



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



# **COMPENDIO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DEL T.U.I.F.**

**(Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)**

**(PARTE II E III - MERCATI E EMITTENTI)**

## **Tomo 2**

**2008**



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro

# **COMPENDIO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DEL T.U.I.F.**

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

**(PARTE II E III - MERCATI E EMITTENTI)**

## **Tomo 2**

2008

**DIPARTIMENTO DEL TESORO**  
**Direzione IV**

*Hanno curato la redazione:*

Macchiaverna Antonella - *coordinamento testi*

Tria Rachele - *coordinamento testi*

Malpicci Rolando - *elaborazione dati*

# INDICE GENERALE

(edizione 2008)

## Tomo 1

Introduzione .....	Pag.	III
Presentazione 2008 .....	»	V
Presentazione 2007 .....	»	VII
Presentazione 2006 .....	»	IX
Presentazione 2005 .....	»	XI
Premessa .....	»	XIII
Tabella di sintesi (vedi Tomo 2) .....	»	XIX
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (G.U. n. 71 del 26/03/1998) (vedi Tomo 2) .....	»	XXXI

## PARTE I

### DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

#### CAPITOLO I

##### MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

D.M. 11.11.1998, n. 468 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999) .....	Pag.	5
D.M. 11.11.1998, n. 469 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999) .....	»	8
D.M. 26.06.1997, n. 329 (G.U. n. 228 del 30.09.1997) .....	»	11
D.M. 11.11.1998, n. 470 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999) .....	»	12
D.M. 11.11.1998, n. 472 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999) .....	»	14
(modificato da D.M. 12.04.2000, n. 140) (G.U. n. 127 del 02.06.2000)		
D.M. 24.05.1999, n. 228 (G.U. n. 164 del 15.07.1999) .....	»	16
(modificato da ultimo dal DM 14.10.2005 n. 256) (G.U. n. 295 del 20.12.2005)		
D.M. 26.03.1999, n. 139 (G.U. n. 116 del 20.05.1999) .....	»	24
D.M. 14.11.1997, n. 485 (G.U. n. 13 del 17.01.1998) .....	»	26

#### CAPITOLO II

##### BANCA D'ITALIA

Provvedimento 14.04.2005 (G.U. n. 109 del 12.05.2005) .....	»	33
Provvedimento 13.08.2004 (G.U. n. 205 del 01.09.2004) .....	»	212
Provvedimento 04.08.2000 (G.U. n. 218 del 18.09.2000) .....	»	213
Provvedimento 30.09.1997 – cap. I c. 5 – cap. III (G.U. n. 240 del 14.10.1997) .....	»	276
Provvedimento 29.10.2007 (G.U. n. 270 del 20.11.2007) .....	»	278

#### CAPITOLO III

##### CONSOB

Delibera n. 11522 del 01.07.1998 (G.U. n. 165 del 17.07.1998) .....	»	301
(modificata da ultimo dalla delibera n. 15961 del 30.05.2007) (G.U. n. 134 del 12.06.2007)		

Delibera n. 16190 del 29.10.2007 (G.U. n. 255 del 02.11.2007) . . . . .	Pag.	351
Delibera n. 14015 del 01.04.2003 (G.U. n. 108 del 12.05.2003) e successive modificazioni e integrazioni . . . . .	»	392
Delibera n. 11768 del 23.12.1998 (G.U. n. 303 del 30.12.1998) (v. cap. VII)		
Delibera n. 12636 del 28.06.2000 (G.U. n. 162 del 13.07.2000) . . . . .	»	435
Delibera n. 11971 del 14.05.1999 (G.U. n. 123 del 28.05.1999) (v. cap. XIII)		

## **CAPITOLO IV**

### **FONDO NAZIONALE DI GARANZIA**

Regolamento del 25.05.1998 approvato con D.M. del 30.06.1998 (G.U. n. 159 del 10.07.1998), D.M. 29.03.2001 (G.U. n. 85 del 11.04.2001) e D.M. 19.06.2007 (G.U. n. 155 del 06.07.2007)	»	439
--	---	-----

## **Tomo 2**

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI**

## **CAPITOLO V**

### **MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE**

D.M. 11.11.1998, n. 471 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999) . . . . .	»	451
D.M. 26.02.2007 (G.U. n. 57 del 09.03.2007) . . . . .	»	454
D.M. 13.05.1999, n. 219 (G.U. n. 159 del 09.07.1999) . . . . .	»	455
D.M. 17.04.2000, n. 143 (G.U. n. 130 del 06.06.2000) . . . . .	»	459

## **CAPITOLO VI**

### **BANCA D'ITALIA**

Provvedimento 22.10.2002 (G.U. n. 259 del 05.11.2002) . . . . .	»	465
---	---	-----

## **CAPITOLO VII**

### **CONSOB**

Delibera n. 11768 del 23.12.1998 (G.U. n. 303 del 30.12.1998) . . . . . (modificata da ultimo dalla Delibera n. 15911 del 02.05.2007)(G.U. n. 111 del 15.05.2007)	»	473
Delibera n. 16191 del 29.10.2007 (G.U. n. 255 del 02.11.2007) . . . . .	»	500
Delibera n. 14035 del 17.04.2003 (G.U. n. 101 del 03.05.2003) . . . . .	»	518

## **CAPITOLO VIII**

### **BORSA ITALIANA S.p.A.**

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 26.04.2007 . . . . .	Pag. 523
(approvato con delibera CONSOB n. 15996 del 26.06.2007) (in vigore dal 03.03.2008)	

## **CAPITOLO IX**

### **MTS S.p.A.**

Regolamento del mercato all'ingrosso dei titoli emessi dallo stato italiano e da stati esteri e disposizioni di attuazione . . . . .	» 623
(approvato con D.M. del 30.06.1998) (G.U. 24.07.1998)	
Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati e disposizioni di attuazione . . . . .	» 647
Regolamento "Bondvision" e disposizioni di attuazione (approvato con DM 04.06.2001) (G.U. n. 142 del 21.06.2001) . . . . .	» 669

## **CAPITOLO X**

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Regolamento sui sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari (approvato dalla Banca d'Italia e Consob il 18.08.2006) . . . . .	» 687
--	-------

## **CAPITOLO XI**

### **Monte Titoli S.p.A.**

Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (express II) e delle attività accessorie . . . . .	» 715
(approvato con provvedimento della Banca d'Italia in data 04.05.2007)	
Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali (del 13.05.2007, in vigore dal 04.05.2007) Approvazione CONSOB del 04.05.2007 . . . . .	» 731

## **PARTE III**

### **DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI**

## **CAPITOLO XII**

### **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

D.M. 05.11.1998, n. 437 (G.U. n. 295 del 18.12.1998) . . . . .	» 745
D.M. 30.03.2000, n. 162 (G.U. n. 141 del 19.06.2000) . . . . .	» 746

## CAPITOLO XIII

### CONSOB

Delibera n. 11971 del 14.05.1999 (G.U. n. 123 del 28.05.1999) . . . . .	Pag.	751
(modificata da ultimo dalla delibera n. 15915 del 03.05.2007 (G.U. n. 111 del 15.05.2007) e n. 15960 del 30.05.2007 (G.U. n. 134 del 12.06.2007))		
Comunicazione n. 99038941 del 17.05.1999 . . . . .	»	974
Comunicazione n.1029755 del 20.04.2001 (G.U. n.137 del 15.06.2001) . . . . .	»	976
Comunicazione n. 1031371 del 26.04.2001 (G.U. n. 137 del 15.06.2001) . . . . .	»	978
Delibera n. 12317 del 12.01.2000 . . . . .	»	984

Tabella di sintesi





**TABELLA DI SINTESI DEL COMPENDIO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI  
DEL T.U.I.F. 2008**

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI							
Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag
<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>	Art. 13 c. 1 e 4	D.M. 11/11/98 n. 468	5	requisiti di onorabilità e professionalità esponenti aziendali	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 14 c. 1 e 2	D.M. 11/11/98 n. 469	8	requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 18 c. 5			attuazione e integrazione delle riserve di attività	G.U. n. 228 del 30/09/97	D.M. 26/06/97 n. 329	11
	Art. 24 c. 1 lett. e)	D.M. 11/11/98 n. 470	12	rappresentanza per l'esercizio del voto degli strumenti finanziari in gestione	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 31 c. 5	D.M. 11/11/98 n. 472 e successive modificazioni	14	requisiti di onorabilità e professionalità per iscrizione all'albo dei promotori finanziari	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 37 c. 1 e 2	D.M. 24/05/99 n. 228 e successive modificazioni	16	struttura dei fondi comuni di investimento	G.U. n. 164 del 15/07/99		
	Art. 46 c. 2	D.M. 26/03/99 n. 139	24	modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza delle SICAV	G.U. n. 116 del 25/05/99		
	Art. 59 c. 2			sistemi di indennizzo	G.U. n. 13 del 17/01/98	D.M. 14/11/97 n. 485	26
<b>Banca D'Italia</b>	Art. 3 c. 2	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	termini e procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 6 c. 1 lett. a) SGR	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	valorizzazione dell'autonomia decisionale	G.U. n. 109 del 12/05/05		
		provvedimento 13/08/04	212		G.U. e n. 205 del 01/09/04		
	Art. 6 c. 1 lett. a) SIM	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	valorizzazione dell'autonomia decisionale	G.U. n. 218 del 18/09/00	provv. 30/09/97, cap. 1 c. 5	276
		provvedimento 13/08/04	212		G.U. e n. 205 del 01/09/04		
Art. 6 c. 1 lett. b)	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	Vigilanza regolamentare	G.U. n. 218 del 18/09/00			
<b>Banca D'Italia e Consob</b>	Art. 6 c. 2-bis lett. a), b), c), f), g), h)	provvedimento 29/10/07	278	obblighi dei soggetti abilitati	G.U. n. 270 del 20/11/07		
	Art. 6 c. 2-bis lett. d), e), i), j), n)			procedure di controllo interno per la corretta e trasparente prestazione dei servizi			
	Art. 6 c. 2-bis lett. k)			Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti			
	Art. 6 c. 2-bis lett. l)			Conflitti di interessi			
	Art. 6 c. 2-bis lett. m)			Conservazione delle registrazioni			

<b>Segue: DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI</b>							
<b>Banca d'Italia</b>	Art. 6 c. 1 lett. c)	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	disposizioni applicabili agli OICR	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 6 c. 1 lett. c) c. 3)		33	prospetti contabili			
	Art. 7 c. 2		33	disposizioni di carattere particolare			
	Art. 8 c. 1		33	vigilanza informativa			
	Art. 10		33	vigilanza ispettiva - Accertamenti presso succursali SIM, SGR e Banche			
	Art. 11 c. 1 lett. a) e b)		33	composizione del gruppo			
	Art. 11 c. 1 lett. a)	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	composizione del gruppo	G.U. n. 218 del 18/09/00		
	Art. 13	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 14		33	requisiti di onorabilità			
	Art. 15		33	partecipazione al capitale			
	Art. 16		33	sospensione del diritto di voto			
	Art. 15 c. 5	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni 04/08/00 e successive modificazioni	33	partecipazione qualificata al capitale	G.U. n. 109 del 12/05/05		
		provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213		G.U. n. 218 del 18/09/00		
	Art. 18 c. 3		213	intermediari finanziari ex art. 107 T.U. bancario	G.U. n. 240 del 14/10/97	provv. 30/09/97 cap. 3	276
	Art. 19 c. 1 lett. d)	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	capitale minimo versato	G.U. n. 218 del 18/09/00		
	Art. 22		213	separazione patrimoniale			
	Art. 26		213	succursali e libera prestazione di servizi SIM			
	Art. 26 c. 2		213	succursali e libera prestazione dei servizi			
	Art. 33 c. 2 lett. c)	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	attività strumentali SGR	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 33 c. 2 lett. d)		33	prestare i servizi accessori limitatamente alle quote di OICR			
	Art. 33 c. 2 lett. e)		33	prestare servizi di consulenza in materia di investimenti			
	Art. 33 c. 4		33	delega a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi			
	Art. 34		33	autorizzazione della società di gestione del risparmio			
	Art. 34 c. 1 lett. c)		33	capitale minimo delle SGR			
	Art. 34 c. 3		33	autorizzazione alle SGR			
	Art. 34 c. 4		33	operazioni di fusione o di scissione			
	Art. 35		33	albo delle SGR			
	Art. 36 c. 3		33	redazione e contenuto del regolamento dei fondi comuni di investimento			
	Art. 36 c. 7		33	procedura di fusione tra fondi			

Segue: DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI							
	Art. 36 c. 8		33	caratteristiche dei certificati			
	Art. 37		33	struttura dei fondi comuni di investimento			
	Art. 38 c. 3		33	banca depositaria			
	Art. 39 c. 1 e 2		33	regolamento del fondo			
	Art. 39 c. 3 e 3bis		33	regolamento del fondo			
	Art. 41 c. 2 e 3		33	operatività all'estero delle SGR			
	Art. 41-bis c. 3		33	società di gestione armonizzate			
	Art. 42 c. 2		33	offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati e non armonizzati			
	Art. 42 c. 4		33	comunicazione periodica			
	Art. 42 c. 5	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	offerta in Italia di quote di fondi comuni	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 42 c. 6		33	condizioni e procedure per il rilascio delle autorizzazioni			
	Art. 42 c. 7 e 8		33	attività svolte in Italia			
	Art. 43 c. 1, 2 e 3		33	autorizzazione alle SICAV			
	Art. 43 c. 6		33	attività connesse o strumentali			
	Art. 43-bis c. 1		33	SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata			
	Art. 44		33	albo delle SICAV			
	Art. 45 c. 1		33	capitale della SICAV			
	Art. 47		33	modifiche dello statuto			
	Art. 50 c. 1 e 2		33	offerte in Italia di SICAV estere			
	Art. 59 c. 3	non emanato		coordinamento sistemi di indennizzo con attività di vigilanza			
	Art. 195	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	procedura sanzionatoria	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 201 c. 12	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	agenti di cambio	G.U. n. 218 del 18/09/00		
<b>CONSOB</b>	Art. 6 c. 2	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	301	regole di comportamento	G.U. n. 165 del 17/07/98		
		Delibera n. 16190 del 29/10/07	351		G.U. n. 255 del 02/11/07		
	Art. 6 c. 2-quadro e quinquies	Delibera n. 16190 del 29/10/07	351	norme di condotta – criteri di identificazione dei soggetti privati	G.U. n. 255 del 02/11/07		
	Art. 8 c. 1	Delibera n. 14015 del 01/04/03 e successive modificazioni	392	vigilanza informativa	G.U. n. 108 del 12/05/03		
	Art. 17		392	informazioni sulle partecipazioni			

<b>Segue: DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI</b>							
	Art. 19 c. 3	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	301	procedura di autorizzazione delle SIM	G.U. n. 165 del 17/07/98		
	Art. 23 c. 1	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	redazione dei contratti	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 25 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	obbligo di negoziazione nei mercati regolamentati	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 25 bis c. 2	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	poteri di vigilanza regolamentare	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 27 c. 3 e 4	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	301	imprese di investimento comunitarie	G.U. n. 165 del 17/07/98		
	Art. 28 c. 3	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	imprese di investimento extracomunitarie	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 30 c. 2 e 5		351	offerta fuori sede			
	Art. 31 c. 4	Delibera n. 12636 del 28/06/00	435	organismo rappresentativo	G.U. n. 162 del 13/07/2000		
	Art. 31 c. 6	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni e Delibera n. 16190 del 29/10/2007	301	promotori finanziari	G.U. n. 165 del 17/07/98		
	Art. 32 c. 2			promozione e collocamento a distanza servizi di investimento e strumenti finanziari	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 33 c. 2 lett. e) bis	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	regole di condotta	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 42 c. 3	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 117 ter	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	obblighi in materia di finanza etica	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 201 c. 8	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni e Delibera n. 16190 del 29.10.2007	301	controllo contabile degli agenti di cambio	G.U. n. 165 del 17/07/98 G.U. n. 255 del 02.11.07		
	Art. 201 c. 12	Delibera n. 14015 del 01/04/03	392	obblighi di comunicazione	G.U. n. 108 del 12/05/03		
<b>Fondo Nazionale di Garanzia</b>	Art. 59 c. 1	Delibera 25/05/98	439	regolamento operativo	G.U. n. 159 del 10/07/98	approvato con D.M. 30/06/98, D.M. 29/03/01 e D.M. 19/06/07	

DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI							
Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag
<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>	Art. 61 c. 3 e 5	D.M. 11/11/98 n. 471	451	requisiti onorabilità e professionalità esponenti aziendali di società di gestione dei mercati e requisiti di onorabilità dei soci	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 61 c. 10	D.M. 26/02/07	454	negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari	G.U. n. 57 del 09/03/07		
	Art. 66 c. 1	D.M. 13/05/99 n. 219	455	mercati all'ingrosso di titoli di Stato	G.U. n. 159 del 9/07/99		
	Art. 78 c. 3	non emanato		scambi organizzati all'ingrosso dei titoli di Stato			
	Art. 80 c. 4 e 6	D.M. 11/11/98 n. 471	451	requisiti onorabilità e professionalità esponenti aziendali di società di gestione accentrata di strumenti finanziari e requisiti di onorabilità dei soci	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 90 c. 1	D.M. 17/04/00 n. 143	459	gestione accentrata dei titoli di Stato	G.U. n. 130 del 06/06/00		
<b>Banca d'Italia</b>	Art. 68	provvedimento 22/10/02	465	sistema di garanzia dei contratti	G.U. n. 259 del 05/11/02		
	Art. 69 c. 1		465	compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati			
	Art. 69 c. 2		465	sistema finalizzato a garantire il buon fine della compensazione e liquidazione			
	Art. 70 c. 1		465	compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati			
<b>CONSOB</b>	Art. 61 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	regole sulle società di gestione di mercati regolamentati	G.U. n. 303 del 30/12/98		
			500		Delibera n. 16191 del 29/10/07	G.U. n. 255 del 2/11/07	
	Art. 61 c. 6 bis	Delibera n. 16191 del 29/10/07	500	contenuto, termini e modalità di comunicazione	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 61 c. 6 ter		500	gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici			
	Art. 62 c. 1 ter		500	criteri generali			
	Art. 62 c. 1 quater		500	negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici			
	Art. 62 c. 3 bis		500	criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa			
	Art. 64 c. 1		500	requisiti generali di organizzazione			
Art. 64 c. 1 quinquies	500		società di gestione di mercati regolamentati				

<b>Segue: DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI</b>							
	Art. 65			registrazione delle operazioni presso le società di gestione			
	Art. 65 c. 1						
	Art. 70 ter c. 2			adempimenti informativi			
	Art. 72 c. 2			ipotesi delle insolvenze di mercato			
	Art. 74 c. 2	Delibera n. 16191 del 29/10/07	500	comunicazione anche periodica	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 77 bis c. 1 e 6	Delibera n. 14035 del 17/04/03	518	requisiti minimi di funzionamento	G.U. n. 101 del 03/05/03		
	Art. 78 c. 2	Delibera n. 16191 del 29/10/2007	500	internalizzatori sistematici	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 79 bis		473	requisiti di trasparenza			
	Art. 79 ter		473	consolidamento delle informazioni			
	Art. 80 c. 3	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	regole sulle società di gestione accentrata di strumenti finanziari	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 81 c. 1		473	regolamento di attuazione e dei servizi relativi alla gestione accentrata di strumenti finanziari			
	Art. 180 c.1 lett. c)		500	prassi di mercato ammesse			
	Art. 181 c. 2	Delibera n. 16191 del 29/10/2007	500	informazioni privilegiate	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 187 ter c. 7		500	valutazione dei comportamenti			
	Art. 187 nonies		500	operazioni sospette			
	Art. 202 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa	G.U. n. 303 del 30/12/98		
<b>Borsa Italiana S.p.A.</b>	Art. 62 c. 1	Delibera del 26/04/07 in vigore dal 03/03/08	523	regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.		approvazione Consob del 26/06/07	
<b>MTS S.p.A.</b>	Art. 66 c. 1	Delibera del 26/06/98 e successive modificazioni	623	regolamento del mercato all'ingrosso dei titoli emessi dallo stato italiano e da stati esteri e disposizioni di attuazione	G.U. n. 171 del 24/07/98	autorizzazione e approvazione D.M. del 30/06/98	
		Delibera del 26/06/98 e successive modificazioni	647	Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati, e disposizioni di attuazione		Approvazione Consob del 30/06/04	
		Delibera 21/12/00 e successive modificazioni	669	Regolamento "Bondvision" e disposizioni di attuazione	G.U. n. 142 del 21/06/2001	autorizzazione e approvazione D.M. del 04/06/01	

**Segue: DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI**

<b>Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.</b>	Artt.68, 69 c. 2, 70	Testo in vigore dal 01/12/06	687	Regolamento sui sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari		Autorizzazione Banca d'Italia e Consob del 18/08/06	
<b>Monte Titoli S.p.A.</b>	Art. 69 c. 1	Comunicazione del 04/05/07	715	Regolamento operativo concernente il servizio di liquidazione (express II)		Autorizzazione Banca d'Italia del 04/05/07	
	Art 81 c. 2	Comunicazione del 13/05/07 in vigore dal 04/05/07	731	Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali		Approvazione Consob del 04/05/07	



DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI							
Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag.	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag.
<b>Ministero della Giustizia</b>	Art. 104 c. 2	D.M. 05/11/98 n. 437	475	termini di modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta	G.U. n. 295 del 18/12/98		
	Art. 117 c. 2	non emanato		individuazione dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale			
	Art. 144 c. 3	D.M. 05/11/98 n. 437	745	disciplina dei termini di convocazione dell'assemblea	G.U. n. 295 del 18/12/98		
	Art. 148 c. 3	D.M. 30/03/00 n. 162	746	requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale	G.U. n. 141 del 19/06/00		
	Art. 160 c. 1	non emanato		incompatibilità della società di revisione			
<b>CONSOB</b>	Art. 94 c. 3	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	obblighi degli offerenti	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 95 c. 1 e 2		751	disposizioni di attuazione			
		comunicazione n. 99038941 del 17/05/99	974				
	Art. 97 c. 2	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	obblighi informativi	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 98 c. 1		751	riconoscimento in Italia dei prospetti			
	Art. 100 c. 1 e 2		751	inapplicabilità e individuazione di altri tipi di sollecitazione all'investimento			
	Art. 101 c. 2		751	annunci pubblicitari			
		comunicazione n. 1031371 del 26/04/01	978		G.U. n. 137 del 15/06/01		
	Art. 103 c. 4 e 5	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	svolgimento dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 106 c. 3 e 5		751	offerta pubblica di acquisto obbligatoria			
	Art. 107 c. 2		751	offerta pubblica di acquisto preventiva			
	Art. 112 c. 1		751	disposizioni di attuazione per offerte pubbliche di acquisto obbligatorie			
	Art. 113 c. 2		751	prospetto di quotazione			
	Art. 114 c. 1, 3 e 5		751	comunicazioni al pubblico			
			comunicazione n. 1029755 del 20/04/01	976			G.U. n. 137 del 15/06/01
	Art. 115 c. 1	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	comunicazioni alla Consob	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 116 c. 1		751	strumenti finanziari diffusi fra il pubblico			
Art. 120 c. 4	751		obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti				

**Segue: DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI**

Art. 122 c. 2		751	patti parasociali	G.U. n. 123 del 28/05/99		
Art. 127 c. 1	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	voto per corrispondenza			
Art. 133 c. 1		751	esclusione su richiesta dalle negoziazioni			
Art. 139 c. 1	Delibera n. 12317 del 12/01/00	984	requisiti del committente			
Art. 144 c. 1		751	svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe di voto			
Art. 155 c. 3	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	attività di revisione contabile			
Art. 159 c. 8		751	conferimento e revoca dell'incarico di revisione			
Art. 165 c. 2		751	revisione contabile dei gruppi			



*Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

**“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”<sup>(1)</sup>**

***Testo aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195 del 06.11.2007 (Trasparen-  
cy) e del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (Opa).***

<sup>1</sup> Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998.

Il d.lgs. n. 58/1998 è stato successivamente modificato

- dal d.l. n. 351 del 25.9.2001 e convertito in l. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001);
- dal d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002);
- dal d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003);
- dalla l. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003);
- dalla legge n. 350 del 24.12.2003 (pubblicata nella G.U. del 27.12.2003);
- dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004);
- dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.2004);
- dal d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5.8.2004);
- dall'art. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005);
- dalla legge n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005);
- dal d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007);
- dall'art. 2 del d.l. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 (pubblicata nella G.U. n. 46 del 24.2.2007);
- dall'art. 10, della l. n. 13 del 6.2.2007 - Legge comunitaria 2006 (pubblicata nel S.O. n. 41/L alla G.U. n. 40 del 17.2.2007);
- dal d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 23.4.2007) in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..
- dal d.lgs. n. 164 del 17.09.2007 (pubblicato nel S.O. n.100 della G.U. n. 234 del 08.10.2007) in vigore dal 1°Novembre 2007.
- dal d.lgs. n. 195 del 06.11.2007 (pubblicato nel S.O. della G.U. n. 261 del 09.11.2007).
- dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (pubblicato nella G.U. n. 289 del 13.12.2007)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## INDICE

<b>PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI</b> .....	<i>Pag.</i>	XXVII
Art. 1 - Definizioni		
Art. 2 - Rapporti con il diritto comunitario		
Art. 3 - Provvedimenti		
Art. 4 - Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio		
<b>PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI</b> .....	»	XXXII
<b>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	»	XXXII
<b>Capo I - Vigilanza</b> .....	»	XXXII
Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza		
Art. 6 - Vigilanza regolamentare		
Art. 7 - Interventi sui soggetti abilitati		
Art. 8 - Vigilanza informativa		
Art. 9 - Revisione contabile		
Art. 10 - Vigilanza ispettiva		
Art. 11 - Composizione del gruppo		
Art. 12 - Vigilanza sul gruppo		
<b>Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale</b> .....	»	XXXVII
Art. 13 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali		
Art. 14 - Requisiti di onorabilità		
Art. 15 - Partecipazione ad capitale		
Art. 16 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione		
Art. 17 - Richiesta di informazioni sulle partecipazioni		
<b>Titolo II - SERVIZI DI INVESTIMENTO</b> .....	»	XXXVIII
<b>Capo I - Soggetti e autorizzazione</b> .....	»	XXXVIII
Art. 18 - Soggetti		
Art. 19 - Autorizzazione		
Art. 20 - Albo		
<b>Capo II - Svolgimento dei servizi</b> .....	»	XL
Art. 21 - Criteri generali		
Art. 22 - Separazione patrimoniale		
Art. 23 - Contratti		
Art. 24 - Gestione di portafogli di investimento		
Art. 25 - Attività di negoziazione nei mercati regolamentati		
Art. 25-bis - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione		

<b>Capo III - Operatività transfrontaliera</b> .....	Pag.	XLIII
Art. 26 - Succursali e libera prestazione di servizi di SIM		
Art. 27 - Imprese di investimento comunitarie		
Art. 28 - Imprese di investimento extracomunitarie		
Art. 29 - Banche		
<b>Capo IV - Offerta fuori sede</b> .....	»	XLIV
Art. 30 - Offerta fuori sede		
Art. 31 - Promotori finanziari		
Art. 32 - Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari		
<b>Titolo III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO</b> .....	»	XLVI
<b>Capo I - Soggetti autorizzati</b> .....	»	XLVI
Art. 33 - Attività esercitabili		
<b>Capo II - Fondi comuni di investimento</b> .....	»	XLVI
Art. 34 - Autorizzazione della società di gestione del risparmio		
Art. 35 - Albo		
Art. 36 - Fondi comuni di investimento		
Art. 37 - Struttura dei fondi comuni di investimento		
Art. 38 - Banca depositaria		
Art. 39 - Regolamento del fondo		
Art. 40 - Regole di comportamento e diritto di voto		
<b>Capo II-bis - Operatività all'estero</b> .....	»	XLIX
Art. 41 - Operatività all'estero delle Sgr		
Art. 41-bis - Società di gestione armonizzate		
Art. 42 - Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati		
<b>Capo III - Società di investimento a capitale variabile</b> .....	»	L
Art. 43 - Costituzione e attività esercitabili		
Art. 43-bis - Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata		
Art. 44 - Albo		
Art. 45 - Capitale e azioni		
Art. 46 - Assemblea		
Art. 47 - Modifiche dello statuto		
Art. 48 - Scioglimento e liquidazione volontaria		
Art. 49 - Fusione e scissione		
Art. 50 - Altre disposizioni applicabili		
<b>Titolo IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI</b> .....	»	LIII
<b>Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi</b> .....	»	LIII
Art. 51 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari		
Art. 52 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari		
Art. 53 - Sospensione degli organi amministrativi		
Art. 54 - Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri		
Art. 55 - Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari		
<b>Capo II - Disciplina delle crisi</b> .....	»	LIV
Art. 56 - Amministrazione straordinaria		
Art. 57 - Liquidazione coatta amministrativa		
Art. 58 - Succursali di imprese di investimento estere		
Art. 59 - Sistemi di indennizzo		
Art. 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri		
Art. 60-bis - Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato		

<b>PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI</b> .....	<i>Pag.</i>	LXVI
<b>Titolo I - DISCIPLINA DEI MERCATI</b> .....	»	LXVI
<b>Capo I - Mercati regolamentati</b> .....	»	LXVI
Art. 61 - Mercati regolamentati di strumenti finanziari		
Art. 62 - Regolamento del mercato		
Art. 63 - Autorizzazione dei mercati regolamentati		
Art. 64 - Organizzazione e funzionamento del mercato		
Art. 65 - Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione		
Art. 66 - Mercati all'ingrosso di titoli di Stato		
Art. 67 - Riconoscimento dei mercati		
Art. 68 - Sistemi di garanzia dei contratti		
Art. 69 - Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati		
Art. 70 - Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari		
Art. 71 - Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato)		
Art. 72 - Disciplina delle insolvenze di mercato		
Art. 73 - Vigilanza sulle società di gestione		
Art. 74 - Vigilanza sui mercati		
Art. 75 - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione		
Art. 76 - Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato		
Art. 77 - Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia		
<b>Capo II - Mercati non regolamentati</b> .....	»	LXVI
Art. 78 - Scambi organizzati di strumenti finanziari		
Art. 79 - Scambi di fondi interbancari		
<b>Titolo II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI</b> .....	»	LXVII
Art. 80 - Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari		
Art. 81 - Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi		
Art. 82 - Vigilanza		
Art. 83 - Crisi delle società di gestione accentrata		
Art. 84 - Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati		
Art. 85 - Deposito accentrato		
Art. 86 - Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati		
Art. 87 - Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati		
Art. 88 - Ritiro degli strumenti finanziari accentrati		
Art. 89 - Annotazione sul libro soci		
Art. 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato		
<b>PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</b> .....	»	LXX
<b>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	»	LXX
Art. 91 - Poteri della Consob		
Art. 92 - Parità di trattamento		
Art. 93 - Definizione di controllo		
<b>Titolo II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b> .....	»	LXXXI
<b>Capo I - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</b> .....	»	LXXXI
Art. 93-bis – Definizioni		
<b>Sezione I - Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</b> .....	»	LXXXI
Art. 94 - Prospetto d'offerta		
Art. 94-bis - Approvazione del prospetto		
Art. 95 - Disposizioni di attuazione		
Art. 95-bis - Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione		
Art. 96 - Bilanci dell'emittente		

Art. 97 - Obblighi informativi  
 Art. 98 - Validità comunitaria del prospetto  
 Art. 98-*bis* - Emittenti di Paesi extracomunitari

**Sezione II - Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti** ..... Pag. LXXIV

Art. 98-*ter* - Prospetto d'offerta  
 Art. 98-*quater* - Disposizioni di attuazione  
 Art. 98-*quinquies* - Obblighi informativi

**Sezione III - Disposizioni comuni** ..... » LXXV

Art. 99 - Poteri della Consob  
 Art. 100 - Casi di inapplicabilità  
 Art. 100-*bis* - Circolazione dei prodotti finanziari  
 Art. 101 - Attività pubblicitaria

**Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio** ..... » LXXVII

**Sezione I - Disposizioni generali** ..... » LXXVII

Art. 102 - Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi  
 Art. 103 - Svolgimento dell'offerta  
 Art. 104 - Autorizzazione dell'assemblea

**Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie** ..... » LXXXI

Art. 105 - Disposizioni generali  
 Art. 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria  
 Art. 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva  
 Art. 108 - Offerta pubblica di acquisto residuale  
 Art. 109 - Acquisto di concerto  
 Art. 110 - Sospensione del diritto di voto  
 Art. 111 - Diritto di acquisto  
 Art. 112 - Disposizioni di attuazione

**TITOLO III - EMITTENTI** ..... » LXXXIV

**Capo I - Informazione societaria** ..... » LXXXIV

Art. 113 - Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari  
 Art. 113-*bis* - Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti  
 Art. 114 - Comunicazioni al pubblico  
 Art. 114-*bis* - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori  
 Art. 115 - Comunicazioni alla Consob  
 Art. 115-*bis* - Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate  
 Art. 116 - Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico  
 Art. 117 - Informazione contabile  
 Art. 117-*bis* - Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate  
 Art. 117-*ter* - Disposizioni in materia di finanza etica  
 Art. 118 - Casi di inapplicabilità  
 Art. 118-*bis* - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

**Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate** ..... » LXXXIX

Art. 119 - Ambito di applicazione

**Sezione I - Assetti proprietari** ..... » XL

Art. 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti  
 Art. 121 - Disciplina delle partecipazioni reciproche  
 Art. 122 - Patti parasociali  
 Art. 123 - Durata dei patti e diritto di recesso  
 Art. 124 - Casi di inapplicabilità



<b>Sezione I-bis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento</b> .....	Pag.	XLII
Art. 124-bis - Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento		
Art. 124-ter - Informazione relativa ai codici di comportamento		
<b>Sezione II - Tutela delle minoranze</b> .....	»	XLII
Art. 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato)		
Art. 126 - Assemblea straordinaria		
Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea		
Art. 127 - Voto per corrispondenza		
Art. 128 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato)		
Art. 129 - Azione sociale di responsabilità (abrogato)		
Art. 130 - Informazione dei soci		
Art. 131 - Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato)		
Art. 132 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante		
Art. 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni		
Art. 134 - Aumenti di capitale		
Art. 135 - Società cooperative		
<b>Sezione III - Deleghe di voto</b> .....	»	XLIII
Art. 136 - Definizioni		
Art. 137 - Disposizioni generali		
Art. 138 - Sollecitazione		
Art. 139 - Requisiti del committente		
Art. 140 - Soggetti abilitati alla sollecitazione		
Art. 141 - Associazione di azionisti		
Art. 142 - Delega di voto		
Art. 143 - Responsabilità		
Art. 144 - Svolgimento della sollecitazione e della raccolta		
<b>Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni</b> .....	»	XCV
Art. 145 - Emissioni delle azioni		
Art. 146 - Assemblea speciale		
Art. 147 - Rappresentante comune		
Art. 147-bis - Assemblee di categoria		
<b>Sezione IV-bis - Organi di amministrazione</b> .....	»	XCVI
Art. 147-ter - Elezione e composizione del consiglio di amministrazione		
Art. 147-quater - Composizione del consiglio di gestione		
Art. 147-quinquies - Requisiti di onorabilità		
<b>Sezione V - Organi di controllo</b> .....	»	XLVII
Art. 148 - Composizione		
Art. 148-bis - Limiti al cumulo degli incarichi		
Art. 149 - Doveri		
Art. 150 - Informazione		
Art. 151 - Poteri		
Art. 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza		
Art. 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione		
Art. 152 - Denuncia al tribunale		
Art. 153 - Obbligo di riferire all'assemblea		
Art. 154 - Disposizioni non applicabili		
<b>Sezione V-bis - Redazione dei documenti contabili societari</b> .....	»	C
Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari		
<b>Sezione VI - Revisione contabile</b> .....	».	CII
Art. 155 - Attività di revisione contabile		
Art. 156 - Giudizi sui bilanci		
Art. 157 - Effetti dei giudizi sui bilanci		

Art. 158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi		
Art. 159 - Conferimento e revoca dell'incarico		
Art. 160 - Incompatibilità		
Art. 161 - Albo speciale delle società di revisione		
Art. 162 - Vigilanza sulle società di revisione		
Art. 163 - Provvedimenti della Consob		
Art. 164 - Responsabilità		
Art. 165 - Revisione contabile dei gruppi		
Art. 165- <i>bis</i> - Società che controllano società con azioni quotate		
<b>Sezione VI-<i>bis</i> - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria</b> .....	Pag.	CVII
Art. 165- <i>ter</i> - Ambito di applicazione		
Art. 165- <i>quater</i> - Obblighi delle società italiane controllanti		
Art. 165- <i>quinquies</i> - Obblighi delle società italiane collegate		
Art. 165- <i>sexies</i> - Obblighi delle società italiane controllate		
Art. 165- <i>septies</i> - Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione		
<b>PARTE V - SANZIONI</b> .....	»	CX
<b>Titolo I - SANZIONI PENALI</b> .....	»	CX
<b>Capo I - Intermediari e mercati</b> .....	»	CX
Art. 166 - Abusivismo		
Art. 167 - Gestione infedele		
Art. 168 - Confusione di patrimoni		
Art. 169 - Partecipazioni al capitale		
Art. 170 - Gestione accentrata di strumenti finanziari		
Art. 170- <i>bis</i> - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob		
Art. 171 - Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato)		
<b>Capo II - Emittenti</b> .....	»	CXI
Art. 172 - Irregolare acquisto di azioni		
Art. 173 - Omessa alienazione di partecipazioni		
Art. 173- <i>bis</i> - Falso in prospetto		
Art. 174 - False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato)		
<b>Capo III - Revisione contabile</b> .....	»	CXI
Art. 174- <i>bis</i> - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione		
Art. 174- <i>ter</i> - Corruzione dei revisori		
Art. 175 - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato)		
Art. 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato)		
Art. 177 - Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione		
Art. 178 - Compensi illegali		
Art. 179 - Disposizioni comuni		
<b>Titolo I-<i>bis</i> - ABUSO DI INFORMAZIONIPRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</b> .....	»	CXII
<b>Capo I - Disposizioni generali</b> .....	»	CXII
Art. 180 - Definizioni		
Art. 181 - Informazione privilegiata		
Art. 182 - Ambito di applicazione		
Art. 183 - Esenzioni		
<b>Capo II - Sanzioni penali</b> .....	»	CXIII
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate		
Art. 185 - Manipolazione del mercato		
Art. 186 - Pene accessorie		
Art. 187 - Confisca		
<b>Capo III - Sanzioni amministrative</b> .....	»	CXIV

- Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter - Manipolazione del mercato
- Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente
- Art. 187-sexies - Confisca
- Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria

<b>Capo IV - Poteri della Consob</b> .....	Pag. CXVI
Art. 187-octies - Poteri della Consob	
Art. 187-nonies - Operazioni sospette	
<b>Capo V - Rapporti tra procedimenti</b> .....	» CXVIII
Art. 187-decies - Rapporti con la magistratura	
Art. 187-undecies - Facoltà della Consob nel procedimento penale	
Art. 187-duodecies - Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione	
Art. 187-terdecies - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale	
Art. 187-quaterdecies - Procedure consultive	
<b>Titolo II - SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> .....	» CXXX
Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dell'attività di vigilanza della Consob	
Art. 188 - Abuso di denominazione	
Art. 189 - Partecipazioni al capitale	
Art. 190 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati	
Art. 191 - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita	
Art. 192 - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio	
Art. 192-bis - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate	
Art. 192-ter - Ammissione alle negoziazioni	
Art. 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione	
Art. 193-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria	
Art. 194 - Deleghe di voto	
Art. 195 - Procedura sanzionatoria	
Art. 196 - Sanzioni applicabili ai promotori finanziari	
<b>PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	» CXXIII
Art. 197 - Personale della Consob	
Art. 198 - Girata di titoli azionari	
Art. 199 - Società fiduciarie	
Art. 200 - Intermediari già autorizzati	
Art. 201 - Agenti di cambio	
Art. 202 - Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa	
Art. 203 - Contratti a termine	
Art. 204 - Gestione accentrata	
Art. 205 - Quotazioni di prezzi	
Art. 206 - Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa	
Art. 207 - Patti parasociali	
Art. 208 - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile	
Art. 209 - Società di revisione	
Art. 210 - Modifiche al codice civile	
Art. 211 - Modifiche al T.U. bancario	
Art. 212 - Disposizioni in materia di privatizzazioni	
Art. 213 - Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa	
Art. 214 - Abrogazioni	
Art. 215 - Disposizioni di attuazione	
Art. 216 - Entrata in vigore	
<b>ALLEGATO</b> .....	» CXXIX
<b>SEZIONE A - Servizi</b> .....	» CXXIX
<b>SEZIONE B - Strumenti</b> .....	» CXXIX
<b>SEZIONE C - Servizi accessori</b> .....	» XXIX

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 1  
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- b) “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- c) “Consob”: la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
- d) “Isvap”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- e) “società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi **o attività** di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia<sup>1</sup>;
- f) “impresa di investimento comunitaria”: l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi **o attività** di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall’Italia<sup>2</sup>;
- g) “impresa di investimento extracomunitaria”: l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi **o attività** di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario<sup>3</sup>;
- h) “imprese di investimento”: le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
- i) “società di investimento a capitale variabile” (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni;
- j) “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote<sup>4</sup>;
- k) “fondo aperto”: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- l) “fondo chiuso”: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene

riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) “organismi di investimento collettivo del risparmio” (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav;

n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili<sup>5</sup>;

o) “società di gestione del risparmio” (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio<sup>6</sup>;

o-bis) “società di gestione armonizzata”: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio<sup>7</sup>;

p) “società promotrice”: la Sgr che svolge l’attività indicata nella lettera n), numero 1)<sup>8</sup>;

q) “gestore”: la Sgr che svolge l’attività indicata nella lettera n), numero 2)<sup>9</sup>;

**r) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento<sup>10</sup>;**

**s) “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine<sup>11</sup>;**

t) “offerta al pubblico di prodotti finanziari”: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un

<sup>5</sup> Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003).

<sup>6</sup> Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

<sup>7</sup> Lettera inserita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

<sup>8</sup> Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

<sup>9</sup> Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

<sup>10</sup> Lettera sostituita dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>11</sup> Lettera sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>1</sup> Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (pubblicato nel S.O. n. 200/L alla G.U. n. 234 dell’8.10.2007).

<sup>2</sup> Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>3</sup> Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>4</sup> Lettera così modificata dall’art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001).

investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati<sup>12</sup>;

u) “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari<sup>13</sup>;

v) “offerta pubblica di acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti **e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari**<sup>14</sup>;

w) “emittenti quotati”: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-bis) “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252<sup>15</sup>;

w-ter) “mercato regolamentato”: **sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente**<sup>16</sup>.

w-quater) “emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine”:

**16) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;**

<sup>12</sup> Lettera modificata dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

<sup>13</sup> Le parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari” sono state aggiunte dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>14</sup> Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: “superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall’articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;” con le parole: “e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari”.

<sup>15</sup> Lettera aggiunta dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>16</sup> Lettera dapprima aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

**16) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;**

**17) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l’Italia come Stato membro d’origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;**

**18) 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l’Italia come Stato membro d’origine. L’emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell’emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea**<sup>17</sup>.

**1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:**

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure<sup>18</sup>.

**1-ter. Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali**<sup>19</sup>.

**2. Per “strumenti finanziari” si intendono:**

a) valori mobiliari;

<sup>17</sup> Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>18</sup> Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>19</sup> Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti deri-

vati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini<sup>20</sup>.

**2-bis.** Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

- a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
- b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine<sup>21</sup>.

**3.** Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)<sup>22</sup>.

**4.** I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

**5.** Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

- c) negoziazione per conto proprio;
- d) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- e) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- f) gestione di portafogli;
- g) ricezione e trasmissione di ordini;
- h) consulenza in materia di investimenti;
- i) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione<sup>23</sup>.

**5-bis.** Per “negoziazione per conto proprio” si intende l'attività di acquisto e vendita di stru-

<sup>20</sup> Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>21</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>22</sup> Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>23</sup> Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

menti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di *market maker*<sup>24</sup>.

**5-ter.** Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione<sup>25</sup>.

**5-quater.** Per "*market maker*" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti<sup>26</sup>.

**5-quinquies.** Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti<sup>27</sup>.

**5-sexies.** Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)<sup>28</sup>.

**5-septies.** Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione<sup>29</sup>.

**5-octies.** Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti<sup>30</sup>.

6. Per "servizi accessori" si intendono:

- a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi<sup>31</sup>;
- b) la locazione di cassette di sicurezza;
- c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione

relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

**f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari<sup>32</sup>;**

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

**g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati<sup>33</sup>.**

**6-bis.** Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile<sup>34</sup>.

**6-ter.** Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti<sup>35</sup>.

**6-quater.** Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti<sup>36</sup>.

## Art. 2

(Rapporti con il diritto comunitario)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>37</sup>, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

## Art. 3

(Provvedimenti)

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

<sup>24</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>25</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>26</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>27</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>28</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>29</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>30</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>31</sup> Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>32</sup> Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>33</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>34</sup> Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>35</sup> Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>36</sup> Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>37</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla Consob nei rispettivi Bollettini.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>38</sup>, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

#### Art. 4

*(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)*

1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

**2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza<sup>39</sup>.**

**2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob<sup>40</sup>.**

3. La Banca d'Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari<sup>41</sup>.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite<sup>42</sup>.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti;

**5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio<sup>43</sup>.**

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, **nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati.** Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della Consob durante l'espletamento dell'indagine<sup>44</sup>.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

<sup>38</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>39</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>40</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>41</sup> Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "Al medesimo fine".

<sup>42</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi, successivamente, dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

<sup>43</sup> Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e successivamente modificato dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) che ha soppresso le parole: "equivalenti a quelle vigenti in Italia".

<sup>44</sup> Comma modificato dapprima dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.



10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>45</sup>. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

## PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Capo I Vigilanza

##### Art. 5

*(Finalità e destinatari della vigilanza)*

**1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:**

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
- b) la tutela degli investitori;
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
- d) la competitività del sistema finanziario;
- e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria<sup>46</sup>.

**2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari<sup>47</sup>.**

**3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti<sup>48</sup>.**

**4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3<sup>49</sup>.**

<sup>45</sup> Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>46</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>47</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>48</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>49</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

**5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:**

- a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
- b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle *irregolarità* rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza<sup>50</sup>.

**5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2 bis<sup>51</sup>.**

##### Art. 6

*(Vigilanza regolamentare)*

**01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:**

- a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
- b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
- c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
- d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza<sup>52</sup>.

**02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 maggio 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:**

<sup>50</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>51</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>52</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia<sup>53</sup>.

**03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea<sup>54</sup>.**

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili<sup>55</sup>;

b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela<sup>56</sup>;

c) le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>54</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>55</sup> Lettera dapprima modificata dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>56</sup> Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>57</sup> Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischio di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi<sup>58</sup>.

*2-bis.* La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) requisiti generali di organizzazione;

b) continuità dell'attività;

<sup>58</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi<sup>59</sup>.

**2-ter.** Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e n);

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k)<sup>60</sup>.

**2-quater.** La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea<sup>61</sup>.

**2-quinquies.** La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta<sup>62</sup>.

**2-sexies.** Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta<sup>63</sup>.

#### Art. 7

(Interventi sui soggetti abilitati)

1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

<sup>59</sup> Comma dapprima aggiunto dall'art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>60</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>61</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>62</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>63</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) *procedere* direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio<sup>64</sup>.

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr.

#### Art. 8

(Vigilanza informativa)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, **nell'ambito delle rispettive competenze**, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti<sup>65</sup>.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav. A tali fini lo statuto delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri<sup>66</sup>.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con

rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr.

5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le Sim, le società di gestione del risparmio o le Sicav o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario<sup>67</sup>.

**5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c)**<sup>68</sup>.

**6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento**<sup>69</sup>.

#### Art. 9

(Revisione contabile)

1. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis<sup>70</sup>.

2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.

#### Art. 10

(Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono, **nell'ambito delle rispettive competenze** e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati<sup>71</sup>.

**1-bis. La Consob può richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato**<sup>72</sup>.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di

<sup>67</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>68</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>69</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>70</sup> Le precedenti parole: "165" sono state sostituite dalle parole: "165 e 165-bis" dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>64</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

<sup>65</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

<sup>66</sup> Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>71</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

<sup>72</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche<sup>73</sup>.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche<sup>74</sup>.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, **nell'ambito delle rispettive competenze**, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori<sup>75</sup>.

#### Art. 11

##### (Composizione del gruppo)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);

b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio<sup>76</sup>.

**1-bis.** Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob<sup>77</sup>.

<sup>73</sup> Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>74</sup> Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>75</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

<sup>76</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

<sup>77</sup> Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

#### Art. 12

##### (Vigilanza sul gruppo)

1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), **1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g)**. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare<sup>78</sup>.

**1-bis.** In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1<sup>79</sup>.

2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata<sup>80</sup>.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, **nell'ambito delle rispettive competenze**, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni<sup>81</sup>.

**3-bis.** Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)<sup>82</sup>.

4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono, **nell'ambito delle rispettive competenze**:

<sup>78</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e 1-bis." con le parole: "1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g)".

<sup>79</sup> Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

<sup>80</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

<sup>81</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

<sup>82</sup> Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)<sup>83</sup>.

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1,

lettera b)<sup>84</sup>.

## Capo II

### Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

#### Art. 13

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)<sup>85</sup>

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto<sup>86</sup>.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3<sup>87</sup>.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

#### Art. 14

(Requisiti di onorabilità)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle Sim e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle Sicav.

<sup>83</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

<sup>84</sup> Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

<sup>85</sup> Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>86</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>87</sup> Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla società. Per le Sicav si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2.

5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob<sup>88</sup>.

#### Art. 15

(Partecipazione al capitale)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della società<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>89</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società. La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo della società.

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:

- a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono di esercitare sulla società;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
- c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni<sup>90</sup>.

#### Art. 16

*(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)<sup>91</sup>*

1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2<sup>92</sup>.

2. La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una Sim, in una società di gestione del risparmio o in una Sicav, quando l'influenza esercitata dal ti-

tolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza<sup>93</sup>.

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

4. La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato<sup>94</sup>.

#### Art. 17

*(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)*

1. La Banca d'Italia e la Consob, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

- a) alle Sim, alle società di gestione del risparmio ed alle Sicav, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- c) agli *amministratori* delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle Sim, nelle società di gestione del risparmio e nelle Sicav, l'indicazione dei soggetti controllanti;
- d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiduciari<sup>95</sup>.

### TITOLO II

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO<sup>96</sup>

### Capo I

#### Soggetti e autorizzazione

#### Art. 18

*(Soggetti)*

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche<sup>97</sup>.

**2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pub-**

<sup>93</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>94</sup> Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>95</sup> Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>96</sup> Rubrica così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>97</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>90</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>91</sup> Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>92</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

blico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *d*) ed *f*), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine<sup>98</sup>.

**3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a*) e *b*), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere *c*) e *c-bis*)<sup>99</sup>.**

**3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *g*)<sup>100</sup>.**

4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>101</sup>, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:

**a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività<sup>102 103</sup>.**

**b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie<sup>104</sup>.**

#### **Art. 18-bis (Consulenti finanziari)**

**1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.**

<sup>98</sup> Comma sostituito dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>99</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>100</sup> Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>101</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>102</sup> Vedi decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007).

<sup>103</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>104</sup> In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il decreto del Ministro del tesoro n. 329 del 26.6.1997 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 30.9.1997).

**2 È istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.**

**3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.**

**4. L'organismo di cui al comma 2:**

**a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*) e *g*) del comma 5;**

**b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 5, lettera *b*), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.**

**5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:**

**a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;**

**b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;**

**c) alle cause di incompatibilità;**

**d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;**

**e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;**

**f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;**

**g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.**

**6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera *b*), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinnanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma è ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.**



**7. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.**

**8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze<sup>105</sup>.**

Art. 19  
(Autorizzazione)

**1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:<sup>106</sup>**

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
- c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali<sup>107</sup>;**
- f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13<sup>108</sup>;
- g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14<sup>109</sup>;
- h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo eserci-

<sup>105</sup> Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (*disposizioni finali e transitorie*) fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

<sup>106</sup> Alinea così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>107</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>108</sup> Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>109</sup> Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

zio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, **e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento<sup>110</sup>.**

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la Sim non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi **e delle attività autorizzate<sup>111</sup>.**

**3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1<sup>112</sup>.**

**4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario<sup>113</sup>.**

Art. 20  
(Albo)

1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

**Capo II**  
**Svolgimento dei servizi e delle attività<sup>114</sup>**

Art. 21  
(Criteri generali)

**1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:**

**a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;**

**b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;**

**c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;**

<sup>110</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>111</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>112</sup> Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>113</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>114</sup> Rubrica così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività<sup>115</sup>.

**1-bis.** Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:

a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;

c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati<sup>116</sup>.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

#### Art. 22

(Separazione patrimoniale)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi<sup>117</sup>.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le

<sup>115</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 10, comma 6 della l. n. 13 del 6.2.2007 (*Legge comunitaria 2006*) e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>116</sup> Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>117</sup> Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la Sgr, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo<sup>118</sup>.

#### Art. 23<sup>119</sup>

(Contratti)

1. I contratti relativi alla prestazione dei **servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi** accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo<sup>120</sup>.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi **e attività** di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario<sup>121</sup>.

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi **e attività** di investimento, agli strumenti finanziari derivati

<sup>118</sup> Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>119</sup> L'art. 19, comma 13 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (*disposizioni finali e transitorie*) stabilisce che "i soggetti adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007".

<sup>120</sup> Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole "servizi di investimento e" con le parole: "servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi" ed ha soppresso la parola "tecniche".

<sup>121</sup> Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha aggiunto le parole: "e attività" ed ha soppresso le parole: "né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)".

nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile<sup>122</sup>.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

#### Art. 24

*(Gestione di portafogli)*<sup>123</sup>

**1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:**

**a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;**

**b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;**

**c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob<sup>124</sup>.**

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

#### Art. 25

*(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)*

**1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.**

**2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:**

**a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;**

**b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;**

**c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;**

**d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.**

**3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati<sup>125</sup>.**

#### Art. 25-bis

*(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)*

1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione<sup>126</sup>.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, **commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)**, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1<sup>127</sup>.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle

<sup>125</sup> Articolo dapprima modificato dall'art. 10, comma 3 della l. n. 13 del 6.2.2007 (*Legge comunitaria 2006*) e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>122</sup> Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.  
<sup>123</sup> Rubrica così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "di investimento".

<sup>124</sup> Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>126</sup> Le precedenti parole: "nonché, in quanto compatibili" sono state sostituite dalla parola: "e" dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>127</sup> Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza<sup>128</sup>.

### Capo III Operatività transfrontaliera

#### Art. 26

*(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)*

1. Le Sim possono operare:
  - a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;
  - b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:
  - a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
  - b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi.
3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della Consob.

#### Art. 27

*(Imprese di investimento comunitarie)*

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione<sup>129</sup>.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Consob **sia stata informata** dall'autorità competente dello Stato d'origine<sup>130</sup>.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di

**investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica<sup>131</sup>.**

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

#### Art. 28

*(Imprese di investimento extracomunitarie)*

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:
  - a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
  - b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento **e delle attività** dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia<sup>132</sup>;
  - c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim;
  - d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine;
  - e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi **e le attività** di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica<sup>133</sup>.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi **e le attività** che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali<sup>134</sup>.

#### Art. 29

*(Banche)*

1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte

<sup>128</sup> Articolo inserito dall'art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005

<sup>129</sup> Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "alla Banca d'Italia e"

<sup>130</sup> Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "la Banca d'Italia e" ed ha sostituito le parole: "siano state informate" con le parole: "sia stata informata"

<sup>131</sup> Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>132</sup> Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>133</sup> Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

<sup>134</sup> Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario<sup>135</sup>.

#### Capo IV Offerta fuori sede

##### Art. 30 (Offerta fuori sede)

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività<sup>136</sup>.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies<sup>137</sup>.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis)<sup>138</sup>;

b) dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr<sup>139</sup>.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis)<sup>140</sup>.

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia<sup>141</sup>.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione

da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede<sup>142</sup>.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione<sup>143</sup>.

##### Art. 31 (Promotori finanziari)

1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica<sup>144</sup>.

2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto<sup>145</sup>.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

<sup>142</sup> Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32" e le parole: "ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32".

<sup>143</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 11, comma 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo" con le parole: "e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione." L'art. 8, comma 4 del d.lgs. n. 303/2006 così dispone: "In deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007".

<sup>144</sup> Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>145</sup> Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>135</sup> Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>136</sup> Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

<sup>137</sup> Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

<sup>138</sup> Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007

<sup>139</sup> Lettera così sostituita dall'art. 7 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>140</sup> Comma sostituito dapprima dall'art. 7 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>141</sup> Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla Consob, e sotto la vigilanza della medesima<sup>146</sup>.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>147</sup>, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative<sup>148</sup>.

6. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
- b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
- c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di ammissione;
- d) alle cause di incompatibilità;
- e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196

<sup>146</sup> Comma così sostituito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari previsto dal presente comma, si applica il precedente testo del comma 4, che di seguito si riporta: "4. È istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati."

<sup>147</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>148</sup> Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 472 dell'11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999). Le parole: "indette dalla Consob" sono state abrogate dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari previsto dal comma 4, si applica il precedente testo del comma 5, che di seguito si riporta: "5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob."

e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob;

j) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari<sup>149</sup>.

7. La Consob può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

#### Art. 32

*(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari)*<sup>150</sup>

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

**2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari<sup>151</sup>.**

<sup>149</sup> Comma così sostituito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari previsto dal comma 4, si applica il precedente testo del comma 6, che di seguito si riporta: "6. La Consob disciplina, con regolamento: a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate; b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto; d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario; e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1."

<sup>150</sup> Rubrica così modificata dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>151</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

**Capo IV-bis<sup>152</sup>**  
**Tutela degli investitori**

**Art. 32-bis**

**(Tutela degli interessi collettivi degli investitori)**

1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

**Art. 32-ter**

**(Risoluzione stragiudiziale di controversie)**

1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**TITOLO III**  
**GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO**

**Capo I**  
**Soggetti autorizzati**

**Art. 33**

**(Attività esercitabili)**

1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:

- a) alle Sgr e alle Sicav;
- b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).

2. Le Sgr possono:

- a) **prestare il servizio di gestione di portafogli<sup>153</sup>**;
- b) istituire e gestire fondi pensione;
- c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob;
- d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr di propria istituzione;
- e) **prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti<sup>154</sup>**;

**e-bis) commercializzare quote o azioni di**

**Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia<sup>155</sup>.**

3. La Sgr può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

4. La Sgr può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati<sup>156</sup>.

**Capo II**

**Fondi comuni di investimento**

**Art. 34**

**(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)**

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, **del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti** da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni<sup>157</sup>:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13<sup>158</sup>;
- e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14<sup>159</sup>;
- f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

<sup>155</sup> Lettera aggiunta dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>156</sup> Comma sostituito dapprima dall'art. 8 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>157</sup> Alinea così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento" con le parole: "del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti"

<sup>158</sup> Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>159</sup> Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

<sup>152</sup> Capo inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>153</sup> Lettera così sostituita dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>154</sup> Lettera così modificata dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f)" con le parole: "il servizio di consulenza in materia di investimenti"

h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

**Art. 35**  
(Albo)

1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo<sup>160</sup>.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1<sup>161</sup>.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

**Art. 36**  
(Fondi comuni di investimento)

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.

5. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro

patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote<sup>162</sup>.

**Art. 37**  
(Struttura dei fondi comuni di investimento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>163</sup>, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

- a) all'oggetto dell'investimento;
- b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;
- c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
- d) all'eventuale durata minima e massima;

d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari<sup>164</sup>;

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

- a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
- b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati

<sup>162</sup> Comma così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003. Vedi provvedimento della Banca d'Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).

<sup>163</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>164</sup> Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001.

<sup>160</sup> Comma così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>161</sup> Comma così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.



dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti<sup>165</sup>;

*b-bis*) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis*) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi<sup>166</sup>;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

*2-bis.* Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per

<sup>165</sup> Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001.

<sup>166</sup> Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001.

quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3<sup>167</sup>.

**Art. 38**  
(Banca depositaria)

1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo<sup>168</sup>;

*a-bis*) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della Sgr, provvede essa stessa a tale calcolo<sup>169</sup>;

b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;

c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

**Art. 39**  
(Regolamento del fondo)

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

<sup>167</sup> Comma aggiunto dall'art. 41-*bis*, co. 7 della legge 24.11.2003, n. 326 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003) e poi così modificato dall'art. 3, co. 124 della legge 24.12.2003, n. 350 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003).

<sup>168</sup> Lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>169</sup> Lettera inserita dall'art. 11 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.

3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37<sup>170</sup>.

3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego<sup>171</sup>.

#### Art. 40

*(Regole di comportamento e diritto di voto)*

1. Le Sgr devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;

b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi<sup>172</sup>.

2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.

<sup>170</sup> Comma così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>171</sup> Comma aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>172</sup> Comma così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003

### Capo II-bis Operatività all'estero<sup>173</sup>

#### Art. 41<sup>174</sup>

*(Operatività all'estero delle Sgr)*

1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;

b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le Sgr possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla Sgr dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.

3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante.

#### Art. 41-bis<sup>175</sup>

*(Società di gestione armonizzate)*

1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

<sup>173</sup> Indicazione inserita dall'art. 14 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>174</sup> Articolo così sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>175</sup> Articolo inserito dall'art. 16 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.

**Art. 42**

*(Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati)*

1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana con regolamento:

- a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;
- b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

- a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;
- b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote<sup>176</sup>.

4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.

6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.

7. La Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.

8. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione,

<sup>176</sup> Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

ne, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

**Capo III**

**Società di investimento a capitale variabile**

**Art. 43**

*(Costituzione e attività esercitabili)*

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13<sup>177</sup>;
- e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14<sup>178</sup>;

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.

*f-bis)* la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5<sup>179</sup>;

*f-ter)* venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa<sup>180</sup>.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina:

- a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

<sup>177</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>178</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>179</sup> Lettera inserita dall'art. 17 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>180</sup> Lettera inserita dall'art. 17 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile Sicav. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La Sicav può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

7. La Sicav può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

8. Nel caso di Sicav multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

*Art. 43-bis*

*(Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata)*

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav che designano per la gestione del proprio patrimonio una Sgr o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
- e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14;
- f) lo statuto preveda:
  - 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
  - 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una Sgr o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della Sicav.

2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43<sup>181</sup>.

*Art. 44*  
*(Albo)*

1. Le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob l'iscrizione all'albo delle Sicav.

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

*Art. 45*  
*(Capitale e azioni)*

1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della Sicav possono essere emesse e rimborsate.

6. Lo statuto della Sicav può prevedere:

- a) limiti all'emissione di azioni nominative;
- b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
- c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

*c-bis)* la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo<sup>182</sup>.

7. Alle Sicav non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-*bis* e 2356 del codice civile<sup>183</sup>.

8. La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

<sup>181</sup> Articolo inserito dall'art. 18 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>182</sup> Lettera inserita dall'art. 19 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>183</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

**Art. 46**  
(*Assemblea*)

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>184</sup>, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni.

**Art. 47**  
(*Modifiche dello statuto*)

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

**Art. 48**  
(*Scioglimento e liquidazione volontaria*)

1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav<sup>185</sup>.

2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine<sup>186</sup>.

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario<sup>187</sup>.

4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile<sup>188</sup>.

**Art. 49**  
(*Fusione e scissione*)

1. La Sicav non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo **o al Capo II del presente titolo**<sup>189</sup>.

2. Alla fusione e alla scissione delle Sicav si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la Consob<sup>190</sup>.

4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile<sup>191</sup>.

<sup>186</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>187</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>188</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>189</sup> Comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>190</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>191</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>184</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>185</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

Art. 50*(Altre disposizioni applicabili)*

1. Alle Sicav, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle Sicav autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4<sup>192</sup>
2. All'offerta in Italia di azioni di Sicav estere si applica l'articolo 42.

**TITOLO IV****PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI****Capo I****Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi**Art. 51*(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari)*

1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di Sicav e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità<sup>193</sup>.
2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, **nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni**, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando<sup>194</sup>:
  - a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
  - b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

Art. 52*(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)*

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, **dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza**

<sup>192</sup> Comma così sostituito dall'art. 20 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.<sup>193</sup> Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha aggiunto le parole: "e attività" ed ha sostituito le parole: "ciascuna per le materie di propria competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".<sup>194</sup> Alinea così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito la parola: "riguardanti" con le parole: "nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni".

za dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari<sup>195</sup>.

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando<sup>196</sup>:

- a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
- b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
- c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

**3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate<sup>197</sup>.**

**3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale<sup>198</sup>.**

<sup>195</sup> Comma sostituito dapprima dall'art. 21 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.<sup>196</sup> Alinea così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.<sup>197</sup> Comma aggiunto dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.<sup>198</sup> Comma aggiunto dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

**Art. 53***(Sospensione degli organi amministrativi)*

1. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim<sup>199</sup>.
3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.
6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

**Art. 54***(Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri)*

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli Oicr esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

**Art. 55***(Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari)*

1. La Consob, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

<sup>199</sup> Vedi delibere Consob n. 10579 del 17.3.1997 e n. 12378 del 16.2.2000.

2. La Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dal presente decreto.

## **Capo II Disciplina delle crisi**

**Art. 56***(Amministrazione straordinaria)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>200</sup>, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53<sup>201</sup>.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle Sim, alle imprese di investimento extracomu-

<sup>200</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>201</sup> Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "ciascuna per le materie di propria competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

nitarie, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav non si applica il titolo IV della legge fallimentare.

#### Art. 57

##### *(Liquidazione coatta amministrativa)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>202</sup>, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità<sup>203</sup>.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di gestione del risparmio e la Sicav hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi **e alle attività** previsti dal pre-

<sup>202</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>203</sup> Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "ciascuna per le materie di propria competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

sente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario<sup>204</sup>.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.

#### Art. 58

##### *(Succursali di imprese di investimento estere)*

1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili<sup>205</sup>.

2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

#### Art. 59

##### *(Sistemi di indennizzo)*

**1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze<sup>206</sup>, sentite la Banca d'Italia e la Consob<sup>207 208</sup>.**

**2. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>209</sup>, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina**

<sup>204</sup> Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>205</sup> Comma così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

<sup>206</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>207</sup> Il sistema di indennizzo è stato approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30.6.1998.

<sup>208</sup> Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "L'esercizio dei servizi di investimento" con le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento".

<sup>209</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.



con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo<sup>210</sup>.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo<sup>211</sup>.

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

#### Art. 60

*(Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri)*

1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia<sup>212</sup>.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

#### Art. 60-bis

*(Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato)*

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una Sim, di una Sgr o di una Sicav, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la Consob, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'ac-

<sup>210</sup> In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 485 del 14.11.1997 (pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.1998).

<sup>211</sup> Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>212</sup> Comma così sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

quisizione dalla Banca d'Italia e dalla Consob di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Sim, di una Sgr o di una Sicav le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla Consob; a tal fine, la Consob o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle Sim, Sgr e Sicav. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie<sup>213</sup>.

### PARTE III

## DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

### TITOLO I

#### DISCIPLINA DEI MERCATI

#### Capo I

#### Mercati regolamentati

#### Art. 60-ter

#### *(Principi di regolamentazione)*

1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente Titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01<sup>214</sup>.

#### Art. 61

*(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)*

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La Consob determina con regolamento:

a) le risorse finanziarie delle società di gestione<sup>215</sup>;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

<sup>213</sup> Articolo inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 197 del 9.7.2004.

<sup>214</sup> Articolo inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>215</sup> Lettera così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "il capitale minimo" con le parole: "le risorse finanziarie".

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>216</sup>, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, **professionalità e indipendenza** dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob<sup>217</sup>.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>218</sup>, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale<sup>219</sup>.

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5<sup>220</sup>.

#### **6-bis. La Consob disciplina con regolamento:**

**a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;**

**b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;**

**c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante<sup>221</sup>.**

<sup>216</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>217</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: " e professionalità" con le parole " professionalità e indipendenza".

<sup>218</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>219</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che sopprime le parole: " individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante".

<sup>220</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che sopprime le parole: "alla Consob e".

<sup>221</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

**6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute<sup>222</sup>.**

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del **comma 6-bis**<sup>223</sup>.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

**8-bis. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati<sup>224</sup>.**

**8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute<sup>225</sup>.**

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, **165 e 165-bis**<sup>226</sup>.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>227</sup>, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di

<sup>222</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>223</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "comma 5" con le parole "comma 6-bis".

<sup>224</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>225</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>226</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e 165" con le parole " 165 e 165-bis".

<sup>227</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 62  
(Regolamento del mercato)

**1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione<sup>228</sup>.**

*1-bis.* Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima<sup>229</sup>.

**1-ter.** La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

- a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
- b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
- c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato<sup>230</sup>.

**1-quater** Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute<sup>231</sup>.

**2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina<sup>232</sup>:**

- a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
- c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

<sup>228</sup> Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>229</sup> Comma dapprima inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>230</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>231</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>232</sup> Alinea così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

**d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati<sup>233</sup>.**

*2-bis.* Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato<sup>234</sup>.

**3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:**

- a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
- b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
- c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
- d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
- e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato<sup>235</sup>.

*3-bis.* La Consob determina con proprio regolamento:

- a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
- b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
- c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni<sup>236</sup>.

<sup>233</sup> Lettera inserita all'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>234</sup> Comma inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>235</sup> Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>236</sup> Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

**Art. 63***(Autorizzazione dei mercati regolamentati)*

1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

- a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;
- b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

**1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione**<sup>237</sup>.

2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, **lettera b)**, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute<sup>238</sup>.

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

**Art. 64***(Organizzazione e funzionamento del mercato e delle società di gestione)*<sup>239</sup>

**01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonché, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati**<sup>240</sup>.

1. La società di gestione:

- a) predisporre le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
- b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e **predisporre e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento**<sup>241</sup>;

<sup>237</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>238</sup> Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "lettera d)" con le parole: "lettera b)"

<sup>239</sup> Rubrica così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>240</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>241</sup> Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "verifica il" con le parole: "predisporre e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del"

c) **b-bis)** adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato<sup>242</sup>;

d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni<sup>243</sup>;

e) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

f) *...omissis...*<sup>244</sup>;

g) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla Consob.

**1-bis. La Consob:**

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1<sup>245</sup>;

<sup>242</sup> Lettera inserita dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

<sup>243</sup> Le parole: "e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)" sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. Le parole: "e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)" sono state sostituite dalle parole: "alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni" dall'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006;

<sup>244</sup> Lettera soppressa dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>245</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha aggiunto le parole: "di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo," e ha sostituito le parole: "in suo possesso" con le parole: "diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria"

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni<sup>246</sup>.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato<sup>247</sup>.

1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob:

a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c) e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione;

b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera c)<sup>248</sup>.

1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute<sup>249</sup>.

1-sexies. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri<sup>250</sup>.

<sup>246</sup> Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>247</sup> Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>248</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>249</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>250</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

## Art. 65

**(Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari)**

**1. La Consob stabilisce con regolamento:**

a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;

b) il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b) anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati<sup>251</sup>.

## Art. 66

*(Mercati all'ingrosso di titoli di Stato)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>252</sup>, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>253</sup> è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione<sup>254</sup>.

## Art. 66-bis

**(Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas)**

1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente Capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.

<sup>251</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>252</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>253</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>254</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso il seguente periodo: "Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione."

2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonché sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas<sup>255</sup>.

#### Art. 67

##### (Riconoscimento dei mercati)

1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.

2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

**2-bis.** La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari

che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia<sup>256</sup>.

3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. **Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob<sup>257</sup>.**

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori<sup>258</sup>.

5. Le società di gestione che intendono estendere l'operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva è data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorità competente dello Stato membro interessato e la Consob<sup>259</sup>.

**5-bis.** La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica<sup>260</sup>.

**5-ter.** La Consob può richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-bis l'identità dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica<sup>261</sup>.

**5-quater.** Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per

<sup>256</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>257</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>258</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole "La Consob accerta" con le parole: "Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano".

<sup>259</sup> Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>260</sup> Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>261</sup> Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>255</sup> Articolo inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

**i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob<sup>262</sup>.**

**Art. 68**

*(Sistemi di garanzia dei contratti)*

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.

2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario.

**Art. 69**

*(Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati)*

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. **Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10<sup>263</sup>.**

**1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:**

- a) le risorse finanziarie della società di gestione;**
- b) le attività connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;**
- c) i requisiti di organizzazione della società;**

<sup>262</sup> Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>263</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

**d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;**

**e) i criteri generali in base ai quali la società di gestione può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri<sup>264</sup>.**

**1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi<sup>265</sup>.**

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.

3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.

**Art. 70**

*(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari)<sup>266</sup>*

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. **Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10<sup>267</sup>.**

**1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:**

- a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;**
- b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;**
- c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;**

<sup>264</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>265</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>266</sup> Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.

<sup>267</sup> Comma dapprima sostituito dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 e poi così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "essere distratte dalla destinazione prevista né" ed ha aggiunto i seguenti periodi: "Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10."

d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri<sup>268</sup>.

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.

**2-bis.** L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi<sup>269</sup>.

**Art. 70-bis**

*(Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari)*

1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;

b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d'Italia.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società

di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute<sup>270</sup>.

**Art. 70-ter**

*(Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati)*

1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato<sup>271</sup>.

**Art. 71**

*(Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)*

... omissis...<sup>272</sup>

**Art. 72**

*(Disciplina delle insolvenze di mercato)*

1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 è dichiarata dalla Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base

<sup>268</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>269</sup> Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>270</sup> Articolo inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>271</sup> Articolo inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>272</sup> Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 12.4.2001, n. 210.



ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.

5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli<sup>273</sup>.

#### Art. 73

##### *(Vigilanza sulle società di gestione)*

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Consob, che a tal fine si avvale dei poteri previsti **dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies<sup>274</sup>**.

2. La Consob iscrive le società di gestione in un albo.

3. La Consob verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

4. La Consob vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento **della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori**, e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate<sup>275</sup>.

#### Art. 74

##### *(Vigilanza sui mercati)*

1. La Consob vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori **e può adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo. A tal fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti**

<sup>273</sup> Comma sostituito dall'art. 13, comma 2 del d.lgs. 12.4.2001, n. 210.

<sup>274</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 74, comma 2" con le parole: "dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies".

<sup>275</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b)" con le parole: "della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori".

**abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1<sup>276</sup>**.

1-bis. La Consob vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione<sup>277</sup>.

2. La Consob, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

**4-bis. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies<sup>278</sup>**.

#### Art. 75

##### *(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione)*

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>279</sup>, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca d'Italia.

**2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:**

**a) la società di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espressamente;**

<sup>276</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>277</sup> Comma inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>278</sup> Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>279</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

**b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;**

**c) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;**

**d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;**

**e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente Capo<sup>280</sup>.**

**2-bis. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2<sup>281</sup>.**

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>282</sup>, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, **lettera b)**, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute<sup>283</sup>.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.

<sup>280</sup> Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>281</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>282</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>283</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "lettera d)" con le parole: "lettera b)";

#### Art. 76

*(Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)*

1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. **Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1<sup>284</sup>.**

**2-bis. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato<sup>285</sup>.**

**2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione<sup>286</sup>.**

**2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies<sup>287</sup>.**

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.

3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.

#### Art. 77

*(Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia)*

**1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la**

<sup>284</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74" con le parole: "Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1";

<sup>285</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>286</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>287</sup> Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.

2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.

3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83<sup>288</sup>.

#### Capo II

Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati<sup>289</sup>

##### Art. 77-bis

*(Sistemi multilaterali di negoziazione)*

1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:

- a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
- b) ammissione di strumenti finanziari;
- c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
- d) accesso al sistema;
- e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.

2. La Consob:

- a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;
- b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
- c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.

<sup>288</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>289</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2.

5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.

6. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob<sup>290</sup>.

##### Art. 78

*(Internalizzatori sistematici)*

1. La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.

2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni<sup>291</sup>.

##### Art. 79

*(Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)*

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

<sup>290</sup> Articolo inserito dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>291</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.

4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis<sup>292</sup>.

**Capo II-bis<sup>293</sup>**  
**Disposizioni comuni**

**Art. 79-bis**  
**(Requisiti di trasparenza)**

1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:

a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;

b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.

2. La Consob, quando ciò si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, può estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

**Art. 79-ter**  
**(Consolidamento delle informazioni)**

1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi

che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.

**TITOLO II**  
**GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI**

**Art. 80**

*(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)*

1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento **le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione** della società e le attività connesse e strumentali<sup>294</sup>.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>295</sup>, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, **professionalità e indipendenza** dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3<sup>296 297</sup>

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>298</sup>, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società control-

<sup>294</sup> Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "il capitale minimo" con le parole: "le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione".

<sup>295</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>296</sup> Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell'11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999).

<sup>297</sup> Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e professionalità" con le parole: "professionalità e indipendenza".

<sup>298</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>292</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>293</sup> Capo inserito dall'art. 13 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

late, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, **165 e 165-bis**<sup>299</sup>.

#### Art. 81

*(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)*

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:

- a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
- b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;
- c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio;
- d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;
- e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio.

2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, **i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi**, e i corrispettivi<sup>300</sup>.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

<sup>299</sup> Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e 165" con le parole "165 e 165-bis".

<sup>300</sup> Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

#### Art. 82

*(Vigilanza)*

**1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini**<sup>301</sup>.

2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

#### Art. 83

*(Crisi delle società di gestione accentrata)*

1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>302</sup>, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>303</sup> ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.

#### Art. 84

*(Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati)*

1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

<sup>301</sup> Comma così sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>302</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>303</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea.

3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrono, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2.

#### Art. 85

##### *(Deposito accentrato)*

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. È in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.

4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

5. ...*omissis*...<sup>304</sup>

<sup>304</sup> Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.

8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.

9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata.

#### Art. 86

##### *(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)*

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chiedi la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

#### Art. 87

##### *(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)*

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni

ni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni<sup>305</sup>.

2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente<sup>306</sup>.

3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

#### Art. 88

*(Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)*

1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

#### Art. 89

*(Annotazione sul libro soci)*

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.

2. La società di gestione accentrata è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

#### Art. 90

*(Gestione accentrata dei titoli di Stato)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>307</sup> disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.

### PARTE IV

## DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

### TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 91

*(Poteri della Consob)*

1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

#### Art. 92

*(Parità di trattamento)*

**1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.**

**2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.**

**3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni<sup>308</sup>.**

#### Art. 93

*(Definizione di controllo)*

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il

<sup>305</sup> Periodo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.

<sup>306</sup> Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.

<sup>307</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>308</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

## TITOLO II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

### Capo I<sup>309</sup>

#### Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

##### Art. 93-bis<sup>310</sup> (Definizioni)

I. Nel presente Capo si intendono per:

a) “strumenti finanziari comunitari”: i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi<sup>311</sup>;

b) “titoli di capitale”: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest’ultimo tipo siano emessi dall’emittente delle azioni sottostanti o da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente;

c) “strumenti diversi dai titoli di capitale”: tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;

d) “quote o azioni di OICR aperti”: le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di investimento a capitale variabile;

e) “responsabile del collocamento”: il soggetto che organizza e *costituisce* il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

f) “Stato membro d’origine”:

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l’emittente ha la sua sede sociale;

2) per l’emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l’emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l’emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l’emittente degli

strumenti finanziari comunitari sottostanti o un’entità appartenente al gruppo di quest’ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l’emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall’euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d’origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

g) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un’offerta al pubblico o viene richiesta l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d’origine.

### Sezione I

#### Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

##### Art. 94

##### (Prospetto d’offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia è Stato membro d’origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria,

<sup>309</sup> L’intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

<sup>310</sup> Articolo dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nella successiva nota.

<sup>311</sup> Lettera così sostituita dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.



sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi possa risultare fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto.

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità

delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione<sup>312</sup>.

#### Art. 94-bis

##### *(Approvazione del prospetto)*

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data<sup>313</sup>.

#### Art. 95

##### *(Disposizioni di attuazione)*

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le caratteristiche della nota di sintesi, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e

<sup>312</sup> L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

<sup>313</sup> L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

dell'avviso nonché per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;

b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari<sup>314</sup>;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto;

f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro.

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti<sup>315</sup>.

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-*bis*.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico<sup>316</sup>.

#### Art. 95-bis

*(Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione)*

1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione<sup>317</sup>.

<sup>314</sup> Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

<sup>315</sup> Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

<sup>316</sup> L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

<sup>317</sup> L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

#### Art. 96

*(Bilanci dell'emittente)*

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredate delle relazioni nelle quali il revisore contabile esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio<sup>318</sup>.

#### Art. 97

*(Obblighi informativi)*

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1.

2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e)<sup>319</sup>.

3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di un revisore contabile, ai sensi dell'articolo 156, il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta.

4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94<sup>320</sup>.

#### Art. 98

*(Validità comunitaria del prospetto)*

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la

<sup>318</sup> L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

<sup>319</sup> Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>320</sup> 321 L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.

3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni<sup>321</sup>.

#### Art. 98-bis

##### *(Emittenti di Paesi extracomunitari)*

1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e
- b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3<sup>322</sup>.

#### **Sezione II**

#### **Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti**

#### Art. 98-ter

##### *(Prospetto d'offerta)*

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.

2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.

<sup>321</sup> L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis

<sup>322</sup> L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

3. La pubblicazione dei prospetti è disciplinata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.

4. Il prospetto semplificato può costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessità della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.

5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11<sup>323</sup>.

#### Art. 98-quater

##### *(Disposizioni di attuazione)*

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:

- a) il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonché le modalità di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;
- b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
- c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

2. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera a), la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti.

3. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenute a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti<sup>324</sup>.

#### Art. 98-quinquies

##### *(Obblighi informativi)*

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:

- a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;
- b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.

2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applica-

<sup>323</sup> L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

<sup>324</sup> L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

no, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-*quater*, comma 3, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).

3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-*ter*<sup>325</sup>.

### Sezione III Disposizioni comuni

#### Art. 99 (Poteri della Consob)

I. La Consob può:

- a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
- b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
- c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;
- d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
- e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
- f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;

<sup>325</sup> L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*

g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera c), può chiedere alla società di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione.

2. Qualora la Consob, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al più presto la Commissione europea<sup>326</sup>.

#### Art. 100 (Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:

- a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
- b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
- c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
- d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
  - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

<sup>326</sup> L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1<sup>327</sup>.

#### Art. 100-*bis*<sup>328</sup>

##### (Circolazione dei prodotti finanziari)

1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di **un'offerta al pubblico** esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100<sup>329</sup>.

2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a **investitori qualificati** siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da **investitori qualificati** e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100<sup>330</sup>.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma,

<sup>327</sup> L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*

<sup>328</sup> Articolo inserito dall'art. 11, comma 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 poi sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito l'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) e infine modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle successive note.

<sup>329</sup> Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "una sollecitazione" con le parole: "un'offerta al pubblico".

<sup>330</sup> Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "investitori professionali" con le parole: "investitori qualificati".

2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile<sup>331</sup>.

4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (*rating investment grade*) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (*rating*), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.

#### Art. 101

##### (Attività pubblicitaria)

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.

3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.

4. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).

5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori

<sup>331</sup> Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso la parola: "informativo".

qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva<sup>332</sup>.

**Capo II**  
**Offerte pubbliche di acquisto o di scambio**

**Sezione I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 101-bis**  
**(Definizioni e ambito applicativo)**

1. Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi

informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:

a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;

c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;

d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono:

a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;

b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali;

e) i soggetti che cooperano fra loro al fine di ottenere il controllo della società emittente<sup>333</sup>.

<sup>332</sup> L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

<sup>333</sup> Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

**Art. 101-ter**

**(Autorità di vigilanza e diritto applicabile)**

1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:

a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;

b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;

c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.<sup>334</sup>

4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b)

<sup>334</sup> Il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Se i titoli di una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia sono già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano e su quelli di altri Stati comunitari alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vi sono stati ammessi contemporaneamente, la Consob e le autorità di vigilanza di tali Stati convengono a quale tra di loro compete la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane da tale data. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza entro detto termine, la società emittente determina quale sia l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza del termine. Si applica l'articolo 101-ter, comma 2, lettera b), ultima parte, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto: [Il rinvio operato dall'articolo 8, comma 1 sopra citato all'articolo 101-ter, comma 2, lettera b), ultima parte, sembra doversi intendere riferito all'articolo 101-ter, comma 3, lett. c), ultima parte]

e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob<sup>335</sup>.

#### Art. 102

##### *(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)*

1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, speci-

fiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

a) ) sospendere in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;

b) sospendere, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;

c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6<sup>336</sup>.

#### Art. 103

##### *(Svolgimento dell'offerta)*

1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

<sup>335</sup> Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

<sup>336</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta<sup>337</sup>.

3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza<sup>338</sup>.

3-bis. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione<sup>339</sup>.

4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;

b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;

c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;

d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;

e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;

<sup>337</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

<sup>338</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>339</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione<sup>340</sup>

5. ...omissis...<sup>341</sup>

Art. 104  
(*Difese*)<sup>342</sup>

1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti<sup>343</sup>.

1-bis. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente<sup>344</sup>.

1-ter. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta<sup>345</sup>.

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob<sup>346</sup>.

Art. 104-bis  
(*Regola di neutralizzazione*)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano quando è promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i ti-

<sup>340</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>341</sup> Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

<sup>342</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>343</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

<sup>344</sup> Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

<sup>345</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>346</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "di grazia e" con la parola: "della"



toli emessi da società italiane quotate, ad esclusione delle società cooperative.

2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali<sup>347</sup>

3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:

a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;

b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto<sup>348</sup>

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra

<sup>347</sup> Il comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto".

<sup>348</sup> Il comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto". [Il richiamo operato alla nomina dei componenti del consiglio di gestione non sembra corretto, considerato che, a norma degli articoli 2409-novies, comma 3, e 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile, la nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza].

l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.

6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge<sup>349</sup>.

**Art. 104-ter**  
(Clausola di reciprocità)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera.

3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

3. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto di-

<sup>349</sup> Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

sposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo<sup>350</sup>.

## Sezione II

### Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

#### Art. 105<sup>351</sup>

(Disposizioni generali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani<sup>352</sup>.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza<sup>353</sup>.

3. La Consob può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto<sup>354</sup>.

#### Art. 106

(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non

inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1;

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 è il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero è il prezzo di operazioni di compravendita

<sup>350</sup> Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>351</sup> Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 nei termini indicati nelle successive note.

<sup>352</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "Le disposizioni" con le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni" e le parole: "con azioni ordinarie quotate" con le parole: "con titoli ammessi alla negoziazione".

<sup>353</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "del capitale rappresentato da azioni" con le parole: "dei titoli emessi da una società di cui al comma 1" e ha soppresso le parole: "o responsabilità".

<sup>354</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "nel capitale rilevante categorie di azioni" con le parole: "nella partecipazione categorie di titoli" ed ha aggiunto in fine il periodo: "La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto".

che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5<sup>355</sup>;

**d)** l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione<sup>356</sup>.

**3-bis.** La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegua ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.

**3-ter.** I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

**4.** L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

**5.** La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazio-

<sup>355</sup> Il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste".

<sup>356</sup> Il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste".

ne indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

d) operazioni di carattere temporaneo;

e) operazioni di fusione o di scissione;

f) acquisti a titolo gratuito.

**6.** La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma<sup>357</sup>.

#### Art. 107

*(Offerta pubblica di acquisto preventiva)*

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento **dei titoli di ciascuna categoria**, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati **nell'articolo 101-bis, comma 4**, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;

b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti **possessori di titoli** che possiedano la maggioranza **dei titoli stessi**, escluse dal computo i **titoli detenuti**, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati **nell'articolo 101-bis, comma 4**;

<sup>357</sup> Articolo dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

c) la Consob accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b)<sup>358</sup>.

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla Consob con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;

b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione<sup>359</sup>.

#### **Art. 108** **(Obbligo di acquisto)**

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta vo-

<sup>358</sup> Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che sostituito le parole: "delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105" con le parole: "dei titoli di ciascuna categoria"; alla lettera a) ha sostituito le parole: "nell'articolo 109, comma 1" con le parole: "nell'articolo 101-bis, comma 4"; alla lettera b) ha sostituito la parola: "soci" con la parola: "possessori di titoli"; le parole: "delle azioni previste dall'articolo 106, comma 1," con le parole: "dei titoli stessi"; le parole: "le partecipazioni detenute" con le parole: "i titoli detenuti" e le parole: "nell'articolo 109, comma 1" con le parole: "101-bis, comma 4".

<sup>359</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

lontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento<sup>360</sup>.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;

b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;

c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo<sup>361</sup>.

#### **Art. 109** **(Acquisto di concerto)**

1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.

2. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

<sup>360</sup> Il comma 7 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e sino all'entrata in vigore delle relative norme di attuazione il possessore dei titoli può esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale".

<sup>361</sup> Articolo sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

**3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni<sup>362</sup>.**

**Art. 110  
(Inadempimento degli obblighi)<sup>363</sup>**

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6<sup>364</sup>

**1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli<sup>365</sup>.**

**1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1<sup>366</sup>.**

**Art. 111  
(Diritto di acquisto)**

**1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento<sup>367</sup>.**

**2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5<sup>368</sup>**

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

<sup>362</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>363</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

<sup>364</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "le azioni" con le parole: "i titoli" e la parola: "alienate" con la parola: "alienati".

<sup>365</sup> Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>366</sup> Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>367</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>368</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

**Art. 112  
(Disposizioni di attuazione)**

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108.

**TITOLO III EMITTENTI**

**Capo I  
Informazione societaria**

**Art. 113  
(Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari)**

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.

2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenire o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

3. La Consob:

a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;

b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;

d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;

f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

g) può sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un mas-

simo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;

h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

j) informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incumbenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

k) adotta, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;

l) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis<sup>369</sup>.

#### Art. 113-bis

*(Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti)*

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2.

2. La Consob:

a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;

b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;

c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101<sup>370</sup>.

#### **Art. 113-ter**

***(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)***

**1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.**

**2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta società ai sensi dell'articolo 64, comma 1.**

**3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.**

<sup>369</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

<sup>370</sup> Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

#### 4. La Consob:

- a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
- b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;
- c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

#### 5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

- a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;
- b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
- c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
- d) la lingua in cui devono essere comunicate;
- e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la Consob può:

- a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la nego-

ziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;

b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate<sup>371</sup>.

Art. 114<sup>372</sup>

*(Comunicazioni al pubblico)*

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale

<sup>371</sup> Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. Fino all'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di modalità di diffusione delle informazioni regolamentate.

<sup>372</sup> Articolo dapprima sostituito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi modificato dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, **agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine**, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente<sup>373</sup>.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società

<sup>373</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce<sup>374</sup>.

9. La Consob stabilisce con regolamento:

b) disposizioni di attuazione del comma 8;

c) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

#### Art. 114-bis<sup>375</sup>

*(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari<sup>376</sup> a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*

1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni

<sup>374</sup> Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>375</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 16 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

<sup>376</sup> Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "azioni" con le parole: "strumenti finanziari".



di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti<sup>377</sup>:

- a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano<sup>378</sup>;
- b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano<sup>379</sup>;
- c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
- d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
- f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116<sup>380</sup>.

3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza<sup>381</sup>.

#### Art. 115

##### (Comunicazioni alla Consob)

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

- a) richiedere agli emittenti quotati, **agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro**

<sup>377</sup> Alinea così modificato dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che, nella prima parte, ha soppresso le parole "azioni o"; ha inserito la parola: "ordinaria" e ha sostituito le parole "Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti" con le parole: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti".

<sup>378</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>379</sup> Lettera inserita dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>380</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "anche" con le parole: "agli emittenti quotati e".

<sup>381</sup> Comma sostituito dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

**d'origine**, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità<sup>382</sup>;

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)<sup>383</sup>;

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia<sup>384</sup>;

c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies<sup>385</sup>.

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)<sup>386</sup> possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

#### Art. 115-bis

##### (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri<sup>387</sup>.

#### Art. 116

##### (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,<sup>388</sup> e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regola-

<sup>382</sup> Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>383</sup> Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>384</sup> Le precedenti parole: "nella lettera a)" sono state sostituite dalle parole: "nelle lettere a) e b)", al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia" dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>385</sup> Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

<sup>386</sup> Le precedenti parole: "dalle lettere a) e b)" sono state sostituite dalle parole: "dalle lettere a), b) e c)" dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>387</sup> Articolo inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

<sup>388</sup> Le parole: "ad eccezione del comma 7," sono state inserite dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

mento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4<sup>389</sup>.

#### Art. 117

*(Informazione contabile)*

1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>390</sup>, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Isvap per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

#### Art. 117-bis

*(Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate)*

1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

<sup>389</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto la parola "160".

<sup>390</sup> Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la Consob, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo<sup>391</sup>.

#### Art. 117-ter

*(Disposizioni in materia di finanza etica)*

1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili<sup>392</sup>.

#### Art. 118

*(Casi di inapplicabilità)*

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).

2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni<sup>393</sup>.

#### Art. 11 8-bis<sup>394</sup>

*(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico)*<sup>395</sup>

1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati<sup>396</sup>.

### **Capo II**

#### **Disciplina delle società con azioni quotate**

#### Art. 119

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

<sup>391</sup> Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>392</sup> Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>393</sup> Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>394</sup> Articolo dapprima aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

<sup>395</sup> Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "Riesame delle" con le parole: "Controllo sulle".

<sup>396</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: " tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria," e ha sostituito parole: "riesame periodico delle" con le parole: "controllo dalla stessa effettuato sulle".

## Sezione I Assetti proprietari

### Art. 120

(*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*)

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Coloro che partecipano in **un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine** in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob<sup>397</sup>.

3. **Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine** che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob<sup>398</sup>.

4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico;

*d-bis*) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile<sup>399</sup>;

*d-ter*) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione<sup>400</sup>;

*d-quater*) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni<sup>401</sup>.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può es-

<sup>397</sup> Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole: "una società con azioni quotate" con le parole: "un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine".

<sup>398</sup> Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole: "Le società con azioni quotate" con le parole: "Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine".

<sup>399</sup> Lettera aggiunta dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>400</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>401</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

sere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6<sup>402</sup>.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze<sup>403</sup>. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

### Art. 121

(*Disciplina delle partecipazioni reciproche*)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2 e 3, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

<sup>402</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>403</sup> Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

Art. 122  
(*Patti parasociali*)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

- a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

**d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta<sup>404</sup>.**

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile<sup>405</sup>.

Art. 123  
(*Durata dei patti e diritto di recesso*)

1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche

se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

Art. 123-bis  
(*Informazione sugli assetti proprietari*)

**1. La relazione sulla gestione delle società con azioni quotate contiene in una specifica sezione informazioni dettagliate riguardanti:**

**a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;**

**b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;**

**c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;**

**d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;**

**e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;**

**f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;**

**g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;**

**h) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza nonché alla modifica dello statuto,**

<sup>404</sup> Lettera aggiunta dall'art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>405</sup> Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva;

i) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;

j) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

k) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono figurare in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione; in alternativa la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito web dell'emittente ove tali informazioni sono pubblicate<sup>406</sup>.

#### Art. 124

(Casi di inapplicabilità)

1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

#### **Sezione I-bis<sup>407</sup>**

**Informazioni sull'adesione a codici di comportamento**

#### Art. 124-bis

(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento)

1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla Consob, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a categoria degli operatori, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento<sup>408</sup>.

<sup>406</sup> Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>407</sup> Sezione inserita dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>408</sup> Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

#### Art. 124-ter<sup>409</sup>

(Informazione relativa ai codici di comportamento)<sup>410</sup>

1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori<sup>411</sup>.

#### **Sezione II**

**Tutela delle minoranze**

#### Art. 125

(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)

...omissis...<sup>412</sup>

#### Art. 126

(Assemblea straordinaria)

1. ...omissis...<sup>413</sup>

2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.

3. ...omissis...<sup>414</sup>

4. ...omissis...<sup>415</sup>

5. ...omissis...<sup>416</sup>

#### Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme

<sup>409</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

<sup>410</sup> Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 11 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole "Vigilanza sull'informazione" con le parole: "Informazione".

<sup>411</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 11 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha soppresso le parole: "vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione".

<sup>412</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2367 c.c..

<sup>413</sup> Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

<sup>414</sup> Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

<sup>415</sup> Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

<sup>416</sup> Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta<sup>417</sup>.

#### Art. 127

*(Voto per corrispondenza)*

1. L'atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.

#### Art. 128

*(Denuncia al collegio sindacale e al tribunale)*

...omissis...<sup>418</sup>

#### Art. 129

*(Azione sociale di responsabilità)*

...omissis...<sup>419</sup>

#### Art. 130

*(Informazione dei soci)*

1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

#### Art. 131

*(Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni)*

...omissis...<sup>420</sup>

#### Art. 132

*(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)*

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento<sup>421</sup>.

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate

<sup>417</sup> Articolo inserito dall'art. 5 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>418</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2408 e 2409 c.c..

<sup>419</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2393-bis c.c..

<sup>420</sup> Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2437-quinquies c.c..

<sup>421</sup> Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.

#### Art. 133

*(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)*

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

#### Art. 134

*(Aumenti di capitale)*

1. Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.

2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale<sup>422</sup>.

3. ...omissis...<sup>423</sup>

#### Art. 135

*(Società cooperative)*

1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi<sup>424</sup>.

### **Sezione III Deleghe di voto**

#### Art. 136

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti;
- c) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto;
- d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente;
- e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle asso-

<sup>422</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>423</sup> Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>424</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

ciazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Art. 137  
(Disposizioni generali)

1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

Art. 138  
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione. L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Art. 139  
(Requisiti del committente)

1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa<sup>425</sup>. La Consob stabilisce<sup>426</sup> per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.
2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.

Art. 140  
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società,

<sup>425</sup> Le parole: "e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni" sono state soppresse dall'art. 3, comma 12 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>426</sup> Le precedenti parole: "La Consob può stabilire" sono state sostituite dalle parole: "La Consob stabilisce" dall'art. 4 della l. n. 262 del 28.12.2005.

gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le Sim.

Art. 141  
(Associazione di azionisti)

1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:
  - a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
  - b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
  - c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.

3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.

4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega.

Art. 142  
(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143  
(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti.
2. L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'in-

termediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

**Art. 144**

*(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)*

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;
- c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);
- d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

**Sezione IV**

**Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni**<sup>427</sup>

**Art. 145**

*(Emissioni delle azioni)*

1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

<sup>427</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative<sup>428</sup>.

4. ... *omissis* ...<sup>429</sup>

5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile<sup>430</sup>.

7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

**Art. 146**

*(Assemblea speciale)*

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

<sup>428</sup> Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>429</sup> Comma abrogato dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>430</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 3 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "2393, quarto e quinto comma" con le parole: "2393, quinto e sesto comma".



a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;

d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

e) sugli altri oggetti d'interesse comune.

2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria<sup>431</sup>.

*2-bis.* In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione<sup>432</sup>.

3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *d)*, delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

#### Art. 147

(Rappresentante comune)

1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. ...*omissis*...<sup>433</sup>

3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai pos-

essori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).

4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

#### Art. 147-bis

(Assemblee di categoria)

1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea<sup>434</sup>.

#### **Sezione IV-bis<sup>435</sup>**

#### **Organi di amministrazione**

#### Art. 147-ter<sup>436</sup>

(Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse<sup>437</sup>.

2. ...*omissis*...<sup>438</sup>

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septies* del codice civile, almeno uno dei compo-

<sup>434</sup> Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>435</sup> Sezione inserita dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>436</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

<sup>437</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse".

<sup>438</sup> Comma abrogato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>431</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>432</sup> Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>433</sup> Comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

nenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica<sup>439</sup>.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica<sup>440</sup>.

#### Art. 147-*quater*

##### *(Composizione del consiglio di gestione)*

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria<sup>441</sup>.

#### Art. 147-*quinquies*

##### *(Requisiti di onorabilità)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

<sup>439</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti"; ha sostituito le parole "la lista risultata prima per numero di voti" con le parole: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti" e ha sostituito la parola: "membro" con la parola: "componente".

<sup>440</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve" con le parole: "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica."

<sup>441</sup> Articolo inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica<sup>442</sup>.

### **Sezione V Organi di controllo<sup>443</sup>**

#### Art. 148

##### *(Composizione)*

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c) ...*omissis*...<sup>444</sup>;
- d) ...*omissis*...<sup>445</sup>.

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti<sup>446</sup>.

2-*bis*. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza<sup>447</sup>.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo<sup>448</sup>;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza<sup>449</sup>.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal

<sup>442</sup> Articolo inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>443</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>444</sup> Lettera abrogata dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>445</sup> Lettera abrogata dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>446</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: " con voto di lista," e ha aggiunto, in fine, le parole: "che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

<sup>447</sup> Comma inserito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>448</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>449</sup> Lettera dapprima sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificata dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che inserisce le parole: "ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) " e le parole: "o professionale".

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>450</sup>, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica<sup>451</sup>.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3<sup>452</sup>.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3<sup>453</sup>.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza<sup>454</sup>.

#### Art. 148-bis

*(Limiti al cumulo degli incarichi)*

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di

<sup>450</sup> Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>451</sup> Comma così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>452</sup> Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>453</sup> Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>454</sup> Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo<sup>455</sup>.

#### Art. 149

*(Doveri)*

1. Il collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi<sup>456</sup>;

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio<sup>457</sup>.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione<sup>458</sup>.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4<sup>459</sup>.

<sup>455</sup> Articolo inserito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>456</sup> Lettera inserita dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>457</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>458</sup> Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>459</sup> Comma dapprima aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "limitatamente alla lettera d)" con le parole "limitatamente alle lettere c-bis) e d)";

**Art. 150**  
(Informazione)

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione<sup>460</sup>.

**Art. 151**  
(Poteri)

1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate<sup>461</sup>.

2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convoca-

re l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri<sup>462</sup>.

3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

**Art. 151-bis**<sup>463</sup>  
(Poteri del consiglio di sorveglianza)

1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate<sup>464</sup>. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri<sup>465</sup>.

4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e

<sup>462</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "da almeno due membri del collegio" con le parole "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

<sup>463</sup> Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

<sup>464</sup> Le parole "ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate" sono state inserite dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>465</sup> Comma modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del consiglio" con le parole "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

<sup>460</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>461</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto, in fine, le parole "ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate".

di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

**Art. 151-ter<sup>466</sup>**

*(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)*

1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate<sup>467</sup>. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato<sup>468</sup>.

4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

**Art. 152**

*(Denuncia al tribunale)*

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori<sup>469</sup>.

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irre-

<sup>466</sup> Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

<sup>467</sup> Le parole "ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate" sono state inserite dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>468</sup> Comma modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del comitato" con le parole "individualmente da ciascun membro del comitato".

<sup>469</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

golarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società<sup>470</sup>.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

**Art. 153**

*(Obbligo di riferire all'assemblea)*

1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile<sup>471</sup>.

2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

**Art. 154**

*(Disposizioni non applicabili)*

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile<sup>472</sup>.

**Sezione V-bis<sup>473</sup>**

**Informazione finanziaria<sup>474</sup>**

**Art. 154-bis<sup>475</sup>**

*(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)*

1. Lo statuto **degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine** prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un diri-

<sup>470</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>471</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004..

<sup>472</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>473</sup> Sezione inserita dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>474</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>475</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 nei termini indicati nelle successive note. **Le disposizioni del presente articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 9, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 195 del 6.11.2007.**

gente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo<sup>476</sup>.

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili<sup>477</sup>.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario<sup>478</sup>.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili<sup>479</sup>.

**5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:**

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione com-

<sup>476</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "i requisiti di professionalità e" e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha inserito le parole: "degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine".

<sup>477</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria" con le parole: "diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale"; ha soppresso le parole: "dal direttore generale e" e ha sostituito le parole: "al vero" con le parole: "alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili".

<sup>478</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "predisposizione" con la parola: "formazione".

<sup>479</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

prende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter<sup>480</sup>.

**5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob<sup>481</sup>.**

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

**Art. 154-ter**  
**(Relazioni finanziarie)**

1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.

2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'eserci-

<sup>480</sup> Comma sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>481</sup> Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

zio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:

a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato<sup>482</sup>.

## Sezione VI Revisione contabile

### Art. 155

(Attività di revisione contabile)

1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:

a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Consob con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.

### Art. 156

(Relazioni di revisione)<sup>483</sup>

1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia<sup>484</sup>.

2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio<sup>485</sup>.

3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob.

4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

<sup>482</sup> Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. Le disposizioni del presente articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 9, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 195 del 6.11.2007.

<sup>483</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007.

<sup>484</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 che ha inserito le parole: "datate e".

<sup>485</sup> Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 che ha aggiunto le parole: "e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio".

c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio<sup>486</sup>.

5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato<sup>487</sup>.

#### Art. 157

(Effetti dei giudizi sui bilanci)

1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione<sup>488</sup>.

2. La Consob può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.

#### Art. 158

(Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi)

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.

2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che

precedono l'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile<sup>489</sup>.

4. ...omissis...<sup>490</sup>

5. ...omissis...<sup>491</sup>

#### Art. 159<sup>492</sup>

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su proposta motivata dell'organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo<sup>493</sup>.

2. L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob<sup>494</sup>.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente<sup>495</sup>.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono

<sup>489</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>490</sup> Comma soppresso dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>491</sup> Comma soppresso dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>492</sup> Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 poi sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

<sup>493</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "su proposta motivata dell'organo di controllo" e ha sostituito le parole: "determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale" con le parole: "approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo".

<sup>494</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previo parere dell'organo di controllo" con le parole: "su proposta motivata dell'organo di controllo".

<sup>495</sup> Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>486</sup> Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007.

<sup>487</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>488</sup> Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.



trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera *b*). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione<sup>496</sup>.

6. La Consob dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *a*). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della Consob.

7. La Consob stabilisce con regolamento:

*a*) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

*b*) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

*c*) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

*d*) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile.

#### Art. 160 (Incompatibilità)

1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione

che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla Consob<sup>497</sup>.

*1-bis*. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la Consob individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano<sup>498</sup>.

*1-ter*. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

*a*) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

*b*) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

*c*) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

*d*) servizi attuariali;

*e*) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

*f*) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

*g*) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

<sup>496</sup> Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>497</sup> Comma così sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>498</sup> Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma<sup>499 500</sup>.<sup>1</sup>

**1-quater.** L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni<sup>501</sup>.

**1-quinquies.** Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93<sup>502</sup>.

**1-sexies.** Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro<sup>503</sup>.

**1-septies.** La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società<sup>504</sup>.

**1-octies.** La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob<sup>505</sup>.

2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione<sup>506</sup>.

#### Art. 161

##### (Albo speciale delle società di revisione)

1. La Consob provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La Consob iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla Consob una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente

<sup>499</sup> Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>500</sup> Lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "inclusa quella legale,."

<sup>501</sup> Comma dapprima inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente" con le parole: "neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni".

<sup>502</sup> Comma dapprima inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>503</sup> Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005

<sup>504</sup> Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005

<sup>505</sup> Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005

<sup>506</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

dalla Consob per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento<sup>507</sup>.

#### Art. 162

##### *(Vigilanza sulle società di revisione)*

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216<sup>508</sup>.

2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob:

- a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
- b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
- c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione<sup>509</sup>.

<sup>507</sup> Comma così modificato dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, il comma 4 nella nuova formulazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino a tale data si applica il precedente testo del comma 4, che di seguito si riporta: "4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile."

<sup>508</sup> Comma modificato dapprima dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi dall'art. 3, comma 18 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "sull'organizzazione e" e ha sostituito le parole: "Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione" con le parole: "Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216"

<sup>509</sup> Comma così sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

3. Le società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla Consob entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2.

3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla Consob i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati<sup>510</sup>.

#### Art. 163

##### *(Provvedimenti della Consob)*

1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

- a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
- b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;
- d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni<sup>511</sup>.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione<sup>512</sup>.

2. La Consob dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:

- a) le irregolarità sono di particolare gravità;
- b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla Consob;
- c) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1;
- c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la Consob comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della

<sup>510</sup> Comma aggiunto dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>511</sup> Comma così sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>512</sup> Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88<sup>513</sup>.

3. La Consob può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione comunicati alla Consob ai sensi dell'articolo 159.

4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo comunica alla Consob i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6.

**Art. 164**  
(*Responsabilità*)

1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407 del codice civile<sup>514</sup>.

2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

**Art. 165**  
(*Revisione contabile dei gruppi*)

1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate<sup>515</sup>.

1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata<sup>516</sup>.

2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati.

**Art. 165-bis**  
(*Società che controllano società con azioni quotate*)

1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127<sup>517</sup>.

**Sezione VI-bis<sup>518</sup>**  
**Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria**

**Art. 165-ter**  
(*Ambito di applicazione*)

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

<sup>513</sup> Lettera aggiunta dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>514</sup> Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>515</sup> Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>516</sup> Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>517</sup> Articolo inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>518</sup> Sezione inserita dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di control-

lo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la Consob detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la Consob può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile<sup>519</sup>.

#### Art. 165-quater

##### *(Obblighi delle società italiane controllanti)*

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di

<sup>519</sup> Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262

esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla Consob<sup>520</sup>.

#### Art. 165-quinquies

*(Obblighi delle società italiane collegate)*

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi

<sup>520</sup> Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262

dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo<sup>521</sup>.

#### Art. 165-sexies

*(Obblighi delle società italiane controllate)*

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo<sup>522</sup>.

#### Art. 165-septies

*(Poteri della Consob e disposizioni di attuazione)*

1. La Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La Consob emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione<sup>523</sup>.

<sup>521</sup> Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262.

<sup>522</sup> Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005

<sup>523</sup> Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

**PARTE V  
SANZIONI**

**TITOLO I  
SANZIONI PENALI<sup>524</sup>**

**Capo I  
Intermediari e mercati**

**Art. 166  
(Abusivismo)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da *lire quattro milioni a lire venti milioni* [ndr: da euro duemilasesantasei a euro diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

- a) svolge servizi **o attività** di investimento o di gestione collettiva del risparmio<sup>525</sup>;
- b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;
- c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi **o attività** di investimento<sup>526</sup>.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi **o attività** di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società<sup>527</sup>.

**Art. 167  
(Gestione infedele)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacento-

<sup>524</sup> Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale

<sup>525</sup> Lettera così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>526</sup> Lettera così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>527</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

tosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]<sup>528</sup>.

**Art. 168  
(Confusione di patrimoni)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi **o attività** di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]<sup>529</sup>.

**Art. 169  
(Partecipazioni al capitale)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]<sup>530</sup>.

**Art. 170  
(Gestione accentrata di strumenti finanziari)**

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni<sup>531</sup>.

**Art. 170-bis  
(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila<sup>532</sup>.

<sup>528</sup> Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "di investimento su base individuale". V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

<sup>529</sup> Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

<sup>530</sup> V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

<sup>531</sup> V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

<sup>532</sup> Articolo inserito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*). V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

Art. 171*(Tutela dell'attività di vigilanza)*... omissis...<sup>533</sup>**Capo II  
Emittenti**Art. 172*(Irregolare acquisto di azioni)*

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da *lire quattrocentomila a lire due milioni* [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]<sup>534</sup>.

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Art. 173*(Omessa alienazione di partecipazioni)*

1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa **da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila**<sup>535</sup>.

Art. 173-bis*(Falso in prospetto)*

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissi-

<sup>533</sup> Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). I reati di cui all'art. 171 sono previsti e puniti dall'art. 2638 del codice civile, dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall'art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005: "Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

<sup>534</sup> V. anche ndr al Titolo I - Sanzioni penali.

<sup>535</sup> Articolo così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" con le parole: "da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. (V. anche ndr al Titolo I - Sanzioni penali).

sione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni<sup>536</sup>.

Art. 174*(False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob)*... omissis...<sup>537</sup>**Capo III  
Revisione contabile**Art. 174-bis*(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*

1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto<sup>538</sup>.

Art. 174-ter*(Corruzione dei revisori)*

1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità

<sup>536</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 34 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: "sollecitazione all'investimento" con le parole: "offerta al pubblico di prodotti finanziari".

<sup>537</sup> Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di "False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob" è previsto e punito dall'art. 2638 del codice civile, nel testo dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall'art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005. Per il contenuto dell'art. 2638 c.c. vedi nota all'art. 171.

<sup>538</sup> Articolo inserito dall'art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005.



data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità<sup>539</sup>.

**Art. 175**

*(Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione)*

... omissis...<sup>540</sup>

**Art. 176**

*(Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate)*

... omissis...<sup>541</sup>

**Art. 177**

*(Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione)*

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da *lire quattrocentomila a lire quattro milioni* [ndr: da euro duecentosette a euro duemilasessantasei]<sup>542</sup>.

**Art. 178**

*(Compensi illegali)*

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione

<sup>539</sup> Articolo inserito dall'art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>540</sup> Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di "Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione" è attualmente previsto e punito dall'art. 2624 del codice civile, così come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002: "Art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - 1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

<sup>541</sup> Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Vedi art. 622 c.p., dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 61/02 e poi dall'art. 15 della l. n. 262 del 28.12.2005: "Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) - 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa."

<sup>542</sup> V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

da sei mesi a tre anni e con la multa da *lire quattrocentomila a due milioni* [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]<sup>543</sup>

2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

**Art. 179**

*(Disposizioni comuni)*

1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.

**TITOLO I-BIS<sup>544</sup>**

**ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 180**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché

<sup>543</sup> V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

<sup>544</sup> Il precedente Capo IV – "Abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, è stato sostituito con il presente Titolo I-bis (artt. 180-187-*quaterdecies*) dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*)

qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>545</sup>.

#### Art. 181

##### *(Informazione privilegiata)*

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari<sup>546</sup>.

<sup>545</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>546</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

#### Art. 182

##### *(Ambito di applicazione)*

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea<sup>547</sup>.

#### Art. 183

##### *(Esenzioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento<sup>548</sup>.

#### **Capo II**

#### **Sanzioni penali<sup>549</sup>**

#### Art. 184

##### *(Abuso di informazioni privilegiate)*

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

<sup>547</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>548</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>549</sup> Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)<sup>550</sup>.

#### Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo<sup>551</sup>.

#### Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale<sup>552</sup>.

#### Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

<sup>550</sup> V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali

<sup>551</sup> V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

<sup>552</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale<sup>553</sup>.

### Capo III

#### Sanzioni amministrative

##### Art. 187-bis<sup>554</sup>

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni<sup>555</sup> chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le

<sup>553</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>554</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>555</sup> La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

**Art. 187-ter<sup>556</sup>**

*(Manipolazione del mercato)*

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *cinque milioni*<sup>557</sup> chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere *a)* e *b)*, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qua-

<sup>556</sup> V. ndr al Titolo I-bis

<sup>557</sup> La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

lità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

**Art. 187-quater**

*(Sanzioni amministrative accessorie)*

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale<sup>558</sup>.

**Art. 187-quinquies**

*(Responsabilità dell'ente)*

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata

<sup>558</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo<sup>559</sup>.

**Art. 187-sexies**  
(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria<sup>560</sup>.

**Art. 187-septies**  
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla Consob modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La Consob, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero

escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla Consob e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla Consob ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>561</sup>.

**Capo IV**  
**Poteri della Consob**

**Art. 187-octies**  
(Poteri della Consob)

1. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono

<sup>559</sup> V. ndr al Titolo I-bis

<sup>560</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>561</sup> V. ndr al Titolo I-bis

formare oggetto di confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### 4. La Consob può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale<sup>562</sup>.

#### Art. 187-nonies (Operazioni sospette)

1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi,

<sup>562</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La Consob stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni<sup>563</sup>.

### Capo V Rapporti tra procedimenti

#### Art. 187-decies (Rapporti con la magistratura)

1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob.

2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600<sup>564</sup>.

#### Art. 187-undecies (Facoltà della Consob nel procedimento penale)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato<sup>565</sup>.

#### Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione)

1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo

<sup>563</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>564</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>565</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione<sup>566</sup>.

#### Art. 187-terdecies (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale)

1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies<sup>567</sup>, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa<sup>568</sup>.

#### Art. 187-quaterdecies (Procedure consultive)

1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali<sup>569</sup>.

## TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### Art. 187-quinquiesdecies (Tutela dell'attività di vigilanza della Consob)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *diecimila* ad euro *duecentomila*<sup>570</sup>.

#### Art. 188 (Abuso di denominazione)

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi **o delle attività** di investimento

<sup>566</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>567</sup> Le precedenti parole: "dell'articolo 195" sono state sostituite dalle parole: "dell'articolo 187-septies" dall'art. 3, comma 19 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

<sup>568</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>569</sup> V. ndr al Titolo I-bis.

<sup>570</sup> Articolo inserito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*). La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro diecimila in euro cinquantamila; euro duecentomila in euro un milione.

o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *cinquecentosedici* a euro *diecimilatrecentoventinove*<sup>571</sup>.

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 189

##### (Partecipazioni al capitale)

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da *lire dieci milioni a lire cento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantomilaseicentoquarantasei]<sup>572</sup>.

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8<sup>573</sup>.

#### Art. 190

##### (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati)

1. soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti **abilitati**, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; <sup>574</sup>27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-*nonies*<sup>575</sup>, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti

<sup>571</sup> Comma dapprima sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro diecimilatrecentoventinove in euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque

<sup>572</sup> La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilottocentoventicinque; euro cinquantunomilaseicentoquarantasei in euro duecentocinquantomiladuecentotrenta

<sup>573</sup> Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>574</sup> Le parole "25-bis, commi 1 e 2;" sono state inserite dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

<sup>575</sup> Le parole "187-*nonies*" sono state inserite dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila**. **La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31**<sup>576</sup>.

2. La stessa sanzione si applica:

a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

**c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse**<sup>577</sup>;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, **70-bis** e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime<sup>578</sup>;

*d-bis*) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, **e quelle emanate in base ad esse**<sup>579</sup>;

**d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3**<sup>580</sup>.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi com-

<sup>576</sup> Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha inserito la parola: "abilitati", ha sostituito le parole: "lire un milione a lire cinquanta milioni" con le parole: "euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila" e ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31"

<sup>577</sup> Lettera così sostituita dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>578</sup> Lettera così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>579</sup> Lettera dapprima aggiunta dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>580</sup> Lettera aggiunta dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.



mi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.

3-bis. ...omissis...<sup>581</sup>.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 191

*(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)*

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.

2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>582</sup>.

#### Art. 192

*(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)*

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero ef-

<sup>581</sup> Comma dapprima inserito dall'art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 10, comma 6 della l. n. 13 del 6.2.2007 (*Legge comunitaria 2006*) che ha abrogato dall'art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005

<sup>582</sup> Articolo dapprima modificato dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

fetta un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa<sup>583</sup>.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4;

b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;

**b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis<sup>584</sup>.**

**3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila<sup>585</sup>.**

#### Art. 192-bis

*(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale<sup>586</sup>.

<sup>583</sup> Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 1 e 3" con le parole: "dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6" e le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" con le parole: "di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa".

<sup>584</sup> Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che alla lettera a) ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 2" con le parole: "dell'articolo 102, comma 4" e le parole: "a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5" con le parole: "a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4" e ha aggiunto la lettera "b-bis".

<sup>585</sup> Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

<sup>586</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 36 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha soppresso le parole: "ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi".

Art. 192-ter  
(Ammissione alle negoziazioni)

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>587</sup>.

Art. 193  
(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima<sup>588</sup>.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob<sup>589</sup>.

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, com-

ma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista<sup>590</sup>.

**1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate<sup>591</sup>.**

**2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila<sup>592</sup>.**

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

b) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3<sup>593</sup>;

c) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico<sup>594</sup>.

Art. 193-bis  
(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)

1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, com-

<sup>587</sup> Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

<sup>588</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*); poi sostituito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005; modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previste dagli articoli 113, 114 e 115" con le parole: "previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e ha soppresso le parole: "Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3"; modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha soppresso la parola: "113" e infine, così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole "e 115" con le parole: "; 115, 154-bis e 154-ter".

<sup>589</sup> Comma inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

<sup>590</sup> Comma inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

<sup>591</sup> Comma inserito dall'art. 1, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>592</sup> Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

<sup>593</sup> Lettera così sostituita dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>594</sup> Comma già inserito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi così sostituito dall'art. 37 della l. n. 262 del 28.12.2005.

mi 2 e 3, 165-*quinquies*, comma 1, e 165-*sexies*, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1<sup>595</sup>.

**Art. 194**  
(*Deleghe di voto*)

1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]<sup>596</sup>

2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]<sup>597</sup>.

**Art. 195**  
(*Procedura sanzionatoria*)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, **da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero**, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni<sup>598</sup>.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istrut-

<sup>595</sup> Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

<sup>596</sup> La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosessantaduecentocinquantacinque

<sup>597</sup> La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosessantaduecentocinquantacinque.

<sup>598</sup> Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

tori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, **ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti**<sup>599</sup>.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha **la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio** l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica<sup>600</sup>.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili<sup>601</sup>.

**Art. 196**  
(*Sanzioni applicabili ai promotori finanziari*)

1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in forza di esso, sono

<sup>599</sup> Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>600</sup> Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "sede la società o l'ente cui appartiene" con le parole: "la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio"

<sup>601</sup> Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da *lire un milione a lire cinquanta milioni* [ndr: da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocento ventitre]<sup>602</sup>;
- c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
- d) radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

## PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 197 (Personale della Consob)

1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449<sup>603</sup>, la Consob provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.

### Art. 198 (Girata di titoli azionari)

1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da Sim.

<sup>602</sup> La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentotanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in euro centoventinovecentoquindici.

<sup>603</sup> Si riporta di seguito l'art. 62, L. n. 449/97: "Organico Consob. - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 3."

### Art. 199 (Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415<sup>604</sup>.

### Art. 200 (Intermediari già autorizzati)

1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.

2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.

3. Le Sicav che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.

4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

### Art. 201 (Agenti di cambio)

1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

<sup>604</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art. 60, comma 4, D.Lgs. n. 415/96: "4. Le società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430."

3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di Sim, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze<sup>605</sup>. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11.

6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze<sup>606</sup>.

**7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge<sup>607</sup>.**

8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la Consob, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.

9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>608</sup>, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la Consob, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.

10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo

previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.

11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, Sim, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.

12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, **commi 1, lettera b), 2 e 2-bis**; 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195<sup>609</sup>.

13. È vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla Consob.

14. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>610</sup>, su proposta della Consob, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato anche su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>611</sup> nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono

<sup>605</sup> Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>606</sup> Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>607</sup> Comma così sostituito dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

<sup>608</sup> Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>609</sup> Comma così modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c)" con le parole: "commi 1, lettera b), 2 e 2-bis".

<sup>610</sup> Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

<sup>611</sup> Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della Consob o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La Consob denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.

18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

#### Art. 202

*(Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b).

2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla Consob, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.

#### Art. 203

*(Contratti a termine)*

1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

#### Art. 204

*(Gestione accentrata)*

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli s.p.a. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.

#### Art. 205

*(Quotazioni di prezzi)*

1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati e, **se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici** non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II<sup>612</sup>.

#### Art. 206

*(Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa)*

1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

#### Art. 207

*(Patti parasociali)*

1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 208

*(Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile)*

1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.

2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma

<sup>612</sup> Articolo modificato dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: "sollecitazione all'investimento" con le parole: "offerta al pubblico di prodotti finanziari" e poi dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi" con le parole: "e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici".

4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.

5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

#### Art. 209

*(Società di revisione)*

1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### Art. 210

*(Modifiche al codice civile)*

1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "né ad aziende ed istituti di credito".

2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

"Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicare l'ammontare."

3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero: "4) omettono di offrire

in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte."

4. All'articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni."

5. 5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti."

#### Art. 211

*(Modifiche al T.U. bancario)*

1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente:

*"Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti*

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2."

2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un

ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."

3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6."

4. L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato.

#### Art. 212

*(Disposizioni in materia di privatizzazioni)*

1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: "... *omissis*..."

#### Art. 213

*(Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata ancora dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'economia e delle finanze<sup>613</sup>, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

#### Art. 214

*(Abrogazioni)*

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;

b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;

k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;

l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;

n) l'articolo 2369-*bis* del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5-*quinqies*, 5-*sexies*, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-*ter*, 18-*quinqies*, quinto comma, 18-*septies*, secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;

v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18;

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-*ter*;

<sup>613</sup> Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.



- y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;
- z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;
- aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- ab) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;
- ac) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14;
- ad) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;
- ae) ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
- af) f) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;
- ag) gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561<sup>614</sup>;
- ah) hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15;
- ai) ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
- aj) j) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.

2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:

- a) gli articoli 5, *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;
- b) 18, a eccezione del sesto comma, *18-bis*, *18-quater*, *18-quinquies*, a eccezione del quinto comma, *18-sexies* e *18-septies*, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
- c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; *2-bis*, commi 3, 4, 5 e 7; *2-ter*; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; *10-bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;

f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;

h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;

i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;

k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata

<sup>614</sup> Lettera così modificata dall'art. 15, L. 25.6.1999, n. 205 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999).

in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

**Art. 215**  
(Disposizioni di attuazione)

1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

**Art. 216**  
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.

**ALLEGATO<sup>615</sup>**

**Sezione A - Attività e servizi di investimento**

- (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
- (2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- (3) Negoziazione per conto proprio.
- (4) Gestione di portafogli.
- (5) Consulenza in materia di investimenti.
  - (6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
  - (7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

**Sezione B - Servizi accessori**

- (1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.
- (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
- (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- (4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.

(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.

(7) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

**Sezione C - Strumenti finanziari**

**Valori mobiliari.**

**Strumenti del mercato monetario.**

**Quote di un organismo di investimento collettivo.**

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

<sup>615</sup> Allegato così sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro

evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

## PARTE II

# DISCIPLINA DEI MERCATI DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI



## *Capitolo V*

Ministero dell'Economia e delle Finanze



*Decreto 11 novembre 1998, n. 471*

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante.**

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante;

Visto altresì l'articolo 80, commi 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante; Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998 ;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*(Requisiti di professionalità degli esponenti di società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari)*

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito "società di gestione")

e delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari (di seguito "società di gestione accentrata") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società di gestione o della società di gestione accentrata;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

**Art. 2 (\*)**

*(Situazioni impeditive)*

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle società

(\*) Le disposizioni sono state annullate con sentenza TAR del Lazio n. 2907 del 07/04/2000.



di gestione e nelle società di gestione accentrata coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

#### Art. 3

*(Requisiti di onorabilità)*

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di inleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

#### Art. 4

*(Sospensione dalle cariche)*

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

#### Art. 5

*(Onorabilità dei partecipanti al capitale di società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari)*

1. Chiunque partecipa in una società di gestione o in una società di gestione accentrata in misura superiore al cinque per cento del capitale rappre-

sentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società di gestione o la società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

#### Art. 6

*(Modalità di calcolo della quota di capitale)*

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'art. 5, commi 1 e 2, si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta.

#### Art. 7

*(Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto)*

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dalla autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

#### Art. 8

*(Norma transitoria)*

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 non previsti dalla normativa precedente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

*Il Ministro: CIAMPPI*

Decreto 26 febbraio 2007

**Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle norme del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 61, comma 10, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle norme nel citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che esclude il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per gli atti e i provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, recante disposizioni sui lotti minimi di negoziazione nei mercati all'ingrosso di titoli;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare l'articolo 7, comma 5 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di *stripping* sui titoli di Stato);

Visto il proprio decreto 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, con il quale è stato introdotto il mercato del *coupon stripping* sui titoli di Stato italiani;

VISTO il proprio decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1998, con il quale sono stati ridefiniti gli importi di cui al citato decreto 15 gennaio 1997 in relazione all'avvio dell'Unione monetaria europea;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 e gli articoli da

14 a 16 riguardanti l'indirizzo politico-amministrativo, le funzioni e le responsabilità;

VISTI i pareri della CONSOB e della Banca d'Italia, rispettivamente del 10 e 29 gennaio 2007;

Considerato che occorre procedere alla modifica dei lotti minimi di contrattazione per le negoziazioni all'ingrosso degli strumenti finanziari al fine di adeguare il vigente provvedimento ministeriale alla mutata struttura del mercato obbligazionario e di consentire una maggiore partecipazione degli operatori professionali sui mercati regolamentati all'ingrosso;

DECRETA:

Art. 1

1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle in cui gli operatori negoziano esclusivamente in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni.

2. I lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 0,5 milioni di Euro per i titoli di Stato e a 250.000 euro per il mercato delle obbligazioni, private e pubbliche, diverse dai titoli di Stato.

3. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di coupon stripping i lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 0,5 milioni di Euro per il mantello e a 100.000 euro per gli strips.

Art. 2

1. Sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro del 15 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997 e il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1998.

Roma, 26 febbraio 2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

GRILLI

Decreto 13 maggio 1999, n. 219

## Disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

### IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 66, il quale prevede anche che il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I, della Parte III dello stesso decreto legislativo;

Visti inoltre gli articoli 62, 63, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 190 e 195 del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB); Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo del 25 gennaio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 204744 del 17 marzo 1999);

#### ADOTTA

Il seguente regolamento

#### Art. 1

(Regolamento del mercato)

1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive società di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operatività;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di parteci-

panti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operatività degli operatori principali;

d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;

e) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;

g) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate.

2. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro 90 giorni, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

3. Per la pubblicità dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### Art. 2

(Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato)

1. Entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) il regolamento è stato approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del presente decreto.

2. Ove il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni.

3. Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono effettuate anche al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

5. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia.

### Art. 3

#### *(Specialisti in titoli di Stato)*

1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato "elenco degli specialisti in titoli di Stato", gli operatori principali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno 75 miliardi.

b) svolgimento di un'attività nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli

obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuità dell'attività svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonché alle quantità scambiate;

c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali.

d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il 3% del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato italiani. La suddetta quota verrà calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei titoli.

3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:

a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;

b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'iscrizione.

*Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone a verifica ogni 2 anni l'elenco degli specialisti in titoli di Stato di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli specialisti in titoli di Stato, l'esclusione di uno di essi può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione.

6. Gli operatori di cui ai precedenti commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attività svolta.

La società di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dai partecipanti al mercato. Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività realizzata dagli operatori di cui ai precedenti commi 1 e 4.

Art. 4  
(Società di gestione)

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;

d) comunica al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La società di gestione, provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB.

Art. 5  
(Vigilanza sui mercati)

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministro del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al precedente comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta.

5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 4.

Art. 6  
(Informativa alla CONSOB)

1. La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori.

2. La CONSOB può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attività di cui al precedente comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Ministro del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

Art. 7  
(Vigilanza sulle società di gestione)

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

3. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2 del presente decreto e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Il Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 3.

Art. 8  
(Compensazione e liquidazione)

1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a ciò abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari.

Art. 9  
(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione)

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui

lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad eccezione dei commi 2 e 8 e 75 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 del presente regolamento.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento delle società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica su proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 6.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.

#### Art. 10

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428 ad eccezione dell'articolo 10, comma 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 maggio 1999

*Il Ministro*

AMATO

Decreto 17 aprile 2000, n. 143

## Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato.

### IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 90, il quale prevede, fra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplini con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile;

Visti inoltre gli articoli 1, comma 2; 80, 81, commi 2 e 3; 82, 84, comma 1; 85, 86, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 nonché i relativi provvedimenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, nonché i relativi provvedimenti di attuazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998;

Udito il parere n. 45/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 10794 del 27 marzo 2000);

ADOTTA  
il seguente regolamento:

#### Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) testo unico: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";

b) decreto euro: decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";

c) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) "società di gestione accentrata": le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

f) "società di gestione accentrata dei titoli di Stato": la società di gestione accentrata individuata in base al presente regolamento;

g) "capitale": l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;

h) "sistemi": i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) "emittente": il Ministero;

j) "intermediari": i soggetti che possono essere intestatari di conti presso le società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;

k) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico;

l) "titoli": ogni documento, certificato o scrittura, anche in forma dematerializzata, rappresentativo di diritti su strumenti finanziari;

m) "coupon stripping": l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo.



**Art. 2***Individuazione delle società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del testo unico oppure che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purché siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del testo unico.

2. Le società di gestione accentrata che intendono svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma

3 del presente articolo e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del testo unico, inoltrano domanda al Ministero.

3. Il Ministero individua la società di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:

a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale non inferiore a quindici milioni di euro;

b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di gestione accentrata, alla qualità e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;

c) operatività con altre società di gestione accentrata;

d) svolgimento di attività connesse e strumentali;

e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del testo unico;

f) intermediari ammessi al sistema;

g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del testo unico, le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88

4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento aperto con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine è sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

5. Successivamente all'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero può valutare nuove domande per l'affidamento dell'attività di gestione accentrata. Il Ministero può affidare a più società la gestione accentrata dei titoli di Stato.

**Art. 3***(Soggetti ammessi ai sistemi)*

1. Il Ministero è ammesso ai sistemi e può aprire, presso le società di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprietà.

**Art. 4***(Rapporti tra Ministero e società di gestione accentrata)*

1. Il rapporto tra Ministero e società di gestione accentrata dei titoli di Stato è regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:

a) le modalità di verifica dei saldi dei conti di cui al successivo articolo 6;

b) la durata e le modalità di rinnovo;

c) le cause, le modalità e i termini di recesso;

d) le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo;

e) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;

f) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;

g) le modalità e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di coupon stripping;

h) le modalità per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni.

2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 7, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente.

**Art. 5***(Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati)*

1. Gli intermediari di cui all'articolo 30 del decreto euro continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse, che venissero presentati presso i loro sportelli dai possessori per la dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:

a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte alla so-

cietà di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;

b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimità, procederà ad annullarli e ad inviarli al Ministero e a trasmettere le relative informazioni alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Ministero e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti accesi presso la società di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantità emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati.

3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.

#### Art. 6

##### *(Quadratura dei conti)*

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprietà e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato.

2. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Ministero e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.

3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Ministero per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del presente regolamento. La Banca d'Italia informa il Ministero delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilità di Stato.

4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di coupon stripping e di ricostituzione ai sensi del decreto ministeriale del 15 luglio 1998 citato nelle premesse, viene effettuata dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari.

#### Art. 7

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di cui all'articolo 2, comma 2, devono pervenire al Ministero entro quaranta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.

2. Entro venticinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il Ministero individua la società di gestione accentrata tra quelle che hanno presentato domanda.

3. Ove il Ministero richieda informazioni supplementari anche ad una sola delle società di gestione accentrata che hanno presentato domanda, i termini di cui al comma precedente sono sospesi nei confronti di tutti i richiedenti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

4. Entro il 31 dicembre 2000 la Banca d'Italia effettua gli adempimenti necessari a consentire alla società stessa di svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 2000

*Il Ministro: AMATO*



## *Capitolo VI*

Banca d'Italia



Provvedimento 22 ottobre 2002

**Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTI gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e le successive norme attuative;

VISTI il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di fondo di garanzia della liquidazione, ex articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex articolo 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati possono essere eseguite, previo accordo tra le parti interessate, anche attraverso l'interposizione tra gli intermediari di una controparte centrale che assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare e determina la posizione netta nei propri confronti di ciascun partecipante diretto al sistema;

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia costituiti da versamenti effettuati dai partecipanti ai sistemi;

CONSIDERATO che l'introduzione di regole per la rilevazione delle posizioni dei committenti potrà attuarsi alla luce del processo di armonizzazione internazionale della disciplina dei sistemi di compensazione e garanzia;

CONSIDERATA la necessità, al fine di tutelare la stabilità complessiva del sistema nonché l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, di acquisire

dalle controparti centrali dati e notizie concernenti l'attività da queste svolta su strumenti finanziari negoziati sui mercati italiani;

D'INTESA con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Dispone

Art. 1  
(Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) "committenti": i soggetti che danno mandato a un partecipante a un sistema di garanzia di negoziare e/o regolare operazioni;

b) "controparte centrale": il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di cui alle lettere i) e k) numero 2) e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

c) "fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione": rispettivamente i sistemi di cui alle lettere k) numero 1) e j);

d) "margini": i versamenti effettuati alle società di gestione dei sistemi di cui alle lettere i) e k) numero 2) dai singoli partecipanti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;

e) "operazioni": i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;

f) "partecipanti": i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri partecipanti diretti;

g) "posizione contrattuale": gli obblighi e i diritti originati da operazioni;

h) "servizi di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione, nonché il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del T.U.F.;

i) "sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati": i sistemi previsti dall'articolo 70 del T.U.F.;

j) "sistemi di garanzia della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati": i sistemi previsti dall'articolo 69, comma 2, T.U.F.;

k) "sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati": i sistemi, previsti dall'articolo 68, comma 1, T.U.F., finalizzati a garantire il buon fine:

1. delle operazioni concluse tra i partecipanti ai sistemi mediante la costituzione di fondi di garanzia;

2. degli ordini di trasferimento relativi ad operazioni tra partecipanti per i quali, previo accordo tra le parti, una controparte centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare;

l) "ordine di trasferimento": ogni istruzione impartita da un partecipante a una controparte centrale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.210;

m) "società di gestione dei sistemi di garanzia": le controparti centrali e le società di gestione dei sistemi di cui alle lettere j) e k) numero 1;

n) "sistemi di garanzia basati su controparte centrale": i sistemi di cui alle lettere i) e k) numero 2;

o) "T.U.F." (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 2

*(Forma giuridica e risorse finanziarie)*

1. I sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i), j) e k) sono organizzati e gestiti da società per azioni.

2. Le società di gestione dei sistemi di garanzia devono possedere risorse patrimoniali e finanziarie adeguate all'attività svolta.

3. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione è di 12,5 milioni di euro.

4. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali è di 25 milioni di euro.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può richiedere in qualunque momento alle società di gestione dei sistemi di garanzia un incremento del capitale, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

### Art. 3

*(Regolamento dei sistemi)*

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione

e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti e i rapporti con e tra i partecipanti. Dette società formano la propria attività a principi di sana e prudente gestione; pongono in essere misure volte ad assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema gestito; tengono conto degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Onde assicurare l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi offerti e il loro sviluppo, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti dei servizi medesimi, informando dei relativi esiti la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva il regolamento di cui al comma precedente nonché le eventuali successive modifiche dopo avere verificato che le società di gestione di sistemi di garanzia abbiano i requisiti previsti all'articolo 2, che siano idonee a garantire un sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi e che il regolamento stesso sia conforme alla vigente normativa.

3. Ai fini dell'approvazione di cui al comma precedente le società di gestione dei sistemi di garanzia allegano al regolamento di cui al comma 1 una relazione sull'adeguatezza delle risorse patrimoniali e finanziarie disponibili e della struttura tecnico-organizzativa, nonché sull'affidabilità del proprio sistema di controlli interni.

4. Le società di gestione dei sistemi di garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k) allegano altresì al regolamento di cui al comma 1 una relazione sui costi e sui benefici per i mercati, per gli intermediari e per la relativa clientela del sistema di garanzia adottato.

### Art. 4

*(Controllo dei rischi)*

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia si dotano di strutture e metodologie idonee a misurare, gestire e controllare adeguatamente i rischi, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

2. Le società che gestiscono, oltre ai sistemi di garanzia delle operazioni concluse sui mercati regolamentati, anche sistemi di garanzia delle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati adottano apposite misure di controllo dei rischi connessi a quest'ultima attività, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

3. Le società di gestione dei sistemi di garanzia che aderiscono come partecipanti ad altri sistemi di garanzia, italiani o esteri, adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

4. Le controparti centrali possono stipulare accordi concernenti la garanzia delle operazioni con soggetti che gestiscono altri sistemi di garanzia su strumenti finanziari. Tali accordi devono essere sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, illustrando le metodolo-

gie specificamente seguite nella determinazione dei margini e le misure di controllo dei rischi.

5. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attività diverse da quella di garanzia delle operazioni e adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Le società di gestione dei sistemi di garanzia sottopongono a verifica le strutture organizzative, tecnologiche e informatiche dei sistemi da esse gestiti; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti esterni alla società ovvero da sue strutture interne, purché diverse e indipendenti da quelle produttive. Almeno una volta all'anno, i risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

7. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può richiedere in qualunque momento alle società di gestione di sistemi di garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

## Capo II

### Criteri generali di funzionamento dei sistemi di garanzia basati su controparte centrale

#### Art. 5

*(Funzionamento dei sistemi di garanzia basati su controparte centrale)*

1. I sistemi di garanzia basati su controparte centrale sono finalizzati a compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento come disciplinata dalle regole del servizio di liquidazione utilizzato, le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema stesso derivanti da:

a) operazioni concluse su un mercato regolamentato con il quale la società di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato apposite convenzioni;

b) operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati, previa definizione di apposite convenzioni.

2. Le controparti centrali, per regolare le operazioni attraverso i servizi di liquidazione, devono partecipare ai servizi stessi.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3 stabilisce tra l'altro:

a) le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni;

b) i soggetti che possono assumere la qualifica di partecipanti diretti e indiretti, sulla base di requisiti oggettivi, non discriminatori e tali da consentire un adeguato governo dei rischi per le controparti centrali;

c) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di cui al punto b);

d) il momento e le modalità di assunzione in proprio da parte delle controparti centrali delle posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dai partecipanti, in modo da non pregiudicare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento degli scambi;

e) le modalità di registrazione delle posizioni contrattuali, nel rispetto del principio della separatezza tra quelle derivanti da operazioni concluse dal partecipante per conto proprio e quelle derivanti da operazioni concluse per conto dei propri committenti;

f) la possibilità che i margini, nel rispetto dei principi di efficienza e stabilità, siano costituiti, oltre che in contante, anche dagli strumenti finanziari di primo livello indicati dalla Banca Centrale Europea ovvero da garanzie autonome a prima richiesta emesse da imprese di assicurazione o da banche, che non appartengano allo stesso gruppo del partecipante diretto garantito, ovvero dalle attività sottostanti lo strumento finanziario derivato ovvero da strumenti finanziari oggetto delle operazioni;

g) la tipologia, la modalità di versamento e i criteri di quantificazione dei margini in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali; l'ammontare dei margini è determinato dalle controparti centrali almeno quotidianamente;

h) i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il versamento di margini aggiuntivi;

i) le condizioni e le modalità con cui consentire ai partecipanti diretti che lo richiedano di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali dei committenti medesimi (margine lordo per singolo committente);

j) le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, ulteriori rispetto a quelle previste al punto g), che le controparti centrali ritengono necessario adottare al fine di garantire la stabilità e il continuo funzionamento del sistema di garanzia basato su controparte centrale; le disponibilità rinvenienti dall'adozione di queste misure vengono utilizzate dalle controparti centrali in caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti.

4. I sistemi di cui al presente capo stabiliscono il momento di immissione dell'ordine di trasferimento nel sistema ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo le prescrizioni dettate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

5. Nei casi in cui il regolamento del mercato preveda che il committente possa designare, per la compensazione e la garanzia delle operazioni, un partecipante diretto diverso dal soggetto che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.



6. La Banca d'Italia può partecipare ai sistemi come partecipante diretto.

**Art. 6**  
(*Margini*)

1. Le controparti centrali regolano con i partecipanti diretti i margini in euro sui conti della banca centrale e i margini in strumenti finanziari sui conti presso gli organismi di deposito accentrato. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche.

2. Le disponibilità in contante rivenienti dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera j), possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito; le controparti centrali mantengono in ogni caso, depositata presso la banca centrale o primarie banche, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

**Art. 7**  
(*Procedura in caso di inadempimento*)

1. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema gestito, il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina la procedura da adottare qualora un partecipante non adempia, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento dei margini o delle ulteriori disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera j), ovvero agli obblighi di liquidazione delle operazioni; il regolamento disciplina altresì la procedura da seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause diverse dalle precedenti.

2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento di cui all'articolo 3 individua, tra l'altro, le misure volte a rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera i).

**Art. 8**  
(*Comunicazione di dati e notizie*)

1. I partecipanti hanno l'obbligo di comunicare alle controparti centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema di garanzia basato su controparte centrale.

2. Le controparti centrali possono comunicare ai partecipanti tutti i dati, concernenti altri partecipanti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'articolo 7, comma 2.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema, possono richiedere:

a) alle controparti centrali dati e notizie sull'attività svolta dai partecipanti;

b) ai partecipanti dati e notizie sull'attività svolta per conto proprio e per conto dei propri committenti.

4. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni notizia ritenuta utile al fine di assicurare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

5. I gestori esteri di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni su strumenti finanziari concluse sui mercati italiani o regolate tramite i servizi di liquidazione forniscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB dati e informazioni sull'organizzazione dei servizi e sull'attività svolta nel quadro di accordi con l'autorità di vigilanza del paese d'origine.

**Capo III**  
**Criteria generali di funzionamento dei fondi di garanzia**

**Art. 9**  
(*Fondi di garanzia dei contratti*)

1. I Fondi di garanzia dei contratti, destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati di cui all'articolo 61 del T.U.F., possono essere istituiti dalle società di gestione dei medesimi mercati che ne affidano la gestione a società di cui all'articolo 2, comma 1.

**Art. 10**  
(*Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti*)

1. I Fondi di garanzia dei contratti sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui all'articolo 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia dei contratti, nonché le modalità:

a) di adesione ai Fondi;

b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;

c) di intervento dei Fondi nei casi di insolvenza di un partecipante;

d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;

e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alle società di gestione dei mercati.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'articolo 9 mantengono in ogni caso, depositato presso la banca centrale o primarie banche, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento dei sistemi.

Art. 11

*(Fondi di garanzia della liquidazione)*

1. I Fondi di garanzia della liquidazione, destinati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, possono essere istituiti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che ne disciplinano l'affidamento in gestione a società di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 12

*(Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione)*

1. I Fondi di garanzia della liquidazione sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi, il regolamento di cui all'articolo 3 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia della liquidazione, nonché le modalità:

- a) di adesione ai Fondi;
- b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;
- c) di intervento dei Fondi nei casi di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante;
- d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;
- e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società di gestione del mercato.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'articolo 11 mantengono in ogni caso, depositato presso la banca centrale o primarie banche, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

**Capo IV**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Art. 13

*(Entrata in vigore)*

Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 14

*(Disposizioni concernenti la Cassa di compensazione e garanzia S.p.A.)*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., per continuare a svolgere l'attività di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati e quella di gestione del Fondo di garanzia dei contratti, deve trasmettere, ai fini dell'approvazione, alla Banca d'Italia e alla CONSOB il regolamento previsto all'articolo 3, che entrerà in vigore secondo quanto disposto dal provvedimento di approvazione.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, la Cassa di compensazione e garanzia continua a gestire i sistemi di garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i) e k) numero 1 in base alla previgente disciplina. Alla stessa data sono abrogati il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 relativo alla compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex articolo 70 del T.U.F. e il relativo regolamento della Cassa di compensazione e garanzia emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del predetto provvedimento e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

3. Tenuto conto che il passaggio al servizio di compensazione e liquidazione su base netta gestito dalla società di cui all'articolo 69, comma 1, del T.U.F. avverrà con gradualità, il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 concernente la disciplina del Fondo di garanzia della liquidazione e il relativo regolamento della Cassa di compensazione e garanzia rimangono in vigore fino a quando tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo stesso non saranno liquidati presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla società di cui all'articolo 69, comma 1, del T.U.F..

Roma, 22 ottobre 2002

*IL GOVERNATORE*  
A. Fazio



## *Capitolo VII*

### Consob



*Delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998*

**Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati** (*Adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005, 15233 del 29 novembre 2005, n. 15539 dell'8 agosto 2006) e n. 15911 del 2 maggio 2007*<sup>1</sup>

**All'interno dell'articolato, le modifiche apportate con delibera n. 15539 dell'8 agosto 2006 e con delibera 15911 del 2 maggio 2007 sono evidenziate in grassetto.**

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 303 del 30.12.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998.

La delibera n. 12497 del 20.4.2000 è pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 2000.

La delibera 13085 del 18.4.2001 è pubblicata nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2001.

La delibera n. 13659 del 10.7.2002 è pubblicata nella G.U. n. 171 del 23.7.2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.1, luglio 2002.

La delibera n. 13858 del 4.12.2002 è pubblicata nella G.U. n. 292 del 13.12.2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2002.

La delibera n. 14003 del 27.3.2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17.4.2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003.

La delibera n. 14146 del 25.6.2003 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 3.7.2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2003.

La delibera n. 14339 del 5.12.2003 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 12.12.2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2003.

La delibera n. 14955 del 23.3.2005 è pubblicata nella G.U. n. 77 del 4.4.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2005.

La delibera n. 15233 del 29.11.2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 11.2006, salvo il Titolo V, Capo IV (Operazioni sospette) che entra in vigore il 1.4.2006.

La delibera n. 15539 dell'8.8.2006 è pubblicata nella G.U. n. 193 del 21.8.2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2006.

La delibera n. 15911 del 2.5.2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007

## LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli artt. 25, comma 2, 61, comma 2, 65, 72, comma 2, 80, comma 3, 81, comma 1 e 214, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Visto il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213;

Visti, in particolare, gli artt. 12, comma 2 e 36 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visti i regolamenti adottati con propria delibera n. 11521 del 1° luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1° dicembre 1998;

Considerato che occorre emanare le norme di attuazione degli artt. 25, comma 2 e 65 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e che si rende opportuno coordinare tali norme con quelle contenute nei regolamenti sopra citati in un unico testo regolamentare riguardante tutte le disposizioni di attuazione dei decreti legislativi sopra richiamati in materia di mercati;

Vista la nota n. 00297731 del 23 dicembre 1998 con la quale la Banca d'Italia ha fornito l'intesa prevista dagli artt. 72, comma 2, 80, comma 3 e 81, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 1998 e ha formulato il parere previsto dall'art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 213;

## DELIBERA:

È adottato il regolamento di attuazione degli articoli 25, comma 2, 61, comma 2, 65, 72, comma 2, 80, comma 3 e 81, comma 1, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 12, comma 2 e 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213 concernente la disciplina dei mercati.

Il regolamento consta di 59 articoli e di 1 allegato.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 23 dicembre 1998

*Il Presidente:*  
LUIGI SPAVENTA

## INDICE

<b>Titolo I - Fonti normative e definizioni</b> .....	Pag.	476
Art. 1 - Fonti normative		
Art. 2 - Definizioni		
<b>Titolo II - Disciplina dei mercati regolamentati</b> .....	»	476
<b>Capo I - Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali</b> .....	»	476
Art. 3 - Definizioni		
Art. 4 - Capitale minimo		
Art. 5 - Attività connesse e strumentali		
<b>Capo II - Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati</b> .....	»	477
Art. 6 - Definizioni		
Art. 7 - Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati		
Art. 8 - Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati		
Art. 9 - Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati		
<b>Capo III - Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati</b> .....	»	478
Art. 10 - Registrazione presso i mercati regolamentati		
Art. 11 - Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato		
Art. 12 - Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato		
Art. 13 - Disposizione transitoria		
<b>Capo IV - Liquidazione delle insolvenze di mercato</b> .....	»	480
Art. 14 - Definizioni		
Art. 15 - Presupposti dell'insolvenza di mercato		
Art. 16 - Accertamento dell'insolvenza di mercato		
Art. 17 - Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato		
Art. 18 - Comunicazioni alla Consob		
<b>Capo V - Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri</b> .....	»	482
Art. 18-bis - Comunicazioni alla Consob		
<b>Capo V-bis Condizioni per la quotazione di determinate società</b> .....	»	483
Art. 18-ter (Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea)		

Art. 18-quater (Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società)	
Art. 18-quinquies (Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)	
Art. 18-sexies (Disposizioni transitorie e finali)	
<b>Titolo III - Disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari</b> .....	Pag. 484
<b>Capo I - Definizioni</b> .....	» 484
Art. 19 - Definizioni	
<b>Capo II - Determinazione del capitale minimo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle attività connesse e strumentali</b> .....	» 484
Art. 20 - Capitale minimo	
Art. 21 - Attività connesse e strumentali	
<b>Capo III - Gestione accentrata di strumenti finanziari</b> .....	» 485
<b>Sezione I - Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema</b> .....	» 485
Art. 22 - Strumenti finanziari ammessi al sistema	
Art. 23 - Strumenti finanziari ammessi nel sistema in regime di dematerializzazione	
Art. 24 - Soggetti ammessi al sistema	
Art. 25 - Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema	
<b>Sezione II - Contenuto minimo ed essenziale dei contratti</b> .....	» 486
Art. 26 - Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione accentrata	
Art. 27 - Convenzioni stipulate dalla società di gestione accentrata	
<b>Capo IV - Disciplina della gestione accentrata</b> .....	» 487
<b>Sezione I - Disposizioni generali</b> .....	» 487
Art. 28 - Immissione degli strumenti finanziari nel sistema	
Art. 29 - Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione accentrata	
Art. 30 - Comunicazioni della società di gestione accentrata agli emittenti	
Art. 31 - Legittimazione alle procedure di ammortamento	
Art. 32 - Cautele e garanzie a favore degli investitori	
Art. 33 - Richiesta di certificazione o di comunicazione per l'intervento in assemblea	
Art. 34 - Rilascio delle certificazioni	
Art. 34-bis - Comunicazione per l'intervento in assemblea	
Art. 35 - Segnalazioni degli intermediari agli emittenti	
Art. 36 - Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti	
Art. 37 - Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari	
<b>Sezione II - Tenuta dei conti e modalità di registrazione</b> .....	» 490
Art. 38 - Tenuta dei conti della società di gestione accentrata	
Art. 39 - Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata	
Art. 40 - Tenuta dei conti degli intermediari	
Art. 41 - Registrazione dei movimenti contabili	
Art. 42 - Quadratura dei conti presso la società di gestione accentrata	
Art. 43 - Quadratura dei conti presso gli intermediari	
Art. 44 - Modalità delle comunicazioni	
<b>Sezione III - Costituzione dei vincoli</b> .....	» 491
Art. 45 - Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari	
Art. 46 - Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati	
<b>Capo V - Dematerializzazione degli strumenti finanziari</b> .....	» 492
Art. 47 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati	
Art. 48 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati	
Art. 49 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione	
Art. 50 - Cessazione dei presupposti della dematerializzazione	
<b>Capo VI - Norme transitorie e finali</b> .....	» 493
Art. 51 - Avvio della dematerializzazione obbligatoria	
Art. 52 - Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso	
Art. 53 - Attività della Monte Titoli s.p.a.	
Art. 54 - Gestione accentrata dei titoli di Stato	
Art. 55 - Disposizioni transitorie	
<b>Titolo IV - Ridenominazione degli strumenti finanziari privati</b> .....	» 493
Art. 56 - Modalità di ridenominazione	
Art. 57 - Tempi di ridenominazione	
Art. 58 - Obblighi d'informazione	



<b>Titolo V - Integrità dei mercati</b> .....	Pag.	494
<b>Capo I - Prassi di mercato ammesse</b> .....	»	494
Art. 59 - Criteri per l'ammissione delle prassi		
Art. 60 - Procedure per l'ammissione della prassi		
<b>Capo II - Prassi nei mercati su strumenti derivati</b> .....	»	495
Art. 61 - Informazione privilegiate in relazione agli strumenti derivati su merci		
<b>Capo III - Manipolazione del mercato</b> .....	»	495
Art. 62 - Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato		
<b>Capo IV - Operazioni sospette</b> .....	»	496
Art. 63 - Soggetti tenuti alla segnalazione		
Art. 64 - Identificazione delle operazioni sospette		
Art. 65 - Tempi della segnalazione		
Art. 66 - Contenuto della segnalazione		
Art. 67 - Modalità di segnalazione		
Art. 68 - Obblighi di riservatezza		
Art. 69 - Operazioni attinenti a mercati esteri		
<b>Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali</b> .....	»	497
Art. 70 - Entrata in vigore		
Allegato 1 - Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi		
Allegato 2 - Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari		
Allegato 3 - Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata		
Allegato 4 - Esempi di manipolazione del mercato		

## Titolo I Fonti normative e definizioni

### Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dell'articolo 61, comma 2, dell'articolo 65, dell'articolo 72, comma 2, dell'articolo 80, comma 3, dell'articolo 81, comma 1, e dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12, comma 2 e dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «Decreto euro»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

## Titolo II Disciplina dei mercati regolamentati

### Capo I Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali

#### Art. 3 (Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) «società di gestione»: le società di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico;

b) «capitale minimo delle società di gestione»: l'ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente;

c) «intermediari»: gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i seguenti servizi di investimento:

- negoziazione, per conto proprio o per conto terzi;
- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione<sup>2</sup>.

#### Art. 4 (Capitale minimo)

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro<sup>3</sup>.

#### Art. 5 (Attività connesse e strumentali)

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

<sup>2</sup> Lettera inserita con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>3</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di sistemi di scambi organizzati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 78 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

g) istituzione e gestione di scambi organizzati di fondi interbancari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 79 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

h) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento da parte degli intermediari di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso<sup>4</sup>.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e negli organismi di cui all'articolo 70 del Testo Unico, in società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del Testo Unico, nonché in società di gestione di mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli 63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del Testo Unico<sup>5</sup>.

## Capo II

### Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

#### Art. 6<sup>6</sup>

##### (Definizioni)

1. Nel presente Capo l'espressione:

a) «intermediari autorizzati» indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di:

- negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari;

- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione relativi a strumenti finanziari;

- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) «strumenti finanziari» indica gli strumenti finanziari indicati all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani;

c) «mercati regolamentati» indica i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, del Testo Unico e nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'articolo 67, comma 1, del Testo Unico<sup>7</sup>;

d) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;

2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:

- 150 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di euro;

- 250 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro;

- 500 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di euro;

- 1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di euro.

La definizione di «blocco» non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico<sup>8</sup>;

e) «spezzatura» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni;

f) «orario di operatività dei mercati regolamentati» indica, per ciascun strumento finanziario, il periodo di tempo nel quale risulta aperto almeno uno dei mercati regolamentati in cui tale strumento è negoziato<sup>9</sup>;

g) «orario giornaliero di funzionamento» indica l'orario nel quale gli intermediari autorizzati possono stabilire una connessione con il sistema di negoziazione di un mercato regolamentato<sup>10</sup>.

#### Art. 7

##### (Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, di-

<sup>4</sup> Lettera inserita con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>5</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>6</sup> Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi modificato nei termini indicati nelle successive note con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>7</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>8</sup> Lettera già sostituita con delibera n. 13085 del 18.4.2001 e poi così modificata con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>9</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>10</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

versi dai contratti a premio e da ogni altro strumento finanziario derivato, esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9<sup>11</sup>.

#### Art. 8

*(Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)*

1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che:

a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati;

b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) non si applica alle operazioni di compravendita eseguite su richiesta del cliente al di fuori dei mercati regolamentati al prezzo medio ponderato risultante dai diversi prezzi di esecuzione dell'ordine sul mercato regolamentato effettuate in conto proprio dall'intermediario, ovvero, nel caso di ordini conferiti da operatori qualificati, ad un prezzo derivante da criteri oggettivamente definiti all'atto del conferimento dell'ordine<sup>12</sup>.

**1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 3 del regolamento Consob n. 11522 in materia di intermediari, le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera h) del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti<sup>13</sup>.**

2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), può essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni.

4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico, fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 13085 del 18.4.2001.

<sup>12</sup> Comma inserito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>13</sup> Comma inserito con delibera n. 15539 dell'8.8.2006

<sup>14</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi così modificato con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

#### Art. 9

*(Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)*

1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica:

a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia;

b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati<sup>15</sup>;

c) alle negoziazioni aventi ad oggetto «blocchi» di strumenti finanziari;

d) alle negoziazioni aventi ad oggetto «spezzature» salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.

2. Ciascuna società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari comunica alla Consob, anche in forma elettronica, entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato nel mercato regolamentato da essa gestito nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1 ottobre e dal 1 aprile, nonché del relativo controvalore giornaliero medio<sup>16</sup>.

3. La Consob, entro 20 giorni dalle comunicazioni del comma 2, rende noto, per ciascun strumento finanziario, il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani<sup>17</sup>.

### Capo III

#### Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati

#### Art. 10

*(Registrazione presso i mercati regolamentati)*

1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi.

2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:

a) le generalità degli intermediari interessati;

b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;

<sup>15</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>16</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>17</sup> Comma aggiunto con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

- c) il tipo di operazione;
- d) l'oggetto dell'operazione;
- e) la quantità;
- f) il prezzo unitario;
- g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.

4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo intermediario partecipante al mercato.

5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati<sup>18</sup>.

#### Art. 11

*(Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)*

1. Per ogni singola negoziazione, ivi compresa ogni operazione di collocamento eseguita esclusivamente con investitori istituzionali, avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari comunicano i seguenti elementi informativi:

- a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
- c) tipo di operazione;
- d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
- e) quantità;
- f) controparte;
- g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi<sup>19</sup>.

2. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione **del servizio** di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore<sup>20</sup>.

*2-bis.* La comunicazione è effettuata entro il termine di 15 minuti dal momento dell'esecuzione delle singole negoziazioni. Per le negoziazioni aventi ad oggetto obbligazioni, diverse dalle obbligazioni convertibili, la comunicazione è effettuata:

- a) entro le ore 13.00 per le operazioni eseguite entro le 12.30;

b) entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario è ammesso, per le operazioni eseguite dopo le 12.30.

**Per le negoziazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera h) del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti, la comunicazione è effettuata entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario è ammesso.**

La comunicazione è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolamentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato<sup>21</sup>.

*2-ter.* Nei casi di collocamento nei quali l'intermediario assume un rischio di posizione o esegue una procedura accelerata di raccolta delle adesioni, la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 è effettuata al completamento del collocamento. Qualora il collocamento non si concluda entro il quinto giorno dalla data di assunzione del rischio di posizione da parte dell'intermediario, lo stesso comunica le operazioni concluse fino a quel momento; le negoziazioni successive sono comunicate nei termini previsti al precedente comma *2-bis*<sup>22</sup>.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolamentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento degli stessi.

4. Gli intermediari ammessi alle negoziazioni in uno dei mercati di cui al comma 3 effettuano la comunicazione alla società di gestione del mercato nel quale sono ammessi. Per le operazioni concluse fuori dell'orario giornaliero di funzionamento di detto mercato, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari ammessi alle negoziazioni entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dello stesso mercato.

5. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

<sup>21</sup> Comma dapprima inserito con delibera n. 14955 del 23.3.2005 e poi modificato con delibera n. 15539 dell'8.8.2006 che ha inserito il seguente paragrafo "Per le negoziazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera h) del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti, la comunicazione è effettuata entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario è ammesso".

<sup>22</sup> Comma inserito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>18</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>19</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>20</sup> Comma così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli concernenti le operazioni concluse dopo l'orario giornaliero di funzionamento o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo l'orario giornaliero di funzionamento sono messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni<sup>23</sup>.

#### Art. 13

##### (Disposizione transitoria)

1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, le comunicazioni previste dal medesimo continuano ad essere effettuate<sup>24</sup>:

a) dagli intermediari ammessi alle negoziazioni, mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla società di gestione interessata;

b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax.

2. Sino al 1 giugno 2000, gli elementi informativi di cui all'articolo 12, comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione anche con riferimento alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico<sup>25</sup>.

#### Capo IV<sup>26</sup>

##### Liquidazione delle insolvenze di mercato

#### Art. 14<sup>27</sup>

##### (Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

b) «liquidatore»: il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'articolo 1, lettera n) della disciplina dei sistemi di garanzia;

d) «controparte centrale»: soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti

<sup>23</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>24</sup> Comma così modificato con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>25</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>26</sup> Capo interamente sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

<sup>27</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13858 del 4.12.2002, successivamente sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003 e poi modificato con delibera n. 14339 del 5.12.2003 nei termini indicati nelle successive note.

diretti al sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento;

e) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico;

f) «procedure esecutive»: le procedure disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni concluse nei mercati regolamentati che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante<sup>28</sup>;

g) «sistemi RRG»: i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri che fungono da canale esclusivo per l'acquisizione delle istruzioni di regolamento da parte dei servizi di liquidazione;

h) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, i gestori dei sistemi RRG, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico<sup>29</sup>;

i) «blocchi»: gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera d);

j) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione, nonché il servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

k) «disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico;

l) «fondi di garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 68 del Testo Unico;

m) «sistemi di garanzia»: i fondi di garanzia dei contratti e i sistemi di garanzia basati su controparte centrale di cui all'articolo 1 della disciplina dei sistemi di garanzia;

n) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 210/2001.

#### Art. 15

##### (Presupposti dell'insolvenza di mercato)

1. L'insolvenza di mercato è determinata da gravi inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di

<sup>28</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14339 del 5.12.2003.

<sup>29</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14339 del 5.12.2003.

mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.

2. L'insolvenza di mercato è comunque presunta in caso di:

a) mancato versamento nei termini e nei modi previsti dell'importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;

b) mancato versamento dei margini di garanzia o delle ulteriori disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia, nonché mancato regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti<sup>30</sup>.

#### Art. 16

##### *(Accertamento dell'insolvenza di mercato)*

1. Le società di gestione dei mercati regolamentati, le controparti centrali e i liquidatori, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob i gravi inadempimenti o gli altri fatti esteriori indicati nell'articolo 15, comma 1, dei quali siano a conoscenza.

2. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

a) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), la società di gestione dei mercati regolamentati o le controparti ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti adottati in conformità con quanto previsto dai loro regolamenti;

b) nei casi di cui all'articolo 15, comma 2, le controparti centrali ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia.

3. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento la Consob può impartire istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell'insolvenza medesima<sup>31</sup>.

#### Art. 17

##### *(Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato)*

1. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, lettera a), nei seguenti casi:

a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un intervallo di regolamento superiore a quello stabilito nei mercati regolamentati italiani di riferimento;

b) operazioni relative a blocchi concluse a prezzi che si discostano in misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

c) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, diverse dai blocchi, a prezzi non compresi tra il minimo ed il massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;

d) compensi, contratti a termine in accensione e contratti a premio conclusi fuori dei mercati regolamentati;

e) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato italiano;

2. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia basati su controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4 lettere a), d), e), f) e g).

3. In seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario:

a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dall'insolvente;

b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negozianti che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi RRG escludono le operazioni non definitive stipulate dall'insolvente;

c) le controparti dell'insolvente, avendo cura di non alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera b).

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico gestisce la liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza;

b) relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l'esclusione dai sistemi RRG e dai servizi di liquidazione, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente,

<sup>30</sup> Articolo già sostituito, dapprima con delibera n. 14146 del 25.6.2003 e poi con delibera n. 14339 del 5.12.2003.

<sup>31</sup> Articolo già modificato con delibere n. 12497 del 20.4.2000 e n. 13858 del 4.12.2002; successivamente sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003 e poi con delibera n. 14339 del 5.12.2003.

per singolo strumento finanziario e per gli Euro, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, comprendendo anche i differenziali a debito risultanti dal compimento delle procedure esecutive;

c) sentite le società di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera b), i termini e le modalità nel rispetto dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell'insolvente possono altresì optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi ufficiali rilevati dalle società di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini;

d) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dalle controparti centrali e dalle controparti dell'insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario calcola le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera c);

e) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l'adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato;

f) emette i certificati di credito:

1) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito per ciascuna posizione netta, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia e le ulteriori disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

5. Nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negozianti, al fine di consentire il regolamento delle operazioni di pertinenza dei negozianti, il commissario verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore dette operazioni e le disponibilità in titoli e in Euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13858 del 4.12.2002; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14146 del 25.6.2003 e infine con delibera n. 14339 del 5.12.2003.

## Art. 18

(Comunicazioni alla Consob)

1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni. Il commissario, inoltre, informa la Consob degli esiti della liquidazione dell'insolvenza, anche redigendo una relazione finale<sup>33</sup>.

## Capo V

### Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri<sup>34</sup>

#### Art. 18-bis<sup>35</sup>

(Comunicazioni alla Consob)

1. Le società di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati previsti dall'articolo 78 del Testo Unico comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 1.

2. Le società di intermediazione mobiliare, le succursali delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 2.

3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell'operatività dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.

4. Ai fini del presente articolo si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato estero di proposte negoziali<sup>36</sup>.

5. Si intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del Testo Unico ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere

<sup>33</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

<sup>34</sup> Capo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>35</sup> Articolo inserito aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi modificato nei termini indicati nelle successive note.

<sup>36</sup> Comma così sostituito con delibera n. 13085 del 18.4.2001.

proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

6. I collegamenti telematici già operativi al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla Consob, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Capo V-bis**

#### **Condizioni per la quotazione di determinate società<sup>37</sup>**

##### **Art. 18-ter**

*(Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea)*

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

a) redigano il bilancio d'esercizio o consolidato e lo rendano disponibile agli azionisti della controllante, secondo le modalità previste dall'art. 2429, comma 4 del codice civile;

b) sottopongono i bilanci di cui alla lettera a) a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;

c) rendano pubblici i propri statuti, la composizione e i poteri dei propri organi sociali, secondo la legislazione ad esse applicabile o volontariamente;

d) siano impegnate a fornire al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

e) dispongano di un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni e alla complessità delle attività da esse svolte ed idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all'organo di controllo e al revisore della società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e finanziari. L'adeguatezza del sistema dei controlli è attestata, con cadenza almeno annuale, dall'organo di controllo della società controllante.

##### **Art. 18-quater**

*(Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società)*

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di

un'altra società non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 2497-bis del codice civile;

b) non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale. La rispondenza all'interesse sociale è attestata dall'organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo;

d) non dispongano di amministratori indipendenti, in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria.

2. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera a) forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della controllante.

##### **Art. 18-quinquies**

*(Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)*

1. Le azioni di società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;

b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità alla politica di investimento resa pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti.

<sup>37</sup> Capo inserito con Delibera n. 15911 del 02.05.2007.



3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:

a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e

b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

#### **Art. 18-sexies**

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Le società con azioni quotate di cui agli articoli 18-ter e 18-quater si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle stesse. Esse trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato ed il calendario previsto e ne comunicano al pubblico gli elementi essenziali con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni. Il documento contabile previsto dall'articolo 82 del citato regolamento contiene le informazioni concernenti l'attuazione del piano. Le società con azioni quotate di cui all'articolo 18-quinquies si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.2007.

3. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell'articolo 18-ter si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell'acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18-quater nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione.

4. Le società di cui al comma 3 informano la Consob e il pubblico nei modi previsti dal comma 2.

### **Titolo III**

#### **Disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari**

#### **Capo I Definizioni**

##### **Art. 19** *(Definizioni)*

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) «società di gestione accentrata»: le società di gestione accentrata previste dall'articolo 80, comma 1, del Testo Unico;

b) «capitale minimo»: della società di gestione accentrata, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;

c) «sistema»: il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal Testo Unico;

d) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

e) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali.

f) «certificazione»: la certificazione prevista dagli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata<sup>38</sup>;

g) «comunicazione per l'intervento in assemblea»: la comunicazione degli intermediari agli emittenti prevista dall'articolo 2370, comma 2, del codice civile<sup>39</sup>.

### **Capo II**

#### **Determinazione del capitale minimo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle attività connesse e strumentali**

##### **Art. 20**

##### *(Capitale minimo)*

1. Il capitale minimo delle società di gestione accentrata è fissato in cinque milioni di euro.

2. Il capitale minimo della società di gestione accentrata che svolge anche le attività previste dall'articolo 21, comma 2, è fissato in dodici milioni e cinquecentomila euro<sup>40</sup>.

##### **Art. 21**

##### *(Attività connesse e strumentali)*

1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quella di gestione accentrata di strumenti finanziari:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi al sistema gestito;

c) promozione dell'immagine della società di gestione accentrata e del sistema gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del sistema;

<sup>38</sup> Lettera inserita con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>39</sup> Lettera inserita con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>40</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

d) effettuazione di operazioni di prestito titoli;  
 e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nel sistema;

2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalità previste nella disciplina emanata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività accessorie all'attività di liquidazione indicate nella disciplina di attuazione dell'articolo 69 del Testo Unico<sup>41</sup>.

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in:

a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;

b) società di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere;

c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione<sup>42</sup>.

### Capo III Gestione accentrata di strumenti finanziari

#### Sezione I Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema

##### Art. 22

*(Strumenti finanziari ammessi al sistema)*

1. Sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purché liberamente trasferibili:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonché i relativi indici.

2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettera a), emessi da banche popolari, sono ammessi al sistema con gli effetti previsti dall'articolo 37.

<sup>41</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>42</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

##### Art. 23

*(Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione)*

1. Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto euro.

2. Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettere a), b) ed e), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto euro se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b), l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro<sup>43</sup>;

c) l'emittente sia incluso nella sezione A dell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999<sup>44</sup>.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettera f) del Testo Unico di importo non superiore a 150 milioni di euro<sup>45</sup>.

3. L'emittente strumenti finanziari indicati nell'articolo 22 con caratteristiche diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 può immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione.

4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.

##### Art. 24

*(Soggetti ammessi al sistema)*

1. Sono ammessi al sistema i seguenti intermediari:

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) le imprese di investimento previste dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del Testo Unico;

c) le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del Testo Unico, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del Testo Unico;

<sup>43</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>44</sup> Lettera sostituita, dapprima con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi con delibera n. 13659 del 10.7.2002.

<sup>45</sup> Paragrafo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;

f) la Banca d'Italia;

g) gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata;

h) i gestori dei sistemi previsti dagli articoli 69, comma 2, e 70 del Testo Unico limitatamente alle attività ivi indicate;

i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, limitatamente all'attività prevista dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo Unico;

j) Poste Italiane s.p.a.;

l) la Cassa Depositi e Prestiti;

m) il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica<sup>46</sup>;

n) i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano<sup>47</sup>.

2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lettera n) del comma 1<sup>48</sup>.

3. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j) l) e m) del comma 1 possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi<sup>49</sup>.

#### Art. 25

*(Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema)*

1. Per la tutela degli investitori la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può sospendere o escludere gli intermediari dal sistema con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla società di gestione accentrata per gli adempimenti di competenza e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario sospeso o escluso.

2. La società di gestione accentrata esclude dal sistema:

a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'articolo 20 del Testo Unico o dall'elenco allegato all'albo;

b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'articolo 35 del Testo Unico;

c) le banche cancellate dall'albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;

d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;

e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La società di gestione accentrata può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 2.

### Sezione II

#### Contenuto minimo ed essenziale dei contratti

##### Art. 26

*(Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione accentrata)*

1. I contratti che disciplinano i rapporti tra società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittente e intermediario, devono contenere:

a) l'esplicito riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e al presente regolamento;

b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione accentrata, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;

c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.

##### Art. 27

*(Convenzioni stipulate dalla società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata può stipulare convenzioni con gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che svolgono funzioni analoghe al fine di disciplinare le modalità di amministrazione accentrata di strumenti finanziari. Le convenzioni possono fare riferimento ad accordi tipo generalmente riconosciuti dai suindicati organismi.

2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero la società di gestione accentrata stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei suindicati strumenti finanziari, nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

3. Le convenzioni previste dai commi precedenti devono essere comunicate senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia; di esse è data notizia agli intermediari.

<sup>46</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>47</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>48</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>49</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

**Capo IV**  
**Disciplina della gestione accentrata**

**Sezione I**  
**Disposizioni generali**

Art. 28

*(Immissione degli strumenti finanziari nel sistema)*

1. Sono immessi nel sistema gli strumenti finanziari:

- a) interamente liberati;
- b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:
  - muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
  - completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
  - pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.
- c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;
- d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'articolo 29, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, lettera a).

Art. 29

*(Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione accentrata)*

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alla società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Testo Unico.

Art. 30

*(Comunicazioni della società di gestione accentrata agli emittenti)*

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Testo Unico, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi a essa girati; comunica altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi messi a disposizione per ritiri tramite intermediario o consegna alla stanza di compensazione.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 31

*(Legittimazione alle procedure di ammortamento)*

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del Testo Unico, la società di gestione accentrata è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 32

*(Cautele e garanzie a favore degli investitori)*

1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività la società di gestione accentrata è tenuta a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative. Allo stesso fine è istituito un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.

2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, la società di gestione accentrata provvede a:

- a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;
- b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;
- c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;
- d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;
- e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.

3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la società di gestione accentrata informa annualmente la Consob e la Banca d'Italia.

#### Art. 33

*(Richiesta di certificazione o di comunicazione per l'intervento in assemblea)*<sup>50</sup>

1. Ai fini del rilascio della certificazione i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:

- a) il nominativo del richiedente;
- b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;
- c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
- d) il termine di efficacia della certificazione;
- e) il luogo e la data della richiesta;
- f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente<sup>51</sup>.

2. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione o di comunicazione per l'intervento in assemblea è il titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema<sup>52</sup>.

3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'articolo 146 del Testo Unico, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratorio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonererà l'intermediario da ogni relativa responsabilità<sup>53</sup>.

4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode<sup>54</sup>.

5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere la certificazione spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva per-

tenenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare<sup>55</sup>.

6. Quando il diritto che si intende esercitare è il diritto d'intervento in assemblea non si fa luogo a certificazione e l'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea<sup>56</sup>.

7. La richiesta di comunicazione per l'intervento in assemblea deve contenere gli elementi indicati al comma 1 per la certificazione, nonché la data e il tipo dell'assemblea<sup>57</sup>.

#### Art. 34

*(Rilascio delle certificazioni)*

1. Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili la certificazione e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia più idonea a produrre effetti<sup>58</sup>.

2. La certificazione è redatta in conformità all'Allegato 3 del presente regolamento<sup>59</sup>.

3. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato» e ne informa senza indugio l'emittente<sup>60</sup>.

4. Gli intermediari conservano, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 3<sup>61</sup>.

#### Art. 34-bis

*(Comunicazione per l'intervento in assemblea)*

1. L'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea in conformità alle proprie scritture contabili risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 41, comma 2, ovvero dalle registrazioni di operazioni di trasferimento fra conti tenuti dal medesimo intermediario.

2. La comunicazione per l'intervento in assemblea contiene le informazioni indicate nell'Allegato 3 del presente regolamento. Essa produce i medesi-

<sup>50</sup> Rubrica così sostituita con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>51</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>52</sup> Comma così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>53</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>54</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>55</sup> Comma così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>56</sup> Comma aggiunto con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>57</sup> Comma aggiunto con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>58</sup> Comma dapprima sostituito con delibera n. 13659 del 10.7.2002, e poi così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>59</sup> Comma dapprima sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000, e poi così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>60</sup> Comma sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>61</sup> Comma sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

mi effetti del deposito, quando statutariamente previsto, o della presentazione della certificazione per la partecipazione in assemblea e costituisce adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 89, comma 1, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera c), del decreto euro.

3. La comunicazione per l'intervento in assemblea è effettuata dall'intermediario entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 33 ovvero entro il più lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il preventivo deposito ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, del codice civile, o, se lo statuto non preveda tale preventivo deposito, l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea. Copia della comunicazione è messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione.

4. Quando lo statuto dell'emittente non vieta di ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'assemblea abbia avuto luogo, l'intermediario che ha effettuato la comunicazione ai sensi del comma 1 comunica senza indugio all'emittente l'eventuale trasferimento, in tutto o in parte, dei corrispondenti strumenti finanziari operato prima dello svolgimento dell'assemblea, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione per l'intervento in assemblea precedentemente effettuata.

5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle comunicazioni per l'intervento in assemblea effettuate.

6. A partire dall'1 gennaio 2006 le comunicazioni previste nel presente articolo sono trasmesse all'emittente mediante appositi collegamenti informatici<sup>62</sup>.

#### Art. 35

*(Segnalazioni degli intermediari agli emittenti)*<sup>63</sup>

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 34-bis, le segnalazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera c), del decreto euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari segnalano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari segnalano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere segnalati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni per l'intervento in assemblea<sup>64</sup>.

<sup>62</sup> Articolo inserito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>63</sup> Rubrica così sostituita con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>64</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari segnalano agli emittenti l'estratto delle scritture effettuate nei conti previsti dagli articoli 45 e 46 entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione<sup>65</sup>.

3. Nel caso di ritiro dal sistema di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del Testo Unico.

#### Art. 36

*(Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti)*

1. Ai sensi degli articoli 87 e 89 del Testo Unico, e dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalla società di gestione accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 35.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla società di gestione accentrata gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla società di gestione accentrata completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 35 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione per l'intervento in assemblea previste dall'articolo 33, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari<sup>66</sup>.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico e dell'articolo 34 del decreto euro, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari

<sup>65</sup> Comma così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>66</sup> Comma così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.

#### Art. 37

*(Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari)<sup>67</sup>*

1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del presente regolamento emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati<sup>68</sup>.

2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni per l'intervento in assemblea è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari<sup>69</sup>.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui all'articolo 35 sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

### **Sezione II**

#### **Tenuta dei conti e modalità di registrazione**

#### Art. 38

*(Tenuta dei conti della società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, la società di gestione accentrata apre per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi. Nei suindicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

3. La società di gestione accentrata:

<sup>67</sup> Rubrica così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000

<sup>68</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>69</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema, mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;

b) nel caso di operazioni sul capitale registra separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;

c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;

d) salvo disposizione contraria dell'autorità giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati in un apposito conto intestato alla medesima autorità.

#### Art. 39

*(Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata accende uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di sua proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso la medesima società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:

a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

#### Art. 40

*(Tenuta dei conti degli intermediari)*

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

#### Art. 41

*(Registrazione dei movimenti contabili)*

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, la società di gestione accentrata comunica agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni:

- a) data di effettivo regolamento<sup>70</sup>;
- b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;
- c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;
- d) segno dell'operazione.

#### Art. 42

#### *(Quadratura dei conti presso la società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 39 coincida con il saldo di ciascuna emissione. Effettuata tale verifica la società di gestione accentrata invia agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

#### Art. 43

#### *(Quadratura dei conti presso gli intermediari)*

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che il saldo del conto di terzi presso la società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

#### Art. 44

#### *(Modalità delle comunicazioni)*

1. Le comunicazioni previste dalla presente Sezione avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalla società di gestione accentrata<sup>71</sup>.

### **Sezione III Costituzione dei vincoli**

#### Art. 45

#### *(Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari)*

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) data dell'iscrizione;
- b) specie degli strumenti finanziari;

c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema;

f) quantità degli strumenti finanziari;

g) titolare degli strumenti finanziari;

h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

i) eventuale data di scadenza del vincolo<sup>72</sup>.

2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

#### Art. 46

#### *(Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 2, del decreto euro l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data di accensione del conto;

b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;

d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;

e) titolare degli strumenti finanziari;

f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

g) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per

<sup>72</sup> La precedente espressione: "Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico tenuto dall'intermediario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile" è stata soppressa con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>70</sup> Lettera così modificata con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>71</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.



iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del Testo Unico, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

4. ...*omissis*...<sup>73</sup>.

## Capo V

### Dematerializzazione degli strumenti finanziari

#### Art. 47

*(Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati)*

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente la società di gestione accentrata:

a) annulla gli strumenti finanziari;

b) registra sui conti previsti dall'articolo 38, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;

c) spedisce gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

#### Art. 48

*(Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati)*

1. Per l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, l'intermediario, dalla data prevista dal comma 1 dell'articolo 47:

a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni del cliente, al ripristino dei requisiti;

b) registra per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione accentrata, ed evidenzia sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del

conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

3. Limitatamente all'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentrata:

a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;

b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata ed alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti<sup>74</sup>.

#### Art. 49

*(Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione)*

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> Comma soppresso con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

<sup>74</sup> Comma aggiunto con delibera n. 13659 del 10.7.2002.

<sup>75</sup> Comma aggiunto con delibera n. 13659 del 10.7.2002.

**Art. 50***(Cessazione dei presupposti della dematerializzazione)*

1. Al cessare delle condizioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, e nell'ipotesi del comma 3 dello stesso articolo 23, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

2. La società di gestione accentrata comunica senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di essa l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

### **Capo VI Norme transitorie e finali**

**Art. 51***(Avvio della dematerializzazione obbligatoria)*

1. Per le emissioni in corso al 5 ottobre 1998, la società di gestione accentrata procede agli adempimenti previsti dall'articolo 47, comma 1, lettere a) e b) non appena conclusa l'emissione.

2. L'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, in circolazione non gestiti dal sistema è effettuata a partire dal 1 gennaio 1999.

3. A partire dal 1 gennaio 1999 i diritti relativi a strumenti finanziari non accentrati sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

**Art. 52***(Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso)*

1. Qualora dopo il 31 dicembre 1998 siano presentati all'incasso strumenti finanziari, scaduti, ovvero cedole relative a titoli principali scaduti il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati dall'emittente o da un intermediario a tal fine incaricato dallo stesso emittente.

2. Dopo la stessa data del comma 1 il pagamento di cedole scadute relative a strumenti finanziari non scaduti presentate separatamente dal titolo principale è subordinato al rilascio di una dichiarazione del detentore attestante, sotto la propria responsabilità, la mancata detenzione del titolo principale.

**Art. 53***(Attività della Monte Titoli s.p.a.)*

1. Nel periodo previsto dall'articolo 214, comma 3, del Testo Unico le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Monte Titoli s.p.a., ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

**Art. 54***(Gestione accentrata dei titoli di Stato)<sup>76</sup>*

1. Le disposizioni dell'articolo 24 e dell'articolo 26, relativamente ai rapporti con gli intermediari,

nonché quelle degli articoli 38, 39, comma 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 39, comma 1, del decreto euro.

2. La quadratura prevista dall'articolo 42 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione ai sensi del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

**Art. 55***(Disposizione transitoria)*

1. Fino al 31 dicembre 1999 la verifica prevista dall'articolo 43 è effettuata entro 3 giorni dalla data di registrazione.

### **Titolo IV Ridenominazione degli strumenti finanziari privati**

**Art. 56***(Modalità di ridenominazione)*

1. Durante il periodo transitorio previsto all'articolo 1, lettera g), del decreto euro, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare in euro i propri strumenti finanziari indicati dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto euro, secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto euro.

2. Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.

**Art. 57***(Tempi di ridenominazione)*

1. L'emittente può effettuare le operazioni di ridenominazione esclusivamente il primo lunedì lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del periodo transitorio previsto all'articolo 1, lettera g), del decreto euro.

**Art. 58***(Obblighi d'informazione)*

1. Almeno trenta giorni prima della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della ridenominazione l'emittente comunica per iscritto la decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano Cambi.

2. Qualora in ordine agli strumenti finanziari da ridenominare sia svolto il servizio di negoziazione in un mercato regolamentato, il servizio di compensazione e liquidazione, o il servizio di gestione accen-

<sup>76</sup> Rubrica così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

trata, la comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata, nel medesimo termine, anche nei confronti delle società di gestione dei servizi suindicati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, l'emittente è tenuto ad informare il pubblico delle decisioni di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari mediante avviso da pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

## Titolo V<sup>77</sup> Integrità dei mercati

### Capo I Prassi di mercato ammesse

#### Art. 59<sup>78</sup>

*(Criteri per l'ammissione delle prassi)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo unico la Consob nel valutare l'ammissibilità di una prassi di mercato di cui all'articolo 180, comma 1, lettera c) del Testo unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:

a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato;

b) la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l'offerta;

c) il livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;

d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;

e) il rischio inerente alla prassi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;

f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;

g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

2. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni

del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero.

3. Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.

4. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.

#### Art. 60<sup>79</sup>

*(Procedure per l'ammissione della prassi)*

1. Ai fini dell'ammissione di una prassi di mercato ovvero della valutazione del riesame dell'ammissibilità di una prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere:

a) degli organismi pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumatori, di altre autorità, delle società che gestiscono i mercati;

b) di autorità competenti estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni.

2. La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.

3. La Consob trasmette senza indugio le decisioni adottate al *Committee of European Securities Regulators* (Cesr).

4. La Consob pubblica, indicando il mercato di riferimento, l'elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera c), del Testo unico e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base dell'elenco pubblicato dal *Committee of European Securities Regulators* (Cesr). L'elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili.

5. Qualora siano già state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della parte quinta del Testo unico attinenti alla prassi in questione, la procedura di consultazione di cui al presente articolo può essere rinviata fino al termine delle indagini o delle eventuali relative sanzioni.

6. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dal presente articolo può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione.

<sup>77</sup> Titolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005.

<sup>78</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005.

<sup>79</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005.

## Capo II Prassi nei mercati su strumenti derivati

### Art. 61<sup>80</sup>

*(Informazione privilegiate in relazione agli strumenti derivati su merci)*

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 59 e 60, ai fini dell'applicazione dell'articolo 181, comma 2, del Testo unico le informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su cui sono negoziati gli strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali mercati sono le informazioni che:

a) sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati, o

b) sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti.

## Capo III Manipolazione del mercato

### Art. 62<sup>81</sup>

*(Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato)*

1. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b) del Testo unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;

b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inver-

sioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del *book* di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

2. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettera c) del Testo unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

3. Gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, del Testo unico.

4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato IV, sezione I.

5. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato è effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario.

<sup>80</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005.

<sup>81</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005.

## Capo IV Operazioni sospette

### Art. 63<sup>82</sup>

(Soggetti tenuti alla segnalazione)

1. I soggetti indicati nell'art. 187-*nonies* del Testo unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati, nei sistemi di scambi organizzati, ovvero nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 180, comma 1, lettere *a*) e *b*) del Testo unico. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.

2. Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di investimento comunitarie, le banche comunitarie e le società di gestione armonizzate che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

### Art. 64<sup>83</sup>

(Identificazione delle operazioni sospette)

1. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

*a*) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-*bis* della parte V del Testo unico;

*b*) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall'articolo 114 del Testo unico e norme regolamentari di attuazione;

*c*) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall'articolo 181, comma 2, del Testo unico e dall'articolo 61;

*d*) gli elementi e le circostanze indicati nell'articolo 62;

*e*) gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell'Allegato 4 e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario;

*f*) gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.

2. I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione del mercato che organizzano sistemi di scambi organizzati o altre piattaforme di negoziazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire.

<sup>82</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005; in vigore dal 1.4.2006.

<sup>83</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005; in vigore dal 1.4.2006.

### Art. 65<sup>84</sup>

(Tempi della segnalazione)

1. La valutazione prevista dall'articolo 64, comma 1, è effettuata anche tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.

2. I soggetti indicati nell'articolo 63, comma 1, provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata.

### Art. 66<sup>85</sup>

(Contenuto della segnalazione)

1. La segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:

*a*) la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;

*b*) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;

*c*) gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni;

*d*) la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);

*e*) qualsiasi informazione utile ai fini dell'esame delle operazioni sospette.

2. Qualora le informazioni indicate nel comma precedente non siano disponibili al momento della segnalazione, questa indica almeno i motivi che inducono a ritenere che possa trattarsi di operazione sospetta. Tutte le altre informazioni sono trasmesse appena disponibili.

### Art. 67<sup>86</sup>

(Modalità di segnalazione)

1. La segnalazione alla Consob può avvenire per posta, per posta elettronica, per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della Consob conferma per iscritto. La segnalazione deve essere effettuata secondo le istruzioni indicate dalla Consob.

### Art. 68<sup>87</sup>

(Obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio)

1. In attuazione della normativa comunitaria:

- i soggetti che effettuano la segnalazione ai sensi dell'articolo 187-*nonies* del Testo unico non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite;

<sup>84</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005; in vigore dal 1.4.2006.

<sup>85</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005; in vigore dal 1.4.2006.

<sup>86</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005; in vigore dal 1.4.2006.

<sup>87</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005; in vigore dal 1.4.2006.

- la Consob non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.

2. Sono salvi i rapporti con la magistratura di cui all'articolo 187-*decies* del Testo unico, nonché i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

**Art. 69<sup>88</sup>**

*(Operazioni attinenti a mercati esteri)*

1. La Consob trasmette immediatamente alle competenti autorità estere le segnalazioni ricevute e attinenti a mercati regolamentati aventi sede in altri Stati comunitari.

**Titolo VI<sup>89</sup>**

**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 70<sup>90</sup>**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogati i regolamenti adottati con delibere Consob n. 5552 del 14 novembre 1991, n. 10358 del 10 dicembre 1996 e successive modificazioni, n. 11521 del 1 luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1 dicembre 1998.

**ALLEGATO 1**

**(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi)<sup>91</sup>**

1. Dichiarante (società di gestione o organizzatore di SSO).

2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico .

6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

9. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.

11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.

**ALLEGATO 2**

**(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari)<sup>92</sup>**

1. Dichiarante (società di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica).

2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico .

6. Data di inizio (di cessazione) dell'attività di negoziazione per il tramite del collegamento telematico.

7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3.

<sup>88</sup> Articolo inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005; in vigore dal 1.4.2006.

<sup>89</sup> Titolo rinumerato con delibera n. 15233 del 29.11.2005.

<sup>90</sup> Articolo rinumerato con delibera n. 15233 del 29.11.2005.

<sup>91</sup> Allegato aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>92</sup> Allegato aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

ALLEGATO 3<sup>93</sup>

1	L'intermediario	<b>CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA .....</b> (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)						
2	data .....							
3	n. prog. annuo	4 codice cliente						
5	_____							
6	a richiesta di _____ _____	luogo e data di nascita						
7	La presente certificazione, con efficacia _____ attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">codice</th> <th style="width: 50%;">descrizione strumenti finanziari</th> <th style="width: 30%;">quantità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	codice	descrizione strumenti finanziari	quantità				
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità						
8	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: _____							
9	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: _____							
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Delega per l'intervento in assemblea</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Il signor _____ rappresentar _____ data .....</td> <td style="width: 50%;">_____ è delegato a per l'esercizio del diritto di voto firma .....</td> </tr> </table>	Delega per l'intervento in assemblea		Il signor _____ rappresentar _____ data .....	_____ è delegato a per l'esercizio del diritto di voto firma .....	L'intermediario		
Delega per l'intervento in assemblea								
Il signor _____ rappresentar _____ data .....	_____ è delegato a per l'esercizio del diritto di voto firma .....							
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. intermediario che rilascia la certificazione;</li> <li>2. data di rilascio della certificazione;</li> <li>3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;</li> <li>4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;</li> <li>5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;</li> <li>6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;</li> <li>7. fino a ... (data certa) ...;</li> <li>8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...", "vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";</li> <li>9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98</li> </ol>							

<sup>93</sup> Comma così modificato con delibera n. 14955 del 23.3.2005.

**ALLEGATO 4<sup>94</sup>****Esempi di manipolazione del mercato****Sezione I****Esempi di manipolazione del mercato previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE**

1. Dalle definizioni riportate dall'articolo 187-ter, comma 3 del Testo unico derivano i seguenti esempi:

a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;

c) l'utilizzo occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse.

<sup>94</sup> Allegato inserito con delibera n. 15233 del 29.11.2005.



*Delibera n. 16191*

**Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati.**

LA COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo modificato con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

VISTI, in particolare, gli articoli 61, commi 2, 6-bis e 6-ter, 62, commi 1-ter, 1-quater e 3-bis, 64, commi 1 e 1-quinquies, 65, comma 1, 74, comma 2, 77-bis, commi 1 e 6, 78, comma 2, 79-bis, 180, comma 1, lettera c), 181, comma 2, 187-ter, comma 7 e 187-nonies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

VISTO il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;

CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

VISTA la lettera del 25 ottobre 2007, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 61, comma 6-ter, 62, comma 1-quater, 64, comma 1-quinquies, 77-bis, comma 6 e 79-bis, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ha rilasciato l'intesa prevista dall'articolo 70-ter, comma 2, del medesimo decreto;

**D E L I B E R A:**

È adottato l'unito regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati. Il regolamento consta di 51 articoli e di 3 allegati.

La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 29 ottobre 2007

IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*

## REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI MERCATI

### Titolo I Fonti normative e definizioni

#### Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 61, commi 2, 6-*bis* e 6-*ter*, dell'articolo 62, commi 1-*ter*, 1-*quater* e 3-*bis*, dell'articolo 64, commi 01 e 1-*quinqüies*, dell'articolo 65, dell'articolo 70-*ter*, comma 2, dell'articolo 74, comma 2, dell'articolo 77-*bis*, commi 1 e 6, dell'articolo 78, comma 2, dell'articolo 79-*bis*, dell'articolo 79-*ter*, dell'articolo 180, comma 1, lettera c), dell'articolo 181, comma 2, dell'articolo 187-*ter*, comma 7 e dell'articolo 187-*nonies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### Art. 2 (Definizioni)

Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internazionalizzatori sistematici di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettera w-*ter*, all'articolo 1, comma 5-*octies* e all'articolo 1, comma 5-*ter* del Testo Unico;
- c) «società di gestione»: le società di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico;
- d) «capitale minimo delle società di gestione»: l'ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente;
- e) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;
- f) «mercati esteri»: i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del Testo Unico ed ogni altro sistema multilaterale che consente l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del sistema stesso, in modo da dar luogo a contratti.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Testo Unico e nel Regolamento n. 1287/2006/CE del 10 agosto 2006.

### Titolo II Mercati regolamentati

#### Capo I Risorse finanziarie delle società di gestione dei mercati e determinazione delle attività connesse e strumentali

#### Art. 3 (Risorse finanziarie)

1. Le società di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti,

tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti.

#### Art. 4 (Attività connesse e strumentali)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3-*bis* del Testo Unico, le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:

- a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di *software*, *hardware* e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
- b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;
- c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;
- e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati;
- f) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;
- g) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nelle società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione e nelle società di gestione accentrata, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati.

3. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le attività connesse e strumentali che intendono esercitare e forniscono alla Consob preventiva informativa sui progetti di acquisizione delle partecipazioni di cui al comma 2.

#### Capo II Requisiti organizzativi ed obblighi di comunicazione delle società di gestione

#### Art. 5 (Partecipanti al capitale delle società di gestione)

1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro 24 ore alla società di gestione gli acquisti e le

cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto della società di gestione stessa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 61, comma 6 del Testo Unico.

2. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5% del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 61, comma 5 del Testo Unico.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinate dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci con l'indicazione, per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al 5% del capitale ordinario:

a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;

b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

4. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità delle modifiche intervenute al libro dei soci.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono trasmesse anche alla Banca d'Italia per i mercati di cui all'articolo 63, comma 3 del Testo Unico.

#### Art. 6

##### *(Esponenti aziendali delle società di gestione)*

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell'identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione dell'organo di gestione nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro 30 giorni alla Consob dalla società di gestione.

2. La Consob può richiedere, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

3. Le società di gestione comunicano entro 15 giorni ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano alla Consob, in oc-

casione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.

#### Art. 7

##### *(Statuto delle società di gestione e regolamento del mercato)*

1. Le società di gestione inviano alla Consob i progetti di modificazione dello statuto della società, dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte dell'organo di amministrazione e almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea della società, indicando contenuti e finalità delle modifiche proposte.

2. Le società di gestione inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea della società ovvero del consiglio di sorveglianza, indicando i contenuti e le finalità delle modifiche proposte. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il termine di 20 giorni si riferisce all'approvazione formale da parte dell'organo di amministrazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono trasmesse anche alla Banca d'Italia per i mercati regolamentati di cui all'articolo 63, comma 3 del Testo Unico.

4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.

#### Art. 8

##### *(Organizzazione delle società di gestione)*

1. Le società di gestione:

a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste all'articolo 64, comma 1 del Testo Unico;

b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato;

c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.

2. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in

via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1, le società di gestione forniscono ed inviano alla Consob le informazioni necessarie e le comunicazioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 .

#### Art. 9

*(Comunicazioni delle società di gestione in merito ad eventi societari)*

1. Le società di gestione inviano alla Consob:

- a) i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione;
- b) una copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati;
- c) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione dell'organo di controllo e dalla relazione della società di revisione;
- d) una copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti il bilancio delle società collegate.

#### Art. 10

*(Comunicazioni dell'organo di controllo alla Consob)*

1. L'organo di controllo della società di gestione trasmette senza indugio alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

2. L'organo di controllo della società di gestione invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree di cui all'articolo 11.

#### Art. 11

*(Comunicazioni dell'organo di amministrazione alla Consob)*

1. L'organo di amministrazione della società di gestione invia alla Consob, con cadenza annuale e in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

- a) separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze;
- b) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;
- c) procedure per l'informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione

dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti:

- a) organigramma e funzionigramma;
- b) meccanismi di delega;
- c) articolazione del sistema dei controlli interni;
- d) metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;
- e) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- f) valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
- g) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno alla società, ai vari livelli della struttura;
- h) presidi organizzativi adottati ai fini dell'anticiclaggio.

La relazione potrà fare rinvio a quella inoltrata alla Consob l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

#### Art. 12

*(Relazione sulla struttura informatica e sulla gestione dei rischi)*

1. Le società di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società di gestione, purché diverse ed indipendenti da quelle produttive.

2. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 1, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

3. Le società di gestione definiscono politiche e misure idonee ad assicurare la continuità operativa e adottano un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche. In caso di necessità e urgenza, le società di gestione adottano le misure atte a consentire il funzionamento dei mercati gestiti e ne informano senza indugio la Consob.

4. Le misure volte ad assicurare la continuità operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi negoziati sui mercati gestiti. Tali misure vengono altresì aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero l'attività svolta dalla società di gestione subisca dei cambiamenti.

## Art. 13

*(Esteralizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale)*

1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:

a) l'integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;

b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;

c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata ed una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;

d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.

2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine, le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.

3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:

a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;

b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;

c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob l'esercizio dell'attività di vigilanza.

4. Le società di gestione, in occasione dell'invio della relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 11, informano la Consob relativamente:

a) alle misure organizzative di cui al comma 1;

b) agli accordi di cui al comma 3.

## Art. 14

*(Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione)*

1. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Consob:

a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all'organo di amministrazione ovvero, se previsto, al consiglio di sorveglianza, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli

obiettivi strategici perseguiti, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;

b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.

2. Una preventiva informativa sugli obiettivi strategici e sui contenuti degli accordi è fornita tempestivamente alla Consob.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia i progetti di accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare 45 giorni prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:

a) i termini ed i contenuti dell'accordo;

b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;

c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

4. Entro il medesimo termine individuato al comma 3, le società di gestione comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia la cessazione dell'operatività degli accordi di cui al comma 3 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

5. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Consob e la Banca d'Italia tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 3 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

6. Le società di gestione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L'operatività dell'accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70- bis, comma 2 del Testo Unico. A tal fine, le società di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 3.

## Art. 15

*(Registrazione delle operazioni presso le società di gestione)*

1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nel mercato stesso.

2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:

a) le generalità dei partecipanti al mercato interessati;

b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;

c) il tipo di operazione;

d) l'oggetto dell'operazione;

e) la quantità;

f) il prezzo unitario;

g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.

4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al mercato.

5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati.

6. Le società di gestione trasmettono alla Consob periodici flussi informativi, su supporto elettronico, in cui i dati relativi ai mercati gestiti sono organizzati o elaborati secondo le modalità dalla stessa indicate.

### Capo III

#### **Ammissione, sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari e accesso degli operatori ai mercati regolamentati**

##### Art. 16

*(Ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati)*

1. Le società di gestione adottano regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.

2. Nel caso di strumenti finanziari derivati, le regole assicurano che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

3. In aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, le società di gestione adottano e mantengono:

a) dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario

per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e *ad hoc*;

b) dispositivi atti ad agevolare ai partecipanti al mercato l'accesso alle informazioni di cui alla lettera a) che sono state pubblicate;

c) dispositivi per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione.

4. Le società di gestione adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

##### Art. 17

*(Sospensione ed esclusione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati)*

1. Le società di gestione possono sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato gestito, tenendo conto degli obiettivi di tutela degli investitori e di ordinato funzionamento del mercato.

2. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche attraverso il proprio sito Internet, le decisioni assunte ai sensi del comma 1.

##### Art. 18

*(Operatori ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati e designazioni da parte degli operatori dei sistemi di compensazione e liquidazione)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, lettera c) del Testo Unico, le società di gestione comunicano alla Consob, in occasione dell'avvio dell'operatività del mercato regolamentato, l'elenco degli operatori ivi ammessi alle negoziazioni. Le società di gestione comunicano altresì annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti.

2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) del Testo Unico possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle società di gestione e alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2 del medesimo Testo Unico.

3. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Consob le proposte e/o richieste di designazione effettuate dagli operatori in merito ai sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 70-bis del Testo Unico. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso di mercati all'ingrosso di titoli di Stato.

4. Le società di gestione trasmettono alla Consob le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del

Testo Unico. Trascorsi 45 giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Consob senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b) del Testo Unico è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate senza indugio anche alla Banca d'Italia per i mercati regolamentati di cui all'articolo 63, comma 3 del Testo Unico.

### **Titolo III** **Sistemi multilaterali di negoziazione e** **internalizzatori sistematici**

#### Art. 19

*(Sistemi multilaterali di negoziazione)*

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:

a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini;

b) regole trasparenti concernenti i criteri per la selezione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi;

c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del Testo Unico;

d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;

e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione.

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a:

a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati;

b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;

c) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Consob in merito alla sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione;

d) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni delle relative regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione

ne danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

#### Art. 20

*(Obblighi di comunicazione alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione)*

1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:

a) l'elenco degli strumenti finanziari e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;

b) le regole di funzionamento del sistema;

c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

d) le informazioni di cui all'articolo 13.

2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attività di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste.

3. Si applica l'articolo 12, commi 3 e 4.

4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

5. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applica l'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4.

6. Le società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14, commi 3 e 4.

7. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Consob e la Banca d'Italia tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui all'articolo 14, comma 3 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

8. Le società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste

dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L'operatività dell'accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-*bis*, comma 2 del Testo Unico. A tal fine, le società di gestione comunicano le informazioni di cui all'articolo 14, comma 3.

#### Art. 21

##### *(Avvio e cessazione dell'attività di internalizzazione sistematica)*

1. Fermi restando gli obblighi di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007, i soggetti che, in conformità delle previsioni del Regolamento n. 1287/2006/CE, intendono intraprendere l'attività di internalizzazione sistematica comunicano alla Consob, almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'operatività in qualità di internalizzatore sistematico:

a) ogni documento utile dal quale emerga con chiarezza che:

i) l'attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole e procedure non discrezionali;

ii) l'attività è svolta da personale o mediante un sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo;

iii) l'attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua;

b) gli strumenti finanziari sui quali intendono svolgere l'attività, distinguendo fra le azioni liquide, altre azioni e strumenti finanziari diversi dalle azioni;

c) la data di avvio dell'attività per ciascuno strumento finanziario;

d) gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni;

e) il canale di diffusione delle informazioni utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti conclusi nella sede di negoziazione gestita.

2. Gli internalizzatori sistematici comunicano tempestivamente alla Consob ogni cambiamento nelle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.

3. Gli internalizzatori sistematici comunicano senza indugio alla Consob l'avvenuta pubblicazione, attraverso il canale di diffusione delle informazioni di cui al comma 1, lettera e), della decisione di cessare l'attività di internalizzazione sistematica per uno o più strumenti finanziari. Qualora l'utilizzo del predetto canale non risulti possibile, l'internalizzatore sistematico può utilizzare un canale ugualmente accessibile ai propri clienti e agli altri partecipanti al mercato, dandone tempestiva comunicazione alla Consob.

4. Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle ope-

razioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al sistema.

#### Art. 22

##### *(Internalizzatori sistematici su azioni)*

1. La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici sulle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni comunitarie.

2. Gli internalizzatori sistematici individuano, in base alla loro politica commerciale e sulla base di regole chiare e non discriminatorie, gli investitori che possono accedere alle proprie quotazioni. Tali regole ed ogni loro successivo cambiamento sono tempestivamente comunicate alla Consob. Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Consob, su richiesta, l'elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito.

3. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutare l'avvio ovvero interrompere relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione dell'investitore in termini di credito, il rischio della controparte e il regolamento finale dell'operazione.

4. La Consob vigila sull'adempimento da parte dei soggetti che svolgono l'attività di internalizzazione sistematica sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati degli obblighi relativi:

a) al regolare aggiornamento dei prezzi di acquisto e vendita pubblicati ai sensi dell'articolo 27 nonché sul mantenimento di prezzi che riflettono le condizioni di mercato prevalenti;

b) al rispetto delle condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all'articolo 27.

#### **Titolo IV**

#### **Obblighi di comunicazione delle operazioni e regime di trasparenza**

#### **Capo I**

#### **Obblighi di segnalazione alla Consob delle operazioni concluse su strumenti finanziari**

#### Art. 23

##### *(Obblighi di segnalazione alla Consob delle operazioni su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati)*

1. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo si applicano ai soggetti abilitati che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.



2. I soggetti abilitati comunicano i dettagli di tali operazioni alla Consob il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Tale obbligo si applica anche alle operazioni effettuate al di fuori di un mercato regolamentato.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 comprendono le seguenti informazioni:

- a) il codice identificativo del soggetto che effettua la comunicazione;
- b) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione;
- c) l'indicazione se l'operazione è stata conclusa in acquisto o in vendita;
- d) l'indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto, e nell'interesse, di un cliente;
- e) il codice identificativo dello strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- f) il prezzo unitario, al netto delle eventuali commissioni, e l'indicazione della valuta nella quale il prezzo è espresso;
- g) la quantità;
- h) la controparte dell'operazione, con l'indicazione eventuale della tipologia "cliente".

4. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 per le operazioni su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani e ivi concluse.

5. La Consob mantiene e pubblica un elenco dei codici di identificazione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione per i quali essa rappresenta l'autorità competente e dei soggetti che operano come controparti centrali di tali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

6. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono trasmesse alla Consob:

- a) dai soggetti abilitati stessi o da un terzo che agisce per loro conto;
- b) da un sistema di confronto degli ordini o di notifica approvato dalla Consob;
- c) dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l'operazione.

7. La Consob verifica che i sistemi di cui al comma 6, lettera b) soddisfino le condizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE e ne pubblica un elenco.

8. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

9. La Consob stabilisce con comunicazione i requisiti tecnico-informatici dei quali i soggetti abilitati ovvero i soggetti di cui al comma 6 devono disporre ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

#### Art. 24

*(Rilascio e scambio di informazioni da parte della Consob)*

1. La Consob istituisce i dispositivi necessari per assicurare che anche l'autorità competente del

mercato più pertinente per lo strumento finanziario in termini di liquidità riceva le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 dell'articolo 23.

2. La Consob trasmette le informazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 23, dalle banche ed imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia alle autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che queste ultime non comunichino alla Consob la decisione di non voler ricevere le informazioni.

## Capo II

### Regime di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati

#### Art. 25

*(Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)*

1. Le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione rendono pubbliche, per ciascuna azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, quantomeno le informazioni di cui al Regolamento n. 1287/2007/CE. Una sintesi delle informazioni da pubblicare conformemente alla disciplina comunitaria in materia è indicata nella tabella 1 dell'allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE.

2. Ai fini dell'applicazione del regime di trasparenza di cui al comma 1, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione forniscono alla Consob, rispettivamente in occasione della definizione delle regole del mercato regolamentato ovvero in occasione della trasmissione delle regole di funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione, adeguata informativa in merito:

a) alla tipologia del sistema di negoziazione cui risultano riconducibili gli obblighi di trasparenza di cui alla tabella 1 dell'allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE;

b) alla presenza di un sistema ibrido non rientrante nelle categorie previste alla lettera a). In tal caso, le società di gestione e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione evidenziano le specifiche regole di trasparenza adottate e garantiscono il rispetto degli obblighi comunitari in materia.

#### Art. 26

*(Casi di inapplicabilità degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)*

1. Gli obblighi di cui all'articolo 25 possono non applicarsi nei casi in cui:

a) il sistema gestito è basato su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo è determinato in relazione ad un prezzo di riferimento generato da un

altro sistema e a condizione che tale prezzo di riferimento abbia ampia diffusione e sia generalmente considerato affidabile dai partecipanti al mercato;

b) il sistema gestito formalizza operazioni concordate, ciascuna delle quali rispetta le condizioni specificate nelle regole previste per il mercato regolamentato ed il sistema multilaterale di negoziazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), per operazioni concordate si intendono quelle operazioni che soddisfano i requisiti e le condizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

3. Gli obblighi di cui all'articolo 25 possono non applicarsi quando la dimensione dell'ordine è pari o superiore al volume minimo degli ordini specificato nella tabella 2 dell'allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE.

#### Art. 27

##### *(Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici)*

1. I soggetti abilitati pubblicano quotazioni irrevocabili sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali:

a) esiste un mercato liquido conformemente alle disposizioni comunitarie in materia;

b) essi sono internalizzatori sistematici, secondo quanto comunicato alla Consob ai sensi dell'articolo 21;

c) l'operazione si caratterizza per essere di dimensioni pari o inferiori alla dimensione standard di mercato in conformità di quanto stabilito nella tabella 3 dell'allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE.

2. Nel caso di azioni per le quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le loro quotazioni alla clientela su richiesta.

3. Ai fini del presente articolo, le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono considerate come aventi un mercato liquido se sono oggetto di negoziazioni giornaliere, con un flottante non inferiore a cinquecento milioni di euro e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il numero medio giornaliero di operazioni per l'azione in questione non è inferiore a cinquecento;

b) il controvalore medio giornaliero degli scambi per l'azione in questione non è inferiore a due milioni di euro.

4. Gli internalizzatori sistematici decidono in merito al quantitativo o ai quantitativi delle loro quotazioni. Per una particolare azione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o quantitativi che potrebbero corrispondere alle dimensioni standard del mercato per la categoria di azioni alla quale l'azione appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di merca-

to per quell'azione, in conformità delle disposizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE.

5. Gli internalizzatori sistematici possono:

a) in qualsiasi momento, aggiornare le proprie quotazioni;

b) in condizioni eccezionali di mercato ed in conformità delle disposizioni comunitarie in materia, ritirare le proprie quotazioni.

6. Gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai propri clienti in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine. Essi possono eseguire gli ordini che ricevono dai propri clienti professionali:

a) ad un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e gli ordini risultino superiori a settemilacinquecento euro;

b) a prezzi diversi da quelli quotati e senza doversi conformare alle condizioni stabilite alla lettera a), quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione ovvero gli ordini sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

7. Nel caso in cui un internalizzatore sistematico, che effettua un'unica quotazione oppure la cui quotazione più elevata è inferiore alle dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine più consistente della sua quotazione, ma inferiore alle dimensioni standard del mercato, l'internalizzatore sistematico può decidere di eseguire quella parte dell'ordine eccedente rispetto alla sua quotazione purché l'ordine sia eseguito al prezzo quotato, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni di cui al comma 6.

8. Nei casi in cui l'internalizzatore sistematico fa una quotazione diversificata e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie che sceglie di eseguire, l'ordine è eseguito applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 49 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni di cui al comma 6.

9. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, gli internalizzatori sistematici possono limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Gli internalizzatori sistematici possono inoltre limitare, in modo non discriminatorio e ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 49 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007, il numero totale delle transazioni dei diversi clienti nello stesso momento e soltanto quando il numero e/o il volume degli ordini cercato dai clienti supera notevolmente la norma.

10. Gli internalizzatori sistematici adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

## Art. 28

*(Gestione degli ordini con limite di prezzo)*

1. I soggetti abilitati sono esentati dagli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 49, comma 2 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007 in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento n. 1287/2006/CE.

## Art. 29

*(Requisiti di trasparenza post-negoziatore per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione ed i soggetti abilitati)*

1. Il presente articolo si applica, laddove non diversamente indicato, ai soggetti abilitati, alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione.

2. Le società di gestione dei mercati regolamentati ed i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione, per le operazioni che sono state concluse nell'ambito dei loro sistemi e relativamente alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 27 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

3. I soggetti abilitati rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 27 del Regolamento n. 1287/2006/CE limitatamente alle operazioni su azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati e concluse al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

4. Un internalizzatore sistematico, che ha effettuato alla Consob la comunicazione prevista dall'articolo 21, può utilizzare l'acronimo "SI" anziché l'indicazione della sede di negoziazione, a condizione che:

a) l'operazione i cui dettagli vengono pubblicati è stata eseguita in qualità di internalizzatore sistematico sull'azione oggetto dell'operazione;

b) l'internalizzatore sistematico metta a disposizione del pubblico, in conformità delle disposizioni comunitarie in materia, i dati aggregati trimestrali relativi alle operazioni eseguite in qualità di internalizzatore sistematico per quella azione e per ciascun giorno di negoziazione del trimestre civile.

5. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono differire, secondo quanto indicato nella tabella 4 dell'allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE, la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 a condizione che:

a) si tratti di un'operazione fra un soggetto abilitato che negozia per conto proprio ed un cliente dello stesso;

b) le dimensioni dell'operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili, quali specificate nella tabella 4 dell'allegato II del Regolamento n. 1287/2006/CE.

7. La Consob approva le misure proposte, ed ogni modifica alle stesse, da parte delle società di gestione e dei soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione per la pubblicazione differita delle operazioni concluse sui mercati regolamentati e sui sistemi gestiti, rispettivamente in sede di approvazione del regolamento del mercato ovvero in occasione dell'avvio dell'operatività del sistema. Tali misure sono comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori.

8. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi del presente articolo in conformità dei criteri e delle disposizioni del Regolamento n. 1287/2006/CE.

## Art. 30

*(Pubblicazione e accessibilità al pubblico delle informazioni)*

1. Le informazioni pre e post-negoziatore di cui agli articoli 25, 27 e 29 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano le informazioni di cui agli articoli 25 e 27 durante il normale orario di contrattazione, in conformità delle disposizioni e dei criteri stabiliti nel Regolamento n. 1287/2006/CE. L'obbligo di cui al presente comma si considera adempiuto se le informazioni sono pubblicate non appena accessibili durante l'orario di contrattazione della sede di negoziazione e rimangono accessibili fino al loro aggiornamento.

3. Le informazioni pre e post-negoziatore sono messe a disposizione del pubblico per quanto possibile in tempo reale.

4. Le informazioni pre e post-negoziatore sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:

a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;

b) le strutture di un soggetto terzo;

c) dispositivi propri.

5. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Consob entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente entro 7 giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziatore utilizzato ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 25, 27 e 29.

6. Le società di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni pre e post-negoziatore ai

soggetti abilitati tenuti a pubblicare i dettagli delle operazioni sulle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, ai sensi degli articoli 27 e 29.

#### Art. 31

*(Calcoli e stime per l'applicazione del regime di trasparenza pre e post-negoziazione sulle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati)*

1. Ai fini dell'applicazione del regime di trasparenza di cui agli articoli 25, 27 e 29, la Consob pubblica le informazioni di cui al Regolamento n. 1287/2006/CE ovvero fornisce le informazioni previste al *Committee of European Securities Regulators* (Cesr).

### Capo III

#### **Regime di trasparenza pre e post-negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati**

#### Art. 32

*(Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)*

1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni e ammessi alle negoziazioni nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

#### Art. 33

*(Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici)*

1. I soggetti che intendono intraprendere l'attività di internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, in conformità della definizione e dei criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono regole di trasparenza con riferimento a detti strumenti finanziari, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori,

con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

#### Art. 34

*(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati)*

1. I soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso, rendono pubbliche le seguenti informazioni:

- a) giorno e ora di negoziazione;
- b) identificativo dello strumento finanziario;
- c) prezzo e quantità dell'operazione conclusa.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano alle operazioni:

a) concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani, diversi dalle azioni;

b) con un controvalore inferiore o pari a 500.000 euro.

3. Per le operazioni che eccedono la soglia indicata al comma 2, lettera b), i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia di cui al comma 2, lettera b).

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

5. Si applicano il comma 5 dell'articolo 29 ed i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 30.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

### Titolo V

#### **Realizzazione di collegamenti con i mercati esteri ed estensione dell'operatività in altri Stati membri**

#### Art. 35

*(Comunicazioni alla Consob in merito alla realizzazione di collegamenti con i mercati esteri ed estensione dell'operatività in altri Stati membri)*

1. Le società di gestione comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio

dell'operatività dei predetti collegamenti la comunicazione riportata nell'allegato 1.

2. I soggetti abilitati comunicano alla Consob l'avvenuto collegamento con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività in detti mercati la comunicazione riportata nell'allegato 2.

3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell'operatività dei collegamenti realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.

4. Le società di gestione comunicano alla Consob l'estensione dell'operatività in altri Stati comunitari ai sensi dell'articolo 67, comma 5 del Testo Unico. La comunicazione specifica gli Stati membri nei quali si intende estendere la propria operatività ed è effettuata 30 giorni prima dell'avvio di detta operatività.

## **Titolo VI**

### **Condizioni per la quotazione di determinate società**

#### Art. 36

*(Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea)*

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

a) redigano il bilancio d'esercizio o consolidato e lo rendano disponibile agli azionisti della controllante, secondo le modalità previste dall'articolo 2429, comma 4 del codice civile;

b) sottopongano i bilanci di cui alla lettera a) a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;

c) rendano pubblici i propri statuti, la composizione e i poteri dei propri organi sociali, secondo la legislazione ad esse applicabile o volontariamente;

d) siano impegnate a fornire al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

e) dispongano di un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni e alla complessità delle attività da esse svolte ed idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all'organo di controllo e al revisore della società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici, patrimoniali e finanziari. L'adeguatezza del sistema dei controlli è attestata, con cadenza almeno annuale, dall'organo di controllo della società controllante.

#### Art. 37

*(Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società)*

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 2497-bis del codice civile;

b) non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale. La rispondenza all'interesse sociale è attestata dall'organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo;

d) non dispongano di amministratori indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria.

2. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera a) forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della controllante.

#### Art. 38

*(Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)*

1. Le azioni di società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;

b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica

di investimento con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:

a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e

b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

#### Art. 39

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Le società con azioni quotate di cui agli articoli 36 e 37 si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle stesse. Esse trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato ed il calendario previsto e ne comunicano al pubblico gli elementi essenziali con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

Il documento contabile previsto dall'articolo 82 del citato regolamento contiene le informazioni concernenti l'attuazione del piano. Le società con azioni quotate di cui all'articolo 38 si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.2007.

3. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell'articolo 36 si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell'acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 37 nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione.

4. Le società di cui al comma 3 informano la Consob e il pubblico nei modi previsti dal comma 2.

## **Titolo VII Integrità dei mercati**

### **Capo I Prassi di mercato ammesse**

#### Art. 40

##### *(Criteri per l'ammissione delle prassi)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 181, comma 2, e 187-ter, comma 4, del Testo Unico la Consob nel valutare l'ammissibilità di una prassi di

mercato di cui all'articolo 180, comma 1, lettera c) del Testo Unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:

a) il grado di trasparenza della prassi rispetto all'intero mercato;

b) la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l'offerta;

c) il livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;

d) il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;

e) il rischio inerente alla prassi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;

f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;

g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

2. Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l'impatto della prassi rispetto ai principali parametri di mercato, quali le specifiche condizioni del mercato prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo medio ponderato di una singola sessione o del prezzo di chiusura giornaliero.

3. Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.

4. La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.

#### Art. 41

##### *(Procedure per l'ammissione della prassi)*

1. Ai fini dell'ammissione di una prassi di mercato ovvero della valutazione del riesame dell'ammissibilità di una prassi precedentemente ammessa, la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti interessati, una procedura di consultazione acquisendo il parere:

a) degli organismi pertinenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei soggetti abilitati, dei consumatori, di altre autorità, delle società che gestiscono i mercati;

b) di autorità competenti estere quando esistono mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni.

2. La Consob pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.

3. La Consob trasmette senza indugio le decisioni adottate al *Committee of European Securities Regulators* (Cesr).

4. La Consob pubblica, indicando il mercato di riferimento, l'elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera c), del Testo unico e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base dell'elenco pubblicato dal *Committee of European Securities Regulators* (Cesr). L'elenco pubblicato dalla Consob contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non ammissibili.

5. Qualora siano già state avviate indagini su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della Parte V del Testo Unico attinenti alla prassi in questione, la procedura di consultazione di cui al presente articolo può essere rinviata fino al termine delle indagini o delle eventuali relative sanzioni.

6. Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dal presente articolo può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione.

## Capo II

### Prassi nei mercati su strumenti derivati

#### Art. 42

*(Informazione privilegiate in relazione agli strumenti derivati su merci)*

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 40 e 41, ai fini dell'applicazione dell'articolo 181, comma 2, del Testo Unico le informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su cui sono negoziati tali strumenti si aspettano di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali mercati sono le informazioni che:

a) sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati, o

b) sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti.

## Capo III

### Manipolazione del mercato

#### Art. 43

*(Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato)*

1. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;

b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del *book* di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di

valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

2. Al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, lettera c) del Testo Unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

3. Gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, del Testo Unico.

4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi previsti dall'articolo 1 della Direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato IV, sezione I.

5. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato è effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario.

#### **Capo IV Operazioni sospette**

##### Art. 44

##### *(Soggetti tenuti alla segnalazione)*

1. I soggetti indicati nell'art. 187-nonies del Testo Unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati, nei sistemi di scambi organizzati, ovvero nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 180, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.

2. Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di investimento comunitarie, le banche comunitarie e le società di gestione armonizzate che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

##### Art. 45

##### *(Identificazione delle operazioni sospette)*

1. La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

a) gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della Parte V del Testo Unico;

b) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate come previste dall'articolo 114 del Testo Unico e norme regolamentari di attuazione;

c) la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni definite dall'articolo 181, comma 2, del Testo Unico e dall'articolo 42;

d) gli elementi e le circostanze indicati nell'articolo 43;

e) gli esempi di manipolazione del mercato indicati nell'Allegato 3 e gli ulteriori esempi elaborati a livello comunitario;

f) gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.

2. I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.

3. I soggetti abilitati e le società di gestione del mercato che organizzano sistemi di scambi organizzati o altre piattaforme di negoziazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.

##### Art. 46

##### *(Tempi della segnalazione)*

1. La valutazione prevista dall'articolo 45, comma 1, è effettuata anche tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.

2. I soggetti indicati nell'articolo 44, comma 1, provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata.

##### Art. 47

##### *(Contenuto della segnalazione)*

1. La segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:

a) la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;

b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;

c) gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni;

d) la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);

e) qualsiasi informazione utile ai fini dell'esame delle operazioni sospette.



2. Qualora le informazioni indicate nel comma precedente non siano disponibili al momento della segnalazione, questa indica almeno i motivi che inducono a ritenere che possa trattarsi di operazione sospetta. Tutte le altre informazioni sono trasmesse appena disponibili.

#### Art. 48

##### *(Modalità di segnalazione)*

1. La segnalazione alla Consob può avvenire per posta, per posta elettronica, per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della Consob conferma per iscritto. La segnalazione deve essere effettuata secondo le istruzioni indicate dalla Consob.

#### Art. 49

##### *(Obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio)*

1. In attuazione della normativa comunitaria:

- i soggetti che effettuano la segnalazione ai sensi dell'articolo 187-*nonies* del Testo Unico non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite;

- la Consob non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.

2. Sono salvi i rapporti con la magistratura di cui all'articolo 187-*decies* del Testo Unico, nonché i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

#### Art. 50

##### *(Operazioni attinenti a mercati esteri)*

1. La Consob trasmette immediatamente alle competenti autorità estere le segnalazioni ricevute e attinenti a mercati regolamentati aventi sede in altri Stati comunitari.

### **Titolo VIII**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### Art. 51

##### *(Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. In sede di prima applicazione, gli intermediari che intendono intraprendere l'attività di internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni possono effettuare la comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1 entro il 31 marzo 2008.

3. I soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 risultano iscritti nell'elenco dei sistemi di scambi organizzati e che non hanno effettuato la comu-

nicazione di cui all'articolo 21, comma 1 adempiono agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziante individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003, adottata con delibera n. 14035.

4. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi di cui all'articolo 34 entro il 1° gennaio 2008.

5. Sono abrogate le disposizioni del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, fatte salve quelle contenute nel Titolo II, Capo IV, nel Titolo III e nel Titolo IV. Sono altresì abrogati gli allegati 1, 2 e 4 al medesimo regolamento.

\* \* \*

### **ALLEGATO 1**

#### **Schema di comunicazione di collegamenti da parte delle società di gestione**

1. Dichiarante (società di gestione).
2. Denominazione del mercato regolamentato, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.
3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento oggetto della dichiarazione.
4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento.
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento.
6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento.
7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento.
8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento competente in materia di vigilanza.
9. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento.
10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.
11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.

**ALLEGATO 2****Schema di comunicazione di collegamenti da parte dei soggetti abilitati**

1. Dichiarante (soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) del Testo Unico).
2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti.
3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento oggetto della dichiarazione.
4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento.
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento.
6. Data di inizio (di cessazione) dell'attività di negoziazione per il tramite del collegamento.
7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento.
8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento.
9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento competente in materia di vigilanza.
10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento.
11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento di cui al punto 3.

**ALLEGATO 3****Esempi di manipolazione del mercato****Sezione I****Esempi di manipolazione del mercato previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/6/CE**

1. Dalle definizioni riportate dall'articolo 187-ter, comma 3 del Testo Unico derivano i seguenti esempi:
  - a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
  - b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
  - c) l'utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

*Delibera n. 14035 del 17 aprile 2003*

## Scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati.

LA COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;  
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  
Visto, in particolare, l'art. 78 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  
Vista la propria comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998;  
Vista la propria delibera n. 12071 del 21 luglio 1999;  
Vista la propria delibera n. 12176 del 3 novembre 1999;

Tenuto conto dei recenti sviluppi del fenomeno degli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati in Italia e nei principali ordinamenti esteri;

Preso atto degli «Standards For Alternative Trading System» adottati dal CESR nel luglio 2002;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'aggiornamento di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla CONSOB e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati;

Ritenuta, inoltre, l'opportunità di estendere gli obblighi informativi al pubblico agli scambi organizzati di titoli di Stato, di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e di pronti contro termine;

Considerato opportuno sostituire lo schema di segnalazione alla CONSOB degli elementi informativi relativi ai sistemi di scambi organizzati adottato con la citata delibera n. 12176 del 3 novembre 1999 al fine di adeguarlo alle nuove informazioni che devono essere trasmessi alla CONSOB;

### DELIBERA:

Sono adottati l'unità comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla CONSOB e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati e l'unità schema di segnalazione alla CONSOB degli elementi informativi relativi ai sistemi di scambi organizzati.

La suindicata comunicazione e il suindicato schema sostituiscono, rispettivamente, la comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998 e lo schema allegato alla delibera n. 12176 del 3 novembre 1999.

È abrogata la delibera n. 12071 del 21 luglio 1999.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essa entra in vigore il quindicesi-

mo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 17 aprile 2003

*Il presidente:* LUIGI SPAVENTA

### SCAMBI ORGANIZZATI DI STRUMENTI FINANZIARI

(Art. 78 del decreto legislativo n. 58 del 1998)

#### 1. Fonti normative.

Il primo comma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assegna alla CONSOB il potere di «richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e informazioni sugli scambi organizzati di strumenti finanziari»; il successivo comma 2 prevede che la CONSOB «ai fini della tutela degli investitori (...) può (...) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi».

La presente comunicazione, che riguarda scambi organizzati che danno luogo a negoziazioni aventi carattere di sistematicità, è adottata in forza delle disposizioni sopra richiamate, tiene conto degli «Standards For Alternative Trading System» adottati dal CESR nel luglio 2002 e sostituisce la comunicazione n. 98097747 del 24 dicembre 1998.

#### 2. Definizioni.

Nella presente comunicazione si intendono per:

1) «sistema di scambi organizzati»: un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in via continuativa o periodica:

a) di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e

b) di fare incontrare dette proposte in modo da determinare la conclusione di contratti;

2) «sistemi multilaterali» i sistemi di scambi organizzati nei quali opera una molteplicità di operatori in diretta concorrenza tra loro;

3) «sistemi bilaterali» i sistemi di scambi organizzati in cui un singolo operatore espone le proprie proposte che possono essere accettate dagli altri operatori.

3. Registrazione dei contratti conclusi per il tramite dei sistemi di scambi organizzati.

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati assicurano che siano predisposte procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni concluse che consentono di effettuare ricerche su ogni singolo strumento finanziario, su ogni singola

tipologia di operazione e su ogni singolo operatore ammesso al sistema.

#### 4. Comunicazioni alla CONSOB sull'organizzazione dei sistemi di scambi organizzati.

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati, non oltre la data di avvio dell'operatività del sistema, comunicano alla Consob, in formato elettronico e secondo lo schema da essa indicato, i seguenti elementi informativi:

- a) regole di funzionamento del sistema, incluse quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi;
- b) strutture utilizzate e relative modalità di funzionamento;
- c) operatori ammessi al sistema;
- d) strumenti finanziari ammessi agli scambi e relativi emittenti;
- e) contratti-tipo che disciplinano i rapporti dell'organizzatore con gli operatori (1) e gli emittenti;
- f) forme di vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema e iniziative previste in caso di loro violazione;
- g) modalità e termini di regolamento dei contratti conclusi nel sistema.

Gli organizzatori comunicano senza indugio alla CONSOB, con le predette modalità, le modifiche intervenute nei dati precedentemente trasmessi.

#### 5. Comunicazioni a operatori ed emittenti sull'organizzazione dei sistemi di scambi organizzati.

Gli organizzatori dei sistemi multilaterali diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998, non oltre la data di avvio dell'operatività del sistema, assicurano che siano comunicati a operatori ed emittenti i seguenti elementi informativi:

- a) regole di funzionamento del sistema, incluse quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi;
- b) strutture utilizzate e relative modalità di funzionamento;
- c) operatori ammessi al sistema;
- d) strumenti finanziari ammessi agli scambi e relativi emittenti;
- e) forme di vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema e iniziative previste in caso di loro violazione;
- f) modalità e termini di regolamento dei contratti conclusi nel sistema.

Gli organizzatori assicurano che siano comunicati senza indugio a operatori ed emittenti le modifiche intervenute nei dati precedentemente trasmessi.

#### 6. Trasparenza delle negoziazioni.

Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assicurano che siano messe a disposizione del pubblico le seguenti informazioni:

a) regole di funzionamento del sistema e descrizione degli strumenti finanziari ammessi agli scambi;

b) durante l'orario di funzionamento del sistema: migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità; prezzo, quantità, data e ora dell'ultimo contratto concluso.

Qualora le regole del sistema prevedano che il prezzo di conclusione dei contratti sia determinato in base ad un'asta discreta, debbono essere diffuse solo le informazioni relative al prezzo, alle quantità, alla data e all'ora dell'ultimo contratto concluso.

c) entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, per ciascuno strumento finanziario: numero dei contratti conclusi; quantità complessivamente scambiate e relativo controvalore; prezzo minimo e massimo; prezzo dell'ultimo contratto concluso.

Qualora l'accesso al sistema e la raccolta degli ordini avvengano in via informatica, le stesse informazioni sono messe a disposizione del pubblico attraverso i terminali utilizzati dal sistema stesso.

Negli altri casi, le stesse informazioni sono esposte nei locali destinati alla ricezione degli ordini o sono messe a disposizione del pubblico con altri mezzi idonei a garantirne un eguale grado di diffusione.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 diffondono al pubblico un comunicato contenente per ciascuno strumento finanziario ammesso agli scambi le seguenti informazioni relative al mese precedente:

- a) il numero dei contratti conclusi, le quantità complessivamente trattate e il controvalore scambiato;
- b) il prezzo minimo ed il prezzo massimo;
- c) il prezzo medio ponderato;
- d) il prezzo, la quantità e la data dell'ultimo contratto.

Qualora le regole del sistema prevedano che la conclusione dei contratti avvenga mediante l'applicazione delle proposte di negoziazione esposte da operatori in proprio, le informazioni relative al prezzo medio ponderato dei contratti conclusi sono fornite distintamente per gli acquisti e per le vendite.

Entro il decimo giorno lavorativo dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati diversi da quelli indicati dall'art. 78, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 trasmettono alla CONSOB le stesse informazioni relative al trimestre precedente.

#### 7. Emittenti.

Nulla è variato rispetto agli obblighi di informazione del pubblico e di comunicazione alla CONSOB previsti dagli articoli 114, 115 e 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative norme di attuazione.

#### 8. Elenco dei sistemi di scambi organizzati.

La CONSOB pubblica sul proprio bollettino l'elenco dei sistemi di scambi organizzati e gli elementi informativi trasmessi dagli organizzatori.

(1) I contratti-tipo che l'organizzatore è tenuto a comunicare sono soltanto quelli concernenti il funzionamento dei sistemi di scambi organizzati, quali – ad esempio – gli eventuali contratti di liquidità o quelli con cui l'organizzatore incarica uno o più negozianti di esporre nel sistema proposte di negoziazione.



*Capitolo VIII*

Borsa Italiana S.p.A.



**Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.**

**Deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 26 aprile 2007 e approvato dalla Consob con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007 in vigore dal 3 marzo 2008.**

## I N D I C E

<b>PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	Pag.	525
<b>PARTE 2 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI</b> .....	»	530
TITOLO 2.1 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	»	530
TITOLO 2.2 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE .....	»	531
<i>Capo 1 - Azioni</i> .....	»	531
<i>Capo 2 - Certificati rappresentativi di azioni</i> .....	»	535
<i>Capo 3 - Obbligazioni</i> .....	»	535
<i>Capo 4 - Euro-obbligazioni</i> .....	»	537
<i>Capo 5 - Warrant</i> .....	»	537
<i>Capo 6 - Altri titoli e condizioni particolari di diffusione</i> .....	»	538
<i>Capo 7 - Covered warrant e certificats</i> .....	»	538
<i>Capo 8 - Obbligazioni strutturate</i> .....	»	541
<i>Capo 9 - Asset backed securities</i> .....	»	542
<i>Capo 10 - OICR</i> .....	»	543
<i>Capo 11 - Azioni di Investment Companies</i> .....	»	544
<i>Capo 12 - ETC</i> .....	»	546
<i>Capo 13 - Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a)</i> .....	»	547
TITOLO 2.3 - SPONSOR E SPECIALISTA .....	»	547
<i>Capo 1 - Sponsor e specialista Star</i> .....	»	547
<i>Capo 2 - Specialista sul mercato MOT</i> .....	»	552
<i>Capo 3 - Specialista per gli OICR e gli ETC</i> .....	»	552
TITOLO 2.4 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE .....	»	552
TITOLO 2.5 - SOSPENSIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE .....	»	556
TITOLO 2.6 - OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI .....	»	559
TITOLO 2.7 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE .....	»	564
TITOLO 2.8 - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI .....	»	565
<b>PARTE 2A - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI</b> .....	»	566
TITOLO 2A.1 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	»	566
TITOLO 2A.2 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE .....	»	567
TITOLO 2A.3 - LISTING PARTNER, SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI .....	»	570
<i>Capo 1 - Listing Partner</i> .....	»	570
<i>Capo 2 - Specialista</i> .....	»	571
<i>Capo 3 - Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti</i> .....	»	571
<b>PARTE 2B - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MTAX</b> .....	»	573
TITOLO 2B.1 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	»	573
TITOLO 2B.2 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE .....	»	574
TITOLO 2B.3 - SPONSOR E SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI, DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E ULTERIORI OBBLIGHI PER EMITTENTI AMMESSI AL MERCATO MTAX .....	»	578



<b>PARTE 3 - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI</b> .....	<i>Pag.</i> 578
TITOLO 3.1 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI .....	» 578
TITOLO 3.2 - PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI .....	» 580
TITOLO 3.3 - RAPPORTO TRA OPERATORI E BORSA ITALIANA .....	» 582
TITOLO 3.4 - CONTROLLI E INTERVENTI .....	» 582
<b>PARTE 4 - STRUMENTI AMMESSI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b> .....	» 584
TITOLO 4.1 - MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA) .....	» 584
TITOLO 4.2 - MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES (SeDEX) .....	» 591
TITOLO 4.3 - MERCATO AFTER HOURS (TAH) E MERCATO AFTER HOURS MTAX (TAHX) .....	» 595
TITOLO 4.4 - MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI (MOT) .....	» 597
TITOLO 4.5 - MERCATO ETFPLUS .....	» 602
TITOLO 4.5 BIS - MERCATO MTAX .....	» 606
TITOLO 4.6 - MERCATO EXPANDI .....	» 607
TITOLO 4.7 - MERCATO DEGLI STRUMENTI DERIVATI (IDEM) .....	» 608
TITOLO 4.8 - INFORMATIVA AGLI OPERATORI .....	» 612
TITOLO 4.9 - VIGILANZA SUI MERCATI .....	» 613
<b>PARTE 5 - SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI</b> .....	» 616
TITOLO 5.1 - RISCANTRO DELLE OPERAZIONI .....	» 616
<i>Capo 1 - Servizio di riscontro dei contratti</i> .....	» 616
<i>Capo 2 - Archiviazione delle informazioni</i> .....	» 616
TITOLO 5.2 - GARANZIA DEI CONTRATTI .....	» 616
TITOLO 5.3 - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ESEGUITE FUORI DA TALE MERCATO .....	» 616
<b>PARTE 6 - TRASPARENZA DEI MERCATI</b> .....	» 617
<b>PARTE 7 - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	» 619

## Parte 1 Disposizioni generali

### Articolo 1.1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione dei seguenti mercati regolamentati ("mercati"):

- a) Borsa, articolata nei comparti:
  - Mercato telematico azionario (MTA);
  - Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX);
  - Mercato "after hours" (TAH);
  - Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC (ETFplus)
  - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT);
- b) ~~mercato MTAX, articolato nei comparti:~~
  - ~~MTAX~~
  - ~~Mercato "after hours" MTAX (TAHX)~~
- b) ~~e)~~ Mercato Expandi
- c) ~~d)~~ Mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f) e i) del Testo Unico della Finanza (Mercato degli strumenti derivati - IDEM).

2. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento dei suddetti mercati regolamentati, in particolare:

- a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- b) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni;
- c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
- d) gli obblighi degli operatori e degli emittenti;
- e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana detta le Istruzioni al presente Regolamento.

### Articolo 1.2 (Competenze e principi organizzativi)

1. Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e quella di vigilanza sui mercati secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.

2. Borsa Italiana si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate al comma precedente. Nell'esercizio di tali funzioni, gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore delegato, al quale spettano i poteri deliberanti.

3. Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne.

4. Il Consiglio di Amministrazione impartisce ai servizi di cui sopra esclusivamente direttive di carattere generale e, in casi eccezionali e solo per iscritto, su singoli atti.

5. Le funzioni di ammissione, sospensione e esclusione degli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono esercitate dalla Consob in base alle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalle relative Istruzioni, in quanto applicabili. In tal caso, Consob vigila sul rispetto da parte di Borsa Italiana delle disposizioni del presente Regolamento.

6. Borsa Italiana individua e mantiene presidi di natura operativa e organizzativa per la gestione dei potenziali conflitti di interesse derivanti dall'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle informazioni sulle negoziazioni sui propri strumenti.

### Articolo 1.3 (Definizioni)

"Ammissione alla quotazione ufficiale"	indica l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa;
"Ammissione alla quotazione"	indica l'ammissione alla quotazione ufficiale, nonché l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato;
"Ammissione alle negoziazioni in esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto di quotazione"	indica l'ammissione alle negoziazioni di cui all'articolo 57 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;
"Ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato"	indica l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, effettuata ai sensi della Direttiva n. 93/22/CEE, su domanda dell'emittente;
"Asta di apertura"	indica (nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi, ETFplus o SEDEX o MOT) la modalità di negoziazione che prevede l'immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (apertura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di apertura, o prezzo di apertura);
"Asta di chiusura"	Indica (nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi, ETFplus, SEDEX e MOT) la modalità di negoziazione che prevede l'immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (chiusura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di chiusura);

“Avviso di Borsa Italiana” o “Avviso”	indica la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato;
“Book di negoziazione” o “book”	indica il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi di mercato, le proposte di negoziazione con indicazione delle loro caratteristiche;
“borsa”	indica una borsa valori nella quale ha luogo la quotazione ufficiale di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2001/34/CE o, nel caso di paesi non appartenenti all’Unione Europea, un mercato regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici, funzionante in modo regolare, direttamente o indirettamente accessibile al pubblico e definito con un termine equivalente a “borsa” dalla legislazione locale;
“Borsa Italiana”	indica la società di gestione “Borsa Italiana S.p.A.”;
“Cassa di compensazione e Garanzia”	indica la società di gestione dei sistemi di garanzia;
“Codice di Autodisciplina”	indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel marzo 2006
“Coefficiente delta”	indica il coefficiente, calcolato con il modello di valutazione Black & Scholes, che esprime la variazione del prezzo di un contratto di opzione a fronte di variazioni del valore dell’indice o dello strumento finanziario sottostante;
“Consob”	indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
“Double quotation”	Indica la funzionalità tecnica che, con un’unica transazione, consente l’aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall’operatore specialista sul mercato SEDEX e sul mercato ETFplus;
“Enti locali”	indicano le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane e i consorzi tra enti locali territoriali;
“Fondi chiusi”	indicano i fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare di tipo chiuso autorizzati alla commercializzazione in Italia;
“Gruppo”	Indica, a seconda dei casi: - l’insieme di imprese incluse nel bilancio consolidato di un’impresa capogruppo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; - i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo della SIM ai sensi dell’articolo 11 del T.U.F.; - i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo bancario ai sensi dell’articolo 60 del T.U.B.
“Interconnessione”	indica il collegamento indiretto ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazioni, di soggetti non ammessi di cui all’articolo 3.2.4;
“Investitori istituzionali in capitale di rischio”	Indicano i soggetti che svolgono, stabilmente e professionalmente, attività di investimento in capitale azionario, attraverso l’assunzione, la gestione e la cessione di partecipazioni in società non quotate;
“Investitori professionali”	indicano i soggetti di cui all’allegato II, parte 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE (MIFID);
“Investment Companies”	indica quelle società il cui oggetto sociale esclusivo prevede l’investimento in partecipazioni di maggioranza o minoranza di società quotate e non quotate ovvero in strumenti finanziari nonché le attività strumentali che hanno le caratteristiche stabilite nel Regolamento;
“Istruzioni”	Indicano le disposizioni di attuazione del presente Regolamento di cui all’articolo 1.1, comma 3;
“Locals”	Indicano i soggetti che svolgono esclusivamente attività di negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia;
“Mercati”	Indicano i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
“Mercati regolamentati”	Indicano i mercati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, e nella sezione di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
“Mercato regolamentato europeo di riferimento”	Indica il mercato, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera j) della direttiva 2003/71/CE, di prima quotazione degli strumenti finanziari o, nel caso l’ammissione alla quotazione sia avvenuta contestualmente su più mercati, quello più liquido;
“Mercato “After Hours” (TAH)”	Indica il comparto di mercato in cui si negoziano in orari differenti da quelli stabiliti per il mercato MTA e per il mercato SEDEX, azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità stabiliti da Borsa Italiana, nonché covered warrant e certificates su richiesta dell’emittente;
“Mercato After Hours MTAX (TAHX)”	Indica il comparto in cui si negoziano in orari differenti da quelli stabiliti per il mercato MTAX le azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità stabiliti da Borsa Italiana;

“Mercato degli strumenti derivati” o “IDEM”	indica il mercato di borsa in cui si negoziano contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;
“Mercato Expandi”	indica il mercato regolamentato iscritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza, organizzato e gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione, non ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;
“Mercato telematico azionario” (MTA)	indica il comparto di mercato in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e quote di fondi chiusi quotati in Borsa;
“Mercato MTAX”	indica il mercato regolamentato iscritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza, organizzato e gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili e warrant di emittenti nazionali ed esteri;
“Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC” (ETFplus)	indica il comparto di mercato in cui si negoziano quote o azioni di OICR aperti nonché exchange traded commodities;
“Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX)”	Indica il comparto in cui si negoziano covered warrant e certificates quotati in Borsa;
“Mercato telematico delle obbligazioni” (MOT)	indica il comparto di mercato in cui si negoziano obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito;
“Modello di valutazione di Black & Scholes”	indica il modello con il quale viene determinato il prezzo di un contratto di opzione, call e put, sulla base del valore della volatilità implicita imputato dagli operatori market maker;
“Monte Titoli S.p.A”	Indica la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del Testo Unico della Finanza, nonché la società autorizzata alla gestione del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del T.U.F.;
“Negoziatore”	indica, a seconda dei casi: a) il soggetto addetto all’attività di negoziazione diretta nei mercati; b) il soggetto addetto al controllo degli ordini inoltrati dalla clientela attraverso sistemi di interconnessione;
“Negoziazione continua”	indica, nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi (ove prevista) SEDEX, TAH, <del>TAHX</del> , MOT, ETFplus e IDEM, la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione, immediata o futura, di contratti;
“Operatore specialista nel segmento Star” o “specialista Star” o “specialista”	Indica l’operatore che, per il mercatoi MTA e <del>MTAX</del> , svolge le funzioni indicate negli articoli 2.3.5 e 4.1.16;
“Operatore specialista del mercato “After Hours” o “operatore specialista del mercato TAH” o “specialista del mercato TAH”	Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali ha fatto richiesta con liquidità inferiore a quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel mercato “After Hours”;
“Operatore specialista del mercato “After Hours MTAX” o “operatore specialista del mercato TAHX” o “specialista del mercato TAHX”	Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle azioni per le quali ha fatto richiesta con liquidità inferiore a quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel mercato “After Hours MTAX”;
“Operatore specialista sul mercato MTA” o “specialista sul mercato MTA”	indica l’operatore di cui all’articolo 4.1.18 che, su incarico dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati in segmenti del mercato MTA diversi dal segmento Star e l’operatore che, anche senza incarico dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità delle azioni di emittenti di diritto estero ammesse ai sensi dell’articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) e negoziate in uno specifico segmento;
“Operatore specialista sul mercato MTAX” o “specialista sul mercato MTAX”	indica l’operatore di cui all’articolo 4.5.5bis che, su incarico dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati in segmenti del mercato MTAX diversi dal segmento Star;
“Operatore specialista del mercato telematico dei securitised derivatives” o “specialista sul mercato SEDEX”	indica l’emittente che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato;
“Operatore specialista del mercato telematico delle obbligazioni” o “specialista sul MOT”	Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT;
“Operatore specialista per i fondi chiusi”	Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle quote di fondi chiusi e svolge le funzioni di cui agli articoli 2.3.17 e 4.1.17

“Operatore specialista per le quote o azioni di OICR aperti e per gli ETC” o “specialista sul mercato ETFplus”	Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle quote o azioni di OICR aperti e degli ETC e svolge le funzioni di cui agli articoli 2.3.17 e 4.5.13;
“Operatore specialista del mercato IDEM” o “specialista sull’IDEM”	Indica l’operatore, diverso dal market maker, di cui all’articolo 4.7.11, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM;
“Operatori” o “operatori ammessi alle negoziazioni”	Indica i soggetti di cui all’articolo 3.1.1 ammessi da Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico della Finanza, alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalla stessa Borsa Italiana;
“Operatori market maker”	Indicano gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4.7.10;
“Organismi di investimento collettivo del risparmio” o “OICR”	Indicano i fondi chiusi e gli OICR di tipo aperto;
“Organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto” o “OICR aperti”	Indicano i fondi comuni di investimento di tipo aperto e le Sicav, di diritto italiano o estero, autorizzati alla commercializzazione in Italia, indicizzati o strutturati;
“Parametri”	Indicano, ai fini della vigilanza sui mercati, di cui al Titolo 4.9: a) condizioni specifiche di immissione e di esecuzione delle proposte di negoziazione dal punto di vista delle loro caratteristiche di prezzo, tempo e quantità; b) limiti alle variazioni massime dei prezzi dei contratti che possono essere conclusi, calcolate con riferimento a prezzi di altri contratti o di proposte di negoziazione presenti sul mercato; c) orari di avvio o di conclusione, nonché di durata, delle fasi di negoziazione o della sospensione delle negoziazioni;
“Parità/multiplo”	Indica il numero di attività sottostanti per ciascun covered warrant o certificates;
“Prezzi migliori (Proposte a …)”	Indica, con riferimento al prezzo di una determinata proposta: a) qualsiasi prezzo superiore se la proposta è in acquisto; b) qualsiasi prezzo inferiore se la proposta è in vendita. Analogamente, i prezzi peggiori sono quelli inferiori se in acquisto e superiori se in vendita. Per gli strumenti finanziari i cui prezzi esprimono tassi di interesse il significato dei prezzi migliori o peggiori è invertito rispetto alle definizioni sopra esposte;
“Prezzo di asta di apertura” o “prezzo di apertura”	Indica nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi, SEDEX, ETFplus e MOT, il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase di apertura; nel caso in cui su uno strumento finanziario si svolgano in una seduta di Borsa più di una fase di asta, il prezzo di asta di apertura è il prezzo venutosi a determinare al termine della prima fase d’asta;
“Prezzo di asta di chiusura”	Indica, nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi, SEDEX, ETFplus e MOT il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di chiusura;
“Prezzi di controllo”	Indica, nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi, SEDE, ETFplus e MOT, il prezzo utilizzato ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, determinato con le modalità previste nel presente Regolamento;
“Prezzo di riferimento”	Indica, nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi, ETFplus e SEDEX, il prezzo di asta di chiusura ovvero, alle condizioni previste nel presente Regolamento, la media ponderata dell’ultimo 10% delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione di cross order; nel mercato MOT indica la media ponderata dell’ultimo 10% delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione di cross order;
“Prezzo medio”	Indica, nel mercato TAH e nel mercato <del>TAHX</del> , il prezzo medio ponderato dell’intera quantità dello strumento finanziario negoziata;
“Prezzo ufficiale”	Indica: a) nei mercati MTA, <del>MTAX</del> e Expandi, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di cross order; b) nel mercato SEDEX, il prezzo medio ponderato relativo all’ultimo 10% del quantitativo scambiato nella seduta, eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di cross order; c) nel mercato MOT, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, al netto delle quantità scambiate con la modalità di esecuzione di cui all’articolo 4.4.7, comma 8; d) nel mercato ETFplus, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, al netto delle quantità scambiate mediante la funzione di cross order; e) nel mercato IDEM, il prezzo di chiusura giornaliero calcolato dall’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui alle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza;

“Proposta di negoziazione” o “proposta”	Indica l’ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso dagli operatori nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , Expandi, SeDeX, TAH, <del>TAHX</del> , MOT, ETFplus o IDEM, contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;
“Quantitativo minimo di negoziazione” o “lotto minimo (negoziabile)”	Indica, per ogni strumento finanziario, ove previsto: a) il numero minimo di azioni, warrant, diritti di opzione negoziabili nei mercati MTA <del>MTAX</del> e Expandi e quote di fondi chiusi negoziabili nel mercato MTA; b) il numero minimo di covered warrant o certificates negoziabili nel mercato SeDeX; c) <del>il numero minimo di azioni negoziabili nel mercato TAHX</del> e il numero minimo di azioni, covered warrant e certificates negoziabili nel mercato TAH; d) il numero minimo di quote o azioni di OICR aperti o di ETC negoziabili nel mercato ETFplus; e) il valore nominale minimo di obbligazioni convertibili negoziabili nei mercati MTA <del>MTAX</del> e Expandi o di obbligazioni, titoli di Stato, di euro-obbligazioni e ABS negoziabili nel mercato MOT. Qualora venga fissato un lotto minimo, possono essere negoziati nei rispettivi mercati solo quantitativi multipli del lotto medesimo;
“Real Estate Investment Companies”	Indica le società per azioni che svolgano in via prevalente attività di investimento e/o locazione in campo immobiliare che hanno le caratteristiche stabilite nel Regolamento.
“Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971”	Indica la delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti”;
“Regolamento approvato con delibera Consob n. 11768”	Indica la delibera Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati”;
“Reverse merger”	Indica le operazioni di fusione di cui all’articolo 117 bis del TUF;
“RRG”	Indica il servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero tramite il quale le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono inviate al servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.;
“Segmento di mercato”	Indica la suddivisione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati MTA, <del>MTAX</del> , SeDeX, ETFplus e MOT in gruppi omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione;
“Serie”	Indica, per il mercato IDEM, nonché per i covered warrant e i certificates, gli strumenti finanziari relativi alla stessa attività (strumento) sottostante che hanno la stessa scadenza e attribuiscono, nel caso delle opzioni, la stessa facoltà e hanno il medesimo prezzo di esercizio;
“Servizio di liquidazione”	Indica il servizio di compensazione e liquidazione su base netta e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
“SIIQ”	Indica le società che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 120, della legge n. 296/2006, e che abbiano assunto la relativa qualifica.
“Sistemi di generazione automatica degli ordini” o “Program trading”	Indica i sistemi di generazione e immissione automatica di ordini, sulla base di parametri predeterminati in relazione all’andamento dei mercati;
“Società di gestione”	Indica la società di gestione dell’OICR aperto o chiuso;
“Società di revisione”	Indica una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’articolo 161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile;
“Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma”	Indica le obbligazioni, i covered warrant o i certificates che possono essere emessi sulla base di un programma di emissione utilizzando la procedura di ammissione prevista all’articolo 2.4.6 del Regolamento
“Testo Unico Bancario”	Indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
“Testo Unico della Finanza”	Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52”;
“Tick”	Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Istruzioni, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili nei mercati;
“Vigilanza prudenziale”	Indica la vigilanza da parte di un’autorità pubblica o privata sul rispetto di regole, emanate dalla stessa autorità o comunque previste, in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni detenibili, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e sulla verifica del rispetto di tali regole.

## **Parte 2 Ammissione alle negoziazioni**

### **Titolo 2.1 Disposizioni generali**

#### **Articolo 2.1.1 (Ambito di applicazione)**

1. La presente Parte del Regolamento disciplina l'ammissione alla quotazione su domanda dell'emittente dei seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti nazionali o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali:

- a) azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio;
- b) obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito;
- c) warrant e altri titoli ad essi assimilabili;
- d) quote di fondi chiusi;
- e) covered warrant e certificates;
- f) obbligazioni strutturate;
- g) titoli di Stato;
- h) asset backed securities;
- i) obbligazioni bancarie garantite
- j) quote o azioni di OICR aperti;
- k) exchange traded commodities.

2. La presente Parte del Regolamento disciplina altresì l'ammissione alle negoziazioni di cui all'articolo 2.1.2, comma 7.

#### **Articolo 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione)**

1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alla quotazione, su domanda dell'emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

2. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato:

- a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;
- b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
- c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alla quotazione di borsa in un altro Stato, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
- d) se la situazione dell'emittente sia tale da rendere l'ammissione contraria all'interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi: la presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, un critico posizio-

namento competitivo nei principali settori di attività, l'evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e la carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo.

3. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione relativa agli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1. comma 1, lettera d) e alle azioni di Investment Company, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e c).

4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui all'articolo 2.3.4, comma 6, Borsa Italiana, al fine di valutare l'elemento di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, farà prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria.

5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui agli articoli 2.3.4, comma 7, e 2.3.1, comma 3, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c).

6. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori, l'ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente.

7. Possono essere ammessi alle negoziazioni, su domanda dell'emittente, di un operatore aderente al mercato o su iniziativa di Borsa Italiana:

a) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1 lettere a), b), f), h), i e k) già negoziati su un altro mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;

b) gli strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea.

Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e, in relazione agli strumenti di cui al comma 7, lettera a), le ulteriori condizioni indicate nell'articolo 2.2.42.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Consob, per quanto applicabile.

#### **Articolo 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione)**

1. Le società e gli enti emittenti devono essere regolarmente costituiti ed i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società e gli enti stessi sono soggetti.

2. Gli strumenti finanziari devono essere:

- a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;
- b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;
- c) liberamente trasferibili;
- d) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza ovvero, ove stabilito dalle disposizioni applicabili ai singoli comparti, attraverso omologhi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

#### **Articolo 2.1.4**

##### ***(Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri)***

1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

È fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione di Borsa.

3. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico.

4. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

5. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.

#### **Articolo 2.1.5**

##### ***(Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero)***

1. Gli strumenti finanziari assoggettati ad un ordinamento estero emessi da emittenti italiani devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione di Borsa.

2. Per l'ammissione degli strumenti finanziari di cui al comma 1, che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore nello Stato di emissione. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico.

### **Titolo 2.2**

#### **Condizioni per l'ammissione**

##### **Capo 1 – Azioni**

#### **Articolo 2.2.1**

##### ***(Requisiti degli emittenti di azioni)***

1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

2. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a completamento di quanto previsto dal comma 1:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;

- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;

- gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni.

Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa derivare l'inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti



negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse.

3. I documenti contabili di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.

Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti all'espressione del giudizio dovranno essere motivati.

4. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell'emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa.

5. In via eccezionale, in deroga al comma 1, può essere accettato un numero inferiore di bilanci eventualmente integrati dalla documentazione di cui al comma 2 corredata da quanto previsto ai commi 3 e 4, ovvero, nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Tale deroga deve in ogni caso rispondere agli interessi dell'emittente e degli investitori e questi ultimi devono disporre di tutte le informazioni necessarie per una valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

6. L'emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di generare ricavi.

Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri dell'emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell'autonomia gestionale, richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all'atto dell'ammissione a quotazione ed eventualmente in via continuativa.

L'attivo di bilancio ovvero i ricavi dell'emittente non devono essere rappresentati in misura preponderante dall'investimento o dai risultati dell'investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione possono essere ammesse a condizione che nello statuto dell'emittente:

- sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione;

- il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee non sia superiore a 90 giorni.

8. I requisiti di cui ai commi precedenti non si applicano per l'ammissione di azioni dello stesso emittente di categoria diversa rispetto a quelle già quotate.

9. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

10. Nel caso in cui l'emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

11. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

#### **Articolo 2.2.2 (Requisiti delle azioni)**

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente. Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le società che svolgono in via prevalente attività di investimento e/o locazione in campo immobiliare, devono avere una capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 200 milioni di euro.

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite presso gli investitori professionali oltre che presso gli investitori non professionali per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;

2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italia-

na, su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all'articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

2. Borsa Italiana si riserva di ritenere adeguata la ripartizione presso i soli investitori professionali se il valore di mercato delle azioni possedute dagli investitori oppure il numero degli stessi faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere comunque soddisfatte.

3. Nel disporre l'ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o derivino da una scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b). Tale deroga può essere accordata tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie.

4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporre l'ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all'entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

5. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

### **Articolo 2.2.3**

#### ***(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star )***

1. All'atto della domanda di ammissione ovvero successivamente alla quotazione, l'emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo le modalità indicate nelle Istru-

zioni, rispettando le condizioni indicate nei commi seguenti. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la qualifica di Star, con l'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni ovvero con successivo Avviso.

2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 3, del Regolamento;

b) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non inferiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 3, del Regolamento;

c) devono essere diffuse presso gli investitori professionali oltre che presso gli investitori non professionali almeno per la percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Nel computo della percentuale si seguono le modalità di cui all'articolo 2.2.2, comma 1, lettera b). Si applica inoltre il comma 2 dell'articolo 2.2.2.

3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono:

a) rendere disponibile al pubblico la relazione trimestrale entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio;

b) avere l'ultimo bilancio d'esercizio annuale corredato di un giudizio positivo della società di revisione;

c) non avere l'attivo di bilancio ovvero i propri ricavi rappresentati, in misura preponderante, dall'investimento o dai risultati dell'investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

d) trasmettere i dati di bilancio, nonché i dati trimestrali e semestrali, una volta approvati dall'organo competente, a Borsa Italiana secondo il formato elettronico dalla stessa predisposto e comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate ai dati di bilancio dall'assemblea dei soci;

e) rendere disponibile sul proprio sito Internet il bilancio, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, nonché l'informativa di cui all'articolo 114, comma 1, 4 e 5, del Testo Unico della Finanza e gli ulteriori elementi indicati da Borsa Italiana nelle Istruzioni. Le informazioni dovranno essere rese disponibili sul sito secondo il formato indicato da Borsa Italiana, anche in lingua inglese;

f) aver pubblicato, nei termini previsti, i documenti contabili obbligatori sulla base delle disposizioni applicabili e non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi, in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati;

g) non essere ammessi a procedure concorsuali e non avere società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ammesse a procedure concorsuali in misura superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni;

h) non avere le proprie azioni ordinarie sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato;

i) non incorrere in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;

j) aver individuato all'interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato (*investor relator*) che abbia come incarico specifico la gestione dei rapporti con gli investitori;

k) aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001;

l) applicare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina;

Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti, della rilevanza delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali nonché dei rapporti di natura familiare ai fini della sussistenza del requisito dell'indipendenza. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob;

m) applicare per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione i principi e i criteri applicativi previsti dall'articolo 5 del Codice di Autodisciplina;

n) applicare per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori i principi e i criteri applicativi previsti dall'articolo 7 del Codice di Autodisciplina;

o) aver nominato un comitato per il controllo interno in conformità a quanto previsto dal principio 8.P.4. e dal criterio applicativo 8.C.3. del Codice di Autodisciplina;

p) aver vietato con efficacia cogente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di direzione e ai dirigenti ai sensi del regolamento Consob n. 11971/99 (c.d. *internal dealing*) l'effettuazione – direttamente o per interposta persona – di operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle azioni o di strumenti finanziari ad esse collegate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock options, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della società.

In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, si applicano i principi e i criteri applicativi previsti dall'articolo 12 del Codice di Autodisciplina.

4. La qualifica di Star è subordinata alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.3.5 relativamente alle azioni ordinarie.

Possono esercitare le funzioni di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato.

Non possono esercitare l'attività di specialista gli operatori che appartengono al gruppo cui l'emittente fa parte o che fa capo all'emittente.

Qualora l'emittente abbia diverse tipologie di strumenti finanziari quotati può procedere alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.3.5, comma 1, lettera a) anche relativamente a tali tipologie.

5. In caso di emittenti già quotati, al fine di ottenere la qualifica di Star è richiesto il rispetto del requisito economico indicato nelle Istruzioni.

6. Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, può ritenere soddisfatti i requisiti di cui al comma 3, lettere l) e o), qualora il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre all'Assemblea l'adeguamento a tali requisiti.

7. L'emittente si impegna a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana la temporanea impossibilità di rispettare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 e le relative motivazioni.

8. Borsa Italiana può concedere una deroga al rispetto del requisito di presentazione entro 45 giorni della 2a e 4a trimestrale di cui al comma 3, lettera a), in caso di comprovata impossibilità per l'emittente di rispettarlo, dandone comunicazione all'emittente e al pubblico entro 15 giorni dalla richiesta di deroga.

9. Borsa Italiana può richiedere alla società tutte le informazioni rilevanti ai fini della verifica degli obblighi di cui al comma 3.

10. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana con apposito Avviso può escludere dalla qualifica di Star le azioni per le quali nel semestre precedente non siano state rispettate le condizioni di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto dell'importanza e della frequenza dei casi nei quali tali condizioni sono venute a mancare. Borsa Italiana può altresì escludere, con la periodicità indicata nelle Istruzioni, dalla qualifica di Star le azioni per le quali siano venute meno le condizioni di cui al comma 3, lettera f), dalla data di ammissione della società nel segmento Star. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana può escludere dalla qualifica Star le azioni per le quali il flottante, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 2.2.2, comma 1, lettera b), sia sceso al di sotto della percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Dell'esclusione viene data notizia al pubblico.

11. Borsa Italiana verifica il rispetto del requisito di capitalizzazione di cui al comma 2, lettera a), secondo la periodicità indicata all'articolo 4.1.2 e può, con apposito Avviso, escludere dalla qualifica di Star gli strumenti finanziari la cui capitalizzazione

sia divenuta superiore alla soglia stabilita, secondo la procedura stabilita all'articolo 4.1.2, salvo che la società chieda di rimanere nel segmento Star secondo quanto previsto nelle Istruzioni.

12. Borsa Italiana, anche in deroga alla periodicità indicata nelle Istruzioni, può escludere, con provvedimento motivato, dalla qualifica di Star le azioni delle società per le quali si verificano condizioni tali da pregiudicare la situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'emittente o del gruppo ad esso facente capo o quando le azioni sono sospese a tempo indeterminato. Il provvedimento è reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, nella sostanza, anche alle società di diritto estero. È fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi e/o ulteriori.

#### **Articolo 2.2.3 bis (Disposizioni transitorie)**

Le società del segmento Star si adeguano agli obblighi di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera k), entro il 31 marzo 2008.

### **Capo 2 – Certificati rappresentativi di azioni**

#### **Articolo 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni)**

1. Nel caso di ammissione di certificati rappresentativi di azioni, l'emittente le azioni rappresentate è considerato come emittente ai fini della presente Parte del Regolamento.

2. L'emittente i certificati rappresentativi di azioni deve essere soggetto a vigilanza prudenziale in Italia o nel paese in cui ha la sede legale.

3. All'emittente i certificati rappresentativi e ai certificati medesimi si applica il disposto degli articoli 2.1.3 e 2.1.4; i certificati devono, altresì, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2.2.2.

### **Capo 3 – Obbligazioni**

#### **Sezione I**

#### **Articolo 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni)**

1. Possono essere ammesse alla quotazione le obbligazioni emesse da società o enti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, salvo quanto disposto al successivo articolo 2.2.6. Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, queste ultime devono essere negoziate in un mercato regolamentato o formare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione.

~~2. Per le obbligazioni emesse da emittenti azionari ammesse o oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione nel mercato MTAX può essere accettato un numero inferiore di bilanci ovvero possono essere accettati i documenti contabili di cui all'articolo 2.2.1, commi 2, 3, 4 e 5.~~

~~2. 3. In via eccezionale Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni emesse da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, convertibili in azioni emesse da un terzo e negoziate in un mercato regolamentato o che sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione.~~

~~3. 4. Nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana l'emittente le obbligazioni convertibili ha l'obbligo di:~~

~~- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;~~

~~- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, questo ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;~~

~~- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.~~

~~4. 5. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti obbligazioni quotate devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.~~

~~5. 6. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l'eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.~~

~~6. 7. Qualora le obbligazioni siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in capo all'emittente le obbligazioni si intendono riferiti al garante dell'emissione.~~

~~7. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.~~

### **Articolo 2.2.6 (Requisiti degli enti locali)**

1. Possono essere ammessi alla quotazione gli strumenti finanziari emessi dagli enti locali in possesso dei seguenti requisiti:

a) per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'articolo 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'articolo 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo;

b) per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, l'ultimo bilancio approvato deve essere corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza;

c) per gli enti locali di diritto estero l'ultimo bilancio o documento contabile equivalente deve essere certificato a norma della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

### **Articolo 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni)**

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione le obbligazioni devono essere:

a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 15 milioni di euro o importo equivalente, o, nel caso di obbligazioni convertibili, di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quelli appena indicati ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente;

b) diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato;

c) nel caso di obbligazioni convertibili, le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione.

2. Ai sensi dell'articolo 2.2.18, su richiesta dell'emittente, Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni, diverse da quelle convertibili, emesse o garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da banche sottoposte a vigilanza prudenziale, destinate ad una offerta pubblica in Borsa da effettuarsi per il tramite di un operatore specialista che svolga le funzioni di cui all'articolo 2.3.15, comma 1, lettera a). Ai fini della valutazione dell'idoneità dell'offerta a realizzare una sufficiente diffusione presso gli investitori non professionali

e/o presso gli investitori professionali delle obbligazioni, Borsa Italiana stabilisce, nelle Istruzioni, le condizioni minime che l'offerta deve soddisfare e, nel Provvedimento di ammissione, le modalità e i termini dell'offerta. Qualora l'offerta non raggiunga le condizioni minime previste nelle Istruzioni, Borsa Italiana si riserva di esercitare i poteri di cui all'articolo 2.5.1.

3. Borsa Italiana si riserva, nel caso di obbligazioni che presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata a tassi di interesse con modalità ritenute complesse, di assoggettare lo strumento finanziario alla disciplina di cui al Capo 8 del presente Titolo.

4. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui ai commi precedenti sono verificati dalla Consob.

### **Articolo 2.2.8 (Obblighi informativi degli emittenti)**

Nei casi di cui all'articolo 2.2.7, comma 2, l'emittente si impegna a comunicare annualmente a Borsa Italiana il numero di obbligazioni in circolazione.

## **Sezione II**

### **Articolo 2.2.9 (Definizione di obbligazioni bancarie garantite)**

1. Per obbligazioni bancarie garantite (covered bond) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni effettuate ai sensi:

a) dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 130;

b) di ordinamenti esteri che prevedano l'impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.

### **Articolo 2.2.10 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni bancarie garantite)**

1. Possono essere ammesse alla quotazione le obbligazioni bancarie garantite emesse da banche in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 nonché definiti dalle norme di attuazione dell'articolo 7-bis della legge

30 aprile 1999, n. 130 o dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

2. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti obbligazioni bancarie garantire quotate devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

3. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni bancarie garantite siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l'eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

#### **Articolo 2.2.11**

##### **(Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite)**

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione le obbligazioni bancarie garantite devono:

a) avere un valore nominale residuo di almeno 50 milioni di euro o di controvalore di pari importo se denominate in altre valute. Borsa Italiana può, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato ove ritenga che per l'obbligazione garantita in questione si formerà un mercato sufficientemente liquido;

b) essere diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato.

2. Borsa Italiana si riserva di assoggettare le obbligazioni bancarie garantire alla disciplina di cui agli articoli 2.2.28, commi 4, 5, 6 e 7, e 2.2.29, commi 2, 3 e 4, del Capo 8 del presente Titolo, nel caso presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata all'andamento di:

a) tassi d'interesse, con modalità di indicizzazione ritenute complesse;

b) valute;

c) indici azionari o panieri di indici azionari;

d) azioni o panieri di azioni quotate in borsa in Italia o in un altro Stato.

#### **Articolo 2.2.12**

##### **(Obblighi informativi degli emittenti)**

1. Per ciascuna emissione gli emittenti delle obbligazioni bancarie garantite sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana le informazioni indicate nelle Istruzioni.

### **Capo 4 – Euro-obbligazioni**

#### **Articolo 2.2.13 (Euro-obbligazione)**

1. Per euro-obbligazioni si intendono le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l'emittente e/o collocati in due o più Stati.

2. All'emittente euro-obbligazioni si applicano le disposizioni del Capo 3 del presente Titolo.

### **Capo 5 - Warrant**

#### **Articolo 2.2.14 (Definizione di warrant)**

1. Per warrant si intende quello strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per acquistare) o di vendere (warrant per vendere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per sottoscrivere o per acquistare e, viceversa, incassando un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per vendere.

Nel caso di emissione di warrant per l'acquisto di azioni, le stesse devono risultare depositate in una gestione speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio degli emittenti warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

Nel caso di emissione di warrant per la vendita di azioni, il controvalore complessivo dei fondi necessari per l'acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in deposito vincolato al servizio degli emittenti warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale oppure deve essere costituita una garanzia incondizionata e irrevocabile per pari importo rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

#### **Articolo 2.2.15 (Requisiti degli emittenti di warrant)**

1. Possono essere ammessi alla quotazione i warrant di emittenti che soddisfino il requisito di cui all'articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica, inoltre, l'articolo 2.2.5, comma 4 5.

2. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione warrant che si riferiscano ad azioni di compendio negoziate in un mercato regolamentato, a condizione che:

a) se le azioni di compendio sono emesse dal medesimo emittente, questi soddisfi i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1;

b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, quest'ultimo soddisfi i requisiti di cui

ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1 e abbia i bilanci sottoposti a revisione contabile ai sensi del comma 4 5, dell'articolo 2.2.5.

3. Nel caso in cui le azioni di compendio siano negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli gestiti da Borsa Italiana, l'emittente i warrant dovrà altresì:

- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;

- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, questo ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.

4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

#### **Articolo 2.2.16 (Requisiti dei warrant)**

1. Per l'ammissione alla quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti:

a) avere una circolazione autonoma;

b) essere riferiti ad azioni di compendio già negoziate in un mercato regolamentato o oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;

c) le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio;

d) essere diffusi presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato.

2. Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

3. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

### **Capo 6 - Altri titoli e condizioni particolari di diffusione**

#### **Articolo 2.2.17 (Altri titoli)**

Le disposizioni precedenti di questo Titolo relative alle azioni, alle obbligazioni e ai warrant regolano anche, in quanto compatibili, l'ammissione alla quotazione rispettivamente di titoli rappresentativi di capitale di rischio, di altri titoli di debito e di altri titoli assimilabili ai warrant.

#### **Articolo 2.2.18 (Condizioni particolari di diffusione)**

1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 2.2.2, 2.2.7, 2.2.11, 2.2.16, 2.2.29 e 2.2.34, Borsa Italiana può ammettere alla quotazione in Borsa strumenti finanziari destinati entro breve termine a un'offerta pubblica in Borsa e per i quali sia ragionevole prevedere che l'offerta medesima realizzi una sufficiente diffusione presso gli investitori indicati negli articoli di riferimento.

2. La sufficiente diffusione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettere a), b), c), d), f) e h) può essere valutata tenendo conto delle situazioni derivanti dalla quotazione ufficiale presso borse di altri Stati.

3. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di al presente articolo sono verificati dalla Consob.

### **Capo 7 - Covered warrant e certificate**

#### **Articolo 2.2.19 (Definizione di covered warrant)**

1. Per covered warrant si intendono gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.22, lettere a) e b), i covered warrant sono emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l'attività sottostante

2. Ogni combinazione di emittente il covered warrant, tipo di facoltà (call o put), attività sottostante, prezzo e modalità di esercizio, scadenza, identifica un diverso covered warrant (una serie). Una emissione di covered warrant può essere costituita da una o più serie.

3. I covered warrant possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle caratteristiche

contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante.

4. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere a quotazione tipologie di covered warrant che siano combinazioni di call e/o put covered warrant o che prevedano modifiche in uno o più degli elementi contenuti nella definizione di cui al precedente comma 1.

#### **Articolo 2.2.20 (Definizione di certificates)**

1. Per certificates si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai covered warrant.

2. I certificates possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell'attività sottostante.

3. Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.22, lettere a) e b), i certificates sono emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l'attività sottostante.

#### **Articolo 2.2.21 (Requisiti degli emittenti i covered warrant o i certificates)**

1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates emessi dai seguenti soggetti:

- a) società o enti nazionali o esteri, sottoposti a vigilanza prudenziale;
- b) Stati o enti sovranazionali;
- c) società o enti per i quali i rapporti obbligatori connessi all'emissione vengano garantiti, in modo incondizionato e irrevocabile, da un soggetto diverso (garante), appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e b).

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in capo all'emittente i covered warrant o i certificates si intendono riferiti al garante dell'emissione.

3. Gli emittenti i covered warrant o i certificates, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), debbono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

- a) possedere un patrimonio di vigilanza minimo di almeno 25 milioni di euro;
- b) possedere sistemi di gestione e controllo dei rischi che siano conformi alle disposizioni di vigilanza prudenziale a cui sono sottoposti e comunque comunicati a Borsa Italiana;
- c) avere pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci, anche consolidati, degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza. L'ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo

ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti covered warrant o certificates quotati devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'emittente deve avere conferito l'incarico di revisione contabile per il bilancio dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

4. Nel caso in cui gli emittenti i covered warrant o i certificates siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana, indicando anche l'eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

5. Borsa Italiana può, al fine di valutare l'idoneità dell'emittente i covered warrant o i certificates, prendere in considerazione la passata esperienza dell'emittente in materia di covered warrant, certificates o strumenti finanziari simili, e può richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all'emissione.

#### **Articolo 2.2.22 (Attività sottostante)**

1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates riferiti alle seguenti attività sottostanti:

- a) azioni di emittenti diversi dall'emittente i covered warrant o i certificates, negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;
- b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
- c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
- d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
- e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
- f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione;
- g) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato



liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.

2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere a quotazione covered warrant o certificates su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, sempre che risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo.

**Articolo 2.2.23**  
**(Informativa sulle attività sottostanti)**

1. Qualora l'attività sottostante sia costituita da strumenti finanziari di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera a), ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato, l'emittente i covered warrant o i certificates deve dimostrare la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento.

2. Nei casi di cui al comma 1 Borsa Italiana si riserva di richiedere all'emittente i covered warrant o i certificates di dimostrare che gli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia.

3. Qualora l'attività sottostante sia costituita dalle attività di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) l'emittente i covered warrant o i certificates deve dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti. In relazione alle attività di cui alla lettera f) l'emittente i covered warrant o i certificates deve altresì fornire la metodologia di calcolo e di gestione degli indici o dei panieri.

**Articolo 2.2.24**  
**(Requisiti dei covered warrant e dei certificates)**

1. Per l'ammissione alla quotazione, ciascun covered warrant o certificates deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) limitatamente ai covered warrant avere scadenza non inferiore a 3 mesi, nel caso in cui sulla medesima attività sottostante sia stato introdotto da Borsa Italiana un prodotto derivato, e comunque non superiore a 5 anni dalla data in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda di ammissione a quotazione. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione covered warrant aventi scadenza superiore a 5 anni, su richiesta motivata dell'emittente, qualora sussistano informazioni sufficienti ai fini della determinazione del prezzo dello strumento stesso;

b) avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1. limitatamente ai covered warrant e ai certificates appartenenti ai segmenti e alle classi individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni, la parità/multiplo, così come definita nell'articolo 1.3, deve essere pari a 0,1 qualora l'attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi;

2. l'esercizio a scadenza è riconosciuto automaticamente per i covered warrant in the money e per i certificates; al possessore del covered warrant o del certificates dovrà comunque essere concessa la facoltà di rinuncia attraverso apposita comunicazione all'emittente entro l'orario stabilito nelle Istruzioni;

c) nel caso di covered warrant o certificates su titoli di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera a), l'emittente i covered warrant o i certificates deve dichiarare a Borsa Italiana l'avvenuta comunicazione dell'emissione all'emittente dell'attività sottostante;

d) nel caso di covered warrant o certificates su titoli azionari negoziati nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il numero complessivo di azioni sottostanti la singola emissione non può al momento della presentazione della domanda di ammissione superare il 2% del numero totale di azioni in circolazione del medesimo titolo. Borsa Italiana si riserva tuttavia la facoltà di prevedere una percentuale diversa in relazione alle caratteristiche del titolo azionario sottostante;

e) nel caso di covered warrant o certificates su attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettera a), e), f) e g), Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'attività sottostante. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento. L'emittente i covered warrant o i certificates dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci;

f) nel caso di covered warrant o certificates che prevedono la liquidazione monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione deve essere tale da ridurre il rischio di andamenti anomali nei prezzi dell'attività sottostante e di conseguenza il prezzo di liquidazione deve essere, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell'attività sottostante. Nel caso in cui l'attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno precedente quello di scadenza nell'ipotesi di esercizio a

scadenza e al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno di esercizio nell'ipotesi di esercizio anticipato. Nel caso in cui l'attività sottostante sia costituita da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al valore dell'indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono nel giorno di scadenza nell'ipotesi di esercizio a scadenza e al valore dell'indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono il giorno successivo a quello di esercizio nell'ipotesi di esercizio anticipato.

2. In ogni caso Borsa Italiana si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione a quotazione di covered warrant o certificates al fine di tutelare la stabilità e il regolare funzionamento del mercato delle attività sottostanti ad essi connesse.

**Articolo 2.2.25**  
**(Liquidazione dei covered warrant e dei certificates in caso di esercizio)**

1. Qualora l'attività sottostante sia costituita dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.2.22, comma 1, lettere a) e b) negoziati su mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, la modalità di liquidazione dei covered warrant o dei certificates a seguito di esercizio anticipato o a scadenza, può avvenire, coerentemente con quanto indicato nel prospetto di quotazione, mediante consegna fisica dell'attività sottostante o tramite liquidazione monetaria.

2. Per tutte le altre categorie di attività sottostanti è consentita esclusivamente la modalità di liquidazione monetaria.

3. L'emittente i covered warrant o i certificates stabilisce le modalità con cui il detentore del warrant comunica la volontà di effettuare l'esercizio anticipato o a scadenza nonché i tempi e le modalità con cui si effettua la liquidazione dell'attività sottostante a seguito dell'esercizio.

**Articolo 2.2.26**  
**(Impegni degli emittenti i covered warrant o i certificates)**

1. L'emittente i covered warrant o i certificates si impegna a esporre in via continuativa su tutte le serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni (obblighi di spread), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione dei covered warrant o dei certificates e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni. Borsa Italiana, in relazione alle caratteristiche della singola emissione, si riserva di prevedere i suddetti obblighi di quotazione per un quantitativo più elevato nell'Avviso di inizio delle negoziazioni.

2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui gli obblighi di spread di cui al comma 1 non si

applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, fra l'altro, della tipologia di covered warrant o certificates e delle modalità di negoziazione dell'attività sottostante.

3. Borsa Italiana, almeno due volte l'anno, rivede i quantitativi di cui al comma 1; eventuali modifiche dei quantitativi sono comunicate all'emittente e al mercato mediante Avviso con congruo anticipo rispetto alla data in cui le stesse diventano efficaci.

4. Su richiesta dell'emittente, Borsa Italiana può sospendere gli obblighi di quotazione di cui al precedente comma 1, su una o più serie di una stessa emissione di covered warrant o certificates alle condizioni indicate nelle Istruzioni oppure consentire l'immissione delle quotazioni senza avvalersi della funzionalità di cui all'articolo 4.2.3, comma 7, qualora ricorrano motivi tecnici che non ne consentano l'utilizzo.

5. L'obbligo di cui al precedente comma 1 può essere soddisfatto anche da un soggetto terzo a ciò specificamente incaricato (specialista) dall'emittente i covered warrant o i certificates. In tal caso, l'eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. L'emittente è tenuto in ogni caso a garantire la continuità della funzione di specialista e a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana il nuovo incarico eventualmente conferito.

**Capo 8 - Obbligazioni strutturate**

**Articolo 2.2.27**  
**(Definizione di obbligazioni strutturate)**

Per obbligazioni strutturate si intendono quei titoli obbligazionari che si differenziano da quelli di cui al precedente Capo 3 in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività:

a) azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;

b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;

c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;

d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;

e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;

f) quote o azioni di OICR;

g) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici

riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione;

h) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.

**Articolo 2.2.28**  
**(Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate)**

1. Possono essere ammessi a quotazione le obbligazioni strutturate emesse dai seguenti soggetti:

- a) società o enti nazionali o esteri;
- b) Stati o enti sovranazionali.

2. Gli emittenti le obbligazioni strutturate, ad eccezione degli Stati, debbono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2.2.1 commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica inoltre l'articolo 2.2.5, comma 4 5.

3. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni strutturate siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l'eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

4. Borsa Italiana può, al fine di valutare l'idoneità dell'emittente le obbligazioni strutturate, richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all'emissione.

5. L'emittente le obbligazioni strutturate deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere all'emittente la comunicazione ai fini della diffusione al mercato, durante la vita delle obbligazioni, delle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione.

6. L'emittente dovrà prevedere un "agente" per il calcolo, incaricato di quantificare, sulla base delle caratteristiche specifiche dell'emissione, l'entità del rimborso e/o della remunerazione.

7. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell'emittente, si riserva di ammettere a quotazione obbligazioni strutturate su attività diverse da quelle indicate all'articolo 2.2.27, comma 1, lettere a), b), c) e d) sempre che risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

**Articolo 2.2.29**  
**(Requisiti delle obbligazioni strutturate)**

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le obbligazioni strutturate devono essere:

a) indicizzate ad attività che presentino requisiti di cui all'articolo 2.2.27;

b) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia almeno pari al valore determinato da Borsa Italiana con proprie Istruzioni; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato nelle istruzioni ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente;

c) diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 2.2.7, comma 2, e 2.2.8.

2. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni strutturate:

a) il rimborso non possa in alcun caso avvenire ad un prezzo inferiore al loro valore nominale;

b) sia prevista l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.27, lettere a), e), f) e g), prescelte per l'indicizzazione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento. L'emittente le obbligazioni strutturate dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.

Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere contenute nel regolamento dell'emissione.

3. Borsa Italiana può richiedere, inoltre, che per le obbligazioni strutturate le modalità di calcolo dell'indicizzazione, se espresse mediante formula matematica, siano affiancate da un esempio numerico di calcolo che non risulti fuorviante.

4. Borsa Italiana raccomanda che i prezzi da utilizzare ai fini dell'indicizzazione siano, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell'attività finanziaria in questione.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

**Capo 9 – Asset backed securities**

**Articolo 2.2.30**  
**(Definizione di asset backed securities)**

1. Per asset backed securities (ABS) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi:

a) della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 130;

b) di ordinamenti esteri che prevedano l'impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione di cartolarizzazione.

2. Possono essere ammesse a quotazione le singole emissioni di ABS (tranche di ABS) relative a un'operazione di cartolarizzazione.

#### **Articolo 2.2.31 (Requisiti degli emittenti di ABS)**

1. L'emittente deve avere per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 2.2.30, Borsa Italiana può derogare a tale disposizione nel caso ritenga adeguata la documentazione comprovante che i crediti o le altre attività, con il cui incasso o realizzo sono soddisfatti i diritti incorporati nelle ABS, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione e che su detto patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle relative ABS.

2. I bilanci degli emittenti ABS quotate devono essere corredati di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

#### **Articolo 2.2.32 (Requisiti delle ABS)**

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione le tranche di ABS devono:

a) avere un valore nominale residuo di almeno 50 milioni di euro o di controvalore di pari importo se denominate in altre valute. Borsa Italiana può, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato ove ritenga che per l'ABS in questione si formerà un mercato sufficientemente liquido;

b) essere diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato;

c) essere oggetto di valutazione, in via continuativa, da parte di almeno una delle agenzie di rating indipendenti indicate nelle Istruzioni. I rating richiesti dall'emittente e resi pubblici devono essere almeno pari al rating minimo indicato nelle Istruzioni. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione

tranche prive di rating nel caso in cui il rimborso delle stesse sia garantito da uno Stato, da un ente o un'agenzia governativa tale per cui il rating implicito sia almeno pari a quello minimo indicato nelle Istruzioni.

2. Borsa Italiana si riserva di assoggettare le ABS alla disciplina di cui agli articoli 2.2.28, commi 4, 5, 6 e 7, e 2.2.29, commi 2, 3 e 4, del Capo 8 del presente Titolo, nel caso presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata all'andamento di:

a) tassi d'interesse, con modalità di indicizzazione ritenute complesse;

b) valute;

c) indici azionari o panieri di indici azionari;

d) azioni o panieri di azioni quotate in borsa in Italia o in un altro Stato.

#### **Articolo 2.2.33 (Informazioni sull'operazione)**

1. Per ciascuna emissione, gli emittenti ABS sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana, non appena disponibili, almeno le seguenti informazioni ai fini della loro diffusione al pubblico:

1) tutti i rating a cui l'emissione è assoggettata e in particolare:

a) modifica del rating;

b) assoggettamento del rating a un periodo di "studio" (nel caso tale procedura sia prevista dalla società di rating);

c) report integrale diffuso dalla società di rating in merito ai due eventi sopra menzionati;

d) report integrale, qualitativo e quantitativo, relativo all'attività di sorveglianza periodica delle attività destinate al rimborso delle ABS;

2) i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei gradi di subordinazione tra tranche e l'eventuale coefficiente di rettifica del valore nominale della tranche (*pool factor*).

2. Borsa Italiana si riserva di consentire l'omissione di dati e informazioni di cui al comma precedente nei casi in cui questi siano già contenuti in altra documentazione fornita dall'emittente o non risultino rilevanti per la singola emissione. In tale ultimo caso Borsa Italiana ne dà comunicazione alla Consob.

### **Capo 10 – OICR**

#### **Articolo 2.2.34 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi)**

1. Possono essere ammessi alla quotazione le quote di un fondo mobiliare o immobiliare chiuso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la società di gestione del fondo abbia redatto e pubblicato almeno un rendiconto semestrale del fondo;

b) il regolamento del fondo preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote del fondo.

2. Qualora venga richiesta l'ammissione a quotazione delle quote di un fondo chiuso sottoscritto mediante l'apporto di attività, Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), purché venga prodotta una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa almeno ad un semestre pro-forma.

3. Nel caso dei fondi mobiliari chiusi, l'ammontare del fondo deve essere di almeno 25 milioni di euro.

4. I fondi mobiliari chiusi provvedono ad investire almeno il 25% delle proprie attività entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione.

5. Le quote devono essere diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato.

6. Qualora si richieda l'ammissione di quote di un singolo comparto del fondo, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.

#### **Articolo 2.2.35**

##### **(Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti)**

1. Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di OICR aperti indicizzati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'indice o il paniere di titoli di riferimento dell'OICR sia caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e da aggiornamento giornaliero;

b) il valore dell'indice e i prezzi fatti registrare dalle singole componenti nel mercato principale di quotazione siano disponibili ai negozianti in Italia almeno una volta al giorno;

c) il regolamento o lo statuto dell'OICR preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell'OICR;

d) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in acquisto e vendita secondo quanto previsto dall'articolo 2.3.17.

2. Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di OICR aperti strutturati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'indice a cui è legato l'andamento dell'OICR e la formula che esprime il collegamento tra andamento dell'indice e dell'OICR siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo;

b) il valore dell'indice sia disponibile ai negozianti in Italia almeno una volta al giorno;

c) il regolamento o lo statuto dell'OICR preveda la quotazione in un mercato regolamentato

dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell'OICR;

d) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in acquisto e vendita secondo quanto previsto dall'articolo 2.3.17.

3. Qualora successivamente all'ammissione alla quotazione vengano meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2, Borsa Italiana potrà decidere la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dalle negoziazioni delle quote o azioni dell'OICR aperto ai sensi del successivo Titolo 2.5 del presente Regolamento.

4. Qualora si richieda l'ammissione di quote o azioni di un singolo comparto di un OICR aperto, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.

### **Capo 11 – Azioni di Investment Companies**

#### **Articolo 2.2.36**

##### **(Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies)**

1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni ordinarie rappresentative del capitale di Investment Companies a condizione che lo statuto, nella clausola relativa all'oggetto sociale, preveda le seguenti regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio:

- la società non investe in strumenti finanziari quotati e non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% delle proprie attività;

- il totale delle esposizioni della società verso lo stesso emittente o gruppo (incluse le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati OTC) deve essere inferiore al 30% delle proprie attività;

- la società non investe più del 20% delle proprie attività in quote di fondi speculativi italiani o esteri;

- i limiti di cui sopra non trovano applicazione quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato appartenente all'Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati appartenenti all'Unione Europea.

Lo statuto della società inoltre può prevedere che i menzionati limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia lo statuto precisa che il superamento della soglia statutaria non può protrarsi oltre 12 mesi.

2. Lo statuto precisa altresì che ai fini della modifica dell'oggetto sociale è necessario un quorum deliberativo del 90% degli aventi diritto al voto in tutte le convocazioni, fintanto che le azioni della società sono negoziate nel segmento destinato alle Investment Companies. Lo statuto precisa altresì che lo stesso quorum è necessario anche per la modifica della clausola relativa al quorum deliberativo di cui al presente articolo 2.2.36, comma 2.

3. Le Investment Companies provvedono ad investire almeno il 25% del totale dell'attivo entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione.

**Articolo 2.2.37**  
**(Requisiti delle Investment Companies)**

1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di Investment Companies che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio di almeno un esercizio annuale anche consolidato corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

2. Nel caso di società di recente costituzione ed in deroga al disposto del comma 1, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, si riserva di accettare una situazione patrimoniale ed economica relativa a un periodo inferiore all'anno, purché assoggettata al giudizio della società di revisione ai sensi del comma 1.

3. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a complemento di quanto previsto dal comma 1:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un semestre chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;

- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura del semestre precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data.

Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa derivare l'inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse.

4. I documenti contabili di cui al comma 3 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.

Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limi-

tazioni o impedimenti all'espressione del giudizio dovranno essere motivati.

5. I bilanci di esercizio e consolidati e le ricostruzioni contabili che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 3 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell'emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa.

6. L'emittente deve essere in grado di operare in condizioni di autonomia gestionale. Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri dell'emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell'autonomia gestionale, richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all'atto dell'ammissione a quotazione ed eventualmente in via continuativa.

7. Almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società.

8. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

9. Nel caso in cui l'emittente o le società da esso controllate, siano state oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

10. Le società italiane che intendono richiedere l'ammissione alla quotazione come Investment Companies ai sensi del presente Regolamento devono essere iscritte a uno degli elenchi di cui agli articoli 106, 107 oppure 113 del Testo Unico Bancario.

**Articolo 2.2.38**  
**(Requisiti delle azioni)**

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni di Investment Companies con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente;

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;

2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all'articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporre l'ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all'entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

## Capo 12 - ETC

### Articolo 2.2.39 (Definizione di Exchange Traded Commodities)

1. Per Exchange Traded Commodities (ETC) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento in una delle seguenti attività:

a) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;

b) contratti, anche derivati, collegati alle attività di cui alla lettera precedente per le quali esista un mercato liquido e caratterizzate dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.

2. Il valore degli ETC è collegato all'andamento dei prezzi delle attività di cui al precedente comma oppure al valore di indici o panieri relativi alle attività di cui al comma precedente a condizione che siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.

### Articolo 2.2.40 (Requisiti degli emittenti di Exchange Traded Commodities)

1. Possono essere ammessi a quotazione gli ETC emessi dalle società o enti nazionali o esteri che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione degli strumenti di cui all'articolo 2.2.39.

2. I bilanci degli emittenti ETC devono essere corredati di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

3. Borsa Italiana può, al fine di valutare l'idoneità dell'emittente gli ETC, richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all'emissione.

4. L'emittente gli ETC deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività sottostanti. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere all'emittente la comunicazione ai fini della diffusione al mercato, durante la vita degli ETC, delle variazioni dei prezzi delle attività sottostanti.

### Articolo 2.2.41 (Requisiti degli ETC)

1. Possono essere ammessi alla quotazione gli ETC purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il valore dell'indice e i prezzi fatti registrare dalle sue componenti nel mercato di quotazione di riferimento siano disponibili ai negozianti in Italia con un adeguato grado di aggiornamento;

b) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre, in via continuativa, prezzi in acquisto ed in vendita secondo quanto previsto dall'articolo 2.3.17.

2. Ai fini dell'ammissione alla quotazione degli strumenti di cui all'articolo 2.2.39, comma 1, gli emittenti devono attestare che:

- le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente e da quello delle altre eventuali emissioni;

- le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione;

- su tali attività non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.

L'attestazione prodotta dall'emittente è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un primario studio legale internazionale, nel quale venga confermata la sussistenza degli elementi di cui al presente comma.

3. Nel caso in cui gli emittenti degli ETC oppure gli stessi ETC o l'eventuale garante siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l'eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

4. Borsa Italiana richiede, inoltre, che sia prevista l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui all'articolo 2.2.39, comma 1 prescelte per l'indicizzazione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento. L'emittente gli ETC dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.

**Capo 13 – Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a)**

**Articolo 2.2.42  
(Requisiti di ammissione)**

1. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) devono essere negoziati su un altro mercato regolamentato europeo da oltre 18 mesi e non devono essere stati oggetto di un provvedimento di esclusione dalle negoziazioni, ai sensi degli articoli 2.5.4, 2.5.6 e 2.5.7 del Regolamento, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni.

2. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), indicati nelle Istruzioni, possono essere ammessi alle negoziazioni se in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'emittente dello strumento finanziario, nell'adempimento degli obblighi di informazione societaria ad esso applicabili, sia assoggettato ad una disciplina sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

b) l'informativa su fatti rilevanti, l'informativa periodica, quella sulle operazioni straordinarie e quella relativa all'esercizio dei diritti dei portatori gli strumenti finanziari sia disponibile in lingua inglese presso il pubblico;

c) lo strumento finanziario non sia sospeso o revocato dalla negoziazione nel mercato regolamentato europeo di riferimento, per ragioni non dipendenti da cause tecnologiche inerenti l'operatività del mercato stesso;

d) il soggetto richiedente di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, produca un documento di sintesi in lingua italiana sull'emittente lo strumento finan-

ziario secondo quanto stabilito dall'articolo 57 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971.

3. Borsa Italiana si riserva, ai fini dell'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario, di richiedere al soggetto richiedente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto al comma precedente.

**Titolo 2.3  
Sponsor e specialista**

**Capo 1 – Sponsor e specialista Star**

**Articolo 2.3.1  
(Nomina dello sponsor)**

1. L'emittente deve procedere alla nomina di uno sponsor nei seguenti casi:

a) quando intenda presentare a Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 1, domanda di ammissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), c), d) e azioni di Investment Companies, non avendo altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana;

b) quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del presente Regolamento o di altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia nominato uno sponsor per assistere l'emittente negli adempimenti dovuti.

2. In caso di operazioni di Reverse merger e nel caso di operazioni di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all'attivo patrimoniale dell'emittente come calcolato ai sensi dell'articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall'articolo 117-bis, comma 2, quest'ultimo procede alla nomina di un solo sponsor ai soli fini del rilascio di dichiarazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e d). L'incarico di sponsor non può essere conferito al soggetto che si trovi nelle condizioni previste all'articolo 2.3.3 del Regolamento e specificate nelle Istruzioni. A tal fine lo sponsor deve rilasciare alla Borsa Italiana l'attestazione di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, entro la data della nomina e comunque almeno 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data del rilascio delle dichiarazioni.

3. Non è necessaria la nomina dello sponsor nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un'operazione di fusione di società quotate.

4. L'incarico di sponsor deve essere conferito non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione degli strumenti finanziari e per una durata tale da coprire almeno:

a) un anno dalla data di inizio delle negoziazioni, nel caso in cui l'incarico sia stato conferito in relazione all'ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettera a);



b) il periodo fino alla data di inizio quotazione nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettere c) e d).

5. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l'incarico dovrà avere durata pari ad almeno un anno.

6. La nomina dello sponsor è comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettera a).

7. Borsa Italiana può esentare l'emittente dall'obbligo di cui al comma 1 qualora le azioni di cui si chiede l'ammissione alla quotazione siano già quotate in un altro mercato regolamentato.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

### **Articolo 2.3.2 (Soggetti abilitati a esercitare l'attività di sponsor)**

Possono esercitare l'attività di sponsor le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. bancario.

Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettera a), preceduta da un'offerta di vendita o di sottoscrizione degli strumenti stessi effettuata mediante consorzio, lo sponsor dovrà essere capofila (*lead manager*) dell'offerta al pubblico o del collocamento istituzionale.

### **Articolo 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente)**

1. Lo sponsor non può far parte del gruppo cui l'emittente appartiene o che fa capo all'emittente.

2. Lo sponsor deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora:

a) lo sponsor o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo (di seguito, "Gruppo dello sponsor") detengano una partecipazione nella società emittente o in società del gruppo a cui l'emittente appartiene o che all'emittente fa capo (di seguito, "Gruppo dell'emittente") o un diritto di pegno o usufrutto su azioni dell'emittente;

b) sussistano rapporti di natura creditizia tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell'emittente;

c) sussistano rapporti di natura partecipativa e creditizia tra il Gruppo dello sponsor e i soggetti che detengono, direttamente e indirettamente, partecipazioni significative nell'emittente.

3. L'emittente deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti partecipativi, qualora il Grup-

po dell'emittente detenga una partecipazione nel Gruppo dello sponsor.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), e comma 3, l'incarico di sponsor non può essere conferito al soggetto che si trovi nelle condizioni specificate nelle Istruzioni.

5. Borsa Italiana, ai fini di un ordinato svolgimento della procedura di ammissione, può richiedere la nomina di un diverso sponsor nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), nei casi indicati nelle Istruzioni. La disciplina contenuta nelle Istruzioni entrerà in vigore subordinatamente all'esplicito assenso della Consob.

6. Borsa Italiana può richiedere la nomina di un diverso sponsor in casi diversi da quelli previsti dalle Istruzioni, comunicandolo all'emittente entro 15 giorni dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione sono riportate le motivazioni della richiesta.

7. Qualora, successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l'emittente proceda alla revoca dello sponsor o quest'ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l'emittente nomini un altro sponsor che svolga le funzioni di cui al presente capo per i periodi di cui all'articolo 2.3.1, quarto e quinto comma.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

### **Articolo 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari)**

1. Lo sponsor collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa.

2. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), lo sponsor assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:

a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell'ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.4.1, comma 2;

b) assicura che l'organo amministrativo e l'organo di controllo sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all'ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa;

c) attesta, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dall'organo di controllo e accettato dallo sponsor, che la società emittente e le principali società del gruppo ad essa facente capo abbiano istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell'eventuale gruppo a essa facente capo;

d) dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell'ambito del piano industriale, relativi all'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati dall'emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo. Qualora il giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione sia successiva al 15 settembre, la dichiarazione deve estendersi ad almeno i primi sei mesi dell'esercizio successivo. Ai fini del rilascio della dichiarazione, lo sponsor potrà avvalersi di un'apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dall'organo di controllo e accettato dallo sponsor.

L'attestazione di cui alla lettera a) deve essere allegata alla domanda di ammissione e rinnovata due giorni prima del provvedimento di ammissione a quotazione.

3. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), diversi dalle azioni di Investment Companies, per i quali non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 2.2.3, comma 1, lo sponsor si impegna, altresì, per tutta la durata del proprio incarico e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni:

a) a produrre o a far produrre a proprio nome almeno due ricerche (come definite nell'articolo 65 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971) all'anno concernenti l'emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali o, in alternativa, in occasione della pubblicazione dei dati trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre, purché sia assicurato un equivalente livello di completezza della ricerca. Le ricerche devono essere diffuse al pubblico secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni;

b) a organizzare almeno due volte all'anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.

4. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, com-

ma 1, lettere c), d) e azioni di Investment Companies, lo sponsor assume le responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana.

5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di Investment Companies lo sponsor attesta che l'emittente dispone di una struttura organizzativa e di procedure idonee ad assicurare un'adeguata valutazione delle proposte di investimento o di disinvestimento nonché un efficace monitoraggio del rischio. Tale attestazione non è richiesta nel caso in cui l'emittente sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale.

6. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un'operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora l'incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nell'incorporata e presenti debito finanziario, non è richiesta la dichiarazione di cui al precedente comma 2, lettera c). La disciplina di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui sia prevista, successivamente al perfezionamento della fusione, la distribuzione di riserve, da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento finanziario.

7. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un'operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora l'incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nell'incorporata e non presenti debito finanziario, non sono richieste le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, lettere c) e d). La disciplina di cui al presente comma non si applica nel caso in cui sulla società quotata incorporata, in funzione o per effetto dell'operazione di fusione, gravino garanzie ovvero impegni o vincoli contrattuali idonei, anche in via potenziale, ad incidere in maniera rilevante sulla struttura finanziaria della stessa.

8. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), diversi dalle azioni di Investment Companies, per i quali sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 2.2.3 comma 1, gli obblighi di cui al comma 3 sono a carico dello specialista ai sensi dell'articolo 2.3.5.

9. Nel caso di ammissione alla quotazione in borsa o di ammissione nel mercato MTAX di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expanding successivamente al 1/12/2003, i cui emittenti rispettino i requisiti previsti nelle Istruzioni:

a) lo sponsor assume la responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b), d), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana. Lo sponsor attesta

altresì che i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria dell'emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni;

b) il Presidente dell'organo di controllo attesta che il sistema di controllo di gestione dell'emittente e dell'eventuale gruppo ad esso facente capo è affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente dell'organo di controllo considera le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione per i profili di competenza.

10. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

#### **Articolo 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star)**

1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni nel segmento Star, il soggetto incaricato dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 4, si impegna a svolgere le seguenti funzioni di specialista:

a) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni da Borsa Italiana per un quantitativo giornaliero fissato nelle medesime Istruzioni;

b) a produrre o far produrre a proprio nome almeno due ricerche (come definite nell'articolo 65 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971) all'anno concernenti l'emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali o, in alternativa, in occasione della pubblicazione dei dati trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre, purché sia assicurato un equivalente livello di completezza della ricerca. Le ricerche devono essere diffuse al pubblico secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni;

c) a organizzare almeno due volte all'anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.

2. Nel caso di azioni già quotate, per le quali lo sponsor svolga le funzioni di cui all'articolo 2.3.4, comma 3, gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), a carico dello specialista, decorrono dal momento in cui termina l'incarico dello sponsor.

#### **Articolo 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista STAR)**

Il contratto stipulato con lo specialista deve prevedere che nei casi di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, deve esserne data comunicazione

per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

#### **Articolo 2.3.7 (Pubblicità)**

Il nome dello sponsor dovrà comparire sugli avvisi la cui diffusione è prevista agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Regolamento e potrà essere associato al nome dell'emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

#### **Articolo 2.3.8 (Attività di accertamento)**

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può:

a) richiedere allo sponsor ogni informazione o documento utile allo scopo;

b) convocare i rappresentanti dello sponsor, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.

2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all'articolo 2.3.10.

3. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare lo sponsor ad un adeguato rispetto delle norme medesime.

4. Per l'operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana l'attività di accertamento di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob.

#### **Articolo 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor)**

1. In caso di violazione delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di ostacolo da parte dello sponsor all'attività di accertamento di cui all'articolo 2.3.8, Borsa Italiana può adottare nei confronti dello sponsor uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b);

b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;

c) inibizione a svolgere l'attività di sponsor per le nuove operazioni fino ad un periodo non superiore a 18 mesi. Tale inibizione si estende allo svol-

gimento delle attività di sponsor e Listing Partner in altri mercati gestiti e organizzati da Borsa Italiana.

2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 2.3.12 esclusi i casi di:

- a) richiamo scritto;
- b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 2.3.12 qualora nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor abbia commesso altre violazioni del presente Titolo del Regolamento e delle relative Istruzioni in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 5, tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero qualora lo sponsor abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 5, un provvedimento diverso dal richiamo.

4. la destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

5. Per l'operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob.

#### **Articolo 2.3.10**

##### ***(Procedura di accertamento delle violazioni)***

1. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.3.9 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l'invio allo sponsor interessato di una comunicazione contenente:

- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che lo sponsor abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

4. Qualora lo sponsor richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della que-

stione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola allo sponsor. Lo sponsor partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, Borsa Italiana, su richiesta dell'interessato, può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

5. Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b).

6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2.3.9, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 3.3.1, comma 3, sono sostenute dallo sponsor.

7. Dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob.

#### **Articolo 2.3.11**

##### ***(Impugnazione dei provvedimenti)***

I provvedimenti di cui all'articolo 2.3.9 possono essere impugnati entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2.3.10, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 7.4.

Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui all'articolo 2.3.9, comma 5.

#### **Articolo 2.3.12**

##### ***(Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)***

1. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.3.9 è comunicata al pubblico negli Avvisi di Borsa Italiana (o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni), decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

2. A richiesta dello sponsor è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

**Articolo 2.3.13**  
**(Sospensione dei termini)**

I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 2.3.9, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

**Articolo 2.3.14**  
**(Obblighi degli specialisti Star)**

Le disposizioni di cui agli articoli 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 e 2.3.13 si applicano anche agli specialisti Star relativamente alle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 2.3.5, comma 1, lettere b) e c), in quanto compatibili.

**Capo 2 – Specialista sul mercato MOT**

**Articolo 2.3.15**  
**(Specialista sul mercato MOT)**

1. Le negoziazioni si svolgono nel mercato MOT con l'intervento degli operatori specialisti di cui all'articolo 2.3.16 che si impegnano a sostenere la liquidità:

a) per gli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione, nell'ipotesi di cui all'articolo 2.2.7, comma 2

b) per gli strumenti finanziari negoziati nei segmenti o classi individuati nelle Istruzioni, su richiesta dell'operatore specialista, eventualmente anche incaricato dall'emittente.

2. Il nome dello specialista è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell'emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

3. Il soggetto che svolge le funzioni di specialista si impegna a comunicare a Borsa Italiana l'eventuale cessazione dell'attività svolta. In tal caso, Borsa Italiana con proprio Avviso stabilisce la data di cessazione dell'attività di specialista.

**Articolo 2.3.16**  
**(Soggetti abilitati a esercitare le funzioni di specialista sul mercato MOT)**

1. Possono esercitare le funzioni di specialista sul segmento DomesticMOT gli operatori ammessi alle negoziazioni sul segmento DomesticMOT. Qualora l'emittente sia ammesso alle negoziazioni sul segmento DomesticMOT l'impegno può essere assolto dall'emittente stesso.

2. Possono esercitare le funzioni di specialista sul segmento EuroMOT gli operatori ammessi alle negoziazioni sul segmento EuroMOT. Qualora l'emittente sia ammesso alle negoziazioni sul

segmento EuroMOT l'impegno può essere assolto dall'emittente stesso.

**Articolo 2.3.16 bis**  
**(Disposizioni transitorie)**

All'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni del presente Capo, gli specialisti sul segmento EuroMOT continuano a svolgere l'attività di sostegno della liquidità sugli strumenti finanziari di propria competenza, salva diversa richiesta dello specialista presentata a Borsa Italiana e comunicata all'emittente.

**Capo 3 – Specialista per gli OICR e gli ETC**

**Articolo 2.3.17**  
**(Specialista per le quote o azioni di OICR e per gli ETC)**

1. Per l'ammissione delle quote di fondi chiusi è necessaria la presenza di un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione.

2. Per l'ammissione delle quote o azioni di OICR aperti e di ETC è necessaria la presenza di almeno un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione. Borsa Italiana si riserva di richiedere un numero maggiore di operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di collocamento e alla diffusione degli strumenti stessi.

3. Il nome degli specialisti è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell'emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

4. Possono esercitare la funzione di specialista sulle quote di fondi chiusi gli operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato MTA. Possono esercitare la funzione di specialista sulle quote o azioni di OICR aperti e di ETC gli operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus.

5. L'eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. L'emittente è tenuto in ogni caso a garantire la continuità della funzione di specialista e a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana il nuovo incarico eventualmente conferito.

**Titolo 2.4**  
**Domanda e procedura di ammissione**

**Articolo 2.4.1**  
**(Domanda di ammissione alla quotazione)**

1. Salvo quanto disposto all'articolo 2.4.7, la domanda, redatta secondo l'apposito modello riportato nelle Istruzioni, deve essere inoltrata a Borsa Italiana dall'emittente, previa delibera dell'organo

competente, in conformità con le modalità indicate nelle Istruzioni stesse.

2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato e da menzionare nella domanda.

3. La domanda deve riferirsi a tutti gli strumenti finanziari facenti parte della stessa emissione. L'emittente deve precisare se analoga domanda è stata presentata in un altro mercato regolamentato o se lo sarà nel termine di dodici mesi.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri e presentata, congiuntamente allo sponsor nei casi di cui all'articolo 2.3.1, comma 1, lettera a), presso il competente ufficio di Borsa Italiana. Borsa Italiana comunica all'emittente nonché alla Consob la completezza della domanda allorché completa della documentazione di cui al comma 2.

5. Fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e documento, che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di ammissione ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda stessa, deve essere preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare che è in corso la procedura per l'ammissione.

6. Per l'ammissione a quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione, fungibili con quelli già quotati, nonché per le azioni di nuova emissione, di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche ad eccezione del godimento di quelle già quotate, non è richiesta una domanda da parte dell'emittente, il quale dovrà peraltro informare tempestivamente Borsa Italiana dell'avvenuta emissione perché questa possa provvedere in merito.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della domanda di ammissione di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana.

#### **Articolo 2.4.2**

##### **(Procedura di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari)**

1. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all'emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La decisione di ammissione viene resa pubblica mediante Avviso di Borsa Italiana. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.

2. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazio-

ni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di due mesi per l'ammissione o il rigetto della domanda.

3. L'efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di quotazione presso la Consob, ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99.

4. L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico è informato mediante Avviso di Borsa Italiana.

5. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento.

6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto compatibili.

#### **Articolo 2.4.3**

##### **(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari)**

1. La domanda può essere presentata prima che sia effettuata un'offerta di vendita e/o di sottoscrizione finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari. In tale caso è richiesto che:

a) l'emittente o lo sponsor comunichi a Borsa Italiana il consuntivo dei risultati dell'offerta entro il giorno di borsa aperta successivo alla data fissata per la chiusura, anche anticipata, dell'offerta medesima;

b) gli strumenti finanziari siano assegnati agli aventi diritto entro la data fissata per il relativo pagamento, da stabilirsi non oltre il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di chiusura dell'offerta.

2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all'emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà negoziato lo strumento

finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.

3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l'ammissione o il rigetto della domanda.

4. L'efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di offerta al pubblico e di quotazione presso la Consob, ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99.

5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell'ambito dell'avviso da pubblicare ai fini dell'offerta.

6. L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, a offerta conclusa e verificata la sufficiente diffusione degli strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni - che cadrà di norma non oltre il giorno di pagamento di cui al primo comma - e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico ne è informato mediante Avviso di Borsa Italiana. I contratti conclusi prima del giorno di pagamento sono condizionati alla positiva conclusione dell'offerta nel giorno di pagamento della stessa.

7. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo, suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

**Articolo 2.4.4**  
**(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c.)**

1. La domanda di ammissione di uno strumento finanziario da parte di un emittente avente altri strumenti già quotati può essere presentata prima che sia effettuata un'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c. In tale caso è richiesto che l'emittente si impegni a:

a) comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta in opzione entro il decimo giorno di

borsa aperta successivo al termine del periodo di esercizio del diritto di opzione;

b) mettere a disposizione degli aventi diritto gli strumenti finanziari sottoscritti entro il medesimo termine di dieci giorni di cui alla precedente lettera a).

2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all'emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.

3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l'ammissione o il rigetto della domanda.

4. L'efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto informativo presso la Consob e alla sua messa a disposizione del pubblico come stabilito dalla Consob nel regolamento approvato con delibera n. 11971/99.

5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell'ambito dell'avviso da pubblicare ai fini dell'offerta in opzione.

6. L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, vagliati i risultati dell'offerta e l'avvenuta messa a disposizione degli strumenti finanziari nei termini di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico ne è informato mediante Avviso di Borsa Italiana.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

**Articolo 2.4.5**  
**(Diritti negoziabili)**

Borsa Italiana, in occasione di operazioni sul capitale effettuate da un emittente strumenti finanziari quotati da cui derivi un diritto negoziabile di opzione, di assegnazione, o comunque ogni altro diritto assimilabile ai precedenti, disporrà in base ai criteri stabiliti nelle Istruzioni, l'ammissione alle negoziazioni di tali diritti disciplinandone, di volta in volta, le modalità e i termini di negoziazione e liquidazione e dandone comunicazione al mercato mediante Avviso.

**Articolo 2.4.6*****(Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi sulla base di un programma di emissione)***

1. L'emittente che intenda adottare o abbia adottato un programma di emissione di obbligazioni, di covered warrant o di certificates richiede a Borsa Italiana il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del programma. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana entro 2 mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda qualora l'emittente soddisfi le condizioni e i requisiti dell'emittente obbligazioni, covered warrant o dei certificates, previsti dal presente Regolamento, e le caratteristiche degli strumenti non contrastino con le previsioni del Regolamento. Il giudizio di ammissibilità alla quotazione viene reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

2. L'emittente che intenda integrare un programma di emissione sul quale Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità con ulteriori note informative richiede il rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto delle note informative aggiunte. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana nei termini indicati al comma 1 del presente articolo.

3. L'emittente che modifica le caratteristiche degli strumenti finanziari, relativamente alle quali Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiede la conferma del giudizio medesimo. Borsa Italiana verifica periodicamente che non siano intervenuti fatti, quali ad esempio cambiamenti ai propri regolamenti o particolari esigenze connesse alla gestione del mercato, intercorsi dal rilascio del giudizio di ammissibilità, tali da richiedere un aggiornamento del giudizio di ammissibilità. In tal caso Borsa Italiana informa tempestivamente l'emittente che provvede a presentare richiesta di conferma del giudizio secondo il modello contenuto nelle Istruzioni. Borsa Italiana accoglie la richiesta entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

4. L'efficacia del giudizio di ammissibilità di cui al comma 1 e dell'eventuale conferma dello stesso di cui al comma 3 è condizionata al rilascio, entro 6 mesi, dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto da parte di Consob, ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99.

5. Per la quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi sulla base del programma, l'emittente presenta a Borsa Italiana apposita domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 2.4.1, corredata dell'Avviso integrativo del programma. Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda, Borsa Italiana, verificata la messa a disposizione del pubblico del prospetto,

degli eventuali supplementi e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti inerenti le obbligazioni, i covered warrant o i certificates previsti dal presente Regolamento, adotta il provvedimento di ammissione, che viene comunicato all'emittente e alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione.

6. La data di inizio delle negoziazioni è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso non appena accertata l'avvenuta messa a disposizione del pubblico dell'Avviso integrativo del programma.

7. I termini di cui ai commi 1 e 5 possono essere interrotti da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti.

**Articolo 2.4.7*****(Ammissione alla quotazione di titoli emessi o garantiti da Stati o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea)***

1. Il decreto di emissione di titoli emessi dalla Repubblica Italiana configura domanda di ammissione alla quotazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Borsa Italiana dispone l'ammissione con riferimento ai titoli di cui riceve il relativo decreto di emissione.

3. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione concernente l'esito dell'asta, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni relativa ai titoli di ciascuna emissione, che coincide con quella del giorno successivo all'effettuazione dell'asta, salvo diversa richiesta da parte dell'emittente, e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso.

4. Per i titoli emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana che vengono collocati con una procedura diversa dall'asta, Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia dello strumento, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo l'inizio delle negoziazioni.

5. Per i titoli emessi o garantiti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea, da altri Stati terzi o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia dello strumento e previa verifica che la diffusione presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali sia adeguata per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo l'inizio delle negoziazioni.



### **Articolo 2.4.8 (Cooperazione internazionale)**

Borsa Italiana coopera con le autorità competenti degli altri stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della Direttiva 79/279.

### **Articolo 2.4.9 (Procedura di ammissione alle negoziazioni di strumenti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7)**

1. I soggetti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, presentano a Borsa Italiana apposita domanda di ammissione redatta secondo il modello riportato nelle Istruzioni.

2. Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la domanda, Borsa Italiana, verificate le condizioni e i requisiti inerenti gli strumenti, adotta il provvedimento di ammissione alle negoziazioni, che viene comunicato al richiedente e alla Consob e diffuso mediante Avviso di borsa. Nel provvedimento di ammissione alle negoziazioni viene stabilito il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto, nonché il segmento di negoziazione.

Il termine di 5 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora il richiedente non fornisca le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di 5 giorni per l'ammissione o il rigetto della domanda. Nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni viene stabilita la data di inizio delle negoziazioni nonché gli obblighi dell'operatore specialista, ove previsto.

## **Titolo 2.5 Sospensione e revoca dalla quotazione**

### **Articolo 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione)**

1. Borsa Italiana può disporre:

a) la sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario, se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori;

b) la revoca dalla quotazione di uno strumento finanziario, in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento.

2. Ai fini della sospensione dalla quotazione di cui al comma precedente, Borsa Italiana fa prevalente riferimento ai seguenti elementi:

a) diffusione o mancata diffusione di notizie che possono incidere sul regolare andamento del mercato;

b) azzeramento del valore nominale delle azioni con contestuale delibera di ricostituzione del capitale;

c) ammissione dell'emittente a procedure concorsuali;

d) scioglimento dell'emittente

e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi.

3. Qualora nel periodo in cui uno strumento finanziario è sospeso dalla quotazione si siano verificate modifiche sostanziali nella situazione economico, patrimoniale o finanziaria dell'emittente, Borsa Italiana può subordinare la revoca del provvedimento di sospensione, nel solo interesse della tutela degli investitori, alle condizioni particolari che ritenga opportune, nei limiti delle competenze di cui all'articolo 2.1.2, all'articolo 2A.1.2 e all'articolo ~~2B.1.2~~ del Regolamento e che siano esplicitamente comunicate all'emittente.

4. In caso di operazioni di Reverse merger, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui all'articolo 2.3.1, comma 2, entro la data prevista per l'efficacia della fusione.

5. In caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all'attivo patrimoniale dell'emittente come calcolato ai sensi dell'articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall'articolo 117 bis comma 2, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui all'articolo 2.3.1, comma 2, entro il giorno in cui sono emesse le azioni oggetto del conferimento in natura.

6. La sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario non può avere durata superiore a 18 mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della adozione del provvedimento, Borsa Italiana dà avvio alla procedura di revoca dalla quotazione dello strumento di cui all'articolo 2.5.2.

7. Ai fini della revoca della quotazione di cui al comma 1 Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi:

a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto mesi;

b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo;

c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di controvalore e di numero dei soggetti detentori;

d) ammissione dell'emittente a procedure concorsuali;

e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisio-

ne di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi;

f) scioglimento dell'emittente.

8. In caso di realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico della Finanza, ovvero qualora a esito di un'offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l'offerente dichiara di volere esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico della Finanza, le azioni oggetto dell'offerta sono revocate dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta. Ove l'offerta pubblica sia estesa anche alla totalità delle azioni prive del diritto di voto, Borsa Italiana potrà disporre la contestuale revoca dalla quotazione di tali azioni, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo.

9. Borsa Italiana dispone la revoca dalla quotazione delle azioni delle Investment Companies, in caso di superamento di ciascuna delle soglie statutarie di cui all'articolo 2.2.36, comma 1 che si protragga oltre il termine indicato articolo 2.2.36, comma 1 (che decorre a far data dall'invio della comunicazione di cui agli articoli 2.6.3 comma 1 lettere a), b) e c)), ovvero nel caso di modifica dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2.2.36, commi 1 e 2, ovvero in caso di mancato rispetto del disposto di cui all'articolo 2.2.36, comma 3.

10. Le obbligazioni convertibili, i warrant, i covered warrant, i certificates e gli altri strumenti finanziari assimilabili possono essere revocati dalla quotazione qualora venga meno la quotazione delle attività sottostanti.

11. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le modalità di revoca della quotazione degli strumenti finanziari caratterizzati da una durata limitata nel tempo o per i quali abbia luogo l'integrale conversione o concambio in altro strumento finanziario a seguito di operazioni societarie.

12. Borsa Italiana può disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario ammesso sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), qualora analogo provvedimento sia stato disposto dalla competente autorità estera o dalla società di gestione del mercato regolamentato europeo di riferimento oppure qualora non sia più disponibile in maniera sistematica presso il pubblico in lingua inglese l'informativa di cui all'articolo 2.2.42, comma 2, lettera b). Limitatamente a tali strumenti finanziari, non si applicano i commi precedenti, ad esclusione del primo. Nel provvedimento adottato da Borsa Italiana viene indicata la data di decorrenza della sospensione o della revoca.

13. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di sospensione e revoca di cui al presente articolo sono esercitate dalla Consob.

#### **Articolo 2.5.2 (Procedura di revoca)**

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'articolo 2.5.1, commi 7 e 9, Borsa Italiana invia all'emittente una comunicazione scritta con la quale vengono richiamati gli elementi che costituiscono presupposto per la revoca e viene fissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte.

2. L'emittente nelle deduzioni può richiedere un'audizione. L'audizione può essere altresì richiesta da Borsa Italiana, ove ne ravvisi la necessità. All'audizione partecipa il legale rappresentante dell'emittente o persona da lui appositamente delegata. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi acquisiti.

3. La decisione di Borsa Italiana è assunta entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.

4. Il termine di 60 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora la stessa ravvisi la necessità di richiedere ulteriori dati e informazioni in relazione ad eventi rilevanti intervenuti successivamente all'avvio della procedura di revoca. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il suddetto termine di 60 giorni.

5. Dell'avvio della procedura di revoca viene data immediata comunicazione alla Consob.

6. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini della procedura di revoca di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

#### **Articolo 2.5.3 (Pubblicità)**

Dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al presente Titolo viene data tempestiva notizia mediante Avviso di Borsa Italiana. I provvedimenti di sospensione, nonché quelli di revoca di cui all'articolo 2.5.1, commi 7, 8, 9, 10 e 12, sono altresì tempestivamente comunicati all'emittente e alla Consob.

#### **Articolo 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni)**

1. L'esclusione dalle negoziazioni delle obbligazioni quotate in Borsa è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) carenza degli scambi per almeno 18 mesi;
- b) ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente;

c) numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti diversi da banche;

d) impegno dell'emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell'esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, a acquistare, direttamente o incaricando un soggetto, le obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori.

Borsa Italiana, su richiesta dell'emittente, si riserva di derogare alla condizione di cui alla lettera a), qualora la richiesta sia inoltrata a seguito di offerta pubblica totalitaria.

2. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni di obbligazioni quotate in Borsa, le società emittenti inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.

3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni.

4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l'esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all'emittente.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

#### **Articolo 2.5.5**

##### **(Esclusione su richiesta dei covered warrant e dei certificates dalle negoziazioni)**

1. L'esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e dei certificates quotati in Borsa è subordinata al possesso integrale da parte dell'emittente dei propri covered warrant e/o dei certificates emessi.

2. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni, le società emittenti inviano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme al Modello 4 contenuto nelle Istruzioni.

3. Entro 5 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della richiesta, Borsa Italiana invia all'emittente una comunicazione scritta con la quale viene fissata la prevista data di decorrenza dell'esclusione e il termine per la presentazione della documentazione di completamento, di cui al Modello 5 delle Istruzioni.

4. Borsa Italiana, acquisita la documentazione di completamento e verificata l'assenza di scambi nelle 3 sedute di borsa antecedenti la data prevista per l'esclusione, dispone l'esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e/o dei certificates oggetto della richiesta. Il provvedimento di esclusione

di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all'emittente.

#### **Articolo 2.5.6**

##### **(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)**

1. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo Unico della Finanza, le società emittenti italiane con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.

2. Le società emittenti allegano alla domanda di esclusione di cui al comma precedente la seguente documentazione:

a) delibera dell'assemblea straordinaria di richiesta di esclusione dalle negoziazioni;

b) attestato dell'ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

c) parere legale circa l'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente ovvero parere favorevole, rilasciato dalla Consob, circa l'esistenza di altre condizioni atte a garantire una tutela equivalente agli investitori. Tali pareri sono da allegare solo quando la richiesta di esclusione riguarda le azioni ordinarie.

3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi.

4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l'esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all'emittente.

5. Quindici giorni prima della data di decorrenza dell'esclusione dalle negoziazioni, l'emittente pubblica almeno su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso che rinnova l'informativa al pubblico circa l'imminente esclusione dalle negoziazioni.

6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

#### **Articolo 2.5.7**

##### **(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero)**

Gli emittenti di diritto estero con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel merca-

to Expandi o nel mercato MTAX inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta di esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni e allegano la seguente documentazione:

- a) delibera dell'organo competente che ha richiesto l'esclusione dalle negoziazioni;
- b) attestato dell'ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato.

Borsa Italiana diramerà Avviso di Borsa Italiana dell'avvenuta presentazione della richiesta.

Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione allegata, alla effettiva esclusione delle negoziazioni decorrono almeno 45 giorni.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.5.6.

#### **Articolo 2.5.8**

##### **(Esclusione su richiesta dalla qualifica di Star)**

1. Le società emittenti informano, senza indugio, il mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, della decisione, assunta dall'organo competente, di richiedere l'esclusione dalla qualifica di Star illustrando le relative motivazioni. La richiesta di esclusione, redatta in conformità al modello indicato nelle Istruzioni, è sottoscritta dal legale rappresentante e contiene le motivazioni della richiesta di esclusione.

2. Borsa Italiana individua nelle Istruzioni le modalità e la tempistica di esclusione dalla qualifica di Star.

#### **Articolo 2.5.9**

##### **(Esclusione degli strumenti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a)**

1. I soggetti che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), possono chiedere a Borsa Italiana l'esclusione dalle negoziazioni dei titoli precedentemente ammessi, tenuto conto principalmente delle seguenti condizioni:

- a. esclusione dello strumento o dell'emittente lo strumento dal primario indice finanziario internazionale o nazionale di appartenenza al momento dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato di Borsa Italiana;
- b. operazioni straordinarie che abbiano comportato modifiche sostanziali nella struttura economico-patrimoniale dell'emittente lo strumento finanziario;
- c. la diffusione tra il pubblico dello strumento finanziario;
- d. il controvalore e le quantità scambiate sul mercato di Borsa Italiana nei 12 mesi precedenti;
- e. la frequenza e la continuità degli scambi sul mercato di Borsa Italiana nei 12 mesi precedenti.

2. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al comma 1, il soggetto richiedente inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.

3. Dalla presentazione della richiesta alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni.

4. Borsa Italiana, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, può disporre l'esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa e trasmesso al richiedente.

5. Borsa Italiana, tenuto conto della frequenza e continuità degli scambi e di eventuali difficoltà operative può, su istanza motivata effettuata dal soggetto richiedente nell'ambito della richiesta di cui al comma 2, stabilire termini inferiori a quelli indicati ai commi 1, lettere d) ed e), e 3, comunicando tale decisione nell'Avviso di cui al comma 4.

6. Nei casi in cui il richiedente sia Borsa Italiana, la disciplina di cui ai commi precedenti si applica in quanto compatibile.

#### **Titolo 2.6**

##### **Obblighi degli emittenti**

#### **Articolo 2.6.1**

##### **(Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati)**

1. L'emittente strumenti finanziari quotati deve comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni che la stessa ritenga utili, di volta in volta o in via generale, al fine del buon funzionamento del mercato. Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate.

2. Per il medesimo fine di cui al comma precedente Borsa Italiana può richiedere all'emittente di diffondere dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico nei modi e nei termini da essa stabiliti. Nel caso di inottemperanza alla richiesta, Borsa Italiana, sentito l'emittente, può procedere alla diffusione di tali informazioni, salvo che l'emittente non opponga la decisione di ritardare la divulgazione ai sensi dell'articolo 114, comma 3 del Testo Unico della Finanza o non opponga, con reclamo motivato alla Consob, che dalla diffusione può derivare grave danno.

3. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 Borsa Italiana collabora con la Consob al fine di evitare sovrapposizioni di richieste agli emittenti.

4. L'emittente strumenti finanziari quotati comunica a Borsa Italiana, secondo il modulo allegato nelle Istruzioni, il nominativo del referente destinatario delle richieste di informazioni di cui al presente articolo, nonché del relativo sostituto.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini del presente articolo, i riferimenti a Borsa Italiana devono essere riferiti a Consob e i riferimenti all'emittente sono riferiti a Borsa Italiana, in quanto applicabile.

### **Articolo 2.6.2 (Obblighi informativi)**

1. L'emittente è comunque tenuto a:

a) inviare a Borsa Italiana copia degli avvisi di cui agli articoli 84 e 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971. L'invio deve essere effettuato non più tardi del giorno precedente a quello previsto per la pubblicazione da parte dell'organo di stampa;

b) comunicare a Borsa Italiana, qualora abbia ottenuto l'ammissione alla quotazione di azioni, ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nelle apposite Istruzioni;

c) comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per:

- la riunione dell'organo competente di approvazione della quarta trimestrale e/o del progetto di bilancio dell'esercizio precedente;

- la riunione dell'organo competente di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del rendiconto annuale di gestione;

- la riunione dell'organo competente di approvazione della seconda trimestrale e/o della semestrale dell'esercizio in corso o della relazione semestrale della gestione;

- la riunione dell'organo competente di approvazione della prima e terza trimestrale dell'esercizio in corso;

- le eventuali riunioni dell'organo competente per l'approvazione dei dati preconsuntivi;

- le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

L'emittente, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, deve comunicare a Borsa Italiana, non appena decise, le date stabilite per gli eventi e ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario.

d) inserire nel comunicato relativo all'approvazione del bilancio da parte dell'organo competente la data proposta per il pagamento dell'eventuale dividendo;

e) comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono diffuse al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

3. Fermi restando gli obblighi informativi di cui ai commi precedenti in quanto compatibili, gli emit-

tenti quote o azioni di OICR nonché ETC comunicano tempestivamente a Borsa Italiana le seguenti informazioni:

a) qualsiasi cambiamento delle informazioni contenute nella documentazione fornita a Borsa Italiana con la domanda di ammissione alla quotazione secondo quanto indicato nelle Istruzioni;

b) l'adozione di qualsiasi misura volta a sospendere temporaneamente la sottoscrizione o il rimborso delle quote o azioni dell'OICR o di ETC;

c) qualsiasi proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascun ETC nonché di ciascun OICR quotato sottoposta al vaglio delle competenti autorità, compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione o l'adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai sensi del Testo Unico della Finanza o della equivalente normativa estera applicabile;

d) ogni modifica al regime di tassazione applicabile ai sottoscrittori delle quote o azioni dell'OICR e di ETC;

e) la fissazione di date per il pagamento dei proventi di gestione e il relativo ammontare; per i soli fondi chiusi le date dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 2.6.6, comma 3, del Regolamento;

f) la fissazione di date per operazioni di raggruppamento e frazionamento; le date dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 2.6.6, comma 1, del Regolamento.

4. L'emittente quote di fondi mobiliari chiusi invia tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, un comunicato relativo all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2.2.34, comma 4.

5. Borsa Italiana, qualora non ne sia già in possesso, si riserva di chiedere all'emittente quote o azioni di un OICR aperto nonché di ETC la composizione dell'indice di riferimento e la comunicazione di ogni variazione della composizione dello stesso.

6. L'emittente di quote o azioni di un OICR aperto nonché di ETC comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità, la tempistica e con i dettagli stabiliti nelle Istruzioni:

a) il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR o il valore ufficiale dell'ETC;

b) qualora l'OICR o l'ETC prevedano la possibilità di sottoscrivere le quote o azioni attraverso la consegna degli strumenti finanziari componenti l'indice, il paniere di strumenti finanziari o le merci, e l'ammontare in denaro da consegnare per sottoscrivere una quota o azione dell'OICR;

c) il numero di quote o azioni in circolazione;

d) il valore dell'indice di riferimento dell'OICR o del sottostante dell'ETC, qualora tale informazione non sia altrimenti a disposizione di Borsa Italiana;

e) qualora l'OICR li preveda: il livello di protezione, il livello della garanzia, il valore del multiplo e il valore del *cushion*.

7. Al fine di assicurare la completezza delle informazioni a disposizione del mercato, l'emittente di quote o azioni di un OICR aperto calcola in via continuativa, durante lo svolgimento delle negoziazioni, il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) di ciascun OICR aperto quotato. Nelle Istruzioni sono stabilite le modalità di diffusione al pubblico di tale valore indicativo.

8. Gli emittenti per i quali sia in corso l'istruttoria per l'ammissione alla quotazione inviano a Borsa Italiana gli avvisi inerenti all'offerta da pubblicare su quotidiani al fine di una loro diffusione mediante Avvisi di Borsa Italiana.

9. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni l'informativa che l'emittente è tenuto a predisporre anche in lingua inglese.

10. In caso di operazioni di Reverse merger, ovvero di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all'attivo patrimoniale dell'emittente come calcolato ai sensi dell'articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall'articolo 117 bis, comma 2, l'emittente invia tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui agli articoli 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, un comunicato relativo al rilascio a Borsa Italiana, da parte dello sponsor, delle dichiarazioni di cui all'articolo 2.3.1, comma 2.

11. Nel caso di cui al comma precedente, l'emittente comunica a Borsa Italiana la data prevista per l'efficacia della fusione oppure, nel caso di conferimenti in natura di cui al comma precedente, la data prevista per l'emissione delle azioni. La comunicazione di cui al presente comma viene inviata tempestivamente e comunque almeno 10 giorni di borsa aperta prima della data prevista per l'efficacia della fusione oppure della data prevista per l'emissione delle azioni.

12. Fermo restando quanto disposto negli articoli 2.2.4, 2.2.5, comma 6 7, e 2.2.21, comma 2, l'emittente le azioni rappresentate dai certificati e il garante dell'emissione di covered warrant, certificati e obbligazioni devono assoggettarsi ai medesimi obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione.

13. Nel caso in cui l'emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle informazioni richieste nelle Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1. L'emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating.

14. In fase di prima applicazione, l'emittente dovrà comunicare esclusivamente i rating richiesti o aggiornati dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

15. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all'emittente sono riferiti a Borsa Italiana. A tali fini, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti nei confronti di Consob secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento e sono diffusi al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

### **Articolo 2.6.3**

#### ***(Ulteriori obblighi delle Investment Companies)***

1. Oltre agli obblighi informativi derivanti dall'applicazione degli articoli 2.6.1 e seguenti, le Investment Companies sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi informativi:

a) in caso di superamento delle soglie statutarie di cui all'articolo 2.2.36, comma 1, derivante da una operazione di acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2, un comunicato in cui si motiva il superamento di dette soglie statutarie;

b) in caso di riduzione degli investimenti entro i limiti percentuali fissati nello statuto di cui all'articolo 2.2.36, comma 1, derivante da una operazione di acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, ovvero nel caso in cui gli investimenti scendano sotto la soglia del 25% delle proprie attività, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 relativo a tale riduzione;

c) in occasione della pubblicazione della relazione trimestrale e della relazione semestrale e del progetto di bilancio nei casi previsti dall'articolo 82 comma 2 del Regolamento Consob 11971, le Investment Companies verificano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2.2.36, comma 1, sulla base dei dati in questa contenuti. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione di cui all'articolo 2.2.36, comma 1, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione di cui all'articolo 2.2.36, comma 1;

d) il Presidente dell'organo di controllo attesta annualmente, nella relazione prodotta in occasione dell'approvazione del bilancio, il rispetto dell'obbligo di cui alle precedenti lettere a) e b);

e) nel caso di cui all'articolo 2.2.36, comma 3, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2, un comunicato relativo all'adempimento dell'obbligo ivi previsto;

f) f) in caso di sostituzione dei componenti l'organo amministrativo, dirigenti e di tutti coloro che abbiano deleghe di investimento di cui all'articolo 2.2.37, comma 7, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comuni-

cato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, nel quale si illustra la sussistenza del requisito di cui all'articolo 2.2.37, comma 7.

2. Almeno tre tra componenti l'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società.

**Articolo 2.6.4**  
**(Ulteriori obblighi degli emittenti che esercitano o che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 296/2006)**

1. In caso di esercizio dell'opzione irrevocabile di cui all'articolo 1, comma n. 120 della legge n. 296/2006, gli emittenti inviano tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2.

2. Gli emittenti comunicano tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana l'assunzione della qualifica di SIIQ, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2.

3. In occasione della pubblicazione del progetto di bilancio, gli emittenti che abbiano assunto la qualifica di SIIQ, verificano il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina fiscale per mantenere la qualifica di SIIQ. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina fiscale per mantenere la qualifica di SIIQ, la società invia tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli obblighi previsti per il mantenimento della qualifica e le relative conseguenze.

4. La SIIQ comunica tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana l'eventuale cessazione dal regime speciale di cui all'articolo 1, comma n. 119 e seguenti della legge n. 296/2006, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2.

**Articolo 2.6.5**  
**(Schemi di comunicato price-sensitive)**

1. Borsa Italiana può specificare nelle Istruzioni il contenuto minimo e le modalità di rappresentazione delle informazioni con riferimento alle più comuni tipologie di fatti idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX alle quali gli emittenti devono, salvo speciali ragioni, uniformarsi al fine di accrescere il grado di chiarezza e standardizzazione dei comunicati di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 114, commi 1 e 4, del Testo Unico della Finanza.

2. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma 1, preventivamente alla loro adozione, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob.

**Articolo 2.6.6**  
**(Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari)**

1. In occasione dell'esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto dallo strumento finanziario quotato, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di strumenti finanziari, fatta eccezione per il pagamento del dividendo, l'emittente deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da Borsa Italiana nel calendario dei mercati, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.

2. L'emittente deve fissare una data di pagamento dei dividendi coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti nelle Istruzioni. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di tre giorni di mercato aperto la data stabilita per il pagamento del dividendo.

3. L'emittente di quote di fondi chiusi deve fissare una data di pagamento dei proventi di gestione coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.

**Articolo 2.6.7**  
**(Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato)**

1. Ai sensi degli articoli 132 del Testo Unico della Finanza e 144-bis del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, gli acquisti di azioni proprie effettuati sul mercato dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi e nel mercato MTAX hanno luogo con le modalità e gli orari previsti, rispettivamente, dagli articoli 4.1.3, 4.6.2 e 4.6.3 del Regolamento.

2. Per gli acquisti di cui al comma precedente è esclusa la possibilità di utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.1.10, comma 6.

3. Nel caso di acquisti di azioni proprie effettuati dalle società con azioni quotate in borsa o nel mercato MTAX mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nell>IDEM, si applicano le modalità di svolgimento delle negoziazioni di cui all'articolo 4.7.3 e gli obblighi informativi specificati nelle Istruzioni.

4. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma precedente, preventivamente alla loro adozio-

ne, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob.

5. Per l'acquisto e vendita degli strumenti derivati di cui al comma 3 è esclusa la possibilità di utilizzare le modalità *interbank* e *internal* di cui all'articolo 4.7.6, commi 1 e 2 del Regolamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli acquisti di azioni effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

#### **Articolo 2.6.8**

##### **(Durata dell'offerta pubblica di acquisto)**

1. Colui che intende procedere a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio su strumenti finanziari quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ~~Expandi~~ ~~o nel mercato MTAX~~ comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta di durata dell'offerta, segnalando eventuali specifiche esigenze, allegando copia della bozza del documento di offerta e precisando l'eventuale intenzione di effettuare la raccolta delle adesioni sul mercato.

2. Borsa Italiana verifica che la durata proposta dall'offerente sia conforme all'interesse degli investitori, tenendo conto in particolare delle scadenze tecniche relative agli strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e dei tempi dell'informativa societaria.

3. A seguito della verifica, Borsa Italiana comunica in tempo utile all'offerente la propria accettazione della durata.

4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate da Consob.

#### **Articolo 2.6.9**

##### **(Attività di accertamento)**

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può:

a) richiedere agli emittenti ogni informazione o documento utile allo scopo;

b) convocare i rappresentanti degli emittenti, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.

2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all'articolo 2.6.11.

3. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare l'emittente ad un adeguato rispetto delle norme medesime.

4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, l'attività di accertamento di cui al presente

articolo è posta in essere dalla Consob e i riferimenti all'emittente devono intendersi come riferiti a Borsa Italiana.

#### **Articolo 2.6.10**

##### **(Provvedimenti nei confronti degli emittenti)**

1. Fermo il disposto dell'articolo 2.3.1, comma 1, lettera b), in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti all'attività di accertamento di cui all'articolo 2.6.9, Borsa Italiana può adottare nei confronti degli emittenti uno dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l'emittente abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b);

b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto.

2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 2.6.13 esclusi i casi di:

a) richiamo scritto;

b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 2.6.13 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l'emittente abbia commesso altre violazioni della presente Parte del Regolamento o delle relative Istruzioni in relazione alle quali Borsa Italiana abbia adottato tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un provvedimento diverso dal richiamo.

4. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob.

#### **Articolo 2.6.11**

##### **(Procedura di accertamento delle violazioni)**

1. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.6.10 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.



2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l'invio all'emittente interessato di una comunicazione contenente:

a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;

b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che l'emittente abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

4. Qualora l'emittente richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all'emittente. L'emittente partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, Borsa Italiana, su richiesta dell'interessato, può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

5. Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b).

6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2.6.10, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 2.6.16, sono sostenute dall'emittente.

7. Dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob.

#### **Articolo 2.6.12**

##### ***(Impugnazione dei provvedimenti)***

I provvedimenti di cui all'articolo 2.6.10 possono essere impugnati entro 15 giorni dalla comunica-

zione di cui all'articolo 2.6.11, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 7.4.

Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui all'articolo 2.6.10, comma 5.

#### **Articolo 2.6.13**

##### ***(Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)***

1. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.6.10 è comunicata al pubblico negli Avvisi di Borsa Italiana decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

2. A richiesta dell'emittente è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 2.6.14**

##### ***(Sospensione dei termini)***

I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 2.6.10, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

#### **Articolo 2.6.15**

##### ***(Casi di esclusione)***

Gli articoli precedenti del presente Titolo non si applicano alla Repubblica Italiana.

#### **Articolo 2.6.16**

##### ***(Corrispettivi)***

A fronte dei servizi resi, gli emittenti ed i soggetti che richiedono l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.

#### **Titolo 2.7**

##### **Diffusione delle informazioni al pubblico e loro archiviazione**

#### **Articolo 2.7.1**

##### ***(Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa)***

1. Gli emittenti di diritto italiano con azioni quotate in borsa e nel mercato Expandi e nel mercato MTAx adempiono agli obblighi di comunicazione, da assolversi secondo le modalità di cui all'articolo 66 del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971, nonché agli obblighi di comunicazione al

mercato stabiliti dal Titolo II, Parte II del medesimo regolamento, mediante l'invio di un comunicato a Borsa Italiana.

2. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il sistema telematico "Network Information System" (di seguito, NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana, per la trasmissione in via ufficiale dei comunicati di cui al comma 1.

3. Borsa Italiana, mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti attraverso l'invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché attraverso la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 6.1.8. L'invio alle agenzie di stampa avviene contestualmente alla ricezione del comunicato, ovvero, nel caso il comunicato sia trasmesso durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni, entro i quindici minuti successivi. L'emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa.

4. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può ritardare l'invio dei comunicati ricevuti, informandone attraverso il NIS l'emittente, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di valutare l'opportunità di sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari interessati.

5. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il NIS per l'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana di cui all'articolo 2.6.2, comma 1, relativamente a tutti gli strumenti finanziari quotati da essi emessi.

6. I comunicati ricevuti sono protocollati e archiviati da Borsa Italiana.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all'emittente sono riferiti a Borsa Italiana.

#### **Articolo 2.7.2**

##### ***(Modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte degli altri emittenti)***

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati diversi da quelli di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, possono richiedere il collegamento al NIS. In tale caso si applicano le disposizioni del presente Titolo.

2. Gli emittenti strumenti finanziari che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni.

#### **Articolo 2.7.3**

##### ***(Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS)***

1. L'emittente qualora, per circostanze eccezionali, non possa utilizzare il NIS o riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana e adempiere agli obblighi informativi al pubblico di cui all'arti-

colo 2.7.1, comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Consob con il Regolamento approvato con la Delibera n. 11971.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni.

#### **Articolo 2.7.4**

##### ***(Adempimento degli obblighi di comunicazione mediante l'utilizzo del NIS)***

Borsa Italiana abilita l'accesso al NIS, secondo i tempi e le condizioni concordate con ciascun emittente e preventivamente comunicate alla Consob. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a ciascun emittente a partire dalla data che verrà comunicata da Borsa Italiana a seguito dell'avvenuta abilitazione.

#### **Articolo 2.7.5**

##### ***(Altre modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana)***

Gli emittenti strumenti finanziari quotati in Borsa adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana stabiliti nel regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, diversi da quelli individuati all'articolo 2.7.1, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.

### **Titolo 2.8**

#### **Obblighi dei richiedenti**

#### **Articolo 2.8.1**

##### ***(Obblighi informativi)***

1. L'operatore aderente ad uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana oppure l'emittente che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, comunicano a Borsa Italiana ogni informazione necessaria per il funzionamento del mercato; in particolare, comunicano le informazioni specificate nelle Istruzioni.

2. Borsa Italiana si riserva di esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare le informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da Borsa Italiana.

3. Qualora il richiedente sia l'emittente, lo stesso è assoggettato agli obblighi informativi, di cui ai Titoli 2.6 e 2.7 del Regolamento, come specificato nelle Istruzioni ed in quanto compatibili.

4. Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui al comma 1 sono assunti da Borsa Italiana stessa.

5. Borsa Italiana dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti della documentazione prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, ovvero prevista dalle equivalenti disposizioni applicabili agli emittenti, per quanto applicabile.

**PARTE 2A**  
**Ammissione alle negoziazioni nel**  
**mercato Expandi**

**Titolo 2A.1**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 2A.1.1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. La presente Parte del Regolamento disciplina l'ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi dei seguenti strumenti finanziari emessi da società nazionali o estere:

- a) azioni ordinarie;
- b) obbligazioni convertibili;
- c) warrant, così come definiti all'articolo 2.2.14.

**Articolo 2A.1.2**  
**(Competenze di Borsa Italiana e condizioni**  
**generali per l'ammissione)**

1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato Expandi, su domanda dell'emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente Titolo, al Titolo 2A.2 nonché le disposizioni di cui al Titolo 2A.3.

2. Borsa Italiana, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni di pubblico dominio, può respingere la domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi:

a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;

b) se avendo altri strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla ammissione;

c) se vi siano dati e fatti idonei a pregiudicare gravemente la situazione e l'andamento della gestione dell'emittente. A tal fine Borsa Italiana farà principalmente riferimento all'esistenza di rilevanti controversie o procedimenti giudiziari, anche in sede penale, alla pendenza di rilevanti accertamenti fiscali e/o previdenziali;

d) se la situazione dell'emittente, al momento dell'ammissione a quotazione della società, sia tale da rendere l'ammissione contraria all'interesse degli investitori: a tal fine, Borsa Italiana farà principalmente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria. A titolo esemplificativo valuta:

- la composizione delle voci degli indicatori e come sono stati soddisfatti gli indicatori; in particolare se la posizione finanziaria netta è stata influenzata da operazioni di rinuncia a crediti da parte di terzi o da aumenti di capitale/ versamenti a fondo perduto;

- l'esistenza di pattuizioni di condizioni atipiche e/o inusuali nell'incasso di crediti o nel pagamento debiti di natura commerciale.

Borsa Italiana può subordinare l'ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente.

3. Nel caso di ammissione alle negoziazioni di azioni di Real Estate Investment Companies, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alle negoziazioni se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2 lettera a), b) e c).

4. L'emittente deve essere regolarmente costituito ed il suo statuto deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente stesso è soggetto.

5. Gli strumenti finanziari devono essere:

a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;

b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;

c) idonei ad essere oggetto di liquidazione ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico della Finanza;

d) liberamente trasferibili.

**Articolo 2A.1.3**  
**(Ulteriori condizioni per emittenti esteri)**

1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni, nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

È fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi.

3. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico.

4. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

5. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.

## **Titolo 2A.2 Condizioni per l'ammissione**

### **Articolo 2A.2.1 (Requisiti degli emittenti di azioni)**

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio anche consolidato degli ultimi due esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

2. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dei due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;

- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;

- i documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni

- gli ulteriori documenti specificati nelle Istruzioni riferiti al secondo esercizio precedente la domanda di ammissione.

3. I documenti contabili pro-forma di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.

4. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le "ricostruzioni" economico-patrimoniali annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati, per una par-

te largamente preponderante, a revisione contabile completa.

5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni l'emittente deve rispettare i requisiti quantitativi di profitabilità e di struttura finanziaria indicati nelle Istruzioni. Tale disposizione non si applica alle azioni di società che svolgano in via prevalente attività di investimento e/o locazione in campo immobiliare.

6. Ai fini dell'ammissione, l'emittente allega alla domanda una descrizione del proprio sistema di controllo di gestione e del sistema dell'eventuale gruppo ad esso facente capo. Il Presidente dell'organo di controllo dichiara che tale sistema di controllo di gestione è affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente dell'organo di controllo considera le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione per i profili di competenza.

Nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società di diritto estero, la dichiarazione deve essere rilasciata da un soggetto o organo che si trovi nelle medesime condizioni di indipendenza del Presidente dell'organo di controllo. Deve essere inoltre allegato apposito parere legale, rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale, nel quale venga confermata l'equivalenza dei requisiti.

7. L'attivo di bilancio ovvero i ricavi dell'emittente non devono essere prevalentemente rappresentati dall'investimento o dai risultati dell'investimento in una società le cui azioni sono quotate o negoziate in un mercato regolamentato.

Qualora sussistano elementi idonei a ostacolare il conseguimento dell'autonomia gestionale dell'emittente, lo stesso è tenuto a darne adeguata informativa al pubblico, indicando le soluzioni adottate.

8. Le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione possono essere ammesse a condizione che lo statuto dell'emittente preveda che le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dall'organo amministrativo ed effettuate sulla base del prezzo fissato dallo stesso organo, siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione.

9. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico della Finanza salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

10. Nel caso in cui l'emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

**Articolo 2A.2.2**  
**(Requisiti aggiuntivi degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies)**

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni rappresentative del capitale di una Real Estate Investment Companies che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2A.2.1, commi 1, 2, 3, e 4, a condizione che lo statuto della stessa, nella clausola relativa all'oggetto sociale, preveda le seguenti regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio:

- la società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore ad un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie;

- i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti allo stesso gruppo, non possono eccedere il 20% dei ricavi complessivamente provenienti da locazione.

Lo statuto delle Real Estate Investment Companies può prevedere che i menzionati limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali. In tali ipotesi lo statuto precisa che il superamento delle soglie statutarie non può protrarsi oltre 18 mesi.

2. Lo statuto precisa altresì che, ai fini della modifica delle clausole statutarie in cui si recepiscono le regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio di cui al precedente comma 1, è necessario un quorum deliberativo del 90% degli aventi diritto al voto in tutte le convocazioni. Lo statuto precisa altresì che lo stesso quorum è necessario anche per la modifica della clausola relativa al quorum deliberativo di cui al presente comma.

3. Almeno tre tra i componenti dell'organo amministrativo e dirigenti devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione di investimenti immobiliari della dimensione di quelli oggetto dell'investimento e della gestione da parte della società.

4. In deroga al disposto dell'articolo 2A.2.1, commi 1 e 2, nel caso di società di recente costituzione, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, si riserva di accettare una situazione patrimoniale ed economica relativa a un periodo inferiore all'anno, purché assoggettata al giudizio della società di revisione.

5. La società provvede ad investire almeno il 50% delle proprie attività entro la data di avvio delle negoziazioni.

**Articolo 2A.2.3**  
**(Requisiti delle azioni)**

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni di società diverse dalle società per azioni che svolgano in via prevalente

attività di investimento e/o locazione in campo immobiliare devono avere i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari ad almeno 1 milione di euro;

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali per almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza. In ogni caso il controvalore delle azioni diffuse deve essere pari ad almeno 750.000 euro. Nel computo della percentuale:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore a 6 mesi;

2) non si tiene in ogni caso conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2% salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati nell'articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

2. La diffusione delle azioni presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali deve essere realizzata attraverso l'offerta di un numero di azioni pari ad almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza.

3. Nel disporre l'ammissione alle negoziazioni di azioni di emittenti le cui azioni derivino da operazioni di scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato o di emittenti con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri di cui all'articolo 2 bis del Regolamento Consob 11971/99, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già negoziate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma. Borsa Italiana potrà disporre l'ammissione alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all'entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

**Articolo 2A.2.4**  
**(Requisiti delle azioni di Real Estate Investment Companies)**

1. In deroga al disposto dell'articolo 2A.2.3, ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni di Real Estate Investment Companies, le azioni devono avere i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 200 milioni di euro;

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite presso gli investitori professionali e/o presso gli investitori non professionali per almeno il 35% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza. Nel computo della percentuale:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;

2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all'articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporre l'ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all'entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

#### **Articolo 2A.2.5**

##### **(Requisiti degli emittenti di obbligazioni convertibili)**

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le obbligazioni convertibili in azioni a condizione che l'emittente soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2A.2.1, comma 1 e 9.

2. Le obbligazioni convertibili possono essere ammesse alle negoziazioni a condizione che le azioni attribuibili in conversione siano precedentemente o contestualmente ammesse nel mercato Expandi.

3. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione nel mercato Expandi, a condizione che l'emittente le azioni derivanti dalla conversione soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2A.2.1.

Se le azioni derivanti dalla conversione sono emesse da un terzo, l'emittente le obbligazioni deve essere una banca e dovrà garantire una costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo, in modo tale da consentire ai portatori delle obbligazioni una adeguata valutazione delle stesse.

L'emittente le azioni derivanti dalla conversione deve impegnarsi a presentare a Borsa Italiana la

domanda di ammissione a quotazione delle azioni da offrire in conversione entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di ammissione delle obbligazioni convertibili. In ogni caso la domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima del primo termine utile per la conversione delle obbligazioni.

4. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l'eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

#### **Articolo 2A.2.6**

##### **(Requisiti delle obbligazioni convertibili)**

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi le obbligazioni convertibili, devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 500.000 euro o importo equivalente.

2. Le obbligazioni devono essere diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato.

3. Le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione.

4. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

#### **Articolo 2A.2.7**

##### **(Requisiti degli emittenti di warrant)**

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi i warrant di emittenti che soddisfino il requisito di cui all'articolo 2A.2.1, comma 1 e 9.

#### **Articolo 2A.2.8**

##### **(Requisiti dei warrant)**

1. Per l'ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi i warrant devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere una circolazione autonoma;

b) essere riferiti ad azioni di compendio già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi, ovvero oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;

c) essere diffusi presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato;

d) le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio;

e) Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

### **Titolo 2A.3 Listing Partner, specialista, domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti**

#### **Capo 1 – Listing Partner**

##### **Articolo 2A.3.1 (Nomina e ruolo del Listing Partner)**

1. L'emittente incarica, non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione, il Listing Partner ai fini dell'avvio della procedura di ammissione degli strumenti finanziari. Tale soggetto collabora con l'emittente ai fini di un ordinato svolgimento della procedura stessa.

2. Possono esercitare l'attività di Listing Partner le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. bancario.

Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2A.1.1, lettera a) il Listing Partner dovrà essere capofila dell'offerta istituzionale (bookrunner) o dell'offerta al pubblico.

Il Listing Partner non può far parte del gruppo cui l'emittente appartiene o che fa capo all'emittente.

3. Qualora, successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l'emittente proceda alla revoca del Listing Partner o quest'ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a

quando l'emittente nomini un altro Listing Partner che svolga le funzioni di cui al presente capo.

4. L'incarico di Listing Partner deve essere conferito per una durata tale da coprire almeno il periodo fino alla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari oggetto della richiesta di ammissione.

5. Il Listing Partner assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:

a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e rilevanti ai fini dell'ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.4.1, comma 2;

b) assicura che l'organo amministrativo e l'organo di controllo sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all'ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa;

c) attesta che i requisiti quantitativi di profitabilità e di struttura finanziaria dell'emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni;

d) attesta di essersi formato il ragionevole convincimento che, alla luce degli investimenti programmati dall'emittente e delle informazioni fornite dall'emittente, non vi siano elementi che rendano prevedibile una situazione di grave squilibrio finanziario per l'esercizio in corso;

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e d) devono essere allegate alla domanda di ammissione e rinnovate prima del provvedimento di ammissione a quotazione. Nel caso di ammissione alle negoziazioni di azioni di Real Estate Investment Companies, il Listing Partner non rilascia l'attestazione di cui alle precedenti lettere c) e d).

6. Nel caso di cui all'articolo 2A.2.3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono rilasciate da una banca o da una impresa di investimento nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, nonché da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. bancario, appositamente incaricato dall'emittente.

##### **Articolo 2A.3.2 (Informazione al mercato)**

1. Per i 12 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni, gli atti e le pubblicazioni di Borsa Italiana, nonché ogni altra comunicazione in adempimento degli obblighi informativi al pubblico devono riportare la seguente formulazione:

- a) "data di inizio delle negoziazioni: .....";
- b) "Listing Partner della quotazione: ....."

2. La formulazione di cui al comma 1, lettera b) deve essere riportata anche nelle comunicazioni effettuate dall'emittente fino alla data di inizio delle ne-

goziazioni conformemente a quanto previsto agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Regolamento.

3. L'indicazione del Listing Partner non dovrà contenere elementi grafici o altri segni distintivi, quali ad esempio marchi e loghi, di proprietà del Listing Partner o da questo utilizzati salvo sua espressa autorizzazione.

4. Il Listing Partner può richiedere che, unitamente all'indicazione di cui al comma 1 negli atti e nelle pubblicazioni di Borsa Italiana nonché in ogni altra comunicazione in adempimento degli obblighi informativi al pubblico, sia riportato che esso non ha svolto nessun controllo sul contenuto dell'informazione e sulle modalità di divulgazione.

5. Nei 12 mesi successivi l'avvio delle negoziazioni il Listing Partner può decidere che il suo nome non venga riportato nei documenti di cui al comma 1. Il Listing Partner esercita tale facoltà mediante apposita comunicazione all'emittente e a Borsa Italiana indicando con adeguata motivazione le circostanze, sopravvenute e oggettivamente rilevanti, che hanno determinato tale decisione. Borsa Italiana dà informazione al pubblico, mediante Avviso, della comunicazione ricevuta. A partire dalla data di ricezione di tale comunicazione l'emittente è, in ogni caso, esonerato dall'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

#### **Articolo 2A.3.3 (Provvedimenti nei confronti del Listing Partner)**

1. In caso di violazione delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di ostacolo da parte del Listing Partner all'attività di accertamento di cui all'articolo 2.3.8, Borsa Italiana può applicare al Listing Partner uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, il Listing Partner abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b);

b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;

c) inibizione a svolgere l'attività di Listing Partner per le nuove operazioni fino ad un periodo non superiore a 18 mesi. Tale inibizione si estende allo svolgimento delle attività di sponsor in altri mercati gestiti e organizzati da Borsa Italiana.

2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 2.3.12 esclusi i casi di:

a) richiamo scritto;

b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell'arti-

colo 2.3.12 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, il Listing Partner abbia commesso altre violazioni del presente Titolo del Regolamento o delle relative Istruzioni in relazione alle quali Borsa Italiana abbia adottato tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un provvedimento diverso dal richiamo

4. la destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 e 2.3.13.

## **Capo 2 – Specialista**

### **Articolo 2A.3.4 (Obblighi degli operatori specialisti)**

1. Le negoziazioni possono svolgersi in presenza di un operatore specialista.

2. Le negoziazioni di azioni delle Real Estate Investment Companies si svolgono con l'intervento di un operatore specialista.

3. Possono esercitare l'attività di specialista gli operatori ammessi sul mercato MTA/Expandi purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.

4. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.

5. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti al comma 4.

6. L'eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

## **Capo 3 - Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti**

### **Articolo 2A.3.5 (Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti)**

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui ai Titoli 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento.



**Articolo 2A.3.6****(Sospensione e revoca dalla quotazione)**

1. Borsa Italiana dispone la revoca dalla quotazione delle azioni delle Real Estate Investment Companies, in caso di superamento di ciascuna delle soglie statutarie di cui all'articolo 2A.2.2 comma 1 che si protragga oltre il termine indicato articolo 2A.2.2, comma 1 (che decorre a far data dall'invio della comunicazione di cui agli articoli 2A.3.8 comma 1 lettere a), b) e c)), ovvero nel caso di modifica dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2A.2.2 commi 1 e 2.

**Articolo 2A.3.7****(Obblighi degli emittenti)**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2A.3.1, gli emittenti, ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente all'1/12/2003, sono tenuti a ricalcolare, semestralmente i requisiti di cui all'articolo 2A.2.1, comma 5 del Regolamento.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate dall'emittente, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 del Regolamento, allegandole ai comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale da parte dell'organo competente.

3. I precedenti commi 1 e 2 non si applicano agli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies.

4. Ai fini del ricalcolo semestrale dei requisiti di cui al comma 1, ed alla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, gli emittenti azioni di società per azioni che svolgano in via prevalente attività di investimento e/o locazione in campo immobiliare diversi dalle Real Estate Investment Companies e già ammessi alla data di entrata in vigore del presente articolo fanno riferimento ai parametri specificati nelle Istruzioni.

**Articolo 2A.3.8****(Ulteriori obblighi delle Real Estate Investment Companies)**

1. Oltre agli obblighi informativi derivanti dall'applicazione degli articoli 2.6 e seguenti, le Real Estate Investment Companies sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi informativi:

a) in caso di superamento delle soglie statutarie di cui all'articolo 2A.2.2 comma 1, le Real Estate Investment Companies inviano tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2 un comunicato in cui si motiva il superamento di dette soglie statutarie;

b) in caso di ripristino della diversificazione degli investimenti e della diversificazione dei ricavi proveniente da uno stesso locatario, entro i limiti percentuali fissati nello statuto di cui all'articolo 2A.2.2, comma 1, le Real Estate Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all'ar-

ticolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2 relativo a tale ripristino;

c) in occasione della pubblicazione della relazione semestrale e del progetto di bilancio, le Real Estate Investment Companies verificano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2A.2.2, comma 1, sulla base dei dati in questi contenuti. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione di cui all'articolo 2A.2.2, comma 1, le Real Estate Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione di cui all'articolo 2A.2.2, comma 1;

d) in occasione della pubblicazione del progetto di bilancio, le Real Estate Investment Companies che abbiano assunto la qualifica di SIIQ, verificano il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina fiscale per mantenere tale qualifica. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina fiscale per mantenere la qualifica di SIIQ, la società invia tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli obblighi previsti per il mantenimento della qualifica e le relative conseguenze;

e) il Presidente dell'organo di controllo attesta annualmente, nella relazione prodotta in occasione dell'approvazione del bilancio, il rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) in caso di sostituzione dei soggetti di cui all'articolo 2A.2.2, comma 3, le Real Estate Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2 nel quale si illustra la sussistenza del requisito di cui all'articolo 2A.2.2, comma 3;

g) in caso di esercizio dell'opzione irrevocabile di cui all'articolo 1, comma n. 120 della legge n. 296/2006, le Real Estate Investment Companies inviano tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana un comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2;

h) le Real Estate Investment Companies comunicano tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana l'assunzione della qualifica di SIIQ, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2;

i) la SIIQ comunica tempestivamente al mercato e a Borsa Italiana l'eventuale cessazione dal regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119 e seguenti della legge n. 296/2006, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2;

j) cinque giorni prima della data di avvio delle negoziazioni, l'emittente comunica al mercato e a Borsa Italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, dichiarazione in merito al rispetto dei requisiti previsti all'articolo 1, comma n. 119 e seguenti, della legge n. 296/2006 e successive disposizioni attuative.

2. Almeno tre tra i componenti l'organo amministrativo e dirigenti devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione di investimenti immobiliari della dimensione di quelli che formano oggetto dell'investimento e della gestione da parte della società.

## **PARTE 2B**

### **Ammissione alle negoziazioni nel mercato MTAX**

#### **Titolo 2B.1 Disposizioni generali**

##### **Articolo 2B.1.1 (Ambito di applicazione)**

La presente parte del Regolamento disciplina l'ammissione alle negoziazioni nel mercato MTAX dei seguenti strumenti finanziari di emittenti italiani ed esteri:

- a) azioni;
- b) obbligazioni convertibili;
- c) warrant.

##### **Articolo 2B.1.2 (Competenze di Borsa Italiana)**

1. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2B.1.1 possono essere ammessi alle negoziazioni da Borsa Italiana, su domanda dell'emittente, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2B.1, 2B.2 e 2B.3.

2. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato:

- a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;
- b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni nel mercato MTAX, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
- c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alle negoziazioni su un altro mercato regolamentato, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dall'ammissione stessa;
- d) se la situazione dell'emittente sia tale da rendere l'ammissione contraria all'interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana fa prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, al critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, all'evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e alla carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo.

3. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse degli investitori, l'ammissione alle negoziazioni a qualsiasi condizione particolare che ritenga

opportuna, che sia esplicitamente comunicata al richiedente.

##### **Articolo 2B.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione)**

1. Le società emittenti devono essere regolarmente costituite e i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società stesse sono soggette.

2. Gli strumenti finanziari devono essere:

- a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;
- b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;
- c) idonei ad essere oggetto di liquidazione ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico della Finanza;
- d) liberamente trasferibili.

##### **Articolo 2B.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri)**

1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.

È fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione.

3. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico.

4. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

5. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammes-

si soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.

## **Titolo 2B.2** **Condizioni per l'ammissione**

### **Articolo 2B.2.1** **(Requisiti degli emittenti)**

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio, anche consolidato, di almeno un esercizio annuale, corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'ammissione alle negoziazioni non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

2. Per le società che svolgono, al momento della presentazione della domanda, la propria attività da meno di tre esercizi annuali, almeno il 10% del capitale sociale deve essere detenuto da investitori istituzionali in capitale di rischio o da altri soggetti, attivamente coinvolti nella attività della società, che Borsa Italiana si riserva di accettare su richiesta motivata dell'emittente.

3. La partecipazione di cui al comma precedente deve essere acquisita almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni.

4. Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 2 con riferimento alle società che derivino da operazioni straordinarie e alle società ammesse alla negoziazione in un altro mercato regolamentato.

5. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a complemento di quanto previsto dal comma 1:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;

- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;

- gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni.

Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa derivare l'inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti

negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse.

6. I documenti contabili di cui al comma 5 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.

Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti all'espressione del giudizio dovranno essere motivati.

7. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 5 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell'emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa.

8. L'emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di generare ricavi. Borsa Italiana, nel valutare la sussistenza della condizione di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri dell'emittente. Qualora ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell'autonomia gestionale, Borsa Italiana richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all'atto dell'ammissione alle negoziazioni ed eventualmente in via continuativa.

L'attivo di bilancio ovvero i ricavi dell'emittente non devono essere rappresentati in misura preponderante dall'investimento o dai risultati dell'investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

9. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione possono essere ammesse a condizione che nello statuto dell'emittente:

- sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione;

- il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee non sia superiore a 90 giorni.

10. I requisiti di cui ai commi precedenti non si applicano per l'ammissione di azioni dello stesso emittente di categoria diversa rispetto a quelle già quotate.

11. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci ad una società di revisione ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

12. Nel caso in cui l'emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

### **Articolo 2B.2.2 (Requisiti delle azioni)**

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari ad almeno 40 milioni di Euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente. Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le società che svolgono in via prevalente attività di investimento e/o locazione in campo immobiliare, devono avere una capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 200 milioni di euro.

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite presso gli investitori professionali oltre che presso gli investitori non professionali per almeno il 25% del capitale, rappresentato dalla categoria di appartenenza. Borsa Italiana può peraltro ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico o presso investitori professionali faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possono essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore. Nel computo della percentuale:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore a 6 mesi;

2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell'emittente, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all'articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

2. Borsa Italiana si riserva di ritenere adeguata la ripartizione presso i soli investitori professionali se il valore di mercato delle azioni possedute dagli investitori oppure il numero degli stessi faccia rite-

nere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere comunque soddisfatte.

3. Nel disporre l'ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o derivino da una scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgono società quotate in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b). Tale deroga può essere accordata tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie.

4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già ammesse alle negoziazioni, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporre l'ammissione alle negoziazioni con separata linea; avuto riguardo all'entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

5. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b); del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

### **Articolo 2B.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star)**

1. All'atto della domanda di ammissione ovvero successivamente all'ammissione, l'emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo il modello di domanda riportato nelle Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nel comma seguente. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la qualifica di Star, con l'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni ovvero con successivo Avviso.

2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2.2.3. Si applicano le ulteriori disposizioni relative alla qualifica di Star.

### **Articolo 2B.2.3 bis (Disposizioni transitorie)**

Le società già appartenenti al settore Techstar entrano a far parte del segmento Star contestual-

mente all'entrata in vigore della presente disciplina e si adegueranno agli ulteriori obblighi di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, entro l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2005.

#### **Articolo 2B.2.4 (Impegni temporanei degli azionisti)**

1. Per le società che svolgano, al momento della presentazione della domanda, la propria attività da meno di 3 esercizi, gli azionisti che hanno assunto tale qualità nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni, nonché i soci fondatori, gli amministratori e i dirigenti e i soggetti di cui all'articolo 2B.2.1, comma 2, assumono l'impegno, dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto un quantitativo almeno pari all'80% delle azioni ordinarie dell'emittente da essi detenute alla data di presentazione della domanda. L'impegno ha una durata di un anno dalla data di avvio delle negoziazioni e si estende alle azioni acquistate da tali soggetti prima di tale data.

2. L'impegno di cui al comma 1 non si applica agli azionisti diversi dagli amministratori, dai dirigenti e i soggetti di cui all'articolo 2B.2.1, comma 2, che detengano una partecipazione inferiore al 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie. L'impegno non si applica alle azioni destinate all'offerta finalizzata alla quotazione e a quelle destinate al servizio della *green-shoe* per il quantitativo esercitato.

3. Borsa Italiana si riserva di assoggettare al vincolo di cui al comma 1 azionisti che abbiano assunto tale qualità 12 mesi prima della presentazione della domanda sempreché si tratti di partecipazioni di controllo.

4. I manager e gli amministratori che diventino azionisti tra la data di presentazione della domanda e la data dell'avvio delle negoziazioni assumono l'impegno di cui al comma 1 per la durata di un anno a partire dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, è tenuto a depositare le azioni oggetto dell'impegno in un conto titoli, impartendo al depositario istruzioni irrevocabili affinché non vengano eseguite, senza esplicito assenso scritto di Borsa Italiana, operazioni aventi ad oggetto le azioni vincolate. La costituzione in deposito deve essere effettuata non oltre la data di presentazione della domanda per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e entro l'avvio delle negoziazioni per i soggetti di cui al comma 4.

6. Gli impegni temporanei degli azionisti di cui ai commi 1, 3, e 4 non trovano applicazione nei casi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo II del Testo Unico della Finanza, nonché nei casi di successione.

7. In presenza di operazioni straordinarie relative all'emittente, su richiesta motivata dello stesso,

Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4.

8. Borsa Italiana può accordare una deroga agli impegni di cui ai commi 1, 3 e 4 agli emittenti ammessi alle negoziazioni in altro mercato regolamentato. Ai fini della concessione della deroga, Borsa Italiana terrà conto:

- dell'adempimento di impegni analoghi in altro mercato regolamentato;

- del periodo intercorrente tra la prima quotazione e la domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato MTAX;

- della realizzazione di un'offerta al pubblico finalizzata alla quotazione in Italia.

9. Borsa Italiana può accordare una deroga agli impegni di cui ai commi 1, 3 e 4 al fine di consentire operazioni di prestito titoli. In tali casi i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4 comunicano a Borsa Italiana le informazioni relative all'accensione del prestito sulle azioni vincolate. Alla data di estinzione del prestito, il soggetto depositario di cui al comma 5, comunica a Borsa Italiana l'avvenuto deposito delle azioni oggetto del prestito estinto. La durata del prestito non può eccedere la durata dell'impegno assunto dai soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4. Le azioni sono assoggettate nuovamente all'impegno di cui all'articolo 2B.2.4, comma 5. Nelle Istruzioni è specificato il quantitativo massimo di azioni per le quali può essere concessa la deroga.

#### **Articolo 2B.2.5 (Requisiti degli emittenti le obbligazioni convertibili)**

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni le obbligazioni convertibili emesse da società in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2B.2.1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Le azioni oggetto di conversione devono essere negoziate in un mercato regolamentato o formare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione.

2. In via eccezionale, Borsa Italiana può ammettere alle negoziazioni obbligazioni, emesse da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, convertibili in azioni emesse da un terzo e negoziate in un mercato regolamentato o che sono oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione.

3. Nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'emittente le obbligazioni convertibili ha l'obbligo di:

- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;

- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, quest'ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente

le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.

4. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti delle obbligazioni convertibili ammesse alle negoziazioni devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'emittente deve aver conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

5. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni convertibili siano oggetto di rating sul merito di credito da parte di una agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando l'eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell'avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

6. Qualora le obbligazioni convertibili siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti di cui al presente articolo posti in capo all'emittente le obbligazioni convertibili si intendono riferiti al garante dell'emissione.

#### **Articolo 2B.2.6**

##### **(Requisiti delle obbligazioni convertibili)**

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni le obbligazioni convertibili devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello previsto ove ritenga che per le obbligazioni convertibili in questione si formerà un mercato sufficiente;

b) essere diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato;

c) le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione.

2. Borsa Italiana richiede inoltre che sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria

che riguardano l'emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

#### **Articolo 2B.2.7**

##### **(Definizione di warrant)**

Per warrant si intendono gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.2.14.

#### **Articolo 2B.2.8**

##### **(Requisiti degli emittenti i warrant)**

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni i warrant di emittenti che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2B.2.1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Si applica inoltre l'articolo 2B.2.5, comma 4.

2. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione warrant che si riferiscano ad azioni di compendio negoziate in un mercato regolamentato, a condizione che:

a) se le azioni di compendio sono emesse dal medesimo emittente, questi soddisfi i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del precedente articolo 2B.2.1;

b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, quest'ultimo soddisfi i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 2B.2.1 e abbia i bilanci sottoposti a revisione contabile ai sensi del comma 4, dell'articolo 2B.2.5.

3. Nel caso in cui le azioni di compendio siano negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli gestiti da Borsa Italiana, l'emittente i warrant dovrà altresì:

- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;

- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, quest'ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.

#### **Articolo 2B.2.9**

##### **(Requisiti dei warrant)**

1. Per l'ammissione alla quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti:

a) avere una circolazione autonoma;

b) le azioni derivanti dall'esercizio devono essere negoziate in un mercato regolamentato o for-

mare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione;

e) le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio;

d) essere diffusi presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l'esigenza del regolare funzionamento del mercato.

2. Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l'emittente le azioni derivanti dall'esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento.

### **Titolo 2B.3**

**Sponsor e Specialista, domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti, diffusione delle informazioni e ulteriori obblighi per emittenti ammessi al mercato MTAX**

#### **Articolo 2B.3.1**

**(Sponsor e specialista, domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti e diffusione delle informazioni)**

Si applicano per quanto compatibili, gli articoli di cui ai Titoli 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento:

#### **Articolo 2B.3.2**

**(Ulteriori obblighi per gli emittenti ammessi nel mercato MTAX)**

1. Gli emittenti con azioni ammesse nel mercato MTAX sono altresì tenuti alla pubblicazione di relazioni trimestrali, secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni.

2. Contestualmente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni, l'emittente dovrà trasmettere a Borsa Italiana l'elenco aggiornato a tale data dei possessori azionari dei soci che hanno assunto l'impegno di cui all'articolo 2B.2.4.

## **Parte 3**

### **Partecipazione degli operatori ai mercati**

#### **Titolo 3.1**

#### **Ammissione alle negoziazioni**

##### **Articolo 3.1.1**

**(Operatori ammessi alle negoziazioni)**

1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:

a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza;

b) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le banche comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l'autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;

c) le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le imprese di investimento comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l'autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;

d) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario autorizzati alla negoziazione per conto proprio ai sensi del Testo Unico della Finanza;

e) i *locals* aventi sede legale in uno Stato comunitario i quali siano autorizzati a negoziare su un mercato comunitario, siano soggetti nello Stato d'origine a vigilanza da parte di un'Autorità pubblica o riconosciuta da un'Autorità pubblica con la quale la Consob abbia stabilito apposite intese finalizzate all'esercizio della vigilanza sull'attività da essi svolta sui mercati italiani e siano sottoposti nello Stato di origine a requisiti di capitale, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale equivalenti a quelli previsti dalla disciplina comunitaria per gli intermediari su strumenti finanziari e tali da assicurare un'analogha affidabilità operativa;

f) le banche e le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi, limitatamente ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana o ai singoli comparti per i quali la Consob abbia concesso il nulla osta e sia intervenuto il riconoscimento da parte delle Autorità dello Stato extracomunitario ai sensi del Testo Unico della Finanza;

g) Poste Italiane SpA.

#### **Articoli 3.1.2**

**(di ammissione alle negoziazioni)**

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni mercati, l'operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle Istruzioni.

2. Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all'operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui al precedente comma con l'invito a completare la documentazione di partecipazione, l'operatore è

tenuto al rispetto delle condizioni generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 3.3.1, nonché del presente Regolamento e delle relative Istruzioni nella misura in cui siano nelle more applicabili.

3. La documentazione di partecipazione è indicata nelle Istruzioni.

4. Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta di cui al comma 1 che precede. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all'operatore, qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.

### **Articolo 3.1.3 (Condizioni per l'ammissione)**

1. L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, del rispetto dei requisiti indicati nelle Istruzioni finalizzata a garantire il regolare funzionamento del mercato e vertente in particolare sulla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) numero di addetti sufficiente per il regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, liquidazione e controllo delle medesime in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati;

b) esistenza di un responsabile, nonché di un sostituto, incaricato di mantenere i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana durante l'orario di funzionamento dei mercati, in possesso di una qualificazione professionale consona allo svolgimento di tale attività;

c) adeguata qualificazione professionale del personale addetto alle negoziazioni intesa come:

- adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento dei mercati, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sui mercati;

- adeguata competenza nello svolgimento delle funzioni di negoziazione in relazione ai ruoli assunti sul mercato (negoziatore, specialista nel segmento Star, specialista sul mercato MTA, specialista nel mercato Expandi, ~~specialista sul mercato MTAX~~, specialista sul mercato SEDEX, specialista per i fondi chiusi, specialista sul mercato ETFplus, specialista del mercato TAH, ~~specialista del mercato TAHX~~, specialista nel mercato MOT e market maker nel mercato IDEM e specialista sull'IDEM);

d) adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento della negoziazione e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento dei mercati. L'operatore può affidare a soggetti terzi la

gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nell'articolo 3.1.4.

2. L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica a seconda dei mercati o degli strumenti finanziari in cui gli operatori intendono negoziare:

a) dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati, nonché dell'adesione ai sistemi ad esso accessori (sistemi di riscontro e rettifica);

b) dell'adesione al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 5.2.1 e 5.2.2 quando l'ammissione riguarda il mercato MTA e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 5.2.1, comma 1 sopra richiamato, ~~il mercato MTAX e il mercato TAHX~~, il mercato ETFplus e il mercato IDEM [e il mercato Expandi].

### **La data di entrata in vigore della presente lettera sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana**

b) dell'adesione al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 quando l'ammissione riguarda il mercato MTA, ~~il mercato MTAX e il mercato TAHX~~ e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 5.2.1, comma 1 sopra richiamato, il mercato ETFplus, il mercato IDEM, il mercato Expandi e il mercato MOT.

3. Per la partecipazione alle negoziazioni su mercati o su strumenti finanziari che prevedono la liquidazione dei contratti presso un sistema di liquidazione estero, Borsa Italiana può richiedere l'adesione diretta a tali sistemi.

4. Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:

a) l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo;

b) l'autorizzazione alla sospensione dell'operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia di cui agli articoli 5.2.1 e 5.2.2, l'operatore (partecipante indiretto) e l'intermediario (partecipante generale) devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente l'autorizzazione alla sospensione dell'operatore-parteci-



pante indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario-partecipante generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

**La data di entrata in vigore del presente comma sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana**

5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia di cui agli articoli 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 l'operatore (partecipante indiretto) e l'intermediario (partecipante generale) devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente l'autorizzazione alla sospensione dell'operatore-partecipante indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario-partecipante generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

**Articolo 3.1.4**

**(Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici)**

1. L'operatore, ai fini del requisito di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, lettera d), può avvalersi di soggetti terzi alle condizioni indicate nelle Istruzioni.

2. Il soggetto terzo può operare in qualità di centro servizi a condizione che:

a) sia una società appartenente al gruppo dell'operatore

oppure

b) sia una società di *information technology*.

Nelle Istruzioni sono definiti i requisiti di adeguatezza allo svolgimento dell'attività di gestione dei sistemi tecnologici da parte dei centri servizi.

**Titolo 3.2**

**Permanenza alle negoziazioni**

**Articolo 3.2.1**

**(Permanenza delle condizioni di ammissione)**

1. Gli operatori assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 3.1.3. Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

2. Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, ovvero all'adozione di provvedimenti ingiuntivi da parte dell'autorità competente conseguono automaticamente la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle

eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi dell'intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario, ovvero dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza, Borsa Italiana, su richiesta del commissario, può sospendere l'operatore dalle negoziazioni.

3. Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nei mercati e, limitatamente al mercato MOT, nei segmenti fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi.

**Articolo 3.2.2**

**(Insolvenze di mercato)**

1. Ai sensi dell'articolo 72 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione, qualora l'intermediario liquidatore comunichi a Borsa Italiana il mancato conferimento, da parte dell'operatore per il quale regola i contratti conclusi nei mercati, della provvista indispensabile a regolare gli stessi contratti nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, Borsa Italiana intima allo stesso operatore di far pervenire, entro le ore 12.00 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti intestati a Borsa Italiana, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante. In ogni caso, Borsa Italiana sospende, in via interinale, l'operatore all'atto della comunicazione sopra indicata da parte dell'intermediario liquidatore.

2. Gli estremi del conto di cui al comma precedente sono comunicati all'operatore di Borsa Italiana contestualmente all'intimazione di cui sopra.

3. Borsa Italiana, in caso di mancata copertura dei saldi debitori entro il termine indicato nel comma 1, ne dà tempestiva comunicazione alla Consob e all'intermediario liquidatore ai fini degli adempimenti conseguenti.

**Articolo 3.2.3**

**(Regole di condotta)**

1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento e le Istruzioni e mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.

2. Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:

a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;

b) compiere atti che possano ostacolare gli operatori market maker, gli specialisti dell'IDEM, gli specialisti del segmento Star, gli specialisti del mercato MTA, gli specialisti del mercato Expandi, ~~gli specialisti sul mercato MTAX~~, gli specialisti per i fondi chiusi, gli specialisti del mercato ETFplus, gli specialisti del mercato TAH, ~~gli specialisti del TAHX~~, gli specialisti del mercato SeDeX e gli specialisti del mercato MOT nell'adempimento degli impegni assunti;

c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;

d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse;

e) negoziare o far negoziare strumenti finanziari nei confronti dei quali Borsa Italiana abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle trattazioni qualificati come a tempo determinato nell'ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso Borsa Italiana può autorizzare la negoziazione degli strumenti finanziari sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle Istruzioni. L'autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione.

3. Nelle giornate di scadenza dei contratti derivati gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato MTA ~~e nel mercato MTAX~~, entro il termine stabilito nelle Istruzioni, le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari sottostanti ai contratti derivati, relative alla chiusura, anche parziale, di operazioni di arbitraggio, al trading di volatilità o alla effettuazione di operazioni di copertura.

4. Gli operatori possono immettere o modificare le proposte di cui al comma 3 anche oltre i termini stabiliti nelle Istruzioni a condizione che dette proposte, per le loro caratteristiche di prezzo, quantità e modalità di esecuzione, siano tali da non aumentare il valore assoluto della differenza tra il prezzo teorico di apertura e l'ultimo prezzo di controllo dei singoli strumenti finanziari cui si riferiscono.

5. Gli operatori acquisiscono gli eventuali ordini dei propri committenti in tempo utile per rispettare i vincoli operativi di cui al precedente comma 3.

6. Gli operatori possono offrire in Borsa, nel mercato MTA ~~e nel mercato MTAX~~, i diritti di opzione non esercitati solo su incarico della società emittente. Gli operatori incaricati sono tenuti a:

a) immettere le proposte in vendita secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle Istruzioni;

b) riportare la quantità in vendita rimasta insequita al termine della seduta di Borsa a quella del giorno successivo.

Gli operatori non possono rivendere sul mercato i diritti inopinati acquistati durante il periodo dell'offerta, pena l'annullamento dei relativi contratti conclusi.

7. Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario, gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proprio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari nella stessa giornata di liquidazione prevista per l'operazione di vendita.

#### **Articolo 3.2.4 (Interconnessione ai mercati)**

1. Possono essere interconnessi ai mercati:

a) clienti degli operatori ammessi alle negoziazioni, esclusivamente per il tramite degli operatori medesimi;

b) unità organizzative di operatori ammessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati, nonché di liquidazione e controllo delle medesime.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), delle proposte di negoziazione inoltrate e dei loro effetti rispondono esclusivamente gli operatori ammessi.

3. Ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni gli operatori sono tenuti a:

a) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini immessi attraverso interconnessioni;

b) inibire, su richiesta di Borsa Italiana, l'accesso per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1 che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni;

c) introdurre, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni, sistemi di identificazione degli ordini immessi per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1, lettera a);

d) dotarsi di personale addetto al controllo del flusso di ordini, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3.1.3, comma 1, lett. c).

4. Borsa Italiana può, in situazioni di emergenza e per esigenze di tutela dell'integrità dei mercati, limitare temporaneamente l'uso di sistemi di generazione automatica di ordini.

#### **Articolo 3.2.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)**

Gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

### **Titolo 3.3** **Rapporto tra operatori e Borsa Italiana**

#### **Articolo 3.3.1** **(Condizioni generali di fornitura dei servizi)**

1. I rapporti tra Borsa Italiana e l'operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nei mercati, allo svolgimento dell'attività di centro servizi di cui all'articolo 3.1.4, nonché alle comunicazioni di cui all'articolo 5.3.1, sono disciplinati dalle condizioni generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana.

2. Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle condizioni generali di fornitura dei servizi, comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle condizioni generali stesse.

3. A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella *Price List* allegata alle condizioni generali di fornitura dei servizi.

### **Titolo 3.4** **Controlli e interventi**

#### **Articolo 3.4.1** **(Attività di accertamento)**

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione dei mercati, Borsa Italiana può:

a) richiedere agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati;

b) convocare i rappresentanti degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;

c) al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3.1.3, comma 1, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.

2. L'operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 3.1.3, comma 1, lettera d).

3. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all'articolo 3.4.4.

4. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare l'operatore ad un adeguato rispetto delle norme medesime.

5. Per l'operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana l'attività di accertamento di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob.

#### **Articolo 3.4.2** **(Segnalazioni all'autorità di vigilanza)**

Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione ne fa immediata comunicazione alla Consob.

#### **Articolo 3.4.3** **(Provvedimenti a tutela del mercato)**

1. Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:

a) imposizione di limiti operativi o di collegamento;

b) limitatamente agli operatori market maker e agli specialisti sull'IDEM, trasferimento rispettivamente dalla sotto-sezione dei Primary Market Maker alla sotto-sezione dei Market Maker e dalla sotto-sezione Primary Specialisti alla sotto-sezione Specialisti, sospensione rispettivamente dall'Elenco di cui all'articolo 4.7.10 e dall'Elenco di cui all'articolo 4.7.11;

c) sospensione dalle negoziazioni in uno o più mercati.

2. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.

3. Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti di cui al comma 1.

4. Dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob e ne dà comunicazione all'operatore.

5. Per situazioni o comportamenti che riguardano gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i provvedimenti di cui al presente articolo sono disposti dalla Consob.

#### **Articolo 3.4.4** **(Provvedimenti nei confronti degli operatori)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.4.3, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative Istruzioni ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 3.4.1, Borsa

Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l'operatore abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b);

b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;

c) limitatamente agli operatori market maker e agli specialisti sull'IDEM, sospensione o esclusione rispettivamente dall'Elenco di cui all'articolo 4.7.10 e dall'Elenco di cui all'articolo 4.7.11;

d) sospensione dalle negoziazioni in uno o più mercati;

d) esclusione dalle negoziazioni in uno o più mercati.

2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 3.4.7 esclusi i casi di:

a) richiamo scritto;

b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 3.4.7 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l'operatore abbia commesso altre violazioni dei Titoli 3.1 e 3.2 del Regolamento e delle relative Istruzioni nonché di altre disposizioni del Regolamento e delle relative Istruzioni disciplinanti gli impegni di quotazione e di sostegno della liquidità degli strumenti in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 8, tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero qualora l'operatore abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 8, un provvedimento diverso dal richiamo.

4. Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli operatori market maker, degli operatori specialisti sull'IDEM, degli operatori specialisti nel segmento Star, degli operatori specialisti sul mercato Expandi, degli operatori specialisti del mercato TAH, degli operatori specialisti sul mercato MTA, di operatori specialisti sul mercato MTAX, di operatori specialisti del mercato TAHX, degli operatori specialisti sul MOT, degli operatori specialisti sul mercato SEDEX e degli operatori specialisti per i fondi chiusi, degli operatori specialisti sul mercato ETFplus, Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all'articolo 3.4.5 tenuto conto del valore degli indicatori, ove previsti nelle Istruzioni, utilizzati per verificare il rispetto di tali obblighi.

5. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.

6. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

7. Per l'operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob.

#### **Articolo 3.4.5**

##### **(Procedura di accertamento delle violazioni)**

1. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.4.4 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l'invio all'operatore interessato di una comunicazione contenente:

a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;

b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che l'operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

4. Qualora l'operatore richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all'operatore. L'operatore partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, Borsa Italiana può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

5. Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b).

6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3.4.4, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 3.3.1, comma 3, sono poste a carico dell'operatore.

7. Dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

8. Per l'operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, la procedura di cui al presente articolo è posta in essere da Consob.

#### **Articolo 3.4.6**

##### **(Impugnazione dei provvedimenti)**

I provvedimenti di cui agli articoli 3.4.3 e 3.4.4 possono essere impugnati entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui all'articolo 3.4.3, comma 4 e 3.4.5, comma 6, avanti al Collegio dei Proviviri, costituito ai sensi dell'articolo 7.4.

Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui agli articoli 3.4.3 comma 5 e 3.4.4, comma 8.

#### **Articolo 3.4.7**

##### **(Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)**

1. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.4.4 è comunicata al pubblico negli Avvisi di Borsa Italiana o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Proviviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Proviviri.

2. A richiesta dell'operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Proviviri.

#### **Articolo 3.4.8**

##### **(Sospensione dei termini)**

I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3.4.4, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

## **Parte 4**

### **Strumenti ammessi e modalità di negoziazione**

#### **Titolo 4.1**

##### **Mercato telematico azionario (MTA)**

#### **Articolo 4.1.1**

##### **(Strumenti negoziabili)**

1. Nel mercato telematico azionario si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant e quote di fondi chiusi.

2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.

3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni di cui al presente Titolo.

4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati:

a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant e quote di fondi chiusi;

b) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza qualora siano relativi a diritti d'opzione;

c) al di fuori del servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, il giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati;

d) nel servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità di volta in volta stabilite da Borsa Italiana e comunicate alla Consob, qualora siano relativi ad adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, ovvero ad un'offerta promossa dall'emittente su propri strumenti finanziari raccolte sul mercato con le modalità di cui all'articolo 4.1.20, a condizione che il corrispettivo dell'offerta sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza.

5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettera a), non siano liquidati nel termine previsto. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

6. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero ammesse alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento.

#### **Articolo 4.1.2 (Segmenti di negoziazione)**

1. Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari diversi dalle quote di fondi chiusi e dalle azioni delle Investment Companies negoziati nel comparto MTA in segmenti omogenei in base alla loro capitalizzazione o alla modalità di ammissione alle negoziazioni. Nell'ambito di ciascun segmento gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in classi omogenee dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione, tenendo conto della frequenza degli scambi e del controvalore medio giornaliero negoziato.

2. Con l'Avviso di inizio delle negoziazioni, Borsa Italiana individua il segmento di negoziazione degli strumenti finanziari sulla base della soglia di capitalizzazione indicata nelle Istruzioni o in relazione alla modalità di ammissione alle negoziazioni.

3. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana verifica per ciascuna azione la soglia di capitalizzazione e, con apposito Avviso, ripartisce gli strumenti finanziari tra i segmenti secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni, dandone comunicazione alla società. La variazione del segmento di negoziazione degli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana è preventivamente comunicata a Consob.

4. Le azioni che abbiano ottenuto la qualifica di Star ai sensi dell'articolo 2.2.3 sono negoziate nel segmento Star a seguito dell'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2.2.3, comma 1.

5. Le azioni che abbiano perso la qualifica di Star ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 10, vengono negoziate in altro segmento di borsa a partire dalla ripartizione degli strumenti finanziari di cui al comma 3. Nei casi di cui all'articolo 2.2.3, comma 12, le azioni vengono negoziate in altro segmento di borsa a partire dalla data indicata nel provvedimento. Tali azioni non potranno essere nuovamente negoziate nel segmento Star prima che sia trascorso un anno dalla loro esclusione.

6. Le azioni per le quali sia stata richiesta l'esclusione dalla qualifica di Star ai sensi dell'articolo 2.5.8 sono negoziate in altro segmento di borsa a seguito dell'accoglimento della domanda di esclusione.

7. Le azioni con diritto di voto limitato e le azioni di cui all'articolo 2.2.2, comma 4, e 2A.2.3, comma 4, ~~e 2B.2.2, comma 4~~, sono negoziate nel segmento in cui sono negoziate le azioni ordinarie corrispondenti.

8. Le obbligazioni convertibili e i warrant sono negoziati nel segmento in cui sono negoziate le azioni ordinarie di compendio.

9. Le quote di fondi chiusi e le azioni delle Investment Companies sono negoziate nel segmento MTF. Borsa Italiana nelle Istruzioni può ripartire gli strumenti negoziati in tali segmenti in classi omogenee dal punto di vista degli orari e delle modalità di negoziazione, avuto riguardo alla tipologia di strumento finanziario.

#### **Articolo 4.1.3 (Modalità e fasi di negoziazione)**

1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.

2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:

a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("validazione"); conclusione dei contratti ("apertura");

b) negoziazione continua;

c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("validazione"); conclusione dei contratti ("chiusura").

3. Gli orari di negoziazione sono stabiliti nelle Istruzioni.

#### **Articolo 4.1.4 (Proposte di negoziazione)**

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.

2. L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.

3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

4. Nei casi di cui all'articolo 4.1.1, commi 2 e 3, le proposte di negoziazione possono avere per oggetto quantitativi pari o multipli del lotto minimo di negoziazione ovvero quantitativi inferiori al lotto minimo (proposte di negoziazione "spezzature").

5. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informa-

tiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.

#### **Articolo 4.1.5 (Proposte di negoziazione)**

1. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte "al prezzo d'asta");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "valida fino alla cancellazione": l'eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;

2) "valida fino alla data specificata": la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:

- in occasione di stacco dividendi, aumento di capitale, frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione;

- qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;

- qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione, ove previsto, o del "tick" stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;

3) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta;

c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.

2. Durante la negoziazione continua, le proposte:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("proposte al prezzo di mercato" o "applicazioni");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "valida fino alla cancellazione";

2) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

3) "esegui quantità minima specificata": la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

4) "tutto o niente": la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;

5) "valida fino alla data specificata";

c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esegui comunque"; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.1.4, comma 3;

d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esponi al raggiungimento del prezzo specificato": la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato;

e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all'inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest'ultima sia attivata ai sensi dell'articolo 4.9.2, comma 2, lettera b).

3. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte "valide solo in asta di chiusura". Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall'orario di immissione; all'inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l'eventuale quantità ineseguita.

4. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4.1.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili

“al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo di asta di chiusura” e il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”.

#### **Articolo 4.1.6 (Proposte di negoziazione spezzature)**

1. Nella sola fase di pre-asta di apertura, le proposte di negoziazione spezzature:

a) possono essere immesse esclusivamente senza limite di prezzo (“al prezzo di asta di apertura”);

b) possono essere specificate con la sola modalità di esecuzione “valida fino alla data specificata” di cui all’articolo 4.1.5, comma 1, lettera b), punto 2); in assenza di tale specificazione, le proposte assumono automaticamente la modalità “esegui e cancella” di cui all’articolo 4.1.5, comma 1, lettera b), punto 3);

c) partecipano alla determinazione del prezzo teorico di asta di apertura alle condizioni di cui all’articolo 4.1.7.

2. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, le proposte di negoziazione spezzature:

a) possono essere immesse nel sistema, nonché modificate o cancellate esclusivamente dall’operatore proponente o da Borsa Italiana, ma non vengono visualizzate sul mercato e non partecipano alla negoziazione;

b) possono essere immesse solo senza limite di prezzo;

c) possono essere specificate con la modalità di esecuzione “valida fino alla data specificata”;

d) le proposte sono registrate con la priorità temporale determinata dall’orario di immissione e conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta di apertura del giorno successivo; qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione di cui alla precedente lettera c), le proposte partecipano alle negoziazioni nella fase di pre-asta di apertura delle successive sedute, fino alla data indicata.

#### **Articolo 4.1.7 (Determinazione del prezzo teorico di asta)**

1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta, determinato come segue:

a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;

b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto

o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;

c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ;

d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due.

2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo.

3. Il prezzo teorico d’asta non può essere determinato:

a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;

b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita;

c) qualora, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, il quantitativo negoziabile sia inferiore al lotto minimo di negoziazione.

#### **Articolo 4.1.8 (Validazione del prezzo teorico di asta)**

1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all’interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.1.7 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:

a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;



c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.

5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.1.9**

##### **(Conclusioni dei contratti al prezzo d'asta)**

1. Nelle fasi d'asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all'articolo 4.1.8, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d'asta. Tali contratti risultano dall'abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

2. Nei casi di cui all'articolo 4.1.1, commi 2 e 3, nella fase di asta di apertura, l'abbinamento avviene secondo modalità tali da assicurare che i quantitativi ineseguiti delle proposte di negoziazione siano pari o multipli del lotto minimo. A tal fine, le proposte spezzature aventi un quantitativo complessivo inferiore a un lotto minimo perdono la priorità nei confronti della proposta successiva, qualora la stessa sia pari o multipla del lotto minimo. Nell'abbinamento le proposte spezzature possono dare luogo a una sola ulteriore spezzatura su ogni lato del mercato.

3. Al termine dell'asta di apertura o dell'asta di cui all'articolo 4.1.14, comma 4, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

4. Al termine dell'asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della

proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.1.10**

##### **(Negoziazione continua)**

1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.1.4, comma 3, come segue:

a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;

b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.

2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.

3. L'esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all'articolo 4.1.5, comma 2, lettera e), l'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta.

5. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione

continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell'asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.

6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione ("cross order"), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi.

#### **Articolo 4.1.11 (Prezzo di riferimento)**

1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura.

2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura ai sensi dell'articolo 4.1.7, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell'ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.1.10, comma 6.

3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

4. Borsa Italiana può stabilire nelle Istruzioni che, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione, il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura.

5. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, con riferimento ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

#### **Articolo 4.1.12 (Prezzo ufficiale)**

Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.1.10, comma 6.

#### **Articolo 4.1.13 (Prezzo di controllo)**

Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:

- a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;
- b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un

prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);

c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a).

#### **Articolo 4.1.14 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)**

1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all'articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.

2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.

3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 4.9.2.

4. Qualora venga riattivata una fase d'asta ai sensi dell'articolo 4.9.2, comma 2, lettera b), questa si svolge secondo le modalità previste per l'asta di apertura di cui al presente Titolo. Le proposte di negoziazione spezzature, ove previste, non partecipano a detta fase.

#### **Articolo 4.1.15 (Registrazione dei contratti conclusi)**

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato MTA vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.

2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

#### **Articolo 4.1.16 (Operatori specialisti nel segmento Star)**

1. Le negoziazioni sul segmento Star si svolgono con l'intervento di operatori specialisti incaricati di sostenere la liquidità degli strumenti quotati.

2. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità, l'operatore specialista

sta è tenuto a operare in conto proprio e a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.

3. L'operatore specialista è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al comma 2. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.

**Articolo 4.1.17**  
**(Operatori specialisti per le quote di fondi chiusi)**

1. Le negoziazioni delle quote di fondi chiusi si svolgono con l'intervento degli operatori di cui all'articolo 2.3.17.

2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Nel medesimo Avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo obbligatorio giornaliero. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte, nonché i criteri per la determinazione dei suddetti valori e determina i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti.

3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con apposito Avviso, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob.

**Articolo 4.1.18**  
**(Operatori specialisti sul mercato MTA)**

1. Le negoziazioni delle azioni appartenenti ai segmenti individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni possono avvenire con l'intervento di operatori specialisti sul mercato MTA incaricati dall'emittente di sostenere la liquidità degli strumenti azionari quotati. Le negoziazioni delle azioni di emittenti di diritto estero ammesse ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), e negoziate in uno specifico segmento possono avvenire con l'intervento di operatori specialisti anche senza incarico dell'emittente.

2. Possono esercitare l'attività di liquidity providing gli operatori ammessi sul mercato MTA purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.

3. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità l'operatore specialista

sul mercato MTA è tenuto a operare in conto proprio e a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.

4. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sul mercato MTA possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.

5. Borsa Italiana indica in via generale nelle Istruzioni le ipotesi in cui non è consentita l'attività di cui al comma 1.

6. Preventivamente all'avvio dell'attività di cui al comma 1, Borsa Italiana rende noto mediante Avviso di Borsa Italiana il nominativo dell'operatore specialista sul mercato MTA.

7. L'operatore specialista sul mercato MTA comunica a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni, il venir meno dell'incarico di cui al comma 1.

**Articolo 4.1.19**  
**(Modalità di negoziazione dei diritti inoptati)**

1. L'offerta dei diritti inoptati si svolge secondo le modalità dell'asta di apertura di cui all'articolo 4.1.3, comma 2, lettera a). La durata dell'asta di apertura per l'offerta dei diritti inoptati deve essere almeno pari a quella dello strumento finanziario di compendio.

2. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni Borsa Italiana può limitare o inibire la possibilità di immissione di proposte senza limite di prezzo. Di tale limitazione operativa viene data comunicazione al mercato entro il giorno precedente l'intervento.

**Articolo 4.1.20**  
**(Modalità di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio)**

1. La raccolta delle adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, e delle adesioni a offerte promosse dall'emittente sui propri strumenti finanziari, di cui all'articolo 40, comma 7, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, può essere effettuata per il tramite del sistema informatico di supporto alle negoziazioni.

2. La raccolta delle adesioni di cui al comma precedente avviene al prezzo stabilito dall'offerente immesso in apposito book. Le adesioni vengono immesse nel book come proposte di negoziazione senza limite di prezzo e con la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata", cancellabili da Borsa Italiana su richiesta motivata degli operatori.

## **Titolo 4.2**

### **Mercato telematico dei securitised derivatives (SeDeX)**

#### **Articolo 4.2.1 (Strumenti negoziabili)**

1. Nel mercato telematico dei securitised derivatives si negoziano covered warrant e certificates, per quantitativi minimi o loro multipli. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili con-temperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.

2. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma precedente sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e la loro liquidazione avviene attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero attraverso servizi diversi indicati nelle Istruzioni. Questi ultimi devono essere sottoposti nel proprio paese d'origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza. Borsa Italiana indica nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati, nel caso in cui lo strumento finanziario sia liquidato attraverso un servizio di liquidazione diverso da quello di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza.

3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione.

4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine di cui al comma 3. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

#### **Articolo 4.2.2 (Modalità e fasi di negoziazione)**

1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.

2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:

a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("validazione"); conclusione dei contratti ("apertura");

b) negoziazione continua;

c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico di chiusura ("validazione"); conclusione dei contratti ("chiusura").

3. Borsa Italiana individua segmenti di mercato omogenei dal punto di vista delle modalità e degli

orari di negoziazione e stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato, modalità e orari di negoziazione specifici. Gli strumenti finanziari possono essere negoziati sia con le modalità di asta e di negoziazione continua, sia con la sola modalità di negoziazione continua.

#### **Articolo 4.2.3 (Proposte di negoziazione)**

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.

2. L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.

3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

4. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte "al prezzo d'asta");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "valida fino alla cancellazione": l'eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;

2) "valida fino alla data specificata": la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:

- qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;

- qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione o del "tick" stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;

3) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta;

c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.

5. Durante la negoziazione continua, le proposte:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("proposte al prezzo di mercato" o "applicazioni");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "valida fino alla cancellazione";

2) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

3) "esegui quantità minima specificata": la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

4) "tutto o niente": la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;

5) "valida fino alla data specificata";

c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esegui comunque"; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.2.3, comma 3;

d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esponi al raggiungimento del prezzo specificato": la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato;

e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all'inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest'ultima sia attivata ai sensi dell'articolo 4.9.2, comma 2, lettera b).

6. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte "valide solo in asta di chiusura". Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall'orario di immissione; all'inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità superiore a quella delle proposte immesse

nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l'eventuale quantità ineseguita.

7. Durante la pre-asta di apertura, la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura gli specialisti immettono quotazioni in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2.2.26 esclusivamente con la funzionalità di *double quotation*.

8. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

9. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili "al prezzo di asta di apertura" o "prezzo di asta di chiusura" e il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità "esegui comunque".

10. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre, anche per la categoria degli emittenti covered warrant o certificates o dei soggetti da questi incaricati, limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento.

#### Articolo 4.2.4

##### **(Determinazione del prezzo teorico di asta)**

1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d'asta, determinato come segue:

a) il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari;

b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato;

c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ;

d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d'asta è pari al maggiore dei due.

2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo di controllo.

3. Il prezzo teorico d'asta non può essere determinato:

a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;

b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita.

#### **Articolo 4.2.5**

##### **(Validazione del prezzo teorico d'asta)**

1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso nell'intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d'asta ai sensi dell'articolo 4.2.4, tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico di asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:

a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;

c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.

5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.2.6**

##### **(Conclusione dei contratti al prezzo d'asta)**

1. Nelle fasi d'asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all'articolo 4.2.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d'asta. Tali contratti risultano dall'abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

2. Al termine dell'asta di apertura, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

3. Al termine dell'asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.2.7**

##### **(Negoziazione continua)**

1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.2.3, comma 3, come segue:

a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;

b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di

acquisto esistente al momento della sua immissione. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.

2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.

3. L'esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all'articolo 4.2.3, comma 5, lettera e), l'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta.

5. Le proposte di negoziazione ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell'asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.

6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione ("cross order"), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi.

#### **Articolo 4.2.8 (Prezzo di riferimento)**

1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura.

2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura ai sensi dell'articolo 4.2.4, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell'ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.2.7, comma 6.

3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è determinato da Borsa Italiana sulla base di un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book di negoziazione nel corso della seduta, tenendo in maggior conto le più recenti.

#### **Articolo 4.2.9 (Prezzo ufficiale)**

Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.2.7, comma 6.

#### **Articolo 4.2.10 (Prezzo di controllo)**

1. Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:

- a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;
- b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);
- c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a),

salvo nell'ipotesi di cui al comma 2.

2. In caso di prolungata carenza di negoziazioni su uno strumento finanziario Borsa Italiana può determinare il prezzo di controllo utilizzando un valore stimato sulla base dei prezzi di mercato dello strumento finanziario stesso con una periodicità e con le modalità stabilite nelle Istruzioni.

#### **Articolo 4.2.11 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)**

1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all'articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.

2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.

3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 4.9.2.

#### **Articolo 4.2.12 (Registrazione dei contratti conclusi)**

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato SEDEX vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, ora-

rio di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.

2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

### **Titolo 4.3 Mercato After Hours (TAH) e Mercato After Hours MTAX (TAHX)**

#### **Articolo 4.3.1 (Strumenti negoziabili nel mercato TAH)**

1. Nel mercato TAH si negoziano azioni quotate in Borsa che presentano i requisiti di liquidità stabiliti nelle Istruzioni. Nelle Istruzioni sono altresì individuate le azioni che possono essere negoziate nel TAH su richiesta di un operatore che si impegna a sostenere la liquidità.

2. Nel mercato TAH possono essere altresì negoziati covered warrant e certificates che presentano i requisiti stabiliti nelle Istruzioni a condizione che l'emittente si impegni a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al Titolo 2.2, Capo 7, articolo 2.2.26.

3. I quantitativi minimi negoziabili sono pari a quelli stabiliti nel mercato MTA, ove previsti. I quantitativi minimi negoziabili dei covered warrant e dei certificates sono pari a quelli stabiliti nel mercato SEDEX.

4. Borsa Italiana determina l'elenco degli strumenti finanziari negoziati nel mercato TAH contestualmente alla revisione ordinaria dell'indice S&P/MIB. Borsa Italiana può escludere dalle negoziazioni i covered warrant, i certificates e le azioni con liquidità inferiore a quella stabilita al comma 1 qualora vengano meno gli impegni assunti rispettivamente dall'emittente e dall'operatore specialista.

5. I contratti di compravendita aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2 sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione.

6. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine di cui al comma 5. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

#### **Articolo 4.3.2 (Strumenti negoziabili nel mercato TAHX)**

1. Nel mercato TAHX si negoziano le azioni ammesse al mercato MTAX che presentano i requisiti di liquidità stabiliti nelle Istruzioni. Nelle Istruzioni

sono altresì individuate le azioni che possono essere negoziate nel TAHX su richiesta di un operatore che si impegna a sostenere la liquidità.

2. I quantitativi minimi negoziabili sono pari a quelli stabiliti nel mercato MTAX, ove previsti.

3. Borsa Italiana determina l'elenco degli strumenti finanziari negoziati nel mercato TAHX contestualmente alla revisione ordinaria dell'indice S&P/MIB. Borsa Italiana può escludere dalle negoziazioni le azioni con liquidità inferiore a quella stabilita al comma 1 qualora vengano meno gli impegni assunti dall'operatore che si impegna a sostenere la liquidità.

4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto le azioni di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione.

5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto al comma 4. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

#### **Articolo 4.3.2 4.3.3 (Modalità di negoziazione)**

1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo la modalità della negoziazione continua.

2. Borsa Italiana può individuare segmenti di mercato omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione.

3. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato di cui al comma 2, modalità e orari di negoziazione specifici.

#### **Articolo 4.3.3 4.3.4 (Proposte di negoziazione)**

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.

2. L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nella negoziazione continua.

3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.



4. Qualora sia previsto un quantitativo minimo negoziabile, le proposte possono avere per oggetto quantitativi pari o multipli del lotto minimo di negoziazione.

5. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento.

#### **Articolo 4.3.4 4.3-5 (Negoziazione continua)**

1. Durante la negoziazione continua, le proposte:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("proposte al prezzo di mercato" o "applicazioni") e con la modalità "valida fino alla cancellazione";

b) possono essere inoltre specificate le seguenti modalità di esecuzione:

1) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) "esegui quantità minima specificata": la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

3) "tutto o niente": la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;

c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esegui comunque"; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.3.3 4.3.4, comma 3;

d) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni ed il controvalore totale della proposta.

2. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

3. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.3.3 4.3-4, comma 3, come segue:

a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;

b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.

4. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 3 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.

5. L'esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

6. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui al comma 1, lettera d), l'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta.

7. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione ("cross order"), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi.

8. Le proposte insegue al termine della negoziazione sono automaticamente cancellate dal sistema.

**Articolo 4.3.5 ~~4.3.6~~**  
**(Prezzo medio)**

Il prezzo medio giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato TAH ~~e nel mercato TAHX~~ al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.3.4 ~~4.3.5~~, comma 7.

**Articolo 4.3.6 ~~4.3.7~~**  
**(Interruzione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)**

1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all'articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente interrotta per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.

2. Durante l'interruzione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.

3. Allo scadere dell'interruzione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 4.9.2.

**Articolo 4.3.7 ~~4.3.8~~**  
**(Registrazione dei contratti conclusi)**

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato TAH ~~e nel mercato TAHX~~ vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.

2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

**Articolo 4.3.8 ~~4.3.9~~**  
**(Operatori specialisti nel mercato after hours-TAH e nel mercato TAHX)**

1. Gli operatori di cui agli ~~all'~~articoli 4.3.1 e ~~4.3.2~~ si impegnano, per ciascuna delle azioni per le quali hanno richiesto la negoziazione, a operare in conto proprio e a esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle

Istruzioni e per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni, sulla base di criteri oggettivi; nelle Istruzioni Borsa Italiana determina inoltre le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte.

2. Nelle Istruzioni medesime Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sono esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.

**Articolo 4.3.10**  
**(Disposizioni transitorie relative al mercato TAHX)**

1. ~~All'entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo, le azioni emesse dalle società appartenenti al segmento blue chip del mercato MTAX, che non entrano nella composizione degli indici S&P/MIB e MIB 30, e al segmento Star del mercato MTAX continuano a essere negoziate nel mercato TAHX, salva diversa richiesta dello specialista presentata a Borsa Italiana e comunicata all'emittente.~~

**Titolo 4.4**  
**Mercato telematico delle obbligazioni (MOT)**

**Articolo 4.4.1**  
**(Strumenti negoziabili)**

1. Nel mercato telematico delle obbligazioni si negoziano, per quantitativi minimi o loro multipli, obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili temperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.

2. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza o presso servizi esteri diversi. Questi ultimi devono essere sottoposti nel proprio paese d'origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza. Nel caso di titoli infungibili, i contratti sono liquidati esclusivamente presso il servizio di liquidazione su base lorda.

I contratti di compravendita sono liquidati:

a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni e a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro;

b) il secondo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro;

c) il terzo giorno successivo alla data di stipulazione qualora siano relativi a euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS.

I termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario definito da Borsa Italiana, se liquidati attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero in base al calendario "TARGET" negli altri casi. Borsa Italiana indica nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati.

3. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nei termini di cui al comma 2. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

4. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento.

#### **Articolo 4.4.2 (Modalità di negoziazione)**

1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e/o di negoziazione continua.

2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:

a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("validazione"); conclusione dei contratti ("apertura");

b) negoziazione continua;

c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("validazione"); conclusione dei contratti ("chiusura").

3. Borsa Italiana individua segmenti o classi omogenei dal punto di vista dei servizi di liquidazione delle modalità e degli orari di negoziazione.

4. Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari tra i segmenti o classi di cui al comma precedente sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto tra l'altro dei seguenti indicatori rilevati in un determinato periodo: diverso servizio utilizzato per la gestione accentrata degli strumenti finanziari, tipologia, valore nominale in circolazione, liquidità e eventuale giudizio di rating. I criteri oggettivi e il periodo di rilevazione di cui al presente comma sono specificati nelle Istruzioni.

5. Con frequenza determinata nelle Istruzioni Borsa Italiana provvede a verificare i criteri di cui al comma 4 e a ripartire gli strumenti finanziari per segmenti o classi in modo tale da assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

6. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento o classe di cui al comma 3, modalità e orari di negoziazione specifici.

#### **Articolo 4.4.3 (Proposte di negoziazione)**

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.

2. L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.

3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

4. Nelle fasi di pre-asta le proposte di negoziazione:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("al prezzo di asta");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "valida fino alla cancellazione": l'eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;

2) "valida fino alla data specificata": la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:

- in occasione di stacco cedole per i titoli quotati tel quel;

- qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;

- qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione o del "tick" stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;

3) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta;

c) se immesse al prezzo di asta assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.

5. Durante la negoziazione continua, le proposte:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("proposte al prezzo di mercato" o "applicazioni");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) “valida fino alla cancellazione”;

2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;

5) “valida fino alla data specificata”;

c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.4.3, comma 3;

d) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all'inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest'ultima sia attivata ai sensi dell'articolo 4.9.2, comma 2, lettera b).

6. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall'orario di immissione; all'inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l'eventuale quantità ineseguita.

7. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

8. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo

di asta di chiusura” e il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”.

9. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.

10. Fino alla data indicata in apposito Avviso di Borsa e per i segmenti ivi indicati, le proposte di negoziazione sono esposte nel book con l'indicazione delle controparti proponenti.

#### **Articolo 4.4.4**

##### ***(Determinazione del prezzo teorico d'asta)***

1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d'asta determinato come segue:

a) il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari;

b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato;

c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo;

d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d'asta è pari al maggiore dei due.

2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo di controllo.

3. Il prezzo teorico d'asta non può essere determinato:

a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;

b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita.

#### **Articolo 4.4.5**

##### ***(Validazione del prezzo teorico di asta)***

1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all'interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

2. La fase di validazione ha inizio una volta chiu-

sa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d'asta ai sensi dell'articolo 4.4.4 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni e, per i titoli in valuta, se è disponibile sul sistema il cambio relativo.

3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:

a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;

c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.

5. Qualora le negoziazioni dello strumento finanziario avvengano con la sola modalità di asta di apertura e non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta, al termine della validazione le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata," sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

6. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.4.6**

##### **(Conclusione dei contratti al prezzo d'asta)**

1. Nelle fasi d'asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all'articolo 4.4.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d'asta. Tali contratti risultano dall'abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

2. Al termine dell'asta di apertura o dell'asta di cui all'articolo 4.4.11, comma 4, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

3. Al termine dell'asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.4.7**

##### **(Negoziazione continua)**

1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.4.3, comma 3, come segue:

a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;

b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di

acquisto esistente al momento della sua immissione. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.

2. Borsa Italiana può stabilire differenti modalità di negoziazione in specifici segmenti o classi, individuati nelle Istruzioni, in cui è prevista la presenza di un operatore specialista ai sensi dell'articolo 2.3.15.

3. Con riferimento a quanto previsto al comma 2, Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni gli specifici segmenti o classi nonché le differenti modalità di negoziazione consentite. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

4. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.

5. L'esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

6. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all'articolo 4.4.3, comma 5, lettera d), l'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta.

7. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell'asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.

8. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione ("cross order"), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi.

#### **Articolo 4.4.8 (Prezzo di riferimento)**

1. Il prezzo di riferimento è pari alla media ponderata dei prezzi dell'ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.4.7, comma 8.

2. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

#### **Articolo 4.4.9 (Prezzo ufficiale)**

Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento negoziato nel MOT è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione di cross order di cui all'articolo 4.4.7, comma 8.

#### **Articolo 4.4.10 (Prezzo di controllo)**

Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:

- a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;
- b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);
- c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a).

#### **Articolo 4.4.11 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)**

1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all'articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.

2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.

3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 4.9.2.

4. Qualora venga riattivata una fase d'asta ai sensi dell'articolo 4.9.2, comma 2, lettera b), questa si svolge secondo le modalità previste per l'asta di apertura di cui al presente Titolo.

#### **Articolo 4.4.12 (Registrazione di contratti conclusi)**

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato MOT vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le

seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.

2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

#### **Articolo 4.4.13**

##### **(Operatori specialisti nel mercato MOT)**

1. Gli operatori specialisti di cui all'articolo 2.3.15 si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso. Nel medesimo Avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo minimo di ciascuna proposta, nonché la durata minima dell'impegno tenendo conto della durata degli strumenti finanziari, delle caratteristiche nonché del grado di diffusione degli stessi.

2. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce i criteri per la determinazione degli obblighi di cui al comma 1, le modalità e i tempi di immissione delle proposte immesse dagli operatori specialisti in adempimento degli obblighi, nonché i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti.

3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con apposito Avviso, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob.

4. Borsa Italiana può prolungare la durata minima dell'impegno di cui al comma 1 del presente articolo qualora lo ritenga necessario al fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle negoziazioni, tenuto conto, fra l'altro, del numero di obbligazioni in circolazione.

### **Titolo 4.5 Mercato ETFplus**

#### **Articolo 4.5.1 (Strumenti negoziabili)**

1. Nel mercato ETFplus si negoziano, per qualunque quantitativo quote o azioni di OICR aperti nonché Exchange Traded Commodities (ETC).

2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di fun-

zionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.

3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza;

4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4 non siano liquidati nel termine previsto. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

5. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle quote o azioni di OICR aperti ed ETC ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento.

#### **Articolo 4.5.2**

##### **(Modalità e fasi di negoziazione)**

1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.

2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:

a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("validazione"); conclusione dei contratti ("apertura");

b) negoziazione continua;

c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("pre-asta"); validazione del prezzo teorico d'asta di chiusura ("validazione"); conclusione dei contratti ("chiusura").

3. Borsa Italiana individua segmenti di mercato omogenei dal punto di vista degli strumenti finanziari e stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato, modalità e orari di negoziazione specifici. Gli strumenti finanziari possono essere negoziati sia con le modalità di asta e di negoziazione continua, sia con la sola modalità di negoziazione continua.

#### **Articolo 4.5.3**

##### **(Proposte di negoziazione)**

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.

2. L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.

3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

4. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.

5. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte "al prezzo d'asta");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1. "valida fino alla cancellazione": l'eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;

2. "valida fino alla data specificata": la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:

- in occasione di distribuzione di proventi, aumento di capitale, frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione;

- qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;

- qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione, ove previsto, o del "tick" stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;

3. "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta;

c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.

6. Durante la negoziazione continua, le proposte:

a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("proposte al prezzo di mercato" o "applicazioni");

b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1. "valida fino alla cancellazione";

2. "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

3. "esegui quantità minima specificata": la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

4. "tutto o niente": la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;

5. "valida fino alla data specificata";

c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esegui comunque"; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.5.3, comma 3;

d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione "esponi al raggiungimento del prezzo specificato": la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato;

e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all'inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest'ultima sia attivata ai sensi dell'articolo 4.9.2, comma 2, lettera b).

7. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte "valide solo in asta di chiusura". Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall'orario di immissione; all'inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stes-



sa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l'eventuale quantità ineseguita.

8. Durante la pre-asta di apertura, la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura gli specialisti immettono quotazioni in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4.5.13 esclusivamente con la funzionalità di *double quotation*.

9. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

10. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4.5.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili "al prezzo di asta di apertura" o "al prezzo di asta di chiusura" e il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4.5.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità "esegui comunque".

#### **Articolo 4.5.4**

##### **(Determinazione del prezzo teorico di asta)**

1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d'asta, determinato come segue:

a) il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; nei casi di cui all'articolo 4.5.1, comma 2, tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;

b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; nei casi di cui all'articolo 4.5.1, comma 2, tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;

c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ;

d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d'asta è pari al maggiore dei due.

2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo di controllo.

3. Il prezzo teorico d'asta non può essere determinato:

a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;

b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita.

#### **Articolo 4.5.5**

##### **(Validazione del prezzo teorico di asta)**

1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all'interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d'asta ai sensi dell'articolo 4.5.4 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.

4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:

a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;

c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.

5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d'asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.5.6**

##### **(Conclusione dei contratti al prezzo d'asta)**

1. Nelle fasi d'asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all'articolo 4.5.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d'asta. Tali

contratti risultano dall'abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

2. Nei casi di cui all'articolo 4.5.1, comma 2, nella fase di asta di apertura, l'abbinamento avviene secondo modalità tali da assicurare che i quantitativi ineseguiti delle proposte di negoziazione siano pari o multipli del lotto minimo.

3. Al termine dell'asta di apertura le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

4. Al termine dell'asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione "valida sino a data specificata" sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:

a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;

b) con il prezzo d'asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.

#### **Articolo 4.5.7 (Negoziazione continua)**

1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4.5.3, comma 3, come segue:

a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;

b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di

acquisto esistente al momento della sua immissione. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.

2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.

3. L'esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all'articolo 4.5.3, comma 6, lettera e), l'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta.

5. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell'asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.

6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione ("cross order"), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell'immissione, estremi esclusi.

#### **Articolo 4.5.8 (Prezzo di riferimento)**

1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura.

2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura ai sensi dell'articolo 4.5.5, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell'ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.5.7, comma 6.

3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

4. Borsa Italiana può stabilire nelle Istruzioni che, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione, il prezzo di riferimento venga determinato

con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura.

5. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, con riferimento ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

#### **Articolo 4.5.9 (Prezzo ufficiale)**

Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.5.7, comma 6.

#### **Articolo 4.5.10 (Prezzo di controllo)**

1. Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:

- a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;
- b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);
- c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a).

#### **Articolo 4.5.11 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)**

1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all'articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.

2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.

3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 4.9.2.

#### **Articolo 4.5.12 (Registrazione dei contratti conclusi)**

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti

i contratti conclusi nel mercato ETFplus vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.

2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

#### **Articolo 4.5.13 (Operatori specialisti per le quote o azioni di OICR aperti e per gli ETC)**

1. Le negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti e degli ETCsi svolgono con l'intervento degli operatori di cui all'articolo 2.3.17.

2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte nonché i criteri per la determinazione dei suddetti valori e determina i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti.

3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con apposito Avviso, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob.

#### **Titolo 4.5 BIS Mercato MTAX**

##### **Articolo 4.5.1 bis (Strumenti negoziabili)**

1. Nel mercato MTAX si negoziano azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e warrant per qualunque quantitativo. Nel mercato si negoziano anche diritti di opzione relativi alle stesse azioni.

2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.

3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni di cui al Titolo 4.1.

4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati:-

a) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili e warrant;

b) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti di opzione;

c) al di fuori del servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, il giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inopinati;

d) nel servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità di volta in volta stabilite da Borsa Italiana e comunicate alla Consob, qualora siano relativi ad adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, ovvero ad un'offerta promossa dall'emittente su propri strumenti finanziari raccolte sul mercato con le modalità di cui all'articolo 4.1.20, a condizione che il corrispettivo dell'offerta sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza.

5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettera a), non siano liquidati nel termine previsto. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

#### **Articolo 4.5.2 bis (Segmenti di mercato)**

1. Ai fini della ripartizione degli strumenti finanziari in segmenti di negoziazione si applica l'articolo 4.1.2.

#### **Articolo 4.5.3 bis (Svolgimento delle negoziazioni)**

1. Alle negoziazioni effettuate nel mercato MTAX si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo 4.1, gli articoli 4.8.1, 4.8.2, 6.1.1 e 6.1.2.

#### **Articolo 4.5.4 bis (Operatori specialisti nel segmento Star)**

1. Agli operatori specialisti nel segmento Star si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.1.16

#### **Articolo 4.5.5 bis (Operatori specialisti sul mercato MTAX)**

1. Le negoziazioni delle azioni appartenenti ai segmenti individuati da Borsa Italiana nelle Istru-

zioni possono avvenire con l'intervento di operatori specialisti sul mercato MTAX incaricati dall'emittente di sostenere la liquidità degli strumenti azionari quotati.

2. Possono esercitare l'attività di *liquidity providing* gli operatori ammessi sul mercato MTAX purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l'emittente o che fa capo all'emittente.

3. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità l'operatore specialista sul Mercato MTAX è tenuto a operare in conto proprio e a esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.

4. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sul mercato MTAX possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.

5. Borsa Italiana indica in via generale nelle Istruzioni le ipotesi in cui non è consentita l'attività di cui al comma 1.

6. Preventivamente all'avvio dell'attività di cui al comma 1, Borsa Italiana rende noto mediante Avviso di Borsa Italiana il nominativo dell'operatore specialista sul mercato MTAX.

7. L'operatore specialista sul mercato MTAX comunica a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni, il venir meno dell'incarico di cui al comma 1.

### **Titolo 4.6 Mercato Expandi**

#### **Articolo 4.6.1 (Strumenti negoziabili)**

1. Nel mercato Expandi si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione di cui alla Parte 2A del presente Regolamento.

2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell'esecuzione degli ordini.

3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni, per quanto compatibili, di cui al Titolo 4.1.

4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono ri-

scontrati dal servizio di cui all'articolo 5.1.1 e sono liquidati:

- a) entro tre giorni di mercato aperto successivi alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni;
- b) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni o warrant;
- c) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti d'opzione.

5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettere a) e b), non siano liquidati nel termine previsto. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

#### **Articolo 4.6.2** **(Segmenti di negoziazione)**

Borsa Italiana individua segmenti di mercato omogenei dal punto di vista degli strumenti finanziari e stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato, modalità e orari di negoziazione specifici. Nell'ambito di ciascun segmento gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in classi omogenee dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione.

#### **Articolo 4.6.3** **(Svolgimento delle negoziazioni)**

1. Le negoziazioni del mercato Expandi si possono svolgere secondo le modalità di asta e negoziazione continua, secondo i criteri e le condizioni stabilite nelle Istruzioni.

2. Alle negoziazioni effettuate nel mercato Expandi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo 4.1, gli articoli 4.8.1, 4.8.2, 6.1.1 e 6.1.2.

3. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni gli orari di negoziazione e di svolgimento delle singole fasi, nonché gli eventuali quantitativi minimi negoziabili in ciascuna fase di negoziazione.

4. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui le negoziazioni si svolgono con la presenza di un operatore specialista. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità l'operatore specialista sul Mercato Expandi è tenuto a operare in conto proprio e a rispettare gli obblighi di sostegno della liquidità stabiliti nelle Istruzioni.

### **Titolo 4.7** **Mercato degli strumenti derivati (IDEM)**

#### **Articolo 4.7.1** **(Categorie di contratti negoziabili)**

1. Nel mercato degli strumenti derivati possono essere negoziati contratti futures e contratti di

opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici.

2. Per contratto futures si intende uno strumento finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del Testo Unico della Finanza con il quale le parti si impegnano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo dell'attività sottostante a un prezzo prestabilito. La liquidazione a scadenza del contratto può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di conclusione del contratto e il suo prezzo di liquidazione.

3. Per contratto di opzione si intende uno strumento finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del Testo Unico della Finanza, con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio). La liquidazione del contratto può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata, per le opzioni call, come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero, per le opzioni put, come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante, il giorno in cui la facoltà è esercitata o alla scadenza.

4. In ogni caso l'attività sottostante uno strumento derivato deve soddisfare caratteristiche di liquidità, continuità delle negoziazioni, disponibilità o reperibilità di tutte le informazioni rilevanti, disponibilità di prezzi ufficiali o comunque significativi. Qualora l'attività sottostante sia costituita da indici, gli stessi devono essere caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione.

#### **Articolo 4.7.2** **(Caratteristiche contrattuali)**

1. Borsa Italiana nella specificazione delle caratteristiche contrattuali fa esplicito riferimento a:

- a) l'attività sottostante;
- b) il valore nominale;
- c) le modalità di liquidazione;
- d) il prezzo di liquidazione;
- e) le scadenze negoziate;
- f) il giorno e l'orario in cui hanno termine le negoziazioni;
- g) il giorno di scadenza;
- h) la struttura dei prezzi di esercizio;
- i) il tipo di facoltà, nonché i termini e le modalità del suo esercizio;
- j) le modalità di liquidazione dei contratti derivanti dall'esercizio delle opzioni.

2. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni le caratteristiche contrattuali di ciascuno strumento derivato negoziabile nel mercato di cui al comma 1 e

individua le modalità di determinazione del prezzo di liquidazione dei contratti. Tali modalità devono essere improntate al principio della significatività dei volumi negoziati sull'attività sottostante. Nel caso in cui l'attività sottostante sia costituita da indici gestiti da Borsa Italiana, quest'ultima specifica la relativa metodologia di calcolo e di gestione.

3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2; l'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

4. Relativamente ai contratti già in negoziazione, Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le modifiche alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2; l'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

5. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può escludere dalle negoziazioni i contratti per i quali non sia più garantita la regolare formazione dei prezzi o, comunque, un regolare e continuo svolgimento delle negoziazioni. Nelle Istruzioni, Borsa Italiana stabilisce le modalità e la tempistica per la chiusura e la liquidazione delle posizioni aperte.

#### **Articolo 4.7.3**

##### **(Modalità di svolgimento delle negoziazioni)**

1. Nel mercato IDEM, le negoziazioni si svolgono all'interno di un'unica fase di negoziazione continua, durante la quale ha luogo la conclusione dei contratti.

2. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni gli orari di svolgimento delle negoziazioni, anche in relazione a specifiche categorie di contratti.

#### **Articolo 4.7.4**

##### **(Proposte di negoziazione)**

1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento derivato da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.

2. Durante la negoziazione gli operatori possono effettuare l'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione.

3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario derivato in base al prezzo - decrescente per le proposte di acquisto e crescente per le proposte di vendita - e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

4. Possono essere immesse le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:

a) "proposta singola", riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo a una singola serie dei contratti;

b) "proposta combinata standard" riflettente una combinazione di due ordini relativi a due serie diverse, la cui esecuzione avviene simultaneamente al verificarsi delle idonee condizioni di mercato. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le strategie operative oggetto di proposte combinate standard;

c) "proposta combinata non standard", riflettente una combinazione, definita dall'operatore proponente, di due o più ordini relativi a serie differenti, la cui esecuzione deve avvenire contestualmente;

d) "quotazioni", riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker di cui all'articolo 4.7.10 e degli specialisti di cui all'articolo 4.7.11 in adempimento dei loro obblighi;

e) "proposta combinata *tailor made*" (TMC), riflettente una combinazione, definita dall'operatore proponente, di massimo quattro ordini relativi a serie differenti, la cui esecuzione deve avvenire contestualmente. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le caratteristiche generali oggetto delle proposte.

5. Le proposte di cui alle lettere a), del comma precedente possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo ("proposte al prezzo di mercato"):

a) le proposte "con limite di prezzo" possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) "esegui tutto o cancella": la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;

3) "valido sino alla scadenza": la proposta permane nel mercato fino alla scadenza del contratto;

4) "valido sino alla data specificata": la proposta permane nel mercato fino alla data specificata;

5) "valido per la seduta": la proposta permane nel mercato fino al termine della seduta;

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta "con limite di prezzo" permane nel mercato sino alla scadenza stabilita;

b) le proposte senza limite di prezzo possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:

1) "esegui e cancella";

2) "esegui tutto o cancella".

6. Le proposte di cui al comma 4, lettera a), specificate con le modalità di esecuzione di cui al comma 5, possono essere inoltre specificate con la

modalità di esecuzione “stop loss”. Tale modalità di esecuzione consiste nell’immissione di proposte in stato inattivo fino all’eventuale raggiungimento sul mercato di un prezzo di uno strumento finanziario negoziato sul mercato IDEM scelto dall’operatore all’atto dell’immissione delle proposte stop loss (trigger price). Può costituire oggetto delle proposte attivate al raggiungimento del trigger price uno strumento derivato diverso dallo strumento finanziario cui si riferisce il trigger price. L’attivazione delle proposte stop loss avviene qualora il prezzo di mercato risulti uguale o superiore, ovvero uguale o inferiore, al trigger price, a seconda della condizione specificata dall’operatore al momento dell’immissione della proposta. Il prezzo di mercato oggetto di confronto con il trigger price può essere scelto dall’operatore all’atto dell’immissione della proposta stop loss tra:

- a) ultimo prezzo per le proposte di cui al comma 4, lettera a);
- b) il prezzo migliore in acquisto, il prezzo migliore in vendita, per le proposte di cui al comma 4, lettera a).

Le proposte non attivate al termine della seduta vengono automaticamente cancellate.

Borsa Italiana comunica periodicamente con apposito Avviso l’elenco degli strumenti finanziari derivati a cui può essere riferito il trigger price, qualora essi siano diversi dallo strumento derivato oggetto della proposta attivata (stop loss).

7. Le proposte combinate standard e le TMC di cui al comma 4, lettere b) ed e) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato”); in ogni caso possono essere specificate le seguenti modalità di esecuzione:

1) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l’eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) “esegui tutto o cancella”: la proposta viene eseguita per l’intera quantità oppure cancellata automaticamente.

8. Le proposte combinate standard di cui al comma 4, lettera b), vengono espone, con le medesime modalità di cui al comma 3, in un apposito book di negoziazione. Le proposte TMC di cui al comma 4, lettera e) generano la creazione di un apposito book di negoziazione, qualora questo non sia già presente sul sistema, sul quale le medesime proposte vengono espone con le modalità di cui al comma 3.

9. Le eventuali proposte singole di cui al comma 4, lettera a) derivanti da proposte combinate standard e da TMC di cui al comma 4, lettera b) ed e), modificandosi automaticamente al variare delle condizioni di mercato, mantengono la priorità temporale della proposta combinata standard originaria.

10. Le proposte combinate non standard di cui al comma 4, lettera c), possono essere immesse con o senza limite di prezzo; in ogni caso deve essere

specificata la modalità di esecuzione “esegui tutto o cancella”.

11. Le quotazioni di cui al comma 4, lettera d), possono essere immesse esclusivamente con limite di prezzo e senza che siano specificate modalità di esecuzione e sono “valide per la seduta”.

12. Le proposte di negoziazione di cui al comma 4 relative alle serie dei contratti di opzione ammesse a quotazione, se immesse per conto terzi, devono recare l’indicazione della eventuale apertura di una nuova posizione o la chiusura di una posizione precedentemente aperta. Ove tale indicazione sia omessa ovvero la proposta di negoziazione sia stata immessa per conto proprio, la proposta assume automaticamente l’indicazione relativa all’apertura di una nuova posizione.

13. Gli operatori diversi dagli operatori market maker e dagli specialisti sull’IDEM possono inviare ai market maker e agli specialisti sull’IDEM una richiesta di esposizione di quotazione.

14. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre, anche per le sole categorie di operatori market maker e di operatori specialisti sull’IDEM, limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento.

#### **Articolo 4.75**

##### **(Modalità di conclusione dei contratti)**

1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.7.4, comma 3, come segue:

a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo determina l’abbinamento con una o più proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta inserita;

b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo (“al prezzo di mercato”) determina l’abbinamento della stessa con una o più proposte di segno contrario presenti sul mercato al momento dell’immissione della proposta.

2. L’esecuzione parziale di una proposta “al prezzo di mercato” determina l’immediata cancellazione della quantità ineseguita. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane espone nel mercato con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.

3. L’esecuzione delle proposte di combinate standard e TMC avviene:

a) mediante abbinamento automatico con “proposte singole” di cui all’articolo 4.7.4, comma 4, lettera a) di segno contrario presenti sul mercato oppure;

b) nell’apposito book di negoziazione di cui all’articolo 4.7.4, comma 8, mediante abbinamento automatico con altre proposte combinate standard e TMC di segno contrario presenti nel book medesimo ed ordinate secondo i criteri di cui all’articolo 4.7.4, comma 3.

#### **Articolo 4.7.6 (Particolari modalità di conclusione dei contratti)**

1. Possono essere immesse proposte di negoziazione (c.d. “interbank”) finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente da un operatore predeterminato, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi.

2. Possono essere altresì immesse proposte di negoziazione (c.d. “internal”) finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente dallo stesso operatore che ha immesso le proposte, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi.

3. Per gli strumenti derivati indicati nelle Istruzioni il prezzo dei contratti conclusi con le modalità di cui ai commi 1 e 2 può non essere compreso nell’intervallo ivi indicato qualora:

- la quantità oggetto del contratto sia superiore alla soglia individuata nelle Istruzioni (“block trades”) e
- lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite massimo stabilito nelle Istruzioni.

#### **Articolo 4.7.7 (Procedura di “give-up”)**

1. La procedura di “give-up” consente che la compensazione e garanzia dei contratti conclusi da un operatore ammesso alle negoziazioni sul mercato IDEM (negoziatore) per conto di un proprio committente siano effettuate dal committente stesso o da un diverso operatore (compensatore) designato dal committente.

2. L’operatore che svolge la funzione di compensatore in un contratto di give-up deve essere, in ogni caso, partecipante generale o partecipante individuale al sistema di compensazione e garanzia secondo le disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.

3. Le procedure di conclusione di contratti con l’utilizzo della funzione di give-up sono specificate nelle Istruzioni.

#### **Articolo 4.7.8 (Prezzo ufficiale)**

Il prezzo ufficiale di ciascuno strumento negoziato è rappresentato dal prezzo di chiusura giornaliero, calcolato dall’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia in conformità alle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.

#### **Articolo 4.7.9 (Registrazione dei contratti conclusi)**

1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato IDEM vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, serie negoziata, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, il tipo di conto (proprio o terzi), nonché l’eventuale indicazione di apertura o chiusura di posizione. Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.

2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al sistema di compensazione e garanzia ai sensi dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.

#### **Articolo 4.7.10 (Operatori market maker)**

1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori market maker che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti.

2. Borsa Italiana disciplina nelle Istruzioni l’attività dei market maker in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione cui sono assoggettati, specificando i termini di tali obblighi e le modalità di verifica, anche in considerazione della diversa natura dei contratti negoziati.

3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob gli obblighi di cui al precedente comma e le relative modalità di verifica. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.

4. Borsa Italiana istituisce e tiene l’Elenco degli operatori market maker, articolato in più sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e alla tipologia di obblighi a carico del market maker, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. Le istanze di iscrizione all’Elenco sono presentate a Borsa Italiana, secondo le modalità previste nelle Istruzioni.

5. La permanenza nell’Elenco di cui al comma precedente è subordinata:



- a) al rispetto degli obblighi di cui al comma 2;
- b) al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dell'attività, misurato secondo criteri oggettivi con riferimento al contributo di liquidità al mercato.

**Articolo 4.7.11**  
**(Operatore specialista del mercato IDEM)**

1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati, Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori specialisti, diversi dai market maker, che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti. Ai fini dello svolgimento di tale attività l'operatore specialista si avvale di un altro soggetto in possesso delle caratteristiche indicate nelle Istruzioni.

2. Borsa Italiana disciplina nelle Istruzioni l'attività di specialista sull'IDEM in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione cui sono assoggettati, specificando i termini di tali obblighi e le modalità di verifica, anche in considerazione della diversa natura dei contratti negoziati.

3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob gli obblighi di cui al precedente comma e le relative modalità di verifica. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob.

4. Borsa Italiana istituisce e tiene l'Elenco degli operatori specialisti, articolato in più sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e alla tipologia di obblighi a carico dello specialista, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. Le istanze di iscrizione all'Elenco sono presentate a Borsa Italiana, secondo le modalità previste nelle Istruzioni.

5. La permanenza nell'Elenco di cui al comma precedente è subordinata:

- a) al rispetto degli obblighi di cui al comma 2;
- b) al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dell'attività, misurato secondo criteri oggettivi con riferimento al contributo di liquidità al mercato.

**Titolo 4.8**  
**Informativa agli operatori**

**Articolo 4.8.1**  
**(Principi generali)**

1. Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana, nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori, compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.

2. Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente comma 1 ai clienti interconnessi di cui all'articolo 3.2.4, comma 1, lettera a).

**Articolo 4.8.2**  
**(Informazioni sul mercato MTA ~~sul mercato~~ MTAX e sul mercato ETFplus)**

1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.1.7, comma 1, lettera b).

2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:

a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita quantità e condizioni di prezzo;

b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.

c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;

d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.1.7, comma 1, lettera b).

**Articolo 4.8.3**  
**(Informazioni sul mercato SeDEX)**

1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.2.4, comma 1, lettera b).

2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni:

a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione dei relativi operatori proponenti, quantità e

condizioni di prezzo. Le informazioni sono aggiornate su richiesta dell'operatore;

b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi, aggiornata in tempo reale;

c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi, aggiornata in tempo reale;

d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione, aggiornato in tempo reale;

e) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo aggiornate in tempo reale.

3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.2.4, comma 1, lettera b).

#### **Articolo 4.8.4**

##### **(Informazioni sul mercato TAH e sul mercato ~~TAHX~~)**

Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:

a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità e condizioni di prezzo;

b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi;

c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;

d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

#### **Articolo 4.8.5**

##### **(Informazioni sul mercato MOT)**

1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.4.4, comma 1, lettera b).

2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:

a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle quantità e condizioni di prezzo;

b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.

c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;

d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all'articolo 4.4.4, comma 1, lettera b).

4. Sino alla data indicata in apposito Avviso di Borsa e per i segmenti ivi indicati le informazioni di cui al comma 2, lett. a) contengono l'indicazione degli operatori proponenti.

#### **Articolo 4.8.6**

##### **(Informazioni sul mercato IDEM)**

1. Nella fase di negoziazione continua gli operatori dispongono, per ogni serie, delle informazioni relative a tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità.

2. Vengono inoltre rese disponibili almeno le informazioni relative al prezzo e alla quantità dell'ultimo contratto concluso, alle quantità in acquisto e in vendita relative ai migliori prezzi presenti nel mercato, alla quantità complessivamente negoziata nonché ai prezzi e alle fasi di mercato degli strumenti finanziari sottostanti o relativi indici.

#### **Titolo 4.9**

##### **Vigilanza sui mercati**

#### **Articolo 4.9.1**

##### **(Controlli e interventi sulle negoziazioni)**

1. Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dei mercati. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi.

2. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana, tra l'altro:

a) controlla l'andamento dei mercati e dei singoli strumenti finanziari, anche in funzione degli eventuali rapporti con gli strumenti collegati o delle notizie a disposizione del mercato;

b) controlla il corretto comportamento sul mercato da parte degli operatori, nonché il rispetto degli obblighi dei market maker, degli specialisti sull'IDEM, degli specialisti nel segmento Star, degli specialisti sul mercato MTA, degli specialisti nel mercato Expandi, degli specialisti sul mercato MTAX, degli specialisti per il mercato SeDEX, degli specialisti per i fondi chiusi, degli specialisti sul mercato ETFplus, degli specialisti del mercato TAH, degli specialisti del mercato TAHX, degli specialisti del mercato MOT e degli specialisti nel mercato Expandi;

c) richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 2.6.1 e 3.4.1;

d) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

e) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;

f) interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4.9.2, 4.9.3 e 4.9.4;

g) informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nei mercati o sull'andamento degli strumenti finanziari;

h) sospende tempestivamente l'operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 3.1.3, comma 5, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia;

i) sospende tempestivamente il partecipante indiretto a seguito della richiesta di sospensione da parte del partecipante generale di cui all'articolo 3.1.3, comma 6, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia;

j) può sospendere gli operatori su richiesta della Cassa di Compensazione e Garanzia.

Le richieste di cui alla lettera c) e gli interventi di cui alla lettera f) sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 4.9.2 quando riferite a strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono disposti da Consob

#### **Articolo 4.9.2**

##### ***(Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione)***

1. Borsa Italiana stabilisce, in relazione a mercati, segmenti di mercato, categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti, gli orari, le fasi di negoziazione e la loro successione, nonché eventuali limiti alle variazioni massime di prezzo e altre condizioni di negoziazione ("parametri") necessarie per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nei mercati. I parametri di cui sopra sono determinati in via generale nelle Istruzioni.

2. In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può, in relazione a mercati, categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti:

a) prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;

b) interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;

c) modificare i parametri di cui al comma 1;

d) sospendere o ripristinare le negoziazioni.

3. Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente comma:

a) qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi, di cui al comma 1;

b) qualora siano rilevabili andamenti anomali, in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario;

c) qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario;

d) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;

e) in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori;

f) limitatamente alle negoziazioni nel mercato IDEM, su richiesta motivata dell'organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia.

4. Negli interventi di cui al comma 2 Borsa Italiana tiene conto:

a) dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;

b) del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;

c) diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;

d) della circostanza che lo strumento costituisca attività sottostante di strumenti derivati negoziati, nonché del grado di liquidità di tali strumenti derivati;

e) per i diritti di opzione, warrant e altri strumenti derivati, dei valori teorici rispetto agli strumenti finanziari sottostanti e del periodo di esercizio o di eventuali collegamenti tra mercati sottostanti e derivati;

f) per le obbligazioni e i titoli di Stato, dei prezzi e dei rendimenti di altri strumenti quotati aventi caratteristiche simili.

5. Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana, non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo.

6. Gli interventi di cui ai commi 2 e 5 quando riferiti a strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono disposti da Consob.

#### **Articolo 4.9.3 (Gestione degli errori)**

1. Borsa Italiana può disporre o effettuare:

- a) la cancellazione di proposte di negoziazione, su richiesta motivata degli operatori;
- b) la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, nonché di operazioni concluse fuori mercato e segnalate erroneamente mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
- c) la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all'articolo 5.1.1, entro il giorno precedente quello di liquidazione, su specifica richiesta motivata degli operatori.

2. Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:

- a) inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
- b) trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
- c) trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
- d) rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
- e) cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5.1.1.

3. Al fine di agevolare la gestione degli errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare l'identità delle controparti, relativamente ai mercati nei quali questa non sia visibile, all'operatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.

4. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono di norma adottati qualora:

- a) l'operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
- b) il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
- c) il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata nelle Istruzioni da Borsa Italiana.

5. Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari:

- a) prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");
- b) scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.

6. Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui al comma 5, indicati nelle Istruzioni, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari.

7. La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui al comma 4, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.

8. Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.

9. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.

10. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

11. Per l'espletamento della procedura di gestione errori di cui al presente articolo Borsa Italiana applica all'operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle Istruzioni.

12. Gli interventi di cui al presente articolo quando riferiti a strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono tempestivamente comunicati a Consob.

#### **Articolo 4.9.4 (Gestione delle disfunzioni tecniche)**

1. Borsa Italiana, anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:

- a) stabilisce nelle Istruzioni le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;

b) in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori;

c) informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari.

2. Delle disfunzioni riscontrate e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

## **Parte 5 Servizi strumentali alle negoziazioni**

### **TITOLO 5.1 RISCONTRO DELLE OPERAZIONI**

#### **Capo 1 – Servizio di riscontro dei contratti**

##### **Articolo 5.1.1 (Funzionalità del servizio)**

Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso il servizio di liquidazione degli strumenti finanziari gestito da Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico della Finanza o presso sistemi di liquidazione diversi da quello di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo i termini definiti negli articoli 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, ~~4.3.2~~, 4.4.1, 4.5.1, ~~4.5.1bis~~ e 4.6.1.

#### **Capo 2 – Archiviazione delle informazioni**

##### **Articolo 5.1.2 (Archiviazione delle informazioni)**

Le informazioni relative ai contratti e alle operazioni liquidati presso sistemi di liquidazione diversi da quello di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza vengono registrate in un apposito archivio elettronico, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 65 del Testo Unico della Finanza.

### **TITOLO 5.2 Garanzia dei contratti**

#### **Articolo 5.2.1 (Sistemi di garanzia)**

1. La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita aventi ad oggetto azioni – ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 4.1.1, comma 4, lettera d) e all'articolo ~~4.5.1bis~~, comma 4, lettera d) – obbligazioni convertibili, warrant, quote di fon-

di chiusi, negoziati in borsa o nel mercato MTAX e quote o azioni di OICR aperti ed *exchange traded commodities* negoziati nel mercato ETFplus e ivi stipulati, con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa.

2. La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM, con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa.

**La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana**

#### **Articolo 5.2.2 (Sistemi di garanzia per il mercato Expandi)**

La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita negoziati nel mercato Expandi.

**La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana**

#### **Articolo 5.2.3 (Sistemi di garanzia per il mercato MOT)**

La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita negoziati sul mercato MOT. La compensazione e la garanzia del sistema a controparte centrale può essere limitata a singoli segmenti del mercato MOT individuati nelle Istruzioni.

### **TITOLO 5.3 Comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato**

#### **Articolo 5.3.1 (Comunicazione delle operazioni eseguite fuori mercato)**

1. Gli operatori autorizzati comunicano le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato, ai sensi del Capo III del regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, mediante le strutture indicate nelle Istruzioni e secondo le modalità ivi previste.

2. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le strutture predisposte e le modalità di segnalazione nonché eventuali modifiche alle stesse e stabilisce l'entrata in vigore della relativa disciplina solo dopo esplicito assenso della Consob.

## **Parte 6 Trasparenza dei mercati**

### **Articolo 6.1.1 (Principi generali)**

1. Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nei mercati, Borsa Italiana provvede, attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari.

2. Ogni giorno, al termine delle negoziazioni, Borsa Italiana provvede altresì a diffondere mediante supporto informatico il Listino ufficiale, contenente le informazioni relative ai contratti conclusi per ciascuno strumento finanziario.

3. Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti.

### **Articolo 6.1.2 (Informazioni al pubblico relative al mercato MTA, MTAX e ETFplus)**

1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
- b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- c) prezzo di controllo;
- d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
- c) prezzo dell'ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
- d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
- e) prezzo di controllo.

3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;
- b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- c) prezzo di controllo;
- d) quantità presenti in acquisto e in vendita

per i cinque migliori livelli di prezzo.

4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:

- a) numero dei contratti conclusi;
- b) quantità totale negoziata;
- c) prezzi minimo e massimo e relative quantità negoziate;
- d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura, di riferimento e ufficiale.

### **Articolo 6.1.3 (Informazioni al pubblico relative al mercato SEDEX)**

1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
- b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- c) prezzo di controllo;
- d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
- c) prezzo dell'ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
- d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
- e) prezzo di controllo.

3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;
- b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- c) prezzo di controllo;
- d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:

- a) numero dei contratti conclusi;
- b) quantità totale negoziata;
- c) prezzi minimo e massimo;
- d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura e ufficiale.

5. Le informazioni relative al prezzo di asta di apertura e al prezzo di asta di chiusura di cui al comma 4, lettera d) sono riportate nel Listino uf-

ficiale solo nel caso in cui le Istruzioni prevedano l'effettivo svolgimento delle fasi d'asta, di apertura e di chiusura, sul mercato SEDEX.

**Articolo 6.1.4**  
**(Informazioni al pubblico sul mercato**  
**TAH e TAHX)**

1. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
- c) prezzo dell'ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
- d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
- e) prezzo di controllo.

2. Il Listino ufficiale riporta nella giornata successiva, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:

- a) numero dei contratti conclusi;
- b) quantità totale negoziata;
- c) prezzi minimo e massimo;
- d) prezzo medio;
- e) prezzo di controllo.

**Articolo 6.1.5**  
**(Informazioni al pubblico sul mercato MOT)**

1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
- b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- c) prezzo di controllo;
- d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
- b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
- c) prezzo dell'ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
- d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
- e) prezzo di controllo.

3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;

b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;

- c) prezzo di controllo;
- d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:

- a) numero dei contratti conclusi;
- b) quantità totale negoziata;
- c) prezzi minimo e massimo;
- d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura, di riferimento e ufficiale.

**Articolo 6.1.6**  
**(Informazioni al pubblico relative al mercato**  
**IDEM)**

1. Durante la negoziazione sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuna serie negoziata, le seguenti informazioni:

- a) primi cinque livelli di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità aggregate;
- b) prezzo dell'ultimo contratto concluso, relativa quantità negoziata e orario di conclusione;
- c) prezzi minimo e massimo registrati fino al momento della rilevazione, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all'articolo 4.7.6, comma 3 (block trades) e con le modalità indicate all'articolo 4.7.5, comma 3, lettera b) (per le sole proposte combinate *tailor made*);
- d) prezzo di chiusura della seduta precedente e primo prezzo della seduta corrente;
- e) numero di contratti conclusi.

2. Al termine della seduta sono immediatamente disponibili al pubblico, per ciascuna serie negoziata, le seguenti informazioni:

- a) prezzo di chiusura;
- b) prezzi minimo e massimo registrati durante la seduta, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all'articolo 4.7.6, comma 3 (block trades) e con le modalità indicate all'articolo 4.7.5, comma 3, lettera b) (per le sole proposte combinate *tailor made*);
- c) numero di contratti conclusi;
- d) numero di posizioni aperte ("open interest");
- e) per i contratti di opzione, le volatilità implicite relative ai prezzi di chiusura.

3. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:

- a) numero di contratti conclusi con separata evidenza di quelli conclusi con le modalità indicate all'articolo 4.7.6, comma 3 (block trades);
- b) controvalore nozionale dei contratti negoziati con separata evidenza di quelli conclusi con le modalità indicate all'articolo 4.7.6, comma 3 (block trades);

c) prezzi minimo e massimo, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all'articolo 4.7.6, comma 3 (block trades) e con le modalità indicate all'articolo 4.7.5, comma 3, lettera b) (per le sole proposte combinate *tailor made*);

d) prezzo di chiusura;

e) numero di posizioni aperte ("open interest");

f) per i contratti di opzione, le volatilità implicite relative ai prezzi di chiusura.

#### **Articolo 6.1.7 (Indici)**

1. Per gli indici calcolati una volta al giorno, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico al termine della seduta le seguenti informazioni:

a) valore assoluto;

b) variazione rispetto al valore registrato il giorno precedente.

2. Per gli indici calcolati durante la negoziazione continua, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico ogni minuto le seguenti informazioni:

a) valore dell'indice con l'indicazione dell'orario di rilevazione;

b) variazione percentuale rispetto all'ultimo valore del giorno precedente;

c) tendenza dell'indice rispetto al valore precedente;

d) valori minimo e massimo dell'indice fino al momento della rilevazione;

e) numero di azioni negoziate al momento della rilevazione;

f) peso delle azioni negoziate rispetto all'intero paniere al momento della rilevazione.

#### **Articolo 6.1.8 (Diffusione di notizie e consultazione degli archivi)**

1. Borsa Italiana diffonde mediante Avviso di Borsa Italiana o mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni le informazioni che presentano interesse per il buon funzionamento del mercato, inclusi i comunicati e la notizia della disponibilità dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi della legge e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Presso Borsa Italiana sono archiviati e consultabili dal pubblico:

a) i dati relativi ai contratti conclusi nei mercati, fatta eccezione per i nominativi delle controparti;

b) i Listini ufficiali;

c) gli Avvisi di Borsa Italiana;

d) i documenti trasmessi a Borsa per la diffusione al pubblico, richiamati negli Avvisi di Borsa Italiana.

### **Parte 7 Disposizioni finali**

#### **Articolo 7.1 (Diritto applicabile)**

Il presente Regolamento, le Istruzioni, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

#### **Articolo 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria)**

Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui agli articoli 2.6.16 e 3.3.1, comma 3, nonché gli importi di cui agli articoli 4.1.4, comma 5, 4.2.3, comma 10, **4.3.3** ~~4.3.4~~, comma 5, 4.4.3, comma 9, 4.5.3, comma 4, e 4.7.4, comma 14, del Regolamento e quelle derivanti dal diniego dell'ammissione alla quotazione e dalla revoca di tali ammissioni, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. Tale disciplina si applica, per quanto compatibile, anche all'ammissione alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti.

Tale disposizione non si applica nel caso di ammissione e revoca di strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana.

#### **Articolo 7.3 (Altre controversie)**

1. Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo 7.2, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle Istruzioni o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 7.5.

2. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 7.4.

3. Tali disposizioni non si applicano ai provvedimenti di cui agli articoli 2.3.9 comma 5, 2.6.10, comma 5, 3.4.3 comma 5 e 3.4.4 comma 8.

#### **Articolo 7.4 (Collegio dei Probiviri)**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana.

2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.

3. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri



cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

4. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data di impugnazione di cui all'articolo 3.4.6 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.

6. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 7.5, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.

#### **Articolo 7.5 (Collegio Arbitrale)**

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:

a) la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:

- dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;

- indica l'oggetto dell'impugnazione;

- designa il proprio arbitro;

- invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;

b) la parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;

c) il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 7.4, comma 4. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

3. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

## *Capitolo IX*

MTS S.p.A.



**Regolamento MTS disciplina del mercato all'ingrosso dei titoli emessi dallo Stato Italiano e da Stati esteri.****INDICE**

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<i>pag.</i> 625
Art. 1	Definizioni	
Art. 2	Oggetto del regolamento	
Art. 3	Fonti disciplinari ulteriori	
<b>TITOLO II</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI</b> .....	» 625
Art. 4	Titoli negoziabili	
Art. 5	Condizioni di ammissione alle negoziazioni	
Art. 6	Modalità di ammissione alle negoziazioni	
Art. 7	Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni	
Art. 8	Determinazione del lotto minimo negoziabile	
<b>TITOLO III</b>	<b>OPERATORI</b> .....	» 626
Art. 9	Condizioni di ammissione	
Art. 10	Procedimento di ammissione	
Art. 11	Obblighi degli operatori	
Art. 12	Mantenimento delle condizioni per l'ammissione	
Art. 13	Sospensione dalle negoziazioni	
Art. 14	Esclusione dalle negoziazioni	
Art. 15	Recesso dall'adesione al mercato	
<b>TITOLO IV</b>	<b>OPERATORI PRINCIPALI</b> .....	» 629
Art. 16	Iscrizione nel Registro degli Operatori principali	
Art. 17	Obblighi	
Art. 18	Verifica periodica dei requisiti	
Art. 19	Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro	
Art. 20	Altre disposizioni applicabili	
<b>TITOLO V</b>	<b>NEGOZIAZIONI</b> .....	» 630
Art. 21	Tipi di contratto ammessi	
Art. 22	Svolgimento delle negoziazioni	
Art. 23	Proposte	
Art. 24	Conclusione e registrazione dei contratti	
Art. 25	Esecuzione dei contratti	
Art. 26	Sistemi di garanzia	
<b>TITOLO VI</b>	<b>INFORMATIVA</b> .....	» 632
Art. 27	Informativa agli investitori	
Art. 28	Informativa alle autorità	
<b>TITOLO VII</b>	<b>VIGILANZA E SANZIONI</b> .....	» 633
Art. 29	Controllo del regolare andamento delle negoziazioni	
Art. 30	Sanzioni	
Art. 31	Procedimento per l'applicazione delle sanzioni	

**TITOLO VIII      DISPOSIZIONI FINALI ..... pag. 635**

- Art. 32            Controversie  
 Art. 33            Pubblicità del regolamento

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO ..... » 635**

- Art. 1            Definizioni (Art. 1 Reg.)  
 Art. 2            Servizio di Compensazione e Liquidazione (Art. 9.3 Reg.)  
 Art. 3            Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Artt. 9.3, 16.2, 33.1, 33.3 Reg.)  
 Art. 4            Accertamento dei requisiti per l'ammissione (Artt. 9.3 e 10 Reg.)  
 Art. 5            Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.)  
 Art. 6            Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1.c Reg.) e  
 sospetto stato di insolvenza (Art. 13.1.c Reg.)  
 Art. 7            Tariffe (Art. 11.1.k Reg.)  
 Art. 8            Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.)  
 Art. 9            Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1  
 Reg.)  
 Art. 10          Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principa-  
 li (Art. 16.1, 16.2 Reg.)  
 Art. 11          Limitazione degli impegni degli Operatori principali (Art. 17.1 Reg.)  
 Art. 12          Modalità di assegnazione delle specie di strumenti finanziari (Artt. 17.3, 17.4,  
 17.8 Reg.)  
 Art. 13          Condizioni di operatività (Art. 17.5 Reg.)  
 Art. 14          Proposte di Operatori principali su specie di strumenti finanziari diversi da  
 quelli ricevuti in assegnazione (Art. 17.6 Reg.)  
 Art. 15          Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Ope-  
 ratori principali (Art. 18 Reg.)  
 Art. 16          Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.)  
 Art. 17          Proposte (Artt. 8, 23.6, 23.7, 23.8 Reg.)  
 Art. 18          Conclusione dei contratti (Art. 24.1 Reg.)  
 Art. 19          Registrazione dei contratti (Art. 24.4 Reg.)  
 Art. 20          Esecuzione dei contratti (Art. 25.1, 25.5 Reg.)  
 Art. 21          Disciplina dei pronti contro termine (Art. 21.1. b) Reg.)  
 Art. 21          Bis Sistemi di garanzia (Art. 26 Reg.)  
 Art. 22          Rilevazione dei prezzi (Art. 27.2.e Reg.)  
 Art. 23          Informativa agli investitori (Art. 27.4 Reg.)  
 Art. 24          Listino (Art. 27.5 Reg.)  
 Art. 25          Storno di operazioni (Artt. 29.2, 32.1.b Reg.)  
 Art. 26          Procedura per la reiscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 30.8  
 Reg.)  
 Art. 27          Pubblicità delle sanzioni (Art. 31 Reg.)  
 Art. 28          Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'ammissione alle  
 negoziazioni (Artt. 9, 10, 15 Reg.)  
 Art. 29          Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'iscrizione nel  
 Registro degli Operatori principali (Art. 16 Reg.)  
 Art. 30          Collegamento remoto (Artt. 9, 16, 22 Reg.)  
 Art. 31          Procedimento di ammissione alle negoziazioni e di iscrizio-ne al Registro degli  
 Operatori principali  
 Art. 32          Sanzioni (Artt. 30.1 e 30.3 Reg.)

Elenco Allegati ..... » 646

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 *Definizioni*

Nel presente regolamento l'espressione:

-“Applicazione” indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema telematico ed immediatamente da questo elaborata;

-“categorie di strumenti finanziari” indica un insieme di specie di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;

-“Disposizioni” indica le disposizioni attuative del presente regolamento emesse dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione ai sensi dell'art. 3;

-“gruppo” indica l'insieme delle società composto dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa controllante e dalla controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385;

-“imprese di investimento” indica le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma I, lett. h) , del T.U.F.;

-“Mercati regolamentati” indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del T.U.F.;

-“Ministero dell'Economia” indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-“MTS” o “Mercato” indica il mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato;

-“Operatori principali” indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di gestione;

-“Operatori” indica i soggetti ammessi alle negoziazioni nell'MTS;

-“Proposta” indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero l'espressione della volontà negoziale in ordine alla stipula di uno dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b) , esposta da un Operatore attraverso il Sistema telematico con l'indicazione della quantità e del prezzo offerti e della specie di strumento finanziario che si intende negoziare;

-“prezzo” indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso, secondo quanto precisato nelle Disposizioni;

-“Servizio di Compensazione e Liquidazione” indica il servizio di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69, comma 1, del T.U. Finanza;

-“Sistema di Gestione Accentrata” indica il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del T.U. Finanza.

-“Sistema telematico” indica il sistema telematico di cui all'art. 22, comma 1, a mezzo del quale vengono negoziati nell'MTS gli strumenti finanziari;

-“Società di gestione” indica la Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.;

-“specie di strumento finanziario” indica, nell'ambito degli strumenti finanziari, l'insieme dei titoli identificati dal medesimo codice ISIN e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione e/o l'insieme dei contratti caratterizzati dall'appartenenza allo stesso schema negoziale e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione;

-“strumenti finanziari” indica i titoli di Stato, incluse le parti di questi di cui all'art. 4, comma 2, ed i contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b) .

-“T.U.F.” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;

### Art. 2 *Oggetto del regolamento*

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A., in conformità a quanto previsto dal regolamento del Ministro del Tesoro adottato ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415.

### Art. 3 *Fonti disciplinari ulteriori*

1. Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione emana disposizioni di attuazione del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite circolari, riprodotte nelle pagine informative del Sistema telematico.

## TITOLO II STRUMENTI FINANZIARI

### Art. 4 *Titoli negoziabili*

1. Nell'MTS sono negoziabili, mediante i contratti di cui all'art. 21, i titoli emessi dallo Stato italiano e da Stati esteri. Anche ai fini dell'art. 5, a detti titoli sono equiparati quelli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione.

2. Sono incluse tra i titoli di cui al comma 1 le parti degli stessi che danno diritto alla riscossione futura di interessi o che legittimano il portatore al rimborso, a scadenza, del prestito in linea capitale (cd. mantello) .

### Art. 5 *Condizioni di ammissione alle negoziazioni*

1. I titoli emessi dalla Repubblica italiana collocati con una procedura diversa dall'asta possono

essere ammessi alle negoziazioni a condizione che siano stati emessi e diffusi in misura adeguata.

2. I titoli il cui emittente sia uno Stato estero possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che siano stati emessi e diffusi in misura adeguata, che siano liberamente trasferibili e che non risulti alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare qualora esso non abbia sede o residenza nello stesso Stato di emissione.

3. Per l'ammissione alle negoziazioni dei titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

#### **Art. 6**

##### ***Modalità di ammissione alle negoziazioni***

1. La Società di gestione seleziona tra i titoli di cui all'art. 4, le specie da negoziare nell'MTS, definendone le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

2. Nella selezione di cui al comma 1, che viene effettuata valutando anche eventuali indicazioni che le pervengano da Operatori, la Società di gestione cura che sia assicurata la più ampia diversificazione - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - delle specie di strumenti finanziari da quotare, che dette specie siano significativamente rappresentative del mercato, con riguardo anche alla composizione dei panieri dei contratti "futures" negoziati nei Mercati regolamentati, e che di norma tutte le specie di titoli emessi dallo Stato italiano siano ammesse alle negoziazioni a pronti.

3. Ciascuna specie di contratto è ammessa a quotazione a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione, previa approvazione del suo schema negoziale da parte del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2.

#### **Art. 7**

##### ***Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni***

1. La Società di gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario negoziata quando, anche in via transitoria, non siano garantiti la regolare formazione dei prezzi della specie medesima o, comunque, un corretto mercato della stessa.

2. In ogni altro caso di esclusione dalle negoziazioni di una specie di strumento finanziario negoziata, per cause diverse dalla scadenza, sono previamente consultati gli Operatori principali, secondo le modalità stabilite dalla Società di gestione.

3. Entro sei mesi dalla sospensione di una specie di strumento finanziario, la Società di gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata. Trascorso detto termine la Società di gestione

provvede all'esclusione dalle negoziazioni della specie stessa.

4. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio di loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione delle Proposte.

#### **Art. 8**

##### ***Determinazione del lotto minimo negoziabile***

Gli strumenti finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati dalla Società di gestione; detti quantitativi minimi potranno essere differenziati per singole specie o categorie di strumenti finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dal Ministero dell'Economia per i mercati all'ingrosso, ai sensi dell'art. 61, comma 10, del T.U.F. .

### **TITOLO III OPERATORI**

#### **Art. 9**

##### ***Condizioni di ammissione***

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nell'MTS i seguenti soggetti:

a) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie legittimate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a) , del T.U.F. ;

b) le imprese di investimento italiane, comunitarie ed extracomunitarie legittimate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a) , del T.U.F. ;

c) le altre categorie di soggetti, diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione, di cui il Ministero dell'Economia abbia previsto l'ammissione ai sensi dell'art. 66, comma 2, ultima parte, del T.U.F. ;

2.a) Sono ammessi di diritto alle negoziazioni nell'MTS il Ministero dell'Economia e la Banca d'Italia;

b) sono altresì ammessi alle negoziazioni nell'MTS le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico e altri enti che svolgono funzioni analoghe in paesi comunitari o extracomunitari, alle condizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2002.

3. Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui al comma 1 debbono:

a) aderire, direttamente o indirettamente attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, nei modi precisati dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, al Servizio di Compensazione e di Liquidazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69, comma 1, del

T.U.F., disciplinato dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB;

b) tenere rapporti di deposito presso il Servizio di Gestione Accentrata, se aderenti diretti al servizio di cui alla lettera a);

c) essere dotati di una struttura organizzativa adeguata che consenta loro una corretta operatività nel Mercato e l'adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;

d) possedere un patrimonio netto, calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari ai fini di vigilanza, o, in mancanza, con criteri analoghi specificati nelle Disposizioni, almeno pari o equivalente a dieci milioni di euro:

-a dieci milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);

-a cinque milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), purché aderenti, anche indirettamente, al servizio di Controparte Centrale;

- un milione di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), purché aderenti, anche indirettamente, al servizio di Controparte Centrale.

4. La Società di gestione, applicando criteri non discriminatori, rifiuta motivatamente l'ammissione quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato.

5. Gli Operatori possono essere ammessi dalla Società di gestione, a domanda, ad operare in particolari segmenti del Mercato - nei quali le negoziazioni non sono regolate attraverso il servizio di cui al comma 3, lett. a) - alle condizioni stabilite dalle Disposizioni in particolare per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei relativi contratti.

#### **Art. 10**

##### **Procedimento di ammissione**

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nell'MTS debbono presentare alla Società di gestione domanda scritta conforme allo schema definito con le Disposizioni e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La Società di gestione indica mediante le Disposizioni gli atti che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di cui al comma 1. In ogni caso deve essere trasmesso, oltre a quanto previsto dall'art. 32, il documento comprovante l'adesione al Servizio di Compensazione e Liquidazione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), o, se l'adesione avvenga in forma indiretta, copia autentica dell'accordo per la compensazione e liquidazione stipulato con un aderente diretto al servizio stesso in conformità alle indicazioni della Società di gestione.

3. La Società di gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri non discriminatori stabiliti con le Disposizioni e si pronuncia, di norma, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti.

4. La Società di gestione, unitamente alla comunicazione della decisione favorevole assunta ai sensi del comma 3, determina la data dalla quale il soggetto ammesso potrà iniziare le negoziazioni nell'MTS.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi degli operatori**

1. Ciascun Operatore:

a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Disposizioni e nelle Circolari;

b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza;

c) si astiene dal compiere atti che possano pregiudicare il buon funzionamento del Mercato;

d) si astiene dal porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o all'assunzione di esposizioni sul Mercato;

e) assicura il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3;

f) coerentemente con quanto previsto dall'art. 22, comma 3, assume il rischio di mercato assicurandone una corretta gestione mediante la detenzione continuativa, o almeno frequente, di posizioni aperte overnight complessive di strumenti di cui all'art. 4, in misura coerente con l'operatività giornaliera. Per detenzione continuativa o frequente si intende che le posizioni aperte overnight devono essere detenute per ogni giorno operativo ovvero per almeno un terzo del periodo di rilevazione definito nelle Disposizioni. L'ammontare di dette posizioni verrà verificato dalla Società di gestione in rapporto con l'operatività giornaliera, con periodicità da definirsi nelle Disposizioni, mediante l'invio di un apposito questionario attraverso telefax o posta elettronica. Le segnalazioni degli aderenti riguarderanno i saldi giornalieri derivanti da operazioni di acquisto e vendita di titoli di cui all'art. 4 su tutti i mercati; per gli operatori del mercato che regolano le proprie operazioni tramite un altro soggetto che aderisce ai servizi di liquidazione, dette segnalazioni potranno essere inviate da quest'ultimo, preventivamente autorizzato dall'aderente stesso. La Società di gestione vaglierà le segnalazioni, portando all'esame del Consiglio di Amministrazione - in forma totalmente anonima - le posizioni che evidenziano prevalente assenza di posizione aperta overnight, ritenendo tale fattispecie una violazione dell'art. 22, comma 3, del regolamento. I limiti quantitativi in rapporto ai quali valutare le posizioni (in relazione all'operatività giornaliera) saranno definiti dalle Disposizioni; per gli aderenti appartenenti a gruppi bancari sarà considerata l'intera posizione del Gruppo (come sommatoria delle posizioni degli altri aderenti appartenenti al medesimo Gruppo);

g) rispetta tutti gli obblighi di dichiarazione e trasparenza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria;



h) nella consapevolezza che le notizie ed i dati forniti o desumibili dal Sistema telematico appartengono alla Società di gestione, si astiene dal diffondere i medesimi;

i) garantisce l'adeguata qualificazione professionale del personale preposto allo svolgimento delle attività di negoziazione ed in particolare l'adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del Mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul Mercato;

j) indica almeno due persone fisiche addette ad intrattenere i rapporti connessi all'operatività nel Mercato con la Società di gestione;

k) fornisce, sia a seguito di specifica richiesta della Società di gestione, sia periodicamente nei modi e tempi, che potranno essere differenziati per categorie di Operatori, stabiliti dalla Società medesima con apposite circolari, le notizie ed i dati relativi all'attività svolta anche fuori dal Mercato relativamente agli strumenti trattati sul Mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni;

l) versa i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del Sistema di negoziazione e degli altri servizi accessori forniti, nella misura e nei termini stabiliti dalla Società di gestione con proprie Disposizioni.

#### **Art. 12**

##### ***Mantenimento delle condizioni per l'ammissione***

1. Gli Operatori dimostrano almeno annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Società di gestione, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 9, comma 1 e comma 3. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento all'operatività nei segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9.

#### **Art. 13**

##### ***Sospensione dalle negoziazioni***

1. Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3, o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia

venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero che l'Operatore versi in stato d'insolvenza. Limitatamente all'operatività nei Segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9, la sospensione può essere altresì disposta qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) la sospensione può essere limitata al Segmento del Mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio ivi indicato. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. d), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.

3. È sospeso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività o dalle negoziazioni.

4. La Società di gestione può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di gestione di Mercati regolamentati.

5. La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

6. Nei casi diversi da quelli del comma 5, competente a disporre la sospensione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione - o, in caso di urgenza, il Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, l'altro soggetto competente in base allo statuto della Società di gestione.

7. In ogni caso di sospensione od esclusione di un Operatore dalle negoziazioni sono comunque fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità al fine di garantire l'esecuzione dei contratti ancora in essere.

8. La sospensione è revocata quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

#### **Art. 14**

##### ***Esclusione dalle negoziazioni***

1. La Società di gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:

a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9, comma 1;

b) che si trovi in stato di insolvenza accertato;

c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3.

2. È escluso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.

3. L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

4. Nei casi diversi da quelli del comma 3, competente a disporre l'esclusione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione.

#### **Art. 15**

##### ***Recesso dall'adesione al mercato***

1. L'Operatore che intenda recedere dall'adesione all'MTS deve inviare comunicazione scritta alla Società di gestione, nei modi e nei termini previsti dalla regolamentazione contrattuale.

### **TITOLO IV OPERATORI PRINCIPALI**

#### **Art. 16**

##### ***Iscrizione nel Registro degli Operatori principali***

1. È tenuto presso la Società di gestione un "Registro degli Operatori principali", nel quale la Società di gestione iscrive gli Operatori che ne facciano domanda nei termini e modi stabiliti dalla Società di gestione e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Possono essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 soltanto gli Operatori che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) posseggano un patrimonio netto di vigilanza, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d) , pari od equivalente almeno a trentanove milioni di euro;

b) abbiano svolto, nell'anno solare precedente la presentazione della domanda di ammissione, attività di acquisto e/o di vendita di titoli di Stato delle specie quotate nel Mercato per un valore complessivo non inferiore a trentotto miliardi di euro e per un adeguato numero di dette specie;

c) siano dotati - eventualmente anche attraverso idonei rapporti contrattuali - di una struttura organizzativa adeguata che consenta il pieno e corretto adempimento degli obblighi che fanno carico agli Operatori principali ed in particolare di quelli di cui all'art. 17. Nella valutazione dell'adeguatezza della struttura si tiene conto, tra l'altro, del numero e della qualificazione professionale degli addetti, dei sistemi di collegamento e di trasmissione dati utilizzati, nonché delle strumentazioni hardware e software impiegate.

3. Per l'operatività, quale Operatore principale, in particolari Segmenti del Mercato - i cui contratti non sono eseguiti attraverso il servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) - le Disposizioni possono prevedere ulteriori requisiti connessi alla conclusione ed esecuzione di detti contratti.

#### **Art. 17**

##### ***Obblighi***

1. L'iscrizione nel Registro di cui all'art. 16 comporta l'impegno di formulare, mediante il Sistema telematico, in via continuativa, nell'orario e con le modalità stabilite dalla Società di gestione, Proposte di acquisto e di vendita in ordine alle specie di strumenti finanziari che verranno assegnate a ciascun Operatore principale dalla Società di gestione. Detto impegno può essere limitato dalle Disposizioni a singole categorie di strumenti finanziari e/o a singole tipologie di contratti.

2. La richiesta dell'Operatore principale di essere cancellato dal Registro deve essere comunicata alla Società di gestione, almeno quindici giorni prima della data di cancellazione richiesta. Nel periodo che intercorre tra l'invio della richiesta e la data di effettiva decorrenza della cancellazione, l'Operatore principale rimane obbligato all'impegno di cui al comma 1.

3. La Società di gestione effettua, ai sensi del comma 1, l'assegnazione, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli Operatori principali, di specie di strumenti finanziari, comprese tra quelle di cui all'art. 6, opportunamente differenziate - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - e per un numero minimo stabilito dalle Disposizioni.

4. Nell'assegnazione di cui al comma 3 la Società di gestione tiene conto dei seguenti criteri:

a) totale copertura delle specie di strumenti finanziari selezionate ai sensi dell'art. 6, ferma restando la facoltà riconosciuta alla Società di gestione dal comma 1, parte seconda;

b) quotazione di ciascuna delle predette specie di strumenti da parte di un numero di Operatori principali adeguato ad assicurare un'effettiva concorrenza.

5. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 16 debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi. A tal fine essi garantiscono una presenza continua nella giornata operativa attraverso quotazioni in acquisto ed in vendita su tutti gli strumenti finanziari assegnati dalla Società di gestione ai sensi del comma 3, con prezzi e per importi coerenti con le condizioni generali del mercato e con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti, assicurano il mantenimento di un *spread* denaro-lettera medio giornaliero su ciascuno degli strumenti assegnati dalla Società di gestione non superiore al livello massimo che sia comunicato dalla stessa Società con riferimento alle diverse categorie di strumenti trattati nel Mercato e rispettano le altre condizioni di operatività che siano specificate nelle Disposizioni.

6. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 16 devono altresì dimostrare una presenza costante sul mercato pronti contro termine con una quota di

attività globale mensile non inferiore a quella dei primi 35 Operatori.

7. Ciascun Operatore principale può, anche occasionalmente, formulare all'interno del mercato, nei limiti indicati dalle Disposizioni, Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art 6, ma diverse da quelle a lui assegnate dalla Società di gestione; in tal caso l'Operatore resta impegnato ad esporre su queste specie, nella stessa giornata operativa, per un periodo minimo stabilito dalle Disposizioni, prezzi in acquisto ed in vendita.

8. Ciascun Operatore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di gestione una sospensione temporanea dell'impegno di cui al comma 1. In ogni caso la Società di gestione deve essere tempestivamente informata di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta ad impossibilità di funzionamento del collegamento telematico.

9. La Società di gestione può, sentiti gli Operatori principali con le modalità dalla stessa stabilite, modificare i criteri di attribuzione degli strumenti finanziari ovvero individuare altri criteri oggettivi.

#### **Art. 18**

##### ***Verifica periodica dei requisiti***

1. Gli Operatori principali dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Disposizioni, la permanenza delle condizioni di cui all'art. 16. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori principali comunicano alla Società di gestione, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.

#### **Art. 19**

##### ***Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro***

1. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 16 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, ha facoltà di sospendere l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 16, comma 2, lett. a) , il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore dalle

funzioni di Operatore principale. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.

3. La Società di gestione cancella dal Registro di cui all'art. 16 l'operatore sospeso dalle funzioni di Operatore principale ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito la dimostrazione del ripristino delle condizioni di cui all'art. 16, comma 2.

#### **Art. 20**

##### ***Altre disposizioni applicabili***

Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Operatore principale si applicano le disposizioni del Titolo III.

### **TITOLO V NEGOZIAZIONI**

#### **Art. 21**

##### ***Tipi di contratto ammessi***

1. I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati nell'MTS mediante i seguenti tipi di contratto:

- a) compravendita, a pronti e a termine;
- b) pronti contro termine;
- c) base (basis trading)

d) differenziali (spread trading, denominazioni di uso comune nei mercati finanziari, riguardanti modalità di quotazione che consentono di quotare una differenza espressa in punti base di rendimento, tra due strumenti finanziari della stessa specie o di specie diverse. Questa modalità di quotazione, quando applicata, da' origine a due distinti contratti di compravendita, di segno inverso riguardanti i titoli tra i quali è stato quotato il differenziale di rendimento) .

2. Ciascuno dei tipi contrattuali indicati al comma 1 può ricomprendere differenti schemi negoziali. Ogni schema negoziale è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione, allegato alle Disposizioni, ed è portato a conoscenza degli Operatori attraverso circolari che ne precisano i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

#### **Art. 22**

##### ***Svolgimento delle negoziazioni***

1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito sistema telematico di negoziazione, articolato in moduli corrispondenti a distinte "pagine", che consente

l'esposizione di Proposte, l'invio di Applicazioni, la conclusione dei contratti e l'inoltro dei dettagli dei contratti al Servizio di Compensazione e Liquidazione o ad analoga procedura di regolamento.

2. La Società di gestione dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori.

3. Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni. Ai fini di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lett. b) , esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del Mercato.

4. Il funzionamento del Mercato è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.

5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Disposizioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per categorie di strumenti finanziari.

6. La Società di gestione può attivare, disciplinandone le modalità di funzionamento, sessioni di contrattazione, da svolgersi in orari anche non coincidenti con quelli stabiliti ai sensi del comma 5, nelle quali gli Operatori principali non sono tenuti a formulare Proposte e possono esporne anche solo per acquisti o vendite.

7. Ai contratti stipulati nell'ambito del Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Disposizioni e nel contratto che regola il rapporto con la Società di gestione.

### **Art. 23** **Proposte**

1. Le Proposte possono essere effettuate esclusivamente dagli Operatori principali. La Società di gestione può tuttavia stabilire che, relativamente a singole specie di strumenti finanziari, le Proposte possano essere effettuate anche da Operatori diversi da quelli principali ovvero solo da alcune categorie di Operatori principali.

2. Le Proposte, così come le Applicazioni, possono essere formulate per importi pari al lotto minimo negoziabile od a suoi multipli.

3. Le Proposte formulate ai sensi del comma 1 sono impegnative, nella misura indicata nel comma 5, esclusivamente nei confronti degli Operatori.

4. Ogni Operatore principale, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, può immettere nel Sistema Proposte in acquisto ed in vendita relative a tutti gli

strumenti finanziari ad esso assegnati ai sensi dell'art. 17, comma 3. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle contrattazioni.

5. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per le Applicazioni elaborate dal Sistema prima della ricezione della modifica.

6. Le modifiche delle condizioni di prezzo in acquisto e in vendita da parte di un Operatore sono apportate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalle Disposizioni.

7. Per ciascuno strumento finanziario le Proposte sono ordinate dal Sistema telematico in ordine di prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni anche per quanto riguarda la priorità del loro trattamento.

8. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e nei limiti stabiliti dalle Disposizioni.

9. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema telematico vengono automaticamente cancellate.

### **Art. 24**

#### **Conclusione e registrazione dei contratti**

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, di una Proposta e di un'Applicazione ovvero di due Proposte.

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1. Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento che risulterà dalle registrazioni esistenti presso la Società di gestione.

3. Una Proposta che abbia ricevuto un'Applicazione parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.

4. Tutti i contratti conclusi nell'MTS vengono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del T.U.F. e del relativo regolamento di attuazione.

5. Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Proposte ed alle Applicazioni immesse nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.

### **Art. 25**

#### **Esecuzione dei contratti**

1. Il Sistema telematico trasmette al Servizio di Liquidazione e Compensazione di cui all'art. 9,

comma 3, lett. a) , o ad analoga procedura di regolamento, i dati necessari per l'esecuzione dei contratti stessi.

2. Ai fini del comma 1, apposita pagina informativa del Sistema telematico rende conoscibile a tutti gli Operatori una tabella anagrafica soggettiva recante la ragione sociale di coloro che aderiscono indirettamente al Servizio di Compensazione e Liquidazione dei contratti e dei soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

3. La diffusione della tabella di cui al comma 2 ed i suoi aggiornamenti valgono ad ogni effetto come comunicazione agli altri Operatori del soggetto al quale andranno fatti i pagamenti a favore dell'Operatore che sia loro controparte e legittimano gli Operatori che provvedono al servizio di pagamento e di incasso alle relative operazioni per conto del proprio mandante, nei confronti delle controparti contrattuali di quest'ultimo.

4. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69 del T.U.F., l'esecuzione dei contratti a pronti ha luogo:

a) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione, qualora siano relativi a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro;

b) il secondo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione, qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere modificati dalle Disposizioni. Per i titoli esteri e per i contratti a termine i termini per l'esecuzione sono stabiliti, in conformità ai relativi schemi negoziali, dalle Disposizioni medesime.

6. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

7. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

#### **Art. 26** **Sistemi di garanzia**

1. La Società di gestione, al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione, può introdurre idonee forme di controllo dei rischi e sistemi di garanzia, anche collettivi, nel rispetto della disciplina emanata ai sensi dell'art. 68 del T.U.F., subordinando la permanenza dell'ammissione al Mercato all'osservanza delle relative regole.

2. Al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione, la società di gestione potrà inoltre avvalersi di sistemi di garanzia anche gestiti da Società Comunitarie o extracomunitarie, purché partecipanti al Servizio di Liquidazione o Compensazione anche su base lorda, di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.. Tali Società dovranno dimostrare di possedere un'adeguata struttura organizzativa e tecnologica, nonché meccanismi di funzionamento tali da assicurare efficienza e sicurezza al regolamento delle operazioni.

#### **TITOLO VI** **INFORMATIVA**

##### **Art. 27** **Informativa agli investitori**

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

2. In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nell'MTS, la Società di gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema telematico, le informazioni sull'operatività della giornata relative a:

a) tutte le Proposte esposte nel Sistema, con indicazione del prezzo e della quantità;

b) prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita;

c) prezzo, quantità ed ora dell'ultimo contratto concluso;

d) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nel corso della giornata fino all'istante del rilevamento;

e) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi in un periodo di funzionamento del mercato, comunque non superiore a due ore, stabilito dalle Disposizioni;

f) stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.

3. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema telematico, le seguenti tabelle aggiornate quotidianamente:

a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi delle specie di strumenti finanziari;

b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni, indicante altresì gli Operatori che aderiscono indirettamente al Servizio di Compensazione e Liquidazione dei contratti ed i soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto

l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

4. Il contenuto e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi precedenti sono individuati nel dettaglio dalla Società di gestione attraverso le Disposizioni.

5. La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino redatto secondo quanto previsto nelle Disposizioni nel quale vengono riportate, per ciascuno strumento finanziario trattato nell'MTS, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Disposizioni possono prevedere i casi nei quali ai fini del predetto calcolo non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.

6. In caso di eccezionali condizioni di mercato che rendano impossibile od eccessivamente oneroso l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare, la Società di gestione ne dà immediata notizia alla Banca d'Italia la quale può sospendere l'adempimento dei predetti obblighi.

7. La Società di gestione può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla Banca d'Italia.

#### **Art. 28**

##### ***Informativa alle autorità***

1. La Società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 76 del T.U.F..

2. La Società di gestione fornisce altresì alla CONSOB dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 15 ottobre 1997, n. 428.

3. La Società di gestione comunica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 15 ottobre 1997, n. 428, al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia le violazioni del presente regolamento riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 29, segnalando le iniziative assunte e fornisce periodicamente alle predette autorità periodicamente, o anche su richiesta, i dati e le notizie sull'attività svolta dagli Operatori principali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto citato.

4. La Società di gestione invia preventivamente al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia copia delle disposizioni che intende emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1.

#### **TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 29**

##### ***Controllo del regolare andamento delle negoziazioni***

1. La Società di gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Disposizioni; adotta altresì tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato.

2. La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) verifica, attraverso il flusso informativo del Sistema telematico, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5, e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede tempestivamente chiarimenti all'Operatore interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile;

b) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema telematico;

d) informa prontamente gli Operatori in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato;

e) provvede alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema telematico, nei modi stabiliti dalle Disposizioni.

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato la Società di gestione può, tra l'altro:

a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;

b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;

c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti;

d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi.

4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 25 e 28, la Società di gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del Mercato. Il Sistema telematico prevede codici di accesso alle informazioni disponibili.

### **Art. 30 Sanzioni**

1. All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:

- a) censura scritta;
- b) sanzione pecuniaria da Euro 1.200 a Euro 26.000;
- c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;
- d) esclusione dalle negoziazioni;
- e) sospensione dalle funzioni di Operatore principale, per un periodo non superiore a due mesi;
- f) cancellazione dall'elenco degli Operatori principali.

La Società di gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

2. Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario è abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo della Società di gestione o dei soggetti a ciò deputati dalle autorità competenti, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto della Società di gestione, al termine del procedimento di cui all'art. 31, dal Collegio dei probiviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

I provvedimenti sanzionatori per le violazioni degli obblighi di quotazione degli Operatori Principali sono adottati, in presenza di motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, in nome e per conto della Società di gestione, con obbligo di riferire al Collegio alla prima riunione successiva.

4. Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.

5. Le regole di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di amministrazione.

6. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima

che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

7. Il soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali può esservi iscritto, previa presentazione di una nuova domanda e secondo le procedure a tal fine dettate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

8. In caso di adozione di un provvedimento sanzionatorio, l'Operatore sanzionato sarà tenuto a corrispondere alla Società di gestione un importo pari al compenso dovuto da quest'ultima ai componenti del Collegio dei Probiviri per l'attività da loro svolta in relazione alla sanzione adottata.

### **Art. 31 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni**

1. La Società di gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 30, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5.

3. Il Collegio dei probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.

Per il solo caso di violazione degli obblighi di quotazione da parte degli Operatori Principali ed in presenza di motivi di necessità ed urgenza, la segnalazione del competente ufficio della Società di cui al comma 1 viene inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri il quale decide la sanzione da adottare entro e non oltre 15 gg. dall'invio della segnalazione, dando delega al Direttore Generale della società di comunicarla all'Operatore Principale interessato

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 28, comma 3.

5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce se dar luogo a forme di pubblicità della decisione stessa, e di quali mezzi avvalersi (quotidiani, agenzie di stampa e/o pagine informative del Sistema telematico).

6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'operatore interessato. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.

7. Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'operatore.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 32 *Controversie*

1. Ciascun Operatore, nella proposta di contratto di utenza che accompagna l'atto dell'adesione all'MTS:

a) sottoscrive una clausola compromissoria per effetto della quale tutte le controversie che dovessero insorgere con la Società di gestione in relazione alla predetta adesione e agli atti ad essa conseguenti, comprese quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e delle Disposizioni, e relative modifiche, sono deferite in arbitrato, nei modi ivi previsti;

b) sottoscrive atti volti a rimettere alla Società di gestione l'accertamento, a richiesta, di casi in cui i contratti conclusi dal medesimo con altri Operatori debbano ritenersi viziati da errori di immissione o di trasmissione, con assunzione dell'impegno nei confronti delle controparti contrattuali di considerare tale accertamento come vincolante.

### Art. 33 *Pubblicità del regolamento*

Il presente regolamento e le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, sono rese pubbliche secondo le disposizioni adottate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 62, comma 3, del T.U.F.

Ministero Economia 6 maggio 2005

## M.T.S. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI TITOLI DI STATO

### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO

#### Art. 1 *Definizioni*

##### (Art. 1 Reg.)

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.

2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:

- "Dealers" indica gli Operatori non iscritti nel Registro degli Operatori principali;

- "Operatori preesistenti" indica i soggetti che, alla data di approvazione ministeriale del Regolamento, sono operanti nell'MTS in virtù dell'adesione alla Convenzione stipulata in attuazione del decreto del Ministro del Tesoro del 24 Febbraio 1994 e successive modificazioni;

- "Operatori principali preesistenti" indica i soggetti rispetto ai quali sia stata svolta positivamente la verifica di cui all'art.10, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro del 15 Ottobre 1997, n.428;

- "Regolamento" indica il regolamento del mercato MTS deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del tesoro e dalla Co.n.so.b.;

- "Servizio di Compensazione e Liquidazione" indica il servizio di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69, comma 1, T.U.F.;

- "Sistema di Gestione Accentrata" indica il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del T.U. F.;

- "T.U.F." indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;

- "Segmento di Mercato" indica il comparto del Mercato all'ingrosso di titoli di Stato nel quale vengono negoziati titoli emessi dallo stesso emittente ed i cui contratti sono eseguiti attraverso la stessa procedura di regolamento.

3. Ai fini dell'art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. b, del Regolamento sia stato concordato attraverso l'indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l'applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:

$$P=100/(1+R) T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale;

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e. 5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata / 365 (per i titoli di emittenti esteri il divisore è pari a 360) .



4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) ;

5. Ai fini degli artt. 9, comma 3, lett. e, e 16, comma 2, lett. b, del Regolamento, per "anno solare precedente" si intende il periodo costituito dai 12 mesi precedenti il primo giorno del mese nel quale avviene la presentazione della domanda alla Società di gestione.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO

### Art. 2

#### **Servizio di Compensazione e Liquidazione**

##### **(Art. 9.3 Reg.)**

1. L'adesione diretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione avviene in conformità alle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 69, comma 1, T.U.F. secondo le modalità stabilite dal soggetto che gestisce detto Servizio, incluso tra queste l'obbligo di tenere rapporti di deposito in denaro presso la Banca d'Italia.

2. L'adesione indiretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione avviene per mezzo di un contratto, conforme allo schema riportato nell'**Allegato A**, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Servizio e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest'ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione, attraverso il Servizio di Compensazione e Liquidazione, ai contratti conclusi nel Mercato dall'aderente indiretto.

3. Possono non venire regolati attraverso il Servizio di Compensazione e Liquidazione i contratti aventi ad oggetto titoli esteri

### Art. 3

#### **Criteri per il calcolo del patrimonio netto**

##### **(Artt. 9.3, 16.2, 33.1, 33.3 Reg.)**

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.) .

### Art. 4

#### **Accertamento dei requisiti per l'ammissione**

##### **(Artt. 9.3 e 10 Reg.)**

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 33 del Regolamento, la sussistenza dei requisiti di cui all'art.

9, comma 3, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.

2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. La Società di gestione può accertare il possesso del requisito patrimoniale mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analoga certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.

4. L'adesione diretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dal gestore di detto Servizio. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

### Art. 5

#### **Procedimento di ammissione alle negoziazioni**

##### **(Art. 10 Reg.)**

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nell'MTS deve inoltrare alla Società di gestione domanda, conforme allo schema riportato nell'**Allegato B**, completa della documentazione ivi prevista. Per essere ammesso ad operare nei Segmenti di Mercato relativi ai titoli esteri, l'Operatore deve presentare alla Società di gestione domanda conforme allo schema riportato nell'**Allegato B (bis)** accompagnata da documentazione analoga a quella di cui all'art.4 comma 4, prima parte, precisata nello stesso Allegato. Si possono iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell'atto di accettazione della domanda o da quello, di generale applicazione, che verrà reso noto attraverso adeguati sistemi di comunicazione (ivi inclusi la posta elettronica e le Pagine Informative) .

2. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta

non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di cui sopra senza che il soggetto interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l'ordine della loro presentazione.

### **Art. 6** **Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato**

#### **(Art. 11.1.c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (Art. 13.1.c Reg.)**

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari considerati pregiudizievoli comportamenti o omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolano o impediscono il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati nel Mercato, inclusa, tra l'altro, la mancata consegna nei termini stabiliti dall'art. 20, comma 4, di titoli e contante.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto al Servizio di Compensazione e Liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'Aderente diretto a detto Servizio al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

### **Art. 7** **Tariffe** **(Art. 11.1.k Reg.)**

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando il tariffario riportato nell'**Allegato C**.

### **Art. 8** **Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione** **(Art. 12 Reg.)**

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di am-

missione decorre dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il periodo annuale decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 3, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 7.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a e b, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dal gestore del Servizio di Compensazione e Liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

6.bis Ai fini dell'operatività nei Segmenti di Mercato relativi a titoli esteri, di cui all'art. 5, comma 1, l'Operatore deve mantenere le condizioni che consentano l'esecuzione dei relativi contratti presso le strutture deputate per la liquidazione. È applicabile, *mutatis mutandis* il secondo periodo del comma 6.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

##### **Art. 9**

##### ***Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali***

**(Art. 16.1 Reg.)**

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali, deve inoltrare domanda alla Società di gestione conforme allo schema riportato nell'**Allegato D**, completa della documentazione ivi prevista. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accoglimento della domanda.

2. Per gli Operatori che si valgono della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art.11, di limitare l'impegno di quotazione di cui all'art.17 del Regolamento a specie di strumenti finanziari negoziati in specifici Segmenti del Mercato rientranti tra quelli di cui all'art.5, comma 1, la domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali deve essere conforme allo schema riportato nell'Allegato D (bis) .

##### **Art. 10**

##### ***Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali***

**(Art. 16.1, 16.2 Reg.)**

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 33 del Regolamento, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 4, commi 2, 3, 5 .

3. Il volume dell'attività di negoziazione svolta nel Mercato viene accertato direttamente dalla Società di gestione sulla base dei dati acquisiti dal Sistema telematico. Per l'accertamento, ove necessario, dell'attività di negoziazione svolta fuori dall'MTS la Società acquisisce l'attestazione rilasciata dal soggetto di cui all'art. 4, comma 3.

##### **Art. 11**

##### ***Limitazione degli impegni degli Operatori principali***

**(Art. 17.1 Reg.)**

1. Gli Operatori principali assumono gli impegni di quotazione di cui all'art. 17 del Regolamen-

to limitatamente alla negoziazione a pronti di titoli emessi in euro dallo Stato italiano inclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento.

2. A richiesta dell'Operatore, l'impegno del medesimo di cui all'art.17, comma 1, del Regolamento è dalla Società di gestione esteso o limitato alla negoziazione a pronti di specie di strumenti finanziari appartenenti ad un determinato segmento del Mercato.

3. L'Operatore e' sospeso dall'impegno di cui all'Art. 17.1 del Regolamento nei giorni che siano festa nazionale nel paese in cui ha la propria sede operativa.

##### **Art. 12**

##### ***Modalità di assegnazione delle specie di strumenti finanziari***

**(Artt. 17.3, 17.4, 17.8 Reg.)**

1. L'assegnazione delle specie di strumenti finanziari a ciascuno degli Operatori principali avviene, sulla base di quanto stabilito dall'art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento previa delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nota attraverso apposita circolare. .

##### **Art. 13**

##### ***Condizioni di operatività***

**(Art. 17.5 Reg.)**

1. Per quanto riguarda la significatività degli scambi, la Società di gestione determina, con delibera del C.d.A., il volume che, per ogni tipologia di titoli, ogni Operatore principale è tenuto a scambiare per un periodo determinato dalla Società medesima.

##### **Art. 14**

##### ***Proposte di Operatori principali su specie di strumenti finanziari diversi da quelli ricevuti in assegnazione***

**(Art. 17.6 Reg.)**

1. L'Operatore principale può formulare all'interno del Mercato una o più Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art 6 del Regolamento, limitatamente a quelle dello stesso segmento del mercato al quale appartengono le specie assegnategli dalla Società di gestione, anche se diverse da quest'ultime. Nel caso in cui formuli tali Proposte resta impegnato a formulare, in ordine alle stesse specie, Proposte sia di acquisto che di vendita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 5 e 6, del Regolamento, e dall'art. 17 delle presenti Disposizioni, per un tempo minimo stabilito dalla Società di gestione.

2. La caratteristica della occasionalità stabilita dall'art.17, comma 6, del Regolamento si intenderà rispettata qualora l'Operatore principale effettui proposte di cui al comma 1 non più di 10 (dieci) volte nel corso della stessa settimana lavorativa.

**Art. 15****Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali****(Art. 18 Reg.)**

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Per l'accertamento dell'attività di negoziazione svolta fuori dall'MTS si applica altresì l'art. 10, comma 3.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO

**Art. 16****Orari di negoziazione****(Art. 22.5 Reg.)**

1. Gli orari di attività del Mercato, con la specifica delle fasi tecniche connesse, sono i seguenti:

**a) Negoziazioni a pronti e negoziazioni su titoli per i quali lo Stato italiano abbia proceduto all'annuncio di emissione**

**ore 7.30 - 8.00:** fase di **Pre Mercato**, nella quale solo gli Operatori principali sono operativi; in questo periodo gli Operatori principali possono immettere e variare le loro Proposte mediante la Pagina Immissione. Ogni Operatore principale è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

**ore 8.00 - 8.15:** fase di **Mercato Preventivo** nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. In questo periodo il matching automatico tra Proposte è inibito. Nel dettaglio:

- si possono inserire Proposte;
- non c'è matching automatico tra Proposte;
- viene fornita la Pagina Best e vengono calcolati gli aggregati aggiornati;
- sia i Dealers che gli Operatori principali possono inviare le Applicazioni;
- per quantità maggiori o uguali a 2,5 milioni di euro il Sistema telematico accetterà automaticamente le Applicazioni conformi;
- per quantità inferiori a 2,5 milioni di euro gli Operatori principali hanno possibilità di scelta (solo in questo caso il matching rimane sul sistema periferico).

**ore 8.15 - 17.30:** fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato. Il Sistema prima dello start del matching automatico tra Proposte invierà agli Operatori dei messaggi di segnalazione. Una eventuale situazione di black-out sarà gestita dal Sistema per smaltire il

matching automatico e la tempestiva ricostruzione della Pagina Best.

**ore 17.30 - 7.30:** fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività. In tale fase gli Operatori possono solo inviare o ricevere messaggi, esaminare i dati statistici riferiti alla giornata di contrattazione, ricevere report, listini e indici, caricare nuove versioni del software periferico.

**b) Pronti/termine**

**ore 7.00 - 8.00:** fase di **Pre Mercato**, nella quale è possibile solo l'immissione, la modifica e la cancellazione di Proposte. Ogni Operatore può accedere all'informativa di mercato solo relativamente alle proprie Proposte immesse sul mercato. Nessun flusso di informativa viene inviato verso gli Information Provider.

**ore 8.00 - 18.30:** fase di **Mercato Aperto**, nella quale è consentita sia l'immissione, la modifica e la cancellazione di Proposte sia l'immissione di Applicazioni da parte degli Operatori autorizzati. Ogni Operatore può accedere a tutta l'informativa di mercato. Viene alimentato il flusso di informativa verso gli Information Provider. Le Proposte immesse vengono ordinate nel book e possono essere applicate nel rispetto delle regole di mercato.

L'acquisizione dei contratti avviene in maniera manuale.

**ore 18.30 - 7.00:** fase di **Mercato Chiuso**, nella quale l'operatività è completamente inibita a tutti gli Operatori. È possibile solo inviare messaggi liberi e visualizzare informazioni sulla giornata di contrattazione.

**Art. 17****Proposte****(Artt. 8, 23.6, 23.7, 23.8 Reg.)**

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento. Al fine di apportare dette modifiche l'Operatore può sospendere la Proposta. Resta comunque in capo al proponente l'obbligo di concludere almeno un contratto alle condizioni originariamente esposte nel Sistema telematico, ove la Proposta stessa sia stata "applicata" prima della sua sospensione.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema telematico per prezzo; a parità di prezzo i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema telematico in un unico valore sia sulla Pagina Migliori che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema telematico.

3. È data facoltà agli Operatori di limitare la visualizzazione delle Proposte formulate ad una quantità non inferiore al lotto minimo negoziabile.

4. La società di gestione individua i titoli benchmark, con durata finanziaria di 3, 5 e 10 anni, per i quali il lotto minimo di negoziazione (quotazione/applicazione) è fissato in 5 milioni di euro

**Art. 18****Conclusione dei contratti****(Art. 24.1 Reg.)**

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il “prezzo di esclusione,” consistente nel prezzo fino al quale sussistono le condizioni migliori per chi invia l'Applicazione e fino al quale costui è quindi disposto a concludere contratti. L'Applicazione viene eseguita automaticamente fino al “prezzo di esclusione” (incluso) .

2. Fermo restando il limite del “prezzo di esclusione” l'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene, fino al raggiungimento della quantità desiderata, secondo i seguenti criteri:

a) innanzitutto viene “applicato” il prezzo Best del momento;

b) nel caso vi siano più Proposte al prezzo Best del momento, l'abbinamento avviene secondo il criterio temporale di immissione delle Proposte, cominciando dalla Proposta più vecchia, via via fino alla più recente;

c) quindi, se in attuazione dei criteri di cui alle lettere precedenti non viene soddisfatta l'intera quantità che forma oggetto dell'applicazione viene “applicato” il prezzo più prossimo a quello Best e così via.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si osservano anche per la conclusione dei contratti attraverso l'incontro tra due Proposte.

4. L'accettazione di Applicazioni inferiori al lotto minimo di negoziazione è a discrezione dell'Operatore principale.

**Art. 19****Registrazione dei contratti****(Art. 24.4 Reg.)**

1. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel Mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

a) parti contraenti;

b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto;

c) quantità e prezzo.

2. È assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

**Art. 20****Esecuzione dei contratti****(Art. 25.1, 25.5 Reg.)**

1. Il sistema telematico invia i dettagli dei contratti al Servizio di Compensazione e Liquidazione o alle strutture deputate per la liquidazione dei contratti su titoli esteri.

2. I termini per l'esecuzione dei contratti su titoli esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

3. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

4. I contratti trasmessi al Servizio di Compensazione e Liquidazione e non regolati entro il quinto giorno successivo al termine previsto per la loro esecuzione si considerano scaduti. Gli operatori, utilizzando propri accordi negoziali, possono procedere alla liquidazione consensuale dei contratti scaduti non regolati.

**Art. 21****Disciplina dei pronti contro termine****(Art. 21.1.b Reg.)**

Il presente articolo disciplina il funzionamento del segmento pronti contro termine (Money Market Facility – MMF) del Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.

Sul Sistema telematico viene offerta, inoltre, dalla MTS S.p.A. una funzionalità di contrattazione bilaterale tra operatori (Request For Quote – RFQ) che consente agli aderenti al mercato di concludere contratti del tipo di quelli ammessi alle negoziazioni sul segmento MMF. Tali negoziazioni non si considerano concluse sul segmento MMF e non vengono pertanto inserite nell'informativa pubblica di cui all'articolo 24 delle Disposizioni.

**1. Contratti e Titoli Negoziabili**

Nel segmento MMF sono negoziabili contratti di pronti contro termine sia nella forma “classic repo” che in quella “buy sell back”, definite secondo gli usi di mercato, su titoli emessi dallo Stato italiano e da Stati esteri denominati in Euro o in altra valuta. A detti titoli sono equiparati quelli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione.

I contratti pronti contro termine possono essere negoziati sia in versione “general collateral” (nel contratto “general collateral” lo scopo principale della prestazione è un prestito di contante, con impegno alla restituzione a data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia dei titoli), sia in versione “repo specifico” (nel contratto “repo specifico” lo scopo principale della prestazione è l'acquisto di un titolo specifico, dietro pagamento di contante, con l'impegno a rivenderlo a termine a data predefinita) .

Per quanto attiene le condizioni, le modalità di ammissione, la sospensione e l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari, si applica quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento.

Si applica l'articolo 8 del Regolamento per quanto attiene la determinazione del lotto minimo negoziabile: non e' consentito inserire delle Proposte per un valore inferiore al lotto minimo negoziabile, ma le Proposte stesse possono essere incrementate per importi inferiori a tale lotto minimo. Una Proposta puo' ricevere un' Applicazione che assorbe solo parzialmente l'importo offerto. Se a fronte di tale Applicazione parziale, il valore residuo della Proposta diviene inferiore al lotto minimo negoziabile, la Proposta rimane comunque negoziabile.

#### 2. Operatori ammessi alle negoziazioni

Per gli Operatori che partecipano al segmento MMF valgono le condizioni e il procedimento di ammissione di cui agli art. 9, 10 e 12 del Regolamento. In particolare, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 30 giugno 1998, sono ammesse alle negoziazioni del segmento MMF le società di gestione del risparmio e le imprese di assicurazione.

Gli Operatori del segmento MMF sono tenuti a rispettare gli obblighi fissati all'art. 11 del Regolamento. Si applicano, inoltre, le norme fissate agli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento riguardo a sospensione, esclusione e recesso dal mercato e verifica periodica dei requisiti.

Gli Operatori che partecipano al segmento MMF possono accedere a tutte le funzioni operative senza distinzioni di ruolo. Ciò implica che nel segmento MMF ogni operatore può immettere Proposte, anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera, e inviare Applicazioni.

Gli Operatori che partecipano al segmento MMF non hanno impegno di formulare Proposte di acquisto e di vendita.

#### 3. Svolgimento delle negoziazioni

Allo svolgimento delle negoziazioni si applica quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento. Fermo restando quanto precisato al comma 2 del presente articolo, alle Proposte si applica quanto previsto dall'art.23 del Regolamento.

Per quanto riguarda la conclusione, registrazione ed esecuzione dei contratti, si applica quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, i termini per l'esecuzione dei contratti sono legati alle diverse scadenze negoziate nel segmento MMF e indicate nelle "pagine" telematiche del mercato.

#### 4. Sistemi di garanzia

Si applica quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento e dall'art 21 Bis delle Disposizioni.

#### 5. Modalità operative

a) gli ordini inviati su proposte attive hanno un tempo massimo di 2 minuti di vigenza;

b) l'operatore deve accettare o rifiutare l'ordine prima della scadenza dei due minuti;

c) l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo può essere rifiutata dal proponente solo con la motivazione "per fido". Ciascun operatore ha la possibilità di inserire limiti all'esposizione massima nei confronti di una determinata

controparte o di prevenire la negoziazione con una controparte con cui non abbia fido;

d) se le proposte e gli ordini sono effettuati da due operatori che si avvalgono entrambi dei sistemi di garanzia di cui al comma 4, l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo e' automatica;

e) se le proposte sono effettuate da un operatore che si avvale dei sistemi di garanzia di cui al comma 4 e gli ordini vengono inviati da un operatore che non fa uso di suddetti sistemi, l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo può essere rifiutata dal proponente solo con la motivazione "per fido". L'operatore che si avvale dei sistemi di garanzia ha la possibilità di configurare le proprie proposte in modo che possano ricevere applicazioni solo da altri operatori che utilizza suddetti sistemi.

f) per le operazioni "general collateral" sono consegnabili anche titoli con stacco cedola nel periodo di vigenza dell'operazione; pertanto è obbligatoria l'accettazione di tali titoli;

g) è stabilito, nella misura sotto indicata, un numero massimo di titoli da consegnare nelle operazioni di "general collateral" aventi ad oggetto titoli di Stato italiani, in relazione all'importo dell'operazione stessa:

- per operazioni da 0 a 10 mln €: max 2 titoli;
- per operazioni da 10 a 75 mln €: max 5 titoli;
- per operazioni da 75 a 125 mln €: max 10 titoli;
- per operazioni da 125 a 500 mln €: max 20 titoli;
- per operazioni oltre 500 mln €. max 30 titoli.

h) per le operazioni di "general collateral" aventi ad oggetto titoli esteri, è stabilito un importo minimo di titoli da consegnare come di seguito indicato:

- tutti i titoli, tranne 1, devono essere consegnati per un importo equivalente o superiore a 25 mln di €;
- solo un titolo, può essere consegnato per un importo inferiore a 25 mln di €.

i) i contratti del tipo "general collateral" devono essere definiti mediante l'individuazione dei titoli da consegnare entro 2 ore dall'esecuzione del contratto stesso. Ovviamente tutte le operazioni eseguite a meno di 2 ore dalla chiusura del mercato devono essere definite prima dell'orario di chiusura;

#### 6. Storno di operazioni

Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato;

Qualora la storno dell'operazione sia richiesta da una sola controparte dell'operazione, si applicherà la seguente procedura:

a) La richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS ed all'altra controparte via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno;

b) se la controparte conferma ad MTS, entro 15 minuti dal ricevimento, che è d'accordo con la

richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS;

c) in caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del servizio di controparte centrale, la richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione; MTS, non appena possibile, informerà l'altra controparte dell'operazione e richiederà se questa sia disponibile allo storno. Se l'altra controparte concorda, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale e verrà eseguito da MTS;

d) se la controparte non risponde entro questi termini o non è d'accordo con la richiesta, MTS dovrà verificare che il contratto in esame sia stato eseguito ad un tasso repo inconsistente con il valore di mercato corrente al momento dell'esecuzione;

e) per essere inconsistente con il valore di mercato, il contratto deve differire dall'ultimo eseguito su quel particolare prodotto (titolo e scadenza) nei precedenti 5 minuti di almeno:

- 10 basis points per il "general collateral repo"
- 25 basis points per lo "repo specifico";

f) nel caso non ci fossero contratti eseguiti nei precedenti 5 minuti nel sistema, MTS verificherà la seconda migliore proposta (considerando il lato di mercato se Denaro o Lettera) presente al momento dell'esecuzione;

g) in assenza di proposte nel sistema, MTS deciderà se procedere con lo storno con decisione del Direttore Generale, presa in base alla delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione di "mettere in atto tutto quanto necessario per assicurare un ordinato svolgimento delle contrattazioni"; Il Direttore Generale ne darà informazione al Comitato Esecutivo;

h) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via fax) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dalla decisione.

7. Informativa, Vigilanza e Sanzioni, Disposizioni Finali

Si applicano al segmento MMF le norme previste dai titoli VI, VII e VIII del Regolamento.

### **Art. 21 Bis** **Sistemi di garanzia**

#### **(Art. 26 Reg)**

1. Gli operatori possono avvalersi di sistemi di garanzia al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione.

2. Per gli strumenti finanziari che siano negoziati sia con contratti di pronti contro termine, sia nella forma "classic repo" che in quella "buy sell back", che con contratti di compravendita, l'operatore può decidere di avvalersi dei sistemi di garanzia per i soli contratti pronti contro termine, o per le sole operazioni di compravendita, o per ogni tipo di contratto.

3. Solo le negoziazioni eseguite tra due operatori che si avvalgano dei sistemi di garanzia, saranno ricomprese nei servizi offerti da suddetti sistemi.

4. I sistemi di garanzia, anche gestiti da Società comunitarie o extracomunitarie, che offrano il loro servizio in relazione a titoli emessi dallo Stato italiano devono essere partecipanti al servizio di Liquidazione o Compensazione anche su base lorda, di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.

5. Per i titoli emessi da Stati esteri, il servizio può essere offerto da sistemi di garanzia, anche gestiti da Società comunitarie o extracomunitarie, che non siano partecipanti al servizio di Liquidazione o Compensazione anche su base lorda, di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F. Rimangono obbligatori gli altri requisiti di cui all'art. 26 del Regolamento.

6. L'operatore può decidere di avvalersi dei sistemi di garanzia:

- a) per i soli titoli emessi dallo Stato italiano;
- b) per i soli titoli emessi da tutti o da determinati Stati esteri;
- c) per i titoli emessi dallo Stato italiano e da tutti o determinati Stati esteri.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

### **Art. 22** **Rilevazione dei prezzi**

#### **(Art. 27.2. e Reg.)**

1. Ai fini dell'art. 27, comma 2, lett. e, del Regolamento il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuna specie di strumento finanziario vengono calcolate rispetto ai contratti conclusi nell'ora in corso con riferimento ad un periodo di rilevazione pari a 5 minuti primi e, rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti, con riferimento ad un periodo di rilevazione pari ad un'ora.

### **Art. 23** **Informativa agli investitori**

#### **(Art. 27.4 Reg.)**

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell'apposita Pagina Statistica del Sistema telematico.

### **Art. 24** **Listino**

#### **(Art. 27.5 Reg.)**

1. Il listino di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento viene redatto al termine di ciascuna giornata operativa (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.

2. Per quanto riguarda le negoziazioni a pronti e le negoziazioni su titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, per ciascuna specie di titolo trattata il listino indica:

- a) il codice identificativo della specie;
- b) la descrizione della specie;
- c) il prezzo minimo;
- d) il prezzo massimo;
- e) il prezzo medio ponderato;
- f) le quantità negoziate.

3. Per gli strumenti di cui all'art.4, comma, 2 del Regolamento, il listino conterrà anche l'indicazione del tasso corrispondente al prezzo.

4. Per quanto riguarda le negoziazioni dei pronti contro termine per ciascuna specie di contratto negoziata il listino indica:

- a) il codice identificativo della specie;
- b) il tasso minimo;
- c) il tasso massimo;
- d) il tasso medio ponderato;
- e) le quantità negoziate.

5. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei contratti di valore inferiore al lotto minimo di negoziazione, di quelli oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non coerenti con l'andamento del mercato, rilevati dalla Società di gestione.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO

### Art. 25

#### **Storno di operazioni**

#### **(Artt. 29.2, 32.1.b Reg.)**

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato.

2. Qualora la storno dell'operazione sia richiesta da una sola controparte dell'operazione, si applicherà la seguente procedura:

a) La richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS ed all'altra controparte via telefono, via email o via fax, entro 10 minuti dall'esecuzione dell'operazione e deve, in ogni caso, essere confermata con fax debitamente firmato. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno.

b) Se la controparte conferma ad MTS, entro 10 minuti dal ricevimento, che è d'accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS.

c) In caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del servizio di controparte centrale, la

richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS via telefono, via email o via fax, entro 10 minuti dall'esecuzione dell'operazione e deve, in ogni caso, essere confermata con fax debitamente firmato.

MTS, non appena possibile, informerà l'altra controparte dell'operazione e richiederà se questa sia disponibile allo storno. Se l'altra controparte concorda, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale e verrà eseguito da MTS. MTS non rivelerà alle controparti le rispettive identità.

d) Se la controparte non risponde entro questi termini o non è d'accordo con la richiesta, MTS dovrà verificare che il contratto in esame sia stato eseguito ad un prezzo inconsistente con il valore di mercato corrente al momento dell'esecuzione.

d) Per essere inconsistente con il valore di mercato, il contratto deve differire di un certo numero di ticks dall'ultimo eseguito su quel particolare titolo nei precedenti 5 minuti, tenendo conto del tipo di titolo e dal bucket (per i BTP) di appartenenza, come stabilito nella tabella seguente:

	Liquidi	Non Liquidi	
BTP	20 ticks	30 ticks	Bucket A
	30 ticks	40 ticks	Bucket B
	40 ticks	50 ticks	Bucket C
	60 ticks	70 ticks	Bucket D
CCT	20 ticks	30 ticks	
BOT/CTZ	15 ticks		

e) Nel caso non ci fossero contratti eseguiti nei precedenti 5 minuti nel sistema, MTS verificherà la seconda migliore proposta (considerando il lato di mercato se Denaro o Lettera) presente al momento dell'esecuzione.

f) In assenza di proposte nel sistema, MTS deciderà se procedere con lo storno con decisione del Direttore Generale, presa in base alla delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione di "mettere in atto tutto quanto necessario per assicurare un ordinato svolgimento delle contrattazioni"; Il Direttore Generale ne darà informazione al Comitato Esecutivo.

g) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via fax) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dalla decisione.

3. In presenza di problemi tecnici, si applicherà la seguente procedura di storno unilaterale.

a) Per "MMI" si intende un malfunzionamento del Sistema di rilievo tale che il Direttore Generale della Società, o un suo delegato, giudichi bloccante per l'operatività. Gli elementi che vengono presi in considerazione per stabilire tale grado di malfunzionamento devono essere i seguenti:

(i) il sistema è inaccessibile (o "down") durante le normali ore di mercato;

(ii) l'attività di "market-making" è ristretta a causa, ad esempio, del malfunzionamento della rete che impedisca ad un numero consistente di Operatori Principali di accedere al Sistema;



(iii) il livello tecnico di servizio del Sistema sia tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices o vedano prezzi errati nella pagina best) ;

(iv) la sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o la Società sia impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.

b) La durata dell'MMI va dal momento che il Direttore Generale, o un suo delegato, individuerà come momento in cui è avvenuto il primo impatto sul sistema dell'MMI sino a che lo stesso Direttore Generale, o un suo delegato, non determini che il Sistema sia stato riportato allo stato normale. Ferma restando tale discrezionalità del Direttore Generale, sarà prassi normale individuare come momento iniziale dell'MMI quello del ricevimento della notifica iniziale di malfunzionamento.

c) Stabilito il verificarsi di un MMI, la Società effettuerà lo storno di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detto storno la Società potrà tener conto anche di contratti conclusi al di fuori del periodo dell'MMI comunque interessati dal malfunzionamento, come pure di contratti eseguiti all'interno del periodo di MMI ma non ritenuti interessati da quest'ultimo. La Società dovrebbe, sebbene non obbligata, consultarsi con gli Operatori i cui contratti sono, o potrebbero essere, interessati dall' MMI.

d) La Società informa tempestivamente gli Operatori e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI specificando l'orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore saranno informate le controparti i cui contratti risultino oggetto di storno entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto.

4. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

5. Laddove le operazioni siano state immesse in un sistema designato ai sensi del decreto legislativo 210/2001, lo storno delle operazioni avviene in conformità con quanto previsto nel decreto legislativo medesimo."

#### **Art. 26**

##### ***Procedura per la reinscrizione nel Registro degli Operatori principali***

#### **(Art. 30.8 Reg.)**

1. Nel caso in cui un soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali presenti domanda per essere reinscritto in detto Regi-

stro, la Società di gestione valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la reinscrizione del soggetto.

#### **CASI PARTICOLARI**

#### **Art. 27**

##### ***Publicità delle sanzioni***

#### **(Art. 31 Reg.)**

1. Nell'irrogazione delle sanzioni il Collegio dei Probiviri valuterà l'entità della violazione del Regolamento.

In particolare, per mancanze riguardanti la comunicazione di dati e notizie nei tempi prescritti si applicheranno le sanzioni della censura e della sanzione pecuniaria. Qualora tali ritardi di informazione dovessero protrarsi anche oltre l'applicazione delle predette sanzioni, verranno considerate le sanzioni di sospensione dalle negoziazioni.

2. Sia nel caso di violazioni riguardanti il mancato rispetto degli obblighi di quotazione da parte degli Operatori Principali che nel caso di contravvenzioni al Regolamento riguardanti comportamenti che possono recare danno al corretto svolgimento delle negoziazioni, il Collegio potrà da subito irrogare sanzioni a partire dall'applicazione di pene pecuniarie

#### **Art. 28**

##### ***Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'ammissione alle negoziazioni***

#### **(Artt. 9, 10, 15 Reg.)**

1. In deroga a quanto previsto dai contratti di utenza è ammesso in corso d'anno il recesso dall'adesione al Mercato nell'ipotesi in cui detto atto sia collegato all'ammissione alle negoziazioni o all'iscrizione nel Registro degli Operatori principali di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo, secondo quanto previsto nel presente e successivo articolo.

2. Ove l'ammissione alle negoziazioni sia richiesta da un soggetto (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore e che intenda recedere dall'adesione al Mercato (Soggetto Uscente) in coincidenza con l'ammissione del primo, detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta conforme allo schema riportato nell'Allegato F – unitamente alla documentazione ivi prevista – comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dall'adesione al Mercato con effetto dalla data di ammissione del Soggetto Entrante.

3. Nel caso in cui il Soggetto Uscente sia Operatore principale che intenda recedere dall'adesione al Mercato ed il Soggetto Entrante intenda essere ammesso alle negoziazioni impegnandosi a presentare istanza per l'iscrizione al Registro degli Operatori principali entro 20 giorni dalla data in cui gli venga comunicata la sua ammissione alle negoziazioni, detti soggetti possono presentare alla Società di gestione un atto a firma congiunta conforme allo schema riportato nell'Allegato G – unitamente alla documentazione ivi prevista – comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di voler recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali.

4. Ai fini del presente articolo, per “soggetti appartenenti al medesimo gruppo” si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

5. L'accettazione della domanda di ammissione prevista nell'Allegato G è risolutivamente condizionata alla mancata presentazione nel termine di cui al comma 3 della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali, nonché alla mancata iscrizione nel Registro degli Operatori principali entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda anzidetta.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 la sussistenza del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. e, del Regolamento viene valutata, su istanza del Soggetto Entrante e con il consenso del Soggetto Uscente, con riferimento ai contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli quotati nell'MTS conclusi dal Soggetto Uscente nel periodo previsto dal Regolamento.

7. La data a partire dalla quale avrà effetto l'ammissione alle negoziazioni del Soggetto Entrante (“data di switch”) sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di ammissione.

8. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 8 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

9. Agli effetti del comma 8, il volume di attività rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e, del Regolamento, potrà essere costituito dalla somma del valore dei contratti stipulati, nel periodo di riferimento di cui al medesimo comma 7, dal Soggetto Uscente fino alla “data di switch” e dal Soggetto Entrante successivamente a tale data.

## Art. 29

### *Procedura di “switch”*

#### *tra soggetti del medesimo gruppo per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali*

#### **(Art. 16 Reg.)**

1. Ove l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali sia richiesta da un Operatore (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore principale e che intenda recedere dall'adesione al Mercato in coincidenza con l'iscrizione del primo nel Registro degli Operatori principali (Soggetto Uscente), detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta conforme allo schema riportato nell'**Allegato H** – unitamente alla documentazione ivi prevista – comprensivo della domanda di iscrizione e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione al Registro degli Operatori principali da parte del Soggetto Entrante.

2. Ai fini del presente articolo, per “soggetti appartenenti al medesimo gruppo” si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

3. Nel caso previsto dal comma 1 la sussistenza del requisito di cui all'art. 16, comma 2, lett. b, del Regolamento viene valutata, su istanza del Soggetto Entrante e con il consenso del Soggetto Uscente, con riferimento al valore dei contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli quotati nell'MTS conclusi dal Soggetto Uscente nel periodo previsto dal Regolamento.

4. La data a partire dalla quale avrà effetto l'iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali (“data di switch”), sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di iscrizione.

5. A decorrere dalla data di cui al comma precedente il Soggetto Entrante assumerà, per la durata residua, gli stessi obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento in precedenza assunti dal Soggetto Uscente.

6. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 15 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

7. Agli effetti del comma 6, il volume di attività rilevante ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b, del Regolamento potrà essere costituito dalla somma del valore dei contratti stipulati, nel periodo di riferimento di cui al medesimo comma 6, dal Soggetto Uscente fino alla “data di switch” e dal Soggetto Entrante successivamente a tale data.

**Art. 30**  
**Collegamento remoto**

**(Artt. 9, 16, 22 Reg.)**

1. Ai fini di cui agli artt. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema telematico compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO VIII  
DEL REGOLAMENTO

**Art. 31**  
**Procedimento di ammissione alle negoziazioni  
e di iscrizione al Registro degli Operatori  
principali**

1. La domanda di ammissione alle negoziazioni nell'MTS e quella per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento, ancorché presentate a mezzo di un unico modello rimangono distinte. Pertanto, la Società di gestione, ove accerti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alle negoziazioni e la mancanza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali accoglierà la prima istanza e rigetterà la seconda.

**Art. 32**  
**Sanzioni**

**(Artt. 30.1 e 30.3 Reg.)**

1. In caso di adozione di un provvedimento sanzionatorio, l'Operatore sanzionato sarà tenuto altresì a corrispondere alla Società di gestione un importo pari al compenso dovuto da quest'ultima ai componenti del Collegio dei Probiviri per l'attività da loro svolta in relazione alla sanzione adottata.

2. Il compenso da corrispondere al Collegio dei Probiviri verrà determinato caso per caso in considerazione dell'importanza della materia trattata e dell'at-

tività richiesta, alla luce di elementi quali la complessità del caso, la rapidità della procedura, il numero e la durata degli incontri effettuati, la necessità di procedere ad audizioni ed investigazioni rispetto ad una procedura basata unicamente su documenti.

ELENCO ALLEGATI

**Allegato A**

Schema del contratto aderente indiretto – aderente diretto al Servizio di Compensazione e Liquidazione.

**Allegato B**

Schema della domanda di ammissione alle negoziazioni nel Mercato.

**Allegato B (bis)**

Schema della domanda di ammissione alle negoziazioni nei Segmenti di Mercato con oggetto titoli esteri.

**Allegato C**

Tariffario.

**Allegato D**

Schema della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali.

**Allegato D (bis)**

Schema della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali nei Segmenti di Mercato con oggetto titoli esteri.

**Allegato E**

Schema dell'atto a firma congiunta "switch" per ammissione alle negoziazioni e dichiarazione di recesso.

**Allegato F**

Schema dell'atto a firma congiunta "switch" per ammissione alle negoziazioni con impegno a presentare domanda d'iscrizione nel Registro degli Operatori principali e dichiarazione di recesso.

**Allegato G**

Schema dell'atto a firma congiunta "switch" per iscrizione nel Registro degli Operatori principali e dichiarazione di recesso.

CDA 18 Marzo 2005

**Disciplina del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati.**

**INDICE**

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	pag. 650
Art. 1	Definizioni	
Art. 2	Oggetto del regolamento	
Art. 3	Fonti disciplinari del mercato	
<b>TITOLO II</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI</b> .....	» 651
Art. 4	Titoli negoziabili	
Art. 5	Condizioni di ammissione alle negoziazioni	
Art. 6	Modalità di ammissione alle negoziazioni	
Art. 7	Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni	
Art. 8	Determinazione del lotto minimo negoziabile	
<b>TITOLO III</b>	<b>OPERATORI</b> .....	» 651
Art. 9	Condizioni di ammissione	
Art. 10	Procedimento di ammissione	
Art. 11	Obblighi degli operatori	
Art. 12	Mantenimento delle condizioni per l'ammissione	
Art. 13	Sospensione dalle negoziazioni	
Art. 14	Esclusione dalle negoziazioni	
Art. 15	Recesso dall'adesione al mercato	
<b>TITOLO IV</b>	<b>OPERATORI PRINCIPALI</b> .....	» 654
Art. 16	Iscrizione nel Registro degli Operatori principali	
Art. 17	Obblighi	
Art. 18	Verifica periodica dei requisiti	
Art. 19	Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro	
Art. 20	Altre disposizioni applicabili	
<b>TITOLO V</b>	<b>NEGOZIAZIONI</b> .....	» 655
Art. 21	Tipi di contratto ammessi	
Art. 22	Svolgimento delle negoziazioni	
Art. 23	Proposte	
Art. 24	Conclusione e registrazione dei contratti	
Art. 25	Esecuzione dei contratti	
Art. 26	Sistemi di garanzia	
<b>TITOLO VI</b>	<b>INFORMATIVA</b> .....	» 657
Art. 27	Informativa agli investitori	
Art. 28	Informativa alle autorità	
<b>TITOLO VII</b>	<b>VIGILANZA E SANZIONI</b> .....	» 657
Art. 29	Controllo del regolare andamento delle negoziazioni	
Art. 30	Sanzioni	
Art. 31	Procedimento per l'applicazione delle sanzioni	

<b>TITOLO VIII</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>pag. 659</b>
Art. 32	Controversie	
Art. 33	Pubblicità del regolamento	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI NON GOVERNATIVE..... » 659</b>		
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO ..... » 659</b>		
Art. 1.	Definizioni (art. 1 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO ..... » 660</b>		
Art. 2.	Condizioni di ammissione alle negoziazioni (Art. 5 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO ..... » 660</b>		
Art. 3.	Sistemi di compensazione e liquidazione (Art. 9.2 Reg.)	
Art. 4.	Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Artt. 9.2 Reg.)	
Art. 5.	Accertamento dei requisiti per l'ammissione (Artt. 9.2 e 10 Reg.)	
Art. 6.	Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.)	
Art. 7.	Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1.c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (art. 13.1. Reg.)	
Art. 8.	Tariffe (Art. 11.1.k Reg.)	
Art. 9.	Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO ..... » 662</b>		
Art. 10.	Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1 Reg.)	
Art. 11.	Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1, 16.2 Reg.)	
Art. 12.	Limitazione degli impegni degli Operatori principali (Art. 17.1 Reg.)	
Art. 13.	Modalità di assegnazione delle specie di strumenti finanziari (Artt. 17.3, 17.4, 17.8 Reg.)	
Art. 14.	Condizioni di operatività (Art. 17.5 Reg.)	
Art. 15.	Proposte di Operatori principali su specie di strumenti finanziari diversi da quelli ricevuti in assegnazione (Art. 17.8 Reg.)	
Art. 16.	Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 18 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO ..... » 663</b>		
Art. 17.	Pagine del Sistema telematico ed operatività (Artt. 22.2 e 22.3 Reg.)	
Art. 18.	Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.)	
Art. 19.	Proposte (Artt. 8, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 Reg.)	
Art. 20.	Conclusione dei contratti (Art. 24.1 Reg.)	
Art. 21.	Registrazione dei contratti (Art. 24.4 Reg.)	
Art. 22.	Esecuzione dei contratti (Art. 25.1 Reg.)	
Art. 23.	Disciplina dei pronti contro termine (Art. 21.1. b)Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO ..... » 666</b>		
Art. 24.	Rilevazione dei prezzi (Art. 27.2.e Reg.)	
Art. 25.	Informativa agli investitori (Art. 27.4 Reg.)	
Art. 26.	Listino (Art. 27.5 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO ..... » 667</b>		
Art. 27.	Storno di operazioni (Artt. 29.2, 32.1.b Reg.)	
Art. 28.	Procedura per la reiscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 30.8 Reg.)	

**CASI PARTICOLARI** ..... pag. 667

- Art. 29. Procedura di “switch” tra soggetti del medesimo gruppo per l’ammissione alle negoziazioni (Artt. 9, 10, 15 Reg.)
- Art. 30. Procedura di “switch” tra soggetti del medesimo gruppo per l’iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16 Reg.)
- Art. 31. Collegamento remoto (Artt. 9, 16, 22 Reg.)

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 *Definizioni*

Nel presente regolamento l'espressione:

- "Applicazione" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema telematico ed immediatamente da questo elaborata;

- "categorie di strumenti finanziari" indica un insieme di specie di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;

- "Disposizioni" indica le disposizioni attuative del presente regolamento emanate dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione ai sensi dell'art. 3;

- "gruppo" indica l'insieme composto dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa controllante e dalla controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385;

- "imprese di investimento" indica le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma I, lett. h), del T.U.F.;

- "Mercati regolamentati" indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del T.U.F.;

- "Mercato" indica il mercato all'ingrosso, organizzato e gestito dalla Società di gestione MTS S.p.A., così come definito nell'art. 2;

- "Operatori principali" indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di gestione;

- "Operatori" indica i soggetti ammessi alle negoziazioni nell'MTS;

- "Proposta" indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero l'espressione della volontà negoziale in ordine alla stipula di uno dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), esposta da un Operatore attraverso il Sistema telematico con l'indicazione della quantità e del prezzo offerti e della specie di strumento finanziario che si intende negoziare;

- "prezzo" indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso, con le modalità indicate dalle Disposizioni;

- "Sistema telematico" indica il sistema di cui all'art. 22, comma 1, a mezzo del quale vengono negoziati gli strumenti finanziari;

- "Società di gestione" indica la Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.;

- "specie di strumento finanziario" indica, nell'ambito degli strumenti finanziari trattati, l'insieme dei titoli identificati dal medesimo codice ISIN e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione e/o l'insieme dei contratti caratterizzati dall'appartenenza allo stesso schema negoziale e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione;

- "strumenti finanziari" indica le tipologie di strumenti negoziati nel Mercato attraverso i contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b);

- "Segmento di Mercato" indica il comparto del Mercato all'ingrosso nel quale vengono negoziati titoli dalla stessa tipologia ed i cui contratti sono eseguiti attraverso la medesima procedura di regolamento;

- "T.U.F." indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- "Servizio di liquidazione" indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o analoga procedura di regolamento gestita da istituzioni individuate dalla Società di gestione a mezzo delle disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia

- "Servizio di deposito" indica il servizio di deposito effettuato dalle istituzioni di cui all'art. 80 del T.U.F. o individuate dalla Società di gestione a mezzo delle disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.

### Art. 2 *Oggetto del regolamento*

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del Mercato telematico all'ingrosso nel quale si negoziano i contratti di cui all'art.21 relativamente a:

- obbligazioni non governative, sia italiane che estere;

- obbligazioni emesse da organismi internazionali partecipati da Stati;

gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A., in conformità con quanto previsto dall'art. 62 del T.U.F.

### Art. 3 *Fonti disciplinari del mercato*

La regolamentazione di mercato si articola nei seguenti atti:

1. Regolamento: fissa i principi del mercato, è deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;

2. Disposizioni di attuazione del regolamento, deliberate dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione;

3. Allegati alle disposizioni: schemi negoziali, domande di adesione, domande per il ruolo di operatore principali, contratti per l'inoltro delle istruzioni di regolamento;

4. Circolari della Società, emanate dal Consiglio di amministrazione, che contengono delibere temporanee riguardanti dettagli tecnici e specificazioni operative

Le disposizioni di cui al comma 2 e le circolari di cui al comma 4 sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni, anche riprodotte nelle pagine informative del Sistema telematico.

## TITOLO II STRUMENTI FINANZIARI

### **Art. 4** **Titoli negoziabili**

- Nel mercato sono negoziabili, mediante i contratti di cui all'art 21:

- obbligazioni non governative, sia italiane che estere;

- obbligazioni emesse da organismi internazionali partecipati da Stati;

Possono essere ammessi a quotazione titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione; per l'ammissione alle negoziazioni di tali titoli si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio della loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione delle Proposte.

### **Art. 5** **Condizioni di ammissione alle negoziazioni**

1. Gli Strumenti finanziari possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che siano stati emessi e diffusi in misura tale da poterne sostenere un mercato all'ingrosso. Tale misura è indicativamente determinata in 850 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione può valutare se sussista il requisito di adeguata emissione e diffusione anche in ipotesi di ammontare inferiore a quello indicato.

2. Detti Strumenti Finanziari devono essere liberamente trasferibili. Non deve risultare alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare.

### **Art. 6** **Modalità di ammissione alle negoziazioni**

1. La Società di gestione stabilisce, tra i titoli di cui all'art. 4, le specie da negoziare nel Mercato, definendone le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

2. Nella selezione di cui al comma 1, la Società di gestione cura che sia assicurata la più ampia diversificazione - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - delle specie di strumenti finanziari da quotare.

3. Ciascuna specie di strumento finanziario è ammessa a quotazione a decorrere dalla data indi-

cata dalla Società di gestione, previa approvazione del suo schema negoziale da parte del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2.

### **Art. 7** **Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni**

1. La Società di gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario negoziata in caso di:

- prolungata carenza di contrattazioni;

- irregolare processo di formazione dei prezzi;

- mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni.

2. Entro sei mesi dalla sospensione di una specie di strumento finanziario, la Società di gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata. Trascorso detto termine la Società di gestione provvede all'esclusione dalle negoziazioni della specie stessa.

### **Art. 8** **Determinazione del lotto minimo negoziabile**

1. Gli strumenti finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati nelle disposizioni di attuazione dalla Società di gestione; detti quantitativi minimi saranno determinati tenendo conto delle caratteristiche all'ingrosso del mercato, dell'ammontare emesso degli strumenti finanziari, nonché della liquidità del mercato, tenendo in ogni caso conto di quanto stabilito dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i mercati all'ingrosso, ai sensi dell'art. 61, comma 10, del T.U.F. .

2. I quantitativi minimi negoziabili potranno essere differenziati per singole specie o categorie di strumenti finanziari.ù

## TITOLO III OPERATORI

### **Art. 9** **Condizioni di ammissione**

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato i seguenti soggetti:

a) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del T.U.F. ;

b) le imprese di investimento italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del T.U.F. ;



2. Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui al comma 1 debbono:

a) garantire la liquidazione delle operazioni concluse sul Mercato aderendo (in via diretta o tramite un altro operatore) ai sistemi di compensazione e liquidazione individuati dalla Società di gestione;

b) tenere rapporti con le istituzioni che svolgono il servizio di deposito, secondo modalità precisate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni;

c) essere dotati di una struttura organizzativa adeguata che consenta loro una corretta operatività nel Mercato e l'adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;

d) possedere un patrimonio netto, calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari ai fini di vigilanza, o, in mancanza, con criteri analoghi specificati nelle Disposizioni, almeno pari o equivalente:

- a dieci milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a);

- a cinque milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), purché aderenti, anche indirettamente, al servizio di Controparte Centrale.

3. La società di gestione potrà permettere l'adesione indiretta alle istituzioni che svolgono il servizio di liquidazione di cui al comma 2, lett. a), attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, nei modi precisati a mezzo delle Disposizioni.

4. La società di gestione potrà permettere l'adesione indiretta alle istituzioni che svolgono il servizio di deposito di cui al comma 2, lett. b), attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, nei modi precisati a mezzo delle Disposizioni.

5. La Società di gestione, applicando criteri oggettivi e non discriminatori, rifiuta motivatamente l'ammissione quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato.

6. Gli Operatori possono essere ammessi dalla Società di gestione, a domanda, ad operare in singoli segmenti del Mercato alle condizioni stabilite dalle Disposizioni in particolare per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei relativi contratti.

#### **Art. 10**

##### **Procedimento di ammissione**

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato debbono presentare alla Società di gestione domanda scritta conforme allo schema allegato alle Disposizioni e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Le Disposizioni specificano gli atti che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di cui al comma 1. In ogni caso deve essere trasmesso, oltre a quanto previsto dall'art. 32, il documento comprovante l'adesione alle istituzioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), o, se l'adesione avvenga in forma indiretta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, copia autentica dell'accordo per il deposito e la liquidazione

stipulato con un aderente diretto alle istituzioni che svolgono i relativi servizi in conformità alle indicazioni della Società di gestione.

3. La Società di gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori elencati nelle Disposizioni e si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti.

4. La Società di gestione, unitamente alla comunicazione della decisione favorevole assunta ai sensi del comma 3, determina la data dalla quale il soggetto ammesso potrà iniziare le negoziazioni nel Mercato.

5. I rapporti tra la Società di gestione e gli operatori sono regolati, oltre che dalle precedenti norme, dalle Disposizioni deliberate dal consiglio di amministrazione, dalla domanda di adesione e dal contratto di utenza redatto secondo lo schema allegato alle Disposizioni.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi degli operatori**

1. Ciascun Operatore:

a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Disposizioni e nelle Circolari;

b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza;

c) si astiene dal compiere atti che possano pregiudicare il buon funzionamento del Mercato;

d) si astiene dal porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o all'assunzione di esposizioni sul Mercato;

e) assicura il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3;

f) rispetta tutti gli obblighi di dichiarazione e trasparenza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria;

g) nella consapevolezza che le notizie ed i dati forniti o desumibili dal Sistema telematico appartengono alla Società di gestione, si astiene dal diffondere i medesimi;

h) garantisce l'adeguata qualificazione professionale del personale preposto allo svolgimento delle attività di negoziazione ed in particolare l'adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del Mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul Mercato;

i) indica almeno due persone fisiche addette ad intrattenere i rapporti connessi all'operatività nel Mercato con la Società di gestione;

j) fornisce, sia a seguito di specifica richiesta della Società di gestione, sia periodicamente nei modi e tempi, che potranno essere differenziati per categorie di Operatori, stabiliti dalla Società medesima con apposite circolari, le notizie ed i dati

relativi all'attività svolta anche fuori dal Mercato relativamente agli strumenti trattati sul Mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni;

k) versa i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del Sistema di negoziazione e degli altri servizi accessori forniti, nella misura e nei termini stabiliti dalla Società di gestione con proprie Disposizioni.

#### **Art. 12**

##### ***Mantenimento delle condizioni per l'ammissione***

1. Gli Operatori dimostrano almeno annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Società di gestione, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento all'operatività nei segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9.

#### **Art. 13**

##### ***Sospensione dalle negoziazioni***

1. Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero a seguito della dichiarazione di insolvenza deliberata ai sensi dell'art. 72 del T.U.F. Limitatamente all'operatività nei Segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9, la sospensione può essere altresì disposta qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) la sospensione può essere limitata al Segmento del Mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio ivi indicato. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore. Resta ferma la facoltà della Società di

gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che il patrimonio non sia ricostituito nel termine sopraindicato.

3. È sospeso automaticamente l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività di prestazione dei servizi di investimento.

4. La Società di gestione può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di gestione di Mercati regolamentati, italiane o estere.

5. La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

6. Nei casi diversi da quelli del comma 5, competente a disporre la sospensione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione - o, in caso di urgenza, il Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, l'altro soggetto competente in base allo statuto della Società di gestione.

7. La sospensione è revocata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

#### **Art. 14**

##### ***Esclusione dalle negoziazioni***

1. La Società di gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:

a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9, comma 1;

b) che si trovi in stato di insolvenza accertato;

c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2.

2. È escluso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.

3. L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

4. Nei casi diversi da quelli del comma 3, competente a disporre l'esclusione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione.

#### **Art. 15**

##### ***Recesso dall'adesione al mercato***

L'Operatore che intenda recedere dall'adesione all'MTS deve inviare comunicazione scritta alla Società di gestione, nei modi e nei termini previsti dal contratto indicato all'art. 10, comma 5..

TITOLO IV  
OPERATORI PRINCIPALI

**Art. 16**  
***Iscrizione nel Registro degli***  
***Operatori principali***

1. È tenuto presso la Società di gestione un "Registro degli Operatori principali"; nel quale la Società di gestione iscrive gli Operatori che ne facciano domanda nei termini e modi stabiliti nelle disposizioni e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Possono essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 soltanto gli Operatori che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) posseggano un patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), pari od equivalente almeno a trentanove milioni di euro;

b) aderire, nei modi indicati dall'art. 9, comma 2, alle istituzioni che svolgono il servizio di deposito ed a quelle che svolgono il servizio di liquidazione, individuate dalla Società di gestione, per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei contratti stipulati nel Mercato;

c) siano in grado di assicurare, direttamente o attraverso idonei rapporti contrattuali - una struttura organizzativa adeguata, che consenta il pieno e corretto adempimento degli obblighi che fanno carico agli Operatori principali ed in particolare di quelli di cui all'art. 17. Nella valutazione dell'adeguatezza della struttura si tiene conto, tra l'altro, del numero e della qualificazione professionale degli addetti, dei sistemi di collegamento e di trasmissione dati utilizzati, nonché delle strumentazioni hardware e software impiegate.

**Art. 17**  
***Obblighi***

1. L'iscrizione nel Registro di cui all'art. 16 comporta l'impegno di formulare, mediante il Sistema telematico, in via continuativa, nell'orario e con le modalità stabilite nelle disposizioni, Proposte di acquisto e di vendita in ordine alle specie di strumenti finanziari che verranno assegnate a ciascun Operatore principale dalla Società di gestione. Detto impegno può essere limitato dalle Disposizioni a singole specie di strumenti finanziari e/o a singole tipologie di contratti di cui all'art. 21.

2. La richiesta dell'Operatore principale di essere cancellato dal Registro deve essere comunicata alla Società di gestione, almeno quindici giorni prima della data di cancellazione richiesta. Nel periodo che intercorre tra l'invio della richiesta e la data di effettiva decorrenza della cancellazione, l'Operatore principale rimane obbligato all'impegno di cui al comma 1..

3. La Società di gestione effettua, ai sensi del comma 1, l'assegnazione, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli Operatori principali, di specie di strumenti finanziari, comprese tra quelle di cui all'art. 6, differenziate - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - e per un numero minimo stabilito dalle Disposizioni.

4. Nell'assegnazione di cui al comma 3 la Società di gestione tiene conto dei seguenti criteri:

a) totale copertura delle specie di strumenti finanziari selezionate ai sensi dell'art. 6, ferma restando la facoltà riconosciuta alla Società di gestione dal comma 1, parte seconda;

b) quotazione di ciascuna delle predette specie di strumenti da parte di un numero di Operatori principali adeguato ad assicurare un'effettiva concorrenza;

c) nell'assegnazione di cui al comma 3 si procede sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

5. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 16 debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi. A tal fine essi garantiscono una presenza continua nella giornata operativa attraverso quotazioni in acquisto ed in vendita su tutti gli strumenti finanziari assegnati dalla Società di gestione ai sensi del comma 3, con prezzi e per importi coerenti con le condizioni generali del Mercato e con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

6. Gli elementi oggettivi sui quali valutare la coerenza delle quotazioni sono, in particolare, l'orario di permanenza delle quotazioni nel sistema, lo scostamento dei prezzi quotati dalle medie di periodo dei singoli strumenti, gli importi quotati, rapportati all'ammontare emesso ed alle caratteristiche finanziarie dei singoli strumenti.

7. Sempre al fine di garantire condizioni competitive di prezzo gli operatori assicurano altresì il mantenimento di un spread denaro-lettera medio giornaliero su ciascuno degli strumenti assegnati dalla Società di gestione non superiore al livello massimo che sia comunicato - attraverso l'emanazione di apposite circolari - dalla stessa Società, con riferimento alle diverse categorie di strumenti trattati nel Mercato, e rispettano le altre condizioni di operatività che siano specificate nelle Disposizioni.

8. Ciascun Operatore principale può, anche occasionalmente, formulare all'interno del Mercato, nei limiti indicati dalle Disposizioni, Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art 6, ma diverse da quelle a lui assegnate dalla Società di gestione; in tal caso l'Operatore resta impegnato ad esporre su queste specie, nella stessa giornata operativa, per un periodo minimo stabilito dalle Disposizioni, prezzi in acquisto ed in vendita.

9. Ciascun Operatore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di gestione una sospensione temporanea dell'impegno di cui al comma 1. In ogni caso la Società di gestione deve essere tempestivamente informata di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta ad impossibilità di funzionamento del collegamento telematico.

#### **Art. 18**

##### ***Verifica periodica dei requisiti***

1. Gli Operatori principali dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Disposizioni, la permanenza delle condizioni di cui all'art. 16. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori principali comunicano alla Società di gestione, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.

#### **Art. 19**

##### ***Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro***

1. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 16 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, ha facoltà di sospendere l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito e, nel termine di tre mesi, ne deve essere data dimostrazione alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragioni per presumere che il patrimonio non possa essere ricostituito nei termini indicati.

3. La Società di gestione cancella dal Registro di cui all'art. 16 l'operatore sospeso dalle funzioni di Operatore principale ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito la dimostrazione del ripristino delle condizioni di cui all'art. 16, comma 2.

#### **Art. 20**

##### ***Altre disposizioni applicabili***

Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a

ciascun Operatore principale si applicano le disposizioni del Titolo III.

### **TITOLO V NEGOZIAZIONI**

#### **Art. 21**

##### ***Tipi di contratto ammessi***

1. I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati nel Mercato mediante i seguenti tipi di contratto:

- a) compravendita, a pronti e a termine;
- b) pronti contro termine;
- c) base (basis trading)

d) differenziali (spread trading, denominazioni di uso comune nei mercati finanziari, riguardanti modalità di quotazione che consentono di quotare una differenza espressa in punti base di rendimento, tra due strumenti finanziari della stessa specie o di specie diverse. Questa modalità di quotazione, quando applicata, da' origine a due distinti contratti di compravendita, di segno inverso riguardanti i titoli tra i quali è stato quotato il differenziale di rendimento).

2. Ciascuno dei tipi contrattuali indicati al comma 1 può ricomprendere differenti schemi negoziali. Ogni schema negoziale è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione, allegato alle disposizioni ed è portato a conoscenza degli Operatori attraverso circolari che ne precisano i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

#### **Art. 22**

##### ***Svolgimento delle negoziazioni***

1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito sistema telematico di negoziazione, che consente l'esposizione di Proposte, l'invio di Applicazioni, la conclusione dei contratti, l'inoltro delle informazioni necessarie a regolare le operazioni presso le istituzioni che svolgono il servizio di regolamento ed in quelle che svolgono il servizio di deposito e la comunicazione agli operatori di informazioni relative all'operatività del mercato.

2. La Società di gestione dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dando tempestiva notizia agli Operatori..

3. Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni.. Ai fini di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lett. b), esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del Mercato, secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 5.

4. Il funzionamento del Mercato è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.

5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Disposizioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per categorie di strumenti finanziari.

6. La Società di gestione può attivare, disciplinandone nelle disposizioni le modalità di funzionamento, sessioni di contrattazione, da svolgersi in orari anche non coincidenti con quelli stabiliti ai sensi del comma 5, nelle quali gli Operatori principali non sono tenuti a formulare Proposte e possono esporne anche solo per acquisti o vendite.

7. Ai contratti stipulati nell'ambito del Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Disposizioni e nel contratto che regola il rapporto con la Società di gestione.

### **Art. 23 Proposte**

1. Le Proposte possono essere esposte esclusivamente dagli Operatori principali. La Società di gestione con apposite circolari può tuttavia stabilire che, relativamente a singole specie di strumenti finanziari, le Proposte possano essere effettuate anche da Operatori diversi da quelli principali ovvero solo da alcune categorie di Operatori principali.

2. Le Proposte, così come le Applicazioni, possono essere formulate per importi pari al lotto minimo negoziabile od a suoi multipli.

3. Le Proposte formulate ai sensi del comma 1 sono impegnative, nella misura indicata nel comma 5, esclusivamente nei confronti degli Operatori.

4. Ogni Operatore principale, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, può immettere nel Sistema Proposte in acquisto ed in vendita relative a tutti gli strumenti finanziari ad esso assegnati ai sensi dell'art. 17, comma 3. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle contrattazioni.

5. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per le Applicazioni elaborate dal Sistema prima della ricezione della modifica.

6. Le modifiche delle condizioni di prezzo in acquisto e in vendita da parte di un Operatore sono apportate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalle Disposizioni.

7. Relativamente alle modalità di esposizione nelle apposite pagine, per ciascun strumento finanziario, le Proposte sono ordinate dal Sistema telematico in ordine di prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione.

8 Le Disposizioni stabiliscono i criteri in base ai quali viene attribuita la priorità del trattamento delle proposte

9. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e nei limiti stabiliti dalle Disposizioni.

10. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema telematico vengono automaticamente cancellate.

### **Art. 24**

#### **Conclusioni e registrazione dei contratti**

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite nelle Disposizioni dalla Società di gestione, di una Proposta e di un'Applicazione ovvero di due Proposte.

2. Una Proposta che abbia ricevuto un'Applicazione parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, purchè entro il lotto minimo di negoziazione, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.

3. Tutti i contratti conclusi nel mercato vengono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del T.U.F. e relativo regolamento di attuazione.

4. Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Proposte ed alle Applicazioni immesse nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.

### **Art. 25**

#### **Esecuzione dei contratti**

1. Il Sistema telematico trasmette alle istituzioni deputate ai servizi di deposito e liquidazione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), individuate dalla Società di gestione ai fini della compensazione e liquidazione, i dati necessari per l'esecuzione dei contratti stessi.

2. Ai fini del comma 1, apposita pagina informativa del Sistema telematico rende conoscibile a tutti gli Operatori una tabella anagrafica soggettiva recante la ragione sociale di coloro che eventualmente aderiscono indirettamente al servizio di deposito e liquidazione, ai sensi dell'art.9, comma 3, dei contratti e dei soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

3. La diffusione della tabella di cui al comma 2 ed i suoi aggiornamenti valgono ad ogni effetto come comunicazione agli altri Operatori del soggetto al quale andranno fatti i pagamenti a favore dell'Operatore che sia loro controparte e legittimano gli

Operatori che provvedono al servizio di pagamento e di incasso alle relative operazioni per conto del proprio mandante, nei confronti delle controparti contrattuali di quest'ultimo.

4. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 69 del T.U.F., e quanto indicato nelle Disposizioni con riguardo alle istituzioni depositarie individuate dalla Società di gestione, l'esecuzione dei contratti a pronti ha luogo il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione.

#### **Art. 26** **Sistemi di garanzia**

La Società di gestione, al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione, può introdurre idonee forme di controllo dei rischi e sistemi di garanzia, anche collettivi, nel rispetto della disciplina emanata ai sensi dell'art. 68 del T.U.F. subordinando la permanenza dell'ammissione al Mercato all'osservanza delle relative regole.

### **TITOLO VI** **INFORMATIVA**

#### **Art. 27** **Informativa agli investitori**

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

2. In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nel Mercato, la Società di gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema telematico, le informazioni sull'operatività della giornata relative a:

a) tutte le Proposte esposte nel Sistema, con indicazione del prezzo e della quantità;

b) prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita;

c) prezzo, quantità ed ora dell'ultimo contratto concluso;

d) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nel corso della giornata fino all'istante del rilevamento;

e) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi in un periodo di funzionamento del Mercato, comunque non superiore a due ore, stabilito dalle Disposizioni;

f) stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.

3. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema telematico, le seguenti tabelle:

a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi delle specie di strumenti finanziari;

b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni, indicante altresì gli Operatori che aderiscono indirettamente al servizio di deposito e liquidazione dei contratti ed i soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

4. Il contenuto e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi precedenti sono individuati nel dettaglio dalla Società di gestione attraverso le Disposizioni.

5. La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino redatto secondo quanto previsto nelle Disposizioni nel quale vengono riportate, per ciascuno strumento finanziario trattato nel Mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Disposizioni possono prevedere i casi nei quali ai fini del predetto calcolo non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.

6. La Società di gestione può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla CONSOB.

#### **Art. 28** **Informativa alle autorità**

1. La Società di gestione comunica alla CONSOB, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. d), del T.U.F., le violazioni del presente regolamento riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 29, segnalando le iniziative assunte e fornisce periodicamente, o anche su richiesta, i dati e le notizie sull'attività svolta dagli Operatori.

2. La Società di gestione invia preventivamente alla CONSOB copia delle disposizioni che intende emanare ai sensi dell'art.3, comma 1.

### **TITOLO VII** **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 29** **Controllo del regolare andamento delle negoziazioni**

1. La Società di gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regola-

mento e delle Disposizioni; adotta altresì tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del Mercato.

2. La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) verifica, attraverso il flusso informativo del Sistema telematico, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5, e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede tempestivamente chiarimenti all'Operatore interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile;

b) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema telematico;

d) informa prontamente gli Operatori, attraverso comunicazioni scritte ed avvisi inseriti su apposite pagine del circuito telematico, in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel Mercato;

e) provvede alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema telematico, nei modi stabiliti dalle Disposizioni.

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del Mercato la Società di gestione può, tra l'altro:

a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;

b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;

c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti, relativamente all'operatività del Mercato e fuori dal mercato, relativamente agli strumenti trattati sul Mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni.

d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi.

4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 25 e 28, la Società di gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del Mercato. Il Sistema telematico prevede codici di accesso alle informazioni disponibili.

5. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa, allo storno delle posizioni e, dove occorra, la correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

### **Art. 30 Sanzioni**

1. All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:

a) censura scritta;

b) sanzione pecuniaria da €1.200 a € 26.000;

c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;

d) esclusione dalle negoziazioni;

e) sospensione dalle funzioni di Operatore principale, per un periodo non superiore a due mesi;

f) cancellazione dall'elenco degli Operatori principali.

La Società di gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

2. Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario, per quanto riguarda l'operatività sul Mercato, resta abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo della Società di gestione, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto della Società di gestione, al termine del procedimento di cui all'art. 31, dal Collegio dei probiviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

I provvedimenti sanzionatori per le violazioni degli obblighi di quotazione degli Operatori Principali sono adottati, in presenza di motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, in nome e per conto della Società di gestione, con obbligo di riferire al Collegio alla prima riunione successiva.

4. Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.

5. Le regole di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di amministrazione.

6. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

7. Il soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali può esservi iscritto, previa presentazione di una nuova domanda e secondo le procedure a tal fine dettate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

### **Art. 31**

#### ***Procedimento per l'applicazione delle sanzioni***

1. La Società di gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 30, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5.

3. Il Collegio dei probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.

Per il solo caso di violazione degli obblighi di quotazione da parte degli Operatori Principali ed in presenza di motivi di necessità ed urgenza, la segnalazione del competente ufficio della Società di cui al comma 1 viene inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri il quale decide la sanzione da adottare entro e non oltre 15 gg. dall'invio della segnalazione, dando delega al Direttore Generale della società di comunicarla all'Operatore Principale interessato.

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche alla CONSOB.

5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce se dar luogo a forme di pubblicità della decisione stessa, e di quali mezzi avvalersi (quotidiani, agenzie di stampa e/o pagine informative del Sistema telematico).

6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del Mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'operatore interessato. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere ef-

ficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.

7. Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'operatore.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 32 Controversie**

1. Ciascun Operatore, nella proposta di contratto di utenza di cui all'art. 10, comma 5;

a) sottoscrive una clausola compromissoria per effetto della quale tutte le controversie che dovessero insorgere con la Società di gestione in relazione alla predetta adesione e agli atti ad essa conseguenti, comprese quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e delle Disposizioni, e relative modifiche, sono deferite alla competenza di un arbitrato, nei modi ivi previsti;

b) sottoscrive atti volti a rimettere alla Società di gestione l'accertamento, a richiesta, di casi in cui i contratti conclusi dal medesimo con altri Operatori debbano ritenersi viziati da errori di immissione o di trasmissione, con assunzione dell'impegno nei confronti delle controparti contrattuali di considerare tale accertamento come vincolante.

### **Art. 33 Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento è reso pubblico secondo le disposizioni adottate dalla Consob ai sensi dell'art. 62, comma 3, del T.U.F.

CONSOB 18 febbraio 2005

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI NON GOVERNATIVE**

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1. Definizioni**

##### **(art. 1 Reg.)**

1. Le definizioni di cui all'art. 1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.



2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:

- "Dealers" indica gli Operatori non iscritti nel Registro degli Operatori principali;

- "Regolamento" indica il regolamento del Mercato deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del tesoro e dalla Co.n.so.b.;

- "Servizio di liquidazione" indica il servizio di liquidazione effettuato dalle istituzioni individuate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni.

- "T.U.F." indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;

- "Segmento di Mercato" indica il comparto del Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati i cui contratti sono eseguiti attraverso la stessa procedura di regolamento.

3. Ai fini dell'art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. b, del Regolamento sia stato concordato attraverso l'indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l'applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:  

$$P = 100 / (1 + R)T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale;

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e. 5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata / 365 (per i titoli di emittenti esteri il divisore è pari a 360).

4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a);

5. Ai fini degli artt. 9, comma 2, lett. d del Regolamento, per "anno solare precedente" si intende il periodo costituito dai 12 mesi precedenti il primo giorno del mese nel quale avviene la presentazione della domanda alla Società di gestione.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO

### Art. 2.

#### **Condizioni di ammissione alle negoziazioni**

#### **(Art. 5 Reg.)**

1. Possono essere ammessi a quotazione titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione; per l'ammissione alle negoziazioni di tali titoli si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

2. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie

3. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio

di loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione delle Proposte.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO

### Art. 3.

#### **Sistemi di compensazione e liquidazione**

#### **(Art. 9.2 Reg.)**

1. L'adesione diretta ai sistemi di compensazione e liquidazione avviene secondo le modalità stabilite dai soggetti che gestiscono detto servizio.

2. L'adesione indiretta sistemi di compensazione e liquidazione avviene per mezzo di un contratto, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Sistema e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest'ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione, attraverso il Sistema di Compensazione e Liquidazione, ai contratti conclusi nel Mercato dall'aderente indiretto.

### Art. 4

#### **Criteri per il calcolo del patrimonio netto**

#### **(Artt. 9.2 Reg.)**

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

### Art. 5

#### **Accertamento dei requisiti per l'ammissione**

#### **(Artt. 9.2 e 10 Reg.)**

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.

2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. La Società di gestione accerta il possesso del requisito patrimoniale mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analoga certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.

4. L'adesione diretta ai sistemi di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dai gestori di

detti sistemi. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove i gestori dei sistemi mettano a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti ai sistemi medesimi. L'adesione indiretta ai sistemi di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 3, comma 2.

5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

#### **Art. 6**

##### ***Procedimento di ammissione alle negoziazioni***

###### **(Art. 10 Reg.)**

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nel Mercato deve inoltrare alla Società di gestione apposita domanda, conforme allo schema allegato alle presenti Disposizioni. Si possono iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell'atto di accettazione della domanda o da quello, di generale applicazione, che verrà comunicato attraverso le Pagine Informativa.

2. Nel caso in cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'adesione risulti incompleta, la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di cui sopra senza che il soggetto interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l'ordine della loro presentazione.

#### **Art. 7.**

##### ***Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato***

###### **(Art. 11.1.c Reg.)**

###### **e sospetto stato di insolvenza (art. 13.1. Reg.)**

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari

considerati pregiudizievoli comportamenti o omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolano o impediscano il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati nel Mercato.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto ai sistemi di compensazione e liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'Aderente diretto a detto Sistema al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

#### **Art. 8.**

##### ***Tariffe***

###### **(Art. 11.1.k Reg.)**

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando un apposto tariffario riportato in allegato.

#### **Art. 9.**

##### ***Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione***

###### **(Art. 12 Reg.)**

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di ammissione decorre dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il periodo annuale decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 2, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 8.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a e b, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dai gestori dei sistemi di compensazione e liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Sistema metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Sistema medesimo. L'adesione indiretta ai Sistemi di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 3, comma 2.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

##### **Art. 10.**

##### ***Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali***

##### **(Art. 16.1 Reg.)**

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali, deve inoltrare apposita domanda alla Società di completa della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accoglimento della domanda che, di norma, coinciderà con il primo giorno del semestre di calendario (1 Gennaio - 1 Luglio) successivo alla data di accettazione della domanda.

2. Per gli Operatori che si valgano della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 12, di limitare l'impegno di quotazione di cui all'art. 17 del Regolamento a specie di strumenti finanziari negoziati in specifici Segmenti del Mercato, la domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali dovrà indicare specificamente il segmento di mercato prescelto.

##### **Art. 11.**

##### ***Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali***

##### **(Art. 16.1, 16.2 Reg.)**

1. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 5, commi 2, 3, e 5.

##### **Art. 12.**

##### ***Limitazione degli impegni degli Operatori principali***

##### **(Art. 17.1 Reg.)**

1. A richiesta dell'Operatore, l'impegno del medesimo di cui all'art. 17, comma 1, del Regolamento è dalla Società di gestione esteso o limitato alla negoziazione a pronti di specie di strumenti finanziari appartenenti ad un determinato segmento del Mercato.

2. L'Operatore principale richiede l'estensione di cui al comma precedente indirizzando alla Società di gestione apposita domanda.

3. Ove venga presentata istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori principali da parte di altri Operatori appartenenti al medesimo gruppo di un soggetto già iscritto nel suddetto Registro, controllato o controllante al 90%, di norma il gruppo, a fronte dell'avvenuta assegnazione dei titoli da parte della Società di gestione ai suoi appartenenti, sarà tenuto a comunicare alla Società stessa la ripartizione al proprio interno degli obblighi di quotazione di cui all'art. 17 del Regolamento. La mancata osservanza dei suddetti obblighi di comunicazione potrà dar luogo all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 30 del Regolamento nei confronti di tutti gli Operatori principali appartenenti al gruppo. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente o indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c..

##### **Art. 13.**

##### ***Modalità di assegnazione delle specie di strumenti finanziari***

##### **(Artt. 17.3, 17.4, 17.8 Reg.)**

1. L'assegnazione delle specie di strumenti finanziari a ciascuno degli Operatori principali avviene, oltre che sulla base di quanto stabilito dall'art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento, previa individuazione, all'interno di ogni tipologia di titoli, delle specie maggiormente liquide, intendendosi per tali quelle che hanno condizioni di emissione che possano essere idonee alla negoziazione all'ingrosso

(elevato ammontare emesso). Tale individuazione potrà essere anche effettuata in base alle indicazioni degli emittenti.

2. In particolare, l'assegnazione a ciascun Operatore principale viene effettuata:

- in modo tale da garantire la quotazione di un numero di titoli per le varie tipologie, proporzionale alla composizione del listino;

- per ogni tipologia e per ogni classe di liquidità assegnando un numero di titoli in una proporzione fissa, stabilita dal C.d.A. in relazione alle diverse specie di titoli ammesse a quotazione.

#### **Art. 14.**

##### **Condizioni di operatività**

###### **(Art. 17.5 Reg.)**

1. Per quanto riguarda la significatività degli scambi, la Società di gestione determina, con delibera del C.d.A., il volume che, per ogni tipologia di titoli, ogni Operatore principale è tenuto a scambiare per un periodo determinato dalla Società medesima.

#### **Art. 15.**

##### **Proposte di Operatori principali su specie di strumenti finanziari diversi da quelli ricevuti in assegnazione**

###### **(Art. 17.8 Reg.)**

1. L'Operatore principale può formulare all'interno del Mercato una o più Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art. 6 del Regolamento, limitatamente a quelle dello stesso segmento del mercato al quale appartengono le specie assegnategli dalla Società di gestione, anche se diverse da quest'ultime. Nel caso in cui formuli tali Proposte resta impegnato a formulare, in ordine alle stesse specie, Proposte sia di acquisto che di vendita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 5 e 6, del Regolamento, e dall'art. 19 delle presenti Disposizioni, per un tempo minimo stabilito dalla Società di gestione.

2. La caratteristica della occasionalità stabilita dall'art. 17, comma 8, del Regolamento si intenderà rispettata qualora l'Operatore principale effettui proposte di cui al comma 1 non più di 10 (dieci) volte nel corso della stessa settimana lavorativa.

#### **Art. 16.**

##### **Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali**

###### **(Art. 18 Reg.)**

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO

#### **Art. 17.**

##### **Pagine del Sistema telematico ed operatività**

###### **(Artt. 22.2 e 22.3 Reg.)**

1. Il Sistema telematico si articola in apposite "pagine", che riportano gli estremi dei titoli quotati e tutte le informazioni necessarie all'operatività.

#### **Art. 18.**

##### **Orari di negoziazione**

###### **(Art. 22.5 Reg.)**

1. Gli orari di attività del Mercato, con la specificazione delle fasi tecniche connesse, sono i seguenti:

**ore 7.30 - 8.00:** fase di **Pre Mercato**, nella quale solo gli Operatori principali sono operativi; in questo periodo gli Operatori principali possono immettere e variare le loro Proposte mediante la Pagina Immissione. Ogni Operatore principale è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

**ore 8.00 - 8.15:** fase di **Mercato Preventivo** nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. In questo periodo il matching automatico tra Proposte è inibito. Nel dettaglio:

- si possono inserire Proposte;
- non c'è matching automatico tra Proposte;
- viene fornita la Pagina Best e vengono calcolati gli aggregati aggiornati;
- sia i Dealers che gli Operatori principali possono inviare le Applicazioni;
- per quantità maggiori o uguali a 2,5 milioni di euro il Sistema telematico accetterà automaticamente le Applicazioni conformi;
- per quantità inferiori a 2,5 milioni di euro gli Operatori principali hanno possibilità di scelta (solo in questo caso il matching rimane sul sistema periferico).

**ore 8.15 - 17.10:** fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato. Il Sistema prima dello start del matching automatico tra Proposte invierà agli Operatori dei messaggi di segnalazione. Una eventuale situazione di black-out sarà gestita dal Sistema per smaltire il matching automatico e la tempestiva ricostruzione della Pagina Best.

**ore 17.10 - 7.30:** fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività. In tale fase gli Operatori possono solo inviare o ricevere messaggi, esaminare i dati statistici riferiti alla giornata di contrattazione, ricevere report, listini e

indici, caricare nuove versioni del software periferico.

Durante tale fase è prevista una pausa tecnica dalle ore 20.30 alle ore 24.00 per la riorganizzazione degli archivi per la nuova giornata di negoziazione e per la manutenzione delle applicazioni e dei sistemi.

#### **Art. 19. Proposte**

##### **(Artt. 8, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 Reg.)**

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento. Al fine di apportare dette modifiche l'Operatore può sospendere la Proposta. Resta comunque in capo al proponente l'obbligo di concludere almeno un contratto alle condizioni originariamente esposte nel Sistema telematico, ove la Proposta stessa sia stata "applicata" prima della sua sospensione.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema telematico per prezzo; a parità di prezzo i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpate dal Sistema telematico in un unico valore sia sulla Pagina Migliori che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema telematico.

3. È data facoltà agli Operatori di limitare la visualizzazione delle Proposte formulate ad una quantità non inferiore al lotto minimo negoziabile.

4. La società di gestione può individuare trimestralmente i titoli benchmark per i quali il lotto minimo di negoziazione (quotazione/applicazione) è fissato in 5 milioni di euro.

#### **Art. 20. Conclusione dei contratti**

##### **(Art. 24.1 Reg.)**

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il "prezzo di esclusione", consistente nel prezzo fino al quale sussistono le condizioni migliori per chi invia l'Applicazione e fino al quale costui è quindi disposto a concludere contratti. L'Applicazione viene eseguita automaticamente fino al "prezzo di esclusione" (incluso).

2. Fermo restando il limite del "prezzo di esclusione" l'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene, fino al raggiungimento della quantità desiderata, secondo i seguenti criteri:

a) innanzitutto viene "applicato" il prezzo Best del momento;

b) nel caso vi siano più Proposte al prezzo Best del momento, l'abbinamento avviene secondo il criterio temporale di immissione delle Proposte, co-

minciando dalla Proposta più vecchia, via via fino alla più recente;

c) quindi, se in attuazione dei criteri di cui alle lettere precedenti non viene soddisfatta l'intera quantità che forma oggetto dell'applicazione viene "applicato" il prezzo più prossimo a quello Best e così via.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si osservano anche per la conclusione dei contratti attraverso l'incontro tra due Proposte.

4. L'accettazione di Applicazioni inferiori a 2,5 milioni di euro o di un ammontare pressoché equivalente, è a discrezione dell'Operatore principale.

#### **Art. 21. Registrazione dei contratti**

##### **(Art. 24.4 Reg.)**

1. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel Mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

- a) parti contraenti;
- b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto;
- c) quantità e prezzo.

2. È assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

#### **Art. 22. Esecuzione dei contratti**

##### **(Art. 25.1 Reg.)**

1. I contratti vengono riscontrati automaticamente, attraverso apposita funzione del Sistema telematico, prima dell'inoltro delle istruzioni di regolamento.

2. I termini per l'esecuzione dei contratti sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

3. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

#### **Art. 23. Disciplina dei pronti contro termine**

##### **(Art. 21.1.b Reg.)**

Il presente articolo disciplina il funzionamento del segmento pronti contro termine (*Money Market Facility* – MMF) del Mercato.

Sul Sistema telematico viene offerta, inoltre, dalla MTS S.p.A. una funzionalità di contrattazione bilaterale tra operatori (*Request For Quote* – RFQ)

che consente agli aderenti al mercato di concludere contratti del tipo di quelli ammessi alle negoziazioni sul segmento MMF. Tali negoziazioni non si considerano concluse sul segmento MMF e non vengono pertanto inserite nell'informativa pubblica di cui all'articolo 26 delle Disposizioni.

#### 1. Contratti e Titoli Negoziabili

Nel segmento MMF sono negoziabili contratti di pronti contro termine sia nella forma "classic repo" che in quella "buy sell back", definite secondo gli usi di mercato, sugli strumenti di cui all'articolo 4 del Regolamento.

I contratti pronti contro termine possono essere negoziati sia in versione "general collateral" (nel contratto "general collateral" lo scopo principale della prestazione è un prestito di contante, con impegno alla restituzione a data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia dei titoli), sia in versione "repo specifico" (nel contratto "repo specifico" lo scopo principale della prestazione è l'acquisto di un titolo specifico, dietro pagamento di contante, con l'impegno a rivenderlo a termine a data predefinita).

Per quanto attiene le condizioni, le modalità di ammissione, la sospensione e l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari, si applica quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento.

Si applica l'articolo 8 del Regolamento per quanto attiene la determinazione del lotto minimo negoziabile: non è consentito inserire delle Proposte per un valore inferiore al lotto minimo negoziabile, ma le Proposte stesse possono essere incrementate per importi inferiori a tale lotto minimo. Una Proposta può ricevere un'Applicazione che assorbe solo parzialmente l'importo offerto. Se a fronte di tale Applicazione parziale, il valore residuo della Proposta diviene inferiore al lotto minimo negoziabile, la Proposta rimane comunque negoziabile.

#### 2. Operatori ammessi alle negoziazioni

Per gli Operatori che partecipano al segmento MMF valgono le condizioni e il procedimento di ammissione di cui agli art. 9, 10 e 12 del Regolamento.

Gli Operatori del segmento MMF sono tenuti a rispettare gli obblighi fissati all'art. 11 del Regolamento. Si applicano, inoltre, le norme fissate agli articoli 13, 14, 15 e 18 del Regolamento riguardo a sospensione, esclusione e recesso dal mercato e verifica periodica dei requisiti.

Gli Operatori che partecipano al segmento MMF possono accedere a tutte le funzioni operative senza distinzioni di ruolo. Ciò implica che nel segmento MMF ogni operatore può immettere Proposte, anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera, e inviare Applicazioni.

Gli Operatori che partecipano al segmento MMF non hanno impegno di formulare Proposte di acquisto e di vendita.

#### 3. Svolgimento delle negoziazioni

Allo svolgimento delle negoziazioni si applica quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento.

Fermo restando quanto precisato al comma 2 del presente articolo, alle Proposte si applica quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento.

Per quanto riguarda la conclusione, registrazione ed esecuzione dei contratti, si applica quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del Regolamento.

#### 4. Sistemi di garanzia

Si applica quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento

##### 5. Modalità operative

a) gli ordini inviati su proposte attive hanno un tempo massimo di 2 minuti di vigenza;

b) l'operatore deve accettare o rifiutare l'ordine prima della scadenza dei due minuti;

c) l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo può essere rifiutata dal proponente solo con la motivazione "per fido". Ciascun operatore ha la possibilità di inserire limiti all'esposizione massima nei confronti di una determinata controparte o di prevenire la negoziazione con una controparte con cui non abbia fido;

d) se le proposte e gli ordini sono effettuati da due operatori che si avvalgono entrambi dei sistemi di garanzia di cui al comma 4, l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo è automatica;

e) se le proposte sono effettuate da un operatore che si avvale dei sistemi di garanzia di cui al comma 4 e gli ordini vengono inviati da un operatore che non fa uso di suddetti sistemi, l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo può essere rifiutata dal proponente solo con la motivazione "per fido". L'operatore che si avvale dei sistemi di garanzia ha la possibilità di configurare le proprie proposte in modo che possano ricevere applicazioni solo da altri operatori che utilizza suddetti sistemi.

f) per le operazioni "general collateral" sono consegnabili anche titoli con stacco cedola nel periodo di vigenza dell'operazione; pertanto è obbligatoria l'accettazione di tali titoli;

g) per le operazioni di "general collateral" è stabilito un importo minimo di titoli da consegnare come di seguito indicato:

- tutti i titoli, tranne 1, devono essere consegnati per un importo equivalente o superiore a 25 mln di €;

- solo un titolo, può essere consegnato per un importo inferiore a 25 mln di €.

h) i contratti del tipo "general collateral" devono essere definiti mediante l'individuazione dei titoli da consegnare entro 2 ore dall'esecuzione del contratto stesso. Ovviamente tutte le operazioni eseguite a meno di 2 ore dalla chiusura del mercato devono essere definite prima dell'orario di chiusura;

#### 6. Storno di operazioni

Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo tele-

fax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato;

Qualora la storno dell'operazione sia richiesta da una sola controparte dell'operazione, si applicherà la seguente procedura:

a) La richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS ed all'altra controparte via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno;

b) se la controparte conferma ad MTS, entro 15 minuti dal ricevimento, che è d'accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS;

c) in caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del servizio di controparte centrale, la richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione; MTS, non appena possibile, informerà l'altra controparte dell'operazione e richiederà se questa sia disponibile allo storno. Se l'altra controparte concorda, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale e verrà eseguito da MTS;

d) se la controparte non risponde entro questi termini o non è d'accordo con la richiesta, MTS dovrà verificare che il contratto in esame sia stato eseguito ad un tasso repo inconsistente con il valore di mercato corrente al momento dell'esecuzione;

e) per essere inconsistente con il valore di mercato, il contratto deve differire dall'ultimo eseguito su quel particolare prodotto (titolo e scadenza) nei precedenti 5 minuti di almeno:

- 10 basis points per il "general collateral repo"
- 25 basis points per lo "repo specifico";

f) nel caso non ci fossero contratti eseguiti nei precedenti 5 minuti nel sistema, MTS verificherà la seconda migliore proposta (considerando il lato di mercato se Denaro o Lettera) presente al momento dell'esecuzione;

g) in assenza di proposte nel sistema, MTS deciderà se procedere con lo storno con decisione del Direttore Generale, presa in base alla delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione di "mettere in atto tutto quanto necessario per assicurare un ordinato svolgimento delle contrattazioni"; Il Direttore Generale ne darà informazione al Comitato Esecutivo;

h) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via fax) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dalla decisione.

*7. Informativa, Vigilanza e Sanzioni, Disposizioni Finali*

Si applicano al segmento MMF le norme previste dai titoli VI, VII e VIII del Regolamento.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

### **Art. 24.**

#### ***Rilevazione dei prezzi***

##### **(Art. 27.2. e Reg.)**

1. Ai fini dell'art. 27, comma 2, lett. e, del Regolamento il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuna specie di strumento finanziario vengono calcolate rispetto ai contratti conclusi nell'ora in corso con riferimento ad un periodo di rilevazione pari a 5 minuti primi e, rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti, con riferimento ad un periodo di rilevazione pari ad un'ora.

### **Art. 25.**

#### ***Informativa agli investitori***

##### **(Art. 27.4 Reg.)**

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell'apposita Pagina Statistica del Sistema telematico.

### **Art. 26.**

#### ***Listino***

##### **(Art. 27.5 Reg.)**

1. Il listino di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento viene redatto al termine di ciascuna giornata operativa (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.

2. Per quanto riguarda le negoziazioni a pronti e le negoziazioni su titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, per ciascuna specie di titolo trattata il listino indica:

- a) il codice identificativo della specie;
- b) la descrizione della specie;
- c) il prezzo minimo;
- d) il prezzo massimo;
- e) il prezzo medio ponderato;
- f) le quantità negoziate.

3. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei contratti di valore inferiore a 2,5 milioni di euro o ad un ammontare pressoché equivalente, di quelli oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non coerenti con l'andamento del mercato, rilevati dalla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII  
DEL REGOLAMENTO**Art. 27.****Storno di operazioni****(Artt. 29.2, 32.1.b Reg.)**

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato.

2. Ove la richiesta di storno provenga da una sola delle parti, la Società di gestione, in attuazione del mandato ad essa conferito dalle parti in sede di ammissione al Mercato, accerta se la transazione debba considerarsi anomala alla luce dell'art. 22, comma 3, del Regolamento. L'accertamento è condotto attraverso la verifica della coerenza, rispetto all'andamento del mercato, delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Qualora la Società di gestione accerti che il contratto è stato concluso a condizioni non coerenti rispetto all'andamento del mercato, e comunque non inferiore ad uno scostamento del 3% dal prezzo dell'ultimo contratto, ne dà comunicazione alle parti e provvede allo storno dell'operazione.

3. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

**Art. 28.****Procedura per la reinscrizione nel Registro degli Operatori principali****(Art. 30.8 Reg.)**

1. Nel caso in cui un soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali presenti domanda per essere reinscritto in detto Registro, la Società di gestione valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la reinscrizione del soggetto.

## CASI PARTICOLARI

**Art. 29.****Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'ammissione alle negoziazioni****(Artt. 9, 10, 15 Reg.)**

1. È ammesso in corso d'anno il recesso dall'adesione al Mercato nell'ipotesi in cui detto atto sia collegato all'ammissione alle negoziazioni o all'iscrizione nel Registro degli Operatori principali di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo,

secondo quanto previsto nel presente e successivo articolo.

2. Ove l'ammissione alle negoziazioni sia richiesta da un soggetto (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore e che intenda recedere dall'adesione al Mercato (Soggetto Uscente) in coincidenza con l'ammissione del primo, detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dall'adesione al Mercato con effetto dalla data di ammissione del Soggetto Entrante.

3. Nel caso in cui il Soggetto Uscente sia Operatore principale che intenda recedere dall'adesione al Mercato ed il Soggetto Entrante intenda essere ammesso alle negoziazioni impegnandosi a presentare istanza per l'iscrizione al Registro degli Operatori principali entro 20 giorni dalla data in cui gli venga comunicata la sua ammissione alle negoziazioni, detti soggetti possono presentare alla Società di gestione un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di voler recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali.

4. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

5. L'accettazione della domanda di ammissione è risolutivamente condizionata alla mancata presentazione nel termine di cui al comma 3 della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali, nonché alla mancata iscrizione nel Registro degli Operatori principali entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda anzi detta.

6. La data a partire dalla quale avrà effetto l'ammissione alle negoziazioni del Soggetto Entrante ("data di switch") sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di ammissione.

7. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 9 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

8. Agli effetti del comma 7, il volume di attività rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d del Regolamento, potrà essere costituito dalla somma del valore dei contratti stipulati, nel periodo di riferimento di cui al medesimo comma 7, dal Soggetto Uscente fino alla "data di switch" e dal Soggetto Entrante successivamente a tale data.



**Art. 30.****Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali****(Art. 16 Reg.)**

1. Ove l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali sia richiesta da un Operatore (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore principale e che intenda recedere dall'adesione al Mercato in coincidenza con l'iscrizione del primo nel Registro degli Operatori principali (Soggetto Uscente), detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di iscrizione e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione al Registro degli Operatori principali da parte del Soggetto Entrante.

2. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

4. la data a partire dalla quale avrà effetto l'iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali ("data di switch"), sarà determinata

dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di iscrizione.

5. A decorrere dalla data di cui al comma precedente il Soggetto Entrante assumerà, per la durata residua, gli stessi obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento in precedenza assunti dal Soggetto Uscente.

6. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 16 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

**Art. 31.****Collegamento remoto****(Artt. 9, 16, 22 Reg.)**

1. Ai fini di cui agli artt. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema telematico compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.

**REGOLAMENTO “BONDVISION” DISCIPLINA DEL MERCATO ALL'INGROSSO  
VIA INTERNET DI TITOLI DI STATO****INDICE**

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	pag. 670
Art. 1	Definizioni	
Art. 2	Oggetto del regolamento	
Art. 3	Fonti disciplinari del mercato	
<b>TITOLO II</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI</b> .....	» 671
Art. 4	Titoli negoziabili	
Art. 5	Condizioni di ammissione alle negoziazioni	
Art. 6	Modalità di ammissione alle negoziazioni	
Art. 7	Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni	
Art. 8	Determinazione del lotto minimo negoziabile	
<b>TITOLO III</b>	<b>OPERATORI</b> .....	» 672
Art. 9	Condizioni di ammissione	
Art. 10	Procedimento di ammissione	
Art. 11	Obblighi degli Operatori	
Art. 12	Mantenimento delle condizioni per l'ammissione	
Art. 13	Sospensione dalle negoziazioni	
Art. 14	Esclusione dalle negoziazioni	
Art. 15	Recesso dall'adesione al mercato	
<b>TITOLO IV</b>	<b>OPERATORI PRINCIPALI</b> .....	» 674
Art. 16	Iscrizione nel Registro degli Operatori Principali	
Art. 17	Obblighi	
Art. 18	Verifica periodica dei requisiti	
Art. 19	Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro	
Art. 20	Altre disposizioni applicabili	
<b>TITOLO V</b>	<b>NEGOZIAZIONI</b> .....	» 675
Art. 21	Tipi di contratto ammessi	
Art. 22	Svolgimento delle negoziazioni	
Art. 23	Proposte	
Art. 24	Richieste di prezzo	
Art. 25	Conclusione e registrazione dei contratti	
Art. 26	Esecuzione dei contratti	
Art. 27	Cancellazione dei contratti	
<b>TITOLO VI</b>	<b>INFORMATIVA</b> .....	» 677
Art. 28	Informativa agli investitori	
Art. 29	Informativa alle autorità	
<b>TITOLO VII</b>	<b>VIGILANZA E SANZIONI</b> .....	» 677
Art. 30	Controllo del regolare andamento delle negoziazioni	
Art. 31	Sanzioni	
Art. 32	Procedimento per l'applicazione delle sanzioni	

<b>TITOLO VIII</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	Pag. 679
Art. 33	Controversie	
Art. 34	Pubblicità del regolamento	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO</b> .....		» 679
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO</b> .....		» 679
Art. 1	Definizioni (Art. 1 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO</b> .....		» 680
Art. 2	Servizio di liquidazione (Artt. 9.3, 9.4 Reg.)	
Art. 3	Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Art. 9.3 d Reg.)	
Art. 4	Accertamento dei requisiti per l'ammissione (Artt. 9.3 e 10 Reg.)	
Art. 5	Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.)	
Art. 6	Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1 c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (Artt. 13.1, 13.2 Reg.)	
Art. 7.	Tariffe (Art. 11.1 k Reg.)	
Art. 8.	Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO</b> .....		» 682
Art. 9	Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Art. 16.1 Reg.)	
Art. 10	Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Artt. 16.1, 16.2 Reg.)	
Art. 11	Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Art. 18 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO</b> .....		» 682
Art. 12	Pagine del Sistema (Art. 22.2 Reg.)	
Art. 13	Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.)	
Art. 14	Proposte (Artt. 23.2 23.3, 23.4 Reg.)	
Art. 15	Richieste di prezzo (Art. 24.2 Reg.)	
Art. 16	Conclusione e registrazione dei contratti (Artt. 25.1 25.2 25.3 Reg.)	
Art. 17	Esecuzione dei contratti (art. 26 reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO</b> .....		» 683
Art. 18	Informativa agli investitori (Art. 28 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO</b> .....		» 683
Art. 19	Storno di operazioni (Artt. 27 e 30 Reg.)	
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE VARIE</b> .....		» 684
Art. 20	Collegamento remoto (Artt. 9, 16, 22 Reg.)	
Art. 21	(Art. 30.3 Reg.)	

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**  
**Definizioni**

Nel presente regolamento l'espressione:

- "Applicazione" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attra-

verso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata

- "Categorie di strumenti finanziari" indica un insieme di specie di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogene

- "Disposizioni" indica le norme attuative del presente Regolamento

- "Gruppo" indica l'insieme composto dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa controllante e dalla controllante

medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385

- "Mercati regolamentati" indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98

- "MTS" indica il mercato regolamentato dei titoli di Stato attraverso sistema telematico gestito dalla società MTS S.p.A. e autorizzato con decreto del Ministro del Tesoro 28 giugno 1998, ai sensi dell'Art. 66 del T.U.F.

- "Operatori" indica tutti i soggetti ammessi alle negoziazioni nel Sistema

- "Operatori principali" indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di gestione

- "Prezzo" indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso o ad un differenziale tra prezzi, con le modalità indicate dalle Disposizioni

- "Proposta" indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero l'espressione della volontà negoziale in ordine alla stipula di uno dei contratti di cui all'art.21, comma 1, esposta da un Operatore Principale attraverso il Sistema con l'indicazione della quantità e del prezzo offerti e della specie di strumento finanziario che si intende negoziare

- "Richiesta di prezzo" indica la richiesta competitiva effettuata dagli Operatori agli Operatori principali

- "Servizio di deposito" indica il servizio di deposito e gestione accentrata di strumenti finanziari effettuato dalle istituzioni di cui all'art. 80 del TUF o individuate dalla Società di gestione a mezzo delle disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia

- "Servizio di liquidazione" indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o analoga procedura di regolamento gestita da istituzioni individuate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia

- "Sistema" indica il sistema telematico, collegato a Internet o Intranet, denominato "BondVision" a mezzo del quale vengono negoziati gli strumenti finanziari

- "Società di gestione" indica MTS S.p.A.

- "Specie di strumento finanziario" indica, nell'ambito degli strumenti finanziari trattati, l'insieme dei titoli identificati dal medesimo codice ISIN e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione e/o l'insieme dei contratti caratterizzati dall'appartenza allo stesso schema negoziale e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione

- "Strumenti finanziari" indica le tipologie di strumenti negoziati nel mercato attraverso i contratti di cui all'art.21, comma 1

- "T.U.F." indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

## **Art. 2**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione di un sistema di negoziazione elettronica mediante un'asta competitiva fra uno o più Operatori principali e gli Operatori sugli strumenti finanziari di cui all'art. 4 successivo.

## **Art. 3**

### **Fonti disciplinari del mercato**

La regolamentazione di mercato si articola nei seguenti atti:

a) Regolamento: fissa i principi del mercato, è deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci

b) Disposizioni: norme di attuazione del Regolamento, sono emanate dal Consiglio di Amministrazione della Società di gestione

c) schemi negoziali, domande di adesione e contratti per l'inoltro delle istruzioni di regolamento

d) circolari della Società, emanate dal Consiglio di amministrazione, che contengono delibere riguardanti dettagli tecnici e specificazioni operative

Le Disposizioni di cui all' art. 3 b) e le circolari di cui all' art. 3 d) sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni, anche riprodotte nelle pagine informative del Sistema.

## TITOLO II STRUMENTI FINANZIARI

## **Art. 4**

### **Titoli negoziabili**

Nel mercato sono negoziabili, mediante i contratti di cui all'art. 21, i titoli di Stato, sia italiani che esteri.

Possono essere ammessi a quotazione titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione; per l'ammissione alle negoziazioni di tali titoli si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) di titoli della stessa specie.

In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base di annuncio della loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione e dei relativi contratti.

## **Art. 5**

### **Condizioni di ammissione alle negoziazioni**

Gli Strumenti finanziari possono essere ammessi alle negoziazioni a richiesta degli Operatori. Detti Strumenti finanziari devono essere liberamente tra-

sferibili. Non deve risultare alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di ammissione alle negoziazioni**

La Società di gestione stabilisce, tra i titoli di cui all'art. 4, le specie da negoziare nel mercato, definendone, con apposite circolari, le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema.

#### **Art. 7**

##### **Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni**

1) La Società di gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario negoziata in caso di:

- richiesta motivata di Operatori
- prolungata carenza di contrattazioni
- mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni

2) Entro sei mesi dalla sospensione di una specie di strumento finanziario, la Società di gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata.

#### **Art. 8**

##### **Determinazione del lotto minimo negoziabile**

1) Gli Strumenti finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati nelle Disposizioni; detti quantitativi minimi saranno determinati tenendo conto delle caratteristiche all'ingrosso del mercato, dell'ammontere emesso degli Strumenti finanziari, nonché della liquidità del mercato, tenendo in ogni caso conto di quanto stabilito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per i mercati all'ingrosso, ai sensi dell'art. 61, comma 10, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2) I quantitativi minimi negoziabili potranno essere differenziati per singole specie o categorie di strumenti finanziari.

### **TITOLO III OPERATORI**

#### **Art. 9**

##### **Condizioni di ammissione**

1) Possono essere ammessi alle negoziazioni nel Sistema i seguenti soggetti:

a) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

b) le imprese di investimento italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

c) le imprese di assicurazione italiane

d) le società di gestione del risparmio italiane e le SICAV italiane.

e) imprese di assicurazione estere e soggetti esteri che effettuano la gestione del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza.

f) fondazioni bancarie di diritto italiano.

2) a) Sono ammessi di diritto alle negoziazioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.

b) Sono altresì ammessi alle negoziazioni le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico e altri enti che svolgono funzioni analoghe in paesi comunitari, o extracomunitari, alle condizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2002.

3) Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui al comma 1 e 2 debbono:

a) garantire la liquidazione delle operazioni con cluse sul mercato aderendo (in via diretta o tramite un altro operatore) ai sistemi di compensazione e liquidazione;

b) tenere rapporti con le istituzioni che svolgono il Servizio di deposito, secondo modalità precisate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni;

c) essere dotati di una struttura organizzativa adeguata che consenta loro una corretta operatività nel mercato e l'adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;

d) possedere un patrimonio netto, calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari ai fini di vigilanza, o, in mancanza, con criteri analoghi specificati nelle Disposizioni, almeno pari o equivalente a dieci milioni di Euro. Per i soggetti di cui all'Art. 9.1 c), d) ed e) il patrimonio netto di riferimento dovrà essere almeno pari o equivalente ad un milione di Euro.

4) La Società di gestione potrà permettere l'adesione indiretta alle istituzioni che svolgono il servizio di deposito di cui al comma 3, lett. b), attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, in qualità di "banca agente", nei modi precisati a mezzo delle Disposizioni.

5) La Società di gestione, applicando criteri oggettivi e non discriminatori, rifiuta motivatamente l'ammissione quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del mercato.

#### **Art. 10**

##### **Procedimento di ammissione**

1) I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nel mercato debbono presentare alla Società di gestione doman-

da scritta conforme allo schema allegato alle Disposizioni e sottoscritta dal legale rappresentante.

2) Le Disposizioni specificano gli atti che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di cui al comma 1. In ogni caso deve essere trasmesso, oltre a quanto previsto dall'art. 33, il documento comprovante l'adesione alle istituzioni di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), o, se l'adesione avvenga in forma indiretta, ai sensi dell'art. 9, comma 4, copia autentica dell'accordo per il deposito e la liquidazione stipulato con un aderente diretto alle istituzioni che svolgono i relativi servizi in conformità alle indicazioni della Società di gestione.

3) La Società di gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori elencati nelle Disposizioni e si pronuncia di norma entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti.

4) La Società di gestione, unitamente alla comunicazione della decisione favorevole assunta ai sensi del comma 3, determina la data dalla quale il soggetto ammesso potrà iniziare le negoziazioni nel mercato.

5) I rapporti tra la Società di gestione e gli Operatori sono regolati, oltre che dalle precedenti norme, dalle Disposizioni, dalla domanda di adesione e dal contratto di utenza redatto secondo lo schema allegato alle Disposizioni.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi degli Operatori**

1) Ciascun Operatore:

a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Disposizioni e nelle circolari

b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza

c) si astiene dal compiere atti che possano pregiudicare il buon funzionamento del mercato

d) assicura il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3

e) rispetta tutti gli obblighi di dichiarazione e trasparenza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria

f) possiede ogni diritto e titolo sui dati da esso immessi nel Sistema ed in relazione a tali dati conferisce alla Società di gestione una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita di uso, distribuzione, sub-licenza, vendita di tali dati e di compilazione dei medesimi con altri dati, a condizione che la Società di gestione non riveli l'identità dell'Operatore quale fonte dei dati medesimi

g) fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, dà atto e conviene che la Società di gestione possiede ogni diritto e titolo, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale, sui dati in forma aggregata immessi nel Sistema dagli Operatori e si astiene dal diffondere i medesimi,

h) garantisce l'adeguata qualificazione professionale del personale preposto allo svolgimento delle attività di negoziazione ed in particolare l'adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul mercato

i) indica almeno due persone fisiche addette ad intrattenere i rapporti connessi all'operatività nel mercato con la Società di gestione

j) fornisce, sia a seguito di specifica richiesta della Società di gestione, sia periodicamente nei modi e tempi, che potranno essere differenziati per categorie di Operatori, stabiliti dalla Società medesima con apposite circolari, le notizie ed i dati relativi all'attività svolta anche fuori dal mercato relativamente agli strumenti trattati sul mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni

k) versa i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del Sistema e degli altri servizi accessori forniti, nella misura e nei termini che sono stabiliti dalla Società di gestione tenendo anche conto dei rapporti di adesione eventualmente intrattenuti dagli aderenti con l'MTS, secondo quanto contenuto nelle Disposizioni e relativi allegati.

#### **Art. 12**

##### **Mantenimento delle condizioni per l'ammissione**

1) Gli Operatori dimostrano almeno annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Società di gestione, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento comprese attestazioni rilasciate da Società di revisione utile a tal fine.

2) Gli Operatori comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

#### **Art. 13**

##### **Sospensione dalle negoziazioni**

1) Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3, o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero a seguito della dichiarazione di insolvenza di mercato pronunciata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 72 del T.U.F.

2) In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) la sospensione può essere limitata al segmento del mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio ivi indicato. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. d), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che il patrimonio non sia ricostituito nel termine sopraindicato.

3) È sospeso automaticamente l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività di prestazione dei servizi di investimento.

4) La Società di gestione può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di gestione di Mercati regolamentati, italiane o estere.

5) La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 31 con le modalità di cui all'art. 32.

6) Nei casi diversi da quelli del comma 5, competente a disporre la sospensione è il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione o, in caso di urgenza, il Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, l'altro soggetto competente in base allo statuto della Società di gestione.

7) La sospensione è revocata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

#### **Art. 14**

##### ***Esclusione dalle negoziazioni***

1) La Società di gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:

a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9, comma 1

b) che si trovi in stato di insolvenza accertato

c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3

2) È escluso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.

3) L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 31 con le modalità di cui all'art. 32.

4) Nei casi diversi da quelli del comma 3, competente a disporre l'esclusione è il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione.

#### **Art. 15**

##### ***Recesso dall'adesione al mercato***

L'Operatore che intenda recedere dall'adesione al mercato BondVision deve inviare comunicazione

scritta alla Società di gestione, nei modi e nei termini previsti dal contratto indicato all'art. 10, comma 5.

#### **TITOLO IV OPERATORI PRINCIPALI**

##### **Art. 16**

##### ***Iscrizione nel Registro degli Operatori Principali***

1) È tenuto presso la Società di gestione un "Registro degli Operatori Principali" di ogni comparto o gruppo omogeneo di strumenti negoziati, nel quale la Società di gestione iscrive gli Operatori che ne facciano domanda nei termini e modi stabiliti nelle Disposizioni e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento. Le disposizioni indicano i diversi comparti per ciascuno dei quali ogni Operatore può fare domanda di iscrizione come Operatore Principale.

2) Possono essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 soltanto gli Operatori di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) possesso direttamente o attraverso idonei rapporti contrattuali – di una struttura organizzativa adeguata, che consenta il pieno e corretto adempimento degli obblighi che fanno carico agli Operatori principali ed in particolare di quelli di cui all'art. 17. Nella valutazione dell'adeguatezza della struttura si tiene conto, tra l'altro, del numero e della qualificazione professionale degli addetti, dei sistemi di collegamento e di trasmissione dati utilizzati, nonché delle strumentazioni hardware e software impiegate.

b) per ogni rispettivo comparto: (i) gli operatori riconosciuti come Operatori principali o equivalenti in almeno uno Stato dell'Unione Europea e/o (ii) gli operatori riconosciuti come Operatori principali di MTS Italia, Francia, Belgio, Amsterdam, Portogallo o di ogni altro mercato MTS e gli European Primary Dealers e Single Market Specialist di EuroMTS.

##### **Art. 17**

##### ***Obblighi***

1) L'iscrizione nel Registro di cui all'art. 16 comporta l'impegno di:

a) rispondere alle Richieste di Prezzo alle specie di strumenti finanziari oggetto delle richieste formulate dagli Operatori entro il periodo di tempo previsto dalle Disposizioni, e

b) contribuire alla formazione di un Prezzo Indicativo anonimo secondo quanto stabilito dalle Disposizioni.

2) I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 16 debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi. In particolare, le Proposte espresse in risposta alle Richieste dell'Operatore devono essere in linea con le condizioni generali del mercato e

coerenti con l'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari oggetto della richiesta degli Operatori.

3) Ciascun Operatore Principale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di gestione una sospensione temporanea dell'impegno di cui al comma 1. In ogni caso la Società di gestione deve essere tempestivamente informata di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta ad impossibilità di funzionamento del Sistema.

#### **Art. 18**

##### ***Verifica periodica dei requisiti***

1) Gli Operatori principali dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Disposizioni, la permanenza delle condizioni di cui all'art. 16. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento comprese attestazioni rilasciate da Società di revisione utile a tal fine.

2) Gli Operatori principali comunicano alla Società di gestione, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.

#### **Art. 19**

##### ***Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro***

1) Fatta salva la previsione di cui al comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 16 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza delle predette, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che siano venute meno le predette condizioni.

2) La Società di gestione cancella dal Registro di cui all'art. 16 l'Operatore sospeso dalle funzioni di Operatore principale ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito la dimostrazione del ripristino delle condizioni di cui all'art. 16, comma 2.

#### **Art. 20**

##### ***Altre disposizioni applicabili***

Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Operatore principale si applicano le disposizioni del Titolo III.

### **TITOLO V NEGOZIAZIONI**

#### **Art. 21**

##### ***Tipi di contratto ammessi***

1) I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati nel mercato mediante i seguenti tipi di contratto:

a) compravendita, a pronti e a termine  
b) pronti contro termine  
c) base (basis trading)  
d) differenziali (spread e switch, denominazioni di uso comune nei mercati finanziari, riguardanti modalità di quotazione che consentono di quotare una differenza, espressa in prezzo o in punti base di rendimento, tra due strumenti finanziari della stessa specie o di specie diverse. Queste modalità di quotazione, quando applicate, danno origine a due distinti contratti di compravendita, di segno inverso riguardanti i titoli tra i quali è stato quotato il differenziale di prezzo o di rendimento).

2) Ciascuno dei tipi contrattuali indicati al comma 1 può ricomprendere differenti schemi negoziali. Ogni schema negoziale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, allegato alle Disposizioni ed è portato a conoscenza degli Operatori attraverso circolari che ne precisano i tempi di inserimento nel Sistema.

#### **Art. 22**

##### ***Svolgimento delle negoziazioni***

1) Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito sistema di negoziazione che consente l'effettuazione di richieste competitive da parte degli Operatori, l'esposizione di Proposte da parte degli Operatori Principali, la conclusione dei contratti, l'inoltro delle informazioni necessarie a regolare le operazioni presso le istituzioni che svolgono il servizio di regolamento ed in quelle che svolgono il servizio di deposito e la comunicazione agli Operatori di informazioni relative all'operatività del mercato.

2) La Società di gestione individua, attraverso le Disposizioni, gli schemi delle "pagine" operative ed informative del Sistema e dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori tramite apposite circolari.

3) Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori principali in nome e per conto proprio. Ai fini di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. b), esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del mercato, secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 2. Possono essere svolte operazioni in nome proprio ma per conto terzi dai soggetti che gestiscono risparmio.

4) Il funzionamento del Sistema è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.

5) Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Disposizioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per Categorie di Strumenti finanziari.

Ai contratti stipulati nell'ambito del Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essa relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giu-



risdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Disposizioni e nel contratto che regola il rapporto con la Società di gestione.

### **Art. 23** **Proposte**

1) Le Proposte possono essere esposte esclusivamente dagli Operatori principali e sono impegnative, nella misura indicata nel comma 3, esclusivamente nei confronti degli Operatori.

2) Le Proposte, possono essere formulate per importi pari al lotto minimo negoziabile od a suoi multipli. Le modifiche delle condizioni di prezzo in acquisto e in vendita da parte di un Operatore principale sono apportate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalle Disposizioni.

3) Le Proposte possono anche avere valore solo indicativo. L'Operatore può richiedere ulteriori modifiche dalla proposta originaria. L'Operatore principale può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato a concludere il contratto quando la Proposta viene accettata dall'Operatore per il prezzo proposto, entro il quantitativo offerto e nel tempo di validità. Qualora l'Operatore invii un'accettazione su un prezzo non più attivo l'Operatore Principale può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.

4) Relativamente alle modalità di esposizione nelle apposite pagine, per ciascun Strumento finanziario, le Proposte sono ordinate dal Sistema in ordine di prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione.

5) Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora esposte nel Sistema vengono automaticamente cancellate.

### **Art. 24** **Richieste di prezzo**

1) Le Richieste di prezzo possono essere esposte esclusivamente dagli Operatori e sono impegnative, nella misura indicata nel comma 2, esclusivamente nei confronti degli Operatori principali. Le Richieste di prezzo possono anche essere inviate con riferimento a Proposte non più attive. In questo caso l'Operatore principale può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.

2) Le Richieste di prezzo possono essere inviate ad un numero massimo di Operatori principali stabilito dalle Disposizioni. Detti Operatori principali possono essere scelti, di volta in volta, tra tutti quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 16.

3) Le Richieste possono essere di prezzo, di quantità di valuta, di denaro o lettera ovvero di una combinazione di detti elementi.

### **Art. 25** **Conclusione e registrazione dei contratti**

1) La conclusione dei contratti avviene mediante l'accettazione della Proposta da parte dell'Operatore, secondo le modalità stabilite nelle Disposizioni dalla Società di gestione.

2) Tutti i contratti conclusi nel mercato vengono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del D. Lgs. n. 58/98 e del relativo regolamento di attuazione.

3) Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Richieste di prezzo, alle Proposte immesse nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.

### **Art. 26** **Esecuzione dei contratti**

1) Il Sistema, ove applicabile, trasmette alle istituzioni deputate ai servizi di deposito e liquidazione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), individuate dalla Società di gestione ai fini della compensazione e liquidazione ovvero liquidazione lorda, i dati necessari per l'esecuzione dei contratti stessi. Il riscontro è effettuato secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalle Disposizioni.

2) Ai fini del comma 1, apposita pagina informativa del Sistema rende conoscibile a tutti gli Operatori una tabella anagrafica soggettiva recante la ragione sociale di coloro che eventualmente aderiscono indirettamente al servizio di deposito e liquidazione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dei contratti e dei soggetti aderenti diretti a detto servizio.

3) La diffusione della tabella di cui al comma 2 ed i suoi aggiornamenti valgono ad ogni effetto come comunicazione agli altri Operatori del soggetto al quale andranno fatti i pagamenti a favore dell'Operatore che sia loro controparte e legittimano gli Operatori che provvedono al servizio di pagamento e di incasso alle relative operazioni per conto del proprio mandante, nei confronti delle controparti contrattuali di quest'ultimo.

Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 58/98, e quanto indicato nelle Disposizioni con riguardo alle istituzioni depositarie individuate dalla Società di gestione, l'esecuzione dei contratti a pronti ha luogo di norma il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione.

4) L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto i titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento di operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) di titoli della stessa specie.

**Art. 27****Cancellazione dei contratti**

Su richiesta dei due Operatori contraenti, un contratto concluso sul mercato potrà essere cancellato quando la negoziazione e' avvenuta in modo accidentale o per disfunzioni del Sistema. Qualora sia solo uno dei due Operatori a chiedere la cancellazione del contratto, la Società dovrà verificare le condizioni di mercato esistenti al momento della negoziazione utilizzando una procedura speciale di cancellazione d'ufficio secondo quanto indicato nelle Disposizioni. La procedura di cancellazione d'ufficio potrà essere richiesta entro i tempi massimi stabiliti dalle Disposizioni.

TITOLO VI  
INFORMATIVA**Art. 28****Informativa agli investitori**

1) La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

2) In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nel mercato, la Società di gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema, le informazioni sull'operatività della giornata relative:

- a) alle Richieste di prezzo esposte nel sistema relativamente ad ogni Operatore
- b) alle Proposte esposte nel Sistema, con indicazione del prezzo e della quantità
- c) prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita
- d) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nel corso della giornata fino all'istante del rilevamento
- e) stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.

3) La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema, le seguenti tabelle:

- a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi delle Specie di strumenti finanziari
- b) tabella oggettiva anagrafica recante gli schemi negoziali trattati nell'MTS e relativi codici
- c) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni, indicante altresì gli Operatori che aderiscono indirettamente al servizio di deposito e liquidazione dei contratti ed i soggetti aderenti diretti a detto servizio che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

4) Il contenuto e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi precedenti sono individuati nel dettaglio dalla Società di gestione attraverso le Disposizioni.

5) La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino redatto secondo quanto previsto nelle Disposizioni nel quale vengono riportate, per ciascuno Strumento finanziario trattato nel mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolate con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Disposizioni possono prevedere i casi nei quali ai fini del predetto calcolo non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.

6) La Società di gestione può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla Banca d'Italia e la CONSOB.

**Art. 29****Informativa alle autorità**

1) La Società di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel mercato, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 76 T.U.F.

2) La Società di gestione comunica preventivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Banca d'Italia copia delle Disposizioni che intende emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1.

TITOLO VII  
VIGILANZA E SANZIONI**Art. 30****Controllo del regolare andamento delle negoziazioni**

1) La Società di gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Disposizioni; adotta altresì tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato.

2) La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) verifica, attraverso il flusso informativo del Sistema, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede tempestivamente chiarimenti all'Operatore Principale interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile

b) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni

c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema

d) informa prontamente gli Operatori, attraverso comunicazioni scritte ed avvisi inseriti su apposite pagine del circuito telematico, in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato

e) provvede alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema, nei modi stabiliti dalle Disposizioni.

3) Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato la Società di gestione può, tra l'altro:

a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero mercato o a singole specie o Categorie di Strumenti finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito

b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero mercato o a singole specie o Categorie di Strumenti finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali

c) Irichiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti, relativamente all'operatività del mercato e fuori dal mercato, relativamente agli strumenti trattati sul mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni

d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi con ragionevole preavviso e secondo le eventuali procedure descritte nelle Disposizioni.

4) Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 26 e 28, la Società di gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del mercato. Il Sistema prevede codici di accesso alle informazioni disponibili.

5) La Società di gestione provvede, di propria iniziativa, allo storno delle posizioni e, dove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

### **Art. 31 Sanzioni**

1) All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque

non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema, è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:

a) censura scritta

b) sanzione pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 25.000

c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi

d) esclusione dalle negoziazioni

e) sospensione dalle funzioni di Operatore principale, per un periodo non superiore a due mesi

f) cancellazione dall'elenco degli Operatori principali

La Società di gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

2) All'Operatore principale che, dopo aver ricevuto una delle sanzioni di cui alle lett. a) o b) del comma precedente, per l'accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, entro sei mesi violi nuovamente i predetti obblighi, è applicata la misura della sospensione per un periodo non inferiore a dieci giorni.

3) Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario, per quanto riguarda l'operatività sul mercato, resta abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo della Società di gestione, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.

4) I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto della Società di gestione, al termine del procedimento di cui all'art. 32, dal Collegio dei Probiviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

5) Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.

6) Le regole di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

7) Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

8) Il soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali può esservi iscritto, previa presentazione di una nuova domanda e se-

condo le procedure a tal fine dettate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

#### **Art. 32**

##### **Procedimento per l'applicazione delle sanzioni**

1) La Società di gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 31, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.

2) Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 2.

3) Il Collegio dei Proviviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.

4) Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche alla Banca d'Italia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5) La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce le forme di pubblicità della decisione stessa su quotidiani e/o pagine informative del Sistema. Detta pubblicità può essere esclusa ove venga inflitta la sanzione della censura scritta o una sanzione pecuniaria.

6) In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'Operatore interessato. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.

7) Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'Operatore.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 33** **Controversie**

1) Ciascun Operatore, nella proposta di contratto di utenza di cui all'art. 10, comma 5;

a) sottoscrive una clausola compromissoria per effetto della quale tutte le controversie che dovessero insorgere con la Società di gestione in relazione alla predetta adesione e agli atti ad essa conseguenti, comprese quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e delle Disposizioni, e relative modifiche, sono deferite in arbitrato, nei modi ivi previsti

b) sottoscrive atti volti a rimettere alla Società di gestione l'accertamento, a richiesta, di casi in cui i contratti conclusi dal medesimo con altri Operatori debbano ritenersi viziati da errori di immissione o di trasmissione, con assunzione dell'impegno nei confronti delle controparti contrattuali di considerare tale accertamento come vincolante

#### **Art. 34** **Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento è reso pubblico secondo le disposizioni adottate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DM Economia del 20 luglio 2004

### **Allegato B**

BONDVISION

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO**

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1.** **Definizioni**

##### **(Art. 1 Reg.)**

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.

2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:

– "Regolamento" indica il regolamento del mercato BondVision deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del Tesoro

3. Ai fini dell'art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. b, del Regolamento sia stato concordato attraverso l'indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l'applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:

$$P=100/(1+R)T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e. 5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata /365

4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a).

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO

##### Art. 2.

##### **Servizio di liquidazione**

##### **(Artt. 9.3, 9.4 Reg.)**

1. Relativamente al regolamento di titoli di Stato italiani, l'adesione diretta al Servizio di liquidazione avviene in conformità alle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 69, comma 1, T.U.F. secondo le modalità stabilite dal soggetto che gestisce detto Servizio, incluso tra queste l'obbligo di tenere rapporti di deposito in titoli e denaro presso la Banca d'Italia

2. L'adesione indiretta al Servizio di liquidazione avviene per mezzo di un contratto, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Servizio e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest'ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione, attraverso il Servizio di liquidazione, ai contratti conclusi nel mercato dall'aderente indiretto.

3. Non vengono regolati attraverso il Servizio di liquidazione i contratti aventi ad oggetto titoli diversi da quelli emessi in Euro dalla Repubblica italiana.

4. La partecipazione ai sistemi di regolamento diversi da quello italiano potrà avvenire mediante adesione diretta o indiretta.

##### Art. 3.

##### **Criteri per il calcolo del patrimonio netto**

##### **(Art. 9.3 d Reg.)**

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

##### Art. 4.

##### **Accertamento dei requisiti per l'ammissione**

##### **(Artt. 9.3 e 10 Reg.)**

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.

2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. La Società di gestione può accertare il possesso del requisito patrimoniale anche mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analogo certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.

4. L'adesione diretta al Servizio di liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dal gestore di detto Servizio. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

##### Art. 5

##### **Procedimento di ammissione alle negoziazioni**

##### **(Art. 10 Reg.)**

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nel mercato BondVision deve inoltrare alla Società di gestione il contratto di utenza di cui all'Allegato X, debitamente sottoscritto e completo della documentazione ivi prevista. Detto soggetto potrà iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell'atto di accettazione del contratto di utenza.

2. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di cui sopra senza che il sogget-

to interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l'ordine della loro presentazione.

#### **Art. 6.**

#### **Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato**

**(Art. 11.1 c Reg.)**

#### **e sospetto stato di insolvenza**

**(Artt. 13.1, 13.2 Reg.)**

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 32 del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto al Servizio di liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'aderente diretto a detto Servizio al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

#### **Art. 7.**

#### **Tariffe**

**(Art. 11.1 k Reg.)**

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando la struttura tariffaria di cui all'Allegato F del contratto di utenza.

Nel determinare la struttura tariffaria la Società potrà tener conto del rapporto di adesione degli Operatori con l'MTS; in particolare potranno essere previste condizioni particolari per gli operatori che aderiscono anche a questo mercato.

#### **Art. 8.**

#### **Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione**

**(Art. 12 Reg.)**

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di ammissione decorre dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il

periodo annuale decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3 di queste Disposizioni.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3 di queste Disposizioni, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 3, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 7 di queste Disposizioni.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dal gestore del Servizio di liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV  
DEL REGOLAMENTO

**Art. 9.**  
**Procedimento per l'iscrizione  
nel Registro degli Operatori Principali**

(Art. 16.1 Reg.)

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali, deve inoltrare il contratto di utenza alla Società di gestione di cui all'Allegato Y, debitamente sottoscritto e completo della documentazione ivi prevista. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accettazione del contratto di utenza che, di norma, coinciderà con il primo giorno del semestre di calendario (1 Gennaio 1 Luglio) successivo alla data di accettazione del contratto di utenza.

**Art. 10.**  
**Accertamento dei requisiti per l'iscrizione  
nel Registro degli Operatori Principali**

(Artt. 16.1, 16.2 Reg.)

1. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 4, commi 2, 3, 5,

**Art. 10 bis**

(Art. 17.1 Reg.)

1. Gli Operatori Principali autorizzano la Società di gestione a rispondere con un messaggio di fine asta ad ogni Richiesta di prezzo a cui l'Operatore Principale non risponde nel periodo d'asta.

2. Gli Operatori Principali si impegnano a contribuire alla formazione di prezzi indicativi anonimi come segue:

a) a ciascun Operatore Principale viene assegnato su base mensile un ulteriore sottoinsieme di strumenti finanziari scelti tra quelli già assegnati alla medesima istituzione sulla piattaforma EuroMTS (indicativamente non più dell'80% di tali strumenti finanziari).

b) Ciascun Operatore Principale si impegna a fornire, rispetto a tali strumenti, prezzi in acquisto e vendita per un minimo di 5 ore giornaliere.

c) Ciascun Operatore Principale ha la facoltà, ma non l'obbligo, di fornire prezzi indicativi su un numero limitato di ulteriori strumenti non assegnati al medesimo dalla Società di gestione.

**Art. 11.**  
**Verifica della permanenza dei requisiti  
per l'iscrizione nel Registro  
degli Operatori Principali**

(Art. 18 Reg.)

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 8.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V  
DEL REGOLAMENTO

**Art. 12.**  
**Pagine del Sistema**

(Art. 22.2 Reg.)

1. Il Sistema si articola nelle pagine del Manuale Tecnico Operativo indicate nell'Allegato C al contratto di utenza.

**Art. 13.**  
**Orari di negoziazione**

(Art. 22.5 Reg.)

1. BondVision osserva gli orari di mercato qui sotto riportati (orari riferiti all'Europa Continentale):

**Preopening: 7:30 – 8:00.** L'Operatore Principale può inserire le proposte di prezzo. La negoziazione è inibita, nessuna visibilità delle proposte di prezzi indicativi degli altri Operatori Principali

**Market Open/Settlement Close: 8:00 – 18:00.** Gli Operatori Principali e gli Operatori possono negoziare sul mercato.

**Market Close/ Split Definition: 18:00. – 18:15** Tutte le attività di negoziazione sono inibite. Gli Operatori hanno a disposizione ulteriori 15 minuti per allocare i contratti eseguiti in modalità split e non ancora definiti nella fase di mercato precedente.

**Market Close: 18:15** Tutte le attività di negoziazione sono inibite.

**È data facoltà alla Società di gestione di estendere gli orari di mercato fino alle 19:00 (After Hour Trading). Gli Operatori possono decidere su base volontaria la partecipazione a detta fase di mercato. L'introduzione di detta fase verrà notificata a mezzo di una circolare**

**Art. 14.**  
**Proposte**

(Artt. 23.2 23.3, 23.4 Reg.)

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema per prezzo. La priorità di trattamento delle Proposte è

determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema.

3. Le proposte sono anonime e indicative. La quantità deve essere esposta.

**Art. 15.**  
**Richieste di prezzo**

**(Art. 24.2 Reg.)**

1. Le Richieste di prezzo possono essere inviate fino ad un massimo di 4 Operatori Principali. Detti Operatori Principali potranno essere scelti tra quelli con i quali ogni Operatore è autorizzato a negoziare.

2. L'Operatore deve essere autorizzato a negoziare sul sistema da almeno due Operatori Principali per ciascuna tipologia di titoli.

3. Il tempo di durata globale di una Richiesta di prezzo è fissato in 90 secondi.

4. Gli Operatori Principali fatti oggetto di Richiesta di prezzo devono immettere una proposta da ritenersi non modificabile:

- per almeno 3 secondi in caso di richiesta competitiva
- per almeno 3 secondi in caso di richiesta competitiva di tipo switch
- per almeno 30 secondi in caso di richiesta non competitiva

**Art. 16.**  
**Conclusione e registrazione dei contratti**

**(Artt. 25.1 25.2 25.3 Reg.)**

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il "prezzo di conclusione" del contratto, a scelta tra le Proposte effettuate dagli Operatori Principali.

2. L'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene secondo i seguenti criteri:

- a) l'Operatore è libero di applicare la proposta a lui più confacente
- b) nel caso vi siano più Proposte allo stesso prezzo non viene applicato alcun abbinamento automatico secondo criterio temporale di immissione delle Proposte
- c) gli Operatori Principali fatti oggetto di Richiesta di prezzo non vengono a conoscenza dell'identità degli altri Operatori Principali coinvolti nella stessa, ma solo del loro numero

3. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

- a) parti contraenti
- b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto
- c) quantità e prezzo.

4. È assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

5. L'accettazione di Applicazioni inferiori a 2,5 milioni di Euro o di un ammontare equivalente, è a discrezione dell'Operatore principale.

**Art. 17.**  
**Esecuzione dei contratti**

**(Art. 26 Reg.)**

1. I contratti vengono riscontrati automaticamente, attraverso apposita funzione del Sistema.

2. I termini per l'esecuzione dei contratti su titoli esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

3. Il Sistema potrà provvedere ad inoltrare automaticamente le istruzioni di regolamento sui conti esplicitamente indicati dall'Operatore.

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI  
DEL REGOLAMENTO**

**Art. 18.**  
**Informativa agli investitori**

**(Art. 28 Reg.)**

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all'art. 28, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell'apposita Pagina Statistica del Sistema.

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII  
DEL REGOLAMENTO**

**Art. 19.**  
**Storno di operazioni**

**(Artt. 27 e 30 Reg.)**

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del mercato.

2. Ove la richiesta di storno provenga da una sola delle parti, la Società di gestione, in attuazione del mandato ad essa conferito dalle parti in sede di ammissione al mercato, accerta se la transazione debba considerarsi anomala alla luce dell'art. 22, comma 3, del Regolamento. L'accertamento è condotto attraverso la verifica della coerenza, rispetto all'andamento del mercato, delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Qualora la Società di gestione accerti che il contratto è stato concluso a condizioni non coerenti rispetto all'an-



damento del mercato, e comunque non inferiore ad uno scostamento del 3% dal prezzo dell'ultimo contratto, ne dà comunicazione alle parti e provvede allo storno dell'operazione.

3. In presenza di problemi tecnici, si applicherà la seguente procedura di cancellazione unilaterale.

a) Per "MMI" si intende un malfunzionamento del Sistema di rilievo tale che il Direttore Generale della Società, o un suo delegato, giudichi bloccante per l'operatività. Gli elementi che vengono presi in considerazione per stabilire tale grado di malfunzionamento devono essere i seguenti:

(i) il sistema è inaccessibile (o "down") durante le normali ore di mercato;

(ii) l'attività di "marketmaking" è ristretta a causa, ad esempio, del malfunzionamento della rete che impedisca ad un numero consistente di Operatori Principali di accedere al Sistema;

(iii) il livello tecnico di servizio del Sistema sia tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices o vedano prezzi errati nella pagina best);

(iv) la sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o la Società sia impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.

b) La durata dell'MMI va dal momento che il Direttore Generale, o un suo delegato, individuerà come momento in cui è avvenuto il primo impatto sul sistema dell'MMI sino a che lo stesso Direttore Generale, o un suo delegato, non determini che il Sistema sia stato riportato allo stato normale. Ferma restando tale discrezionalità del Direttore Generale, sarà prassi normale individuare come momento iniziale dell'MMI quello del ricevimento della notifica iniziale di malfunzionamento.

c) Stabilito il verificarsi di un MMI, la Società effettuerà la cancellazione di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detta cancellazione la Società potrà tener conto anche di contratti conclusi al di fuori del periodo dell'MMI comunque interessati dal malfunzionamento, come pure di contratti eseguiti all'interno del periodo di MMI ma non ritenuti interessati da quest'ultimo. La Società

dovrebbe, sebbene non obbligata, consultarsi con gli Operatori i cui contratti sono, o potrebbero essere, interessati dall'MMI.

d) La Società informa tempestivamente gli Operatori e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI specificando l'orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore saranno informate le controparti i cui contratti risultino oggetto di cancellazione entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto."

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE VARIE

### Art. 20.

#### Collegamento remoto

#### (Artt. 9, 16, 22 Reg.)

1. Ai fini di cui agli artt. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.

### Art. 21

#### (Art. 30.3 Reg.)

1. Nell'effettuare una verifica presso i locali dell'operatore, la Società di gestione dovrà dare un ragionevole preavviso.

2. La Società di gestione potrà effettuare verifiche solo secondo le procedure operative convenute dalla BondVision Dealers Executive Committee e adottate dal Consiglio della Società di gestione.

## ELENCO ALLEGATI

Allegato X: Contratto di Utenza Operatore

Allegato Y: Contratto di Utenza Operatore Principale

## *Capitolo X*

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.



**Regolamento ex. art. 3, comma 1, del Provvedimento 22 ottobre 2002 sui sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari, ex artt. 68, 69, comma 2 e 70 del T.U.F.**

Testo modificato da ultimo il 1 dicembre 2006

**I N D I C E**

<b>SEZIONE A</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	Pag. 690
Articolo A.1.1.1	Definizioni	
Articolo A.1.1.2	Oggetto del Regolamento.	
Articolo A.1.1.3	Principi organizzativi	
Articolo A.1.1.4	Modalità di comunicazione e scambio di informazioni	
Articolo A.1.1.5	Garanzie costituite presso la CC&G	
Articolo A.1.1.6	Rapporti tra la CC&G e la Società di gestione	
<b>SEZIONE B</b>	<b>SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE</b> .....	» 693
<b>PARTE B.1</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	» 693
Articolo B.1.1.1	Processo di compensazione e garanzia	
<b>PARTE B.2</b>	<b>ADESIONE</b> .....	» 693
<i>CAPO B.2.1</i>	<i>Adesione</i>	
Articolo B.2.1.1	Soggetti ammessi al Sistema	
Articolo B.2.1.2	Requisiti di adesione al Sistema	
Articolo B.2.1.3	Domande di adesione al Sistema	
Articolo B.2.1.4	Avvio dell'operatività	
Articolo B.2.1.5	Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti	
<i>CAPO B.2.2</i>	<i>Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso</i>	
Articolo B.2.2.1	Perdita dei requisiti patrimoniali	
Articolo B.2.2.2	Sospensione	
Articolo B.2.2.3	Effetti della sospensione	
Articolo B.2.2.4	Esclusione	
Articolo B.2.2.5	Effetti dell'esclusione	
Articolo B.2.2.6	Recesso	
Articolo B.2.2.7	Modificazione della qualifica di adesione	
<i>CAPO B.2.3</i>	<i>Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti</i>	
Articolo B.2.3.1	Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto	
Articolo B.2.3.2	Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto	
Articolo B.2.3.3	Sospensione	
Articolo B.2.3.4	Recesso dall'accordo	
Articolo B.2.3.5	Costituzione dei Margini	
<b>PARTE B.3</b>	<b>CLEARING</b> .....	» 699
<i>CAPO B.3.1</i>	<i>Registrazione delle operazioni e compensazione delle posizioni contrattuali</i>	
Articolo B.3.1.1	Effetti delle operazioni concluse	
Articolo B.3.1.2	Struttura dei conti	
Articolo B.3.1.3	Compensazione	

Articolo B.3.1.4	Operazioni relative ai conti terzi	
Articolo B.3.1.5	Registrazione delle operazioni in “give-up”	
Articolo B.3.1.6	Trasferimento di posizioni contrattuali	
Articolo B.3.1.7	Operazioni di rettifica	
Articolo B.3.1.8	Gestione degli errori	
<b>PARTE B.4</b>	<b>SISTEMA DI GARANZIA</b> .....	<i>Pag.</i> 701
<i>CAPO B.4.1</i>	<i>Margini</i>	
Articolo B.4.1.1	Margini iniziali	
Articolo B.4.1.2	Margini di variazione giornalieri	
Articolo B.4.1.3	Margini aggiuntivi infragiornalieri	
Articolo B.4.1.4	Prezzi di regolamento giornaliero	
<i>CAPO B.4.2</i>	<i>Default Fund</i>	
Articolo B.4.2.1	Istituzione e contribuzione	
Articolo B.4.2.2	Utilizzo	
Articolo B.4.2.3	Ricostituzione	
Articolo B.4.2.4	Recesso e esclusione	
<i>CAPO B.4.3</i>	<i>Disciplina dei Margini</i>	
Articolo B.4.3.1	Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini	
Articolo B.4.3.2	Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate	
Articolo B.4.3.3	Determinazione dei Margini	
<b>PARTE B.5</b>	<b>REGOLAMENTO</b> .....	» 704
<i>CAPO B.5.1</i>	<i>Regolamento giornaliero</i>	
Articolo B.5.1.1	Regolamento giornaliero	
<i>CAPO B.5.2</i>	<i>Regolamento finale</i>	
Articolo B.5.2.1	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash	
Articolo B.5.2.2	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati	
Articolo 5.2.3	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati con “consegna” dell’attività sottostante	
Articolo B.5.2.4	Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati	
Articolo B.5.2.5	Esercizio delle opzioni e conseguente regolamento finale	
<i>CAPO B.5.3</i>	<i>Fail, Buy in, Sell out</i>	
Articolo B.5.3.1	Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail	
Articolo B.5.3.2	Procedura in Buy-In	
Articolo B.5.3.3	Procedura in Sell-Out.	
<b>PARTE B.6</b>	<b>INADEMPIMENTO</b> .....	» 706
<i>CAPO B.6.1</i>	<i>Presupposti dell’inadempimento</i>	
Articolo B.6.1.1	Inadempimento del Partecipante	
Articolo B.6.1.2	Inadempimento giustificato	
<i>CAPO B.6.2</i>	<i>Procedura di inadempimento</i>	
Articolo B.6.2.1	Inadempimento del Partecipante Diretto	
Articolo B.6.2.2	Inadempimento del Partecipante Indiretto	
Articolo B.6.2.3	Spese per la gestione della procedura di inadempimento	
Articolo B.6.2.4	Recupero delle perdite e dei costi	
<b>PARTE B.7</b>	<b>CORRISPETTIVI ED INTERESSI</b> .....	» 708
Articolo B.7.1.1	Corrispettivi	
Articolo B.7.1.2	Interessi	

<b>SEZIONE C</b>	<b>FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI</b> .....	Pag. 709
<b>PARTE C.1</b>	<b>FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI</b> .....	» 709
<i>CAPO C.1.1</i>	<i>Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti</i>	
Articolo C.1.1.1	Costituzione e natura dei Fondi di garanzia dei contratti	
Articolo C.1.1.2	Adesione	
Articolo C.1.1.3	Esclusione	
Articolo C.1.1.4	Calcolo dei Versamenti	
Articolo C.1.1.5	Modalità e termini di versamento e restituzione dei Versamenti	
Articolo C.1.1.6	Criteri e modalità di utilizzo della garanzia fideiussoria	
Articolo C.1.1.7	Intervento del Fondo in caso di insolvenza	
Articolo C.1.1.8	Recupero e ripartizione delle perdite	
Articolo C.1.1.9	Quote di adesione, commissioni	
Articolo C.1.1.10	Interessi	
<b>SEZIONE D</b>	<b>NORME TRANSITORIE</b> .....	» 711
Articolo D.1.1.1	Adesione	
Articolo D.1.1.2	Garanzia Fideiussoria	
Articolo D.1.1.3	Struttura dei conti	
Articolo D.1.1.4	Marginazione Lorda dei sottoconti	
Articolo D.1.1.5	Marginale Iniziale Preventivo	
Articolo D.1.1.6	Entrata in vigore	

## SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo A.1.1.1 Definizioni

1. Nel presente *Regolamento* si intendono per:

«**Agente di Regolamento**»: il soggetto incaricato:

- nell'ambito del *Sistema*, da un *Partecipante Diretto* di versare e ricevere, per conto del *Partecipante* stesso, i *Margini*, i versamenti ai *Default Fund*, le competenze contrattualmente previste, in euro, e/o i *Margini* in *Strumenti Finanziari* e/o di provvedere all'esecuzione finale dei contratti stipulati sul *Mercato*;
- nell'ambito degli adempimenti relativi ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*, da un *Partecipante* di effettuare, per conto del *Partecipante* stesso, i *Versamenti* e corrispondere le competenze contrattualmente previste, nonché di ricevere da CC&G le disponibilità in eccesso ed altre competenze contrattuali dovute al *Partecipante*, secondo le regole di gestione dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**CC&G**»: la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A..

«**Comparto Cash**»: nell'ambito del *Sistema* il comparto degli *Strumenti Finanziari non Derivati* costituito dal *Comparto Azionario* e dal *Comparto Obbligazionario*.

«**Comparto Azionario**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui  *Mercati azionari* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Obbligazionario**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui  *Mercati obbligazionari* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Derivati**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Committente**»: il soggetto che dà mandato ad un *Partecipante* al *Sistema* di negoziare e/o regolare i contratti conclusi sul *Mercato* senza istaurare alcun rapporto contrattuale con CC&G.

«**Comunicati**»: gli avvisi di carattere generale ai *Partecipanti* al *Sistema* ed ai *Partecipanti ai Fondi di Garanzia dei Contratti* emanati da CC&G per l'applicazione di quanto previsto dal presente *Regolamento* e dalle *Istruzioni*.

«**Default Fund**»: I Fondi di garanzia distintamente operanti nell'ambito del *Sistema* e costituiti dall'insieme degli appositi versamenti dei *Partecipanti Diretti* ai *Comparti Derivati* e *Azionario* e al *Comparto Obbligazionario*.

«**Fideiussore**»:

- la banca o l'impresa di assicurazione - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti regolati dal *Sistema*, rilascia a favore di CC&G l'impegno fideiussorio ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale richiesto per l'adesione di un *Partecipante Diretto* al *Sistema* (Articolo B.2.1.2, comma 4) e/o ai fini della costituzione dei versamenti ai *Default Fund* (Articolo B.4.2.1).
- la banca - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ai *Fondi di Garanzia dei Contratti* - rilascia a favore di CC&G l'impegno fideiussorio ai fini della costituzione dei *Versamenti* relativi ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Fondi di Garanzia dei Contratti**»: i patrimoni separati costituiti nell'ambito di sistemi di garanzia dei contratti regolati dal *Provvedimento*, istituiti da una *Società di gestione* ed affidati in gestione a CC&G, ciascuno destinato a garantire - nei limiti e secondo quanto previsto dalle Convenzioni stipulate tra detti soggetti - il buon fine di contratti aventi a oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati* conclusi nel relativo *Mercato* autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, del *T.U.F.*

«Giorno di CC&G aperta»: ogni giorno in cui è aperto almeno un *Mercato* per il quale CC&G opera in tutto o in parte quale Controparte Centrale o per il quale gestisce un *Fondo di Garanzia dei Contratti*.

«Impresa di Investimento»: la società d'intermediazione mobiliare o l'impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del *T.U.F.*

«**Istruzioni**»: le disposizioni emanate da CC&G che, in attuazione del presente *Regolamento*, definiscono gli aspetti applicativi del *Sistema* e dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Liquidazione lorda**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento delle operazioni singolarmente considerate su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Liquidazione netta**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Manuale dei Servizi**»: il manuale contenente le regole operative e le informazioni tecniche occorrenti per l'utilizzo del *Sistema*, nonché le metodologie di calcolo dei *Margini*.

«**Margine**»: le attività a garanzia costituite e/o dovute dai e/o ai *Partecipanti* al *Sistema*, ai sensi del presente *Regolamento*, delle seguenti tipologie:

- Margine iniziale di cui all'Articolo B.4.1.1;
- Margine di variazione giornaliero e Margine nella forma di premio, di cui all'Articolo B.4.1.2;
- Margine aggiuntivo infragiornaliero di cui all'Articolo B.4.1.3.

«**Mercato**»: un mercato regolamentato autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, o dell'art. 66 del *T.U.F.* ovvero un mercato riconosciuto ai sensi dell'art. 67, commi 1 o 2, del *T.U.F.*, ovvero le negoziazioni svolte al di fuori dei mercati regolamentati, ai quali si applichino le prestazioni del *Sistema* e/o dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Ordine di trasferimento**»: l'istruzione impartita da un *Partecipante* al *Sistema* ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini di trasferimento, che si realizza attraverso il meccanismo di sostituzione nelle *Posizioni Contrattuali* ed operazioni conseguenti, secondo quanto previsto dalle regole del *Sistema*. A dette istruzioni sono equiparate, a tal fine, quelle impartite dal *Partecipante Speciale* per conto di altri operatori del *Mercato*.

«**Partecipanti** »:

- i *Partecipanti al Sistema*;
- i *Partecipanti ai Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Partecipanti al Sistema**»:

- i *Partecipanti Diretti*;
- i *Partecipanti Indiretti*.

«**Partecipanti ai Fondi**» i soggetti ammessi a partecipare ad uno o più *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

«**Partecipante Designato**»: il *Partecipante Diretto* che, sulla base di appositi accordi di "give-up" consentiti dal regolamento di *Mercato*, assume nel *Sistema* le operazioni effettuate sul *Mercato* da altri negozianti.

«**Partecipante Diretto**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale* o *Partecipante Speciale*.

«**Partecipante Generale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di CC&G per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti* e/o dei *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono.

«**Partecipante Individuale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di CC&G per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti*.

«**Partecipante Indiretto**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, stipula con un *Partecipante Generale* un accordo perché questi assuma nei confronti di CC&G la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* dal *Partecipante Indiretto* in proprio e/o per conto dei suoi *Committenti*, secondo quanto previsto dal presente *Regolamento*.

«**Partecipante Speciale**»: il soggetto che gestisce un altro sistema di garanzia a Controparte Centrale, anche estero e che assume, nei confronti di CC&G, la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* da operatori che aderiscono a tale sistema.

«**Patrimonio di Vigilanza**»: il patrimonio del *Partecipante Diretto*, determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

«**Posizione Contrattuale**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto stipulato in un *Mercato*.

«**Posizione Contrattuale in Fail**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* che non risulta regolata nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.

«**Prezzo di Liquidazione**»: il prezzo determinato dalle *Società di Gestione*, nei Regolamenti dei relativi  *Mercati*, ai fini del regolamento finale dei contratti in *Strumenti Finanziari Derivati*.

«**Procedura di buy in**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non derivati*.

«**Procedura di sell out**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna di contante.

«**Provvedimento**»: il Provvedimento del Governatore di Banca d'Italia, emanato d'intesa con Consob, concernente la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su *Strumenti Finanziari*, ai sensi degli artt. 68, 69, comma 2, e 70, del *T.U.F.*.

«**Regolamento**»: il presente regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del *Sistema* gestito da CC&G, emanato ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, del *Provvedimento*.

«**Servizio di Presettlement**»: il servizio – gestito da CC&G o da società indicate nelle *Istruzioni*, con le quali CC&G abbia stabilito gli accordi contrattuali



- che determina ed invia ai *Servizi di Liquidazione* i saldi aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati*.

«**Schema Contrattuale**»: le specifiche negoziali, definite dalla *Società di Gestione*, dei contratti su *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato*.

«**Servizi di Investimento**»: le attività di cui all'art. 1, comma 5, del *T.U.F.*

«**Servizio di Gestione Accentrata**»: il servizio di gestione accentrata di *Strumenti Finanziari* gestito da una società di gestione di cui all'art. 80 del *T.U.F.* o da altra organizzazione anche comunitaria similare, indicata nelle *Istruzioni*, con la quale *CC&G* abbia stabilito gli accordi contrattuali.

«**Servizi di Liquidazione**»: i servizi, gestiti da società indicate nelle *Istruzioni*, autorizzate a compensare e liquidare su base netta (*Liquidazione netta*) e/o a liquidare su base lorda (*Liquidazione lorda*) i contratti aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Sistema**»: il sistema di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) e k), n. 2, del *Provvedimento*, nel quale *CC&G* assume il ruolo di Controparte Centrale, per ciascun *Comparto*, nei confronti di *Partecipanti Diretti*, ai sensi della Sezione B del presente *Regolamento*, e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia intercorrenti tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, tra gli stessi *Partecipanti Diretti*, nonché tra ogni *Partecipante Generale* ed i *Partecipanti Indiretti* che ad esso fanno capo.

«**Società di Gestione**»: una società di gestione di un *Mercato*.

«**Strumenti Finanziari**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, del *T.U.F.*

«*Strumenti Finanziari Derivati*»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 3, del *T.U.F.*

«*Strumenti Finanziari non Derivati*»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d) e e) del *T.U.F.*

«**T.U.F.**»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

«**T.U.B.**»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

«**Versamenti**»: i versamenti ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*, di cui all'Articolo C.1.1.1, e gli eventuali versamenti aggiuntivi, di cui all'Articolo C.1.1.7.

#### Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente *Regolamento* è adottato in esecuzione del *Provvedimento*.

2. Il presente *Regolamento* detta le regole di organizzazione e di funzionamento:

- a) del *Sistema*;
- b) dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

3. Il presente *Regolamento*, unitamente alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, regola i rapporti tra *CC&G* e i *Partecipanti*. Il *Regolamento* disciplina altresì i rapporti tra i *Partecipanti* medesimi nonché tra i *Partecipanti* e gli *Agenti di Regolamento*. Le *Istruzioni* e il *Manuale dei Servizi* integrano tale regolamentazione per quanto riguarda gli aspetti operativi.

#### Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi

1. *CC&G* esercita le attività previste dal presente *Regolamento* secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.

2. *CC&G* si dota di, e mantiene, procedure informatiche e organizzative che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al *Sistema* ed ai *Fondi di Garanzia dei Contratti*, nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.

3. *CC&G* si dota di, e mantiene, procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.

#### Articolo A.1.1.4 Modalità di comunicazione e scambio di informazioni

1. Il *Regolamento*, le Condizioni Generali di fornitura dei servizi, le *Istruzioni*, il *Manuale dei Servizi*, unitamente al modello di Richiesta di Servizi, sono disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *CC&G* ([www.ccg.it](http://www.ccg.it)).

2. *CC&G* rende noti ai *Partecipanti* i *Comunicati* relativi alle modifiche del *Regolamento* e delle *Istruzioni* o a situazioni contingenti tramite il proprio sito "Internet".

#### Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G

1. *CC&G* gestisce i sistemi di garanzia di cui alle Sezioni B e C.

2. I *Partecipanti* al *Sistema* versano i *Margini* e, ove previsto, costituiscono i versamenti ai *Default Fund*.

3. I *Partecipanti* ai *Fondi di Garanzia dei Contratti* effettuano *Versamenti* ai *Fondi*.

4. Alle garanzie finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono equiparate, ad ogni effetto, le garanzie fideiussorie sostitutive previste dal presente *Regolamento* e, nell'ambito del *Sistema*, gli interessi maturati sulle attività in contante depositate da ciascun *Partecipante*.

5. Nell'ambito del *Sistema*, tutte le somme e gli *Strumenti Finanziari* versati dai *Partecipanti*, o comunque nella disponibilità di CC&G si intendono costituiti, ai sensi del comma 2, a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso CC&G anche se temporaneamente eccedenti i *Margini* e i versamenti ai *Default Fund* richiesti.

#### Articolo A.1.1.6

##### Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione

1. CC&G stipula con ciascuna *Società di Gestione* una o più Convenzioni in cui è individuato il sistema di garanzia prescelto dal *Mercato* e sono disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema stesso.

2. Le Convenzioni stipulate tra CC&G e ciascuna delle *Società di Gestione* stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di contratti aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari* garantiti, le procedure da seguire al verificarsi di fattispecie disciplinate da entrambe, nonché le procedure per lo scambio di informazioni e dati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati - anche relativi a singoli *Partecipanti*, utili per l'efficiente funzionamento dei *Mercati*, del *Sistema*, nonché dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

3. Con riferimento al *Sistema*, le Convenzioni individuano le procedure di controllo della completezza e della correttezza dei dati, nonché le procedure attraverso le quali CC&G assume in proprio, attraverso *Ordini di trasferimento* e secondo le regole del *Sistema*, le *Posizioni Contrattuali* derivanti dalle operazioni concluse sui *Mercati*, sin dal momento della conclusione del contratto.

### SEZIONE B

#### SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE

##### PARTE B.1

##### Disposizioni generali

#### Articolo B.1.1.1

##### Processo di compensazione e garanzia

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto*. Tale *Ordine di trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Partecipante Indiretto*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte del *Partecipante Indiretto*.

2. Dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* tra un *Partecipante al Sistema* ed un negoziatore che partecipi ad un sistema di garanzia a Controparte Centrale gestito da un *Partecipante Speciale*, in virtù dei necessari accordi tra

tutte le parti interessate, si intenderà effettuato ed immesso nel *Sistema* l'*Ordine di trasferimento*, con assunzione da parte di CC&G del ruolo di Controparte Centrale rispetto al *Partecipante Speciale* ed al *Partecipante Diretto*.

3. Per i contratti conclusi da un *Partecipante al Sistema* sul *Mercato* che, per effetto di appositi accordi di "give-up", si considerino stipulati, ai sensi del *Provvedimento*, a titolo originario da un *Partecipante Designato*, l'*Ordine di trasferimento* da detto *Partecipante al Partecipante Designato* si intenderà effettuato ed immesso dal momento della conclusione del contratto, con conseguente applicazione del comma 1.

4. Il *Sistema* si articola come segue:

- a) acquisizione, ai sensi del comma 1, dell'*Ordine di trasferimento* attraverso la *Società di Gestione* e registrazione dei dati identificativi del contratto concluso sul *Mercato* dal *Partecipante al Sistema*;
- b) compensazione e determinazione dei relativi saldi netti delle *Posizioni Contrattuali*;
- c) determinazione dei *Margini* e dei versamenti ai *Default Fund* dovuti;
- d) regolamento dei *Margini*, anche infragiornaliero, nonché dei versamenti ai *Default Fund* e delle competenze;
- e) regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali*;
- f) gestione delle *Posizioni Contrattuali in Fail*;
- g) gestione dell'eventuale procedura di inadempimento.

5. Agli *Ordini di trasferimento*, alla compensazione ed all'esecuzione dei contratti di cui ai commi precedenti, si applica l'Articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.

6. Con l'acquisizione da parte di CC&G dell'*Ordine di trasferimento*, lo stesso si considera irrevocabile ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 210 del 2001.

### PARTE B.2

#### Adesione

##### CAPO B.2.1

#### Adesione

#### Articolo B.2.1.1

##### Soggetti ammessi al Sistema

1. È possibile essere ammessi al *Sistema* in qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale* o *Partecipante Indiretto*. È possibile rivestire la medesima qualifica di adesione, ovvero qualifiche differenti, per i *Comparti Derivati*, *Azionario* e *Obbligazionario*.

2. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Generali* o *Individuali*, le banche e le *Imprese di Investimento* autorizzate in Italia all'esercizio di

*Servizi di Investimento*, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento.

3. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Indiretti*, i soggetti indicati al comma 2 e gli altri soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul *Mercato* di riferimento che abbiano stipulato con un *Partecipante Generale* l'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1.

4. CC&G partecipa al *Sistema* in qualità di Controparte Centrale.

5. Banca d'Italia può partecipare al *Sistema* come *Partecipante Diretto*; Poste Italiane S.p.A. come *Partecipante*.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché i soggetti, diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione, ammessi alle negoziazioni sul *Mercato* ai sensi dell'articolo 66 del T.U.F. possono partecipare al *Sistema* in qualità di *Partecipanti al Comparto Obbligazionario*.

7. Possono partecipare al *Sistema*, in qualità di *Partecipanti Speciali*, i soggetti che gestiscono altri sistemi di garanzia a Controparte Centrale, anche esteri, – previi accordi tra le rispettive Autorità di vigilanza per lo scambio di informazioni e, ove applicabile, per l'applicazione di condizioni di reciprocità. Ai *Partecipanti Speciali* si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente *Regolamento* per i *Partecipanti Generali*, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i *Partecipanti Speciali*, nel *Regolamento*, nelle *Istruzioni* e negli accordi stipulati tra CC&G con detti *Partecipanti Speciali*.

#### Articolo B.2.1.2

##### Requisiti di adesione al Sistema

1. I soggetti che intendano aderire in qualità di *Partecipanti Generali* ad uno o più *Comparti* devono possedere un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a:

a) € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di *Partecipanti Indiretti* con i quali abbiano stipulato gli accordi di cui all'Articolo B.2.3.1, come di seguito indicato:

- € 5.000.000 dal secondo al quinto *Partecipante Indiretto* incluso, ovvero
- € 10.000.000 fino al decimo *Partecipante Indiretto* incluso, ovvero
- € 15.000.000 oltre il decimo *Partecipante Indiretto*.

2. I soggetti che intendono aderire in qualità di *Partecipanti Individuali* devono possedere un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a:

a) € 3.000.000, in caso di adesione al solo *Comparto Azionario*;

b) € 10.000.000, in caso di adesione al solo *Comparto Obbligazionario*, ovvero al solo *Comparto Derivati* ovvero a più *Comparti*.

3. In caso di assunzione di qualifiche diverse per i vari *Comparti* è richiesto il requisito patrimoniale più elevato tra quelli nella specie applicabili ai sensi dei commi precedenti.

4. I soggetti che intendano aderire in qualità di *Partecipanti Generali* e di *Partecipanti Individuali* di cui al comma 2, lettera b), il cui *Patrimonio di Vigilanza* sia inferiore a quanto previsto rispettivamente al comma 1 e al comma 2, lettera b), ma almeno pari rispettivamente a € 15.000.000 e € 3.000.000, devono costituire una garanzia fideiussoria almeno pari alla differenza tra il *Patrimonio di Vigilanza* posseduto e l'ammontare di cui ai precedenti commi.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere fornita a CC&G secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, da un unico *Fideiussore* di gradimento di CC&G stessa, tenuto conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnatogli, dell'ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dallo stesso a favore di CC&G e all'ammontare del patrimonio del *Fideiussore*.

6. La garanzia fideiussoria è efficace nei confronti di CC&G solo se trasmessa alla stessa direttamente dal *Fideiussore* e ha effetto nei rapporti con il *Partecipante* dalla data comunicata da CC&G.

7. Per essere ammessi al *Sistema* in qualità di *Partecipanti Diretti*, i soggetti devono:

a) essere titolari di un conto di gestione presso Banca d'Italia per l'esecuzione di obbligazioni, da adempiere in euro, derivanti dall'adesione al *Sistema*;

b) aderire ad un *Servizio di Gestione Accentrata* ove intendano movimentare i *Margini* utilizzando *Strumenti Finanziari*;

c) aderire ai *Servizi di Liquidazione* per il regolamento finale dei contratti garantiti dal *Sistema*,

salvo che gli stessi si avvalgano permanentemente ed in via sostitutiva di un *Agente di Regolamento* secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*. Per ciascuno degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), deve essere nominato lo stesso *Agente di Regolamento* per tutti i *Comparti* ai quali il *Partecipante* aderisca. Nel rispetto di quanto precede, possono essere nominati *Agenti di Regolamento* diversi per adempimenti diversi.

8. I *Partecipanti* al *Sistema* devono disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.

9. I *Partecipanti* al *Sistema* devono comunicare, per ciascun *Comparto* al quale intendono aderire,

il nominativo dei referenti competenti per le attività previste dal presente *Regolamento* secondo quanto previsto dalle *Istruzioni*.

10. Per i soggetti di cui all'articolo B.2.1.1, comma 5 e seguenti, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga a quanto indicato nei commi precedenti, tenendo anche conto, per i *Partecipanti Speciali*, delle disposizioni in vigore nel Paese di appartenenza e del funzionamento di tali sistemi.

11. Per essere ammessi al *Sistema*, nei casi previsti nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti* devono essere aderenti al *Servizio di Presettlement*.

#### Articolo B.2.1.3

##### Domande di adesione al Sistema

1. I soggetti richiedenti l'adesione al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, ovvero i soggetti già ammessi al *Sistema* che intendano aderire ad un ulteriore *Comparto* devono trasmettere a CC&G la Richiesta di Servizi e la relativa documentazione.

2. Dalla data in cui CC&G comunica al soggetto richiedente l'avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi con l'invito a completare la documentazione di partecipazione indicata nelle *Istruzioni*, il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'0 nonché del presente *Regolamento* e delle relative *Istruzioni* nella misura in cui siano nelle more applicabili.

3. Nel periodo intercorrente tra l'inoltro della Richiesta di Servizi di cui al comma 1 e la comunicazione dell'esito della richiesta:

a) i soggetti devono comunicare a CC&G qualsiasi nuovo fatto che abbia rilevanza per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*;

b) CC&G può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari per l'istruttoria della domanda.

4. CC&G comunica l'esito della richiesta entro un mese dalla ricezione della documentazione completa, motivando le ragioni dell'eventuale rigetto della stessa. Qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari, CC&G può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione motivata al soggetto richiedente. Nel caso di richiesta di adesione in qualità di *Partecipante Indiretto*, la comunicazione dell'esito è inviata anche al *Partecipante Generale* di cui intende avvalersi.

5. CC&G provvede a informare la *Società di Gestione* interessata dell'esito della richiesta.

6. L'adesione al *Comparto* è efficace dal giorno indicato da CC&G.

7. L'adesione al *Sistema* comporta la completa assunzione da parte del *Partecipante* delle conseguenti obbligazioni, previste dagli atti di cui all'articolo A.1.1.2, comma 3.

#### Articolo B.2.1.4

##### Avvio dell'operatività

1. L'avvio dell'operatività per i soggetti ammessi al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, è subordinato alla costituzione del *Margine* iniziale preventivo di cui all'articolo B.4.1.1, comma 1, lettera b), al versamento ai *Default Fund*, ove dovuti, e al versamento delle quote a titolo di adesione o ad altro titolo nella misura indicata nelle *Istruzioni*.

#### Articolo B.2.1.5

##### Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti

1. Ogni *Partecipante* al *Sistema* assicura la permanenza di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.

2. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve comunicare tempestivamente, con gli effetti previsti nelle *Istruzioni*, la variazione dei nominativi dei referenti di cui all'articolo B.2.1.2, comma 9. Per ciascun *Comparto* almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso di ciascuna giornata lavorativa di *Mercato*.

3. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve tempestivamente comunicare a CC&G la perdita dei requisiti previsti all'articolo B.2.1.1, commi 2 e 3.

4. Ogni *Partecipante Diretto* deve tempestivamente comunicare a CC&G:

a) la perdita dei requisiti patrimoniali previsti dall'articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4;

b) una diminuzione superiore al 30% del *Patrimonio di Vigilanza* rispetto all'ultimo valore comunicato, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di perdita del requisito patrimoniale minimo richiesto;

c) ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini dell'attività di gestione del *Sistema* o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione al *Sistema* o al *Comparto*.

5. Ogni *Partecipante Diretto* deve comunicare a CC&G, con preavviso di almeno cinque *Giorni di CC&G aperta*, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con l'*Agente di Regolamento*.

6. Il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto* devono tempestivamente comunicare a CC&G la perdita di efficacia dell'accordo di cui all'articolo B.2.3.1. Detta comunicazione, da chiunque effettuata, si intenderà compiuta anche per conto dell'altra parte.

**CAPO B.2.2****Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso****Articolo B.2.2.1****Perdita dei requisiti patrimoniali**

1. Nel caso in cui il *Patrimonio di Vigilanza* si riduca al di sotto delle misure indicate all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4, CC&G può fissare un termine, non superiore a 90 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Partecipanti Indiretti*.

2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, CC&G può fissare un termine, non superiore a 30 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob ed alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Partecipanti Indiretti*.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, CC&G può, contestualmente, fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di margini maggiorati o la sospensione dal *Sistema* di cui all'Articolo B.2.2.2. Ove CC&G ritenga di non poter accordare i termini indicati nei commi precedenti, si applica l'esclusione di cui all'0.

**Articolo B.2.2.2****Sospensione**

1. CC&G sospende dal *Sistema* o dal *Comparto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* interessata:

a) il *Partecipante*, nel caso in cui CC&G abbia avuto notizia di suo grave inadempimento nei confronti di un altro sistema di garanzia e/o di liquidazione;

b) il *Partecipante Diretto*, nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero di perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con un *Agente di Regolamento*, a meno che, eccezionalmente, gli obblighi nei confronti di CC&G siano – nelle more della regolarizzazione – di fatto comunque rispettati.

2. CC&G sospende dal *Comparto* il *Partecipante Indiretto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

a) nel caso di richiesta di sospensione del medesimo da parte del *Partecipante Generale*, secondo quanto previsto all'Articolo B.2.3.3, comma 1;

b) qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto meno o comunque divenuto inefficace l'accordo con il *Partecipante Generale* di cui all'Articolo B.2.3.1, senza che un altro *Partecipante Generale* abbia trasmesso un nuovo accordo con il *Partecipante Indiretto* in tempo utile perché

CC&G possa averne verificato l'idoneità ai fini del *Sistema*;

c) quando sia stato sospeso il *Partecipante Generale* di cui si avvale.

3. CC&G può sospendere dal *Sistema* o dal *Comparto* il *Partecipante* al *Sistema*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

a) in caso di sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni su un *Mercato*;

b) in caso di emanazione nei confronti del *Partecipante* dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del T.U.F. o di quelli equivalenti emanati da Autorità di vigilanza estere;

c) qualora il *Partecipante* non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c);

d) in caso di grave violazione delle disposizioni di CC&G;

e) nel caso di cui all'Articolo B.2.2.1, comma 3.

4. La durata massima della sospensione è di 120 giorni di calendario e decorre dalla comunicazione a mezzo telefax di cui al comma 5.

5. L'atto di sospensione è comunicato a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Partecipante Indiretto*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

**Articolo B.2.2.3****Effetti della sospensione**

1. Relativamente al *Sistema* o al *Comparto*, dal momento della sospensione CC&G non registra ulteriori modifiche delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* sospeso; tuttavia può consentire modifiche delle *Posizioni Contrattuali* in essere relative al *Comparto Derivati* per effetto dell'esercizio di opzioni oppure attraverso i trasferimenti di cui all'Articolo B.3.1.6 finalizzati alla diminuzione dell'esposizione di rischio del *Partecipante* sospeso.

2. Anche durante il periodo di sospensione, i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Individuali* sono tenuti ad adempiere nei confronti di CC&G, e i *Partecipanti Indiretti* nei confronti dei *Partecipanti Generali*, alle obbligazioni derivanti dall'adesione al *Sistema* e al *Comparto*, secondo quanto previsto dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.

3. In relazione a quanto previsto al comma 2, contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, CC&G può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di *Margini* maggiorati.

4. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinata.

#### Articolo B.2.2.4 Esclusione

1. CC&G esclude il *Partecipante* dal *Sistema* – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

a) fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del *T.U.B.*, nel caso di revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'attività stessa;

b) nel caso di inadempimento ai sensi dell'Articolo B.6.1.1.

2. CC&G esclude altresì dal *Sistema* o dal *Comparto* - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

a) il *Partecipante Diretto* qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3, e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai sensi dell'Articolo B.2.2.1 o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell'Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell'Articolo B.2.2.3, comma 3;

b) il *Partecipante* qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all'Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l'hanno determinata;

c) il *Partecipante Indiretto* qualora sia escluso il *Partecipante Generale* di cui si avvale;

d) il *Partecipante Indiretto* qualora sia escluso dalle negoziazioni su un *Mercato* relativo al *Comparto* al quale aderisce.

3. CC&G può altresì escludere dal *Sistema* o dal *Comparto* - con gli stessi effetti di cui al comma 2, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* - il *Partecipante Diretto* che sia stato escluso delle negoziazioni su un *Mercato*.

4. L'atto di esclusione è comunicato, a mezzo telex confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Partecipante Indiretto*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

#### Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione

1. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera

a) CC&G verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro la medesima giornata, del-

le *Posizioni Contrattuali* registrate sul conto terzi ed eventuali sottoconti in essere e, nell'ipotesi di *Partecipante Generale*, sui conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti in essere, nonché, in via residuale, delle *Posizioni Contrattuali* relative ai *Comparti Derivati* e *Azionario* registrate sul conto proprio ed eventuali sottoconti in essere. In caso positivo effettua il trasferimento medesimo. Alle posizioni non trasferite si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1.

2. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Indiretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), CC&G verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro la medesima giornata, delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera b) ed eventuali sottoconti in essere nonché, in via residuale, delle *Posizioni Contrattuali* relative ai *Comparti Derivati* e *Azionario* registrate sul conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettera a) ed eventuali sottoconti in essere ed in caso positivo effettua il trasferimento medesimo. Alle posizioni non trasferite si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.2.

3. Nel caso di esclusione di un *Partecipante* al *Sistema* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1 e all'Articolo B.6.2.2.

4. L'esclusione di un *Partecipante Diretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, commi 2, lettere a) e b) e 3, ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali* registrate sui conti di cui all'Articolo B.3.1.2. Sino a tale data al *Partecipante* escluso si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.

5. L'esclusione di un *Partecipante Indiretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere b) e d), ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante Indiretto* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti in essere. Sino a tale data, a detti contratti si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.

6. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Indiretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettera c), le sue *Posizioni Contrattuali* sono regolate, a seconda dei motivi di esclusione del *Partecipante Generale*, ai sensi dei commi 1, 3 o 4.

7. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, CC&G provvede alla chiusura dei conti

del *Partecipante* escluso e determina, in caso di esclusione di un *Partecipante Diretto*, le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l'intervento, imputandole secondo le modalità previste all'articolo B.6.2.3, e provvedendo a restituire l'eventuale importo eccedente all'avente diritto.

8. Le eventuali perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso che utilizza per la copertura i *Margini* costituiti presso di sé dal *Partecipante Indiretto* escluso.

9. *CC&G*, nel dare esecuzione alle richieste di trasferimento di cui ai commi precedenti da parte dei *Partecipanti Diretti*, non è tenuta ad alcun onere ma solo ad acquisire l'assenso del *Partecipante* nei conti del quale sono trasferite le *Posizioni Contrattuali*.

#### **Articolo B.2.2.6 Recesso**

1. I *Partecipanti* possono esercitare il diritto di recesso dall'adesione o ad uno o più *Comparti* in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via telefax – che deve pervenire a *CC&G*, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo con *CC&G*.

2. In caso di modifica delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi e degli altri documenti di cui all'articolo A.1.1.2, comma 3, i *Partecipanti* al *Sistema* possono esercitare il diritto di recesso entro il termine indicato nella comunicazione con la quale *CC&G* ha dato notizia di dette modifiche. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario. Per le modifiche adottate in casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.

3. Il recesso dall'adesione produce effetto, rispetto a ciascun *Comparto*, dalla data di scadenza delle *Posizioni Contrattuali* ancora in essere al momento della scadenza del periodo di preavviso.

4. Alla scadenza del periodo di preavviso di cui al comma 1, al *Partecipante* si applicano le disposizioni di cui all'articolo B.2.2.3, commi 1, 2 e 3.

5. Ove, a seguito del recesso dai *Comparti*, il *Partecipante* non risulti essere più aderente ad alcun *Comparto* si intende contestualmente cessata l'adesione al *Sistema*.

6. *CC&G* comunica immediatamente l'avvenuto recesso dall'adesione al *Comparto* o al *Sistema* alla *Società di Gestione* e, in caso di recesso di un *Partecipante Generale*, anche ai *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono.

7. In caso di recesso di un *Partecipante Generale*, questi è tenuto a darne comunicazione ai *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono. In caso di recesso di un *Partecipante Indiretto*, questi deve darne comunicazione al *Partecipante Generale* di cui si avvale. Dette comunicazioni devono essere inviate contestualmente a quelle di cui al comma 1.

#### **Articolo B.2.2.7**

##### **Modificazione della qualifica di adesione**

1. I *Partecipanti* possono modificare la qualifica della propria adesione a ciascun *Comparto* esercitando preventivo recesso ai sensi dell'articolo B.2.2.6, comma 1, e provvedendo contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo B.2.1.3.

#### **CAPO B.2.3**

##### **Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti**

#### **Articolo B.2.3.1**

##### **Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto**

1. I *Partecipanti Indiretti* sottoscrivono con un *Partecipante Generale* un accordo conforme ad apposito schema predisposto da *CC&G*, limitatamente ad aspetti di suo interesse. Detto *Partecipante Generale* può essere anche diverso per ciascun *Comparto*.

2. Detti accordi devono pervenire a *CC&G*, per le verifiche di sua competenza, con un preavviso non inferiore a cinque *giorni di CC&G aperta*, salvo diverso termine concordato con *CC&G* stessa.

#### **Articolo B.2.3.2**

##### **Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto**

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto* prevede tra l'altro che il primo provveda anche al regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante Indiretto* ad esso trasferite in virtù di quanto previsto all'articolo B.1.1.1, comma 1.

#### **Articolo B.2.3.3**

##### **Sospensione**

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* ed il *Partecipante Indiretto*, di cui all'articolo B.2.3.1 prevede la sospensione dall'adesione al/i *Comparto/i* - in qualsiasi momento e per la durata massima di 20 giorni di calendario – del *Partecipante Indiretto*, da parte di *CC&G*, su semplice richiesta e con l'esclusiva responsabilità del *Partecipante Generale*. *CC&G* non ha alcun obbligo o diritto di verificare l'opportunità o la conformità di tale richiesta alle intese contrattuali esistenti tra il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto*. *CC&G* dà immediata notizia di tale sospensione alla *Società di Gestione*. Il *Partecipante Indiretto* sospeso continua a essere tenuto a regolare con il *Partecipante Generale* gli importi dovuti a titolo di *Margini* o ad altro titolo.

2. Nel caso di cui al comma 1, e negli altri casi di sospensione ai sensi dell'articolo B.2.2.2 il *Partecipante Generale* continua a rimanere obbligato nei confronti di CC&G per le *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" di cui all'articolo B.3.1.2, comma 2, ed eventuali sottoconti in essere alla data di sospensione; sono fatte salve le possibilità di cui all'articolo B.2.2.3.

3. Decorso il termine massimo di sospensione di cui al comma 1, il *Partecipante* sospeso è riammesso ad operare nel *Comparto* nella sua qualità di *Partecipante Indiretto*, salvo che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di recesso dall'accordo di cui all'articolo B.2.3.1 e sia trascorso il termine di preavviso di cui all'articolo B.2.3.4, comma 1, senza che sia stato trasmesso a CC&G, altro accordo, secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo B.2.3.1. CC&G comunica immediatamente l'avvenuta riammissione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

#### **Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo**

1. Il recesso dall'accordo di cui all'articolo B.2.3.1 deve essere comunicato dal *Partecipante* che recede all'altro contraente e contestualmente a CC&G e alla *Società di Gestione* con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Sono fatti salvi i casi di sospensione del *Partecipante Generale* e di inadempimento nei suoi confronti del *Partecipante Indiretto*, nei quali casi il recesso si può esercitare senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell'articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte di CC&G, della comunicazione del recesso.

2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai *Partecipanti* interessati e con l'assenso di CC&G.

3. In caso di stipula di un nuovo accordo tra il *Partecipante Indiretto* ed altro *Partecipante Generale*, CC&G comunicherà la data a partire dalla quale detto nuovo accordo avrà per essa effetto, restando inteso che esigenze di regolarizzazione o prova dei connessi rapporti possono rendere necessaria la sospensione del *Partecipante Indiretto* dal *Comparto* ai sensi dell'articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b). Di tale eventuale sospensione CC&G darà tempestiva notizia alla *Società di Gestione*.

4. Al recesso di cui al comma 1 si applica – anche qualora non intervenga la sospensione - quanto previsto nell'articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso, salvo che al nuovo *Partecipante Generale*, per accordo tra i *Partecipanti* interessati, non vengano trasferite dette *Posizioni Contrattuali*, ove ciò sia tecnicamente possibile.

5. In caso di sostituzione da parte di un *Partecipante Indiretto* del *Partecipante Generale* con altro *Partecipante Generale*, i trasferimenti delle relative *Posizioni Contrattuali* sono effettuati da CC&G con il consenso di tutti i *Partecipanti* interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.

#### **Articolo B.2.3.5 Costituzione dei Margini**

1. Il *Partecipante Generale* deve ottenere da ogni *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale la costituzione di *Margini* per le *Posizioni Contrattuali* derivanti dall'operatività del *Partecipante Indiretto* in conto proprio distinti da quelli relativi alle *Posizioni Contrattuali* derivanti dall'operatività del *Partecipante Indiretto* in conto terzi.

2. I *Margini* di cui al comma 1 sono direttamente calcolati dal *Partecipante Generale*, senza alcun intervento o responsabilità di CC&G, anche nel caso in cui detti margini siano determinati dal *Partecipante Generale* sulla base di quelli richiesti da CC&G.

### **PARTE B.3 Clearing**

#### **CAPO B.3.1**

#### **Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali**

##### **Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse**

1. Con l'*Ordine di trasferimento* di cui all'articolo B.1.1.1:

a) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Diretto* che ha effettuato l'operazione, la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;

b) il *Partecipante Generale* assume nei confronti del *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;

c) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Generale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, che questi ha assunto nei confronti del *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale ai sensi della lettera b);

d) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Speciale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, assunta dal *Partecipante* al *Sistema* nei confronti della propria controparte di *Mercato* che sia aderente al sistema di garanzia gestito dal *Partecipante Speciale*.

e) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Designato* la stessa *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, che questi ha assunto per ef-



fetto di accordi di “give-up” di mercato, ai sensi dell'Articolo B.3.1.5.

2. In virtù dell'adesione al *Sistema*, ciascun *Partecipante* non può pretendere dalla controparte di mercato l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel *Mercato*, ai quali si applica il comma 1, né può opporre a CC&G le eccezioni relative ai rapporti con detta controparte, né qualsiasi altra eccezione derivante da contratti stipulati nel *Mercato* da soggetti per i quali operano i meccanismi di trasferimento di cui al comma 1.

3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni effettuate nel *Mercato* e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di mercato, anche nei casi di accordi di “give-up” di mercato di cui all'Articolo B.3.1.5.

#### **Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti**

1. CC&G registra le *Posizioni Contrattuali* di ciascun *Partecipante Diretto* in:

- a) un conto “proprio” per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate nei  *Mercati* dal *Partecipante* per proprio conto;
- b) un conto “terzi”, per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate nei  *Mercati* dal *Partecipante* per conto dei propri *Committenti*, salvo quanto previsto nell'Articolo B.3.1.5, comma 3.

2. CC&G registra le *Posizioni Contrattuali* di ciascun *Partecipante Generale* originate da operazioni effettuate sul *Mercato* da ogni *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale in:

- a) un conto “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto”, per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dal *Partecipante Indiretto* per conto proprio;
- b) un conto “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto”, per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dal *Partecipante Indiretto* per conto dei propri *Committenti*, salvo quanto previsto nell'Articolo B.3.1.5, comma 3.

3. I *Partecipanti Generali*, anche per conto dei *Partecipanti Indiretti*, e i *Partecipanti Individuali* possono richiedere a CC&G, nei limiti e alle condizioni indicate nelle *Istruzioni*, la registrazione di *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dal *Partecipante* per conto di determinati *Committenti* in appositi sottoconti del conto “terzi” di cui al comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b).

4. I *Partecipanti Generali*, anche per conto dei *Partecipanti Indiretti*, e i *Partecipanti Individuali* possono richiedere a CC&G, nei limiti e alle condizioni indicate nelle *Istruzioni*, la registrazione delle *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effet-

tuate dal *Partecipante* in conto proprio in appositi sottoconti del conto “proprio” di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).

#### **Articolo B.3.1.3 Compensazione**

1. Le *Posizioni Contrattuali*, al momento della registrazione in ciascuno dei conti o degli eventuali sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, si compensano con le *Posizioni Contrattuali* già registrate nello stesso conto, o all'interno dello stesso sottoconto, ed aventi le stesse caratteristiche.

#### **Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi**

1. CC&G non è tenuta ad alcuna verifica circa i poteri del *Partecipante* in ordine ad operazioni che interessino i conti “terzi” ad esso intestati.

2. La registrazione nei conti “terzi” non determina alcun rapporto giuridico tra CC&G e soggetti diversi dal *Partecipante* al quale detti conti sono intestati.

#### **Articolo B.3.1.5 Operazioni in “give-up”**

1. L'esecuzione di *Ordini di trasferimento* tra *Partecipanti* o tra conti dello stesso *Partecipante* di *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* già registrate nel *Sistema* e relative a contratti stipulati il giorno stesso (c.d. “give-up internazionale”), è possibile, al prezzo di negoziazione, nei giorni e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

2. Qualora sia consentito dal regolamento del *Mercato*, due *Partecipanti* al relativo *Comparto* possono accordarsi (accordo di “give-up” di mercato) perché le operazioni effettuate sul *Mercato* da uno di essi per conto di un *Committente* siano registrate presso CC&G come operazioni direttamente effettuate dall'altro *Partecipante (Partecipante Designato)*.

3. Nel *Sistema*, le operazioni di cui al comma 2 si considerano a tutti gli effetti come originariamente concluse dal *Partecipante Designato* e sono perciò registrate nel suo conto “terzi” oppure, qualora sia consentito dal regolamento del *Mercato*, nel suo conto “proprio” se il *Committente* è lo stesso *Partecipante Designato*.

4. Possono assumere la qualità di *Partecipante Designato* i *Partecipanti Diretti*. I *Partecipanti Generali* acquisiscono le *Posizioni Contrattuali* riferibili al *Partecipante Designato* anche per conto dei propri *Partecipanti Indiretti*.

5. Qualsiasi sospensione nelle registrazioni delle *Posizioni Contrattuali* riferibili al *Partecipante Designato* comporta nel *Sistema* pari sospensione degli effetti dell'accordo di “give-up”. Di tale evento CC&G dà immediata notizia alla *Società di Gestione*.

**Articolo B.3.1.6****Trasferimento di Posizioni Contrattuali**

1. L'esecuzione di *Ordini di trasferimento* tra *Partecipanti* o tra conti dello stesso *Partecipante* di *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* già registrate nel *Sistema* è possibile, con il consenso del destinatario, nei giorni, ai prezzi e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente *Regolamento*, in generale non è consentito il trasferimento di cui al comma 1:
  - a) dal conto "proprio" e dal conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto";
  - b) dal conto "terzi" a quello "proprio" del medesimo *Partecipante*;
  - c) dal conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" a quello dello stesso "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto".
3. CC&G, ove del caso sentita la *Società di Gestione*, può derogare a quanto indicato nei commi 1 e 2 in caso di richiesta motivata da cessione di rami d'azienda, fusione, scorporo, sospensione, esclusione e recesso dall'adesione o altre analoghe circostanze che lo rendano necessario.
4. Il trasferimento di *Posizioni Contrattuali* relative a *Comparti* diversi dal *Comparto Derivati* è effettuata nei limiti e secondo le modalità previsti nelle *Istruzioni*.
5. La registrazione degli *Ordini di trasferimento* eseguita da CC&G ai sensi dei commi precedenti produce gli effetti di cui all'Articolo B.3.1.1.

**Articolo B.3.1.7****Operazioni di rettifica**

1. In occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, che hanno impatto sulle *Posizioni Contrattuali* - quali, inter alia, operazioni sul capitale, distribuzioni di dividendi, offerte pubbliche di acquisto totalitarie - CC&G provvede alle necessarie rettifiche preventivamente concordate con le *Società di Gestione*.

**Articolo B.3.1.8****Gestione degli errori**

1. Su richiesta e sotto la responsabilità della *Società di Gestione*, e comunque in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, CC&G esegue gli *Ordini di trasferimento* trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all'0.

**PARTE B.4**  
**Sistema di Garanzia****CAPO B.4.1**  
**Margini****Articolo B.4.1.1**  
**Margini iniziali**

1. CC&G richiede ai *Partecipanti Diretti* la costituzione di:
  - a) *Margini* Iniziali;
  - b) *Margini* iniziali preventivi, secondo quanto previsto dalle *Istruzioni*, a copertura delle *Posizioni Contrattuali* per le quali non sono stati ancora richiesti i *Margini* iniziali.
2. I *Margini* Iniziali dovuti a CC&G sono calcolati con metodologie fondate sui seguenti principi:
  - a) ipotizzando variazioni dei fattori di rischio individuate sulla base di analisi statistiche e delle condizioni di mercato e tenendo conto delle correlazioni tra *Strumenti Finanziari* ritenute significative;
  - b) determinando, con un "intervallo di confidenza", l'ammontare della perdita potenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* in un arco temporale prefissato.
3. Le metodologie di cui al comma 2 sono applicate:
  - a) con riferimento ai *Comparti Derivati* e *Aziionario*, sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2;
  - b) con riferimento al solo *Comparto Obbligazionario*:
    - sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate nel conto proprio di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1, lettera a) o negli eventuali sottoconti;
    - sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 2, lettere a), o negli eventuali sottoconti.
4. CC&G effettua il calcolo congiunto dei *Margini* per le *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* e *Aziionario*, imputando, ove necessario, detti *Margini* al *Comparto* di riferimento sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai *Margini* determinati separatamente.
5. Il *Partecipante Individuale* ed il *Partecipante Generale*, anche relativamente alle *Posizioni Contrattuali* dei *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono, possono richiedere quale servizio, anche a solo titolo informativo, che CC&G calcoli i *Margini* anche separatamente per ciascuno dei citati *Comparti*. In tal caso il *Partecipante Diretto* specifica contestualmente se intende effettuare il pagamento dell'importo richiesto nell'ambito del regolamen-

to giornaliero sulla base del calcolo dei *Margini* congiunto o separato per ciascun *Comparto*.

6. CC&G - nell'ambito delle procedure di gestione del rischio e secondo modalità non discriminatorie – può differenziare la misura dei *Margini* iniziali, inclusi quelli preventivi, applicati ai *Partecipanti*, comunicandolo a Banca d'Italia e Consob.

7. Nell'ambito del *Sistema*, i *Margini* Iniziali sono versati:

a) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3 e 6, dai *Partecipanti Generali*, relativamente alle operazioni stipulate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti* e delle operazioni stipulate, per conto proprio e per conto dei propri *Committenti*, dai *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono;

b) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3 e 6, dai *Partecipanti Individuali*, relativamente alle operazioni effettuate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti*;

c) a CC&G nella misura di cui ai commi 2, 3 e 6, dai *Partecipanti Speciali* relativamente alle operazioni effettuate da operatori del *Mercato* che aderiscono ai sistemi di garanzia da essi gestiti;

d) ai *Partecipanti Generali* dai propri *Partecipanti Indiretti*, relativamente alle operazioni da questi ultimi effettuate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti*;

e) ai *Partecipanti* dai propri *Committenti*, a garanzia delle operazioni effettuate per loro conto nel *Mercato* degli *Strumenti Finanziari Derivati*.

8. I *Margini* iniziali preventivi sono versati con le modalità di cui al comma 7, lettere a) e b).

9. Per la costituzione dei *Margini* di cui al comma 1 presso CC&G si applica quanto previsto all'articolo B.5.1.1 comma 5.

10. CC&G richiede ai *Partecipanti Speciali* la costituzione di un *Margine* iniziale addizionale determinato sulla base dei *Margini* iniziali calcolati in un periodo di riferimento.

#### Articolo B.4.1.2

##### Margini di variazione giornalieri

1. I *Margini* di variazione giornalieri, ove previsti nello *Schema Contrattuale*, sono determinati da CC&G con frequenza giornaliera e calcolati a fronte di ciascuna delle *Posizioni Contrattuali* registrate su ciascuno dei conti o sottoconti di cui all'articolo B.3.1.2.

2. L'importo dei *Margini* di variazione giornalieri è pari:

a) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività della giornata corrente di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di negoziazione e il prezzo di regolamento giornaliero della giornata;

b) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività di precedenti giornate di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero del giorno lavorativo di *Mercato* precedente e il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente.

3. I *Margini* di variazione giornalieri sono corrisposti tra CC&G e i *Partecipanti Diretti*, tra i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Indiretti* che a essi fanno capo e tra i *Partecipanti* e i propri *Committenti*.

4. I *Margini* nella forma di premi, secondo quanto previsto dallo *Schema Contrattuale* del contratto di opzione, sono corrisposti tra CC&G e i *Partecipanti Diretti*, tra i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Indiretti* che a essi fanno capo.

5. Per il pagamento dei *Margini* di cui al presente articolo si applica l'articolo B.5.1.1, comma 5.

6. I *Margini* di variazione giornalieri non sono applicati alle *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari non Derivati*.

#### Articolo B.4.1.3

##### Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. *Margini* aggiuntivi infragiornalieri possono essere richiesti qualora l'oscillazione dei prezzi degli *Strumenti Finanziari* o la variazione dei fattori di rischio sia tale da incrementare significativamente l'esposizione di rischio di CC&G o in ogni altro caso in cui il *Partecipante* abbia assunto una posizione di rischio complessivamente considerata elevata da CC&G.

2. L'integrazione dovuta a CC&G a titolo di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri è pari alla differenza, se positiva, tra:

a) l'importo complessivo dei *Margini* Iniziali, dei *Margini* di variazione giornalieri, dei *Margini* anche nella forma di premi e del regolamento finale per differenziale calcolati sulle *Posizioni Contrattuali* in essere al momento della loro determinazione e valorizzate ai valori correnti di mercato o, in subordine, tenendo conto di valori teorici, e

b) le attività allo stesso titolo già costituite al momento della determinazione.

3. Alternativamente CC&G può, in caso di necessità ed urgenza, stabilire l'importo di cui al comma 2, lettera a), in una percentuale dell'importo dei *Margini* iniziali, di cui all'articolo B.4.1.1, commi 2 e 3, relativi alle *Posizioni Contrattuali* in essere alla fine della precedente giornata lavorativa di *Mercato*.

4. Contestualmente alla richiesta di integrazione è comunicato il termine, comunque non inferiore a trenta minuti, entro il quale il versamento deve essere effettuato.

5. In casi eccezionali, per il *Comparto Derivati* e per il *Comparto Azionario*, CC&G può richiedere alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni per il periodo necessario a richiedere i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri.

6. CC&G può stabilire l'obbligo di costituire quotidianamente i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri da parte di *Partecipanti Diretti* individuati purché sulla base di criteri di applicazione generale.

#### **Articolo B.4.1.4**

##### **Prezzi di regolamento giornaliero**

1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati da CC&G per il calcolo dei *Margini*, sono determinati da CC&G secondo quanto stabilito nelle *Istruzioni*.

#### **CAPO B.4.2**

##### **Default Fund**

#### **Articolo B.4.2.1**

##### **Istituzione e contribuzione**

1. CC&G istituisce due distinti *Default Fund*, uno relativo ai *Comparti Azionario* e *Derivati*, l'altro relativo al *Comparto Obbligazionario*. Tali *Default Fund* sono utilizzabili per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari nelle procedure di inadempimento riguardanti i *Partecipanti Diretti* e relativi alle *Posizioni Contrattuali* dei rispettivi *Comparti*.

2. L'ammontare complessivo di ciascun *Default Fund* è determinato periodicamente da CC&G e comunicato secondo le modalità previste all'Articolo A.1.1.4, comma 2.

3. Il *Default Fund* per i *Comparti Azionario* e *Derivati* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*. Il *Default Fund* per il *Comparto Obbligazionario* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tale *Comparto*.

4. I versamenti di cui al comma 3 sono costituiti nella misura indicata da CC&G sulla base dei *Margini* Iniziali versati, per i rispettivi *Comparti*, dai *Partecipanti Diretti* in un periodo di riferimento. Per i *Partecipanti Generali* i *Margini* Iniziali considerati comprendono anche quelli relativi alle *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto".

5. Le modalità di determinazione, di adeguamento e di costituzione dei versamenti di cui al comma 4 sono indicate nelle *Istruzioni*.

6. I versamenti a ciascun *Default Fund* possono essere costituiti in euro e/o mediante garanzia fideiussoria fornita da un *Fideiussore* di gradimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.2.1.2, comma 5, secondo le modalità e nei limiti indicati nelle *Istruzioni*. Per i versamenti in euro si applica l'Articolo B.4.3.1, comma 4, lettera a).

7. L'adeguamento dei versamenti in contante è effettuato nei termini di cui all'Articolo B.5.1.1, comma 5.

8. Il *Partecipante Speciale* non partecipa al *Default Fund*.

#### **Articolo B.4.2.2**

##### **Utilizzo**

1. Ciascun *Default Fund* è utilizzato nei modi e nell'ordine previsti dall'0.

#### **Articolo B.4.2.3**

##### **Ricostituzione**

1. Nel caso di utilizzo del versamento di *Partecipanti* diversi da quello inadempiente, tali *Partecipanti* sono tenuti alla sua ricostituzione entro la data comunicata da CC&G.

2. Quanto versato a titolo di ricostituzione ai sensi del comma 1, non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri della procedura di inadempimento che ha dato luogo alla ricostituzione stessa.

3. A seguito della richiesta di ricostituzione di cui al comma 1, il *Partecipante* può comunicare il recesso dai *Comparti* per i quali il *Default Fund* è stato utilizzato in deroga ai termini di preavviso di cui all'Articolo B.2.2.6, comma 1. In tal caso la ricostituzione non è dovuta.

4. CC&G comunica la data – anteriore a quella di cui al comma 1 - entro la quale il *Partecipante* può recedere ai sensi del comma 3.

5. Al *Partecipante* che recede ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3. Il recesso produce in ogni caso effetto dalla data di sistemazione delle *Posizioni Contrattuali* in essere.

6. Per il *Partecipante* che ha esercitato il recesso, nel periodo in cui questo non ha ancora effetto, il residuo versamento, dopo l'utilizzo di cui all'Articolo B.4.2.2 è utilizzabile per far fronte a procedure di inadempimento attivate in tale periodo.

7. Nei casi di recesso da un *Comparto*, il versamento al relativo *Default Fund* è restituito dopo che tutte le obbligazioni, relative a tale *Comparto*, del *Partecipante* che recede siano state adempiute ai sensi dell'Articolo B.2.2.3, comma 2 e purché tale disponibilità non sia utilizzabile ai sensi del comma 6.

#### **Articolo B.4.2.4**

##### **Recesso e esclusione**

1. Nei casi di recesso diverso da quello di cui all'Articolo B.4.2.3 o in caso di esclusione dai *Comparti* di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 1, il versamento – ove non utilizzabile per procedure d'inadempimento, anche se avviate nel periodo di preavviso - è restituito al *Partecipante* il giorno di CC&G aperta successivo a quello di efficacia del recesso o dell'esclusione, salvo che un termine maggiore

non sia necessario per gli interventi di CC&G di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.

### **CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini**

#### **Articolo B.4.3.1**

##### **Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini**

1. I *Margini* iniziali possono essere costituiti secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*:

- a) in euro;
- b) mediante strumenti finanziari di primo livello indicati dalla Banca Centrale Europea;
- c) in azioni.

2. I *Margini* di variazione giornalieri, i *Margini* nella forma di premio e i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri sono costituiti esclusivamente in euro.

3. CC&G determina gli scarti da applicare al valore di mercato o, per taluni strumenti di mercato monetario, rispetto al valore nominale degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, lettere b) e c), in una misura giudicata congrua a coprire il rischio potenziale relativo a variazioni dei prezzi degli strumenti medesimi.

4. La costituzione e la restituzione dei *Margini* tra CC&G e i *Partecipanti Diretti* sono effettuate attraverso:

- a) i conti di gestione intrattenuti presso Banca d'Italia per il contante in euro;
- b) i conti titoli intrattenuti presso il Servizio di Gestione Accentrata per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, lettere b) e c).

5. CC&G può consentire che, a copertura di particolari *Posizioni Contrattuali* da essa indicate nelle *Istruzioni*, vengano costituiti, a titolo di *Margini*, gli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del contratto da cui originano dette *Posizioni Contrattuali*, ovvero le attività sottostanti gli *Strumenti Finanziari Derivati*.

#### **Articolo B.4.3.2**

##### **Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate**

1. CC&G registra i *Margini* in contante di cui all'Articolo B.4.3.1., commi 1, lettera a) e 2, costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, in due conti distinti, "proprio" e "terzi", a garanzia rispettivamente delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "proprio" e di ogni altra *Posizione Contrattuale*. Il *Margine* iniziale preventivo ed il versamento in euro ai *Default Fund* sono registrati nel predetto conto "proprio".

2. CC&G registra i *Margini* in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettera b) e c) costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, in due conti distinti, "proprio" e "terzi", a garanzia rispettivamente

delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "proprio" e di ogni altra *Posizione Contrattuale*.

3. CC&G registra i *Margini* costituiti in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 5, depositati da ogni *Partecipante Diretto*, a fronte della propria operatività, nei conti "proprio" e "terzi" di cui al precedente comma 2. CC&G registra i medesimi *Margini* costituiti dal *Partecipante Generale* a fronte dell'operatività di ciascun *Partecipante Indiretto*, in due conti distinti ("Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto").

4. CC&G registra le garanzie fideiussorie di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 6, e all'Articolo B.2.1.2, commi 4, e 5, nel conto proprio del *Partecipante Diretto*.

#### **Articolo B.4.3.3**

##### **Determinazione dei Margini**

1. I *Margini* e i prezzi di regolamento giornaliero determinati e comunicati da CC&G ai *Partecipanti Diretti* valgono esclusivamente nei rapporti di CC&G stessa con detti *Partecipanti*.

2. I *Margini* ove richiesti ai *Committenti* dai *Partecipanti* al Sistema sono direttamente calcolati dai *Partecipanti* medesimi, senza alcun intervento o responsabilità di CC&G.

3. L'eventuale registrazione di *Posizioni Contrattuali* di determinati *Committenti* in appositi sottoconti e l'eventuale calcolo dei *Margini* iniziali ad essi relativi, ai sensi dell'Articolo B.4.1.1, non crea alcun rapporto giuridico tra detti *Committenti* e CC&G.

### **PARTE B.5**

#### **Regolamento**

##### **CAPO B.5.1**

##### **Regolamento giornaliero**

#### **Articolo B.5.1.1**

##### **Regolamento giornaliero**

1. CC&G determina e comunica, con frequenza almeno giornaliera e secondo i criteri da essa stabiliti in via generale, gli importi in contante, a titolo di *Margini*, regolamento finale per differenziale, e ad altro titolo, che ciascun *Partecipante Diretto* deve versare o ricevere.

2. CC&G dà comunicazione anche agli *Agenti di Regolamento* degli importi in contante oggetto del regolamento giornaliero di cui al comma 1.

3. Gli importi dei *Margini* in contante versati a CC&G dai *Partecipanti Diretti*, o restituiti da CC&G agli stessi *Partecipanti*, sono corrisposti distintamente a valere sui conti "proprio" e "terzi" di cui all'Articolo B.4.3.2, comma 1.

4. CC&G imputa le attività depositate nel seguente ordine: ai *Margini*, al regolamento finale per differenziale, alle commissioni, alle quote a titolo di

adesione o ad altro titolo richieste, ad altre obbligazioni nei confronti di CC&G.

5. Il versamento degli importi in contante dovuti a CC&G dai *Partecipanti Diretti*, deve essere effettuato entro e non oltre le ore 9:30 del *Giorno di CC&G aperta* nel quale lo stesso è dovuto, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

#### **CAPO B.5.2 Regolamento finale**

##### **Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash**

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nei termini previsti dallo Schema Contrattuale.

2. Le *Posizioni Contrattuali* sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.

3. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al CAPO B.5.3.

##### **Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati**

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari Derivati* può avvenire mediante liquidazione differenziale per contante o con "consegna" dell'attività sottostante, secondo quanto previsto dal relativo *Schema Contrattuale* e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

##### **Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati con "consegna" dell'attività sottostante**

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* con "consegna" dell'attività sottostante viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nei termini previsti dallo Schema Contrattuale.

2. L'insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal regolamento finale di cui al comma 1 costituiscono *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari non Derivati*.

3. Le *Posizioni Contrattuali* sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.

4. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al CAPO B.5.3.

5. CC&G determina e comunica, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, ai *Partecipanti Diretti* e agli *Agenti di Regolamento* gli importi in contante e le quantità di *Strumenti Finanziari*, da versare e ricevere nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* in contropartita con CC&G.

6. Gli importi in contante di cui al comma 5, non sono soggetti a compensazione con gli importi in contante di cui all'Articolo B.5.1.1.

#### **Articolo B.5.2.4**

##### **Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati**

1. Il regolamento finale per differenziale si realizza mediante corresponsione di un importo pari:

a) per le *Posizioni Contrattuali* in futures rivenienti dall'operatività dell'ultima giornata di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di negoziazione e il *Prezzo di Liquidazione*;

b) per le *Posizioni Contrattuali* in futures rivenienti dall'operatività di giornate di negoziazione precedenti, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero del penultimo giorno di negoziazione e il *Prezzo di Liquidazione*;

c) per le *Posizioni Contrattuali* in opzioni, alla differenza tra il prezzo di esercizio e il *Prezzo di Liquidazione*.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tra CC&G e i *Partecipanti Diretti*, nonché tra i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono.

3. L'importo di cui al comma 1, dovuto a CC&G dai *Partecipanti Diretti* è versato secondo quanto previsto nell'Articolo B.5.1.1, comma 5.

#### **Articolo B.5.2.5**

##### **Esercizio delle opzioni e conseguente regolamento finale**

1. In caso di esercizio di un'opzione da parte di un *Partecipante* al *Sistema*, CC&G esercita a sua volta il medesimo diritto nei confronti di altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che al termine della giornata di contrattazione abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuandoli secondo un criterio di casualità.

2. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.

3. La facoltà di esercizio anticipato è sospesa nei casi stabiliti in via generale dalla competente *Società di Gestione*.

4. Le *Posizioni Contrattuali* relative a contratti di opzione per i quali sia stata esercitata la relativa facoltà sono soggette al regolamento finale ai sensi dell'Articolo B.5.2.3 o dell'Articolo B.5.2.4 a seconda di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*.

5. Le modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni sono indicate nelle *Istruzioni*.

**CAPO B.5.3**  
**Fail, Buy in, Sell out**

**Articolo B.5.3.1**  
**Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail**

1. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono regolate nella *Liquidazione lorda* nei termini indicati nelle *Istruzioni*.
2. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono registrate nei conti di cui all'0 separatamente dalle *Posizioni Contrattuali*.
3. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all'0 non opera tra le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail*. La compensazione tra le *Posizioni Contrattuali in Fail* opera nei limiti consentiti dalle *Istruzioni*.
4. Sulle *Posizioni Contrattuali in Fail* si applicano i *Margini iniziali* e, se richiesti, i *Margini aggiuntivi infragiornalieri* di cui al CAPO B.4.1 distintamente da quelli applicati sulle *Posizioni Contrattuali*.

**Articolo B.5.3.2**  
**Procedura di Buy-In**

1. CC&G attiva la *Procedura di Buy-In* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Qualora, a seguito dell'attivazione della *Procedura di Buy-In*, le *Posizioni Contrattuali in Fail* non vengano regolate secondo la tempistica indicata nelle *Istruzioni*, CC&G provvede all'esecuzione della *Procedura di Buy-In* nei confronti del *Partecipante Diretto in Fail* e all'adempimento degli obblighi di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali in Fail* nei confronti del *Partecipante Diretto* in ritiro di *Strumenti Finanziari non derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
3. In caso di irreperibilità, in conformità con le *Istruzioni*, degli *Strumenti Finanziari non Derivati*, CC&G chiude la *Procedura di Buy-In* con un regolamento per contante dell'operazione in *Fail*, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
4. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della *Procedura di Buy-In*, nonché le perdite derivanti dalla esecuzione del *Buy-In* sono a carico del *Partecipante Diretto in Fail*.
5. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Buy-In* sono trattenuti da CC&G a titolo di commissioni.

**Articolo B.5.3.3**  
**Procedura di Sell-Out**

1. CC&G esegue la *Procedura di Sell-Out* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna del contante, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della *Procedura di Sell-Out* nonché le perdite dovute

alla esecuzione del *Sell-Out* sono a carico del *Partecipante Diretto in Fail*.

3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Sell-Out* sono trattenuti da CC&G a titolo di commissioni.

**PARTE B.6**  
**Inadempimento**

**CAPO B.6.1**  
**Presupposti dell'inadempimento**

**Articolo B.6.1.1**  
**Inadempimento del Partecipante**

1. Il *Partecipante Diretto* è considerato inadempiente:

a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento*, agli obblighi di versamento a CC&G dei *Margini*, di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati*, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out*;

b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata l'insolvenza di mercato ai sensi dell'art. 72 T.U.F. o si apra una procedura d'insolvenza, così come definita dall'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo, fatto salvo il caso di cui all'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del T.U.B..

2. Il *Partecipante Indiretto* è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui il *Partecipante Generale* di cui si avvale comunichi a CC&G il mancato o parziale adempimento, in tempo utile, da parte del *Partecipante Indiretto*, dell'obbligo di versamento dei *Margini* o di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* o di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out* attivata nei suoi confronti dal *Partecipante Generale*.

3. Il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1 e 2 attiva le procedure d'inadempimento di cui al CAPO B.6.2 fatto salvo quanto previsto dall'Articolo B.6.1.2.

4. Nei casi d'inadempimento dovuti a mancato o parziale adempimento agli obblighi di versamento dei *Margini*, di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati*, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out* di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, e al comma 2, CC&G informa Banca d'Italia, Consob, e la *Società di Gestione*.

5. Il mancato adempimento agli obblighi di versamento a *CC&G* dei *Margini*, di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati*, di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out* da parte dell'*Agente di Regolamento*, rende a tutti gli effetti inadempiente il *Partecipante Diretto* suo mandante, ad eccezione dei casi di cui all'articolo B.6.1.2.

#### **Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato**

1. *CC&G* può consentire il differimento, fino alle ore 12:00 del giorno per il quale il versamento è dovuto, della costituzione dei *Margini* e dei versamenti ai *Default Fund*, del regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* nonché della copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione del *Buy-In* o del *Sell-Out* di cui al presente *Regolamento* da parte del *Partecipante Diretto* qualora abbia fondati elementi per ritenere che il temporaneo inadempimento sia imputabile esclusivamente a motivi tecnico-operativi.

2. Se il *Partecipante Diretto* dimostra che il mancato adempimento all'obbligo di costituzione dei *Margini* o dei versamenti ai *Default Fund*, di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati*, nonché di copertura delle perdite e dei costi derivanti dall'esecuzione del *Buy-In* o del *Sell-Out* è dovuto a cause di forza maggiore, *CC&G* concede una proroga per tale adempimento fino alle ore 9:30 del successivo *Giorno di CC&G aperta*.

#### **CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento**

##### **Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto**

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'articolo B.6.1.1, comma 1, da parte di un *Partecipante Diretto*, fatto salvo quanto previsto nell'articolo B.6.1.2, *CC&G*:

a) verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro tre ore dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, delle *Posizioni Contrattuali* registrate sul conto terzi ed eventuali sottoconti in essere e, nell'ipotesi di *Partecipante Generale*, sui conti "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" e *Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto* di cui all'articolo B.3.1.2, comma 2 ed eventuali sottoconti;

b) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e alle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto proprio dell'inadempiente ed eventuali sottoconti, *CC&G*:

- incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul *Mercato* delle *Posizioni Contrattuali*, eventualmente anche risultanti della compensazione tra i conti e gli eventuali sottoconti di cui all'articolo B.3.1.2, in *Strumenti Finanziari Derivati*;

- richiede l'esclusione dal *Servizio di Pre-settlement* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo all'inadempiente garantiti dal *Sistema* non ancora immessi nei *Servizi di Liquidazione*;

- compensa le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail* del *Partecipante* inadempiente in essere al termine della *Liquidazione lorda* del giorno in cui si è verificato l'inadempimento;

- incarica un intermediario di negoziare i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui al precedente alinea.

2. *CC&G* provvede alla chiusura dei conti del *Partecipante* inadempiente e determina gli oneri sostenuti per l'intervento, imputandoli secondo le modalità previste all'articolo B.6.2.3.

##### **Articolo B.6.2.2 Inadempimento del Partecipante Indiretto**

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'articolo B.6.1.1, comma 2, da parte di un *Partecipante Indiretto*:

a) *CC&G* per conto del *Partecipante Generale*, verifica se sussistono le condizioni per il trasferimento, entro tre ore dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto" di cui all'articolo B.3.1.2, comma 2, lettera b) ed eventuali sottoconti;

b) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* di cui alla lettera a) non trasferite nel termine previsto e alle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" ed eventuali sottoconti, *CC&G* informa, ove necessario, il *Partecipante Generale*, di cui il *Partecipante Indiretto* inadempiente si avvale, il quale è tenuto alla realizzazione sul *Mercato* – direttamente o attraverso un *Partecipante* dallo stesso incaricato – delle *Posizioni Contrattuali in Strumenti Finanziari Derivati*;

2. Qualora il *Partecipante Indiretto* inadempiente ai sensi del comma 1 provveda, nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione*, al regolamento finale nei confronti del *Partecipante Generale*, delle *Posizioni Contrattuali*:

a) il *Partecipante Generale* dovrà comunque provvedere puntualmente al regolamento finale nei confronti di *CC&G* delle operazioni e delle relative *Posizioni Contrattuali* registrate nei con-



ti “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto” e “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto” ed eventuali sottoconti in essere;

b) CC&G richiede tempestivamente – per conto del *Partecipante Generale* - l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* delle operazioni garantite dal *Sistema* che fanno capo al *Partecipante Indiretto* e non ancora immesse nei *Servizi di Liquidazione*;

c) il *Partecipante Generale* compensa le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail* del *Partecipante* indiretto inadempiente in essere al termine della *Liquidazione lorda* del giorno in cui si è verificato l'inadempimento;

d) il *Partecipante Generale* è tenuto a negoziare – direttamente o attraverso un *intermediario* dallo stesso incaricato - i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui alla precedente lettera c), fornendo a CC&G il resoconto finale.

3. Le perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* alla chiusura della procedura d'inadempimento di cui al presente articolo sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso che utilizza per la copertura i *Margini* costituiti presso di sé dal *Partecipante Indiretto* inadempiente. Le eventuali disponibilità eccedenti sono restituite dal *Partecipante Generale* all'avente diritto.

#### Articolo B.6.2.3

##### Spese per la gestione della procedura di inadempimento

1. CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto* di cui all'Articolo B.6.2.1 nel seguente ordine:

a) ai *Margini* e ai versamenti ai *Default Fund* (incluse le garanzie sostitutive di cui all'Articolo A.1.1.5, comma 4) costituiti dal *Partecipante* inadempiente e a quanto riveniente dalla realizzazione delle sue *Posizioni Contrattuali*;

b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal *Partecipante* inadempiente, di cui agli Articoli B.2.1.2, comma 4 e D.1.1.1, comma 1;

c) ai mezzi propri di CC&G fino ad un massimo di cinque milioni di euro;

d) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* e del *Comparto Azionario*, ai versamenti al relativo *Default Fund* degli altri *Partecipanti Diretti*, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti partecipanti;

e) per le perdite subite e le spese sostenute relative alle sole *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Obbligazionario*, ai versamenti al relativo

*Default Fund* degli altri *Partecipanti Diretti*, proporzionalmente a quelli versati da ciascuno di detti *Partecipanti*;

f) al patrimonio di CC&G.

2. In caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*:

a) le attività depositate nel conto “terzi” non saranno utilizzate per la chiusura del conto “proprio” e degli eventuali sottoconti in essere;

b) le attività depositate nel conto “proprio” saranno utilizzate, ove occorra, per la chiusura delle *Posizioni Contrattuali* registrate nel conto “terzi” e negli eventuali sottoconti in essere;

c) per i *Partecipanti Generali*, ai fini di cui alle lettere precedenti, nell'ambito del conto “terzi” vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto” e “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto” e degli eventuali sottoconti di tali conti.

3. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali disponibilità del *Partecipante Diretto* inadempiente eccedenti l'importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le spese ed i costi sostenuti sono restituite da CC&G all'avente diritto.

#### Articolo B.6.2.4

##### Recupero delle perdite e dei costi

1. CC&G, anche nell'interesse dei *Partecipanti* ai *Default Fund* in caso di suo utilizzo, procede nei confronti del *Partecipante Diretto* inadempiente alle opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per gli interventi di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.

2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti da CC&G per la gestione dell'inadempimento - sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all'Articolo B.6.2.3, comma 1. Quanto di spettanza dei *Partecipanti* viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all'avvenuto utilizzo del rispettivo versamento ai *Default Fund*.

#### PARTE B.7

##### Corrispettivi ed Interessi

#### Articolo B.7.1.1

##### Corrispettivi

1. Per l'utilizzo del servizio di garanzia gestito da CC&G, i *Partecipanti* pagano i corrispettivi previsti dalla Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei Servizi.

2. L'importo dei corrispettivi dovuti da ciascun *Partecipante* è comunicato al medesimo attraverso i clearing reports indicati nel *Manuale dei Servizi*.

**Articolo B.7.1.2****Interessi**

1. Sulle garanzie in contante depositate presso CC&G è riconosciuto un interesse secondo quanto indicato nei *Comunicati*.

**SEZIONE C****FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI****PARTE C.1****Fondi di garanzia dei contratti****CAPO C.1.1****Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti****Articolo C.1.1.1****Costituzione e natura dei Fondi di garanzia dei contratti**

1. CC&G può gestire, sulla base di apposite Convenzioni con le singole *Società di Gestione, Fondi di Garanzia dei Contratti* che garantiscono nei casi di dichiarazione di insolvenza di mercato di un intermediario il buon fine dei contratti aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati* conclusi nei *Mercati* di cui all'art. 61 del *T.U.F.* gestiti dalle medesime *Società di Gestione*.

2. Sono escluse dalla garanzia dei *Fondi di Garanzia dei Contratti* le operazioni garantite nel *Sistema* dalla *Controparte Centrale*.

3. Ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* è costituito dai *Versamenti* dei *Partecipanti*.

4. Ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* costituisce patrimonio separato ai sensi dell'art. 68 del *T.U.F.*. Le attività di pertinenza di ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* sono depositate da CC&G in un conto aperto presso primaria banca.

5. CC&G può disciplinare nelle *Istruzioni* gli aspetti operativi di funzionamento dei *Fondi di Garanzia dei Contratti*.

**Articolo C.1.1.2****Adesione**

1. Devono chiedere l'adesione a ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* di cui all'Articolo C.1.1.1, comma 1, in qualità di *Partecipanti*, gli operatori che sono ammessi alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del *T.U.F.* garantite dal relativo *Fondo*. Per l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro, derivanti dall'adesione, detti operatori debbono essere titolari di un conto di gestione presso Banca d'Italia, o aver stipulato un accordo con un *Agente di Regolamento* per l'esecuzione di tali obbligazioni.

2. Ai fini della partecipazione a ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti*, gli operatori inoltrano le informazioni sull'eventuale *Agente di Regolamento*, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

3. L'adesione al *Fondo* ed il suo mantenimento sono subordinati all'assolvimento degli obblighi di versamento di cui all'Articolo C.1.1.4, comma 5, al pagamento della quota annua di adesione di cui all'Articolo C.1.1.9, comma 1, e all'attivazione - diretta o indiretta, per il tramite di un *Agente di Regolamento* - di almeno uno dei collegamenti telematici indicati da CC&G, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

4. L'adesione al *Fondo di Garanzia dei Contratti* comporta per il *Partecipante* l'assunzione delle obbligazioni previste dagli atti di cui all'0, comma 3, nella misura in cui si rendano applicabili.

**Articolo C.1.1.3****Esclusione**

1. CC&G esclude dal *Fondo di Garanzia dei Contratti*, con valore di recesso dal relativo rapporto contrattuale e dandone tempestiva comunicazione a Banca d'Italia e Consob, il *Partecipante* che non sia più ammesso alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del *T.U.F.*, per le quali opera la garanzia del relativo *Fondo*.

2. L'atto di esclusione è comunicato da CC&G al *Partecipante* a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R..

**Articolo C.1.1.4****Calcolo dei Versamenti**

1. Il calcolo dell'importo dei *Versamenti* dovuti da ciascun *Partecipante* per ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti* è effettuato periodicamente, sulla base del controvalore dei contratti di cui all'Articolo C.1.1.1, comma 1, da questi conclusi in un periodo antecedente la data di calcolo (periodo di riferimento).

2. I *Versamenti* sono calcolati per ciascun *Partecipante* per il periodo di riferimento, secondo le seguenti modalità:

a) viene determinato in valore assoluto il controvalore delle operazioni garantite, come specificato nelle *Istruzioni*;

b) viene effettuata la media giornaliera di ciascuno dei suddetti controvalori sulla base dei giorni di *Mercato* aperto nel periodo di riferimento;

c) la media giornaliera è moltiplicata per i giorni di copertura dei *Fondi*;

d) agli importi di cui alla lettera precedente sono applicate aliquote nella misura indicata nelle *Istruzioni*;

e) il risultato delle operazioni di cui alla lettera f) costituisce il *Versamento* dovuto al *Fondo di Garanzia dei Contratti*.

3. Non rientra nel calcolo del *Versamento* il controvalore delle operazioni inerenti le adesioni alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio.

4. Il *Versamento* dovuto dal Partecipante è in ogni caso pari a quello minimo indicato nelle *Istruzioni*.
5. Al momento dell'adesione è dovuto il *Versamento* minimo.
6. L'adeguamento dei *Versamenti* e la determinazione della sua periodicità e del periodo di riferimento avviene secondo le modalità e nei casi previsti dalle *Istruzioni*.

#### Articolo C.1.1.5

##### Modalità e termini di versamento e restituzione dei Versamenti

1. I *Versamenti* dovuti possono essere costituiti in euro o per il tramite di una garanzia fideiussoria rilasciata, secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*, da un *Fideiussore* che disponga di un conto di gestione presso Banca d'Italia.
2. I *Versamenti* devono essere inizialmente costituiti entro e non oltre le ore 12.00 del *giorno di CC&G aperta* precedente a quello di avvio dell'operatività. A seguito del calcolo periodico di cui all'Articolo C.1.1.4, i *Partecipanti* adeguano i *Versamenti* dovuti entro le ore 12.00 del *giorno di CC&G aperta* antecedente quello di decorrenza della variazione in aumento; CC&G provvede a mettere a disposizione dei *Partecipanti* gli importi in eccesso il giorno di decorrenza della variazione in diminuzione. Le modalità con cui sono effettuati tali adeguamenti/restituzioni sono indicate nelle *Istruzioni*.
3. In caso di perdita della qualifica di operatore ammesso alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del T.U.F., garantite dal relativo *Fondo*, le somme dallo stesso versate, dedotto quanto eventualmente utilizzato a seguito di interventi, sono restituite al *Partecipante* stesso il *giorno di CC&G aperta* successivo all'avvenuta liquidazione dei contratti in essere al momento della perdita della citata qualifica, con conseguente cessazione dell'adesione al *Fondo*. E' fatto salvo un termine maggiore che si renda necessario per perfezionare gli interventi di cui all'Articolo C.1.1.7.
4. Qualora il *Partecipante* non effettui il versamento entro i termini di cui al comma 2, CC&G provvede a comunicarlo tempestivamente a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

#### Articolo C.1.1.6

##### Criteri e modalità di utilizzo della garanzia fideiussoria

1. I *Partecipanti* che assolvono all'obbligo di costituzione del *Versamento* mediante il rilascio di garanzie fideiussorie, devono avvalersi, a questo fine, di un solo *Fideiussore* per ciascun *Fondo di Garanzia dei Contratti*.
2. Ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria CC&G tiene conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnato al *Fideiussore*,

dell'ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dal *Fideiussore* a favore di CC&G e dell'ammontare del patrimonio del *Fideiussore*.

3. La garanzia fideiussoria, avente valore di contratto con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c., dovrà essere rilasciata dal *Fideiussore* utilizzando il modello predisposto da CC&G e si intenderà produttiva di effetti sin dal momento in cui sarà pervenuta presso CC&G medesima, salvo suo espresso rifiuto comunicato al *Fideiussore* entro il terzo *giorno di CC&G aperta* successivo a quello in cui la proposta le sarà pervenuta.

4. Le comunicazioni di recesso e di modifica della garanzia fideiussoria, trasmesse utilizzando i modelli predisposti da CC&G, avranno effetto dalle ore 24:00 del *giorno di CC&G aperta* successivo a quello di ricezione qualora pervenute a CC&G entro le ore 10:00; se pervenute dopo tale orario avranno invece effetto dalle ore 24:00 del secondo *giorno di CC&G aperta* successivo a quello di ricezione.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., anticipata a mezzo telefax. Sarà cura del *Fideiussore* e del *Partecipante* garantito farsi confermare da CC&G la regolare ricezione della garanzia fideiussoria, dei successivi atti modificativi, nonché l'estinzione della stessa.

6. L'ammontare della garanzia fideiussoria può essere anche di importo superiore a quello dei *Versamenti* dovuti. Non costituisce quota del *Fondo di Garanzia dei Contratti* l'eccedenza della garanzia fideiussoria stessa rispetto al *Versamento* che avrebbe dovuto essere costituito dal *Partecipante* al momento in cui lo stesso è utilizzabile o al *Versamento* aggiuntivo di cui all'Articolo C.1.1.7, comma 3.

7. In presenza di giustificati motivi, CC&G si riserva la facoltà di chiedere al *Partecipante* la sostituzione del *Fideiussore*.

8. In caso di perdita della qualifica di operatore ammesso alle negoziazioni, sui *Mercati* di cui all'art. 61 del T.U.F., degli *Strumenti Finanziari* garantiti dal relativo *Fondo*, che non sia determinata dall'insolvenza del medesimo *Partecipante*, la garanzia fideiussoria cessa di avere effetto, a seguito di comunicazione inviata da CC&G, nei casi e nei tempi nei quali il *Partecipante* avrebbe diritto alla restituzione dei *Versamenti*.

#### Articolo C.1.1.7

##### Intervento del Fondo in caso di insolvenza

1. In caso di insolvenza di un *Partecipante* al *Fondo di Garanzia dei Contratti*, il medesimo *Fondo* è utilizzato a favore dei *Partecipanti* che siano controparti di mercato del *Partecipante* insolvente corrispondendo l'importo dei relativi certificati di credi-

to rilasciati a loro favore dal commissario nominato da Consob ai sensi dell'articolo 72 del T.U.F.

2. Il *Fondo di Garanzia dei Contratti* è utilizzato impiegando in primo luogo i *Versamenti* costituiti dal *Partecipante* insolvente.

3. In caso di insufficienza dei *Versamenti* di cui al comma 2, sono utilizzati i *Versamenti* degli altri *Partecipanti*, proporzionalmente a quanto versato da ciascuno rispetto al complessivo ammontare del *Fondo*. Qualora anche tali *Versamenti* risultassero complessivamente insufficienti, CC&G provvede a richiedere ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* insolvente un *Versamento* aggiuntivo stabilito nella stessa proporzione, da corrispondere secondo i termini e le modalità stabilite nelle *Istruzioni*.

4. Nel caso in cui l'utilizzo del *Fondo di Garanzia dei Contratti*:

a) sia di importo complessivo inferiore alle garanzie versate dal *Partecipante* insolvente, il saldo, dedotte le spese, è messo a disposizione dell'avente diritto;

b) comporti l'utilizzo dei *Versamenti* dei *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* insolvente, detti *Versamenti* sono ricostituiti dai medesimi *Partecipanti* entro le ore 11 del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di utilizzo o di loro computo, secondo quanto richiesto da CC&G.

5. Qualora l'importo dei *Versamenti* del *Partecipante* insolvente sia inferiore a quello dell'intervento del *Fondo*, CC&G provvede a comunicarlo tempestivamente a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

#### **Articolo C.1.1.8**

##### **Recupero e ripartizione delle perdite**

1. A seguito di un intervento di cui all'articolo C.1.1.7, comma 1, CC&G, quale gestore del *Fondo di Garanzia dei Contratti* e nell'interesse dei *Partecipanti* al *Fondo* stesso, è surrogata nei diritti della controparte del *Partecipante* insolvente fino a concorrenza del pagamento effettuato a favore di detta controparte con disponibilità eccedenti quanto versato dal *Partecipante* insolvente e procede nei confronti del medesimo alle azioni di recupero dell'esborso e spese sostenute nonché dei danni subiti.

2. CC&G, quale gestore del *Fondo*, pone a carico dei *Partecipanti* i costi connessi con gli interventi del *Fondo*, per la parte non coperta dai *Versamenti* degli stessi, nella misura proporzionale determinata ai sensi dell'articolo C.1.1.7, comma 3.

3. Nei costi di cui al comma 2 sono inclusi quelli sostenuti da CC&G per la gestione dell'intervento e quelli di natura finanziaria.

4. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 sono versate ai *Partecipanti*, ripartendole tra i medesimi con gli stessi criteri proporzionali di cui al comma 2.

#### **Articolo C.1.1.9**

##### **Quote di adesione, commissioni**

1. Ciascun *Partecipante* deve corrispondere a CC&G, per la gestione ordinaria del *Fondo di Garanzia dei Contratti*, una quota annua di adesione, nonché commissioni per la gestione delle fidejussioni e del contante nella misura stabilita nelle *Istruzioni*. Detta quota, da corrispondersi entro il termine fissato nelle *Istruzioni*, decorre dal primo *giorno di CC&G aperta* dell'anno solare ed è perciò dovuta anche in caso di durata infrannuale dell'adesione.

2. Qualora uno dei *Partecipanti* non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi di versamento previsti dagli articoli C.1.1.5 e C.1.1.7, ed al pagamento della quota di adesione di cui al comma 1, CC&G può applicare una commissione nella misura e con le modalità indicate nelle *Istruzioni*, salvo il recupero di quanto ancora dovuto.

#### **Articolo C.1.1.10**

##### **Interessi**

1. Sui *Versamenti* in contante costituiti al *Fondo* è riconosciuto un tasso di interesse secondo quanto indicato nei *Comunicati*.

#### **SEZIONE D**

##### **Norme transitorie**

#### **Articolo D.1.1.1**

##### **Adesione**

1. Fino al 31 dicembre 2006 potranno assumere e mantenere la qualifica di Partecipanti Individuali al *Comparto Azionario*:

a) gli Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 201 del T.U.F., che costituiscano la garanzia fidejussoria di cui all'articolo B.2.1.2, comma 4, almeno pari a € 2.000.000;

b) i soggetti di cui all'articolo B.2.1.1, comma 2, che possiedano un *Patrimonio di vigilanza* almeno pari a € 2.000.000 o se inferiore che costituiscano la garanzia fidejussoria di cui all'articolo B.2.1.2, comma 4 per un importo pari alla suddetta differenza.

2. I Partecipanti di cui al comma 1 sono assoggettati a Margini iniziali maggiorati. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo B.2.1.5, comma 4 e all'articolo B.2.2.1, con riferimento all'importo di cui al comma 1 medesimo.

**Articolo D.1.1.2**  
**Garanzia Fideiussoria**

1. In caso di recesso dal contratto di garanzia fideiussoria di cui all'Articolo D.1.1.1, comma 1, da parte del *Fideiussore* o del venire meno della garanzia fideiussoria per qualsiasi ragione, si applica quanto previsto all'Articolo B-2.2.1.

**Articolo D.1.1.3**  
**Struttura dei conti**

1. Con apposito *Comunicato CC&G* indicherà la data a partire dalla quale i *Partecipanti Diretti* potranno richiedere la registrazione di *Posizioni Contrattuali* in appositi sottoconti ai sensi dell'Articolo B.3.1.2, commi 3 e 4.

**Articolo D.1.1.4**  
**Marginazione Lorda dei sottoconti**

1. A seguito di quanto previsto all'Articolo B.4.1.1, comma 3, lettera a), con apposito *Comunicato CC&G* indicherà le modalità di attivazione della Marginazione lorda dei sottoconti.

**Articolo D.1.1.5**  
**Margine Iniziale Preventivo**

1. Con apposito *Comunicato CC&G* fissa la data dalla quale i *Partecipanti Diretti* provvedono alla costituzione del *Margine Iniziale Preventivo*.

2. Fino alla data di cui al comma 1, ed in deroga a quanto previsto dall'Articolo B.2.1.4, l'avvio dell'operatività di un *Partecipante Diretto* è consentita senza la costituzione del *Margine Iniziale Preventivo*.

**Articolo D.1.1.6**  
**Entrata in vigore**

1. Le modifiche delle disposizioni previste nel presente *Regolamento* si applicano a partire dalla data o dalle date indi

2. cate da *CC&G* con appositi *Comunicati*, anche con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* in essere a detta/e data/e.

## *Capitolo XI*

Monte Titoli S.p.A.



## Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie.

(approvato in data 4 Maggio 2007)

### INDICE

<b>PARTE I Disposizioni comuni</b> .....	<i>Pag.</i> 715
<b>TITOLO I Fonti normative e definizioni</b> .....	» 715
<b>TITOLO II Criteri generali dei Servizi di liquidazione</b> .....	» 717
<b>PARTE II Servizi di liquidazione</b> .....	» 719
<b>TITOLO I Liquidazione netta</b> .....	» 719
Capo I Struttura della liquidazione netta .....	» 719
Capo II Ciclo notturno di liquidazione netta .....	» 720
Sezione I Compensazione e liquidazione .....	» 720
Sezione II Regolamento .....	» 721
Capo III Ciclo diurno di liquidazione netta .....	» 722
Sezione I Compensazione e liquidazione .....	» 722
Sezione II Regolamento .....	» 723
<b>TITOLO II Liquidazione lorda</b> .....	» 723
Capo I Struttura della liquidazione lorda .....	» 723
Sezione I Acquisizione delle operazioni .....	» 724
Sezione II Liquidazione .....	» 724
Sezione III Regolamento .....	» 725
<b>PARTE III Misure di contenimento dei rischi</b> .....	» 726
<b>PARTE IV Attività accessorie ai Servizi di liquidazione</b> .....	» 727
<b>TITOLO I Disposizioni comuni</b> .....	» 727
<b>TITOLO II Servizio X-TRM</b> .....	» 727
<b>TITOLO III Servizi di finanziamento</b> .....	» 728
Capo I Servizio di finanziamento contante .....	» 728
Capo II Servizio di finanziamento titoli .....	» 729
<b>TITOLO IV Servizio di regolamento estero</b> .....	» 729

#### PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

##### TITOLO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

###### Art. 1

###### Fonti normative e principi ispiratori

1. Il presente regolamento, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento dei Servizi di liquidazione, è adottato ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento dell'8 settembre 2000 e successive modifiche, emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in attuazione dell'art. 69, comma 1, del D.lgs. 58/98 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»).

2. Il Monte presta le attività di cui al presente regolamento operativo secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.

#### Art. 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «acquirente»: il partecipante in ritiro di titoli;
- b) «banca tramite»: il soggetto incaricato del regolamento del contante da parte di uno o più partecipanti (c.d. tramitati) che non dispongono di conti per il regolamento del contante ovvero non intendano avvalersene;
- c) «collateral»: gli strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione idonei come garanzia delle operazioni di finanziamento infragiornaliero con la Banca d'Italia e/o con il Monte e utilizzabili mediante i meccanismi automatici di costituzione di collateral di cui alla lett. p);
- d) «conti liquidatori»: i conti titoli aperti nel sistema di gestione accentrata, diversi da quelli di



proprietà e terzi, in cui il partecipante può segregare l'operatività di uno o più clienti relativamente sia ai servizi di gestione accentrata sia ai servizi di liquidazione forniti dal Monte;

e) «conti tecnici»: i conti di transito utilizzati dai Servizi di liquidazione per la gestione del contante, dei titoli e delle garanzie nel processo di regolamento delle operazioni;

f) «controparti centrali»: i soggetti che, nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari, si interpongono fra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparti esclusive riguardo ai loro ordini di trasferimento;

g) «cut-off»: il limite temporale stabilito per le fasi di copertura titoli e contante del ciclo diurno di liquidazione netta e/o nella liquidazione lorda;

h) «data di validità»: il termine ultimo di riproposizione alla liquidazione lorda di un'operazione non regolata nella giornata di regolamento prefissata dalle parti o dalle società di gestione dei mercati;

i) «D.lgs. 210/01»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli," pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2001;

j) «disponibilità di contante del tramitato»: la differenza tra il limite di esposizione («Caps») di ciascun tramitato e l'effettivo utilizzo del limite stesso;

k) «documenti operativi»: documenti tramite i quali il Monte stabilisce modalità operative di dettaglio ulteriori nel rispetto di quelle previste nel presente Regolamento;

l) «limiti di esposizione giornalieri»: l'importo massimo assegnato per una data giornata di regolamento dalla banca tramite al partecipante tramitato;

m) «limiti di esposizione ordinari»: l'importo massimo corrente assegnato dalla banca tramite al partecipante tramitato;

n) «liquidazione lorda»: il servizio che consente il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;

o) «liquidazione netta»: il servizio che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

p) «meccanismi automatici di costituzione del collateral»: il procedimento che, sulla base delle istruzioni fornite al Monte dai partecipanti, individua automaticamente i titoli da utilizzare come collateral;

q) «mercati regolamentati»: i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del D.lgs. 58/98;

r) «Monte»: la Monte Titoli - S.p.A.;

s) «NOR»: il numero d'ordine progressivo assegnato ad ogni operazione acquisita nella liquidazione lorda;

t) «operazioni regolabili»: il sottoinsieme delle operazioni acquisite dalla liquidazione netta che possono essere eseguite per presenza della provvista in titoli e contante;

u) «partecipante»: il soggetto che aderisce ai Servizi di liquidazione in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi;

v) «partecipante X-TRM»: il soggetto che aderisce al Servizio X-TRM in nome e per conto proprio e/o in nome e per conto di terzi;

w) «Provvedimento Banca d'Italia»: il Provvedimento dell'8 settembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre 2000 - e successive modifiche - emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in attuazione dell'art. 69, comma 1, del D.lgs. 58/98;

x) «Regolamento Consob»: il regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ;

y) «Regolamento dei Servizi»: il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali adottato, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del D.lgs. 58/98, dalla Monte Titoli S.p.A. in data 16 giugno 2004 e successive modifiche;

z) «riserva di liquidità»: l'importo sul conto del partecipante nel Sistema BI-REL destinato alla copertura del saldo multilaterale a debito del ciclo notturno di liquidazione netta;

aa) «roll-back»: il procedimento iterativo di calcolo che, individuando e sottraendo le operazioni non regolabili per mancanza di titoli e/o contante, ottimizza il processo di liquidazione;

bb) «saldi multilaterali»: per ciascun titolo e per il contante, la somma dei trasferimenti che un partecipante deve ricevere dagli altri partecipanti ad un sistema di liquidazione netta meno la somma dei trasferimenti che lo stesso partecipante deve effettuare a favore degli altri partecipanti al medesimo sistema;

cc) «scopertura»: parte del saldo multilaterale titoli o contante non regolabile per indisponibilità nei conti del partecipante;

dd) «Servizi di liquidazione»: i servizi, gestiti dal Monte, di compensazione e liquidazione e di liquidazione su base lorda su strumenti finanziari non derivati ammessi al sistema di gestione accentrata;

ee) «Servizio X-TRM»: il sistema di riscontro e rettifica giornalieri, gestito dal Monte, che consente l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni alla liquidazione netta, alla liquidazione lorda o ai sistemi di liquidazione esteri;

ff) «Servizi Prestito Titoli»: il servizio di prestito titoli su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte nell'ambito delle attività connesse e strumentali alla gestione accentrata e disciplinato dal Regolamento dei Servizi, nonché il servizio di

finanziamento titoli su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte, disciplinato dal presente regolamento operativo;

gg) «Sistema BI-REL»: il sistema di regolamento lordo dei pagamenti nei conti degli intermediari presso la Banca d'Italia, disciplinato dalla Banca d'Italia stessa;

hh) «società di gestione dei mercati»: le società che organizzano e gestiscono i mercati di cui all'art. 63 e 67 del D.lgs. 58/98 nonché le società che organizzano e gestiscono i sistemi di scambi organizzati di cui all'art. 78 del D.lgs. 58/98;

ii) «venditore»: il partecipante in consegna di titoli.

## TITOLO II CRITERI GENERALI DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

### Art. 3

#### **Caratteristiche dei Servizi di liquidazione**

1. I Servizi di liquidazione hanno per oggetto:

- a) la liquidazione netta;
- b) la liquidazione lorda.

2. L'immissione delle operazioni nei Servizi di liquidazione avviene attraverso il Servizio X-TRM. Altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, che operino con le modalità indicate nell'art. 41, possono immettere le operazioni nei Servizi di liquidazione mediante la connessione al Servizio X-TRM.

3. Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti, aperti presso il Monte nonché presso gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.

4. Il regolamento del contante in euro avviene sui conti dei partecipanti o banche tramite ammessi al Sistema BI-REL.

5. Il regolamento del contante in valute diverse dall'euro avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti o banche tramite, aperti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie e con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.

### Art. 4

#### **Partecipanti e modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Provvedimento Banca d'Italia, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del Provvedimento di cui al comma 1, la partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi, utilizzando i cor-

rispondenti conti titoli aperti nell'ambito del sistema di gestione accentrata.

3. I soggetti che partecipano ai Servizi di liquidazione anche per conto di terzi utilizzano a tal fine uno o più conti titoli aperti, nell'ambito del sistema di gestione accentrata, per i terzi per conto dei quali essi agiscono.

### Art. 5

#### **Requisiti di partecipazione**

1. Per poter partecipare ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono:

a) disporre di un conto titoli presso il Monte e/o presso gli organismi di deposito accentrato mediante i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

b) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

2. Per partecipare alla liquidazione netta i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono inoltre partecipare alla liquidazione lorda.

3. I partecipanti che si avvalgono di una banca tramite per il regolamento del contante devono, in caso di recesso, esclusione o sospensione della stessa dal Sistema BI-REL, provvedere alla pronta sostituzione dandone tempestiva comunicazione al Monte.

### Art. 6

#### **Strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione**

1. Sono ammessi ai Servizi di liquidazione gli strumenti finanziari presenti nei conti titoli aperti dai partecipanti presso il Monte e/o gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.

2. L'ammissione ai Servizi di liquidazione di strumenti finanziari non ancora immessi nel sistema di gestione accentrata del Monte è subordinata alla immissione degli strumenti stessi nel predetto sistema e alla esistenza delle condizioni di accentrabilità degli stessi previste nel Regolamento dei servizi.

**Art. 7****Requisiti della banca tramite**

1. I partecipanti possono avvalersi di una banca tramite, unica per entrambi i Servizi di liquidazione, conferendole apposito incarico. La banca tramite deve essere un partecipante ai Servizi di liquidazione, se incaricata del regolamento del contante nell'ambito della liquidazione netta.

2. Nel caso di regolamento del contante mediante banca tramite, questa deve:

a) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;

b) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione;

c) dare conferma al Monte dell'accettazione dell'incarico conferitole dal partecipante, mediante lettera, con la quale la banca tramite si obbliga contestualmente a comunicare al Monte l'eventuale recesso con un preavviso non inferiore a cinque giorni;

d) stabilire i limiti di esposizione per i propri tramitati;

e) comunicare al Monte, in via telematica, tali limiti di esposizione ed i loro eventuali aggiornamenti.

3. I Servizi di liquidazione gestiscono la procedura di utilizzo dei limiti di esposizione, che si basa sui dati contenuti in apposito archivio.

4. Detto archivio contiene, per ciascun tramitato, i seguenti dati trasmessi e costantemente aggiornati su iniziativa della banca tramite:

a) i limiti di esposizione ordinari;

b) i limiti di esposizione giornalieri.

5. I Servizi di liquidazione aggiornano la disponibilità di contante del tramitato sulla base delle operazioni regolate nella giornata.

**Art. 8****Contratto di partecipazione**

1. Ai fini della partecipazione ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, stipulano apposito contratto scritto, predisposto dal Monte.

2. Tale contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'esplicito riferimento al presente regolamento operativo e alla circostanza che il medesimo costituisce parte integrante del contratto;

b) gli obblighi e le responsabilità delle parti contraenti, avuta particolare considerazione alla disciplina dei casi di sospensione ed esclusione;

c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

d) la disciplina della partecipazione ai Servizi di liquidazione per conto terzi;

e) le modalità e i termini di recesso dal contratto;

f) i corrispettivi per il servizio reso da riconoscere al Monte.

3. I soggetti di cui alle lett. f) e g) del comma 1 e a), b) e c) del comma 2, dell'art. 6 del Provvedimento Banca d'Italia stipulano con il Monte apposite convenzioni. Limitatamente ai soggetti di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del Provvedimento Banca d'Italia le convenzioni potranno essere stipulate sempre che risultino rispettate le condizioni previste dalle medesime disposizioni.

**Art. 9****Casi di esclusione, di sospensione e di penalizzazione**

1. Il Monte esclude dai Servizi di liquidazione:

a) i partecipanti sottoposti a procedura concorsuale;

b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob in attuazione dell'art. 72 del D.lgs. 58/98;

c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Provvedimento Banca d'Italia;

d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di liquidazione.

2. Il partecipante escluso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.

3. Il Monte sospende dai Servizi di liquidazione il partecipante oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell'articolo 74 del D.lgs. 385/93 o dell'articolo 56, comma 3 del D.lgs. 58/98.

4. Il Monte sospende dai Servizi di liquidazione i partecipanti - diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che:

a) risultino privi dei requisiti di cui all'art. 5;

b) non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di liquidazione.

5. Il partecipante sospeso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.

6. Nei casi indicati nei commi precedenti il Monte provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all'art. 10 comma 2, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, ai partecipanti ai Servizi di liquidazione, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d'Italia e alla Consob.

7. Al fine di garantire il corretto utilizzo del processo di liquidazione e minimizzare le scoperture, il Monte ha facoltà di applicare penali ai partecipanti,

diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, che abbiano determinato ritardi nella chiusura della fase di regolamento contante nel ciclo diurno della liquidazione netta a causa del mancato pagamento del relativo saldo entro il cut-off previsto ai sensi dell'art. 10 lett. g) o che abbiano generato operazioni rimaste non regolate al termine della liquidazione lorda della giornata di regolamento e originate da scoperture di titoli e contante. La definizione del sistema delle penali e la relativa data di avvio saranno decise dal Monte - sentite la Banca d'Italia e la Consob -sulla base di valutazioni attinenti al generale svolgimento del processo di liquidazione e ai comportamenti dei partecipanti, segnalati periodicamente alle predette autorità. L'avvio del sistema delle penali sarà comunicato con preavviso ai partecipanti e alle società di gestione dei mercati.

#### **Art. 10** **Comunicazioni di servizio**

1. I Servizi di liquidazione forniscono, con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l'altro, a:

- a) strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione;
- b) strumenti finanziari utilizzabili come collateral;
- c) soggetti partecipanti;
- d) valute diverse dall'euro in cui è possibile effettuare il regolamento del contante;
- e) organismi di deposito accentrato presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
- f) banche di regolamento presso le quali può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;
- g) orari dell'avvio dei cicli di liquidazione netta e delle altre fasi dei Servizi di liquidazione e i relativi cut-off;
- h) parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali;
- i) data massima di validità stabilita dal Monte per le operazioni da regolare nell'ambito della liquidazione lorda;
- j) modalità e importi massimi delle operazioni superati i quali operano i meccanismi di frazionamento di cui agli artt. 25, comma 4 e 27, comma 3;
- k) tempistiche secondo le quali le società di gestione dei mercati trasmettono le operazioni da regolare per l'immissione nel Servizio X-TRM;
- l) tempistiche per l'ottenimento del finanziamento contante di cui alla Parte IV, Titolo III, Capo I.

2. L'informativa viene trasmessa ai partecipanti, alla Banca d'Italia e alla Consob mediante comunicazioni di servizio telematiche.

3. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alle lett. d), e), f), g), h), i) del comma 1, vengono inviate alla Banca d'Italia e alla Consob con congruo anticipo.

#### **Art. 11** **Calendario e orari dei Servizi di liquidazione**

1. I Servizi di liquidazione seguono il calendario BI-REL.

2. Il Monte stabilisce gli orari della liquidazione netta assicurandone la compatibilità con gli orari del Sistema BI-REL e tenendo conto delle esigenze degli altri sistemi coinvolti.

3. La liquidazione lorda segue l'orario del Sistema BI-REL.

#### **Art. 12** **Operazioni acquisibili**

1. I Servizi di liquidazione acquisiscono le operazioni da liquidare e regolare nella forma di ordini di trasferimenti originati da:

- a) singoli contratti;
- b) saldi, titoli e contante, di compensazione su base bilaterale;
- c) saldi, titoli e contante, compensati con l'intrposizione di una controparte centrale.

### **PARTE II** **SERVIZI DI LIQUIDAZIONE**

#### **TITOLO I** **LIQUIDAZIONE NETTA**

#### **CAPO I** **STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE NETTA**

#### **Art. 13** **Articolazione**

1. La liquidazione netta si articola in:

- a) una fase di acquisizione delle operazioni, durante la quale vengono ricevute le informazioni relative alle operazioni riscontrate da regolare;
- b) un ciclo notturno costituito da compensazione, liquidazione e regolamento;
- c) un ciclo diurno costituito da compensazione, liquidazione e regolamento delle operazioni non regolate al termine del ciclo notturno.

2. Le operazioni non regolate al termine del ciclo diurno sono inviate per il regolamento alla liquidazione lorda.

#### **Art. 14** **Irrevocabilità e definitività delle operazioni**

1. Le operazioni da regolare sono irrevocabili secondo i seguenti criteri:

- a) se non garantite da controparte centrale e trasmesse da società di gestione dei mercati dal momento dell'immissione nel Servizio X-TRM;
- b) se non garantite da controparte centrale e trasmesse dai partecipanti X-TRM, dal momento

dell'avvio del ciclo notturno, comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), della liquidazione netta della data di regolamento concordata per le operazioni stesse;

c) se garantite da controparte centrale, dal momento dall'avvio del ciclo notturno, comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), della liquidazione netta della data di regolamento, fatte salve le regole stabilite in materia dai relativi sistemi di controparte centrale.

Il Monte dà informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. k), delle tempistiche secondo le quali le società di gestione dei mercati immettono le operazioni da regolare nel Servizio X-TRM. A partire da tale momento i partecipanti sono vincolati a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dagli eventuali rapporti sottostanti con il soggetto per conto del quale essi regolano, fatto salvo il caso della dichiarazione di insolvenza, anche di mercato, di quest'ultimo.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono definitive, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 210/01, dal momento dell'avvio del ciclo notturno, comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), della liquidazione netta della data di regolamento.

3. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle società di gestione dei mercati, il Monte esegue gli ordini di trasferimento trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 210/01.

4. Le operazioni immesse nella liquidazione netta prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante terminano il processo di regolamento in corso. Al termine di ciascuna giornata di regolamento, si procede allo stralcio di quelle non regolabili per mancata copertura titoli e contante.

5. La liquidazione netta fornisce in via telematica, ai partecipanti e alle banche tramite, informativa preliminare sulle operazioni da regolare, comprendente il dettaglio delle operazioni e il saldo multilaterale titoli e contante da regolare.

6. I Servizi di liquidazione conservano, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive per un periodo di dieci anni.

#### **Art. 15**

##### **Comunicazione delle disponibilità in contante**

1. I partecipanti abilitati a regolare il contante nel Sistema BI-REL devono comunicare alla Banca d'Italia, secondo le modalità da questa stabilite, l'importo che intendono destinare a riserva di liquidità.

2. I partecipanti alla liquidazione netta, che siano abilitati a regolare il contante nel Sistema BI-REL e che abbiano preventivamente comunicato al Monte l'intenzione di avvalersi dei meccanismi automatici

di costituzione del collateral, devono comunicare al Monte, con modalità telematiche e prima dell'avvio del ciclo notturno:

- i titoli di proprietà già disponibili da utilizzare come garanzia (cd. firm collateralization);

- i conti di proprietà, i conti liquidatori e, previo consenso dei partecipanti tramitati, i conti dei tramitati stessi i cui saldi creditori in titoli rivenienti dal ciclo notturno della liquidazione netta possono essere utilizzati come garanzia (cd. self collateralization).

3. Le modalità di rilascio e l'avvio della funzionalità tecnica, relativa ai conti dei partecipanti tramitati di cui all'ultimo alinea del comma 2, saranno rese note dal Monte mediante apposita comunicazione.

## **CAPO II**

### **CICLO NOTTURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA**

#### **Sezione I**

##### **Compensazione e liquidazione**

#### **Art. 16**

##### **Calcolo dei saldi multilaterali**

1. La liquidazione netta calcola:

a) i saldi multilaterali titoli, per specie titolo e per ogni conto titoli detenuto dal partecipante;

b) i saldi multilaterali contante, per divisa, partecipante o banca tramite e soggetto tramitato.

#### **Art. 17**

##### **Base dati per l'individuazione delle operazioni regolabili**

1. Ai fini dell'individuazione delle operazioni regolabili in una giornata di regolamento, la procedura fa riferimento:

• per la parte titoli:

a) alle disponibilità nei conti titoli aperti dai partecipanti presso il Monte o presso altri organismi di deposito accentrato disponibili per il regolamento;

• per la parte contante in euro:

a) agli importi costituiti come riserva di liquidità sui conti dei partecipanti nel Sistema BIREL e notificati al Monte dalla Banca d'Italia prima dell'avvio del ciclo;

b) agli importi che la Monte Titoli deve accreditare ai partecipanti, per la medesima giornata di regolamento, sui conti nel Sistema BI-REL, a titolo di interesse e rimborso di capitale sui titoli di Stato in deposito presso il Monte;

c) all'importo massimo ottenibile dai meccanismi automatici di costituzione del collateral da parte dei partecipanti; d) ai limiti di esposizione fissati dalle banche tramite ai propri tramitati;

• per la parte contante in valute diverse dall'euro:

a) alle disponibilità nei conti aperti dai partecipanti presso il Monte o presso banche autorizzate

in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni, disponibili per il regolamento;

b) ai limiti di esposizione fissati dalle banche tramite ai propri tramitati.

2. I meccanismi automatici di costituzione del collateral possono essere attivati soltanto a valere su titoli e/o sui conti segnalati al Monte dai partecipanti secondo le modalità stabilite dal Monte stesso di cui all'art. 15, comma 2. Detti meccanismi utilizzano, nell'ordine:

a) i titoli già presenti nei conti di proprietà dei partecipanti, al netto delle consegne da effettuare nel ciclo di liquidazione;

b) i titoli a credito rivenienti dal ciclo di liquidazione, destinati al conto di proprietà e temporaneamente accreditati su un conto tecnico per le garanzie.

Nel caso di cui all'ultimo alinea, i titoli utilizzati quale collateral concorrono alla determinazione del saldo multilaterale definitivo.

3. I saldi multilaterali titoli e contante a debito sono confrontati con le disponibilità di cui al comma 1. In assenza di scoperture le operazioni liquidate sono inviate al regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Attivazione del ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli**

1. In caso di scoperture titoli, viene attivato il ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli per i partecipanti a tale servizio.

2. La procedura di prestito titoli genera automaticamente richieste di prestito pari alla consistenza delle scoperture individuate.

3. Le operazioni di prestito titoli sono generate in base:

a) alle istruzioni impartite dai prestatori;

b) all'elenco di controparti stabilito dai partecipanti;

c) alla disponibilità dei titoli presenti sul conto dei prestatori, al netto delle consegne da effettuare nel ciclo di liquidazione, e dei titoli a credito rivenienti dal medesimo ciclo di liquidazione;

d) alla disponibilità di contante dei soggetti prenditori, tenendo conto dei possibili effetti del processo di liquidazione.

4. Le operazioni generate dal ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli sono aggiunte all'insieme delle operazioni da regolare.

5. Al termine del ciclo notturno dei Servizi Prestito Titoli, i saldi multilaterali vengono ricalcolati e nuovamente confrontati con le disponibilità dei partecipanti. In assenza di scoperture, le operazioni sono inviate al regolamento.

6. In presenza di residue scoperture titoli e contante, la liquidazione netta attiva il roll-back.

#### **Art. 19**

##### **Determinazione delle operazioni non regolabili**

1. Al fine di ottimizzare il processo di liquidazione, il roll-back, nei limiti temporali previsti dalla liquidazione netta, individua e sottrae il sottoinsieme minimale di operazioni non regolabili, osservando nell'ordine i seguenti criteri:

a) minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte;

b) minimizzare il numero delle operazioni sottratte;

c) evitare, per quanto possibile, la generazione di ulteriori situazioni di scopertura titoli e/o contante a carico di altri partecipanti;

d) preservare possibilmente le operazioni dei tramitati, nel caso di scoperture contante di una banca tramite.

2. Nel caso più operazioni concorrano all'utilizzo della disponibilità di titoli o di contante di un partecipante, il roll-back attribuisce priorità di regolamento alle operazioni che hanno come controparte il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le operazioni di politica monetaria e di trasferimento in garanzie in contropartita della Banca d'Italia e successivamente quelle provenienti da società di gestione dei mercati.

3. A parità di priorità, le operazioni da sottrarre sono determinate con un criterio di casualità.

4. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il roll-back può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi ad operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.

5. Le operazioni sottratte sono inviate al ciclo diurno di liquidazione netta.

#### **Art. 20**

##### **Calcolo dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili**

1. Al termine delle eventuali operazioni di roll-back, si effettua il calcolo finale dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili.

## **Sezione II Regolamento**

#### **Art. 21**

##### **Regolamento titoli e contante**

1. I saldi multilaterali titoli a debito sono regolati sui conti dei partecipanti, operando il trasferimento dei titoli su un conto tecnico titoli per la liquidazione. Se sono stati attivati i meccanismi automatici di collateral, i titoli vengono trasferiti dai conti di proprietà dei partecipanti e/o dal conto tecnico per le garanzie sui conti a garanzia della Banca d'Italia

e/o del Monte, con modalità e tempi atti a garantire la concessione del finanziamento.

2. La liquidazione netta attiva il regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, al Sistema BI-REL di apposita richiesta di trasferimento del contante dai conti dei partecipanti a debito ad un conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione, in orari coerenti con quanto previsto dalla normativa disciplinante il Sistema BI-REL.

3. Ricevuta conferma dal Sistema BI-REL del buon esito delle operazioni di addebito del contante, la liquidazione netta conclude il regolamento:

a) inviando, in forma telematica, al Sistema BI-REL apposita richiesta di accredito del contante sui conti dei partecipanti a credito, addebitando il conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione e contestualmente;

b) regola i saldi multilaterali a credito in titoli addebitando il conto tecnico titoli per la liquidazione sul quale i titoli sono stati in precedenza trasferiti.

Al termine delle predette operazioni, il Sistema BI-REL svincola la riserva di liquidità non utilizzata, precedentemente costituita dai partecipanti.

4. Il regolamento del contante per le operazioni in valuta diversa dall'euro è effettuato mediante movimentazioni sui conti accesi dai partecipanti presso il Monte o sui conti aperti dai partecipanti presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione.

5. Nel caso di regolamento mediante banca tramite, il Monte aggiorna la disponibilità di contante dei soggetti tramitati.

6. In caso di eccezionali situazioni tecnico-operative, il Monte può indicare alla Banca d'Italia e ai partecipanti la necessità di trasferire al ciclo diurno tutte le operazioni originariamente destinate al ciclo notturno di liquidazione; in questi casi il Sistema BI-REL svincola la riserva di liquidità costituita dai partecipanti.

#### **Art. 22**

##### ***Informativa per i partecipanti***

1. A conclusione del regolamento, la liquidazione netta comunica in forma telematica:

a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità di contante dei tramitati;

b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza:

- le movimentazioni contabili relative ai conti accentrati titoli;

- l'elenco delle operazioni regolate, di quelle non regolate e di quelle parzialmente regolate;

- le operazioni di prestito titoli notturno;

- i titoli trasferiti come collateral alla Banca d'Italia e/o al Monte.

### **CAPO III**

### **CICLO DIURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA**

#### **Sezione I**

#### ***Compensazione e liquidazione***

#### **Art. 23**

#### ***Calcolo dei saldi multilaterali titoli e verifica caps***

1. Nel ciclo diurno di liquidazione netta vengono elaborate le operazioni non regolate nel ciclo notturno.

2. La liquidazione netta calcola i saldi multilaterali titoli e verifica iterativamente, fino ad un orario di cut-off, la capienza dei conti titoli dei partecipanti in consegna, operando il trasferimento dei titoli resi disponibili dagli stessi su un conto tecnico titoli per la liquidazione.

3. Per i soggetti tramitati, la liquidazione netta calcola i saldi multilaterali contante e verifica iterativamente, fino all'orario di cut-off di cui al comma precedente, i limiti di esposizione aggiornando la disponibilità di contante del tramitato.

#### **Art. 24**

#### ***Ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli***

1. Anteriormente all'orario di cut-off, viene attivato il ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli per i partecipanti a tali servizi. La procedura di prestito titoli consente di generare richieste di prestito pari alla consistenza delle scoperture residuali. Le operazioni di prestito titoli sono generate in base:

a) alle istruzioni impartite dai prestatori;

b) all'elenco di controparti stabilito dai partecipanti a tale servizio;

c) alla disponibilità di titoli presenti sul conto dei prestatori al netto delle consegne da effettuare.

2. Le operazioni generate dal ciclo diurno dei Servizi Prestito Titoli sono inoltrate alla liquidazione lorda.

#### **Art. 25**

#### ***Determinazione delle operazioni non regolabili***

1. All'orario di cut-off la liquidazione netta, in presenza di residue scoperture titoli e/o di insufficienza della disponibilità di contante del tramitato, attiva il roll-back.

2. Il roll-back utilizza i medesimi criteri previsti per il ciclo notturno.

3. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il roll-back può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi a operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.

4. Le operazioni sottratte dal roll-back sono inviate alla liquidazione lorda con la data di validità preventivamente indicata, nell'ambito del Servizio X-TRM, dalle parti o dalle società di gestione dei mercati. Le operazioni non regolabili sono frazionate in più operazioni sulla base delle modalità e degli importi comunicati dal Monte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. j).

#### **Art. 26**

##### **Calcolo dei saldi multilaterali contante**

1. Al termine delle elaborazioni di roll-back, la liquidazione netta calcola i saldi multilaterali contante ed invia alla Banca d'Italia la richiesta di regolamento dei saldi a debito del contante sui conti aperti dai partecipanti nel Sistema BI-REL. Gli importi addebitati sono trasferiti a un conto tecnico contante per la liquidazione.

2. I saldi per i quali non vi sia capienza sul conto del partecipante presso la Banca d'Italia sono immessi nella lista di attesa del Sistema BI-REL.

3. I partecipanti a debito provvedono alla copertura del contante al più tardi entro un orario di cut-off stabilito dal Monte, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. g).

4. Al ricorrere di situazioni eccezionali, il Monte, d'intesa con la Banca d'Italia, può differire l'orario di cut-off della fase di copertura contante.

#### **Art. 27**

##### **Ulteriore determinazione delle operazioni non regolabili**

1. Nel caso in cui al cut-off fissato per la copertura contante permangano uno o più saldi in lista di attesa, detti saldi sono rimossi dalle code del Sistema BI-REL. Successivamente la liquidazione netta attiva il roll-back, secondo i medesimi criteri previsti per il ciclo notturno.

2. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il roll-back può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi a operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.

3. Le operazioni sottratte dal roll-back sono inviate alle code della liquidazione lorda. Le operazioni non regolabili sono frazionate in più operazioni sulla base delle modalità e degli importi comunicati dal Monte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. j).

#### **Art. 28**

##### **Liquidazione delle operazioni regolabili**

1. Al termine delle operazioni di roll-back, la liquidazione netta effettua il calcolo finale dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili e determina le eventuali restituzioni di titoli e/o di contante a valere sui rispettivi conti tecnici.

2. Sulla base di tale calcolo finale, la liquidazione netta provvede ad inviare alla Banca d'Italia le eventuali disposizioni di restituzione concernenti il contante ed opera le eventuali restituzioni di titoli.

## **Sezione II Regolamento**

#### **Art. 29**

##### **Regolamento titoli e contante**

1. I titoli, precedentemente accantonati sul conto tecnico titoli per la liquidazione, sono accreditati sui conti titoli dei partecipanti in ritiro, presso il Monte o presso altri organismi di deposito accentrato.

2. Contestualmente la liquidazione netta conclude il regolamento mediante l'invio al Sistema BI-REL della richiesta di accredito del contante sui conti dei partecipanti in ritiro, addebitando il conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione.

#### **Art. 30**

##### **Informativa sullo svolgimento del processo**

1. Nel corso del ciclo diurno, la liquidazione netta fornisce ai partecipanti informativa in tempo reale concernente le esigenze di copertura titoli e contante.

2. A conclusione del processo di regolamento, la liquidazione netta comunica:

a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità dei tramitati;

b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza, l'elenco delle operazioni regolate, parzialmente regolate nonché di quelle non regolate inviate alle code della liquidazione lorda.

## **TITOLO II LIQUIDAZIONE LORDA**

### **CAPO I**

#### **STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE LORDA**

#### **Art. 31**

##### **Articolazione**

1. La liquidazione lorda si articola nelle seguenti fasi:

a) acquisizione delle operazioni riscontrate da regolare;

b) liquidazione;

c) regolamento.

2. La liquidazione lorda non consente il regolamento parziale delle operazioni.

#### **Art. 32**

##### **Informativa sullo svolgimento del processo**

1. La liquidazione lorda fornisce, in via telematica, la seguente informativa sullo svolgimento del processo:



a) ai partecipanti, al Servizio X-TRM, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, e ai servizi che effettuano il regolamento del contante, il NOR;

b) ai partecipanti, tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni operazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio nonché l'avvenuto regolamento dell'operazione stessa;

c) alle banche tramite e ai tramitati, lo stato della disponibilità di contante del tramitato;

d) al Servizio X-TRM e ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, le diverse fasi del processo e l'avvenuto regolamento delle operazioni.

### **Sezione I** **Acquisizione delle operazioni**

#### **Art. 33**

##### **Irrevocabilità e definitività delle operazioni**

1. Le operazioni immesse unicamente nella liquidazione lorda sono irrevocabili secondo i seguenti criteri:

a) se non garantite da controparte centrale e trasmesse da società di gestione dei mercati, dal momento dell'immissione nel Servizio X-TRM;

b) se non garantite da controparte centrale e trasmesse dai partecipanti X-TRM, dal momento dell'immissione nella liquidazione lorda;

c) se garantite da controparte centrale, dal momento dell'immissione nella liquidazione lorda, fatte salve le regole stabilite in materia dai relativi sistemi di controparte centrale. Il Monte dà informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. k), delle tempistiche secondo le quali le società di gestione dei mercati immettono le operazioni da regolare nel Servizio X-TRM. A partire da tale momento i partecipanti sono vincolati a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dagli eventuali rapporti sottostanti con il soggetto per conto del quale essi regolano, fatto salvo il caso della dichiarazione di insolvenza, anche di mercato, di quest'ultimo.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono definitive, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 210/01, dal momento della immissione nella liquidazione lorda.

3. Le operazioni di politica monetaria si considerano definitive al momento dell'immissione nella liquidazione lorda.

4. Le operazioni immesse nella liquidazione lorda prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante terminano il ciclo di regolamento in corso. Al termine di ciascuna giornata di regolamento, si procede allo stralcio di quelle non regolabili per mancata copertura titoli e contante.

5. Le operazioni immesse nella liquidazione lorda dopo l'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante, vengono immediatamente stralciate se non regolate.

6. Nel caso in cui le operazioni provengano dal ciclo diurno della liquidazione netta, mantengono la definitività posta all'atto dell'acquisizione nella predetta liquidazione.

7. Le operazioni vengono inviate dal Servizio X-TRM alla liquidazione lorda nell'orario di operatività stabilito all'art. 11, comma 3.

8. Le operazioni pervenute alla liquidazione lorda oltre i limiti di orario previsti vengono acquisite, con gli effetti di cui al comma 2, ma elaborate solo il giorno successivo, compatibilmente con la data di validità dichiarata dai partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 42, commi 5 e 6.

9. I Servizi di liquidazione conservano, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive, per un periodo di dieci anni.

### **Sezione II** **Liquidazione**

#### **Art. 34**

##### **Elaborazione dei dati**

1. La liquidazione lorda procede alla elaborazione dell'operazione secondo le seguenti modalità:

a) verifica la capienza del conto titoli del venditore interessato e, in caso positivo, opera un blocco contabile pari alla quantità negoziata in attesa del regolamento del contante;

b) qualora non vi sia capienza nel conto titoli del venditore, l'operazione viene immessa nel processo di gestione delle code secondo i relativi criteri.

2. Limitatamente alle operazioni garantite da controparte centrale, la liquidazione lorda può procedere a un abbinamento delle operazioni di pari quantità titoli in acquisto e in vendita e alla conseguente determinazione su base netta del saldo contante relativo alle sole controparti centrali. Sia il regolamento titoli, sia il regolamento contante delle predette operazioni avvengono, comunque, nel rispetto delle modalità descritte agli articoli seguenti.

#### **Art. 35**

##### **Criteri di priorità nella gestione delle code**

1. Il processo di gestione delle code verifica iterativamente, per l'intero periodo di attività giornaliera della liquidazione lorda o entro il limite di orario stabilito dai partecipanti, il costituirsi delle disponibilità in titoli e, in caso positivo, procede alle successive fasi di elaborazione dei dati.

2. Nel caso più operazioni concorrano all'utilizzo della disponibilità del medesimo conto titoli del ven-

ditore, il processo di gestione delle code si basa sul seguente ordine di priorità:

a) operazioni in contropartita con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di politica monetaria e di trasferimento di garanzie in contropartita della Banca d'Italia;

b) operazioni trasmesse da società di gestione dei mercati;

c) operazioni non regolate dal ciclo diurno di liquidazione netta;

d) parametro di priorità impostato dal venditore nel Servizio X-TRM;

e) a parità di priorità, il NOR assegnato dalla liquidazione lorda, che rispecchia l'ordine temporale di acquisizione delle operazioni (criterio First in, First out);

f) qualora l'operazione a maggiore priorità, sulla base del criterio di cui alla lettera precedente, risulti ancora priva della necessaria copertura, si procede all'esame della successiva operazione secondo il criterio di disponibilità del conto titoli (criterio First Available, First out).

3. Alla chiusura giornaliera, la liquidazione lorda stralcia le operazioni che, ancorché definitive, non possono essere eseguite dal sistema per mancanza di disponibilità, salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 5 e 6.

### **Sezione III Regolamento**

#### **Art. 36 Regolamento del contante in euro**

1. Il regolamento del contante per le operazioni in euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti o dalle banche tramite presso il Sistema BI-REL.

2. Effettuato il blocco sul conto titoli del venditore, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, di apposita richiesta.

3. Qualora non vi sia capienza sul conto presso la Banca d'Italia, l'operazione viene immessa nelle liste di attesa del Sistema BI-REL. Nel caso di cancellazione dell'operazione dalle liste di attesa del Sistema BI-REL, la liquidazione lorda stralcia l'operazione ed elimina il blocco precedentemente apposto sul conto titoli del venditore.

4. L'operazione che non comporta il regolamento del contante viene regolata addebitando il conto titoli del venditore e accreditando il conto titoli del compratore, senza alcun inoltro al Sistema BI-REL.

5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, le controparti centrali, nell'ipotesi in cui le stesse a fronte di titoli ritirati nel processo di liquidazione lorda non riescano a consegnarli per mancanza di contante da parte della contro-

parte di liquidazione, possono chiedere al Monte che vengano sospese tutte le ulteriori operazioni di consegna titoli a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di ritiro titoli da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di consegna sospese. Di tale richiesta il Monte fornisce informativa alla Banca d'Italia e alla Consob.

#### **Art. 37 Regolamento del contante in valuta diversa dall'euro**

1. Il regolamento del contante per le operazioni in valuta diversa dall'euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti o dalle banche tramite presso il Monte e/o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione.

2. Il regolamento del contante presso le banche convenzionate avviene secondo la procedura indicata nell'art. 36, comma 2. Nel caso di regolamento diretto da parte del Monte, il regolamento avviene mediante movimentazione diretta sui conti gestiti dallo stesso.

#### **Art. 38 Regolamento del contante mediante banca tramite**

1. Effettuato il blocco sul conto titoli, la liquidazione lorda procede ad effettuare le verifiche ed espletare le seguenti attività:

a) identifica per ogni tramitato la banca tramite;

b) verifica i limiti di esposizione giornalieri dell'acquirente tramitato e ne aggiorna in diminuzione la disponibilità di contante.

2. terminate positivamente le suddette verifiche e attività:

a) qualora il creditore e il debitore del contante si avvalgano della stessa banca tramite, la liquidazione lorda non attiva la procedura di regolamento del contante di cui agli artt. 36 e 37 e aggiorna in aumento la disponibilità di contante del venditore;

b) in tutti gli altri casi, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37.

3. Qualora la disponibilità di contante del tramitato risulti insufficiente, la liquidazione lorda pone in sospeso l'operazione, in attesa della formazione della stessa.

4. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito positivo, la liquidazione provvede ad aggiornare in aumento la disponibilità contante del venditore.

5. Se entro la fine della giornata o entro la limitazione d'orario stabilita non viene creata la di-

sponibilità necessaria, la liquidazione lorda stralcia l'operazione e rimuove il blocco sul conto titoli del venditore.

6. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito negativo, la liquidazione provvede a ripristinare la disponibilità contante dell'acquirente precedentemente variata in diminuzione.

### **Art. 39** **Regolamento titoli**

1. La liquidazione lorda immediatamente dopo avere acquisito l'esito del regolamento del contante:

a) rimuove il blocco apposto sul conto titoli del venditore;

b) esegue il regolamento titoli, addebitando il venditore e accreditando l'acquirente del quantitativo dell'operazione.

2. Qualora un partecipante regoli, nell'ambito dello stesso conto, una operazione sul medesimo titolo e per conto di due soggetti terzi rispettivamente in acquisto e in vendita, la liquidazione lorda acquisisce l'operazione secondo le modalità dell'art. 33 ma non procede alle operazioni previste dagli artt. 34, comma 1, lett. a), e seguenti.

## **PARTE III** **MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI**

### **Art. 40** **Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa**

1. Il Monte, allo scopo di assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuità elaborativa, dota i propri sistemi elaborativi di idonee misure tecniche consistenti in:

a) procedure e sistemi di sicurezza dei dati volti a garantire la riservatezza delle informazioni e la loro integrità;

b) misure finalizzate a garantire la continuità elaborativa dei processi, assicurando:

1. adeguate procedure di back-up;

2. la riattivazione entro quaranta minuti dell'operatività in caso di indisponibilità temporanea dell'ambiente elaborativo;

3. il ripristino dei processi di trattamento entro quattro ore dalla dichiarazione della situazione disastrosa o dell'evento disastroso interessante il sito elaborativo;

c) adeguati sistemi di controllo interno.

2. Al fine di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento dei Servizi di liquidazione, il Monte prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.

### **Art. 41** **Modalità tecniche per la trasmissione dei dati dal Servizio X-TRM**

1. Il Servizio X-TRM e gli altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, per poter immettere le operazioni nei Servizi di liquidazione o nel Servizio X-TRM, devono garantire:

a) l'integrità, la correttezza e la completezza dei dati relativi alle operazioni da regolare, adottando idonee misure tecniche;

b) il rispetto dei tempi tecnici per l'invio - da parte del Servizio X-TRM ai servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, o da parte di altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, ai Servizi di liquidazione - delle informazioni relative alle operazioni da regolare;

c) l'adozione di misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa di cui all'art. 40, comma 1, lett. a) e b).

2. Il Servizio X-TRM e gli altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al comma precedente, devono, inoltre, prevedere che:

a) le singole operazioni inviate ai servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, siano identificate in modo tale da poterne verificare il mercato di provenienza, l'univocità e il corretto ordinamento;

b) siano utilizzate modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle operazioni tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti;

c) siano adottate procedure di quadratura con i servizi di liquidazione, gestiti dal Monte o da terzi, atte ad assicurare il completo e corretto trattamento del flusso delle operazioni effettuate.

3. Il Servizio X-TRM conserva, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni riscontrate per un periodo di dieci anni.

### **Art. 42** **Misure per la liquidazione lorda**

1. La liquidazione lorda consente ai partecipanti l'apposizione, nel Servizio X-TRM, di una limitazione di orario entro cui l'operazione deve essere regolata. Tale orario non può essere inferiore al cut-off minimo della liquidazione lorda stabilito e comunicato dal Monte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g).

2. Le operazioni per le quali non vi sia capienza sul conto titoli del venditore, vengono immesse nel processo di gestione delle code che opera sulla base dei criteri indicati all'art. 35.

3. La liquidazione lorda prevede il monitoraggio costante del sistema di gestione delle code mediante una attività di presidio volta a garantire la regolarità della liquidazione lorda. Nel caso alla scadenza

della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell'operazione per mancanza di titoli, l'operazione viene stralciata.

4. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell'operazione per mancanza di contante, l'operazione viene stralciata e viene rimosso il blocco di cui all'art. 34, comma 1, lett. a).

5. Nei casi sopra indicati di stralcio dell'operazione, per mancanza di titoli o di contante, la stessa viene riproposta automaticamente al regolamento, se indicato dalle parti o dalle società di gestione dei mercati nell'ambito del Servizio X-TRM, per più giornate consecutive fino alla data di validità.

6. La data di validità può essere stabilita, entro i limiti previsti dal Monte, dai partecipanti per le operazioni trasmesse dai partecipanti X-TRM ovvero, negli altri casi, dalle società di gestione dei mercati.

7. Le operazioni riproposte mantengono inalterati i dati originari dichiarati dai partecipanti, ad eccezione della priorità, che può essere variata a cura del venditore per tutto il periodo di validità dell'operazione e a eccezione della data di validità, che può essere variata con l'accordo dei partecipanti coinvolti nell'operazione.

8. Al fine del monitoraggio dei rischi assunti, i partecipanti comunicano al Monte i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2 del Provvedimento Banca d'Italia, a eccezione delle controparti centrali, per conto dei quali essi regolano.

#### **Art. 43**

##### **Garanzie per la concessione di finanziamenti**

1. I servizi di finanziamento di cui alla Parte IV, Titolo III, Capi I e II, finalizzati al regolamento delle operazioni nei processi di liquidazione, sono prestati dal Monte a fronte di adeguate garanzie in contante e/o in strumenti finanziari individuati tra le categorie indicate dalla Banca Centrale Europea, nonché secondo i criteri di valorizzazione e ogni altra modalità applicabile dalla stessa previste, ovvero, in assenza, tra le categorie e i criteri di valorizzazione e gestione individuati dal Monte sulla base degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale.

2. Le garanzie di cui al comma che precede sono corrisposte in misura almeno pari all'ammontare del finanziamento concesso, maggiorato di un adeguato margine in valore percentuale individuato dal Monte in relazione allo specifico strumento finanziario acquisito in garanzia.

3. I finanziamenti in contante e in strumenti finanziari di cui al comma 1 avrebbero scadenza tendenzialmente infragiornaliera e/o overnight.

4. Il Monte prevede meccanismi o sistemi idonei a fronteggiare i rischi derivanti dalla prestazione dei servizi di finanziamento di cui al comma 1. A tal fine

il Monte organizza opportuni presidi atti a prevenire e gestire l'insorgere di qualunque evento che possa influire sull'attuale livello di efficienza e di rischio connesso alla prestazione dei servizi di liquidazione gestiti dal Monte stesso.

5. Il Monte gestisce i servizi di finanziamento di cui al comma 1 secondo criteri di separatezza contabile e organizzativa.

## **PARTE IV ATTIVITÀ ACCESSORIE AI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 44**

##### **Fonti normative**

1. Il Monte gestisce, ai sensi dell'art. 10 del Provvedimento Banca d'Italia, i servizi di seguito disciplinati.

### **TITOLO II SERVIZIO X-TRM**

#### **Art. 45**

##### **Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare al Servizio X-TRM i soggetti di cui all'art. 6 del Provvedimento Banca d'Italia e/o gli altri soggetti ammessi alle negoziazioni dalle società di gestione dei mercati che utilizzino le modalità di interconnessione telematica previste dai documenti operativi disciplinanti i servizi in oggetto.

2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte, aderendo in nome e per conto proprio ovvero in nome e per conto di terzi.

3. Il Monte acquisisce le operazioni direttamente dai partecipanti, dalle società di gestione dei mercati o dalle controparti centrali. I rapporti con le società di gestione dei mercati e con le controparti sono disciplinati da apposite convenzioni.

#### **Art. 46**

##### **Strumenti finanziari ammessi al Servizio X-TRM**

1. La richiesta di ammissione di strumenti finanziari nel Servizio X-TRM deve essere rivolta direttamente al Monte.

2. Il Monte subordina l'ammissione degli strumenti finanziari nel Servizio X-TRM all'acquisizione da parte dell'emittente o di soggetti terzi dei dati essenziali attinenti alle caratteristiche degli strumenti finanziari da immettere.

**Art. 47****Casi di esclusione e di sospensione dal Servizio X-TRM**

1. Il Monte esclude dal Servizio X-TRM:

- a) i partecipanti sottoposti a procedura concorsuale;
- b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob in attuazione dell'art. 72 del D.lgs. 58/98;
- c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all'art. 45, comma 1;
- d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X-TRM.

2. Il partecipante X-TRM escluso non può immettere nuove operazioni nel Servizio X-TRM.

3. Il Monte sospende dal Servizio X-TRM il partecipante X-TRM oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell'articolo 74 del D.lgs. 385/93 o dell'articolo 56, comma 3 del D.lgs. 58/98.

4. Il Monte sospende dal Servizio X-TRM i partecipanti X-TRM - diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che:

- a) risultino privi dei requisiti di cui all'art. 45;
- b) non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X-TRM.

5. Il partecipante X-TRM sospeso non può immettere nuove operazioni nel Servizio X-TRM.

6. Nei casi indicati nei commi precedenti, il Monte provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all'art. 10 comma 2, ai partecipanti al Servizio X-TRM, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d'Italia e alla Consob.

**Art. 48****Articolazione del Servizio X-TRM**

1. Le operazioni immesse dai partecipanti al Servizio X-TRM sono elaborate dal Servizio X-TRM mediante le seguenti fasi dettagliate nei documenti operativi:

a) l'acquisizione delle operazioni sottoposte ai seguenti processi:

1. validazione, specifica per tipologia di operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola operazione;

2. valorizzazione, eseguita solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili per tipologia di operazione;

3. rettifica delle operazioni, che consente agli utenti di variare o cancellare le operazioni precedentemente immesse. La rettifica delle operazioni, se comporta variazioni, è soggetta ai processi di validazione e valorizzazione;

b) il riscontro, per le operazioni che abbiano superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di operazione;

c) l'eventuale cancellazione automatica delle operazioni non riscontrate;

d) gli aggiornamenti automatici sulle operazioni derivanti da operazioni societarie - indicate nei documenti operativi - effettuate sugli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni;

e) su richiesta delle controparti centrali, il calcolo dei saldi bilaterali titoli e contante delle operazioni garantite dalle controparti stesse, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di cui all'art. 45;

f) l'inoltro e la riproposizione delle operazioni alla liquidazione netta, alla liquidazione lorda e ai sistemi di liquidazione esteri

2. Il Servizio X-TRM rende disponibile ai partecipanti X-TRM una completa informativa sull'andamento delle operazioni di propria competenza. La suddetta informativa sarà fornita in modo automatico, nei casi indicati nei documenti operativi, nonché su richiesta dei partecipanti stessi.

**Art. 49****Calendario e orari del Servizio X-TRM**

1. Il Servizio X-TRM segue il calendario BI-REL e opera secondo gli orari previsti dal Monte e comunicati alla Banca d'Italia, alla Consob e ai partecipanti X-TRM.

**Art. 50****Misure di contenimento dei rischi**

1. Il Servizio X-TRM soddisfa le misure di contenimento dei rischi, di sicurezza informatica e di continuità elaborativa, indicate negli articoli 40, comma 1 e 41.

**TITOLO III****SERVIZI DI FINANZIAMENTO****CAPO I****SERVIZIO DI FINANZIAMENTO CONTANTE****Art. 51****Caratteristiche dei servizi**

1. Il Monte gestisce, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Provvedimento Banca d'Italia, il servizio di concessione di finanziamenti in contante, sulla base di adeguate garanzie.

2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle misure di contenimento dei rischi di cui all'art. 43.

**Art. 52****Partecipanti e modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare ai servizi di finanziamento contante i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte.

3. Il Monte, ai fini della concessione dei finanziamenti, si riserva di effettuare un'analisi del merito di credito dei partecipanti, secondo criteri oggettivi e su basi non discriminatorie.

**Art. 53****Requisiti di partecipazione**

1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono:

a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte;

b) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

**Art. 54****Comunicazioni di servizio**

1. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l'altro:

a) la tipologia delle garanzie utilizzabili;

b) i prezzi utilizzati nella giornata per valorizzare le garanzie;

c) i criteri di calcolo utilizzati nella valorizzazione.

**CAPO II****SERVIZIO DI FINANZIAMENTO TITOLI****Art. 55****Caratteristiche del servizio**

1. Il Monte gestisce, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Provvedimento Banca d'Italia, il servizio di concessione di finanziamenti in strumenti finanziari, sulla base di adeguate garanzie.

2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle misure di contenimento dei rischi di cui all'art. 43.

**Art. 56****Partecipanti e modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare al servizio di finanziamento titoli i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte.

3. Il Monte, per l'erogazione dei finanziamenti titoli, si riserva di effettuare un'analisi del merito di credito dei partecipanti, secondo criteri oggettivi e sulla base di modalità non discriminatorie.

**Art. 57****Requisiti di partecipazione**

1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono:

a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte;

b) per la gestione delle garanzie in contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

c) per la gestione delle garanzie in contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

**Art. 58****Comunicazioni di servizio**

1. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati e in modalità telematica, informativa concernente, tra l'altro:

a) la tipologia di garanzie utilizzabili;

b) i criteri di gestione e valorizzazione della garanzie.

**TITOLO IV****SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO****Art. 59****Caratteristiche del servizio**

1. Il Monte, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Provvedimento Banca d'Italia, può partecipare ad altri sistemi di regolamento esteri per liquidare le operazioni per conto dei propri partecipanti.

2. Il regolamento delle operazioni avviene sui conti aperti dal Monte presso altri sistemi di regolamento e i sistemi di pagamento da essi utilizzati ovvero avvalendosi di una banca.

3. L'inoltro delle operazioni ai sistemi di regolamento esteri avviene solo previa verifica della disponibilità in titoli e contante dei partecipanti; nel caso di mancata copertura delle posizioni a debito, il Monte attiva i Servizi di finanziamento di cui al precedente Titolo III ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

#### **Art. 60**

##### ***Partecipanti e modalità di partecipazione***

1. Possono partecipare al servizio i soggetti ammessi ai Servizi di liquidazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte.

#### **Art. 61**

##### ***Requisiti di partecipazione***

1. Per poter partecipare al servizio, i partecipanti devono:

a) partecipare al servizio di gestione accentrata del Monte;

b) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;

d) utilizzare il Servizio X-TRM;

e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.

#### **Art. 62**

##### ***Comunicazioni di servizio***

1. A conclusione del regolamento, il Monte comunica in forma telematica le informazioni provenienti dai sistemi di regolamento esteri e concernenti lo stato di regolamento delle operazioni. Il Monte comunica altresì:

a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità di contante dei tramitati;

b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza:

- le movimentazioni contabili relative ai conti accentrati titoli;

- le operazioni di prestito titoli;

- i titoli trasferiti come collateral alla Banca d'Italia e/o al Monte.

2. Il Monte rende noto l'elenco dei sistemi di regolamento esteri ai quali partecipa.

## Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali.

(approvato in data 4 Maggio 2007)

### INDICE

<b>TITOLO I: Norme generali</b> .....	Pag.	731
Capo I: Strumenti finanziari .....	»	732
Capo II: Soggetti .....	»	733
<b>TITOLO II: Servizio di gestione accentrata</b> .....	»	734
Capo I: Tenuta dei conti .....	»	735
Capo II: Amministrazione degli strumenti finanziari .....	»	738
Capo III: Servizio di assistenza fiscale .....	»	738
<b>TITOLO III: Servizio ATIE</b> .....	»	738
<b>TITOLO IV: Servizi di gestione delle comunicazioni tramite internet</b> .....	»	738
<b>TITOLO V: Servizio Prestito Titoli</b> .....	»	739
<b>TITOLO VI: Servizio di gestione delle garanzie</b> .....	»	739

### TITOLO I NORME GENERALI

#### Art. 1 Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:

a) «disposizioni di servizio»: le istruzioni operative emanate dal Monte per singole operazioni specificamente individuate;

b) «D.lgs. 213/98»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 “Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433” e successive modifiche e/o integrazioni;

c) «D.lgs. 58/98»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successive modifiche e/o integrazioni;

d) «D.lgs. 385/93»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modifiche e/o integrazioni.

e) «Documenti operativi»: la documentazione emanata dal Monte contenente le disposizioni operative di generale applicazione relative ai servizi offerti;

f) «emittenti»: le società e gli enti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema;

g) «intermediari»: i soggetti che detengono presso il Monte conti titoli tramite i quali possono

essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata e l'esercizio dei relativi diritti;

h) «Monte»: “Monte Titoli – S.p.A.”, società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) «Organismi Esteri»: gli organismi di Paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano attività analoghe a quelle svolte dal Monte;

j) «Regolamento Consob»: il “Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (Adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998)” e successive modifiche e/o integrazioni;

k) «Regolamento dei servizi»: il presente “Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali”;

l) «Sistema»: il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari gestito dal Monte.

#### Art. 2 Fonte normativa

1. Il presente Regolamento dei servizi è adottato ai sensi dell'art. 81, comma 2 del D.lgs. 58/98.

#### Art. 3 Condizioni generali

1. Il Regolamento dei servizi illustra i servizi offerti, i principi generali che ne regolano il funzionamento e ne stabilisce i corrispettivi. La descrizione dettagliata dell'operatività del Sistema e delle funzionalità dei servizi è demandata ai Documenti



operativi che, unitamente al Regolamento dei servizi, costituiscono parte integrante dei contratti per la partecipazione ai servizi stessi.

2. Il Monte può integrare o modificare il presente regolamento e i Documenti operativi con propria delibera.

3. La versione italiana del Regolamento dei servizi, dei Documenti operativi e delle disposizioni di servizio emanate, di volta in volta, dal Monte è quella vincolante e prevale sulla versione tradotta in inglese che è valida per fini esclusivamente commerciali.

## **CAPO I STRUMENTI FINANZIARI**

### **Art. 4**

#### **Strumenti finanziari ammessi al Sistema**

1. Sono ammessi al Sistema i seguenti strumenti finanziari, purché liberamente trasferibili:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonché i relativi indici.

2. Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, emessi da banche popolari, sono ammessi al Sistema con gli effetti previsti dal Regolamento Consob.

### **Art. 5**

#### **Immissione degli strumenti finanziari nel Sistema**

1. Gli strumenti finanziari possono essere immessi nel Sistema su richiesta dell'emittente, o limitatamente agli strumenti finanziari gestiti per il tramite di un Organismo Estero, su richiesta degli intermediari e/o dello stesso Organismo Estero. L'immissione nel Sistema richiede la previa stipulazione di apposito accordo tra il Monte e l'emittente o l'Organismo Estero sopra citato.

2. Il Monte comunica agli intermediari l'avvenuta immissione degli strumenti finanziari nel Sistema.

3. L'immissione degli strumenti finanziari nel Sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

### **Art. 6**

#### **Strumenti finanziari ammessi nel Sistema in regime di dematerializzazione**

1. Gli strumenti finanziari sono immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 213/98, se negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani (di seguito "dematerializzazione obbligatoria per legge").

2. Ad esclusione delle quote di fondi comuni di investimento e dei titoli normalmente negoziati sul mercato monetario, gli strumenti finanziari non aventi le caratteristiche previste dal comma precedente sono immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione (di seguito "dematerializzazione obbligatoria per regolamento") se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
- b) limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro;
- c) l'emittente sia incluso in un apposito elenco previsto dalla Consob avente ad oggetto gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Le disposizioni del presente comma non si applicano a strumenti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero a prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, di importo non superiore a 150 milioni di euro.

3. L'emittente di strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelle previste per l'applicazione del regime di dematerializzazione obbligatoria per legge o per regolamento può immetterli nel Sistema in regime di dematerializzazione (di seguito "dematerializzazione facoltativa").

4. La dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati e l'immissione nel Sistema degli strumenti finanziari sottoposti al regime di dematerializzazione avviene con le modalità indicate nei Documenti operativi.

5. Al cessare delle condizioni previste per la dematerializzazione obbligatoria e nell'ipotesi di dematerializzazione facoltativa, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

6. Il Monte comunica tempestivamente agli intermediari l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

### **Art. 7**

#### **Requisiti di regolarità degli strumenti finanziari**

1. Sono immessi nel Sistema gli strumenti finanziari:

- a) interamente liberati;
- b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole, se non dematerializzati;

- completi delle stampigliature, se non dotati di cedole staccabili e non dematerializzati;

- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso;

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento, se non dematerializzati, o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata al Monte con la seguente formula: «Alla Monte Titoli - S.p.A. ex D.lgs. 58/98», ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione al Monte stesso.

2. Gli strumenti finanziari che non presentino i suddetti requisiti sono comunque immessi nel Sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, il Monte mantiene separata e specifica evidenza nei propri conti di tali strumenti finanziari.

#### **Art. 8**

##### **Esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema**

1. Gli strumenti finanziari possono essere esclusi dal Sistema:

- quando perdano i requisiti per l'ammissione;

- in caso di estinzione della società emittente;

- per gli strumenti finanziari, gestiti per il tramite di un Organismo estero, qualora lo stesso escluda i medesimi dall'ambito della convenzione stipulata con il Monte.

2. Nelle ipotesi di esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema, il Monte ne dà immediata comunicazione agli intermediari e agli emittenti e provvede alla messa a disposizione degli stessi:

- a spese e rischio degli intermediari, con le modalità previste nei Documenti operativi, per gli strumenti finanziari gestiti direttamente;

- con le modalità concordate con gli Organismi Esteri, per gli strumenti finanziari gestiti per il tramite degli stessi.

3. Nel caso di esclusione di strumenti finanziari a causa di estinzione della società emittente, il Monte provvede ad azzerare i conti di pertinenza dell'emittente e degli intermediari relativamente agli strumenti finanziari esclusi.

#### **Art. 9**

##### **Strumenti finanziari sottoposti a vincolo**

1. I vincoli sugli strumenti finanziari immessi nel Sistema si costituiscono unicamente presso l'intermediario.

2. I vincoli sugli strumenti finanziari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

Possono essere accesi, presso l'intermediario, specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari da immettere nel Sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del titolare degli strumenti finanziari con la girata al Monte secondo la seguente formula «Ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs. 58/98, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

4. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

5. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari non dematerializzati dal Sistema, l'intermediario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

6. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

7. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel Sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti degli intermediari.

#### **Art. 10**

##### **Strumenti finanziari non dematerializzati falsi o ammortati**

1. Qualora si sospetti la falsità o si abbia notizia del possibile ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente.

2. Il Monte è legittimato a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

3. In presenza di strumenti finanziari riconosciuti falsi o risultati ammortati, il Monte - informate le parti interessate - addebita il conto titoli dell'intermediario che ne aveva richiesto l'accantonamento e, in caso di incapienza del conto, acquista strumenti finanziari della stessa quantità e specie addebitando all'intermediario il relativo controvalore.

### **CAPO II SOGGETTI**

#### **Art. 11 Intermediari**

1. Possono partecipare al Sistema le seguenti categorie di intermediari:

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 385/93;

b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie;

c) le società di gestione del risparmio ovvero le società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del D.lgs. 58/98;

e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;

f) la Banca d'Italia;

g) gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata;

h) i gestori dei sistemi previsti dagli articoli 69, comma 2, e 70 del D.lgs. 58/98 limitatamente alle attività ivi indicate;

i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/93, limitatamente all'attività di collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

j) le Poste Italiane S.p.A.;

l) la Cassa Depositi e Prestiti;

m) il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

n) i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati - sulla base delle verifiche effettuate dalla Banca d'Italia e dalla Consob - a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

2. Il Monte comunica senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lettera n) del comma 1.

3. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j) l) e m) del comma 1 possono aprire presso il Monte anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi.

#### **Art. 12**

##### **Sospensione o esclusione degli intermediari**

1. Il Monte segnala alla Consob e alla Banca d'Italia - per le rispettive competenze - le irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi e che possano dar luogo alla adozione dei provvedimenti di sospensione.

2. Nei casi di sospensione o esclusione degli intermediari dal Sistema previsti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, il Monte adotta gli adempimenti di propria competenza, sulla base delle disposizioni degli Organi di vigilanza.

3. Il Monte esclude dal Sistema:

a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dalla Consob;

b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia;

c) le banche cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 385/93 o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;

d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;

e) gli intermediari cancellati dall'elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 385/93.

4. Il Monte può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 3.

#### **Art. 13 Emittenti**

1. Possono partecipare al Sistema, in qualità di emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema.

#### **Art. 14 Partecipazione e corrispettivi**

1. Per partecipare ai servizi offerti dal Monte è necessario presentare l'apposita richiesta.

2. Il Monte, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per ciascun servizio nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente, con apposita lettera di accettazione, l'ammissione al servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto.

3. I rapporti fra gli Organismi Esteri e il Monte sono regolati da apposite convenzioni. Ai gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari è, inoltre, richiesto l'invio della documentazione attestante l'assoggettamento a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

4. I corrispettivi per i singoli servizi forniti dal Monte sono indicati in allegato al presenteregolamento.

### **TITOLO II SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA**

#### **Art. 15 Oggetto del servizio**

1. Il servizio è rivolto agli emittenti e agli intermediari e consente, attraverso conti aperti a nome degli stessi, la gestione accentrata di strumenti finanziari. In particolare, il servizio permette:

a) agli emittenti:

- di fornire al Monte le istruzioni di accredito di strumenti finanziari derivanti da operazioni di collocamento nei conti degli intermediari sottoscrittori;

- di gestire tutte le operazioni societarie inerenti agli strumenti finanziari immessi nel Sistema;

b) agli intermediari:

- di movimentare in tempo reale gli strumenti finanziari;

- di riscuotere automaticamente le competenze maturate per dividendi, interessi e rimborso capitale sia in valuta della banca centrale sia in valuta estera;

- di esercitare gli altri diritti patrimoniali connessi agli strumenti finanziari;

- di assolvere agli adempimenti fiscali ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 16**

##### **Gestione accentrata degli strumenti finanziari immessi nel Sistema**

1. Gli strumenti finanziari accentrati sono gestiti dal Monte direttamente o tramite Organismi Esteri, sulla base di convenzioni.

2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da soggetti di diritto estero, il Monte stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti e/o con gli Organismi Esteri presso i quali sono gestiti, per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei sopra indicati strumenti finanziari nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

3. Il Monte informa gli intermediari circa la stipulazione delle convenzioni previste dai commi precedenti.

### **CAPO I TENUTA DEI CONTI**

#### **Art. 17**

##### **Conti aperti agli intermediari ed estratti delle operazioni**

1. A nome e su richiesta degli intermediari, il Monte accende per ciascuno di essi conti distinti di proprietà e terzi, ciascuno dei quali suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di strumenti finanziari accentrate.

Il Monte registra in ciascun conto i movimenti contabili effettuati sullo stesso. I conti non possono presentare saldi a debito.

2. L'intermediario può disporre degli strumenti finanziari solo dopo la registrazione dell'accredito nel conto relativo.

Il Monte può eseguire blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti a fronte di esigenze operative degli intermediari o del Monte per il corretto espletamento delle operazioni societarie di cui alla al Capo II, sezione II.

3. Al termine di ciascuna giornata contabile, il Monte invia agli intermediari un estratto riportante il

saldo contabile iniziale e finale. Tale estratto indica, inoltre, le eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata, se non comunicate in precedenza.

4. Qualora l'intermediario dovesse riscontrare eventuali discordanze nell'estratto e/o nelle comunicazioni inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata potrà segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.

In assenza di tale segnalazione, l'estratto e/o le suddette movimentazioni si intenderanno approvati.

#### **Art. 18**

##### **Conto aperto a nome dell'emittente ed estratti delle operazioni**

1. A nome e su richiesta degli emittenti, il Monte accende per ciascuno di essi conti, che mantengono separata evidenza di ciascuna specie di strumento finanziario accentrato. Tali conti recano tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa.

2. Nel caso di strumenti finanziari gestiti per il tramite di Organismi Esteri, il Monte apre appositi conti a nome degli stessi.

3. Il Monte invia agli emittenti estratti delle operazioni per documentare le registrazioni dei movimenti contabili eseguiti sugli strumenti finanziari.

#### **Art. 19**

##### **Quadratura dei conti**

1. Il Monte, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari e dell'eventuale conto di proprietà del Monte coincida con il saldo di ciascuna emissione. Nel caso di strumenti finanziari non dematerializzati dal momento dell'emissione, ma solo successivamente, la suddetta quadratura viene effettuata con il saldo relativo all'accentrato.

#### **Art. 20**

##### **Comunicazioni**

1. Le comunicazioni inviate ai sensi del presente Capo nonché del successivo Capo II sono effettuate attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicate dal Monte.

### **CAPO II AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 21**

##### **Accentramento**

1. Il Monte effettua l'accentramento degli strumenti finanziari dematerializzati con la registrazio-

ne contabile sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente, sulla base di specifica comunicazione effettuata da quest'ultimo.

2. L'accentramento degli strumenti finanziari non dematerializzati si attua con la consegna al Montedei certificati e la successiva registrazione contabile sul conto dell'intermediario. Per gli strumenti finanziari nominativi è richiesta la girata o l'intestazione al Monte con la formula indicata all'art. 7, comma 1, lett. e).

Il Monte comunica agli emittenti le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati a esso girati, anche ai fini dell'annotazione – da parte degli emittenti – nel libro dei soci. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

#### **Art. 22 Ritiro**

1. Possono essere ritirati dal Sistema gli strumenti finanziari accentrati, non dematerializzati e gestiti direttamente dal Monte.

2. Il Monte comunica agli emittenti - anche ai fini dell'annotazione nel libro dei soci - le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per il ritiro tramite intermediario.

Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giornodel mese precedente.

3. Se non ritirati presso il Monte, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell'emittente, a spese e rischio dell'intermediario.

#### **Art. 23 Giro**

1. Nell'ambito del Sistema, gli intermediari possono trasferire franco valuta gli strumenti finanziari e relativi diritti, attraverso operazioni di giro.

2. Il giro consiste nell'istruzione impartita al Monte da un intermediario di trasferire gli strumenti finanziari da uno dei suoi conti titoli a quello di un altro intermediario ovvero ad un altro dei suoi conti e non comporta alcun movimento fisico degli strumenti finanziari stessi.

3. A seguito dell'esecuzione dell'operazione di giro, il Monte effettua la relativa registrazione nei conti degli intermediari, dandone comunicazione agli stessi.

4. L'operazione di giro viene annullata dal Monte, con contestuale invio di specifica comunicazione all'ordinante, nei casi in cui non vengano rispet-

tate dall'intermediario ordinante le modalità stabilite per il conferimento dell'istruzione. In mancanza di disponibilità parziale o totale nei conti dell'ordinante, l'operazione viene posta in sospenso ed esclusa dal Sistema, al persistere dell'indisponibilità stessa al termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro. Di tale sospensione ed eventuale successiva esclusione il Monte fornisce comunicazione agli intermediari ordinante e beneficiario.

#### **Art. 24 Irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro**

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 210 del 12 aprile 2001, le operazioni di giro si considerano irrevocabili e definitive secondo i criteri di seguito indicati.

Le operazioni di giro a esecuzione immediata (c.d. "a vista"):

a) in presenza di saldo disponibile, sono irrevocabili e definitive dal momento in cui il Monte provvede alla loro elaborazione e registrazione nei conti degli intermediari;

b) in assenza di saldo disponibile, sono irrevocabili dal momento in cui il Monte provvede alla loro elaborazione e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli intermediari a seguito del formarsi della disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

Le operazioni di giro a esecuzione differita:

c) sono irrevocabili dalla chiusura serale del servizio di gestione accentrata del giorno antecedente la data prevista per l'esecuzione del giro e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli intermediari in presenza di disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

#### **Art. 25 Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari**

1. Per assicurare il buon funzionamento del Sistema, il Monte ha facoltà di stabilire condizioni e limiti temporali alle operazioni di giro, di accentramento e, limitatamente a quelli in forma non dematerializzata, di ritiro degli strumenti finanziari accentrati.

#### **Art. 26 Partecipazione ad assemblee**

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, comunica agli intermediari i dati dell'operazione necessari per il rilascio della certificazione o comunicazione attestante la partecipazione al Sistema. La suddetta certificazione

o comunicazione è rilasciata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, secondo quanto previsto dal Regolamento Consob.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, il Monte fornisce l'informativa di cui al comma 1, se previsto nelle convenzioni stipulate fra il Monte e gli Organismi Esteri tramite i quali sono gestiti strumenti finanziari.

3. In caso di sollecitazione di delega di voto - ai sensi del D.lgs. 58/98 - il Monte, al ricevimento del prospetto definitivo e del modulo di delega, provvede a informare i partecipanti al Sistema della sollecitazione in corso. Inoltre, a richiesta dell'intermediario e senza ritardo, il Monte comunica i nominativi degli intermediari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti.

#### **Art. 27**

##### **Pagamento di dividendi**

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, alla data indicata dall'emittente, il Monte dà disposizione alle banche indicate dall'emittente di effettuare i pagamenti a favore degli intermediari beneficiari.

Gli intermediari possono inviare istruzioni di rinuncia e/o rinvio al pagamento del dividendo entro i termini previsti dal Monte.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, per i quali il pagamento del dividendo è effettuato sia in euro che in valuta diversa dall'euro, il Monte effettua d'iniziativa il pagamento dei dividendi, previa ricezione dei fondi da parte delle banche estere o dagli Organismi esteri con i quali intrattiene rapporti di conto, nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi e stabiliti sulla base della normativa e delle prassi in uso presso il Paese dell'emittente. Nei casi comunicati dal Monte, l'intermediario può segnalare, con apposita comunicazione, l'aliquota di ritenuta per l'incasso del dividendo; in mancanza di detta segnalazione, il pagamento è effettuato applicando l'aliquota massima.

Per tali strumenti finanziari, non sono previsti la rinuncia e/o il rinvio del pagamento del dividendo da parte dell'intermediario.

#### **Art. 28**

##### **Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati**

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, il Monte - alle rispettive scadenze - dà disposizione alle banche indicate dall'emittente di effettuare i pagamenti degli interessi a favore degli intermediari beneficiari e di effettuare le operazioni di rimborso del capitale, secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano per i quali il pagamento di interessi e rimborso del capitale avviene in valuta diversa dall'euro, il Monte dà disposizione alle banche estere indicate dall'emittente,

previa ricezione dei fondi dall'emittente stesso, di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi.

3. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, per i quali il pagamento degli interessi e rimborso del capitale è effettuato in euro o in valuta diversa dall'euro, il Monte, previa ricezione dei fondi, dà disposizione alle banche estere o agli Organismi esteri con i quali intrattiene rapporti di conto di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nei Documenti operativi.

#### **Art. 29**

##### **Aumenti di capitale**

1. Per gli aumenti di capitale a pagamento, gli intermediari inviano al Monte le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione ed effettuano, a favore degli emittenti, i versamenti a copertura della sottoscrizione, secondo le indicazioni e i termini forniti dal Monte. In mancanza di istruzioni o di versamento dei relativi fondi, il Monte non effettua l'operazione.

2. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito, qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile, il Monte assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi. Nel caso il diritto d'assegnazione sia negoziabile, il Monte opera in base alle istruzioni ricevute dagli intermediari.

3. Gli strumenti finanziari di nuova emissione, rivenienti dall'operazione di aumento di capitale, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

#### **Art. 30**

##### **Conversioni ed esercizi di facoltà**

1. Gli intermediari inviano al Monte, nei termini indicati, le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione ed effettuano, ove previsto, i versamenti a favore degli emittenti a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà. Gli strumenti finanziari rivenienti dalla conversione o dall'esercizio di facoltà, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

2. Alla scadenza dell'esercizio del diritto, il Monte opera secondo quanto indicato nei Documenti operativi.

#### **Art. 31**

##### **Altre operazioni sul capitale**

1. Per altre operazioni sul capitale deliberate dall'emittente gli intermediari inviano al Monte, nei termini previsti, le istruzioni necessarie per l'esecuzione ed effettuano a favore degli emittenti - ove previsto - i versamenti a copertura dell'operazione, secondo le indicazioni fornite dal Monte. Gli stru-

menti finanziari rivenienti dalle suddette operazioni, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

#### **Art. 32**

##### **Operazioni societarie su strumenti finanziari esteri**

1. Le previsioni di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 si applicano anche agli strumenti finanziari esteri, fatte salve le eventuali deroghe derivanti dagli accordi stipulati con gli Organismi Esteri, che il Monte porta a conoscenza degli intermediari.

### **CAPO III**

#### **SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE**

#### **Art. 33**

##### **Oggetto del servizio**

1. Nell'ambito delle operazioni inerenti alla gestione accentrata di strumenti finanziari, il Monte presta assistenza fiscale e assolve agli adempimenti fiscali ai sensi della normativa vigente, anche su richiesta dei partecipanti, nei casi e con le modalità dallo stesso comunicati.

2. Per consentire il corretto espletamento delle attività di cui al comma 1, i partecipanti avranno cura di far pervenire al Monte la documentazione prescritta dalla normativa fiscale nazionale e/o estera vigente e quella indicata nei Documenti operativi e nelle eventuali disposizioni di servizio emanate dal Monte.

3. La documentazione sopra citata e le relative istruzioni devono pervenire entro i termini stabiliti dal Monte e indicati nei Documenti operativi e nelle eventuali disposizioni di servizio emanate dal Monte.

#### **Art. 34**

##### **Partecipazione e corrispettivi**

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

### **TITOLO III SERVIZIO ATIE**

#### **Art. 35**

##### **Oggetto del servizio**

1. Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Regolamento Consob, è rivolto agli intermediari di cui all'art. 11 e agli emittenti. Il servizio consente la gestione di una anagrafe relativa alle specifiche numeriche di strumenti finanziari colpiti da provvedimenti impeditivi o estratti per il rimborso.

#### **Art. 36**

##### **Partecipazione e corrispettivi**

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

2. La partecipazione al servizio può avvenire in via diretta o indiretta per il tramite di un terzo soggetto.

### **TITOLO IV**

#### **SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE INTERNET**

#### **Art. 37**

##### **Oggetto dei servizi**

1. I servizi di gestione delle comunicazioni tramite internet, che rientrano tra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Regolamento Consob, vengono forniti dal Monte tramite una piattaforma tecnologica messa a disposizione dal Monte stesso. Tali servizi offrono:

a) agli emittenti e/o intermediari, la gestione dei flussi standardizzati relativi:

- alle comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a inviare agli emittenti, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 58/98 e dall'art. 35 del Regolamento Consob, relativamente ai nominativi dei titolari degli strumenti finanziari accentrati presso il Monte;

- alle comunicazioni che gli intermediari sono tenuti ad altro titolo a inviare agli emittenti;

b) ai soggetti di cui all'art. 24 del Regolamento Consob, ancorché non partecipanti alla gestione accentrata, informativa avente a oggetto:

- disposizioni di servizio emanate dal Monte per divulgare messaggi a carattere dispositivo, nonché istruzioni operative per la gestione delle operazioni societarie (assemblee, pagamento dividendi, operazioni sul capitale, conversioni ecc.) relative a strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata gestito dal Monte;

- comunicazioni per divulgare messaggi a carattere meramente informativo.

#### **Art. 38**

##### **Partecipazione e corrispettivi**

1. La partecipazione ai servizi avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

2. a partecipazione ai servizi richiede:

a) la partecipazione al servizio di gestione accentrata del Monte, in qualità di emittente e/o di intermediario, del Monte, nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;

b) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte.

3. I partecipanti che non siano in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dai servizi.

## TITOLO V SERVIZIO PRESTITO TITOLI

### Art. 39 Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Regolamento Consob, è rivolto ai soggetti indicati nell'art. 40 e consente di effettuare operazioni di prestito titoli con garanzia, operando in qualità di prestatore e/o di prenditore.

### Art. 40 Partecipanti

1. Possono partecipare al servizio i seguenti soggetti:

a) le banche autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;

b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;

c) le società di gestione del risparmio, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi;

d) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del D.lgs. 385/93, autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del D.lgs. 58/98, nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati alla negoziazione per conto proprio;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del D.lgs. 58/98;

f) gli organismi che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 70 del D.lgs. 58/98;

g) i soggetti che gestiscono i sistemi di garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del D.lgs. 58/98;

h) la Banca d'Italia;

i) le Poste italiane S.p.A.;

j) la Cassa Depositi e Prestiti;

l) il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Possono inoltre partecipare al servizio i seguenti soggetti:

a) gli Organismi Esteri che esercitano l'attività di gestione accentrata o di liquidazione di strumenti finanziari;

b) i gestori di sistemi esteri di compensazione e garanzia di strumenti finanziari;

c) i gestori dei sistemi di garanzia di cui all'art. 68, comma 1, del D.lgs. 58/98.

### Art. 41 Strumenti finanziari oggetto del servizio

1. Tutti gli strumenti finanziari accentrati presso il Monte possono essere ammessi al servizio, a esclusione di quelli previsti nei Documenti operativi.

2. Strumenti finanziari che, per problemi di natura operativa, non consentano il buon funzionamento dei servizi offerti dal Monte possono essere esclusi dal servizio, in via temporanea o definitiva.

### Art. 42 Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

2. La partecipazione al servizio richiede:

a) la partecipazione, in qualità di intermediario, al servizio di gestione accentrata del Monte;

b) la partecipazione ai servizi di liquidazione (Express II) e al servizio di riscontro e rettifica giornalieri gestito dal Monte e disciplinato nel "Regolamento operativo dei Servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie", predisposto dal Monte stesso, e successive modifiche e/o integrazioni;

c) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte per l'accesso al servizio.

3. I partecipanti che non sono in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dal servizio.

## TITOLO VI SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE

### Art. 43 Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra tra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Regolamento Consob, è rivolto agli intermediari e consente la gestione delle garanzie in strumenti finanziari costituite nel Sistema.

### Art. 44 Strumenti finanziari oggetto del servizio e comunicazioni

1. Tutti gli strumenti finanziari accentrati presso il Monte, intesi sia come singolo strumento finanziario che come *pool* di strumenti finanziari selezionato con apposito sistema automatico e ottimizzato



per la composizione del *pool* medesimo, possono essere ammessi al servizio, a esclusione di quelli previsti nei Documenti operativi.

2. Strumenti finanziari che, per problemi di natura operativa, non consentano il buon funzionamento dei servizi offerti dal Monte possono essere esclusi dal servizio, in via temporanea o definitiva.

3. Il Monte fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l'altro:

- a. la tipologia delle garanzie utilizzabili;
- b. i prezzi utilizzati nella giornata per valorizzare le garanzie;
- c. i criteri di calcolo utilizzati nella valorizzazione.

#### **Art. 45**

##### **Partecipazione e corrispettivi**

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

2. La partecipazione al servizio richiede:

- a) la partecipazione, in qualità di intermediario, al servizio di gestione accentrata del Monte;
- b) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte per l'accesso al servizio.

3. I partecipanti che non sono in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dal servizio.

## PARTE III

# DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI



## *Capitolo XII*

Ministero della Giustizia



Decreto 5 novembre 1998, n. 437

**Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.**

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 104, comma 2, e 144, comma 3, n riferimento all'articolo 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1988;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n. 6485 del 5 novembre 1998);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

*(Termine di pubblicazione dell'avviso  
i convocazione dell'assemblea)*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni.

2. Il medesimo termine è di venti giorni nei casi di convocazione dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

*(Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio)*

1. Le assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, sono convocate mediante avviso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 2366, primo comma, del codice civile, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso a due agenzie di stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 3

*(Pubblicità delle proposte di deliberazione)*

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni o di regolamento, gli amministratori delle società indicate nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 1998

*Il Ministro: DILIBERTO*

*Decreto 30 marzo 2000, n. 162*

**Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; Sentita la Consob; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Isvap;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

**Art. 1**

*(Requisiti di professionalità)*

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2  
(*Requisiti di onorabilità*)

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3  
(*Accertamento dei requisiti*)

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 4  
(*Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza*)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Art. 5  
(*Norma transitoria*)

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2000

*Il Ministro della giustizia:* DILIBERTO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:* AMATO

*Visto, il Guardasigilli:* FASSINO





## *Capitolo XIII*

Consob



*Delibera 11971 del 14 maggio 1999***Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti**

*(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007)<sup>1</sup>.*

**All'interno dell'articolato, le modifiche apportate con delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 e con delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 sono evidenziate in grassetto.**

<sup>1</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000.

Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001.

La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002.

La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002.

La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003.

La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003.

La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U..

La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U..

La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato.

La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006.

La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006.

La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

**COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTI, in particolare, gli articoli 42, comma 3, 94, comma 3, 95, 97, comma 2, 98, comma 1, 100, 101, comma 2, 103, commi 4 e 5, 106, commi 3 e 5, 107, comma 2, 112, 113, 114, commi 1, 3 e 5, 115, 116, comma 1, 120, comma 4, 122, comma 2, 127, 133, 144, comma 1, 155, comma 3, 159, comma 8 e 165, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

VISTI i regolamenti adottati con proprie delibere n. 11520 del 1° luglio 1998 e n. 11715 del 24 novembre 1998;

CONSIDERATO che occorre emanare le norme di attuazione degli articoli 42, comma 3, 94, comma 3, 95, 97, comma 2, 98, comma 1, 100, 101, comma 2, 113, 114, comma 3 e 115 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e che si rende opportuno coordinare tali norme con quelle contenute nei regolamenti sopra citati in un unico testo regolamentare riguardante tutte le disposizioni di attuazione dello stesso decreto legislativo in materia di emittenti;

VISTE le note n. 950232 del 14 aprile 1999 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e n. 107308 del 13 maggio 1999 della Banca d'Italia con le quali sono stati acquisiti il parere e le intese prescritti dal menzionato decreto legislativo;

**D E L I B E R A :**

È adottato il regolamento di attuazione degli articoli 42, comma 3, 94, comma 3, 95, 97, comma 2, 98, comma 1, 100, 101, comma 2, 103, commi 4 e 5, 106, commi 3 e 5, 107, comma 2, 112, 113, 114, commi 1, 3 e 5, 115, 116, comma 1, 120, comma 4, 122, comma 2, 127, 133, 144, comma 1, 155, comma 3, 159, comma 8 e 165, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il regolamento consta di 157 articoli e di n. 5 Allegati.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob.

Milano, 14 maggio 1999

IL PRESIDENTE

**INDICE**

<b>PARTE I - FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</b> .....	Pag. 763
Art. 1 - Fonti normative	
Art. 2 - Definizioni	
Art. 2-bis - Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante	
<b>PARTE II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b> .....	» 764
<b>TITOLO I - SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO</b> .....	» 764
<b>Capo I - Disposizioni generali</b> .....	» 764
Art. 3 - Definizioni	
Art. 4 - Contenuto della comunicazione	
Art. 5 - Contenuto del prospetto	
Art. 6 - Formato del prospetto	
Art. 6-bis - Prospetto di base	
Art. 7 - Istruttoria della Consob	
Art. 8 - Pubblicazione del prospetto informativo	
Art. 9 - Pubblicazione degli avvisi integrativi	
Art. 9-bis - Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione	
Art. 10 - Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto	
Art. 10-bis Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE	
Art. 11 - Supplemento al prospetto	
Art. 12 - Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto	
Art. 13 - Svolgimento della sollecitazione	

Art. 14 - Norme di correttezza	
Art. 15 - Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati	
Art. 16 - Obblighi informativi	
Art. 17 - Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari	
Art. 18 - Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati	
Art. 19 - Diffusione degli annunci pubblicitari	
<b>Capo II - Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR</b> .....	Pag. 770
<b>Sezione I - Disposizioni comuni</b> .....	» 770
Art. 20 - Disposizioni applicabili	
Art. 21 - Pubblicazione del prospetto informativo	
Art. 22 - Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza	
<b>Sezione II - Quote o azioni di OICR italiani aperti</b> .....	» 770
Art. 22-bis - Istruttoria della Consob	
Art. 23 -Prospetto informativo completo e semplificato	
Art. 23-bis - <i>Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato</i>	
<b>Sezione III - Quote o azioni di OICR esteri armonizzati</b> .....	» 771
Art. 24 - Prospetto informativo	
Art. 24-bis - Aggiornamento del prospetto informativo	
Art. 24-ter - Obblighi informativi	
Art. 25 - Investitori professionali	
<b>Sezione IV - Quote di fondi italiani chiusi</b> .....	» 772
Art. 25-bis - Istruttoria della Consob	
Art. 26 - Prospetto informativo	
Art. 27 - Emissioni successive	
Art. 27-bis - Obblighi informativi	
<b>Sezione V - Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati</b> .....	» 773
Art. 28 - Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo	
Art. 28-bis - Obblighi informativi	
<b>Capo II-bis - Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione</b> .....	» 773
Art. 28-ter - Definizioni	
Art. 28-quater - Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto informativo	
Art. 28-quinquies - Prospetto informativo	
Art. 28-sexies - Aggiornamento del prospetto informativo	
Art. 28-septies - Obblighi informativi e norme di correttezza	
Art. 28-octies - Annunci pubblicitari	
<b>Capo III - Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione</b> .....	» 775
Art. 29 - Disposizioni applicabili	
Art. 30 - Aggiornamento del prospetto informativo	
Art. 31 - Norme di correttezza e obblighi informativi	
<b>Capo IV - Disposizioni transitorie e finali.</b> .....	» 775
Art. 32 - Emittenti strumenti finanziari diffusi ( <i>abrogato</i> )	
Art. 33 - Casi di inapplicabilità	
Art. 34 - Disposizioni transitorie	
<b>TITOLO II - OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO</b> .....	» 777
<b>Capo I - Disposizioni generali</b> .....	» 777

Art. 35 - Definizioni	
Art. 36 - Ambito di applicazione	
Art. 37 - Comunicazione dell'offerta	
Art. 38 - Documento d'offerta	
Art. 39 - Comunicato dell'emittente	
Art. 40 - Svolgimento dell'offerta	
Art. 41 - Norme di trasparenza	
Art. 42 - Norme di correttezza	
Art. 43 - Modifiche dell'offerta	
Art. 44 - Offerte concorrenti	
<b>Capo II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie</b> .....	Pag. 780
Art. 45 - Acquisto indiretto	
Art. 46 - Consolidamento della partecipazione	
Art. 47 - Corrispettivo in strumenti finanziari	
Art. 48 - Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale	
Art. 49 - Esenzioni	
Art. 50 - Opa residuale	
<b>PARTE III - EMITTENTI</b> .....	» 782
<b>TITOLO I - PROSPETTO DI QUOTAZIONE</b> .....	» 782
<b>Capo I - Disposizioni generali</b> .....	» 782
Art. 51 - Definizioni	
Art. 52 - Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto	
Art. 53 - Contenuto del prospetto	
Art. 54 - Documento di informazione annuale	
Art. 55 - Istruttoria della Consob	
Art. 56 - Pubblicazione e aggiornamento del prospetto	
Art. 57 - Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto	
Art. 58 - Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE	
<b>Capo II - Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati</b> .....	» 785
Art. 59 Norme applicabili	
Art. 60 - Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati	
Art. 61 - Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates ( <i>abrogato</i> )	
Art. 62 - Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma ( <i>abrogato</i> )	
<b>Capo III - Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento</b> .....	» 785
Art. 63 - Prospetto informativo	
Art. 64 - Obblighi informativi	
Art. 64-bis - Modalità per l'ammissione ( <i>abrogato</i> )	
<b>TITOLO II - INFORMAZIONE SOCIETARIA</b> .....	» 785
<b>Capo I - Disposizioni generali</b> .....	» 785
Art. 65 - Definizioni	
<b>Capo II - Comunicazioni al pubblico</b> .....	» 786
<b>Sezione I - Informazione su eventi e circostanze rilevanti</b> .....	» 786

Art. 65- <i>bis</i> - Ambito di applicazione	
Art. 66 - Eventi e circostanze rilevanti	
Art. 66- <i>bis</i> - Ritardo della comunicazione	
Art. 67 - Compiti della società di gestione del mercato	
Art. 68 - Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo	
<b>Sezione II - Raccomandazioni</b> .....	Pag. 788
Art. 69 - Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni	
Art. 69- <i>bis</i> - Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni	
Art. 69- <i>ter</i> - Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni	
Art. 69- <i>quater</i> - Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse	
Art. 69- <i>quinquies</i> - Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse	
Art. 69- <i>sexies</i> - Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi	
Art. 69- <i>septies</i> - Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni	
Art. 69- <i>octies</i> - Norme di autoregolamentazione dei giornalisti	
Art. 69- <i>novies</i> - Pubblicazione delle raccomandazioni	
<b>Sezione III - Valutazioni del merito di credito</b> .....	» 792
Art. 69- <i>decies</i> - Disposizioni applicabili	
<b>Sezione IV - Informazione su operazioni straordinarie</b> .....	» 792
Art. 70 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura	
Art. 70- <i>bis</i> - Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
Art. 71 - Acquisizioni e cessioni	
Art. 71- <i>bis</i> - Operazioni con parti correlate	
Art. 72 - Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni	
Art. 73 - Acquisto e alienazione di azioni proprie	
Art. 74 - Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile	
Art. 75 - Emittenti obbligazioni	
Art. 76 - Avviso al pubblico	
<b>Sezione V - Informazione Periodica</b> .....	» 795
Art. 77 - Approvazione del bilancio	
Art. 78 - Note al bilancio	
Art. 79 - Relazione sulla gestione	
Art. 80 - Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione ( <i>abrogato</i> )	
Art. 81 - Relazione semestrale	
Art. 81- <i>bis</i> - Relazione semestrale – regime transitorio ( <i>abrogato</i> )	
Art. 81- <i>ter</i> - Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione semestrale	
Art. 82 - Relazione trimestrale	
Art. 82- <i>bis</i> - Relazione trimestrale- regime transitorio ( <i>abrogato</i> )	
Art. 83 - Avviso al pubblico	
<b>Sezione VI - Altre informazioni</b> .....	» 796
Art. 84 - Informazioni sull'esercizio dei diritti	
Art. 84- <i>bis</i> - Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori	
Art. 85 - Verbali assembleari	
Art. 86 - Partecipazioni reciproche	
Art. 87 - Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari	
Art. 87- <i>bis</i> - Informazioni su acquisti di azioni proprie	
Art. 88 - Equivalenza delle informazioni	
Art. 89 - Offerta di diritti di opzione	



Art. 89- <i>bis</i> - Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento	
Art. 89- <i>ter</i> - Pubblicità dei codici di comportamento	
<b>Sezione VI-<i>bis</i> - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico</b> .....	Pag. 799
Art. 89- <i>quater</i> - Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti quotati	
<b>Capo III - Comunicazioni alla Consob</b> .....	» 799
<b>Sezione I - Informazione su operazioni straordinarie</b> .....	» 799
Art. 90 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura	
Art. 90- <i>bis</i> - Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
Art. 91 - Acquisizioni e cessioni	
Art. 91- <i>bis</i> - Operazioni con parti correlate	
Art. 92 - Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi	
Art. 93 - Acquisto e alienazione di azioni proprie	
Art. 94 - Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile	
Art. 95 - Emittenti obbligazioni	
<b>Sezione II - Informazione periodica</b> .....	» 800
Art. 96 - Comunicazioni periodiche	
Art. 97 - Emittenti obbligazioni	
<b>Sezione III - Altre informazioni</b> .....	» 801
Art. 98 - Modifiche del capitale sociale	
Art. 98- <i>bis</i> - Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile	
Art. 99 - Partecipazioni reciproche	
Art. 100 - Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale	
Art. 101 - Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari	
<b>Capo IV - Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa</b> .....	» 801
Art. 102 - Informazioni su fatti rilevanti	
Art. 103 - Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi	
Art. 103- <i>bis</i> - Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati	
<b>Capo V - Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa.</b>	» 802
Art. 104 - Informazione su fatti rilevanti	
Art. 105 - Operazioni straordinarie	
Art. 106 - Informazione periodica	
Art. 107 - Altre informazioni	
<b>Capo VI - Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante</b> .....	» 803
Art. 108 - Individuazione degli emittenti	
Art. 109 - Informazione su eventi e circostanze rilevanti	
Art. 109- <i>bis</i> - Informazioni su patti parasociali	
Art. 110 - Informazione periodica	
Art. 111 - Altre informazioni	
Art. 112 - Esenzioni	
<b>Capo VII - Emittenti esteri</b> .....	» 804
Art. 113 - Informazione su eventi e circostanze rilevanti	
Art. 114 - Operazioni straordinarie e informazioni periodiche	
Art. 115 - Altre informazioni	
Art. 116 - Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero	
Art. 116- <i>bis</i> - Informazioni ulteriori in materia di bilanci	

<b>Capo VIII - Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti</b> .....	Pag. 805
Art. 116-ter - Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni	
<b>TITOLO III - ASSETTI PROPRIETARI</b> .....	» 805
<b>Capo I - Partecipazioni rilevanti</b> .....	» 805
<b>Sezione I - Partecipazioni in società con azioni quotate</b> .....	» 805
Art. 117 - Variazioni delle partecipazioni rilevanti	
Art. 118 - Criteri di calcolo delle partecipazioni	
Art. 119 - Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali	
Art. 120 - Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali	
Art. 121 - Termini e modalità di comunicazione delle partecipazioni	
Art. 122 - Modalità di pubblicazione delle informazioni	
Art. 122-bis - Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile	
<b>Sezione II - Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata</b> .....	» 807
Art. 123 - Criteri di calcolo delle partecipazioni	
Art. 124 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente	
Art. 125 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob	
Art. 126 - Modalità di pubblicazione delle informazioni	
<b>Capo II - Patti parasociali</b> .....	» 807
<b>Sezione I - Comunicazione del patto</b> .....	» 807
Art. 127 - Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione	
Art. 128 - Altre comunicazioni	
<b>Sezione II - Estratto del patto</b> .....	» 808
Art. 129 - Modalità di pubblicazione dell'estratto	
Art. 130 - Contenuto dell'estratto	
Art. 131 - Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto	
<b>Sezione III - Associazioni di azionisti</b> .....	» 809
Art. 132 - Contenuto dell'estratto	
Art. 133 - Comunicazioni alla Consob	
<b>TITOLO IV - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO</b> .....	» 809
<b>Capo I - Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto</b> .....	» 809
Art. 134 - Procedura di sollecitazione	
Art. 135 - Obblighi di comportamento	
Art. 136 - Procedura di raccolta di deleghe di voto	
Art. 137 - Conferimento e revoca della delega di voto	
Art. 138 - Interruzione della sollecitazione o della raccolta	
<b>Capo II - Voto per corrispondenza</b> .....	» 811
Art. 139 - Avviso di convocazione dell'assemblea	
Art. 140 - Scheda di voto	
Art. 141 - Esercizio del voto	
Art. 142 - Adempimenti preliminari all'assemblea	
Art. 143 - Svolgimento dell'assemblea	

<b>TITOLO V - TUTELA DELLE MINORANZE</b> .....	Pag. 812
Art. 144 - Esclusione dalle negoziazioni	
Art. 144-bis - Acquisto di azioni proprie e della società controllante	
<b>TITOLO V-bis - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b> .....	» 813
<b>Capo I - Nomina degli organi di amministrazione e controllo</b> .....	» 813
<b>Sezione I - Disposizioni generali</b> .....	» 813
Art. 144-ter Definizioni	
<b>Sezione II - Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione</b> .....	» 813
Art. 144-quater - Quote di partecipazione	
<b>Sezione III - Elezione dell'organo di controllo</b> .....	» 814
Art. 144-quinquies - Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza .	
Art. 144-sexies - Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista	
<b>Sezione IV - Pubblicità delle liste</b> .....	» 815
Art. 144-septies - Pubblicità della quota di partecipazione	
Art. 144-octies - Pubblicità delle proposte di nomina	
Art. 144-novies - Composizione degli organi di amministrazione e controllo	
Art. 144-decies - Informazione periodica	
<b>Sezione V - Disposizioni finali</b> .....	» 815
Art. 144-undecies - Disposizioni in materia di società privatizzate	
<b>Capo II - Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo</b> .....	» 816
Art. 144-duodecies - Definizioni	
Art. 144-terdecies - Limiti al cumulo degli incarichi	
Art. 144-quaterdecies - Obblighi di informativa alla Consob	
Art. 144-quinquiesdecies - Obblighi di informativa al pubblico	
<b>TITOLO VI - REVISIONE CONTABILE</b> .....	» 817
<b>Capo I - Disposizioni di carattere generale</b> .....	» 817
Art. 145 - Contenuto del libro della revisione contabile	
Art. 145-bis - Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile	
Art. 146 - Documentazione da inviare alla Consob	
Art. 147 - Documentazione relativa alle società controllate	
Art. 147-bis - Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo	
Art. 148 - Conferimento dell'incarico da parte della Consob	
Art. 148-bis - Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell'incarico di revisione	
Art. 149 - Deposito nel registro delle imprese	
<b>Capo I-bis - Incompatibilità</b> .....	» 820
Art. 149-bis - Definizioni	
Art. 149-ter - Procedure della società di revisione	
Art. 149-quater - Interessi finanziari	
Art. 149-quinquies - Relazioni d'affari	
Art. 149-sexies - Influenza sul processo decisionale della società di revisione	
Art. 149-septies - Rapporti di lavoro autonomo o subordinato	
Art. 149-octies - Cariche sociali	
Art. 149-novies - Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente	

Art. 149- <i>decies</i> - Servizi di consulenza legale	
Art. 149- <i>undecies</i> - Comunicazione delle situazioni di incompatibilità	
Art. 149- <i>duodecies</i> - Pubblicità dei corrispettivi	
<b>Capo II - Revisione contabile dei gruppi</b> . . . . .	Pag. 823
Art. 150 - Controllo contabile delle società controllate estere	
Art. 150- <i>bis</i> - Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo	
Art. 151 - Criteri di esenzione per le società controllate	
Art. 151- <i>bis</i> - Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo	
Art. 151- <i>ter</i> - Modalità di determinazione delle soglie di esenzione	
Art. 152 - Ambito temporale di applicazione	
<b>TITOLO VII - SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b> . . . . .	» 825
<b>Capo I - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate</b> . . . . .	» 825
Art. 152- <i>bis</i> - Istituzione e contenuto del registro	
Art. 152- <i>ter</i> - Aggiornamento del registro	
Art. 152- <i>quater</i> - Conservazione del registro	
Art. 152- <i>quinqües</i> - Obblighi di informazione	
<b>Capo II - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi</b> . . . . .	» 826
Art. 152- <i>sexies</i> - Definizioni	
Art. 152- <i>septies</i> - Ambito di applicazione	
Art. 152- <i>octies</i> - Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico	
<b>PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> . . . . .	» 827
Art. 153 - Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati	
Art. 154 - Disposizione transitoria	
Art. 155 - Emittenti esteri già quotati	
Art. 155- <i>bis</i> - Relazione semestrale ( <i>abrogato</i> )	
Art. 156 - Abrogazioni	
Art. 157 - Entrata in vigore	
<b>ALLEGATO 1 - SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO E PROSPETTO DI QUOTAZIONE. . .</b>	» 829
<b>Allegato 1A</b> - Documentazione da allegare alla comunicazione	
<b>Allegato 1B</b> - Modalità di redazione del prospetto per la sollecitazione e per la quotazione di OICR e fondi pensione aperti e relativi schemi	
Schema 1 - Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto	
Schema 2 - Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano	
Schema 3 - Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso	
Schema 4 - Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso	
Schema 5 - Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con apporto di beni	
Schema 6 - Prospetto di sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione definita	
Schema 7 - Documento per la quotazione di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati	
Schema 8 - Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione] di OICR aperti indicizzati di diritto italiano ed esteri non armonizzati	
Schema 9 - Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari-assicurativi di tipo <i>unit linked</i>	
Schema 10 - Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari-assicurativi di tipo <i>index linked</i>	

Schema 11 - Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari di capitalizzazione

**Allegato 1C** - *Schema dell'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo e informazioni da inserire nell'avviso relativo alla pubblicazione del documento informativo sull'emittente (soppresso)*

**Allegato 1D** - *Modalità di redazione della nota informativa sintetica (soppresso)*

**Allegato 1E** - *Documentazione da allegare alla comunicazione e contenuto della nota integrativa da predisporre ai fini della procedura di riconoscimento reciproco (soppresso)..*

**Allegato 1F** - Avviso sui risultati dell'offerta e informazioni da inviare alla Consob

**Allegato 1G** - Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a), e 27, comma 2, lettera b)

**Allegato 1H** - Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR esteri armonizzati

**Allegato 1I** - Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota integrativa

**Allegato 1L** - Comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3

**Allegato 1M** - Schema di prospetto informativo per le emissioni di obbligazioni bancarie c.d. *plain vanilla*

## **ALLEGATO 2 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO** . . . . . Pag. 901

**Allegato 2A** - Modalità di redazione del documento d'offerta

**Parte prima** - Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi

**Parte seconda** - Schemi di documento d'offerta

Schema 1 - Offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati

Schema 2 - Offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati

Schema 3 - Offerte pubbliche di acquisto residuali conseguenti ad offerte pubbliche di acquisto

Schema 4 - Offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie

Schema 5 - Informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati

Schema 6 - Informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari quotati

**Allegato 2B** - Scheda di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

**Allegato 2C** - Avviso sui risultati dell'offerta

## **ALLEGATO 3 INFORMAZIONE SOCIETARIA** . . . . . » 917

**Allegato 3A** - Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo

Schema 1 - Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di operazioni di fusione o scissione

Schema 2 - Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni

Schema 3 - Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto

Schema 4 - Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

Schema 5 - Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile

Schema 6 - Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni

Schema 7 - Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari

**Allegato 3B** - Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione, fusione e scissione e alle operazioni con parti correlate

Schema 1 - Documento informativo relativo ad operazioni di fusione significative

Schema 2 - Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative

Schema 3 - Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti

Schema 4 - Documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate

**Allegato 3C** - Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche

Schema 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai direttori generali

Schema 2 - Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione e ai direttori generali

Schema 3 - Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dai direttori generali

**Allegato 3C-bis** - Note esplicative e integrative della relazione semestrale (abrogato)

**Allegato 3C-ter** - Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

**Allegato 3D** - Contenuto della relazione trimestrale

**Allegato 3E** - Contenuto dei verbali delle assemblee

**Allegato 3F** - Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi quotate in borsa

**Allegato 3G** - Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

**Allegato 3G-bis** - Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

**Allegato 3H** - Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale

**ALLEGATO 4 ASSETTI PROPRIETARI** ..... Pag. 941

**Allegato 4A** - Modelli di comunicazione

Modello 120A Comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

Modello 120B Comunicazione delle partecipazioni potenziali ex articolo 119 del regolamento n. 11971/99

Modello 120C Comunicazione degli strumenti finanziari ex articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

**Allegato 4B** - Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58/98

**A) Le partecipazioni in società quotate**

Parte I Ambito e modalità di applicazione

Parte II Il modello 120 A

Parte III Criteri generali per la compilazione del modello

Parte IV Il modello 120 B

Parte V Il modello 120 C

**B) Le partecipazioni di società quotate in non quotate**

Parte I Ambito e modalità di applicazione

Parte II Il modello 120 A

Parte III Criteri generali per la compilazione del modello

Appendice Tracciato record per le dichiarazioni in formato elettronico

**Allegato 4C** - Modello di comunicazione dei patti parasociali ex articolo 122 del decreto legislativo n. 58/98

**Allegato 4D** - Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 122 del Tuf

**ALLEGATO 5 SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DI DELEGHE DI VOTO** ..... » 962

**Allegato 5A** - Documentazione da trasmettere alla Consob in allegato al prospetto e/o al modulo di delega

**Allegato 5B** - Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe di voto

**Allegato 5C** - Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto

**Allegato 5D** - Modulo per la raccolta di deleghe di voto

<b>ALLEGATO 5-bis - CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 58/1998</b> .....	Pag. 965
Schema 1 - Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob	
Schema 2 - Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite	
Schema 3 - Informazioni sulle avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob in seguito al superamento del limite	
Schema 4 - Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF	
<b>ALLEGATO 5-ter - INCARICHI DI REVISIONE</b> .....	» 967
Schema 1 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147-bis del regolamento emittenti (•)	
Schema 2 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147-bis, comma 1 del regolamento emittenti (•)	
Schema 3 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147-bis, comma 2 del regolamento emittenti (•)	
<b>ALLEGATO 6 ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI</b> .....	» 971
Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi	
Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7	

**PARTE I**  
**FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI**

**Art. 1**  
**(Fonti normative)**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 116-bis, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124-bis, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, comma 1, dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-bis, comma 3, dell'articolo 183, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005<sup>2</sup>.

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) "Testo unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- a-bis) "borsa": i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE<sup>3</sup>;
- b) "società di gestione del mercato": la società che gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti<sup>4</sup>;
- c) "depositario": il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;
- d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;
- e) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti fi-

nanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante<sup>5</sup>;

f) "...omissis..."<sup>6</sup>;

g) "certificates": gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l'andamento di un'attività sottostante<sup>7</sup>;

h) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>8</sup>;

i) "Stato membro d'origine":

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

2) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il

<sup>2</sup> Articolo sostituito dapprima con delibera n. 15232 del 29.11.2005, poi con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e infine così modificato con delibera n. 15960 del 30.5.2007 che ha inserito le parole "dell'articolo 165-bis, comma 3."

<sup>3</sup> Lettera inserita con delibera n. 14002 del 27.2.2003.

<sup>4</sup> Lettera così modificata con delibera n. 14002 del 27.2.2003.

<sup>5</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>6</sup> Lettera già modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi abrogata con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

<sup>7</sup> Lettera inserita con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>8</sup> Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.



caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta<sup>9</sup>;

l) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine<sup>10</sup>;

m) "titoli di capitale": le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente<sup>11</sup>;

n "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari che non sono di titoli di capitale<sup>12</sup>;

o) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE<sup>13</sup>.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento n. 809/2004/CE<sup>14</sup>.

#### **Art. 2-bis**

*(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)*

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;

- siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento<sup>15</sup>.

## **PARTE II**

### **APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO**

#### **TITOLO I**

### **SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO<sup>16</sup>**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Art. 3**

*(Definizioni)*

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

b) "periodo di adesione": il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;

c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo unico<sup>17</sup>;

d) ...omissis...<sup>18</sup>.

#### **Art. 4**

*(Contenuto della comunicazione)*

1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'offerta, è corredata delle informazioni indicate nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente,

<sup>9</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>10</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>11</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>12</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>13</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>14</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>15</sup> Articolo inserito con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

<sup>16</sup> La delibera n. 15232 del 29.11.2005 ha disposto che le modifiche apportate alla disciplina della sollecitazione si applicano alle domande di autorizzazione prevenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006.

<sup>17</sup> Lettera così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>18</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi abrogata con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione.

Art. 5  
(Contenuto del prospetto)

1. Il prospetto informativo relativo a strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti è redatto in conformità delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.

2. Le indicazioni relative al prezzo ed alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi pubblicati ai sensi del successivo articolo 9. In tal caso il prospetto dovrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità dei prodotti finanziari saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo.

3. Il prospetto contiene anche una nota di sintesi, redatta in linguaggio non tecnico e in conformità dell'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE. La nota di sintesi riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto e contiene un'avvertenza secondo cui:

a) va letta come un'introduzione al prospetto;

b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;

c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e

d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.

4. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo gli schemi allegati al Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate. L'emittente o l'offerente e gli altri soggetti responsabili del prospetto sottoscrivono la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi allegati a detto regolamento da riprodursi in apposito allegato alla comunicazione.

5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico e dalla disciplina comunitaria, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi di prospetto.

6. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità di cui al comma precedente, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla sua forma giuridica o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.

7. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto<sup>19</sup>.

Art. 6  
(Formato del prospetto)

1. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi.

2. L'emittente che abbia già fatto approvare dalla CONSOB il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico. In tal caso, la nota informativa sugli strumenti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 11. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.

3. Se l'emittente ha solamente trasmesso un documento di registrazione senza richiederne l'approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione<sup>20</sup>.

Art. 6-bis  
(Prospetto di base)

1. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta, o emessi in modo continuo o ripetuto da banche<sup>21</sup>, in presenza delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria, il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente o dell'offerente, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico.

2. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento,

<sup>19</sup> Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>20</sup> Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>21</sup> Le precedenti parole "enti creditizi" sono state sostituite dalla parola "banche" con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

esse sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ciascuna sollecitazione non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. Si applica l'articolo 5, comma 2.

3. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 11, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico<sup>22</sup>.

#### Art. 7

##### *(Istruttoria della Consob)*

1. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati e non diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui la sollecitazione riguardi strumenti finanziari non quotati e non diffusi emessi da un emittente avente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o che ha offerto strumenti finanziari al pubblico.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione è incompleta, la Consob ne informa l'emittente e l'offerente, a seconda del caso, entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob i documenti ovvero gli elementi mancanti.

4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 1, o entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 2. I termini previsti dai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.

5. I documenti, gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari devono essere inoltrati alla Consob entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente è informato della incompletezza.

6. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni di OICR aperti e quote di fondi chiusi si applicano, rispettivamente, gli articoli 22-bis e 25-bis<sup>23</sup>.

#### Art. 8

##### *(Pubblicazione del prospetto informativo)*

1. Prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento o dei soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e, ove applicabile, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia del prospetto in forma stampata.

2. Ove la sollecitazione sia svolta in Italia, quale Stato nel membro d'origine, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del prospetto, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso contiene le informazioni indicate nel Regolamento n. 809/2004/CE. Copia dell'avviso è trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione del medesimo su supporto informatico.

3. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

4. Le pubblicazioni previste dal presente articolo sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 809/2004/CE<sup>24</sup>.

#### Art. 9

##### *(Pubblicazione degli avvisi integrativi)*

1. Le indicazioni relative al prezzo stabilito per la sollecitazione ed al quantitativo definitivo della stessa, ove non inserite nel prospetto, sono pubblicate, mediante l'avviso integrativo previsto dall'articolo 5, comma 2, non appena tali elementi sono determinati.

2. L'avviso integrativo è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo.

3. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è trasmessa alla Consob<sup>25</sup>.

#### Art. 9-bis

##### *(Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)*

1. Il prospetto è valido per dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi

<sup>22</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>23</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005, poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>24</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>25</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

dell'articolo 11.

2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base è valido per un periodo fino a dodici mesi.

3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da banche<sup>26</sup> previsti dall'articolo 6-bis, comma 1, il prospetto di base è valido fino a quando gli stessi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, previamente trasmesso è valido per un periodo fino a dodici mesi, purché eventualmente aggiornato ai sensi dell'articolo 11. Tale documento, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari, eventualmente aggiornata ai sensi dell'articolo 11, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido<sup>27</sup>.

#### Art. 10

*(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto)*

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi la cui pubblicazione sia stata autorizzata dalla Consob in applicazione del presente Titolo sono validi ai fini dell'offerta al pubblico negli altri Stati membri della UE.

2. Se la sollecitazione non ha luogo nel territorio dello Stato, la Consob rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 94 del Testo unico soltanto se l'Italia è lo Stato membro d'origine. Ai fini dell'istruttoria, il prospetto può essere redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

3. Su richiesta dell'emittente o dell'offerente, la Consob trasmette, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dal rilascio dell'autorizzazione, alle autorità competenti degli Stati membri della UE in cui la sollecitazione è prevista i seguenti documenti:

a) un certificato attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE;

b) una copia di detto prospetto;

c) ove richiesta, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove la sollecitazione è prevista. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

4. La procedura prevista al comma 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.

5. Nel certificato previsto dal comma 3, lettera a) è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 5, commi 5 e 6, non-

ché delle relative motivazioni<sup>28</sup>.

#### Art. 10-bis

*(Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)*

1. Ove la sollecitazione sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine può essere pubblicato in Italia, purché la Consob riceva da detta autorità i documenti di cui all'articolo 10, comma 3. Alle medesime condizioni sono pubblicati in Italia gli eventuali supplementi al prospetto.

2. Il prospetto può essere redatto o in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi sarà tradotta in lingua italiana<sup>29</sup>.

#### Art. 11

*(Supplemento al prospetto)*

1. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa la sollecitazione forma oggetto di apposito supplemento al prospetto informativo. La pubblicazione del supplemento è autorizzata dalla Consob entro un massimo di sette giorni lavorativi. Il supplemento è pubblicato utilizzando almeno le stesse modalità adottate per il prospetto. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

2. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico<sup>30</sup>.

#### Art. 12

*(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)*

1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purché<sup>31</sup>:

a) vengano diffuse esclusivamente informazioni relative a fatti già resi pubblici in ottemperanza ad obblighi previsti da disposizioni vigenti;

b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;

<sup>28</sup> Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>29</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>30</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>31</sup> Prima parte del comma così sostituita con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>26</sup> Le precedenti parole "enti creditizi" sono state sostituite dalla parola "banche" con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

<sup>27</sup> Articolo inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e infine così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;

d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

#### Art. 13

##### *(Svolgimento della sollecitazione)*

1. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo presso gli intermediari incaricati del collocamento.

2. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo;

b) il richiamo all'eventuale paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto informativo.

3. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.

4. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.

5. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla società di gestione del mercato.

6. Il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 5, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico<sup>32</sup>.

#### Art. 14

##### *(Norme di correttezza)*

1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>33</sup> Comma già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:

a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;

b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.

3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori professionali o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 11<sup>34</sup>.

#### Art. 15

##### *(Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)*

1. Ai fini della esenzione prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera b), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette

<sup>34</sup> Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1<sup>35</sup>.

#### Art. 16<sup>36</sup>

##### (*Obblighi informativi*)

1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 5 e 6, del Testo unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico<sup>37</sup>.

2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico, ai soggetti indicati nel comma 1 nonché ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, ai loro revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c), del Testo unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.

#### Art. 17

##### (*Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari*)

1. L'annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento.

3. Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento di registrazione previsto dall'articolo 6, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche<sup>38</sup>.

4. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata ed agevole percezio-

ne, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto informativo". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.

5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo<sup>39</sup>.

#### Art. 18

##### (*Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati*)

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

a) specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;

b) rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;

c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 24-ter<sup>40</sup>, comma 4;

d) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;

e) inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"<sup>41/42</sup>.

2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicare le fonti.

#### Art. 19

##### (*Diffusione degli annunci pubblicitari*)

1. Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR, fondi pensione aperti e strumenti finanziari diversi da titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob<sup>43</sup>.

2. Gli altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni da quello della loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate. Possono tuttavia essere diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti soltanto una o più delle seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede sociale e eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;

b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;

<sup>35</sup> Articolo modificato, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14743 del 13.10.2004 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>36</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 e poi modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>37</sup> Le precedenti parole "commi 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "commi 5 e 6" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>38</sup> Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>39</sup> Comma aggiunto con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>40</sup> Le precedenti parole "articolo 27" sono state sostituite dalle parole "articolo 24-ter" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>41</sup> Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>42</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>43</sup> Comma così sostituito con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni<sup>44</sup>.

**Capo II**  
**Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR**

**Sezione I**  
**Disposizioni comuni**

Art. 20  
*(Disposizioni applicabili)*

1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I<sup>45</sup>.
2. L'articolo 9-bis, comma 1, non si applica al prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di tipo aperto<sup>46</sup>.

Art. 21  
*(Pubblicazione del prospetto informativo)*

1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di quote o azioni di OICR è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura<sup>47</sup>.

Art. 22  
*(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza)*

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia<sup>48</sup>.
2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta<sup>49</sup>.
3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta<sup>50</sup>.
4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo,

i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR<sup>51</sup>.

5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 5<sup>52</sup>.

**Sezione II<sup>53</sup>**  
**Quote o azioni di OICR italiani aperti**

Art. 22-bis  
*(Istruttoria della Consob)*

1. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.
3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro sette giorni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.
4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.
5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, i termini previsti nei commi 1 e 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste<sup>54</sup>.

Art. 23  
*(Prospetto informativo completo e semplificato)*

1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:
  - a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;
  - b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e *Turnover* di portafoglio;
  - c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.
2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.

<sup>44</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>45</sup> Comma così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>46</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>47</sup> Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>48</sup> Le precedenti parole "paragrafo 2 della Sezione II del" sono state soppresse con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>49</sup> Comma così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>50</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>51</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>52</sup> Le precedenti parole "Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione" sono state soppresse con delibera n. 14990 del 14.4.2005. Le parole "dell'articolo 13, comma 7" sono state sostituite dalle parole "dell'articolo 13, comma 5" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>53</sup> L'intera Sezione II è stata modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>54</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

3. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.

4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 1, 2 e 8 di cui all'Allegato 1B<sup>55</sup>.

**Art. 23-bis**

*(Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato)*

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. L'aggiornamento delle Parti I e II è effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:

a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;

b) della parte del prospetto informativo modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.

3. La Parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle informazioni modificate e della nuova data di validità.

4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia sarà sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante la pubblicazione, secondo le modalità e nel termine di cui alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nella comunicazione ai partecipanti è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.

5. Le Parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli

oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento, nonché le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti<sup>56</sup>.

**Sezione III<sup>57</sup>**

**Quote o azioni di OICR esteri armonizzati**

**Art. 24**

*(Prospetto informativo)*

1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.

2. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori<sup>58</sup>.

**Art. 24-bis**

*(Aggiornamento del prospetto informativo)*

1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.

2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'articolo 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto

<sup>55</sup> V. ndr alla Sezione II. Le parole "gli schemi 8, 9 e 19" sono state sostituite dalle parole "gli schemi 1, 2 e 8" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>56</sup> V. ndr alla Sezione II.

<sup>57</sup> L'intera Sezione III è stata così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>58</sup> V. ndr alla Sezione III.



dal regolamento della Banca d'Italia.

3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob<sup>59</sup>.

**Art. 24-ter**

*(Obblighi informativi)*

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo comma 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.

4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni<sup>60</sup>.

**Art. 25**

*(Investitori professionali)*

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24-ter, comma 3<sup>61</sup>.

**Sezione IV<sup>62</sup>**

**Quote di fondi italiani chiusi**

**Art. 25-bis**

*(Istruttoria della Consob)*

1. Quando la sollecitazione riguarda quote di fondi di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data di

ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.

3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.

4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.

5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione ovvero dall'ultima richiesta di informazioni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste<sup>63</sup>.

**Art. 26**

*(Prospetto informativo)*

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente Sezione si compone delle seguenti parti:

- a) Indice;
- b) Nota di sintesi;
- c) Fattori di rischio;
- d) Informazioni relative all'investimento.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 3, 4 e 5 di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE.

3. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana<sup>64 65</sup>.

**Art. 27**

*(Emissioni successive)*

1. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per le nuove sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti aggiornano il prospetto mediante pubblicazione:

- a) di un supplemento alle condizioni indicate nell'articolo 11;
- b) di un supplemento da allegare al prospetto entro il giorno precedente la diffusione del prospetto

<sup>59</sup> V. ndr alla Sezione III.

<sup>60</sup> V. ndr alla Sezione III.

<sup>61</sup> V. ndr alla Sezione III.

<sup>62</sup> L'intera Sezione IV è stata inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>63</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>64</sup> V. ndr alla Sezione IV.

<sup>65</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

to informativo aggiornato, nei casi indicati nell'allegato 1G.

3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione è soggetto a pubblicazione e contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2.

4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 5 e 6, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione<sup>66 67</sup>.

**Art. 27-bis**  
(*Obblighi informativi*)

1. Gli offerenti quote di fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:

a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;

b) gli atti di conferimento dei beni e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;

c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;

d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;

e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.

3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> V. ndr alla Sezione IV.

<sup>67</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>68</sup> V. ndr alla Sezione IV.

**Sezione V<sup>69</sup>**

**Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati**

**Art. 28**

(*Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo*)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-bis.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma successivo, il prospetto informativo per la sollecitazione di OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26.

3. Al prospetto degli OICR chiusi approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica l'articolo 10-bis<sup>70 71</sup>.

**Art. 28-bis**  
(*Obblighi informativi*)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzate, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-ter, 25 e 27-bis<sup>72</sup>.

**Capo II-bis<sup>73</sup>**

**Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione**

**Art. 28-ter**  
(*Definizioni*)

**1. Nel presente Capo si intendono per:**

a) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*": le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali

<sup>69</sup> L'intera Sezione V è stata inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>70</sup> V. ndr alla Sezione V.

<sup>71</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>72</sup> V. ndr alla Sezione V.

<sup>73</sup> Capo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni di cui presente capo si applicano alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi inizio in data successiva al 30.6.2007. Per le sollecitazioni in corso all'1.11.2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'articolo 28-quinquies.

sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;

b) “prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked*”: le polizze di ramo III, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

c) “prodotti finanziari di capitalizzazione”: i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209<sup>74</sup>.

#### **Art. 28-quater**

*(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto informativo)*

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all’avvio della sollecitazione ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano, secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 1, il prospetto informativo redatto in conformità all’articolo 28-quinquies<sup>75</sup>.

#### **Art. 28-quinquies**

*(Prospetto informativo)*

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:

- a) Scheda sintetica;
- b) Parte I – Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative;
- c) Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e costi effettivi dell’investimento;
- d) Parte III – Altre informazioni.

2. La scheda sintetica, le Parti I e II del prospetto informativo aggiornato e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all’investitore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La Parte III deve essere gratuitamente consegnata su richiesta dell’investitore. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked* ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta dell’investitore anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Il prospetto informativo ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli Schemi 9, 10 e 11 di cui all’Allegato 1B.

4. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 5<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> V. ndr al Capo II-bis.

<sup>75</sup> V. ndr al Capo II-bis.

<sup>76</sup> V. ndr al Capo II-bis.

#### **Art. 28-sexies**

*(Aggiornamento del prospetto informativo)*

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso di sollecitazione comporta il suo tempestivo aggiornamento. A tal fine, le imprese di assicurazione offerenti provvedono a modificare ed integrare la scheda sintetica e la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell’articolo 28-quater, dandone tempestiva notizia sul proprio sito *internet*. Nei casi di variazione di informazioni non significative per la valutazione del prodotto, le imprese possono procedere all’aggiornamento pubblicando un supplemento da allegare al prospetto.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 1, l’aggiornamento dei dati periodici di cui alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto deve essere aggiornato con le informazioni contenute nei supplementi di cui al medesimo comma 1.

3. Il prospetto informativo aggiornato ai sensi dei commi 1 e 2 è contestualmente pubblicato secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 1<sup>77</sup>.

#### **Art. 28-septies**

*(Obblighi informativi e norme di correttezza)*

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto e sul proprio sito *internet*:

a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell’Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;

b) il valore dell’indice o del valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked*, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell’indice o del valore di riferimento ed al *rating* dell’emittente o del garante.

2. L’obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Tale obbligo si intende assolto qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli Oicr, ovvero ai sensi degli articoli 24-ter, comma 3, e 25.

3. Le imprese di assicurazione offerenti rendono disponibili nel proprio sito *internet*, consentendone l’acquisizione su supporto duratu-

<sup>77</sup> V. ndr al Capo II-bis.

ro, e mantengono costantemente aggiornati, il prospetto informativo, i rendiconti periodici ed il regolamento del fondo interno o dell'Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*, nonché il regolamento, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata relativa ai prodotti di capitalizzazione rivalutabili.

4. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5. Sono tempestivamente comunicate ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*, sono altresì comunicate ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato.

6. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4 e 5, possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

7. Alle imprese di assicurazione offerenti si applica l'articolo 14, commi 1 e 2<sup>78</sup>.

**Art. 28-octies**  
(*Annunci pubblicitari*)

1. Agli annunci pubblicitari aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applicano l'articolo 17, commi 1, 2, 4 e 5, e l'articolo 18.

2. Gli annunci pubblicitari di cui al comma 1 possono essere diffusi dal giorno successivo alla pubblicazione del prospetto informativo.

3. La Consob può richiedere la trasmissione degli annunci pubblicitari utilizzati dalle imprese di assicurazione offerenti e dagli intermediari incaricati della distribuzione<sup>79</sup>.

**Capo III**  
**Disposizioni particolari riguardanti**  
**fondi pensione<sup>80</sup>**

**Art. 29**  
(*Disposizioni applicabili*)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4, e 22-bis<sup>81</sup>.

**Art. 30<sup>82</sup>**

*(Aggiornamento del prospetto informativo)*

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 6 dell'Allegato 1B<sup>83</sup>.

2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.

**Art. 31**

*(Norme di correttezza e obblighi informativi)*

1. Nella raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti i soggetti incaricati rispettano, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto offerto, le disposizioni dettate dall'articolo 26, lettere a), c), d) ed e), dall'articolo 28, commi 1, lettera a), 2 e 5 e dall'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998. A coloro che agiscono per conto dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni si applicano, in occasione di offerte fuori sede, le regole di comportamento previste dagli articoli 95 e 96 del predetto regolamento.

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis<sup>84</sup>, lettere a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.

**Capo IV**

**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 32**

*(Emittenti strumenti finanziari diffusi)*

...omissis...<sup>85</sup>

**Art. 33**

*(Casi di inapplicabilità)*

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento;

b) di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;

d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;

e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazio-

<sup>78</sup> V. ndr al Capo II-bis.

<sup>79</sup> V. ndr al Capo II-bis.

<sup>80</sup> Rubrica così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>81</sup> Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>82</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>83</sup> Le precedenti parole "schema 13" sono state sostituite dalle parole "schema 6" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>84</sup> La precedente parola "23" è stata sostituita dalla parola "28-bis" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>85</sup> Articolo abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

ni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;

f) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

g) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

h) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

i) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

j) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

k) aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:

i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di *strumenti* finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi *rimborsabili*;

iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi<sup>86</sup>;

l) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore ai 12 mesi<sup>87</sup>.

2. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate non si applica l'articolo 13, comma 6. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6.

3. Alle sollecitazioni rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico<sup>88</sup>.

4. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:

(i) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di dodici mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;

(ii) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

(iii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M; non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; tale prospetto semplificato non è preventivamente approvato dalla Consob<sup>89</sup>.

5. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, comma 3 del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:

(i) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere *quello* espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-*ter*, comma 1, lettera c) del codice civile;

(ii) non si applica l'articolo 97, comma 3 del Testo unico<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> Lettera inserita con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

<sup>88</sup> Articolo già modificato con delibere n. 13130 del 22.5.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 13086 del 18.4.2001; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>89</sup> Comma inserito con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

<sup>90</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15586 del 12.10.2006.

<sup>86</sup> Lettera inserita con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

**Art. 34***(Disposizioni transitorie)*

1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1<sup>o</sup> giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 2005.
2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso unitamente a tali prospetti.
3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.
4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice 'euro' è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo<sup>91</sup>.

**TITOLO II  
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI  
SCAMBIO**

**Capo I  
Disposizioni generali**

**Art. 35  
(Definizioni)**

1. Nel presente Titolo si intendono per:
  - a) "giorni": i giorni di apertura dei mercati regolamentati;
  - b) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'articolo 122 del Testo unico;
  - c) "società quotata": la società emittente con azioni ordinarie quotate in un mercato regolamentato.
2. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in

<sup>91</sup> Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione<sup>92</sup>.

**Art. 36***(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera v) del Testo unico, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 37, commi 1, 2, 3 e 4<sup>93</sup> e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.

**Art. 37<sup>94</sup>***(Comunicazione dell'offerta)*

1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonché la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.
2. La comunicazione indica che:
  - a) sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;
  - b) è stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.
3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico.
4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilità della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l'offerente è informato della eventuale incompletezza.
5. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e

<sup>92</sup> Articolo già modificato con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

<sup>93</sup> Le precedenti parole "l'articolo 37, comma 1" sono state sostituite dalle parole "commi 1, 2, 3 e 4" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>94</sup> Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000, poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e infine con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata si applica l'articolo 66, comma 4<sup>95</sup>.

6. Con le modalità previste dal comma precedente è data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.

#### Art. 38

##### (Documento d'offerta)

1. Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Testo unico, è trasmesso senza indugio all'emittente.

2. Il documento è diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti gli interessati. Copia del documento è trasmessa alla Consob su supporto informatico<sup>96</sup>.

3. I depositari informano i depositanti dell'esistenza dell'offerta, in tempo utile per l'adesione.

4. Copia del documento d'offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari.

5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob su supporto informatico<sup>97</sup>.

#### Art. 39

##### (Comunicato dell'emittente)

1. Il comunicato dell'emittente:

a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a mag-

gioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c) fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;

d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore;

e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;

f) fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.

2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e) ed f) del comma precedente nonché informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza.

3. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento<sup>98</sup>.

#### Art. 40<sup>99</sup>

##### (Svolgimento dell'offerta)

1. L'efficacia dell'offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell'offerente.

2. Il periodo di adesione è concordato con la società di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob: tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta giorni per le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 4, e 107 del Testo unico; tra un minimo di

<sup>95</sup> Le precedenti parole "comma 3" sono state sostituite dalle parole "comma 4" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>96</sup> L'ultimo periodo del comma è stato inserito con delibera n. 12475 del 6.4.2000.

<sup>97</sup> Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>98</sup> Articolo già modificato con delibera n. 12475 del 6.4.2000; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>99</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 12475 del 6.4.2000; successivamente modificato, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

quindici e un massimo di venticinque giorni per le altre offerte. La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino ad un massimo di cinquantacinque giorni<sup>100</sup>.

3. Il periodo di adesione non può avere inizio:

a) se non è stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento;

b) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale diffusione;

c) se non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento;

d) se non è stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio<sup>101</sup>.

4. La notizia delle intervenute autorizzazioni previste dalle normative di settore, dell'adozione della delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio, della sua intervenuta iscrizione nel registro delle imprese e dell'inizio del periodo di adesione è immediatamente comunicata al mercato se non già contenuta nel documento d'offerta.

5. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione, il periodo di adesione stesso è prorogato di dieci giorni.

6. L'adesione all'offerta avviene presso l'offerente, gli intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

7. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalità indicate dalla società di gestione del mercato nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico<sup>102</sup>.

#### Art. 41<sup>103</sup>

##### (Norme di trasparenza)

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque:

a) riportare integralmente il paragrafo "avvertenze" del documento;

b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;

c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un'agevole lettura, che la sintesi non è sottoposta alla preventiva verifica della Consob;

d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Copia della sintesi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

5. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'Allegato 2C.

6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 5 e 6 del Testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico<sup>104</sup>.

<sup>100</sup> Comma così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>101</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>102</sup> Comma così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>103</sup> Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001, poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e infine con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>104</sup> Le precedenti parole "commi 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "commi 5 e 6" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.



7. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché ai revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c) del Testo unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

#### Art. 42

*(Norme di correttezza)*

1. L'offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell'offerta, compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2. Se gli offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data del pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo al prezzo più alto pagato<sup>105</sup>.

#### Art. 43

*(Modifiche dell'offerta)*

1. Le offerte di aumento e le altre modifiche dell'offerta sono comunicate ai sensi dell'articolo 37 e sono pubblicate con le stesse modalità dell'offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione<sup>106</sup>.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto<sup>107</sup>.

#### Art. 44

*(Offerte concorrenti)*

1. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

2. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione dell'offerta precedente e

comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

3. I rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso contenente la natura e l'entità del rilancio e l'avvenuto rilascio delle garanzie integrative.

4. Fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, i rilanci debbono essere effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio di altro offerente.

5. Nessun rilancio può essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta. L'ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già scaduto il termine previsto dal comma precedente, possono effettuare un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla Consob.

6. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell'ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.

7. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse è prorogato di dieci giorni.

8. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa gli strumenti finanziari apportati alle altre offerte.

9. In presenza di offerte concorrenti e fino alla chiusura del periodo di adesione gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo della loro offerta<sup>108</sup>.

### **Capo II**

#### **Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie**

#### Art. 45

*(Acquisto indiretto)*

1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico, di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti

<sup>105</sup> Comma così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>106</sup> Le parole "del periodo di adesione" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>107</sup> Comma così modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>108</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

indicati nell'articolo 105 del Testo unico di una società quotata<sup>109</sup>.

2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate.

3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante;

b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della società partecipante.

4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette partecipazioni.

#### Art. 46<sup>110</sup>

##### *(Consolidamento della partecipazione)*

1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'articolo 45, di più del tre per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico<sup>111</sup> per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.

#### Art. 47

##### *(Corrispettivo in strumenti finanziari)*

1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non superiore al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi.

2. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 4, del Testo unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se ammessi a quotazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea<sup>112</sup>.

<sup>109</sup> Comma già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>110</sup> Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>111</sup> Le precedenti parole "azioni ordinarie" sono state sostituite dalle parole "azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>112</sup> Comma così modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

#### Art. 48

##### *(Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale)*

1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo unico è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.

2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarità.

3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.

#### Art. 49

##### *(Esenzioni)*

1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato;

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

e) la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto;

f) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta<sup>113</sup>.

2. L'acquirente:

a) nel caso previsto dalla lettera a) comunica alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi previsti;

b) nel caso previsto dalla lettera b) comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi stabiliti dalla Consob, e comunque su base trimestrale, e ogni variazione della sua partecipazione;

<sup>113</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

c) nel caso previsto dalla lettera e), se non osserva l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.

**Art. 50**  
(*Opa residuale*)

1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.

2. La società di gestione del mercato:

a) segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;

b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;

c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;

d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

4. Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente sulla congruità degli elementi forniti.

5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.

6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale:

a) la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico;

b) un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla Consob, sull'esistenza

o meno di eventi, non noti al mercato, che possano incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell'emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull'ultimo bilancio pubblicato ovvero, se più recente, sull'ultima relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile completa<sup>114</sup>.

**PARTE III**  
**EMITTENTI**

**TITOLO I**  
**PROSPETTO DI QUOTAZIONE<sup>115</sup>**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 51**  
(*Definizioni*)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "sponsor" o "listing partner"<sup>116</sup>: l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari;

b) "obbligazioni strutturate": 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni<sup>117</sup>.

**Art. 52**

*(Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto)*

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato trasmette alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 11<sup>118</sup>.

**Art. 53**

*(Contenuto del prospetto)*

1. Il prospetto di quotazione è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE ed agli schemi al medesimo allegati.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, 6, 6-bis, 9 e 9-bis<sup>119</sup>.

<sup>114</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>115</sup> La delibera n. 15232 del 29.11.2005 ha disposto che le modifiche apportate alla disciplina del prospetto di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006.

<sup>116</sup> Le parole "listing partner" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>117</sup> Lettera così modificata con delibera n. 13086 del 18.4.2001, a seguito della soppressione della precedente lettera b) (covered warrant).

<sup>118</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>119</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

**Art. 54***(Documento di informazione annuale)*

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari.
2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.
3. Il documento è depositato presso la CONSOB dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.
5. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE<sup>120</sup>.

**Art. 55***(Istruttoria della Consob)*

1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7.
2. I termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 decorrono dal giorno in cui perviene alla Consob il provvedimento di ammissione a quotazione della società di gestione del mercato<sup>121</sup>.

**Art. 56***(Pubblicazione e aggiornamento del prospetto)*

1. Prima dell'inizio delle negoziazioni o, nel caso di un'offerta al pubblico di azioni che devono essere ammesse alla negoziazione, sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta, il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:
  - a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;
  - b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e nel sito degli intermediari che provvedono al collocamento degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione.

2. Si applica, ove compatibile, l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

3. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della domanda di quotazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e la data di inizio delle negoziazioni forma oggetto di apposito supplemento al prospetto. Si applica l'articolo 11<sup>122</sup>.

**Art. 57***(Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto)*

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari di seguito indicati:

a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

<sup>120</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>121</sup> Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>122</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe degli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

iv) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;

vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;

vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione.

**1-bis. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quota-**

**te viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 contiene:**

**a) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;**

**b) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite agli strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;**

**c) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori degli strumenti finanziari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.**

**1-ter. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 1-bis, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 è costituito:**

**a) dalla relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'articolo 70;**

**b) dal documento informativo previsto all'articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.**

**1-quater. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e le eventuali integrazioni almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione<sup>123</sup>.**

#### Art. 58

*(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)*

1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 10-bis<sup>124</sup>.

<sup>123</sup> Articolo già modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003, poi sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e infine così modificato con delibera n. 15915 del 3.5.2007, che inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

<sup>124</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

**Capo II**  
**Disposizioni particolari riguardanti quote di**  
**fondi chiusi,**  
**quote o azioni di OICR aperti indicizzati**<sup>125</sup>

Art. 59  
*(Norme applicabili)*

1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti<sup>126</sup>.

2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II e V<sup>127</sup>, in quanto compatibili<sup>128</sup>.

Art. 60<sup>129</sup>  
*(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati)*

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 3, 4 e 5 contenuti nell'Allegato 1B. Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria<sup>130</sup>.

2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 8 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia<sup>131</sup>.

3. All'istruttoria relativa alla quotazione degli OICR di cui al comma precedente si applica l'articolo 22-bis<sup>132</sup>.

4. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 7 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia<sup>133</sup>.

<sup>125</sup> Rubrica modificata, dapprima con delibera n. 13605 del 5.6.2002, poi con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>126</sup> Comma già modificato con delibera n. 13605 del 5.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>127</sup> Le precedenti parole "Sezioni II e III" sono state sostituite dalle parole "Sezioni II e V" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>128</sup> Comma aggiunto con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

<sup>129</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13605 del 5.6.2002; successivamente sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e infine modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alle successive note.

<sup>130</sup> Le precedenti parole "schemi 10, 11 e 12" sono state sostituite dalle parole "schemi 3, 4 e 5" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>131</sup> Le precedenti parole "schema 19" sono state sostituite dalle parole "schema 8" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>132</sup> Comma inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>133</sup> Comma modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 che ha rinumerato il comma 3 come comma 4 e sostituito le parole "schema 14" con le parole "schema 7".

Art. 61

*(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates)*  
 ...omissis...<sup>134</sup>

Art. 62

*(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)*  
 ...omissis...<sup>135</sup>

**Capo III**  
**Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento**

Art. 63  
*(Prospetto informativo)*

1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'articolo 5, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione<sup>136</sup>.

Art. 64

*(Obblighi informativi)*

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.

Art. 64-bis

*(Modalità per l'ammissione)*

...omissis...<sup>137</sup>

**TITOLO II**  
**INFORMAZIONE SOCIETARIA**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

Art. 65  
*(Definizioni)*

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;

b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in borsa in Italia;

<sup>134</sup> Articolo modificato, dapprima con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14990 del 14.4.2005 e poi abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>135</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14990 del 14.4.2005 e infine abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>136</sup> Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>137</sup> Articolo inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e poi abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

c) “emittenti obbligazioni”: i soggetti italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia;

d) “emittenti covered warrant e certificates”: i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in Italia<sup>138</sup>.

2. Nella Sezione I<sup>139</sup> del Capo II del presente Titolo si intendono per:

a) “raccomandazione”: ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;

b) “ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento”:

- informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un’impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell’elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari;

- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;

c) “valutazioni del merito di credito”: giudizi sul merito di credito degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito;

d) “soggetto pertinente”: persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell’esercizio della propria professione o attività;

e) “persona giuridica collegata”: persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente;

f) “emittente”: l’emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;

g) “canale di divulgazione”: un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche;

h) “informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche”: informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone<sup>140</sup>.

<sup>138</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituita, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

<sup>139</sup> Rectius Sezione II.

<sup>140</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

3. Ai fini della definizione contenuta nel precedente comma 2, lettera a), non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari<sup>141</sup>.

**3-bis. Nella Sezione VI del Capo II del presente Titolo si intende per “codici di comportamento”: i codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori<sup>142</sup>.**

## Capo II Comunicazioni al pubblico

### Sezione I Informazione su eventi e circostanze rilevanti<sup>143</sup>

#### Art. 65-bis (Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Per società di gestione e Sicav indicate dall’articolo 102, comma 1, si intendono anche le società di gestione i cui fondi chiusi di pertinenza emettono strumenti finanziari, nonché le Sicav che emettono strumenti finanziari, per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani<sup>144</sup>.

#### Art. 66 (Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano rendono pubbliche le informazioni previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

<sup>141</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>142</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>143</sup> Intestazione così modificata con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>144</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

b) ad almeno due agenzie di stampa.

3. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

5. Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano nel proprio sito internet, ove disponibile, il comunicato entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il comunicato rimane disponibile nel sito internet per almeno due anni.

6. I soggetti indicati al comma 2 assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

7. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel

quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa<sup>145</sup>.

#### Art. 66-bis

##### (Ritardo della comunicazione)

1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

<sup>145</sup> Articolo precedentemente modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.



a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico ne danno senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

5. La Consob, avuta notizia ai sensi del comma 4 ovvero in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati<sup>146</sup>.

#### Art. 67

*(Compiti della società di gestione del mercato)*

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico:

a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti;

b) modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 66, comma 2, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonché l'accesso ad esse da parte di società di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti<sup>147</sup>.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.

3. La società di gestione del mercato adotta le misure organizzative necessarie per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi del presente Titolo.

4. La società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione del pubblico i comunicati, i

dati ed i documenti con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico.

#### Art. 68

*(Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento.

#### Sezione II<sup>148</sup>

#### Raccomandazioni

#### Art. 69<sup>149</sup>

*(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)*

1. Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della loro produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica re-

<sup>148</sup> Sezione inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005; l'intera Sezione è entrata in vigore il 1°.4.2006. Fino a tale data è stata applicata la disciplina contenuta nell'articolo 69, nel testo precedente le modifiche (v. ndr successiva).

<sup>149</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito dapprima, con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005. Le modifiche apportate con delibera n. 15232 del 29.11.2005 sono entrate in vigore il 1°.4.2006; fino a tale data è stato applicato il precedente testo dell'articolo, che di seguito si riporta: "Art. 69 (Studi e statistiche) 1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi: a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico; b) siano depositati, entro lo stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico; c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione. 2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato o delle società in rapporto di controllo con esso, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e c), la diffusione al pubblico è effettuata entro sessanta giorni a partire da quello di inizio della loro distribuzione secondo una delle seguenti modalità: a) trasmissione alla società di gestione del mercato; b) messa a disposizione direttamente sul sito internet dell'intermediario e contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove lo studio o la statistica sono consultabili. 3. Qualora prima del termine di cui al comma precedente si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) presenza di notizie in merito ai contenuti di uno studio o una statistica attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1; b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto dello studio o della statistica rispetto a quello di riferimento del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente, il soggetto di cui alla lettera a) del presente comma, su richiesta della Consob, diffonde al pubblico un comunicato contenente un commento circa la veridicità delle notizie e, qualora lo studio o la statistica siano già stati distribuiti ai soggetti di cui al comma 2, provvede immediatamente alla loro diffusione al pubblico secondo una delle modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 2. Il comunicato è inviato senza indugio ad almeno due agenzie stampa, alla Consob e alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico. 4. La trasmissione degli studi o delle statistiche alla società di gestione del mercato e l'invio dell'avviso di cui alla lettera b) del comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate."

<sup>146</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>147</sup> Lettera sostituita, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000, poi con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e infine modificata con delibera n. 15232 del 29.11.2005, che ha sostituito le parole "articolo 66, comma 1" con le parole "articolo 66, comma 2".

sponsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione riporta l'identità dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

**Art. 69-bis<sup>150</sup>**

*(Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)*

1. I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che:

a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

b) tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;

c) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

2. Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi, immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.

3. I soggetti pertinenti devono predisporre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.

**Art. 69-ter<sup>151</sup>**

*(Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)*

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista finanziario indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:

a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e

modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;

b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;

c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;

d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;

e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;

f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.

**Art. 69-quater<sup>152</sup>**

*(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)*

1. I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l'obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:

a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;

<sup>150</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

<sup>151</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

<sup>152</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.

**Art. 69-quinquies**<sup>153</sup>

*(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)*

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-*quater*, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:

a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:

- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso; o

- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso;

b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;

c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come *market maker* o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;

d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;

e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;

f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione;

g) nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:

- se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e

- il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto, nel caso in cui tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni.

2. I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:

a) in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni;

b) a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.

3. La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.

**Art. 69-sexies**<sup>154</sup>

*(Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)*

1. I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

2. Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.

3. Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto perti-

<sup>153</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

<sup>154</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

nente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.

4. I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.

5. I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che prevede di indicare nell'informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.

6. In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:

a) comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell'informazione diffusa il nome dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;

b) ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 69-quinquies a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;

c) ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater e 69-quinquies qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.

#### Art. 69-septies<sup>155</sup>

*(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)*

1. Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-ter, comma 1, lettere a), b) e c), 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-ter, comma 1, 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere l'obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e

visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

2. Nei casi indicati al comma 1, le informazioni contenute nel sito internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.

#### Art. 69-octies<sup>156</sup>

*(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)*

1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall'articolo 114, comma 10, del Testo unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

3. In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1.

4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.

#### Art. 69-novies<sup>157</sup>

*(Pubblicazione delle raccomandazioni)*

1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:

a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;

b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono atti-

<sup>155</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

<sup>156</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

<sup>157</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

vità di *specialisti e/o sponsor*, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell'incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:

a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall'inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'inizio dello svolgimento dell'incarico.

5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3.

6. Qualora si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione,

i soggetti indicati al comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione

secondo una delle modalità previste dal comma 2.

7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.

### Sezione III<sup>158</sup>

#### Valutazioni del merito di credito

##### Art. 69-decies

##### (Disposizioni applicabili)

**1. I soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito, escluse le agenzie di rating, osservano, nello svolgimento di tale attività, le prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) e f), 69-quater, 69-quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies<sup>159</sup>.**

### Sezione IV<sup>160</sup>

#### Informazione su operazioni straordinarie

##### Art. 70

(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un

<sup>158</sup> Sezione inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>159</sup> Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>160</sup> Sezione rinumerata da II a IV con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-bis, comma 2, 2506-ter nonché dell'articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;

c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico<sup>161</sup>, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile<sup>162</sup>.

#### Art. 70-bis

##### *(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.

3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel re-

gistro delle imprese di cui all'articolo 2447-decies, comma 3, lettera a)<sup>163</sup>.

#### Art. 71

##### *(Acquisizioni e cessioni)*

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale<sup>164</sup>.

#### Art. 71-bis<sup>165</sup>

##### *(Operazioni con parti correlate)*

1. In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell'articolo 66 o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71.

2. Il documento informativo è depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

3. ...omissis...<sup>166</sup>.

#### Art. 72

##### *(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)*

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultima parte e comma 5,

<sup>161</sup> Periodo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>162</sup> Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

<sup>163</sup> Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>164</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>165</sup> Articolo inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002 (in vigore dal 1°.1.2003, v. delibera n. 13759 del 30.9.2002) e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>166</sup> Comma soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile<sup>167</sup>.

#### Art. 73

##### *(Acquisto e alienazione di azioni proprie)*

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di

<sup>167</sup> Articolo già modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A<sup>168</sup>.

#### Art. 74<sup>169</sup>

##### *(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)*

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale delle deliberazioni adottate<sup>170</sup>, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

#### Art. 75<sup>171</sup>

##### *(Emittenti obbligazioni)*

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1, 2, 3 e 5 e l'articolo 72.

2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, si applica l'articolo 70-bis<sup>172</sup>.

#### Art. 76

##### *(Avviso al pubblico)*

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 70-bis, 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese<sup>173</sup>.

2. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, modalità di informazione del pubbli-

<sup>168</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

<sup>169</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>170</sup> Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni adottate" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni adottate" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>171</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002; successivamente sostituito con delibere n. 14002 del 27.3.2003 e n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>172</sup> Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>173</sup> Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 che ha inserito delle parole "70-bis".

co diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

**Sezione V<sup>174</sup>**  
**Informazione Periodica**

Art. 77<sup>175</sup>  
*(Approvazione del bilancio)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni<sup>176</sup>;

b) il bilancio consolidato, se redatto;

c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;

d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;

e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

2. I documenti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 sono messi a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato.

3. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

4. Entro quindici giorni<sup>177</sup> dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.

Art. 78<sup>178</sup>  
*(Note al bilancio)*

1. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, sono indicati a livello aggregato.

**1-bis. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per**

<sup>174</sup> Sezione rinumerata da III a V con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>175</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

<sup>176</sup> Le parole "sette giorni" sono state sostituite dalle parole "quindici giorni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>177</sup> Le parole "Entro sette giorni" sono state sostituite dalle parole "Entro quindici giorni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>178</sup> Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004, poi con delibera 15520 del 27.7.2006 e infine così modificato con delibera n. 15915 del 3.5.2007 che ha inserito il comma 1-bis.

**favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell'articolo 2358, comma 3, del codice civile, descrivendole in modo tale da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate<sup>179</sup>.**

Art. 79  
*(Relazione sulla gestione)*

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche<sup>180</sup>.

Art. 80  
*(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)*

...omissis...<sup>181</sup>

Art. 81  
*(Relazione semestrale)*

1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

2. La relazione semestrale è redatta in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.

4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro<sup>182</sup>.

Art. 81-bis  
*(Relazione semestrale – regime transitorio)*

...omissis...<sup>183</sup>

<sup>179</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>180</sup> Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera 15520 del 27.7.2006.

<sup>181</sup> Articolo abrogato con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>182</sup> Articolo già modificato dall'articolo 155-bis (v. infra); successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>183</sup> Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.



**Art. 81-ter**

**(Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione semestrale)**

**1. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo il modello indicato nell'Allegato 3C-ter<sup>184</sup>.**

**Art. 82**

**(Relazione trimestrale)**

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:

a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio<sup>185</sup>.

**Art. 82-bis**

**(Relazione trimestrale - regime transitorio)**

*...omissis...*<sup>186</sup>

**Art. 83**

**(Avviso al pubblico)**

1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Si applica l'articolo 76, comma 2.

<sup>184</sup> Articolo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° 7.2007.

<sup>185</sup> Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>186</sup> Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

**Sezione VI<sup>187</sup>****Altre informazioni****Art. 84**

**(Informazioni sull'esercizio dei diritti)**

1. Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea<sup>188</sup>.

**Art. 84-bis**

**(Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)**

1. Gli emittenti strumenti finanziari, almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis del Testo unico, redigono un documento informativo in conformità a quanto indicato nell'Allegato 3A, Schema 7. Entro i medesimi termini gli emittenti rendono pubblico il documento informativo:

a) mettendolo a disposizione presso la sede sociale;

b) inviandolo secondo le modalità indicate nell'articolo 66, commi 2 e 3;

c) pubblicandolo nel proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:

a) i soggetti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c)-c.1, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo, e c.2 dell'emittente azioni;

b) i soggetti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo delle società controllate dall'emittente azioni;

c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e i soggetti che svolgono funzione di direzione delle società controllanti l'emittente azioni;

d) le persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti dell'emittente.

<sup>187</sup> Sezione rinumerata da IV a VI con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>188</sup> Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

tente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste dal comma 1, lettere b) e c) delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.

4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del Testo unico, informano il pubblico, con le modalità previste nel comma 1, lettere b) e c), in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3.

5. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste nel comma 1, lettere b) e c):

a) delle decisioni dell'organo competente inerenti l'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea dei medesimi emittenti, riportando le informazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7, per le materie oggetto di decisione e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati;

b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23, riportando i dati rettificati nella tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7.

6. Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità, le informazioni previste nel

comma 5, lettere a) e b), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società controllate, già comunicati ai sensi del comma 4<sup>189</sup>.

Art. 85  
(*Verbali assembleari*)

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti strumenti finanziari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

Art. 86  
(*Partecipazioni reciproche*)

1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi.

Art. 87  
(*Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari*)

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati<sup>190</sup>.

Art. 87-bis  
(*Informazioni su acquisti di azioni proprie*)

1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel Capo II del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate nell'articolo 66 del presente regolamento<sup>191</sup>.

<sup>189</sup> Articolo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'1.9.2007. Per i piani approvati precedentemente all'1.9.2007, gli emittenti, in occasione della decisione dell'organo competente per la loro attuazione, assunta a partire da tale data, pubblicano senza indugio e con le modalità previste dall'articolo 84-bis, comma 1: a) le informazioni indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafi 1, 3 e 4 e una sintetica descrizione delle informazioni contenute nel paragrafo 2 del medesimo Schema, se tali informazioni sono oggetto di decisione in tale occasione ovvero sono comunque disponibili e non sono state già pubblicate in precedenza; b) le informazioni contenute nella tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A. Per i piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione precedentemente al 1.9.2007, gli emittenti pubblicano, entro 15 giorni da tale data, le informazioni previste nel precedente alinea, lett. a), ove disponibili e non già pubblicate, e le informazioni contenute nella sezione 1 dei quadri 1 e 2, della tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A, con riferimento ai seguenti strumenti oggetto dei piani: a) opzioni assegnate non scadute che non siano state ancora esercitate dai destinatari; b) strumenti finanziari, diversi dalle opzioni, assegnati per i quali sussiste ancora il vincolo, stabilito dall'emittente, di vendita a terzi da parte dei destinatari.

<sup>190</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1°.4.2006; fino a tale data si applica il precedente testo dell'articolo che di seguito si riporta: "Art. 87 (Comunicazioni dei capigruppo) 1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati."

<sup>191</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

**Art. 88***(Equivalenza delle informazioni)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri paesi.

2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano<sup>192</sup>.

**Art. 89***(Offerta di diritti di opzione)*

1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

**Art. 89-bis***(Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento)*

1. Le società con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:

a) sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;

b) sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;

c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.

2. Le società con azioni quotate pubblicano la relazione indicata nel comma 1 in un'apposita sezione del proprio sito internet e ne mettono a disposizione una copia presso la sede sociale non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Le società con azioni quotate che adottano il modello dualistico pubblicano la relazione indicata nel comma 1 non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis del codice civile.

3. Dell'avvenuta pubblicazione della relazione indicata nel comma 1 è data contestuale notizia con le modalità indicate all'articolo 66, comma 2.

4. Le società con azioni quotate trasmettono la relazione indicata nel comma 1, entro il quinto giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, alla società di gestione o all'associazione di

categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce.

5. La relazione indicata nel comma 1 è riportata integralmente nella relazione sulla gestione o in un apposito allegato della relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

6. Le società con azioni quotate che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella relazione sulla gestione<sup>193</sup>.

**Art. 89-ter***(Pubblicità dei codici di comportamento)*

1. Le associazioni di categoria degli operatori trasmettono alla Consob e alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:

a) informazioni sul grado di rappresentatività dell'associazione rispetto alla categoria di operatori di riferimento;

b) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

c) il testo integrale del codice.

2. Le società di gestione trasmettono alla Consob e alle altre società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:

a) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

b) il testo integrale del codice.

3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 89-bis, comma 4, le associazioni di categoria degli operatori e le società di gestione forniscono tempestivamente indicazione delle società con azioni quotate che aderiscono ai codici di comportamento alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni.

4. Le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori pubblicano tempestivamente, in un'apposita sezione del proprio sito internet, le informazioni trasmesse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e le relazioni ricevute ai sensi dell'articolo 89-bis, comma 4.

<sup>192</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>193</sup> Articolo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall'1.1.2008.

5. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori che promuovono codici di comportamento comunicano, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente.

6. Le società di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione, pubblicano in un'apposita sezione del proprio sito internet le informazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 5, anche mediante collegamento ipertestuale alle sezioni dei siti internet indicate nel comma 4, nonché l'elenco aggiornato delle società che aderiscono ai codici di comportamento<sup>194</sup>.

#### Sezione VI-bis<sup>195</sup>

Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

#### Art. 89-quater

(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti quotati)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti quotati su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR.

2. L'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.

3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l'altro conto:

a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;

b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;

c) dell'attività sui titoli;

d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.

<sup>194</sup> Articolo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>195</sup> Sezione inserita con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni del presente articolo si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude a partire dal 31.12.2007.

### Capo III Comunicazioni alla Consob

#### Sezione I

#### Informazione su operazioni straordinarie

#### Art. 90<sup>196</sup>

(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

d) il verbale delle deliberazioni<sup>197</sup> adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d-bis) la documentazione di cui all'articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile;

f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4.

#### Art. 90-bis

(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) il verbale delle deliberazioni di cui all'articolo 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) nel caso previsto dall'articolo 70-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

<sup>196</sup> Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; successivamente modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>197</sup> Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

c) la documentazione prevista dall'articolo 2447-*novies*, contestualmente alla diffusione al pubblico;

d) il contratto previsto dall'articolo 2447-*bis*, comma 1, lettera b), contestualmente alla diffusione al pubblico<sup>198</sup>.

**Art. 91**  
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71.

**Art. 91-bis**  
(Operazioni con parti correlate)

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71-*bis*<sup>199</sup>.

**Art. 92<sup>200</sup>**  
(Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per *deliberare* le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, *almeno* quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale delle deliberazioni<sup>201</sup> adottate, entro trenta giorni da *quello* in cui l'assemblea ha deliberato;

d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel *registro* delle imprese;

e) la documentazione di cui all'articolo 72, comma 5<sup>202</sup>, contestualmente alla diffusione al pubblico;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro *trenta* giorni dalla riunione consiliare.

**Art. 93**  
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto

e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il *verbale*, entro trenta giorni dall'assemblea<sup>203</sup>.

**Art. 94<sup>204</sup>**  
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la *relazione* dell'organo amministrativo con le osservazioni dell'organo di controllo, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'articolo 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale delle deliberazioni<sup>205</sup> adottate, contestualmente alla diffusione al pubblico.

**Art. 95**  
(Emittenti obbligazioni)<sup>206</sup>

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, 90-*bis*,<sup>207</sup> e l'articolo 92<sup>208</sup>.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

**Sezione II**  
**Informazione periodica**

**Art. 96**  
(Comunicazioni periodiche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la *documentazione* prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a), b), e c), nei termini ivi indicati<sup>209</sup>;

b) la *documentazione* prevista dagli articoli 81 e 82, comma 1,<sup>210</sup> contestualmente alla diffusione al pubblico.

<sup>198</sup> Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>199</sup> Articolo inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002. L'articolo 71-*bis* è in vigore dal 1°.1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

<sup>200</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

<sup>201</sup> Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>202</sup> Le precedenti parole "comma 4" sono state sostituite dalle parole "comma 5" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>203</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

<sup>204</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>205</sup> Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>206</sup> Rubrica già sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituita con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

<sup>207</sup> Le parole "90-*bis*" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>208</sup> Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

<sup>209</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>210</sup> Le parole "comma 1" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**Art. 97***(Emittenti obbligazioni)*<sup>211</sup>

1. Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera a)<sup>212</sup>.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

### Sezione III Altre informazioni

**Art. 98***(Modifiche del capitale sociale)*

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;

c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-*quater* del codice civile.

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;

b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato<sup>213</sup>.

**Art. 98-bis***(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)*

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi

<sup>211</sup> Rubrica già sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituita con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

<sup>212</sup> Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

<sup>213</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione<sup>214</sup>.

**Art. 99***(Partecipazioni reciproche)*

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86.

**Art. 100***(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)*

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'Allegato 3H<sup>215</sup>.

**Art. 101***(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati<sup>216</sup>.

**Capo IV****Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa**<sup>217</sup>**Art. 102***(Informazioni su fatti rilevanti)*

1. Le società di gestione e le Sicav, aventi anche sede legale all'estero, nonché i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dal Capo II, Sezione I, del presente Titolo con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR<sup>218</sup>.

2. Le società di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'ar-

<sup>214</sup> Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>215</sup> Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>216</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1°.4.2006; fino a tale data si applica il precedente testo dell'articolo che di seguito si riporta: "Art. 101 (Comunicazioni dei capigruppo) 1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati."

<sup>217</sup> Rubrica così modificata con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

<sup>218</sup> Comma così modificato con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

articolo 27-bis, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo 84<sup>219</sup>.

3. Gli obblighi previsti dall'articolo 27-bis, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob<sup>220</sup>.

4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana<sup>221</sup>.

#### Art. 103

(Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)<sup>222</sup>

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Alle società di gestione del risparmio, con riferimento ai fondi quotati in borsa, si applicano l'articolo 84 e le disposizioni del Titolo VII, Capi I e II<sup>223</sup>.

2. Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il *prospetto* di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi<sup>224</sup>.

3. Le società di gestione del risparmio informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote di partecipazioni ai fondi chiusi di pertinenza delle predette società di gestione del risparmio, effettuate da loro stesse o da società da esse direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da esse appositamente incaricati<sup>225</sup>.

<sup>219</sup> Comma aggiunto con delibera n. 13605 del 5.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>220</sup> Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>221</sup> Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>222</sup> Rubrica così modificata con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

<sup>223</sup> Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1°.4.2006; fino a tale data si applica il precedente testo del comma 1, che di seguito si riporta: "1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87."

<sup>224</sup> L'originario comma 2 è stato abrogato con delibera n. 13605 del 5.6.2002. L'attuale comma 2 è stato inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>225</sup> Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1°.4.2006.

#### Art. 103-bis<sup>226</sup>

(Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)

1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il *prospetto* di quotazione;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;

c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

2. Le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il *prospetto* di quotazione;

b) il *documento* di quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

5. ...omissis...<sup>227</sup>

### Capo V

## Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa

### Art. 104

(Informazione su fatti rilevanti)

<sup>226</sup> Articolo inserito con delibera n. 13605 del 5.6.2002; successivamente sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e infine modificato nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>227</sup> Comma abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66-*bis*, 67 e 68<sup>228</sup>.

2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-*bis*, 69-*ter*, 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*sexies* e 69-*septies* e 69-*novies*<sup>229</sup>.

2-*bis*. Ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-*decies*<sup>230</sup>.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per emittenti si intendono anche quelli aventi sede legale all'estero.

4. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

#### Art. 105<sup>231</sup>

##### (Operazioni straordinarie)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, del presente Titolo<sup>232</sup>.

2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:

a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, *commi* 4 e 5, 71, 71-*bis* nonché gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70, *commi* 1 e 3, 72, *commi* 1, 2 e 3, 73 e 74, comma 1 nonché la relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

c) il verbale previsto dagli articoli 70, comma 5, 72, comma 5<sup>233</sup> e 74, comma 2, contestualmente alla diffusione al pubblico;

d) il verbale di cui all'articolo 70-*bis*, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico nonché la relazione illustrativa di cui all'articolo 70-*bis*, comma 2, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato<sup>234</sup>;

<sup>228</sup> Le precedenti parole "articoli 66, 67 e 68" sono state sostituite dalle parole "articoli 66, 66-*bis*, 67 e 68" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>229</sup> Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>230</sup> Comma dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi così modificato con delibera n. 15915 del 3.5.2007, che ha abrogato le parole: "Alle società di rating".

<sup>231</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003; sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato rispettivamente, con delibere n. 14990 del 14.4.2005 e n. 15232 del 29.11.2005, nei termini indicati alle successive note.

<sup>232</sup> Le precedenti parole "Sezione II, Capo II, del presente Titolo" sono state sostituite dalle parole "Sezione IV, Capo II, del presente Titolo" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>233</sup> Le precedenti parole "72, comma 4" sono state sostituite dalle parole "72, comma 5" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>234</sup> Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

e) la documentazione prevista dall'articolo 70-*bis*, *commi* 3 e 4, contestualmente alla diffusione al pubblico<sup>235</sup>.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

4. Gli emittenti covered warrant e certificates trasmettono alla Consob la documentazione indicata dall'articolo 95.

#### Art. 106<sup>236</sup>

##### (Informazione periodica)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 83.

2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77, comma 1, lettere a), b) e c), e 81 nonché le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1<sup>237</sup>.

#### Art. 107

##### (Altre informazioni)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, e dalla Sezione III, Capo III, del presente Titolo e dall'articolo 84-*bis*<sup>238</sup>.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano gli articoli 84, 84-*bis* e 88<sup>239</sup>.

#### Capo VI

### Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

#### Art. 108<sup>240</sup>

##### (Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-*bis* fino

<sup>235</sup> Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>236</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>237</sup> Comma già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

<sup>238</sup> Comma così modificato con delibera n. 15915 del 3.5.2007, che ha inserito le parole: "e dall'articolo 84-*bis*".

<sup>239</sup> Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002, poi sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e infine così modificato con delibera n. 15915 del 3.5.2007, che ha inserito le parole: "84-*bis*".

<sup>240</sup> Articolo già modificato con delibere n. 12475 del 6.4.2000 e n. 13616 del 12.6.2002; successivamente sostituito con delibera n. 14372 del 23.12.2003 e infine modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.



alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

**1-bis.** Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;

- comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.

**1-ter.** Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma precedente gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni<sup>241</sup>.

#### Art. 109

*(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, 2 lettera b), 3, 5, e 6, lettere a), b) e c), e 7, lettera b) e 66-bis<sup>242</sup>.

#### Art. 109-bis

*(Informazioni su patti parasociali)*

1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalità previste dall'articolo 109, della comunicazione di cui all'articolo 2341-ter del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto.

2. Il comma precedente si applica anche ai patti già dichiarati ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione<sup>243</sup>.

#### Art. 110

*(Informazione periodica)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.

3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.

<sup>241</sup> Comma così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>242</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>243</sup> Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### Art. 111

*(Altre informazioni)*

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 1<sup>244</sup>.

**1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84-bis. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli a favore di:**

**a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell'emittente azioni diffuse e nelle società controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;**

**b) persone fisiche controllanti l'emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato<sup>245</sup>.**

2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'articolo 84, comma 2<sup>246</sup>.

#### Art. 112

*(Esenzioni)*

(1.) ...omissis...<sup>247</sup>.

1. Sono dispensati dall'adempimento dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo unico e alle SICAV<sup>248</sup>.

### **Capo VII Emittenti esteri**

#### Art. 113

*(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)*<sup>249</sup>

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66-bis, 67 e 68<sup>250</sup>.

2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies e 69-novies<sup>251</sup>.

<sup>244</sup> Le parole "comma 1" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>245</sup> Comma inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>246</sup> Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>247</sup> Comma modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002, successivamente con delibera 14372 del 23.12.2003 e infine soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>248</sup> L'originario comma 2 è stato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>249</sup> La precedente rubrica "Informazione su fatti rilevanti" è stata sostituita dalla rubrica "Informazione su eventi e circostanze rilevanti" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>250</sup> La precedenti parole "articoli 66, 67 e 68" sono state sostituite dalle parole "articoli 66, 66-bis, 67 e 68" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>251</sup> Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

2-bis. Ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies<sup>252</sup>.

3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

#### Art. 114

*(Operazioni straordinarie e informazioni periodiche)*

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano<sup>253</sup>.

#### Art. 115

*(Altre informazioni)*

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 84.

#### Art. 116

*(Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero)*

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione se le stesse hanno importanza per

<sup>252</sup> Comma dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi così modificato con delibera n. 15915 del 3.5.2007, che ha abrogato le parole: "Alle società di rating".

<sup>253</sup> Le parole "se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano<sup>254</sup>.

#### Art. 116-bis

*(Informazioni ulteriori in materia di bilanci)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione dell'organo amministrativo non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie<sup>255</sup>.

#### Capo VIII<sup>256</sup>

**Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti**

#### Art. 116-ter<sup>257</sup>

*(Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni)*

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti:

a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne dà notizia all'emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi su domanda;

b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo;

c) dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti della documentazione prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, del presente Titolo<sup>258</sup>.

### TITOLO III ASSETTI PROPRIETARI

#### Capo I

#### Partecipazioni rilevanti

#### Sezione I

#### Partecipazioni in società con azioni quotate

#### Art. 117

*(Variazioni delle partecipazioni rilevanti)*

1. Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di una società con azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

<sup>254</sup> Le parole "se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>255</sup> Articolo inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e successivamente così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

<sup>256</sup> Capo inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

<sup>257</sup> Articolo inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e poi modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alle successive note.

<sup>258</sup> Le precedenti parole "Sezioni II e III, Capo II, del presente Titolo" sono state sostituite dalle parole "Sezioni IV e V, Capo II, del presente Titolo" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

a) il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5;

b) la riduzione della partecipazione entro le soglie indicate alla lettera a).

2. Per le società i cui statuti prevedono limiti al possesso azionario la Consob, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può prescrivere percentuali diverse da quelle indicate nel comma 1.

#### Art. 118

##### *(Criteri di calcolo delle partecipazioni)*

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto.

2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio<sup>259</sup>, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.

#### Art. 119

##### *(Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali)*

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione relativi alle soglie del 5%, 10%, 25%, 50% e 75% sono computate anche le azioni emesse e sottoscritte che un soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari, società controllate.

2. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

3. L'esercizio delle facoltà previste dai commi precedenti obbliga a una nuova comunicazione quando la partecipazione supera le soglie previste dall'articolo 117 o si riduce al di sotto delle stesse.

#### Art. 120

##### *(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)*

1. Chiunque aderisca a un patto parasociale previsto dall'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico riguardante più del 5% del capitale ne dà comunicazione alla Consob e alla società le cui azioni sono oggetto del patto, indicando la propria partecipazione complessiva al capitale della società. La medesima comunicazione è dovuta anche da chi aderisca tramite interposte persone o fiduciari o da chi controlla l'aderente al patto.

<sup>259</sup> Le precedenti parole "gestione collettiva e individuale del risparmio" sono state sostituite dalle parole "gestione del risparmio" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

2. Le comunicazioni previste dal comma 1 non sono dovute se le medesime informazioni sono comunicate in forza degli articoli precedenti ovvero sono comunicate alla Consob e rese pubbliche in occasione dell'adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

#### Art. 121

##### *(Termini e modalità di comunicazione delle partecipazioni)*

1. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante i modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.

2. Qualora più soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.

3. Gli intermediari che nell'esercizio della loro attività di gestione del risparmio hanno acquisito una partecipazione superiore al 2% e inferiore al 5% possono, in luogo di quanto previsto al comma 1, darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva. In tal caso comunicano anche la partecipazione ad essi imputabile alla data della comunicazione.

#### Art. 122

##### *(Modalità di pubblicazione delle informazioni)*

1. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i tre giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. La pubblicazione è effettuata anche tramite la società di gestione del mercato presso il quale è quotata la società partecipata, secondo modalità concordate con la Consob.

#### Art. 122-bis

##### *(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)*

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla società emittente e alla Consob quando, alternativamente:

a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;

b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:

- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;

- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Si applica l'articolo 118, comma 3.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'Allegato 4. Si applica l'articolo 121, commi 2 e 3.

4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni<sup>260</sup>.

## Sezione II

### Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

#### Art. 123

*(Criteri di calcolo delle partecipazioni)*

1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:

a) le azioni o quote delle quali la società con azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;

b) le azioni o quote in relazione alle quali alla medesima società spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile.

2. Si applica l'articolo 118, comma 2.

#### Art. 124

*(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)*

1. Le società con azioni quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%.

2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.

3. Si applica l'articolo 121, comma 2.

#### Art. 125

*(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)*

1. Le società con azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura del primo semestre di esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio.

2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.

3. Si applica l'articolo 121, comma 2.

#### Art. 126

*(Modalità di pubblicazione delle informazioni)*

1. Le società con azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale.

## Capo II

### Patti parasociali

#### Sezione I

### Comunicazione del patto

#### Art. 127

*(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)*

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.

2. La comunicazione è effettuata mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo; ove non ancora pubblicato l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione.

c) informazioni concernenti:

- gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;

- la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;

- il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.

3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previ-

<sup>260</sup> Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

sto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D<sup>261</sup>.

**Art. 128**  
(Altre comunicazioni)

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;

b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);

c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;

d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.

2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D<sup>262</sup>.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

**Sezione II**  
**Estratto del patto**

**Art. 129**  
(Modalità di pubblicazione dell'estratto)

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono

oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.

**Art. 130<sup>263</sup>**  
(Contenuto dell'estratto)

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte<sup>264</sup>;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso

<sup>261</sup> Le parole "unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001. Le parole "redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D" sono state inserite con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>262</sup> Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>263</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

<sup>264</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico<sup>265</sup>;

d) il contenuto e la durata del patto;

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

a) tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, comma 5, del Testo unico;

b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;

c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) clausole penali;

e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

#### Art. 131

*(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)*

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'articolo 130, il patto è pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute.

2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea vari di più di due punti percentuali<sup>266</sup>.

3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni dall'inoltro dello stesso;

b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento.

### **Sezione III**

#### **Associazioni di azionisti**

#### Art. 132

*(Contenuto dell'estratto)*

1. Le associazioni previste dall'articolo 141 del Testo unico, che non comportano l'esistenza di un patto parasociale tra gli associati, pubblicano, con le modalità indicate dall'articolo 129, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni:

a) società i cui azionisti aderiscono all'associazione;

b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;

c) scopo, modalità di funzionamento e durata dell'associazione;

d) requisiti e modalità per aderire all'associazione.

2. L'estratto è pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lettera c) del comma precedente.

3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-*bis* del codice civile, le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico.

4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente<sup>267</sup>.

#### Art. 133

*(Comunicazioni alla Consob)*

1. Le associazioni previste dall'articolo 132, comma 1, trasmettono alla Consob:

a) entro cinque giorni dalla stipulazione, copia integrale dello statuto e delle altre disposizioni che ne regolano il funzionamento;

b) entro il giorno di pubblicazione, copia degli estratti previsti dall'articolo precedente e dell'avviso trasmesso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

### **TITOLO IV**

#### **ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

##### **Capo I**

#### **Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto**

#### Art. 134

*(Procedura di sollecitazione)*

1. Il committente o l'intermediario che intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto pubblica un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

<sup>265</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>266</sup> Comma così sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>267</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

2. Copia dell'avviso viene contestualmente inviata alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

3. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del committente, dell'intermediario e dell'emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

c) la data a partire dalla quale l'azionista può richiedere all'intermediario, anche per il tramite del depositario, il prospetto ed il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

d) le proposte di voto per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

4. La documentazione indicata nell'Allegato 5A, il prospetto ed il modulo, redatti secondo gli allegati schemi 5B e 5C, sono trasmessi alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può richiedere informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera a), del Testo unico.

5. Decorso detto termine l'intermediario diffonde il prospetto e il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata. Quest'ultima informa, senza indugio, i depositari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

6. I depositari danno notizia agli azionisti depositanti della sollecitazione in tempo utile per la loro eventuale adesione.

7. L'intermediario consegna, anche tramite il depositario, il modulo corredato dal prospetto, a chiunque ne faccia richiesta.

8. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente comunicata ai soggetti indicati nel comma 5 e a coloro che hanno già conferito la delega ed è messa a disposizione degli azionisti. La sostituzione dell'intermediario è resa nota con le modalità previste dal comma 1.

9. A richiesta dell'intermediario e senza ritardo:

a) la società di gestione accentrata comunica i nominativi dei depositari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti titoli;

b) i depositari comunicano i nominativi e il numero di azioni possedute dai soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati;

c) la società emittente mette a disposizione le risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

10. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti la sollecitazione ne dà contestuale comu-

nicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

11. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del committente.

12. Nel caso in cui la sollecitazione sia promossa congiuntamente da più soggetti, questi ultimi non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

#### Art. 135

##### (*Obblighi di comportamento*)

1. Il committente e l'intermediario si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con gli azionisti, l'intermediario si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si dichiarino non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi del committente, dell'intermediario e delle società dei rispettivi gruppi, con la società emittente.

3. L'intermediario informa che il voto sarà esercitato solo se conforme alle proposte del committente e che salva diversa volontà dell'azionista, ove si verificano circostanze di rilievo che non possono essere a questi comunicate tali da far ragionevolmente ritenere che l'azionista stesso se le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo diverso da quello proposto.

4. L'intermediario mette a disposizione degli azionisti la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2<sup>268</sup> dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea<sup>269</sup>.

5. Il committente e l'intermediario mantengono la segretezza sui risultati della sollecitazione.

6. L'intermediario dà notizia con comunicato stampa dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto nell'ipotesi prevista dal comma 3, ultima parte e dell'esito della votazione.

7. Chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 137, comma 2.

8. Il committente non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

#### Art. 136

##### (*Procedura di raccolta di deleghe di voto*)

1. L'associazione che intende promuovere una raccolta di deleghe ne dà notizia con un comunica-

<sup>268</sup> Le parole "dell'articolo 70-bis, comma 2" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>269</sup> Comma così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

to stampa e informa la società emittente, la Consob e la società di gestione del mercato.

2. L'associazione trasmette la documentazione indicata nell'Allegato 5A e il modulo di delega redatto secondo l'Allegato schema 5D alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può provvedere ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera a), del Testo unico.

3. Decorso detto termine l'associazione consegna agli associati il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla Consob e alla società di gestione del mercato.

4. L'associazione mette a disposizione degli associati la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2<sup>270</sup> dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, nonché le informazioni sulle eventuali proposte di voto atte a consentire all'associato di assumere una decisione consapevole<sup>271</sup>.

5. Nello svolgimento della raccolta l'associazione si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza e fornisce, in modo comprensibile, le informazioni e i chiarimenti richiesti dagli azionisti.

6. Si applicano gli articoli 134, comma 10, e 135, comma 3, ultima parte.

#### Art. 137<sup>272</sup>

##### *(Conferimento e revoca della delega di voto)*

1. Per il conferimento della delega l'azionista che abbia effettuato l'adempimento necessario per la partecipazione all'assemblea, trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega<sup>273</sup>.

2. L'azionista che abbia conferito la delega anche parziale può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. Per gli stessi argomenti è fatto divieto al committente di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto si intende astensione. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista.

3. La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. L'intermediario o l'associazione dà

<sup>270</sup> Le parole "dell'articolo 70-bis, comma 2" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>271</sup> Comma così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>272</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>273</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

seguito alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata nel comma 1.

#### Art. 138

##### *(Interruzione della sollecitazione o della raccolta)*

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, diversa da quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera b) del Testo unico, della sollecitazione o della raccolta delle deleghe, il committente o l'associazione ne danno notizia, rispettivamente, nei modi previsti dall'articolo 134, commi 1 e 2, e dall'articolo 136, comma 1.

2. Il committente o l'intermediario e i legali rappresentanti dell'associazione esercitano comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.

#### **Capo II**

#### **Voto per corrispondenza**

#### Art. 139

##### *(Avviso di convocazione dell'assemblea)*

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea contiene:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

2. Copia dell'avviso è inviata alla società di gestione accentrata degli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. La medesima società informa i depositari che ne danno comunicazione ai depositanti.

#### Art. 140

##### *(Scheda di voto)*

1. La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione<sup>274</sup>.

2. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

#### Art. 141

##### *(Esercizio del voto)*

1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

<sup>274</sup> Il precedente periodo "La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere contenuta nella scheda di voto." è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.



2. La scheda deve pervenire, anche per il tramite del depositario, alla società, entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea<sup>275</sup>.

3. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea<sup>276</sup>.

#### Art. 142

*(Adempimenti preliminari all'assemblea)*

1. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

2. Il presidente dell'organo di controllo custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari<sup>277</sup>.

#### Art. 143<sup>278</sup>

*(Svolgimento dell'assemblea)*

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione<sup>279</sup>.

2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista.

### TITOLO V TUTELA DELLE MINORANZE<sup>280</sup>

#### Art. 144

*(Esclusione dalle negoziazioni)*

1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.

2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento

<sup>275</sup> Il precedente periodo "unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico" è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>276</sup> Il precedente periodo "In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto." è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>277</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

<sup>278</sup> Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>279</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>280</sup> Intestazione così sostituita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.

#### Art. 144-bis

*(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)*

1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei *mercati* regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:

- non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie; a tal fine la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati;

d) *mediante* attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.

2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate.

3. Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'assemblea l'emittente comunica al pubblico informazioni sull'esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione.

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate all'articolo 66<sup>281</sup>.

**TITOLO V-BIS<sup>282</sup>**  
**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Capo I**

**Nomina degli organi di amministrazione e controllo**

**Sezione I**

**Disposizioni generali**

**Art. 144-ter**  
**(Definizioni)**

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;

c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;

d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;

e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;

g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato<sup>283</sup>.

<sup>281</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005. Tali disposizioni si applicano ai programmi di acquisto di azioni proprie degli emittenti quotati la cui approvazione da parte dell'assemblea delle società sia intervenuta dopo il 1°.1.2006.

<sup>282</sup> Titolo inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni previste nel presente Titolo, Capo I, si applicano alle assemblee convocate dopo l'1.7.2007.

<sup>283</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

**Sezione II**

**Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione**

**Art. 144-quater**  
**(Quote di partecipazione)**

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro venti miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro venti miliardi;

c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi;

d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni;

e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cinquecento milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;

- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente

dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta<sup>284</sup>.

**Sezione III**  
**Elezione dell'organo di controllo**

**Art. 144-quinquies**  
**(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)**

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco<sup>285</sup>.

**Art. 144-sexies**  
**(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)**

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

- a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
- b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

<sup>284</sup> V. ndr al Titolo V-bis. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni dell'art. 144-quater, comma 4 si applicano a partire dall'1.1.2008.

<sup>285</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati

nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-*duodecies*, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze<sup>286</sup>.

#### Sezione IV

##### Publicità delle liste

#### Art. 144-septies

##### *(Publicità della quota di partecipazione)*

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste<sup>287</sup>.

#### Art. 144-octies

##### *(Publicità delle proposte di nomina)*

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-*sexies*, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nell'articolo 66, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-*sexies*, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto<sup>288</sup>.

#### Art. 144-novies

##### *(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)*

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità previste dall'articolo 66, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria<sup>289</sup>.

#### Art. 144-decies

##### *(Informazione periodica)*

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-*octies* e 144-*novies* riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'articolo 89-*bis* o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile<sup>290</sup>.

#### Sezione V

##### Disposizioni finali

#### Art. 144-undecies

##### *(Disposizioni in materia di società privatizzate)*

<sup>286</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

<sup>287</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

<sup>288</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

<sup>289</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

<sup>290</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal presente Capo, per le società privatizzate indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge<sup>291</sup>.

#### Capo II

Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

#### Art.144-duodecies (Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "componente dell'organo di controllo": il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;

b) "sindaco incaricato del controllo contabile": il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile;

c) "amministratore con deleghe gestionali": l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;

d) "emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;

e) "società di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;

f) "società grande": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

g) "società media": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, di-

versa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;

h) "società piccola": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile, e la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

i) "società controllata": società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di controllo riveste analogo carica nella capogruppo;

j) "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato<sup>292</sup>.

#### Art. 144-terdecies

#### (Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti<sup>293</sup>.

<sup>292</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

<sup>293</sup> V. ndr al Titolo V-bis. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni che i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-terdecies e 144-quaterdecies, entro il 30.6.2008.

<sup>291</sup> V. ndr al Titolo V-bis.

**Art. 144-*quaterdecies***  
**(Obblighi di informativa alla Consob)**

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1.

2. Il componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'articolo 144-*terdecies*, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

3. Entro 5 giorni dalle avvenute dimissioni il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

4. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1<sup>294</sup>.

**Art. 144-*quinquiesdecies***  
**(Obblighi di informativa al pubblico)**

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unico, l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 4<sup>295</sup>.

<sup>294</sup> V. ndr al Titolo V-bis. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni che i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-*terdecies* e 144-*quaterdecies*, entro il 30.6.2008. Per la prima informativa alla Consob, i componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30.6.2008, entro i trenta giorni successivi a tale data comunicano, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-*bis*, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui all'articolo 144-*quaterdecies*, comma 1.

<sup>295</sup> V. ndr al Titolo V-bis. La delibera n. 15915 ha stabilito che per la prima informativa al pubblico, l'elenco di cui all'articolo 144-*quinquiesdecies* è allegato alle relazioni sull'attività di vigilanza, redatte ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30.6.2008.

**TITOLO VI**  
**REVISIONE CONTABILE**

Capo I<sup>296</sup>

Disposizioni di carattere generale

**Art. 145**

*(Contenuto del libro della revisione contabile)*

1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'articolo 155, comma 3 del Testo unico:

a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'articolo 155, comma 1 del Testo unico. Il risultato delle attività indicate nella lettera a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;

b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;

c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con l'organo di controllo;

d) i fatti censurabili non appena riscontrati;

e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;

f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico<sup>297</sup>.

**Art. 145-*bis***

*(Criteri generali per la determinazione del corrispettivo*

*per l'incarico di revisione contabile)*

1. Il corrispettivo per l'incarico di revisione contabile è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore.

2. In conformità agli obiettivi previsti dal comma 1, la società di revisione determina le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob

<sup>296</sup> Capo così sostituito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>297</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I.

ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a) del Testo unico.

3. Ai fini previsti dal comma 2, lettera a), la società di revisione acquisisce un'adeguata conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la società che conferisce l'incarico ed il relativo gruppo, con particolare riguardo ai rischi connessi all'attività svolta e ai presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno. La società di revisione consulta il precedente revisore per ricevere conferma degli elementi informativi acquisiti e per ottenere ogni ulteriore utile informazione in merito alla società che conferisce l'incarico, nonché al fine di conoscere il numero delle ore e la composizione delle risorse impiegate per lo svolgimento delle verifiche sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.

4. La corresponsione e la misura del compenso non possono essere in alcun modo stabilite in funzione dei risultati della revisione né essere legate ad eventuali servizi che la società di revisione o un'entità appartenente alla sua rete fornisce o si aspetta di fornire alla società che conferisce l'incarico di revisione, alle società da questa controllate, alle società che la controllano o a quelle sottoposte con essa a comune controllo<sup>298</sup>.

#### Art. 146

##### *(Documentazione da inviare alla Consob)*

1. Le società con azioni quotate, nonché gli altri soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi degli articoli 9, comma 1, 12, comma 4, 61, comma 9, e 80, comma 10, del Testo unico, trasmettono alla Consob i seguenti documenti:

a) la proposta motivata dell'organo di controllo, formulata ai sensi dell'articolo 159, comma 1 del Testo unico, contenente l'indicazione della società di revisione prescelta, l'oggetto e la durata dell'incarico, l'ammontare dei corrispettivi previsti, il nominativo del socio o amministratore della società di revisione designato quale responsabile dell'incarico, nonché i criteri seguiti nella scelta della società di revisione;

b) la deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile e approvato il relativo corrispettivo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Testo unico.

2. Le società non quotate sottoposte agli obblighi di revisione ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, trasmettono alla Consob la documentazione indicata alla lettera b) del comma 1.

3. La documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione è trasmessa

alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

4. La documentazione di cui al comma 1, relativamente agli incarichi di revisione contabile conferiti ai fini dell'ammissione a quotazione, è trasmessa alla Consob entro trenta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Qualora sia stata deliberata la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile, di cui all'articolo 159, comma 2 del Testo unico, i soggetti previsti dai commi 1 e 2 inviano alla Consob la deliberazione di revoca, le osservazioni della società di revisione e la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, avuto anche riguardo alle predette osservazioni.

6. La documentazione relativa alla revoca dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell'incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5<sup>299</sup>.

#### Art. 147

##### *(Documentazione relativa alle società controllate)*

1. Per le società controllate dalle società con azioni quotate l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 1.

2. Per le società, non comprese nel prospetto indicato al comma 1, il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dei rispettivi esercizi, l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto dalla società controllante entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dal comma 1.

3. Il prospetto previsto dal comma 1, relativamente agli incarichi di revisione delle società controllate conferiti in conseguenza dell'am-

<sup>298</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I.

<sup>299</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I.

missione a quotazione della società controllante, è trasmesso da quest'ultima entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

4. Alle società italiane controllate da società con azioni quotate si applica l'articolo 146, commi 5 e 6<sup>300</sup>.

**Art. 147-bis**

*(Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo)*

1. Per le società indicate all'articolo 165-bis del Testo unico che risultino controllate dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di una società con azioni quotate, l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del medesimo Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte della predetta società italiana, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 2. La trasmissione può essere delegata dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo ad una società italiana da essa controllata.

2. Per le società sottoposte a comune controllo con una società con azioni quotate, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, l'obbligo ivi previsto è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte delle società italiane poste al livello più elevato nelle rispettive catene di controllo, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di queste ultime, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 3. La trasmissione può essere delegata alla società italiana che adempie ai sensi del comma 1.

3. Per le società, non comprese nei prospetti previsti dai commi 1 e 2, il cui controllo sia stato acquisito dalle società italiane ivi indicate nel corso del primo semestre dell'esercizio delle società acquisite, l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto dalle predette società italiane entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. I prospetti previsti ai commi 1 e 2, relativamente agli incarichi di revisione conferiti in conseguenza dell'ammissione a quotazione, sono trasmessi dalle società italiane indicate ai medesimi commi entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Alle società italiane che controllano società con azioni quotate e alle società italiane sot-

toposte con queste ultime a comune controllo si applica l'articolo 146, commi 5 e 6<sup>301</sup>.

**Art. 148**

*(Conferimento dell'incarico da parte della Consob)*

1. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo o dalla scadenza di un precedente incarico.

2. Per le società italiane indicate agli articoli 165, comma 1, e 165-bis del Testo unico il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora la Consob abbia accertato la sussistenza dell'obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato.

3. La Consob delibera nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 159, comma 6 del Testo unico<sup>302</sup>.

**Art. 148-bis**

*(Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell'incarico di revisione)*

1. Il provvedimento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 159, comma 5 del Testo unico è comunicato immediatamente alla società di revisione e alla società che ha revocato l'incarico, anche a mezzo telefax<sup>303</sup>.

**Art. 149**

*(Deposito nel registro delle imprese)*

1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, comma 1 del Testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che ha conferito l'incarico di revisione.

2. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, comma 2 del Testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'articolo 159, comma 5 del Testo unico.

3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi dell'articolo 159, commi 1 e 6 del Testo unico sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla società<sup>304</sup>.

<sup>301</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società controllanti e le società sottoposte a comune controllo, di cui all'articolo 165-bis del Testo unico, si adeguano entro sei mesi alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 147-bis, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio l'1.1.2007.

<sup>302</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I.

<sup>303</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I.

<sup>304</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I.

<sup>300</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I.



**Capo I-bis  
Incompatibilità**

**Art. 149-bis  
(Definizioni)**

1. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità previste nel presente Capo, si applicano le seguenti definizioni.

2. La "rete", costituita dalla struttura più ampia - nazionale ed internazionale - cui appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo, è composta da entità individuate secondo i seguenti criteri: presenza di un fine comune di cooperazione, nonché

- i) condivisione di utili o costi, o
- ii) riconducibilità ad una proprietà o ad una direzione comuni, o
- iii) condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o
- iv) condivisione di una strategia aziendale comune, o
- v) utilizzo del medesimo marchio, o
- vi) condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative.

3. Il "gruppo di revisione" relativo a ciascun incarico è costituito da:

a) coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:

- i) il responsabile dell'incarico di revisione ai sensi dell'articolo 156 del Testo unico;
- ii) gli altri soci ed amministratori della società di revisione assegnati all'incarico;
- iii) altro personale di revisione assegnato all'incarico e legato alla società di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- iv) professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell'incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla società di revisione o alla rete;

b) coloro che, nell'ambito della società di revisione o della rete, *svolgono* il controllo di qualità in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell'emissione della relazione di revisione che successivamente.

4. La "catena di comando", da individuare nella società di revisione in relazione a ciascun incarico, è costituita da coloro che hanno una responsabilità diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilità di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della società di revisione che

sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico.

5. L'"ufficio" indica una sede della società di revisione o di un'entità della rete nella quale il responsabile dell'incarico di revisione esercita la sua attività. L'ufficio comprende altresì sedi diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di società di revisione o di entità della rete di dimensioni limitate l'ufficio si estende all'intera società.

6. Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali rilevano le incompatibilità previste nel presente Capo si definiscono "familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico e si definiscono "stretti familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente e le persone fiscalmente a carico.

7. L'"interesse finanziario" è un interesse, detenuto anche per interposta persona, che consente il controllo sugli strumenti finanziari rientranti in una delle seguenti categorie:

- a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
- b) *strumenti* finanziari previsti dagli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile;
- c) *obbligazioni* e altri titoli di debito;
- d) *qualsiasi* altro Titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere;
- e) *strumenti* finanziari derivati aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere.

8. Le "relazioni d'affari" sono relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.

9. La "direzione aziendale" comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall'articolo 154-bis del Testo unico e tutti coloro che all'interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio<sup>305</sup>.

**Art. 149-ter**

**(Procedure della società di revisione)**

1. Le società di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 160 del Testo unico e di cui al presente Capo, nonché le altre situazioni che possono comprometterne l'indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.

<sup>305</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità<sup>306</sup>.

**Art. 149-quater**  
(Interessi finanziari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:

a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Ove siano sottoposti a revisione una società di gestione del risparmio ed i fondi da essa gestiti, si applica il comma 2 alla detenzione di quote dei fondi medesimi<sup>307</sup>.

**Art. 149-quinquies**  
(Relazioni d'affari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di

<sup>306</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>307</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:

a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Non costituiscono situazioni di incompatibilità le relazioni d'affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui al comma 1, a condizione che tali rapporti siano instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei<sup>308</sup>.

**Art. 149-sexies**  
(Influenza sul processo decisionale della società di revisione)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di una delle seguenti situazioni:

a) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;

b) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una società controllata

<sup>308</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;

c) la titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile<sup>309</sup>.

#### **Art. 149-septies**

*(Rapporti di lavoro autonomo o subordinato)*

1. Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore<sup>310</sup>.

#### **Art. 149-octies**

*(Cariche sociali)*

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico, delle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore<sup>311</sup>.

#### **Art. 149-novies**

*(Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente)*

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:

a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;

b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle

<sup>309</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>310</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>311</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore<sup>312</sup>.

**Art. 149-decies**  
(*Servizi di consulenza legale*)

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie<sup>313</sup>.

**Art. 149-undecies**  
(*Comunicazione delle situazioni di incompatibilità*)

1. In presenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 160 del Testo unico e dagli articoli 149-quater, 149-quinquies, 149-sexies, 149-septies, 149-octies, 149-novies e 149-decies, la società di revisione, non appena riscontrata, ne dà comunicazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico e alla Consob, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell'immediato in via provvisoria. La società che ha conferito l'incarico, se ritenuto necessario, invia alla Consob le proprie osservazioni. La Consob valuta l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 160 e 163 del Testo unico.

2. Qualora la società che ha conferito l'incarico venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate al comma 1, non appena riscontrata, ne dà comunicazione alla Consob e alla società di revisione, la quale si attiva ai sensi del medesimo comma<sup>314</sup>.

**Art. 149-duodecies**  
(*Pubblicità dei corrispettivi*)

1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:

- a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;
- b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione

<sup>312</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>313</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>314</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;

c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate<sup>315</sup>.

**Capo II**<sup>316</sup>  
**Revisione contabile dei gruppi**

**Art. 150**  
(*Controllo contabile delle società controllate estere*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.

**Art. 150-bis**  
(*Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo*)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della medesima controllante, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini del consolidamento della predetta società italiana, con l'esclusione delle società indicate all'articolo 150.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato delle società italiane sottoposte con la società con azioni quotate a comune controllo, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dai revisori delle medesime società italiane, delle situazioni

<sup>315</sup> V. ndr al Titolo VI, Capo I. La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società che hanno conferito l'incarico di revisione provvedono alla pubblicità dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 149-duodecies in occasione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio in data successiva al 30.6.2006.

<sup>316</sup> Capo così sostituito con delibera n. 15960 del 30.5.2007.

contabili delle società controllate estere predisposte ai fini dei rispettivi consolidamenti.

3. Qualora le società italiane indicate nei commi 1 e 2 non redigano il bilancio consolidato, l'obbligo previsto dai suddetti commi è assolto dalle società italiane che eventualmente redigano il bilancio consolidato poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo.

#### Art. 151

*(Criteri di esenzione per le società controllate)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'articolo 165, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

3. I bilanci d'esercizio delle società controllate italiane e le situazioni contabili di quelle estere possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 151-bis

*(Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, anche se incluse nel bilancio consolidato della società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati della predetta società posta al livello più elevato della catena di controllo, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Qualora la società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate non rediga il bilancio consolidato, i

parametri previsti dal comma 1 sono riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.

3. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo che:

a) pongano in essere con il gruppo quotato operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla società quotata ed al relativo gruppo;

b) sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo quotato per effetto dello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

i) gestione della tesoreria del gruppo quotato;

ii) emissioni di strumenti finanziari garantiti dal gruppo quotato;

iii) altre attività che comportino a carico del gruppo quotato il rilascio di garanzie ovvero l'assunzione di impegni e rischi.

4. I bilanci d'esercizio delle società italiane e le situazioni contabili di quelle estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

#### Art. 151-ter

*(Modalità di determinazione delle soglie di esenzione)*

1. Le soglie di esenzione stabilite dagli articoli 151 e 151-bis sono determinate rapportando i dati di bilancio delle società controllate o delle società sottoposte, con la società con azioni quotate, a comune controllo, al lordo delle scritture di elisione delle operazioni infragruppo, con i dati del bilancio consolidato.

2. Il superamento anche di una sola delle soglie di significativa rilevanza stabilite dagli articoli 151 e 151-bis comporta l'inapplicabilità della relativa esenzione prevista dalle medesime disposizioni.

3. Il superamento di una delle soglie complessive stabilite nell'ultima parte degli articoli 151, comma 1, e 151-bis, comma 1, comporta l'assoggettamento alle disposizioni in materia di revisione contabile delle società ritenute maggiormente significative in termini

di attivo e di ricavi, già individualmente considerate esenti.

**Art. 152**

**(Ambito temporale di applicazione)**

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate da società con azioni quotate, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dagli articoli 151 e 151-bis; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se le predette circostanze si realizzano nel secondo semestre.

2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati negli articoli 151 e 151-bis non produce effetti sugli incarichi in corso.

3. Nel caso in cui il trasferimento del controllo comporti comunque l'applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 165 e 165-bis del Testo unico, l'incarico si conclude con il completamento della revisione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale il trasferimento è intervenuto. Qualora il revisore del gruppo cedente e del gruppo acquirente sia il medesimo, l'incarico prosegue sino alla sua naturale scadenza salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Ferma restando la durata massima dell'incarico stabilita dall'articolo 159, comma 4 del Testo unico, per le società che controllano società con azioni quotate, per le controllate di queste ultime e per quelle sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, sottoposte a revisione solo per effetto degli articoli 165, comma 1 e 165-bis, comma 1 del Testo unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della società con azioni quotate.

**TITOLO VII<sup>317</sup>**

**SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**Capo I**

**Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**

**Art. 152-bis<sup>318</sup>**

**(Istituzione e contenuto del registro)**

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;

b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;

d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

**Art. 152-ter<sup>319</sup>**

**(Aggiornamento del registro)**

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

b) una persona deve essere iscritta nel registro;

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

**Art. 152-quater<sup>320</sup>**

**(Conservazione del registro)**

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

<sup>317</sup> Titolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

<sup>318</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

<sup>319</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

<sup>320</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

**Art. 152-quinquies<sup>321</sup>**  
(*Obblighi di informazione*)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-*bis* del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-*bis* della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

**Capo II**  
**Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

**Art. 152-sexies<sup>322</sup>**  
(*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-*septies*, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) *gli strumenti* finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) *gli strumenti* finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) *gli altri* strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente *quotato* e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate *dall'emittente quotato*, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i *componenti* degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i *soggetti* che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che *possono* incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale *sociale* dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, *nonché* ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto *rilevante* o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano *sostanzialmente* equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle *persone* indicate alla lettera d.1);

d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

**Art. 152-septies<sup>323</sup>**  
(*Ambito di applicazione*)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno;

<sup>321</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

<sup>322</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

<sup>323</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

**Art. 152-octies**<sup>324</sup>

*(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)*

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

**PARTE IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 153**

*(Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati)*

1. Gli avvisi e i comunicati da mettere a disposizione del pubblico, ai sensi del presente regolamento, sono trasmessi alla Consob, se non diversamente stabilito, contestualmente alla loro diffusione.

2. L'obbligo di contestuale trasmissione alla Consob si considera adempiuto se la diffusione degli avvisi e dei comunicati avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attivati dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob<sup>325</sup>.

**Art. 154**

*(Disposizione transitoria)*

1. La società di gestione del mercato, fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 67, osserva le disposizioni dell'articolo 2 della delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991.

**Art. 155**

*(Emittenti esteri già quotati)*

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione di borsa in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 11520 del 1° luglio 1998 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

**Art. 155-bis**

*(Relazione semestrale)*

...omissis...<sup>326</sup>

<sup>325</sup> Comma aggiunto con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>326</sup> Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 12745 del 6.4.2000 (la precedente formulazione dell'articolo 81, comma 10, era la seguente: «I dati in cifre sono espressi in milioni o miliardi di lire, ovvero in migliaia o milioni di euro.») e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

<sup>324</sup> Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°4.2006.



Art. 156  
(*Abrogazioni*)

1. Sono o restano abrogate:

- a) la delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) la delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991, salvo quanto previsto nell'articolo 154;
- c) la delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992;
- d) la delibera Consob n. 6243 del 3 giugno 1992;
- c-bis) la comunicazione Consob n. 92005334 del 23 luglio 1992<sup>327</sup>;
- e) la delibera Consob n. 6265 del 10 giugno 1992;
- f) la delibera Consob n. 6378 del 28 luglio 1992;
- g) la delibera Consob n. 6426 del 12 agosto 1992;
- h) la delibera Consob n. 6430 del 26 agosto 1992; l'articolo 4, comma 1, lettera f) è abrogato dal 30 giugno 1999;
- i) la delibera Consob n. 6761 del 7 gennaio 1993;
- j) la delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993;
- k) la delibera Consob n. 6892 del 24 febbraio 1993;
- k-bis) la comunicazione Consob n. 94001437 del 23 febbraio 1994<sup>328</sup>;
- l) la delibera Consob n. 8085 del 26 maggio 1994;
- l-bis) la delibera Consob n. 8195 del 30 giugno 1994, come *successivamente* modificata dalla delibera Consob n. 9389 del 1° agosto 1995 e dalla delibera Consob n. 11661 del 20 ottobre 1998, a decorrere dal termine indicato nell'articolo 157, comma 4<sup>329</sup>;
- m) la delibera Consob n. 8288 del 25 luglio 1994;
- n) la delibera Consob n. 10310 del 12 novembre 1996;
- o) la delibera Consob n. 11125 del 22 dicembre 1997;
- p) la delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998;
- q) la delibera Consob n. 11715 del 24 novembre 1998;
- r) la comunicazione Consob n. 87/10573 del 15 giugno 1987;
- s) la comunicazione Consob n. 92005380 del 24 luglio 1992;
- t) la comunicazione Consob n. 93002635 dell'8 aprile 1993;
- u) la comunicazione Consob n. 96009304 del 16 ottobre 1996;

v) la comunicazione Consob n. 33766 del 5 maggio 2000<sup>330</sup>;

v-bis) la comunicazione Consob n. 94375 del 22 dicembre 2000<sup>331</sup>;

w) la comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002<sup>332</sup>;

x) la comunicazione n. 4090018 del 14 ottobre 2004<sup>333</sup>.

Art. 157  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo l'articolo 33, comma 2, lettera d) che entra in vigore il 1° luglio 1999 e salvo l'articolo 13, comma 6, seconda parte, che entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2. Gli schemi di prospetto previsti dall'Allegato 1B sono obbligatoriamente utilizzati per le sollecitazioni comunicate e per le domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data dal 1° luglio 1999. Fino a tale data:

a) per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse è utilizzabile, quale schema di prospetto informativo, lo schema di documento informativo dell'Allegato A al regolamento Consob n. 5553 del 14 novembre 1991;

b) per le altre sollecitazioni e per le ammissioni a quotazione sono utilizzabili gli schemi di prospetto allegati, rispettivamente, ai regolamenti Consob n. 6430 del 26 agosto 1992 e n. 11125 del 22 dicembre 1997.

3. L'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 6, comma 1, comporta l'adozione degli schemi dell'Allegato 1B anche prima della predetta data.

4. Le disposizioni dei commi da 2 a 10 dell'articolo 81 si applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999<sup>334</sup>.

<sup>327</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>328</sup> Lettera inserita con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

<sup>329</sup> Lettera inserita con delibera n. 12745 del 6.4.2000.

<sup>330</sup> Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>331</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>332</sup> Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>333</sup> Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>334</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12745 del 6.4.2000.

**ALLEGATO 1**

**Allegati al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti** (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007)<sup>335</sup>.

**ALLEGATO 1  
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO  
E PROSPETTO DI QUOTAZIONE**

**ALLEGATO 1A<sup>(\*)</sup>****Documentazione da allegare alla comunicazione**<sup>336</sup>

A) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DA QUOTE O AZIONI DI OICR E DA QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI

Alla comunicazione sono allegati:

<sup>(\*)</sup> Allegato così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

<sup>335</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 5 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

<sup>336</sup> Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subito alcuna modificazione.

a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE e corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante;

b) il modulo di adesione e dell'eventuale mandato di acquisto recanti ogni elemento necessario per l'adesione alla sollecitazione;

c) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;

d) copia dello statuto vigente dell'emittente;

e) in caso di offerte di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente degli strumenti finanziari offerti;

f) (soppressa)

g) copia delle delibere in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;

h) dichiarazione del responsabile del collocamento prevista dal regolamento;

i) piano delle attività di comunicazione; qualora si sia optato per la redazione del prospetto in formato tripartito, tale piano potrà essere presentato in occasione della richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della relativa nota di sintesi;

l) documento elaborato a supporto della valutazione sulla base della quale è stato definito il prezzo di offerta degli strumenti finanziari<sup>337</sup>;

m) relazioni con le quali la società di revisione ha espresso il proprio giudizio con le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico sui bilanci d'esercizio e consolidati, ove questi ultimi siano redatti, di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli applicabili schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;

n) documento informativo da utilizzare per il collocamento riservato agli investitori istituzionali<sup>338</sup>;

o) in caso di emittente estero, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:

- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;

- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

p) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione è prevista, ove richiesta da tali Stati.

B) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUOTE OD AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI

<sup>337</sup> Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

<sup>338</sup> Tale documento è inviato almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini istruttori e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

Alla comunicazione sono allegati:

- a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia dello statuto vigente del soggetto offerente;
- c) (soppressa)
- d) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;
- d-bis) copia dei documenti previsti ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, lettere a) e b);
- e) copia del regolamento di gestione del fondo;
- f) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- g) copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento n. 11522/98). Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, è richiesto altresì l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo. Per le comunicazioni riguardanti fondi pensione aperti, è richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione.

#### ALLEGATO 1B<sup>(\*)</sup>

##### **Modalità di redazione del prospetto per la sollecitazione e/o per la quotazione di OICR e fondi pensione aperti e relativi schemi**

1. I prospetti relativi alla sollecitazione e/o alla quotazione di OICR e fondi pensione aperti devono contenere, in relazione alle diverse fattispecie, le informazioni previste negli schemi da 1 a 8.
2. Il prospetto relativo alla sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano deve contenere le informazioni previste nello schema 1.
3. Il prospetto relativo alla sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano deve contenere le informazioni previste nello schema 2.
4. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano contiene le informazioni previste nello schema 3.
5. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di diritto italiano contiene le informazioni previste nello schema 4.
6. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di diritto italiano, istituiti con apporto di beni, contiene le informazioni previste nello schema 5.
7. Il prospetto relativo alla sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione definita deve contenere le informazioni previste nello schema 6.
8. Il documento relativo alla quotazione di OICR indicizzati esteri armonizzati deve contenere le informazioni previste nello schema 7.
9. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati deve contenere le informazioni previste nello schema 8.

<sup>(\*)</sup> Allegato così sostituito con delibera 15232 del 29.11.2005.

#### SCHEMA 1

##### **Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto**<sup>339 340</sup>

#### COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

*«Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE», ovvero «Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al sistema ...».*

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote del fondo unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

*«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ...».*

Inserire la seguente frase:

*«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

#### PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

*«La presente Parte I è valida a decorrere dal .....<sup>341</sup>».*

Inserire l'avvertenza: *«La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo».*

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

<sup>339</sup> Il Prospetto Informativo può essere redatto anche con riguardo a singoli fondi appartenenti ad un "Sistema/Famiglia" disciplinato da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralità di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensione di cui all'art. 30, comma 6, del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di fondi multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

<sup>340</sup> Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

<sup>341</sup> In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare, nel caso di fondi garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL FONDO:

a) qualifica del fondo<sup>342</sup> (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: «Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito»;

b) categoria del fondo<sup>343</sup>;

c) valuta di denominazione;

8. FINALITÀ DEL FONDO:

d) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari<sup>344</sup>. Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);

e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore<sup>345</sup>;

f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo<sup>346</sup>;

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI<sup>347</sup>:

g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in titoli OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;

g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;

h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

Nel caso di "fondi con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "fondi a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1)<sup>348</sup>;

i) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

<sup>342</sup> Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

<sup>343</sup> Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

<sup>344</sup> Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa.

<sup>345</sup> L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del fondo, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i fondi di liquidità, 5-7 anni per i fondi azionari internazionali, ecc.).

<sup>346</sup> Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..

<sup>347</sup> Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

<sup>348</sup> Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

<sup>348</sup> Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle quote di un fondo a gestione protetta	Probabilità dell'evento
Il rendimento atteso è negativo e la protezione del fondo non si realizza.	%
Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione del fondo si realizza.	%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, volatilità) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

#### 10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark"). Il benchmark prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98<sup>349</sup>.

Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale.

#### 11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

#### 12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

##### 12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori<sup>350</sup>. Nei casi di adesione al fondo tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che «in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

##### 12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

###### 12.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori<sup>351</sup>. Nell'ipotesi in cui il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

###### 12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo. Precipare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

<sup>349</sup> Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. total return benchmark).

<sup>350</sup> La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

<sup>351</sup> Cfr. nota 12.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

#### 13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

#### 14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

#### 15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

#### 16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota) delle modalità di sottoscrizione del fondo rinviando al Regolamento di gestione per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

#### 17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute e rinviare al Regolamento di gestione del fondo per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

#### 18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal medesimo Regolamento di gestione. Riferire tale facoltà ai fondi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al Regolamento di gestione per le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni solo qualora il Prospetto Informativo, consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.

### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### 19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

#### 20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del fondo, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

#### 21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- Regolamento di gestione del fondo;
- ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)<sup>352</sup>;
- documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono inoltre disponibili presso la Società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la Società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b)* e *c)* sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*«La Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».*

Il Rappresentante legale  
(Generalità e firma autografa)

#### PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL/DEI FONDO/FONDI

Inserire la seguente frase: *«La presente parte II è valida a decorrere dal .....»*<sup>353</sup>.

<sup>352</sup> Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

<sup>353</sup> In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

#### DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari<sup>354</sup>. Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: *«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»*<sup>355</sup>.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari<sup>356 357</sup>.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del fondo e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento del fondo ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota a fine periodo<sup>358</sup>; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

#### TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio<sup>359</sup>, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri<sup>360</sup>:

<sup>354</sup> I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance del fondo vanno rappresentate insieme al benchmark adottato prima della modifica della politica di investimento e al benchmark adottato dopo tale modifica.

<sup>355</sup> Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo delle future performance del fondo. Cfr. ultima parte della nota 16.

<sup>356</sup> Cfr. nota n. 16.

<sup>357</sup> Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

<sup>358</sup> Cfr. nota n. 16.

<sup>359</sup> Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione del risparmio possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

<sup>360</sup> In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno	Anno	Anno
Totale Provvigioni	%	%	%
– Provvigioni di gestione	%	%	%
– Provvigioni di performance/incen- tivo (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti <sup>361</sup> (even- tuale)	%	%	%
Compenso e spese della banca de- positaria <sup>362</sup>	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	%	%	%
Spese legali e giudiziarie			
Spese di pubblicazione	%	%	%
Spese dirette di collocamento <sup>363</sup> (eventuale)	%	%	%
Altri oneri gravanti sul fondo (speci- ficare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV).

Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra:

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del fondo.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

#### TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio<sup>364</sup> espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

<sup>361</sup> Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

<sup>362</sup> Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di settlement, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Società di gestione del risparmio. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

<sup>363</sup> Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal fondo.

<sup>364</sup> In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società di gestione del risparmio.

#### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione del fondo.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di gestione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

#### PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE», ovvero «all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al Sistema ...».

«Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».

«La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...<sup>365</sup>».

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai compo-

<sup>365</sup> La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

nenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

## 2. IL FONDO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione del fondo e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

### 3. LE CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.

### 4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare, nel caso di fondo garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

### 5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

### 6. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

### 7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo (è consentito il rimando ad apposito allegato).

### 8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla Società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

## B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;

- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;

- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;

- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;

- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

## C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

### 10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

## D) REGIME FISCALE

### 11. IL REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione del fondo e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

## E) CONFLITTI DI INTERESSE

### 12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione del fondo per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali accordi. Precisare che la Società di Gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

## SCHEMA 2

### **Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano**

366 367

## COPERTINA

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

<sup>366</sup> Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di una Sicav multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

<sup>367</sup> Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parte I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).



Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato «Le presenti Parte I (Caratteristiche dell'investimento e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del comparto e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle azioni della Sicav unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ....».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

#### PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

«La presente Parte I è valida a decorrere dal .....<sup>368</sup>».

Inserire l'avvertenza: «La partecipazione al comparto è disciplinata dallo Statuto della Sicav».

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

##### 2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

##### 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

##### 4. ALTRI (eventuale)

Indicare, nel caso di comparti garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

##### 5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMPARTI DELLA SICAV

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al comparto della Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle azioni della Sicav può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

##### 6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

#### B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

<sup>368</sup> In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

Indicare la denominazione del comparto della Sicav ed il relativo codice ISIN.

#### 7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:

a) qualifica del comparto<sup>369</sup> (eventuale). Nel caso di comparti a gestione protetta inserire la seguente frase: «Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito»;

b) categoria del comparto<sup>370</sup>;

c) valuta di denominazione;

#### 8. FINALITÀ DEL COMPARTO:

d) finalità del comparto in relazione ai potenziali destinatari<sup>371</sup>  
Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);

e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore<sup>372</sup>;

f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto<sup>373</sup>.

#### 9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI<sup>374</sup>

g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in azioni di altri comparti istituiti e gestiti dalla SICAV o in quote/azioni di OICR istituiti e/o gestiti da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;

g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari

<sup>369</sup> Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. comparto indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

<sup>370</sup> Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

<sup>371</sup> Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un comparto di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un comparto Azionario Europa.

<sup>372</sup> L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del comparto, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i comparti liquidità, 5-7 anni per i comparti azionari internazionali, ecc.).

<sup>373</sup> Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle azioni del comparto (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..

<sup>374</sup> Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del comparto; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del comparto, posti i limiti definiti nello Statuto sociale della Sicav. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di comparto a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del comparto investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del comparto che si intende immunizzare o il valore di protezione dell'azione contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto;

- h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del comparto; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del comparto, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

Nel caso di "comparti con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "comparti a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del comparto nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1)<sup>375</sup>;

- i) destinazione dei proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, *volatilità*) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del bilancio d'esercizio*».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"). Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98<sup>376</sup>.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed allo Statuto sociale. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

<sup>375</sup> Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del comparto medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle azioni di un comparto a gestione protetta	Probabilità dell'evento
Il rendimento atteso è negativo e la protezione del comparto non si realizza.	%
Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione del comparto si realizza.	%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%

<sup>376</sup> Per i comparti a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. total return benchmark).

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori<sup>377</sup>. Nei casi di adesione ad un comparto della Sicav tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che «*in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV

12.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori<sup>378</sup>. Nell'ipotesi in cui il comparto investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del comparto della Sicav. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al comparto della Sicav, precisandone la misura massima applicabile;

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL COMPARTO DELLA SICAV (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del comparto ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione della Sicav. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni alla Sicav, sia con riguardo al trattamento fiscale delle azioni del comparto della Sicav in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario) delle modalità di sottoscrizione delle azioni della Sicav rinviando allo Statuto sociale della stessa per la puntuale descrizione.

<sup>377</sup> La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio relative al comparto della Sicav. Per i comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

<sup>378</sup> Cfr. nota 12.

zione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

#### 17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute e rinviare allo Statuto sociale della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

#### 18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti contenuti nel presente Prospetto Informativo. Riferire tale facoltà ai comparti successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Descrivere sinteticamente le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni e rinviare al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

#### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

##### 19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario delle azioni, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

##### 20. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

##### 21. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del comparto, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al comparto oggetto di investimento, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

##### 22. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- Statuto sociale della Sicav;
- ultimi documenti contabili redatti (bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva)<sup>379</sup>;
- documento di illustrazione dei servizi/prodot-

<sup>379</sup> Evidenziare che, nel caso di due o più comparti illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun comparto hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri comparti offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

ti abbinati alla sottoscrizione delle azioni della Sicav (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili della Sicav sono inoltre disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

Specificare che la Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b)* e *c)* sono altresì pubblicati nel sito Internet della Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».

Il Rappresentante legale  
(Generalità e firma autografa)

#### PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV

Inserire la seguente frase: «La presente parte II è valida a decorrere dal .....<sup>380</sup>».

#### DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL COMPARTO DELLA SICAV

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari<sup>381</sup>. Specificare che i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: «I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»<sup>382</sup>.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del comparto della Sicav a confronto con il benchmark nel corso

<sup>380</sup> In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

<sup>381</sup> I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il comparto sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance di ciascun comparto vanno rappresentate insieme al benchmark adottato prima della modifica della politica di investimento e al benchmark adottato dopo tale modifica.

<sup>382</sup> Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del comparto della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo delle future performance del comparto. Cfr. ultima parte della nota 16.

degli ultimi 3 e 5 anni solari<sup>383</sup> <sup>384</sup>.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del comparto della Sicav e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento delle azioni ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore delle azioni a fine periodo<sup>385</sup>; il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione.

**TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL COMPARTO DELLA SICAV**

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio<sup>386</sup>, fra il totale degli oneri posti a carico del comparto della Sicav ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri<sup>387</sup>:

<b>COSTI e SPESE A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV</b>	Anno	Anno	Anno
Totale Provvigioni	%	%	%
– Provvigioni di gestione	%	%	%
– Provvigioni di performance/incentivo (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti <sup>4</sup> (eventuale)	%	%	%
Compenso e spese della banca depositaria <sup>5</sup>	%	%	%
Provvigioni passive a soggetti collocatori	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del comparto	%	%	%
Spese legali e giudiziarie			
Spese di pubblicazione	%	%	%
Spese dirette di collocamento <sup>6</sup> (eventuale)	%	%	%
Altri oneri gravanti sul comparto (specificare)	%	%	%
<b>TOTALE</b>	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del comparto della Sicav, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non

<sup>383</sup> Cfr. nota n. 16.

<sup>384</sup> Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del comparto riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al comparto medesimo.

<sup>385</sup> Cfr. nota n. 16.

<sup>386</sup> Per i comparti con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

<sup>387</sup> In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

<sup>388</sup> Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del comparto acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

<sup>389</sup> Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di settlement, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

<sup>390</sup> Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.

tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio (Parte C), Sezione IV).

Nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del comparto e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del comparto.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

**TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV**

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del comparto della Sicav (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio<sup>391</sup> espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni del comparto, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del comparto medesimo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Sicav.

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Statuto sociale della Sicav.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e lo Statuto sociale della Sicav.

Specificare il comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

**PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO**

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

*«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di azioni del comparto della Sicav ... di diritto italiano armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE».*

*«Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

*«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente*

<sup>391</sup> In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

Parte III che è valida a decorrere dal ...<sup>392</sup>».

## A) INFORMAZIONI GENERALI

### 1. LA SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale pari o superiore a quella prevista a norma dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. n. 58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SICAV; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società.

### 2. IL COMPARTO DELLA SICAV

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità della Sicav. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al comparto della Sicav oggetto di illustrazione: l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo Statuto sociale della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il comparto, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

### 3. LE CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse.

### 4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare, nel caso di comparto garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

### 5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

### 6. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

<sup>392</sup> La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

## 7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav (è consentito il rimando ad apposito allegato).

## 8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso e relativi oneri a carico del comparto della Sicav.

## B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del comparto della Sicav in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di comparti protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle azioni del comparto;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

## C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

### 10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al comparto della Sicav e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

## D) REGIME FISCALE

### 11. IL REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione della Sicav e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni alla Sicav, sia al trattamento delle azioni della Sicav in caso di donazione e successione.

## E) CONFLITTI DI INTERESSE

### 12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nello Statuto sociale della Sicav, che la SICAV intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Sicav accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al bilancio d'esercizio per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali. Precisare che la Sicav si impegna

ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

### SCHEMA 3

#### **Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso** <sup>(393) (394) (395)</sup>

Riportare, in copertina, la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

*«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».*

Inserire la seguente frase:

*«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

Riportare, in prima pagina, quanto di seguito indicato:

*«Il presente Prospetto si compone delle seguenti parti:*

- *Indice;*
- *Nota di sintesi;*
- *Fattori di rischio;*
- *Informazioni relative all'investimento*
- *Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione*
- *Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».*

*«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ...».* <sup>(396)</sup>

*« Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... ».* <sup>(397)</sup>

Riportare quanto di seguito indicato: *«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».*

Inserire la seguente frase: *«La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».*

### INDICE

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

### NOTA DI SINTESI

Inserire, in prima pagina, le seguenti frasi:

*«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fon-*

<sup>393</sup> Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.

<sup>394</sup> Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

<sup>395</sup> Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Tutte le Parti dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.

<sup>396</sup> Tale frase, da evidenziare in grassetto, non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione.

<sup>397</sup> Tale frase dovrà essere riportata in grassetto.

*do comune di investimento mobiliare chiuso...».*

*«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente prospetto e come tale va letta».*

*«Qualsiasi decisione di investire nelle quote di ... deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto informativo completo in tutte le sue parti ».*

*«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento».* <sup>398</sup>

*«La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto».* <sup>399</sup>

### FATTORI DI RISCHIO

Inserire, in prima pagina, le seguenti intestazioni:

*«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».*

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

#### **PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

*«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».*

*«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».*

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

##### 2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; ( c ) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; e) *sponsor*; f) *specialista*.

Rinvia alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

##### 3. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinvia al par. 13 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- b) se il fondo intende assumere prestiti per effettuare i rimborsi anticipati e in quale misura.

<sup>398</sup> Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

<sup>399</sup> Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

### 4. POLITICA DI GESTIONE E LIMITI/DIVIETI NELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Descrivere la politica d'investimento del fondo mobiliare riportando le seguenti informazioni:

- finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- tipologia di beni oggetto di investimento (strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, ecc.);
- obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:

- l'eventuale concentrazione degli investimenti in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
- l'eventuale concentrazione degli investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
- le modalità di acquisizione (*management buy in*, *management buy out*, etc.) delle partecipazioni in società non quotate;
- le caratteristiche delle società *target* (società consolidate, società in fase di *start up*, società in temporanea crisi di liquidità, ecc.);
- il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
- la politica e gli strumenti di intervento nella *governance* delle società *target* (acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);
- le modalità di dismissione (*Initial Public Offering*, vendita a controparti istituzionali).

- destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinvia alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo mobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

### 5. VALORE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO DEL FONDO

Specificare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono indicati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attività non quotate del fondo.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

### 6. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E DEL FONDO <sup>(400)</sup>

#### 6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore e il meccanismo di computo degli stessi.

#### 6.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riferimento alla commissione di gestione

<sup>400</sup> La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

e alle relative modalità di determinazione<sup>(401)</sup>, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri per consulenza da parte di *advisor*).

### 7. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

### 8. REGIME FISCALE

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

## D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

### 9. PARTECIPAZIONE AL FONDO

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

### 10. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 12, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensione di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento.

Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

### 11. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE

<sup>401</sup> Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 13 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti.

#### 12. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

#### 13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIAPERTURA DELLE SOTTOSCRIZIONI E DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLE QUOTE (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

#### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

##### 14. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti su i quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

##### 15. QUOTAZIONE DEL FONDO

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob. Precisare che la SGR è obbligata a trasmettere alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa un apposito comunicato relativo ai prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

Rinviare al par. 3 della Parte II del presente Prospetto per le informazioni specifiche sulla quotazione.

#### 16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti, anche per estratto, le informazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

#### 17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

#### 18. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

#### F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

##### 19. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indiret-



tamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, altri di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

#### 20. DELEGHE DI GESTIONE (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

#### (21. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.)

#### 22. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

#### 23. SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione, forma giuridica e sede legale; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

#### [24. SPECIALIST

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

#### 25. SPONSOR

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

#### 26. ALTRI SOGGETTI (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

#### 27. CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi gruppi di appartenenza.

Precisare che il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Specificare, inoltre, che il patrimonio del fondo non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indica-

re le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

#### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

- la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
- l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

#### PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».

«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

#### A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

##### 1. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il pagamento relativo alle quote sottoscritte.

##### 2. INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni di quote successive precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

##### 3. INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

## B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E INDIRIZZI GESTIONALI  
(402)

Indicare, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attività, alle aree geografiche ed alla tipologia delle imprese in cui sono stati o saranno effettuati gli investimenti medesimi.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione. Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.

Relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, *cash-flow* per azione, patrimonio netto contabile per azione. Fornire inoltre, relativamente agli investimenti significativi in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantità e la relativa valorizzazione.

Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- operazioni di investimento e disinvestimento e assunzione di prestiti;
- ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Sintetica evidenziazione e commento breve dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Riepilogare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale delle società in cui investe il fondo, all'ambito geografico, settore industriale, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

## 5. CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra società *target*, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o società comunque ad essa collegate, dall'altro;
- soggetti che esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle società-*target*;
- quote del fondo detenute dalle società-*target*, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
- coinvestimenti effettuati con fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- coinvestimenti effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati in società legate da rapporti di partecipazione o d'affari all'*advisor* che ha segnalato al fondo l'operazione.

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione alle operazioni di disinvestimento rilevanti, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra cessionari (403), da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
- quote del fondo detenute dai cessionari;
- decisioni contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della società-*target*.

Indicare gli specifici strumenti di *monitoring* e di intervento nella *governance* (ivi compresi gli eventuali patti di sindacato) delle società-*target*.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

## 6. INFORMAZIONI SULLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL FONDO

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

## 7. DATI STORICI SULL'ANDAMENTO DEL FONDO

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti l'ultima eventuale riapertura delle sottoscrizioni.<sup>(404)</sup> Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.<sup>(405)</sup>

Inserire la seguente avvertenza: «I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate in base ai criteri di valutazione stabiliti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/»

<sup>403</sup> Persone fisiche o giuridiche.

<sup>404</sup> I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

<sup>405</sup> Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

<sup>402</sup> Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

scadenza e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

#### 8. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio <Inserire denominazione e sede sociale> si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo».

IL RAPPRESENTANTE LEGALE<sup>406</sup>

(generalità e firma autografa)

#### APPENDICI

[Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre.

Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio.]

#### SCHEMA 4

##### **Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso** <sup>(407) (408) (409)</sup>

Riportare, in copertina, la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in prima pagina, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto si compone delle seguenti parti:

- Indice;
- Nota di sintesi;
- Fattori di rischio;
- Informazioni relative all'investimento
- Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione

<sup>406</sup> Nel caso di quotazione dovranno altresì essere riportate le generalità e la firma autografa del Presidente del collegio sindacale.

<sup>407</sup> Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.

<sup>408</sup> Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

<sup>409</sup> Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Tutte le Parti dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.

- Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ...».<sup>(410)</sup>

«IL PRESENTE PROSPETTO È STATO DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA ... ».<sup>(411)</sup>

Riportare quanto di seguito indicato: «Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».

Inserire la seguente frase: «La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».

#### INDICE

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

#### NOTA DI SINTESI

Inserire, in prima pagina, le seguenti frasi:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».

«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente prospetto e come tale va letta».

«Qualsiasi decisione di investire nelle quote di ... deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto informativo completo in tutte le sue parti ».

«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento»<sup>412</sup>.

«La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto»<sup>413</sup>.

#### FATTORI DI RISCHIO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

##### PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...».

«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».

<sup>410</sup> Tale frase, da evidenziare in grassetto, non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione.

<sup>411</sup> Tale frase dovrà essere riportata in grassetto.

<sup>412</sup> Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

<sup>413</sup> Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

## A) INFORMAZIONI GENERALI

## 1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

## 2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; ( c) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; e) esperti indipendenti; ( f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; ) [h] *sponsor*; i) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

## 3. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
- b) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 13 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
- d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis), del D.M. 228/99; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

## 4. POLITICA DI GESTIONE E LIMITI/DIVIETI NELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare<sup>(414)</sup> riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
  - 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
  - 2) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;

<sup>414</sup> Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;<sup>(415)</sup>

f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

## 5. VALORE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO DEL FONDO

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

(Specificare che i beni conferiti al fondo vengono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo;) precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E DEL FONDO <sup>(416)</sup>

## 6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

## 6.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione<sup>(417)</sup>, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 25.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

## 7. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

## 8. REGIME FISCALE

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

<sup>415</sup> Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in outsourcing.

<sup>416</sup> La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

<sup>417</sup> Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

(Indicare in sintesi il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette.)

#### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

##### 9. PARTECIPAZIONE AL FONDO

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

##### 10. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 12, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento/conferimento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

##### 11. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte) anche in coincidenza delle emissioni successive. Rinviare al successivo par. 13 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel regolamento di gestione, attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti.

##### 12. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

##### 13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIAPERTURA DELLE SOTTOSCRIZIONI E DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLE QUOTE (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

#### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

##### 14. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

##### 15. QUOTAZIONE DEL FONDO

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.

##### 16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto,

tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

#### 17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

#### 18. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

#### F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

##### 19. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualifica-

zione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

##### 20. DELEGHE DI GESTIONE (eventuale)

Indicare del soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

##### 21. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

##### 22. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

##### 23. SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e la forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

##### 24. ESPERTI INDIPENDENTI (eventuale)

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

##### 25. INTERMEDIARIO FINANZIARIO (eventuale)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

##### [26. SPECIALIST

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

##### 27. SPONSOR

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

##### 28. ALTRI SOGGETTI (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

##### 29. CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Ove il regolamento del fondo preveda la possibilità di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del D.M. n. 228/99. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare,

le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

#### **MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

#### **PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO**

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».

«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

#### **A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE**

##### **1. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE**

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

##### **2. INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE (eventuale)**

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di lock in previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote, precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

##### **3. INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE (eventuale)**

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di

negoiazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

#### **B) INFORMAZIONI SUL FONDO**

##### **4. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E INDIRIZZI GESTIONALI (418)**

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

- a) la data di costruzione;
- b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
- c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità;
- d) l'ubicazione;
- e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;
- f) la destinazione d'uso degli immobili;
- g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;

e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:

- h) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;
- i) il settore di attività;
- j) la frazione di capitale detenuta;
- k) il capitale sottoscritto;
- l) l'assetto proprietario;
- m) le riserve;
- n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
- o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
- p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
- q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
- r) il valore contabile degli immobili;
- s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto; relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:
  - t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
  - u) il capitale sociale;
  - v) l'assetto proprietario;
  - w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
  - y) rating dello strumento finanziario, ove esistente;
  - z) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

<sup>418</sup> Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del mercato immobiliare in cui opererà il fondo ed evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macroeconomici che possono condizionare l'attività del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

- 1) tasso di occupazione degli immobili;
- 2) importo dei canoni su base annuale;
- 3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;
- 4) qualità dei soggetti locatari;
- 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
- 6) se l'immobile è stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti;
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Riepilogare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

##### 5. CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- b) data e modalità dell'operazione;
- c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare

le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

##### 6. INFORMAZIONI SULLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL FONDO

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

##### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

###### 7. DATI STORICI SULL'ANDAMENTO DEL FONDO

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni<sup>(419)</sup>. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari<sup>(420)</sup>.

Inserire la seguente avvertenza: «I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla scadenza e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

###### 8. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

##### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio <Inserire denominazione e sede sociale> si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo».

IL RAPPRESENTANTE LEGALE<sup>(421)</sup>

(generalità e firma autografa)

##### [APPENDICI

*Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre*

*Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio]*

<sup>419</sup> I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

<sup>420</sup> Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborso anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

<sup>421</sup> Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.



**SCHEMA 5****Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con apporto di beni**

(422) (423) (424)

Riportare, in copertina, la denominazione della SGR e degli eventuali offerenti.

Inserire la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in prima pagina, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto si compone delle seguenti parti:

- Indice;
- Nota di sintesi;
- Fattori di rischio;
- Informazioni relative all'investimento
  - Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione
  - Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ...».<sup>(425)</sup>

«IL PRESENTE PROSPETTO È STATO DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA ... ».<sup>(426)</sup>

Riportare quanto di seguito indicato: «Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».

Inserire la seguente frase: «La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».

**INDICE**

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

<sup>422</sup> Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.

<sup>423</sup> Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta. Nell'ipotesi in cui si verificano le circostanze di cui all'articolo 14-bis, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge n. 86/94, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Prospetto subirà gli opportuni adattamenti.

<sup>424</sup> Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Tutte le Parti dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.

<sup>425</sup> Tale frase, da evidenziare in grassetto, non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione.

<sup>426</sup> Tale frase dovrà essere riportata in grassetto.

**NOTA DI SINTESI**

Inserire, in prima pagina, le seguenti frasi:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente prospetto e come tale va letta».

«Qualsiasi decisione di investire nelle quote di ... deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto informativo completo in tutte le sue parti».

«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento».<sup>427</sup>

«La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto».<sup>428</sup>

**FATTORI DI RISCHIO**

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO****PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».

**A) INFORMAZIONI GENERALI****1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA**

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

**2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE**

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR e, se diverso, offerente; b) banca depositaria; c) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; e) esperti indipendenti; ( f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; [h] sponsor; i) specialista].

Rinvia alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

**3. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO**

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso istituito con apporto di beni. Effettuare un rinvio alle specifiche disposizioni normative in materia.

<sup>427</sup> Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

<sup>428</sup> Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

[Fornire in sintesi informazioni generali sulla quotazione].

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la data dell'apporto, la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni sull'ammontare del fondo e dell'apporto, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 13 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle eventuali emissioni successive/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;

b) se il Regolamento del fondo prevede la possibilità di effettuare sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;

c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;

d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/98, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis) del medesimo decreto; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate<sup>(429)</sup> e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione del fondo da parte della Banca d'Italia.

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

### 4. POLITICA DI GESTIONE E LIMITI/DIVIETI NELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare<sup>(430)</sup> riportando le seguenti informazioni:

a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;

b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;

c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);

d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:

1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;

2) specifici fattori di rischio (ad es., in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);

3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;

e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;<sup>(431)</sup>

f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinvia alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

<sup>429</sup> Tale rinvio non deve essere effettuato nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n. 86/1994.

<sup>430</sup> Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

<sup>431</sup> Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in outsourcing.

Inserire l'avvertenza: «Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

### 5. VALORE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO DEL FONDO

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

Specificare che i beni conferiti al fondo sono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo; precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinvia per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

#### 6. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E DEL FONDO <sup>(432)</sup>

##### 6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

##### 6.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e/o quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione<sup>(433)</sup>, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 26.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

#### 7. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

#### 8. REGIME FISCALE

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

Riportare in sintesi il regime fiscale degli apporti ai fini delle imposte dirette e indirette.

### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

#### 9. PARTECIPAZIONE AL FONDO

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

<sup>432</sup> La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

<sup>433</sup> Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

**10. MODALITÀ DI ACQUISTO DELLE QUOTE**

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di acquisto delle quote del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 12, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote acquistate dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le relative modalità. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis* della Legge n. 86/1994, indicare le forme di garanzia che la SGR ha stabilito di richiedere agli interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno assunto.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura della sottoscrizione relativa alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

**11. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE**

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 13 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti.

**12. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (eventuale)**

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi

di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

**13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIAPERTURA DELLE SOTTOSCRIZIONI E DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLE QUOTE (eventuale)**

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali vengono rese noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare ai par. 16-17 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

**E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE****14. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO**

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altra fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

**15. QUOTAZIONE DEL FONDO**

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.<sup>(434)</sup>

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-*bis*, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente Prospetto.

**16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI**

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, lett. c), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti.

<sup>434</sup> Tale informazione va riportata nel caso di sollecitazione finalizzata alla quotazione del fondo.

Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

#### 17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

#### 18. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

#### F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

##### 19. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che

la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

##### 20. DELEGHE DI GESTIONE (eventuale)

Indicare con riguardo al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

##### 21. OFFERENTE (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto offerente, se diverso dalla Società di gestione del risparmio, le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; il capitale sociale, i soggetti che possiedono partecipazioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale e le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo; gli organi sociali; il luogo di consultazione dei documenti contabili.

##### 22. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO <sup>(435)</sup>

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

##### 23. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

##### 24. SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

##### 25. ESPERTI INDIPENDENTI

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

##### 26. INTERMEDIARIO FINANZIARIO (eventuale)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

##### [27. SPECIALIST

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

##### 28. SPONSOR

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

##### 29. ALTRI SOGGETTI (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

##### 30. CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Indicare la possibilità, prevista dal Regolamento di gestione, di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione. Nel caso di fondi costituiti con apporto di beni ai sensi dell'art. 12-*bis*, del D.M. n. 228/99,

<sup>435</sup> Tale paragrafo potrà subire i necessari adattamenti nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.

indicare le cautele previste nel comma 4 di tale disposizione che devono essere osservate. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

#### MODULO DI ADESIONE

Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo di adesione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo, nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

#### PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta pubblica [e/o quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».

«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».

#### A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE] ED EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE

##### 1. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE

Indicare l'ammontare del fondo e dell'apporto, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

##### 2. INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock*

*in* previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.<sup>(436)</sup>

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

#### 3. INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

#### B) INFORMAZIONI SUL FONDO

##### 4. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E INDIRIZZI GESTIONALI

Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti apportanti i beni distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidità.

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare<sup>(437)</sup> che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

- a) la data di costruzione;
- b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
- c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità;
- d) l'ubicazione;
- e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;
- f) la destinazione d'uso degli immobili;
- g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;

e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:

- h) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;
- i) il settore di attività;
- j) la frazione di capitale detenuta;
- k) il capitale sottoscritto;
- l) l'assetto proprietario;
- m) le riserve;
- n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
- o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
- p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
- q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
- r) il valore contabile degli immobili;
- s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto;

relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:

<sup>436</sup> Tale indicazione non è richiesta nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n. 86/1994.

<sup>437</sup> Ove non siano stati ancora pubblicati la relazione semestrale o il rendiconto annuale, la descrizione del patrimonio immobiliare del fondo deve essere fornita mediante schede tecniche.

- t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
- u) il capitale sociale;
- v) l'assetto proprietario;
- w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
- x) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente;
- y) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

- 1) tasso di occupazione degli immobili;
- 2) importo dei canoni su base annuale;
- 3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;
- 4) qualità dei soggetti locatari;
- 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;
- 6) se l'immobile è stato in precedenza sfritto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire un rinvio anche a tale documentazione, riportata in appendice al Prospetto, per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività). Indicare la stima dell'importo di competenza di ciascun esercizio dei pagamenti per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti,
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.<sup>(438)</sup>

Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico, indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove è disponibile il Prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-bis, comma 2, della Legge n. 86/1994.

<sup>438</sup> Tali informazioni devono essere riportate solo nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis, Legge n. 86/1994.

Riepilogare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad es., rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

#### 5. CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- b) data e modalità dell'operazione;
- c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99<sup>(439)</sup>.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

#### 6. INFORMAZIONI SULLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL FONDO

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

#### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

##### 7. DATI STORICI SULL'ANDAMENTO DEL FONDO

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni<sup>(440)</sup>. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.<sup>(441)</sup>

<sup>439</sup> Le indicazioni sub d) ed e) non devono essere riportate nel caso di fondi di cui all'art. 14-bis, Legge n. 86/1994.

<sup>440</sup> I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

<sup>441</sup> Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

Inserire la seguente avvertenza: «I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla scadenza e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

#### 8. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ<sup>(442)</sup>

«La Società di gestione del risparmio <Inserire denominazione e sede sociale> si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo».

IL RAPPRESENTANTE LEGALE<sup>(443)</sup>

(generalità e firma autografa)

#### [APPENDICI

Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre<sup>(444)</sup>

Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo]

#### SCHEMA 6

**Prospetto di sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione definita<sup>445 446</sup>**

#### COPERTINA

Indicare la denominazione del soggetto che ha istituito il fondo.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita.....» ed indicare gli estremi d'iscrizione del fondo presso l'apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità

<sup>442</sup> La dichiarazione di responsabilità deve essere resa anche dall'offerente, se diverso dalla SGR.

<sup>443</sup> Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

<sup>444</sup> Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun documento contabile, andrà inserita una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa ad almeno un semestre pro-forma, alla quale sarà allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.

<sup>445</sup> Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di un fondo pensione aperto a struttura multilinea, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascuna linea di investimento. In tal caso lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

<sup>446</sup> Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Inoltre, ove esistente, deve essere evidenziato il diverso regime dell'adesione su base contrattuale collettiva e dell'adesione su base individuale. Le pagine delle parti I e II dovranno essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente prospetto si compone della «Parte I» (Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione della «Parte II», (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo pensione) e del Modulo di adesione.

#### PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI ADESIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«Parte I - Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione».

Inserire, in prima pagina, la seguente frase:

«Prospetto informativo depositato presso la Consob in data...».

«La presente Parte I è valida a decorrere dal.....»<sup>447</sup>.

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOGGETTO CHE ISTITUISCE IL FONDO PENSIONE ED EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione del soggetto istitutore del fondo e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla società che istituisce il fondo pensione aperto, dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento, dalla società di revisione e dal responsabile del fondo.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

3. IL FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione e successive integrazioni e modificazioni.

Illustrare in sintesi la natura giuridica di "patrimonio separato" del fondo. Indicare la funzione previdenziale del fondo.

Indicare i soggetti che possono aderire al fondo.

4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale versato ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative<sup>448</sup>. Indicare che l'andamento del valore del fondo varia in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché al relativo mercato di riferimento.

Specificare che: «La partecipazione al fondo pensione è disciplinata dal regolamento del fondo, che deve essere consegnato aderente nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione».

#### B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI

Per il/le fondo/linee di investimento illustrate nel prospetto, riportare:

a) valuta di denominazione;

b) finalità della gestione in relazione ai potenziali destinatari;

<sup>447</sup> In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio di operatività dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

<sup>448</sup> Precisare che, nel caso di linea di investimento con rendimento garantito, i rischi generali connessi alla partecipazione alla linea sono nulli se opera la garanzia.

- c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente<sup>449</sup>;
- d) grado di rischio connesso all'investimento<sup>450</sup>;
- e) sintesi degli obiettivi di investimento, con particolare riguardo a:
- e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
  - e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
  - e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
  - e.4) specifici fattori di rischio, ove rilevanti: (investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria (*duration*) - e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti);
- f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra il parametro di riferimento - cd. "*benchmark*" - prescelto ed obiettivi del/delle fondo/linee di investimento; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);

Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del/delle fondo/linee di investimento (ad esempio, mediante introduzione di apposita legenda)<sup>451</sup>.

Inserire l'avvertenza "*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*".

#### 6. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il *benchmark* adottato per il fondo e approvato dalla Covip. Nel caso di fondo multilinea, occorre descrivere il *benchmark* con riferimento alle varie linee di investimento.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

#### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

##### 7. ONERI

###### 7.1 ONERI A CARICO DELL'ADERENTE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo.

Illustrare, attraverso esempi numerici, relativamente ad ammontari teorici di sottoscrizione annuale di importo prefissato pari, rispettivamente, a lire 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 e 5.000.000, l'impatto, sia in termini percentuali che in valore assoluto, dei costi dell'investimento a carico dell'aderente.

Inserire la seguente frase: «L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite».

###### 7.2 ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente sull'aderente, che distingua le spese, la cui misura è già individuata nel regolamento, dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio con riferimento a ogni voce, rinviare al par. 2 della Parte II.

<sup>449</sup> Indicare i limiti temporali al disinvestimento della posizione individuale.

<sup>450</sup> Il grado di rischio potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.

<sup>451</sup> La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al Regolamento Consob n. 11522/98.

Precisare che la quantificazione degli oneri ivi fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono avere gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, né, per il primo esercizio di vita del fondo, delle commissioni di incentivo, che potranno incidere sul patrimonio ove il rendimento del fondo risulti superiore a quello del *benchmark* prescelto.

##### 7.3 ONERI COMPLESSIVI

Fornire indicazioni in merito alla determinazione dei costi annui complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, facendo riferimento agli oneri a carico, sia direttamente che indirettamente, dei partecipanti.

Illustrare, attraverso un esempio numerico, relativamente ad un ammontare teorico di contribuzione annua pari a lire 2.000.000 e ad una posizione individuale pari a lire 40.000.000, il costo annuo complessivamente a carico del partecipante.

Rinviare al paragrafo 2 della Parte II.

#### 8. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

#### 9. REGIME FISCALE

Descrivere sinteticamente il regime fiscale del fondo, dei contributi, nonché delle prestazioni percepite e degli eventuali riscatti e anticipazioni.

Indicare che l'investitore può richiedere il documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche informazioni.

#### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI ADESIONE, TRASFERIMENTO, RISCATTO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

##### 10. MODALITÀ DI ADESIONE DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente le modalità di adesione al fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14, facendo espresso rimando al relativo modulo come unico mezzo di partecipazione al fondo, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998. Rinviare al par. 7, parte C) per gli oneri.

Rinviare al modulo di adesione per l'elenco dei mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta riconosciuta dalla banca depositaria.

Menzionare gli adempimenti cui il fondo pensione è tenuto ai fini della conferma dei versamenti ricevuti.

##### 11. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE - ANTICIPAZIONI

Descrivere le modalità con cui l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14. Richiamare l'opportunità che il soggetto interessato al trasferimento operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento stesso.

Descrivere le modalità con cui l'aderente può chiedere il riscatto della propria posizione individuale ovvero anticipazioni a valere su tale posizione, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14.

Illustrare la procedura di esecuzione di tali richieste. Rinviare al par. 7 per gli oneri.

##### 12. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI<sup>452</sup>

Inserire riferimenti alle modalità con le quali l'aderente potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la polizza assicurativa stipulata dal fondo - riportata in allegato al regolamento - con particolare riguardo alle modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia

<sup>452</sup> Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore.



di assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento dell'adesione.

Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza.

### 13. OPERAZIONI SUCCESSIVE<sup>453</sup>

Descrivere le modalità con le quali l'aderente può effettuare versamenti successivi e può trasferire la propria posizione individuale ad altro comparto dello stesso fondo e le modalità e i termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli oneri al riguardo previsti al par. 1, parte C). Precisare che le operazioni di passaggio tra linee di investimento possono comportare l'adesione a una diversa politica d'investimento e a un diverso profilo di rischio.

Indicare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 non si applica a tali operazioni.

### 14. OPERAZIONI DI ADESIONE, TRASFERIMENTO E RISCATTO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di adesione, trasferimento e riscatto.

#### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 15. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di diffusione. Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

### 16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti, con particolare riferimento all'informativa periodica riguardante gli aspetti strutturali del fondo, l'andamento della gestione complessiva e gli aspetti relativi al singolo partecipante e alla sua posizione individuale.

### 17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento del fondo;
- b) il rendiconto annuale del fondo;
- c) disposizioni generali emanate dal Ministero del Tesoro in ordine ai limiti d'investimento e alle regole in materia di conflitti di interesse;
- d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione;
- e) documento sul regime fiscale.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

La società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La società istitutrice del fondo pensione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nel presente prospetto informativo».

Il Rappresentante Legale  
(Generalità e firma autografa)

<sup>453</sup> Le indicazioni concernenti operazioni di passaggio tra linee di investimento devono essere riportate soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multilinea.

## PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo».

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «La presente Parte II è valido a decorrere dal.....»<sup>454</sup>.

### 1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

Riportare il nome del/delle fondo/linee di investimento e la relativa tipologia;

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del/delle fondo/delle linee di investimento e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari<sup>455</sup>. Corredare il grafico della seguente avvertenza, da riportare in grassetto: «I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»<sup>456 457</sup>.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del/delle fondo/linee di investimento a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari<sup>458 459</sup>.

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del/delle fondo/linee di investimento e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione<sup>460</sup>.

### 2. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso<sup>461</sup>. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo<sup>462</sup>. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento dell'adesione e del rimborso.

### 3. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

(inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

<sup>454</sup> In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

<sup>455</sup> Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

<sup>456</sup> Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo delle future performance del fondo.

<sup>457</sup> Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 2 anni. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle performance passate. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

<sup>458</sup> Cfr. nota n. 13.

<sup>459</sup> Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Il benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

<sup>460</sup> Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del/delle fondo/linee di investimento.

<sup>461</sup> Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al triennio, occorre riferirsi agli anni solari disponibili.

<sup>462</sup> Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

#### MODULO/I DI ADESIONE

Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi utili all'instaurazione del rapporto contrattuale fra partecipante e fondo. Deve, inoltre, essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento del fondo nell'ambito delle operazioni di adesione.

Nel modulo di adesione deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e, ove applicabile, vanno inserite indicazioni sulla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

Elencare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

\* \* \*

#### DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

«Documento sui soggetti che partecipano all'operazione».

«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento».

«Il presente documento è valido a decorrere dal...»<sup>463</sup>.

##### 1. SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE

Indicare: denominazione, forma giuridica e tipologia del soggetto istitutore; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del responsabile del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

##### 2. DELEGHE DI GESTIONE<sup>464</sup>

Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società delegata.

##### 3. INFORMAZIONI SUL BENCHMARK

Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione<sup>465</sup>.

<sup>463</sup> Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

<sup>464</sup> Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nel caso in cui vengono conferite deleghe di gestione ad un soggetto diverso da quello che ha istituito il fondo pensione.

<sup>465</sup> Nel caso di adozione di un benchmark non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

#### 4. SOGGETTI CHE RACCOLGONO LE ADESIONI

Elencare i soggetti raggruppati per categorie omogenee.

Nel caso in cui la raccolta delle adesioni avvenga per il tramite di compagnie di assicurazione, precisare che l'attività di tali soggetti è sottoposta a vigilanza da parte dell'Isvap.

#### 5. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

#### 6. REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo sia alla società che lo ha istituito.

\* \* \*

#### DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

«Documento sul regime fiscale».

«Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....».

«La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento».

«Il presente documento è valido a decorrere dal...»<sup>466</sup>.

##### 1. REGIME FISCALE DEL FONDO

Indicare il regime fiscale cui è sottoposto il fondo pensione

##### 2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposti i contributi al fondo pensione, distinguendo l'ipotesi di adesione su base contrattuale collettiva da quella di adesione individuale.

##### 3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposte le prestazioni erogate dal fondo pensione, in relazione all'adesione su base contrattuale collettiva e all'adesione individuale.

#### SCHEMA 7

#### **Documento per la quotazione di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati**<sup>467 468</sup>

##### COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione «*Quotazione di ...*»<sup>469</sup>.

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: «*L'adempimento di pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento è parte integrante e*

<sup>466</sup> Il documento sul regime fiscale deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati.

<sup>467</sup> Tutte le pagine del presente Documento [ e dell'eventuale modulo di sottoscrizione ] devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il Documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

<sup>468</sup> Nel caso in cui l'investitore retail possa investire/disinvestire nell'OICR indicizzato anche fuori dal relativo mercato di quotazione devono essere inserite le informazioni contenute tra le parentesi [ ].

<sup>469</sup> Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

necessaria del Prospetto informativo ed è valido a decorrere dal .../.../... »<sup>470</sup>.

#### A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

##### 1. PREMESSA

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

##### 2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

*Rischio di investimento:* specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

*Rischio indice:* specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

*Rischio di liquidabilità:* specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni:* evidenziare che la Società di gestione/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquisito dalla Società di gestione/SICAV.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.

##### 3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

Indicare gli altri eventuali mercati di negoziazione specificando i nominativi dei market makers.

##### 4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

##### 5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (eventuale)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

##### 6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui è assoggettato l'OICR specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione.

##### 7. SPECIALISTI

<sup>470</sup> Il termine iniziale di validità del Documento di quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento di quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

##### 8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.

##### [B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OICR

##### 9. SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione A).

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento/conversione/rimborso.

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.]

##### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

##### 10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE [SOTTOSCRITTORE], AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE

Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

[Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la misura corrisposta in media ai collocatori, distinguendo per i diversi comparti.<sup>471</sup>

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.]

##### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

##### 11. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani/fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.

##### 12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

- il Prospetto semplificato e completo/Prospetto di quotazione;
- il Documento di quotazione;
- gli ultimi documenti contabili redatti.

<sup>471</sup> Il dato relativo alla quota parte di commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori può non essere modificato se, rispetto all'anno precedente, vi è uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti [e la succursale italiana della Società di gestione/Sicav, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento].

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la Società di gestione/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato.

### [13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

#### a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO

Inserire un riferimento al fatto che il Documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la succursale italiana dell'offerente, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento.

#### b. SOGGETTO/I INCARICATO/I DEI PAGAMENTI

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.]

#### c. SOGGETTO DEPOSITARIO - SUCCURSALE IN ITALIA (eventuale)

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso quest'ultima svolte.

#### d. OICR - SUCCURSALE IN ITALIA (eventuale)

Indicare l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso la stessa svolte.

#### [SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire le seguenti diciture:

"Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR ...".

Evidenziare l'obbligo di consegna del Prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (eventuale).

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto informativo.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.]

#### SCHEMA 8

#### **Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione] di OICR aperti indicizzati di diritto italiano ed esteri non armonizzati** <sup>472 473</sup>

##### COPERTINA

Riportare la denominazione della Società di gestione/SICAV e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

<sup>472</sup> Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

<sup>473</sup> Le parti di testo contenute nella parentesi { } devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [ ] devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola quotazione.

«Offerta di...» oppure «Offerta e quotazione di...» oppure «Quotazione di...».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato «Le presenti Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalità d'investimento) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi dell'OICR e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato [e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione]. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. III Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ....».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

#### PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELL'OICR E MODALITÀ D'INVESTIMENTO

Inserire la seguente frase:

«La presente Parte I è valida a decorrere dal .....<sup>474</sup>»

##### A) INFORMAZIONI GENERALI

###### 1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione/SICAV e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

###### 2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

###### 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare la denominazione e indirizzo.

###### 4. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III del Prospetto Informativo (paragrafo 10).

###### A.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OICR

###### 5. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'OICR

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

###### 6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN UN OICR APERTO INDICIZZATO QUOTATO

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

<sup>474</sup> In occasione del primo deposito del Prospetto Informativo, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla Società di gestione/Sicav, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

**Rischio di investimento:** specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

**Rischio indice:** specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

**Rischio di liquidabilità:** specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

**Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni:** evidenziare che la Società di gestione/SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquisito dalla Società di gestione/SICAV.

#### {A.2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

##### 7. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

##### 8. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

##### 9. SPECIALISTI

Indicare gli operatori specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.

##### 10. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.}

#### B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione dell'OICR, la sua data di istituzione ed il codice ISIN.

##### 11. TIPOLOGIA DELL'OICR:

a) qualifica dell'OICR;<sup>475</sup>

b) valuta di denominazione;

##### 12. CARATTERISTICHE DELL'OICR:

c) finalità dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari;

d) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;

e) grado di rischio connesso all'investimento nell'OICR.<sup>476</sup>

##### 13. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO:

f) riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;

<sup>475</sup> Utilizzare, al riguardo, la qualifica di Assogestioni di appartenenza (fondo indicizzato).

<sup>476</sup> Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote/azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 13, punto f.2.

f.1) indicare la denominazione dell'indice ed il provider dello stesso, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione;

f.2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di:

i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;

ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (duration), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un rating inferiore al c.d. investment grade.

g) destinazione dei proventi. Per gli OICR a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento<sup>477</sup>.

Inserire l'avvertenza «Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

#### 14. COMPARTI (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive dei diversi comparti rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 15.

#### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

##### 15. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DELL'OICR

###### 15.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori<sup>478</sup>.

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento). {Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.}

###### 15.2. ONERI A CARICO DELL'OICR

###### 15.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione esemplificandone le modalità di calcolo.

Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori<sup>479</sup>.

###### 15.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico dell'OICR. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

<sup>477</sup> Per gli OICR a capitalizzazione dei proventi che prevedono il reinvestimento dei medesimi l'indice prescelto dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. total return index).

<sup>478</sup> La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione/Sicav. Per gli OICR di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato.

<sup>479</sup> Cfr. nota precedente.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dall'OICR nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto informativo.

#### 16. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

#### 17. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OICR (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento dell'OICR ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR.

#### 18. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione dell'OICR. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni all'OICR, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

#### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO {E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE}.

##### 19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR, rinviando al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione all'OICR. {Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).}

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.

Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo, par. 8. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

##### 20. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

##### {21. MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI QUOTAZIONE

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.}

##### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE<sup>480</sup>

##### [ 22. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

<sup>480</sup> Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 25 e 26.

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

##### 23. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni Relative ai dati storici di rischio/rendimento dell'OICR, al Total Expenses Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto Informativo. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti l'informativa relativa redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98.

##### 24. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;

b) Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;

c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)<sup>481</sup>;

d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale).

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono inoltre disponibili presso la Società di gestione/Sicav e presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Specificare che la Società di gestione/Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 22 e 23, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. ]

##### {25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

##### 26. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

a) Parti I, II e III del Prospetto Informativo di sollecitazione/quotazione;

b) il Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;

c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva)<sup>482</sup>;

d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale).

<sup>481</sup> Evidenziare che, nel caso di due o più OICR illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun OICR hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri OICR offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

<sup>482</sup> Cfr. nota precedente.

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al par. 24, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto informativo pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/SICAV e della società di gestione del mercato.}

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti menzionati sub b) e c) sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo semplificato».

Il Rappresentante legale

(Generalità e firma autografa)

#### PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'OICR E TURNOVER DI PORTAFOGLIO

Inserire la seguente frase:

«La presente parte II è valida a decorrere dal .....<sup>483</sup>»

#### DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'OICR

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna di esse.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari<sup>484</sup>. Specificare che i dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione dell'OICR e dell'indice nel corso dell'ultimo

<sup>483</sup> In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

<sup>484</sup> I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta, (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui la Società di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. L'indice andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance dell'OICR vanno rappresentate insieme all'indice adottato prima della modifica della politica di investimento e all'indice adottato dopo tale modifica.

anno solare. Inserire la seguente avvertenza: «I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»<sup>485</sup>.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari<sup>486</sup>.

Indicare la data di inizio dell'offerta/quotazione dell'OICR ed il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione.

#### TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio<sup>488</sup>, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri:<sup>489</sup>

COSTI e SPESE A CARICO DELL'OICR per il periodo ...	Anno	Anno	Anno
Provvigioni di gestione	%	%	%
Compenso e spese di banca depositaria <sup>490</sup>	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	%	%	%
Spese legali e giudiziarie	%	%	%
Spese dirette di collocamento (eventuale) <sup>491</sup>	%	%	%
Spese di pubblicazione	%	%	%
Altri oneri gravanti sull'OICR (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1).

#### TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dell'OICR (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio <sup>492</sup>

<sup>485</sup> Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non è indicativo delle future performance dell'OICR. Cfr. ultima parte della nota 7.

<sup>486</sup> Cfr. nota 7.

<sup>487</sup> Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale e su cinque anni, occorre altresì evidenziare che la performance dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR.

<sup>488</sup> Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

<sup>489</sup> In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

<sup>490</sup> Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di settlement, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote/azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Società di gestione del risparmio/Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

<sup>491</sup> Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.

<sup>492</sup> In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell'OICR, e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.

#### [ MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione/Statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR.

Specificare il/i comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (eventuale).

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. ]

#### PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di... »

«Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato»

«La Società di Gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...<sup>493</sup>».

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; una sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai compo-

<sup>493</sup> La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

nenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della società; gli altri OICR gestiti.

##### 2. L'OICR

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità dell'OICR indicizzato. Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività, il codice ISIN; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; descrizione dell'indice di riferimento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori dell'indice nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (qualora la società si avvalga di uno specifico Info-Provider indicazione del/degli index-ticker e il/i relativo/i nome del Provider); società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

##### 3. COMPARTI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.

##### 4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (eventuale)

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

##### 5. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

##### { 6. SPECIALISTI

Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione. }

##### 7. SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla Società di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.

#### B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

##### 8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

##### C) MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare le modalità di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di quotazione.

##### D) REGIME FISCALE

##### 9. REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione dell'OICR e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni all'OICR, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

##### E) CONFLITTI DI INTERESSE

##### 10. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI



Indicare gli eventuali limiti, inseriti nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Società di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione/Sicav accordi di retrocessione delle commissioni e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione delle modalità di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle somme di denaro e/o delle tipologie di servizi ricevuti in virtù di tali accordi<sup>494</sup>. Precipare che la Società di gestione/Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito.

#### SCHEMA 9<sup>(\*)</sup>

#### **Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked** <sup>(495)</sup>

#### COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked*».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

- ♣ *Scheda sintetica*
- ♣ *Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;*
- ♣ *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento;*
- ♣ *Parte III – Altre informazioni»*

<sup>494</sup> In caso di OICR indicizzati esteri non armonizzati, il rinvio al rendiconto periodico di gestione andrà riportato solo ove tale documento contenga le dettagliate informazioni sugli accordi di soft commissions conclusi.

<sup>495</sup> Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda Sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...). Le informazioni tra parentesi quadre devono essere inserite solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano collegate a OICR, in alternativa alle informazioni previste per i fondi interni.

Inserire le seguenti frasi:

«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida dal ...».

«Il prospetto informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

**La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.**

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente».

Inserire in basso la seguente frase:

«Il prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Indicare la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato.

<sup>(\*)</sup> Schema inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-bis del regolamento n. 11971/1999 si applicano alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi inizio in data successiva al 30.6.2007. Per le sollecitazioni in corso all'1.11.2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'articolo 28-quinquies del regolamento n. 11971/1999.

#### SCHEDA SINTETICA

Inserire il seguente schema, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti.

**Scheda sintetica relativa a** <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, **prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto dalla** <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza>».

Inserire la frase: «**La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo**».

<b>Le caratteristiche del prodotto</b>	
<u>Struttura</u>	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio (prestazione in caso di vita) e di copertura assicurativa che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
<b>L'investimento finanziario</b>	
<u>Durata</u>	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi.</li> <li>♣ Specificare che i premi versati al netto dei costi sono investiti in quote di fondi interni ovvero di OICR armonizzati / non armonizzati (capitale investito).</li> <li>♣ Riportare la scomposizione in percentuale del premio versato<sup>496</sup> in: 1) investimento finanziario in quote di fondi interni/OICR (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative; 3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi).</li> </ul>
<b>Investimento finanziario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare la denominazione e la categoria di appartenenza dei fondi interni/OICR oggetto di investimento; nonché le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investono.</li> <li>♣ Se il contratto prevede tecniche gestionali di protezione del capitale che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito, descrivere sinteticamente gli obiettivi e le modalità.</li> </ul>
<b>Finalità dell'investimento</b>	Indicare le finalità dell'investimento finanziario in relazione ai potenziali sottoscrittori del contratto
<b>Orizzonte temporale minimo di investimento</b>	Indicare l'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione allo stile di gestione, al livello di rischio del portafoglio di investimenti connesso al contratto, nonché ai costi e penalità in caso di riscatto anticipato
<b>Grado di rischio dell'investimento</b>	Indicare il grado di rischio dell'investimento finanziario per ognuno dei fondi che possono essere oggetto di investimento in termini descrittivi <sup>497</sup> .
<b>Garanzie</b>	<p>Indicare l'esistenza, l'eventuale durata ed i consolidamenti relativi alla garanzia di restituzione e/o rendimento minimo del capitale investito</p> <p>Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o un soggetto terzo non offra alcun tipo di garanzia riportare in evidenza la seguente frase: <b>"L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito"</b>.</p>
<b>Il rimborso dell'investimento</b>	
<b>Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)</b>	Indicare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto (valore a scadenza) sarà determinato moltiplicando il numero delle quote di fondi/OICR detenute per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza del contratto (data di valorizzazione).
<b>Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale investito prima della scadenza.</li> <li>♣ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato moltiplicando il numero delle quote di fondi/OICR detenute per il valore unitario delle stesse alla data di riscatto, al netto dei costi di riscatto previsti.</li> </ul> <p>Riportare la seguente frase: <b>"In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito"</b>.</p>
<u>Opzioni</u>	Indicare le eventuali opzioni eventualmente previste dal contratto (es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia) ed i relativi termini di esercizio

<sup>496</sup> Per i contratti per i quali il caricamento sia funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata fissazione di tale limite, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico).

<sup>497</sup> Il grado di rischio deve essere espresso secondo la seguente scala: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; stimato avendo presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel par. 5, punto e.4).

<b>Le coperture assicurative per rischi demografici</b> <i>(cfr. Allegato 6 – Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005)</i>	
<u>Caso morte</u>	<b>Indicare le prestazioni contrattuali in caso di decesso dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa)</b>
<b>Altri eventi assicurati</b>	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di eventi assicurati relativi all'investitore-contraente o all'assicurato (se persona diversa) (invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata)
<b>Altre opzioni contrattuali</b>	Illustrare le ulteriori opzioni previste dal contratto con riferimento alle prestazioni assicurative precisando tempi e modalità del loro esercizio.
<i>I costi del contratto</i>	
<b>Spese di emissione</b>	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi)
<b>Costi di caricamento</b>	Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato
<b>Costi delle coperture assicurative</b>	Indicare i costi delle coperture assicurative (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato. Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.
<b>Costi di gestione dell'investimento finanziario</b>	Indicare le diverse tipologie di costi di gestione dell'investimento finanziario (commissioni di gestione del fondo interno/OICR e di commissione di <i>performance</i> laddove prevista) Indicare l'eventuale costo connesso alla garanzia prestata dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi
<b>Costi di rimborso del capitale prima della scadenza</b>	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale investito nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto
<b>Altri costi</b>	Indicare gli eventuali altri costi a carico dell'investitore-contraente o del fondo, la loro natura e le ragioni economiche sottese
<b>Il costo percentuale medio annuo</b>	
<b>Indicatore sintetico di costo annuo</b>	<p>Riportare la seguente frase:</p> <p><b>«Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".</b></p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.</p> <p><b>Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote dei fondi di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale».</b></p> <p>♣ L'indicatore "Costo percentuale medio annuo" deve essere calcolato come differenza tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento finanziario nel quale non sono previsti oneri, valutato sul <i>cash-flow</i> dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto dei premi impiegati per le coperture di puro rischio, nonché per le eventuali garanzie di minimo offerte dal contratto, così come previsti dalla relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 209/2005;</li> <li>2. il tasso interno di rendimento definito sul medesimo <i>cash-flow</i> dei premi lordi versati, ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo, in base alla tariffa prevista dalla relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 209/2005. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi, le commissioni di gestione ed ogni altro onere gravante sui fondi, nonché i costi in caso di riscatto.</li> </ol>

	<p>Qualora al contratto possano essere abbinate coperture complementari e/o accessorie, la valutazione deve essere effettuata con riferimento al premio al netto anche delle predette coperture. Per i fondi che investono in OICR devono essere considerati i relativi oneri sulla base della loro incidenza media storica negli ultimi 3 anni. Gli oneri da impiegare nelle proiezioni, che devono tener conto delle commissioni di ingresso e di uscita oltre che delle commissioni di gestione, sono determinati sulla base del rapporto tra i costi degli OICR movimentati negli ultimi 3 anni solari e la somma delle relative giacenze medie annue. Nei casi in cui il fondo abbia un periodo di operatività inferiore a 3 anni, il calcolo viene effettuato per tale minor periodo. In fase di prima applicazione, e per gli esercizi 2005 e 2006, le imprese possono utilizzare, in alternativa, la media sugli ultimi tre esercizi dei costi degli OICR rilevati alla data di valorizzazione della quota di fine esercizio.</p> <p>Nella determinazione dell'indicatore sintetico non sono da ricomprendere gli eventuali costi di <i>overperformance</i> e di <i>switch</i> gravanti sui fondi interni, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del contraente.</p> <p>Qualora siano previsti <i>bonus</i> o premi di fedeltà contrattualmente garantiti, il "Costo percentuale medio annuo" viene determinato tenendo conto delle relative maggiorazioni di prestazione.</p> <p>Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall'indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es: inflazione).</p> <p>Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il "Costo percentuale medio annuo" è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale variabile contrattuale.</p> <p>Le imprese devono rappresentare in <b>tabelle esemplificative</b> l'andamento dell'indicatore sintetico di costo medio annuo del prodotto sulla base delle seguenti variabili:</p> <p><b>1. livelli di premio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 caso di premio periodico: € 1.200, € 3.000 annui;</li> <li>1.2 caso di premio unico: € 10.000, € 25.000,</li> </ul> <p><b>2. durata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 un anno;</li> <li>2.2 due anni;</li> <li>2.3 cinque anni;</li> <li>2.4 dieci anni;</li> <li>2.5 venticinque anni</li> </ul> <p>Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un importo di premio minimo superiore ad uno degli importi prestabiliti, nelle valutazioni deve essere adottato tale maggior valore, fermi restando gli altri livelli di premio prestabiliti. Tuttavia, nei casi in cui l'importo minimo sia compreso nell'intervallo tra il valore minimo e il valore massimo o sia uguale o superiore a quest'ultimo le imprese possono utilizzare ulteriori proiezioni applicando i moltiplicatori impliciti indicati nei livelli di premio sopra riportati in modo da garantire due diversi sviluppi dell'indicatore di costo.</p> <p>Per i contratti la cui durata contrattuale massima è predefinita ed è inferiore a quella prevista nelle tabelle esemplificative standardizzate, l'impresa elabora il prospetto riportando le scadenze temporali a multipli di 5, con ultimo valore la durata massima contrattualmente prevista.</p> <p>Se l'impresa propone diverse tipologie di fondi caratterizzate da diversi profili di rischiosità, al fine di garantire la sinteticità della Scheda devono essere rappresentati i costi dei profili di rischio selezionando un fondo tra quelli presenti nelle categorie a) Basso – Medio Basso – b) Medio –Medio Alto c) Alto – Molto Alto.</p> <p>Nei casi in cui l'indicatore risulti funzione del sesso e dell'età dell'assicurato, le tabelle devono essere elaborate in base ad un individuo di sesso maschile di 40 anni di età.</p> <p>Riportare, prima delle tabelle, la seguente frase: "<b>Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al ..... annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.</b>", indicando il dato medio dell'<i>interest rate swap</i> a 10 anni (denaro-lettera) rilevato nell'ultima settimana del mese di novembre dell'anno precedente la pubblicazione del Prospetto.</p>
<b>Il diritto di ripensamento</b>	
<b>Revoca della proposta</b>	<b>Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente</b>
<b>Recesso dal contratto</b>	Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: «*In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo*».

## PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO- INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

#### 2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere i rischi connessi in via generale all'investimento finanziario in quote di fondo interno/OICR, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Indicare che il valore del capitale investito in quote del fondo interno/OICR può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento.

#### 3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 12 del Prospetto Informativo.

### B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

#### 4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

**4.1 Caratteristiche del contratto.** Rappresentare le finalità di investimento del risparmio e di copertura assicurativa che la sottoscrizione del contratto stesso è destinata a soddisfare. Specificare gli obiettivi di investimento in relazione ai potenziali destinatari<sup>498</sup>.

**4.2 Durata del contratto.** Indicare i limiti minimi e massimi di durata ovvero la durata eventualmente prevista dalle condizioni di contratto.

**4.3 Orizzonte temporale minimo di investimento.** Indicare l'orizzonte temporale di investimento minimo consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione allo stile di gestione, al livello di rischio del fondo connesso al contratto, nonché ai costi e alle penalità in caso di riscatto anticipato.

**4.4 Versamento dei premi.** Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi.

Evidenziare l'eventuale facoltà per l'investitore-contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Riportare in forma tabellare la scomposizione in percentuale del premio versato in: 1) investimento finanziario in quote di fondi interni/OICR (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative;

<sup>498</sup> Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa.

3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi). Precisare che la parte del premio utilizzata dall'impresa per coprire i costi di caricamento e la copertura assicurativa dei rischi demografici, diversi dal caso vita, previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) non concorre alla formazione del capitale investito<sup>499</sup>.

### B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che i premi versati al netto dei costi e della componente per coperture assicurative sono investiti in quote di fondi interni ovvero di OICR armonizzati / non armonizzati (capitale investito). Evidenziare che il valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle quote del fondo prescelto.

Indicare gli eventuali criteri di allocazione, a scelta dell'investitore-contraente, tra i diversi fondi interni/OICR oggetto di investimento.

#### 5. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO<sup>500</sup>

Indicare la denominazione del fondo/OICR (e il codice ISIN, se esistente) [nel caso di OICR, la sede legale, la nazionalità e l'eventuale gruppo di appartenenza della Società di gestione].

a) qualifica del fondo<sup>501</sup> (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito";

b) categoria del fondo<sup>502</sup>

c) valuta di denominazione

d) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo<sup>503</sup>.

e.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

<sup>499</sup> Esplicitare le modalità di acquisizione dei premi per le coperture di puro rischio. Nel caso in cui il premio di rischio venga acquisito dall'impresa attraverso il prelievo su base individuale di quote, indicare che l'impresa fornisce annualmente la comunicazione al contraente del prelievo di volta in volta effettuato.

<sup>500</sup> Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

<sup>501</sup> Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

<sup>502</sup> Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

<sup>503</sup> Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Ania [Assogestioni] di appartenenza.

<sup>503</sup> Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel par. 5, punto e.4.

- e.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
  - e.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
  - e.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;
  - f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.
- [Nel caso di OICR con garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.]
- Nel caso di "fondi a gestione protetta" indicare le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (par. 4 e 9.1)<sup>504</sup>;
- g) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

**6. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO (EVENTUALE)**

Indicare, ove prevista, l'esistenza, l'eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.),

In caso contrario, rappresentare che l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito,

<sup>504</sup> Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO DELL'INVESTIMENTO NELLE QUOTE/AZIONI DI UN OICR A GESTIONE PROTETTA	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
Il rendimento atteso è negativo e la protezione <u>non</u> si realizza.	%
Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione si realizza.	%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	%

né di corresponsione di un rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto.

Specificare altresì che l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote [o azioni] dei fondi interni/OICR e che, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un capitale inferiore ai premi versati.

Rinviare alla Parte III, Sezione A, par. 3, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

**7. PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDO/COMPARTO (C.D. BENCHMARK)**

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento del fondo/comparto (c.d. "benchmark"). Il *benchmark* prescelto per i fondi interni dovrà essere conforme ai principi previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita<sup>505</sup>.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale e spiegarne il significato economico.

**8. CLASSI DI QUOTE (EVENTUALE)**

Nel caso di investimento in quote di fondi interni/OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive di ciascuna classe emessa rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al regolamento dei fondi interni/OICR. Per i relativi oneri rinviare al par. 14.

**B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO**

**9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA (CASO VITA)**

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto (caso vita), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

Rinviare al par. 14 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito:

- ♣ indicare il/i soggetto/i obbligato/i (impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni;
- ♣ illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.

Specificare, nell'ipotesi in cui l'impresa non fornisca alcuna garanzia, che l'investitore-contraente assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del fondo oggetto di investimento.

**10. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previste dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 14.1.5. Rinviare al par. 18 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

Indicare nel caso di crediti di imposta presenti nel fondo le modalità operative di attribuzione all'investitore-contraente.

**11. OPZIONI CONTRATTUALI.**

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in ren-

<sup>505</sup> Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. total return benchmark).

dità vitalizia, evidenziando il relativo regime di rivalutazione, e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

### B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

#### 12. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Indicare le singole prestazioni cui il contratto dà diritto, distinguendo tra prestazioni accessorie e/o complementari.

Evidenziare, per ciascuna prestazione, gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi.

**12.1 Copertura assicurativa caso morte.** Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto (**caso morte**), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

**12.2 Altre coperture assicurative.** Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati<sup>506</sup>, evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

\*\*\*

Rinviare alle condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

#### 13. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI.

Illustrare le opzioni contrattuali in caso del verificarsi di un evento assicurato di cui ai par. 12.1 e 12.2, precisando tempi e modalità del loro esercizio.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

#### 14. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

##### 14.1. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

###### 14.1.1. SPESE FISSE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

###### 14.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (es. copertura di costi commerciali e spese amministrative).

###### 14.1.3. COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, e illustrare le ragioni economiche sottese.

###### 14.1.4. COSTO DELLE GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO (EVENTUALE)

Ove il contratto sia accompagnato da garanzie dell'impresa di assicurazioni (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'investitore-contraente.

<sup>506</sup> Precisare il tipo di evento in relazione al quale il contratto prevede l'erogazione di prestazioni a favore dell'assicurato e/o beneficiario quali, ad esempio, l'invalidità, la malattia grave, la perdita di autosufficienza e l'incapacità di lunga durata (cfr. Allegato 6 – Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005).

##### 14.1.5. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

##### 14.1.6. COSTI DI SWITCH (EVENTUALE)

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, applicati in caso di *switch* tra i vari fondi/comparti.

#### 14.2. COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Indicare, in forma tabellare, i seguenti **costi** gravanti sul fondo interno/OICR:

- a. oneri di gestione<sup>507</sup>;
- b. commissioni di incentivo (o di *performance*);
- [c. costo della eventuale garanzia prestata;]
- d. nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle relative commissioni di sottoscrizione (o rimborso) e di gestione, nonché dell'eventuale commissione di incentivo (o di *performance*);
- e. altri costi previsti dal regolamento/statuto del fondo/OICR.

\*\*\*

Specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai distributori con riferimento ai costi di cui ai par. 14.1 e 14.2<sup>508</sup>. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

#### 15. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore, in termini di sconti sugli oneri di cui ai par. 14.1 e 14.2, precisandone la misura massima applicabile.

#### 16. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III per un dettaglio informativo.

### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

#### 17. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

**17.1 Modalità di sottoscrizione.** Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione, le modalità e la tempistica di conversione dei premi in quote.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Rinviare alla Parte III, Sezione C, par. 8, per ulteriori informazioni.

**17.2 Modalità di revoca della proposta.** Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente

<sup>507</sup> Precisare la periodicità di prelievo dal patrimonio del fondo. Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'informazione deve essere integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale. Nei casi in cui sia consentito alle imprese di assicurazione l'addebito di tali commissioni mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, deve essere indicato il dato percentuale corrispondente al controvalore complessivo delle quote prelevato su base annua.

<sup>508</sup> La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata, per ciascuna tipologia di prodotto, sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i contratti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1.

**17.3 Diritto di recesso dal contratto.** Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1, a condizione che queste siano quantificate nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto<sup>(509)</sup>.

#### 18. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto<sup>(510),(511)</sup>.

Evidenziare l'eventualità che detti valori risultino inferiori ai premi versati.

Rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9, per ulteriori informazioni.

#### 19. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)

Indicare l'eventuale facoltà per il contraente, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando al par. 14.1.9 per gli eventuali costi da sostenere. Indicare, altresì, la possibilità di effettuare versamenti successivi di premi in nuovi fondi o compartimenti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 10, per ulteriori informazioni.

### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### 20. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta in conformità al D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

#### 21. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Indicare che il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana nel caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

#### 22. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Specificare frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota (al netto degli oneri a carico del fondo), con indicazione dei quotidiani e del sito *Internet* sui quali il valore è pubblicato.

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l'aggiornamento dei

<sup>509</sup> Qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso l'impresa tenga conto dell'andamento del valore delle quote attribuite all'atto della sottoscrizione, precisare che al contraente spetta il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al par. 14.1.1 e del premio per il rischio corso.

<sup>510</sup> In caso di utilizzo di un modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

<sup>511</sup> Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa di assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni sui detti valori.

dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del *turnover* di portafoglio dei fondi interni/OICR cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto ulteriore nonché le informazioni relative ai fondi/compartimenti di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.

Esprimere l'impegno a dare comunicazione per iscritto all'investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato, i rendiconti periodici della gestione del fondo, nonché il regolamento del fondo interno/OICR.

#### 23. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

\*\*\*

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

**«L'impresa di assicurazione <indicare la denominazione e la sede legale dell'impresa> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Prospetto Informativo».**

Il Rappresentante legale  
(Generalità e firma autografa)

### APPENDICE

**APPENDICE A:** glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo.

### PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DELL'INVESTIMENTO

DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO/OICR OGGETTO DI INVESTIMENTO



I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo interno/OICR e del parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso degli ultimi 10 anni solari<sup>(512)</sup>. Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di caricamento (ed eventuali di riscatto) a carico dell'investitore-contraente.

Riportare, in forma tabellare, il rendimento medio annuo composto del fondo interno/OICR a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari<sup>(513)</sup> <sup>(514)</sup> e con il tasso medio annuo di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo interno /OICR e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: «*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*»<sup>(515)</sup>.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del fondo e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

[Indicare la data di inizio di operatività del fondo interno/OICR ed il periodo previsto di durata dello stesso]; indicare il patrimonio netto del fondo ed il valore della quota a fine periodo<sup>(516)</sup>.

Indicare il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo interno/OICR.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO/OICR

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio<sup>(517)</sup>, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Nel calcolo del TER devono essere considerati i seguenti oneri<sup>(518)</sup>:

<sup>512</sup> I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1997. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance del fondo vanno rappresentate insieme al benchmark adottato prima della modifica della politica di investimento e al benchmark adottato dopo tale modifica.

<sup>513</sup> Cfr. nota n. 18.

<sup>514</sup> Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3, 5 e 10 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

<sup>515</sup> Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo delle future performance del fondo. Cfr. ultima parte della nota 18.

<sup>516</sup> Cfr. nota n. 18.

<sup>517</sup> Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, può essere indicato il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

<sup>518</sup> In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro il 31 marzo 2008), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno	Anno	Anno
Totale Commissioni	%	%	%
➤ Commissioni di gestione	%	%	%
➤ Commissioni di incentivo/ <i>performance</i> (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti <sup>519</sup>	%	%	%
Spese di amministrazione e custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	%	%	%
Spese legali e giudiziarie	%	%	%
Spese di pubblicazione	%	%	%
Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)	%	%	%
<b>TOTALE</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore di cui al par. 14.1.

Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del fondo.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione o di rimborso degli OICR sottostanti. Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

#### TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio<sup>(520)</sup> espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

## APPENDICE

### APPENDICE B: Modulo di proposta.

Il modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto Informativo e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto Informativo e delle condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere - su richiesta -

<sup>519</sup> Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

<sup>520</sup> In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

la Parte III del Prospetto ed il regolamento dei fondi interni/OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto.

- ♣ Indicare i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta.
- ♣ Specificare l'eventuale ripartizione del premio nei diversi fondi interni/OICR/comparti cui sono direttamente collegate le prestazioni principali del contratto.
- ♣ Evidenziare la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.
- ♣ Evidenziare la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di decesso dell'assicurato o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute del medesimo, devono essere richiamate, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

- a. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b. prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c. anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

### PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked».

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti<sup>521</sup>.

<sup>521</sup> Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito internet dell'impresa di assicurazioni, previa indicazione sul prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

#### 2. IL FONDO

Indicare: la data di inizio di operatività del fondo interno/OICR; le variazioni nella politica di investimento seguita, le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; con riguardo al benchmark adottato per il fondo interno/comparto, la descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e di altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli index-ticker, del data-type e dell'Info-provider).

#### 3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (EVENTUALE)

Nel caso il contratto preveda garanzie di restituzione del capitale o di rendimento minimo, indicare il/i soggetti/i obbligati/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.

#### 4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla Parte III, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto<sup>522</sup>.

#### 5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto dei fondi interni/OICR (è consentito il rimando ad apposito allegato).

#### 6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

#### B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

7. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sezione B.1, par. 5.

7.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

#### C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

##### 8. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il

<sup>522</sup> Per gli agenti di assicurazione, i broker, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del d. lgs. 209/2005, è consentito di riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Illustrare modalità e tempistica di conversione dei premi in quote di fondi interni/OICR, indicando che il numero delle quote di partecipazione è attribuito a ciascun assicurato dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti di premi in nuovi fondi o comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Indicare i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento dei premi (e di quelli successivi), illustrandone i contenuti<sup>(523)</sup>.

#### 9. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

#### 10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/COMPARTI (c.d. SWITCH)

Riportare le informazioni circa la possibilità, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo (e/o comparto), specificando gli eventuali limiti al trasferimento.

Indicare i termini di invio della lettera di conferma dell'operazione di passaggio tra i fondi (e/o comparti), illustrandone i contenuti con particolare riferimento ai valori unitari di riferimento per la conversione.

#### D) REGIME FISCALE

##### 11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

Rappresentare i benefici normativi previsti in caso di sottoscrizione di prodotto finanziario-assicurativi.

#### E) CONFLITTI DI INTERESSE

##### 12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo.

Indicare gli eventuali limiti agli investimenti relativi ai rapporti di affari o di gruppo, inseriti nel regolamento del fondo interno ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi fissati dall'ISVAP, che l'impresa intende rispettare per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi. [Indicare gli eventuali ulteriori limiti alle operazioni con parti correlate, indicati nel regolamento dell'OICR in aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi].

Indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dall'impresa accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinvia al rendiconto di gestione annuale per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse al fondo interno/OICR; per le utilità rappresentate da servizi, indicare nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, evidenziando altresì l'impegno ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Illustrare le procedure di monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari di società del gruppo.

<sup>523</sup> L'impresa di assicurazione provvede a comunicare al contraente, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, le seguenti informazioni: ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito; data di decorrenza del contratto; numero delle quote attribuite ed il loro valore unitario; data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento del modulo di sottoscrizione e di incasso del premio, ovvero alla data di incasso del premio, devono essere fornite anche tali date.

#### SCHEMA 10<sup>(6)</sup>

##### Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked<sup>(524)</sup>

#### COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

- ♣ Scheda sintetica
- ♣ Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;
- ♣ Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento dell'investimento finanziario;
- ♣ Parte III – Altre informazioni»

Inserire le seguenti frasi:

«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida dal ...».

«Il prospetto informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

**La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.**

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente».

Inserire in basso la seguente frase:

«Il prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Indicare la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato.

<sup>(6)</sup> Schema inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-bis del regolamento n. 11971/1999 si applicano alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi inizio in data successiva al 30.6.2007. Per le sollecitazioni in corso all'1.11.2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'articolo 28-quinquies del regolamento n. 11971/1999.

#### SCHEDE SINTETICHE

Inserire il seguente schema, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti.

**Scheda sintetica relativa a** <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, **prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked offerto dalla** <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza>».

Inserire la frase: «**La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo**».

<sup>524</sup> Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda Sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

<b>Le caratteristiche del prodotto</b>	
<b>Struttura</b>	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio (prestazione in caso di vita) e di copertura assicurativa che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
<b>L'investimento finanziario</b>	
<b>Durata</b>	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi.</li> <li>♣ Specificare che i premi versati al netto dei costi sono investiti in un portafoglio finanziario strutturato da una o più obbligazioni e da uno o più derivati oppure da una composizione di uno o più strumenti finanziari di diversa natura.</li> <li>♣ Riportare la scomposizione in percentuale del premio versato<sup>525</sup> in: 1) investimento finanziario distinto per componenti elementari (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative per rischi demografici; 3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi).</li> </ul>
<b>Investimento finanziario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare la denominazione e la natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento e i relativi emittenti.</li> <li>♣ Specificare che l'investimento è volto a correlare in una certa misura il rendimento del capitale investito all'andamento di indici(e) di riferimento (indicare la rappresentatività degli indici).</li> <li>♣ Indicare il prezzo di emissione del portafoglio strutturato ovvero il prezzo di acquisto (in percentuale del valore nominale).</li> <li>♣ Indicare l'eventuale corresponsione di cedole annue lorde e illustrare sinteticamente le condizioni per la loro determinazione (fare rinvio alla Parte I del Prospetto informativo).</li> <li>♣ Indicare la probabilità di ottenere a scadenza un <u>rendimento lordo atteso del capitale investito in linea o superiore</u> a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del contratto, in <u>tre ipotesi di scenario di andamento dell'indice (o indici) (positivo, prudenziale e negativo)</u> evidenziando che tale simulazione considera anche il rischio di controparte degli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti al portafoglio strutturato.</li> </ul>
<b>Finalità dell'investimento</b>	Indicare le finalità dell'investimento finanziario in relazione ai potenziali sottoscrittori del contratto.
<b>Orizzonte temporale minimo di investimento</b>	Indicare l'orizzonte temporale minimo di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione al rendimento atteso del capitale investito nello <u>scenario prudenziale</u> al netto dei costi e penalità in caso di riscatto anticipato. Per la metodologia simulativa si rinvia al Par. 8 della Parte I del Prospetto informativo.
<b>Grado di rischio dell'investimento</b>	Specificare il grado di rischio dell'investimento finanziario in una scala qualitativa, considerando sia il rischio di mercato sia il rischio di controparte degli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti al portafoglio strutturato <sup>526</sup> .
<b>Garanzie</b>	Indicare l'esistenza, l'eventuale durata ed i consolidamenti relativi alla garanzia di restituzione e/o rendimento minimo del capitale investito. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o un soggetto terzo non offra alcun tipo di garanzia riportare in evidenza la seguente frase: <b>"L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito"</b> .
<b>Il rimborso dell'investimento (caso vita)</b>	
<b>Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Rappresentare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto (valore a scadenza) sarà determinato in relazione al valore dell'investimento finanziario alla data di scadenza del contratto (data di valorizzazione).</li> <li>♣ Indicare il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria del portafoglio strutturato (in percentuale del valore nominale).</li> <li>♣ Indicare che il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria del portafoglio strutturato sarà eventualmente maggiorato da un'ulteriore percentuale connessa alle componenti derivative collegate all'andamento dell'indice(i) di riferimento.</li> </ul>
<b>Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale investito prima della scadenza.</li> <li>♣ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato in relazione al valore dell'investimento finanziario alla data di riscatto, al netto dei costi di riscatto previsti. Riportare la seguente frase: <b>"In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito"</b>.</li> </ul>

<sup>525</sup> Per i contratti per i quali il caricamento sia funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata fissazione di tale limite, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico).

<sup>526</sup> Il grado di rischio deve essere espresso secondo la seguente scala: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; stimato avendo presente il giudizio di solvibilità dell'emittente del titolo obbligazionario rilasciato da primaria Agenzia di rating e la probabilità di ottenere a scadenza un rendimento lordo atteso del capitale investito negativo nello scenario negativo di andamento degli indici di riferimento.

<b>Opzioni</b>	Indicare le eventuali opzioni eventualmente previste dal contratto (es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia) ed i termini di esercizio (cfr. Prestazioni in caso di vita dell'assicurato, Allegato 6 – Circolare ISVAP n.551/D del 1° marzo 2005).
<b>Le coperture assicurative per rischi demografici</b> (cfr. Allegato 6 – Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005)	
<b>Caso morte</b>	<i>Indicare le prestazioni contrattuali in caso di decesso dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa).</i>
<b>Altri eventi assicurati</b>	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di eventi assicurati relativi all'investitore-contraente o all'assicurato (se persona diversa) (invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata).
<b>Altre opzioni contrattuali</b>	Illustrare le ulteriori opzioni previste dal contratto con riferimento alle prestazioni assicurative precisando tempi e modalità del loro esercizio.
<b>I costi del contratto</b>	
<b>Spese di emissione</b>	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi).
<b>Costi di caricamento</b>	Indicare i costi di caricamento (anche impliciti) gravanti sul premio versato.
<b>Costi delle coperture assicurative</b>	Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato. Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.
<b>Costi di rimborso del capitale prima della scadenza</b>	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale investito nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto.
<b>Altri costi applicati</b>	Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.
<b>Il diritto di ripensamento</b>	
<b>Revoca della proposta</b>	<i>Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.</i>
<b>Recesso dal contratto</b>	Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: «**In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.**».

#### **PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE**

##### **A) INFORMAZIONI GENERALI**

###### **1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA**

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

###### **2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

Descrivere i rischi connessi in via generale all'investimento finanziario, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che il valore del capitale investito può variare in relazione alla solvibilità del soggetto emittente gli strumenti finanziari oggetto di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati azionari di riferimento rappresentati dagli indici prescelti.

###### **3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE**

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 9, del Prospetto Informativo.

###### **B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX LINKED**

###### **4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI**

**4.1. Caratteristiche del contratto.** Rappresentare le finalità di investimento del risparmio e di copertura assicurativa che la sottoscrizione del contratto stesso è destinata a soddisfare.

Specificare gli obiettivi di investimento in relazione ai potenziali destinatari<sup>527</sup>.

**4.2. Durata del contratto.** Indicare i limiti minimi e massimi di durata ovvero la durata eventualmente prevista dalle condizioni di contratto.

**4.3. Orizzonte temporale minimo di investimento.** Indicare l'orizzonte temporale di investimento minimo consigliato al potenziale investitore-contraente in termini di anni, determinato in relazione al rendimento atteso del capitale investito nello scenario prudenziale al netto dei costi e penalità in caso di riscatto anticipato.

**4.4. Versamento dei premi.** Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi.

Evidenziare l'eventuale facoltà per il contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Riportare in forma tabellare la composizione in percentuale del premio versato in: 1) investimento finanziario (distinto per componenti elementari) (c.d. capitale investito); 2) coperture assicurative per rischi demografici; 3) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi). Precisare che la parte del premio utilizzata dall'impresa per coprire i costi di caricamento e la copertura assicurativa dei rischi demografici, diversi dal caso vita, previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) non concorre alla formazione del capitale investito.

#### B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che i premi versati, al netto dei costi e della componente per coperture assicurative, sono investiti in un portafoglio finanziario strutturato da una o più obbligazioni e da uno o più derivati oppure da una composizione da uno o più strumenti finanziari di diversa natura (c.d. capitale investito). Precisare che tale portafoglio presenta, per via di alcune delle sue componenti elementari, una correlazione del valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto all'andamento di uno o più indici di seguito descritti.

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Per la descrizione della componente obbligazionaria rinviare al par. 5, per quella derivativa al par. 6 e per gli altri strumenti finanziari al par. 7.

Indicare, ove prevista, l'esistenza, l'eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.), rinviando al par. 9 per i dettagli.

In caso contrario, rappresentare che l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto.

Specificare, altresì, che l'investitore-contraente assume il rischio di credito connesso all'insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti al portafoglio strutturato e il rischio di mercato connesso alla variabilità del rendimento a scadenza del capitale investito, nonché del rischio di liquidità dello stesso e che, pertanto, esiste la possibilità che di ricevere a scadenza un capitale inferiore ai premi versati.

#### 5. LA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere la componente obbligazionaria del portafoglio finan-

ziario strutturato (oggetto di investimento), precisando per ciascun titolo i seguenti elementi informativi:

- a. la denominazione del titolo obbligazionario e il codice ISIN;
- b. la denominazione, la sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza dell'Emittente (con specificazione dell'attività economica principale del gruppo: es. industriale, finanziario, bancario, assicurativo, altro);
- c. la valuta di denominazione del titolo obbligazionario;
- d. la durata (in anni), data di decorrenza e data di scadenza;
- e. il valore di emissione in percentuale del valore nominale del portafoglio strutturato;
- f. il valore di rimborso in percentuale del valore nominale del portafoglio strutturato;
- g. la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto garante, comprensiva dell'indicazione dello Stato;
- h. il *rating* attribuito all'Emittente o all'eventuale soggetto garante, le Agenzie che lo hanno rilasciato<sup>528</sup>;
- i. per i titoli a rendimento variabile specificare il criterio di indicizzazione, i parametri di riferimento per l'indicizzazione, il periodo e la fonte di rilevazione di detti parametri;
- j. il mercato di trattazione degli scambi (e l'eventuale segmento). In assenza di quotazione o qualora il mercato non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, dare indicazione di tali situazioni e delle relative conseguenze, specificando il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario;
- k. il tasso di rendimento nominale annuo e il tasso annuo di rendimento effettivo lordo. Ai fini di tale ultima indicazione verranno utilizzate le consuete formule di capitalizzazione, avendo cura di assumere, nel caso di obbligazioni strutturate, come prezzo di riferimento per il calcolo dei tassi, quello della componente obbligazionaria.

#### 6. LA COMPONENTE DERIVATIVA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere la componente derivativa del portafoglio strutturato indicandone la tipologia ed il meccanismo di determinazione del valore a scadenza o alle varie scadenze di rilevazione.

La descrizione dovrà illustrare anche gli indici di riferimento, precisando i seguenti elementi informativi:

- a. la composizione degli indici di riferimento avendo riguardo alle componenti rilevanti;
- b. le componenti di ciascun indice con descrizione, qualora applicabile, della categoria, dell'area geografica/mercato di riferimento<sup>529</sup> e dei settori industriali coperti;
- c. la fonte informativa da cui i valori dell'indice sono presi a riferimento ai fini della valorizzazione;
- d. il *rating* attribuito all'Emittente o all'eventuale soggetto garante, le Agenzie che lo hanno rilasciato;
- e. le modalità e la tempistica di rilevazione dell'indice;
- f. le conseguenze della sospensione o mancata rilevazione dell'indice o di altri eventi di turbativa dell'indice, del mercato di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito;

<sup>528</sup> Nel glossario, in appendice alla Parte I del Prospetto informativo, deve essere indicata la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine adottata dalle principali Agenzie di rating, con indicazione sintetica del loro significato economico.

<sup>529</sup> Per mercato di riferimento si intende il mercato regolamentato su cui sono negoziate le azioni che compongono l'indice.

<sup>527</sup> Ad esempio, "conservazione del capitale"; "crescita del capitale" ecc..

- g. indicare il valore della componente derivata in percentuale del valore nominale del portafoglio strutturato alla data di effettuazione dell'investimento<sup>530</sup>;

#### 7. L'INVESTIMENTO IN ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Nel caso in cui l'investimento dei premi al netto dei costi abbia ad oggetto uno o più strumenti finanziari di natura diversa, precisare i seguenti elementi informativi:

- i. la denominazione e la natura degli strumenti finanziari (secondo la definizione di cui all'art. 1 del d.lgs. 58/1998 e regolamenti di attuazione del citato decreto legislativo) su cui il valore è costruito;
- ii. il mercato di negoziazione prevalente degli strumenti finanziari (in caso contrario, indicare l'eventuale natura *over-the-counter*);
- iii. la fonte informativa dalla quale è ricavabile il valore di riferimento;
- iv. le modalità e la tempistica di rilevazione;
- v. le conseguenze della sospensione, eliminazione o mancata rilevazione o di altri eventi di turbativa del valore di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è costruito.

Riportare, ove possibile, le altre informazioni contenute nei paragrafi 5 e 6.

#### B.2) INFORMAZIONI [SULLA CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI E] SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

##### 8. CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI DURANTE IL CONTRATTO (EVENTUALE)

Indicare l'eventuale corresponsione di importi periodici alle ricorrenze previste dal contratto e illustrare le condizioni per la loro determinazione.

##### 9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA (CASO VITA)

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto (caso vita), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato. Si rinvia al par. 14 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito:

- ♣ indicare il/i soggetto/i obbligato/i (impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni;
- ♣ illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.

Specificare, nell'ipotesi in cui l'impresa non fornisca alcuna garanzia, che l'investitore-contraente assume il rischio di perdite del capitale investito.

##### 9.1. RAPPRESENTAZIONE DEI POSSIBILI RENDIMENTI ATTESI A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Al fine di offrire una chiara rappresentazione dei profili di rischio/rendimento dell'investimento finanziario, presentare una tabella degli scenari di rendimento atteso a scadenza dell'investimento finanziario basati su un'ipotesi prudenziale relativa ai fattori di rischio caratterizzanti le componenti elementari del portafoglio strutturato. Nella simulazione occorre considerare anche le eventuali somme corrisposte periodicamente all'investitore-contraente (es. cedole annuali).

<sup>530</sup> Ai fini della determinazione del valore delle componenti derivate dovranno essere adottate metodologie diffuse sul mercato e dovranno essere impiegati parametri oggettivamente rilevati (ad esempio, volatilità storiche calcolate su base giornaliera dei rendimenti del sottostante relative a periodi precedenti coerenti con la durata dell'obbligazione strutturata). Le valutazioni saranno riferite ad una data da specificare.

Gli scenari sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale del capitale investito (premi lordi al netto dei costi di caricamento e di copertura assicurativa per rischi demografici) effettuate nel rispetto del principio di neutralità al rischio e avuto riguardo alla durata dell'investimento finanziario prevista dalle condizioni di contratto.

Con riguardo alle modalità di rappresentazione da prospetto, di seguito si fornisce una tabella esemplificativa.

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso a scadenza.

SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO A SCADENZA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
Il rendimento atteso è negativo	%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto finanziario-assicurativo	%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto finanziario-assicurativo	%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto finanziario-assicurativo	%

Formulare una breve descrizione delle ipotesi utilizzate con riguardo ai fattori di rischio e una illustrazione in forma piana, mediante esemplificazioni, dei risultati attesi in termini di valore del capitale a scadenza per un dato ammontare di capitale investito.

Indicare la seguente avvertenza: **“Attenzione: le simulazioni hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario”**.

##### 10. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO.

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previste dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 14.1.5. Rinviare al par. 18 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

##### 10.1. RAPPRESENTAZIONE DEI POSSIBILI RENDIMENTI ATTESI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO NEL CASO DI RISCATTO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Allo scopo di fornire all'investitore-contraente una rappresentazione degli effetti sul valore di rimborso della scelta di riscatto anticipato, presentare una tabella degli scenari di rendimento atteso dell'investimento finanziario in caso di riscatto al 3° anno dalla sottoscrizione del contratto, nell'ipotesi prudenziale relativa ai fattori di rischio caratterizzanti le componenti elementari del portafoglio strutturato. La rappresentazione dovrà basarsi sulla metodologia seguita per le simulazioni di cui al paragrafo 9.1 con gli adattamenti necessari tenuto conto della riduzione dell'orizzonte temporale di investimento e della eventuale presenza di costi di riscatto.

Formulare una breve descrizione dell'ipotesi utilizzata con riguardo ai fattori di rischio e una illustrazione in forma piana, mediante esemplificazioni, dei risultati ottenuti in termini di valore del capitale ottenibile in caso di riscatto anticipato alla fine del 3° anno.

Indicare la seguente avvertenza: **“Attenzione: le simulazioni hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario”**.

## 11. OPZIONI CONTRATTUALI

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, evidenziando il relativo regime di rivalutazione, e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

### B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

#### 12. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Indicare le singole prestazioni cui il contratto dà diritto, distinguendo tra prestazioni accessorie e/o complementari.

Evidenziare, per ciascuna prestazione, gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi.

**12.1. Copertura assicurativa caso morte.** Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto (**caso morte**), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

**12.2. Altre coperture assicurative.** Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati<sup>(531)</sup>, evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

\*\*\*

Rinvia alle condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

#### 13. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI.

Illustrare le opzioni contrattuali in caso del verificarsi di un evento assicurato di cui ai par. 12.1 e 12.2, precisando tempi e modalità del loro esercizio.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

#### 14. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

##### 14.1. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

###### 14.1.1. SPESE FISSE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

###### 14.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (es. copertura di costi commerciali e spese amministrative).

###### 14.1.3. COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, e illustrare le ragioni economiche sottese.

###### 14.1.4. COSTO DELLE GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO (EVENTUALI)

Ove il contratto sia accompagnato da garanzie dell'impresa di assicurazioni (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'investitore-contraente.

<sup>531</sup> Precisare il tipo di evento in relazione al quale il contratto prevede l'erogazione di prestazioni a favore dell'assicurato e/o beneficiario quali, ad esempio, l'invalidità, la malattia grave, la perdita di autosufficienza e l'incapacità di lunga durata (cfr. Allegato 6 - Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005).

##### 14.1.5. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

##### 14.2. ALTRI COSTI APPLICATI

Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

\*\*\*

Specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui al paragrafo 14.1 e 14.2.<sup>(532)</sup> In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

##### 15. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore-contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui al par. 14, precisandone la misura massima applicabile.

##### 16. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III, Sezione D, par. 8, per un dettaglio informativo.

### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

#### 17. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

**17.1. Modalità di sottoscrizione.** Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 6, per ulteriori informazioni.

**17.2. Modalità di revoca della proposta.** Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1.

**17.3. Diritto di recesso dal contratto.** Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 14.1.1, a condizione che queste siano quantificate nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

#### 18. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto<sup>(533) (534)</sup>.

<sup>532</sup> La quota parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata, per ciascuna tipologia di prodotto, sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i contratti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

<sup>533</sup> In caso di utilizzo di un modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

<sup>534</sup> Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa di assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.



Evidenziare l'eventualità che detti valori risultino inferiori ai premi versati.

Rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 7, per ulteriori informazioni.

### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### 19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta in conformità al D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

#### 20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Indicare che il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana nel caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

#### 21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Indicare il quotidiano su cui è pubblicato il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento, il *rating* dell'emittente o del garante, precisando che tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet dell'impresa di assicurazione.

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo, cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento, allo scopo di rappresentare il valore del capitale maturato a varie date.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto.

Esprimere l'impegno a dare comunicazione per iscritto all'investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del valore del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato e le altre informazioni obbligatorie.

#### 22. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;

- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

\*\*\*

### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«**L'impresa di assicurazione <indicare la denominazione e la sede legale dell'impresa> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Prospetto Informativo.**

Il Rappresentante legale  
(Generalità e firma autografa)

### APPENDICE

**APPENDICE A:** glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo.

### PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

#### DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Illustrare con un grafico a barre il valore di mercato dell'investimento finanziario (in percentuale del valore nominale) su base semestrale, riportando - come primo dato - il prezzo di emissione (o di acquisto) del portafoglio finanziario strutturato o dello strumento finanziario di riferimento.

Specificare che il valore dell'investimento finanziario è al calcolato al lordo di eventuali costi di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

Riportare, in un grafico lineare, 1) l'andamento passato su base annua dell'indice (o del paniere di indici) sottostanti alla componente derivativa dell'investimento finanziario assumendo un periodo analogo alla durata del contratto; 2) l'andamento del valore della componente derivativa dell'investimento finanziario nel medesimo orizzonte temporale.

### APPENDICE

#### APPENDICE B: Modulo di Proposta.

Il modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto Informativo e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto Informativo e delle condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere - su richiesta - la Parte III del Prospetto.

- ♣ Indicare i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta.
- ♣ Evidenziare la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.
- ♣ Evidenziare la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di decesso dell'assicurato o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute del medesimo, devono essere richiamate, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

- a. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b. prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

c. anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

### PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«*Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked*».

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti<sup>(535)</sup>.

##### 2. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (EVENTUALE)

Indicare la denominazione e la sede legale del soggetto garante se diverso dall'impresa di assicurazione.

##### 3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla Parte III, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto<sup>(536)</sup>.

##### 4. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

#### B) SCENARI DI RENDIMENTO ATTESI IN PRESENZA DI RILEVANTI VARIAZIONI DEI MERCATI DI RIFERIMENTO

##### 5. SCENARI DI RENDIMENTO ATTESO

Illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per ipotesi estreme di andamento dei mercati di riferimento degli indici azionari prescelti.

<sup>535</sup> Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito internet dell'impresa di assicurazioni, previa indicazione sul prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

<sup>536</sup> Per gli agenti di assicurazione, i broker, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del d. lgs. 209/2005, è consentito di riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

#### C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO

##### 6. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

##### 7. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

#### D) REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

##### 8. IL REGIME FISCALE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

Rappresentare i benefici normativi previsti in caso di sottoscrizione di prodotto finanziario-assicurativo.

#### E) CONFLITTI DI INTERESSE

##### 9. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo.

Indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dall'impresa accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi.

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, evidenziando altresì l'impegno ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Illustrare le procedure di monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari di società del gruppo.

#### SCHEMA 11<sup>(\*)</sup>

#### *Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari di capitalizzazione*<sup>(537)</sup>

#### COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«*Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario di capitalizzazione*».

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«*Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:*

- ♣ *Scheda sintetica*
- ♣ *Parte I – Informazioni sull'investimento;*
- ♣ *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata;*
- ♣ *Parte III – Altre informazioni»*

Inserire le seguenti frasi:

«*L'Offerta di cui al presente prospetto è valida dal ...*».

«*Il prospetto informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.*

***La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'investitore-***

<sup>537</sup> Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda Sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

**contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.**

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente».

Inserire in basso la seguente frase:

«Il prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

Indicare la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato.

<sup>(\*)</sup> Schema inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-bis del regolamento n. 11971/1999 si applicano alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi inizio in data successiva al 30.6.2007. Per le sollecitazioni in corso all'1.11.2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'articolo 28-quinquies del regolamento n. 11971/1999.

**SCHEDA SINTETICA**

Inserire il seguente schema, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti. Tali informazioni devono essere integrate, laddove necessario, con le informazioni previste negli schemi 9 e 10 nell'ipotesi in cui le prestazioni cui dà diritto il contratto siano collegate a fondi interni/OICR ovvero a indici o altri valori di riferimento.

**Scheda sintetica relativa a** <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, **prodotto finanziario di capitalizzazione offerto dalla** <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza>».

Inserire la frase: «**La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo**».

Le caratteristiche del prodotto	
<u>Struttura</u>	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
L'investimento finanziario	
<u>Durata</u>	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle condizioni di contratto.
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi.</li> <li>♣ Riportare la scomposizione in percentuale del premio versato<sup>538</sup> in: 1) investimento finanziario (c.d. capitale investito); 2) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi).</li> </ul>
<b>Rivalutazione del capitale investito</b>	<p>Indicare la misura e il meccanismo di rivalutazione del capitale investito, specificando le modalità e la periodicità di assegnazione.</p> <p>Specificare che i premi versati al netto dei costi (capitale investito) sono rivalutati in base: 1) ad un tasso minimo garantito; 2) ad una misura periodica di rivalutazione in funzione del rendimento di una gestione interna separata (al netto dei costi prelevati dall'impresa di assicurazione).</p>
<b>Gestione interna separata</b>	Indicare la denominazione della gestione interna separata e le sue finalità, con particolare riferimento alle garanzie prestate in termini di conservazione del capitale e/o di rendimento minimo.
<b>Garanzie</b>	Indicare il tasso minimo di rendimento garantito dall'impresa di assicurazione, i consolidamenti e l'eventuale variabilità in relazione alla durata del contratto.
Il rimborso dell'investimento	
<b>Rimborso del capitale alla scadenza</b>	Indicare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto - ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto - sarà determinato applicando al capitale investito il tasso di rendimento minimo garantito e l'incremento derivante dalla rivalutazione periodica del capitale in base al rendimento della gestione interna separata, specificando che solo una percentuale di tale rendimento contribuisce alla rivalutazione periodica.
<b>Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale investito prima della scadenza.</li> <li>♣ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato dal capitale maturato al momento del rimborso al netto dei costi di riscatto previsti.</li> </ul> <p>Riportare la seguente frase: <b>«In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito»</b></p>
<u>Opzioni</u>	Indicare le eventuali opzioni eventualmente previste dal contratto (es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia) ed i relativi termini di esercizio.

<sup>538</sup> Per i contratti per i quali il caricamento sia funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata fissazione di tale limite, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico).

<u>I costi del contratto</u>	
<b>Spese di emissione</b>	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi).
<b>Costi di caricamento</b>	Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato.
<b>Costi di gestione dell'investimento finanziario</b>	Indicare, in forma tabellare, i costi applicati mediante prelievo sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata ovvero la misura dei costi applicati sui proventi della medesima gestione.
<b>Costi di rimborso del capitale prima della scadenza</b>	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale investito nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto.
<b>Altri costi</b>	Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente o del fondo, la loro natura e le ragioni economiche sottese.
<u>Il costo percentuale medio annuo</u>	
<b>Indicatore sintetico di costo annuo</b>	<p>Riportare la seguente frase:</p> <p><b>«Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo":</b></p> <p><i>Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento della capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.</i></p> <p><b>Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti e su ipotesi di rendimento della gestione interna separata che possono discostarsi dai dati effettivi. ».</b></p> <p>♣ <b>L'indicatore "Costo percentuale medio annuo" deve essere calcolato come differenza tra:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento finanziario nel quale non sono previsti oneri, valutato sul <i>cash-flow</i> dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto del rendimento minimo garantito dal contratto;</li> <li>4. il tasso interno di rendimento definito sul medesimo <i>cash-flow</i> dei premi lordi versati, ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi, le percentuali di rendimento trattenute dall'impresa, nonché i costi in caso di riscatto.</li> </ol> <p>Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall'indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es: inflazione). Si deve altresì tener conto, in base alla clausola di rivalutazione, del tasso di rendimento lordo degli attivi stabilito dall'ISVAP.</p> <p>Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il "Costo percentuale medio annuo" è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale variabile contrattuale.</p> <p>Le imprese devono rappresentare in <b>tabelle esemplificative</b> l'andamento dell'indicatore sintetico di costo medio annuo del prodotto sulla base delle seguenti variabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. livelli di premio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3 caso di premio periodico: € 1.200, € 3.000 annui;</li> <li>1.4 caso di premio unico: € 10.000, € 25.000,</li> </ul> </li> <li><b>2. durata:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 un anno;</li> <li>4.2 due anni;</li> <li>4.3 cinque anni;</li> <li>4.4 dieci anni</li> <li>4.5 venticinque anni</li> </ul> </li> </ol> <p>Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un importo di premio minimo superiore ad uno degli importi prestabiliti, nelle valutazioni deve essere adottato tale maggior valore, fermi restando gli altri livelli di premio prestabiliti. Tuttavia nei casi in cui l'importo minimo sia compreso nell'intervallo tra il valore mediano e il valore massimo o sia uguale o superiore a quest'ultimo le imprese possono utilizzare ulteriori proiezioni applicando i moltiplicatori impliciti indicati nei livelli di premio sopra riportati in modo da garantire tre diversi sviluppi dell'indicatore di costo.</p> <p>Riportare, prima delle tabelle, la seguente frase: <b>"Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al ..... annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale."</b>, indicando il dato medio dell'<i>interest rate swap</i> a 10 anni (denaro-lettera) rilevato nell'ultima settimana del mese di novembre dell'anno precedente la pubblicazione del Prospetto.</p>
<u>Il diritto di ripensamento</u>	
<b>Revoca della proposta</b>	<b>Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.</b>
<b>Recesso dal contratto</b>	Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.

**Precisare in fondo alla Scheda sintetica:** «In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo».

## PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

#### 2. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 8 del Prospetto Informativo.

### B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

Le informazioni della presente sezione e di quelle seguenti devono essere integrate, laddove necessario, con le informazioni previste negli schemi 9 e 10 nell'ipotesi in cui le prestazioni cui dà diritto il contratto siano collegate a fondi interni/OICR ovvero a indici o altri valori di riferimento.

#### 4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

**4.1 Caratteristiche del contratto.** Rappresentare le finalità di investimento del risparmio che la sottoscrizione del contratto è destinata a soddisfare.

**4.2 Durata del contratto.** Indicare i limiti minimi e massimi di durata ovvero la durata eventualmente prevista dalle condizioni di contratto.

**4.3 Versamento dei premi.** Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici), la periodicità di pagamento e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi. Evidenziare l'eventuale facoltà per l'investitore-contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Riportare in forma tabellare la scomposizione in percentuale del premio versato in: 1) investimento finanziario in una gestione interna separata (c.d. capitale investito); 2) costi di caricamento (comprensivi degli eventuali diritti fissi). Precisare che la parte del premio utilizzata dall'impresa per coprire i costi di caricamento previsti dal contratto non concorre alla formazione del capitale investito.

### B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto - ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle condizioni di contratto - sarà determinato applicando al capitale investito:

- 1) il tasso di rendimento minimo garantito;
- 2) l'incremento derivante dalla rivalutazione periodica del capitale in base al rendimento della gestione interna separata, al netto dei costi di cui al par. 9.2. Rinvia al par. 5.2.1 per informazioni sulla gestione interna separata.

#### 5.1. TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Indicare il tasso minimo di rendimento garantito dall'impresa di assicurazione, i consolidamenti periodici e l'eventuale variabilità in relazione alla durata del contratto.

#### 5.2. RIVALUTAZIONE PERIODICA

Indicare la misura e il meccanismo di rivalutazione periodica del capitale investito in base al rendimento annuale della gestione interna separata al netto dei costi di cui al par. 9.2, specificando le modalità e la periodicità di assegnazione.

##### 5.2.1. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Indicare la denominazione della gestione interna separata e la data di avvio operatività.

Indicare altresì le seguenti informazioni:

- a) valuta di denominazione;
- b) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo;
- c) criteri di composizione del patrimonio della gestione<sup>(539)</sup>

c.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se la gestione investe in strumenti finanziari e/o attivi emessi o gestiti da società/soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione ed il relativo peso percentuale;

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

c.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

c.3) categorie di emittenti (specificare se trattati di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

d) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

e) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore, specificando gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio.

f) la società di revisione incaricata di certificare la gestione.

Indicare, ove possibile, dettagli ulteriori sulla politica di investimento adottata nonché sull'esistenza di limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di strumenti finanziari e/o altri attivi consentiti dalla normativa vigente.

### B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

#### 6. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto, evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato. Rinvia al par. 9 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

<sup>539</sup> Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

<sup>Nel</sup> caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

#### 7. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previste dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul capitale maturato gravano i costi di cui al par. 9.1.3. Rinvia al par. 13 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Evidenziare, con riferimento alle condizioni di riscatto previste, le ipotesi in relazione alle quali l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un rimborso inferiore all'ammontare complessivo dei premi versati.

Rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

#### 8. OPZIONI CONTRATTUALI

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, evidenziando il relativo regime di rivalutazione, e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

\*\*\*

Rinvia alle condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per il rimborso del capitale rivalutato a scadenza, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

#### 9. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

##### 9.1. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

##### 9.1.1. SPESE FISSE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

##### 9.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (es. copertura di costi commerciali e spese amministrative).

##### 9.1.3. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

##### 9.2. COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Indicare i costi applicati mediante prelievo sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata ovvero la misura dei costi applicati sui proventi della medesima gestione.

##### 9.3. ALTRI COSTI (EVENTUALE)

Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

\*\*\*

Specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai par.

9.1, 9.2 e 9.3<sup>(540)</sup>. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

#### 10. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore, in termini di sconti sugli oneri di cui ai par. 9.1, 9.2 e 9.3, precisandone la misura massima applicabile.

#### 11. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III per un dettaglio informativo.

### D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

#### 12. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

**12.1 Modalità di sottoscrizione.** Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto.

Rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 4, per ulteriori informazioni.

**12.2 Modalità di revoca della proposta.** Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 9.1.1.

**12.3 Diritto di recesso dal contratto.** Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al par. 9.1.1, a condizione che queste siano quantificate nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

#### 13. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto<sup>(541),(542)</sup>.

Evidenziare l'eventualità che detti valori risultino inferiori ai premi versati.

Rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 5, per ulteriori informazioni.

### E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta in conformità al D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

#### 15. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

<sup>540</sup> La quota parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata, per ciascuna tipologia di prodotto, sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i contratti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

<sup>541</sup> In caso di utilizzo di un modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

<sup>542</sup> Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa di assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori.

Indicare che il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana nel caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

#### 16. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento relativi alla gestione interna separata che determina la rivalutazione periodica del capitale investito.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata.

\*\*\*

Specificare che l'impresa di assicurazione è tenuta a consegnare all'investitore-contraente, prima della data di conclusione del contratto, un progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, illustrante lo sviluppo dei premi, il valore di rimborso a scadenza nonché i valori di riduzione e di riscatto, al netto dei costi, determinati in base alle condizioni di contratto sottoscritte ed in conformità alla metodologia di calcolo prevista dall'ISVAP.

#### 17. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

\*\*\*

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

**«L'impresa di assicurazione <indicare la denominazione e la sede legale dell'impresa> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo».**

Il Rappresentante legale  
(Generalità e firma autografa)

## APPENDICE

**APPENDICE A:** *glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo.*

### PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

#### DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

I dati storici di rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Riportare, in forma tabellare, il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata nonché il tasso di rendimento riconosciuto agli investitori-contraenti negli ultimi cinque periodi di osservazione, applicando l'aliquota di rivalutazione minima prevista dal contratto.

Confrontare i suddetti dati con il tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni aventi durata pari alla scadenza del contratto e con il tasso di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Per i contratti che prevedono il rimborso del capitale in valuta diversa dall'Euro, il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli investitori-contraenti sono confrontati con i tassi di interesse a lungo termine dei titoli in valuta nonché con le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio della medesima valuta rispetto all'Euro.

Se la gestione interna separata è operativa da un periodo inferiore, riportare tutti i dati per tale minor periodo.

Inserire la seguente avvertenza: **«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri».**

Indicare la data di inizio di operatività della gestione interna separata ed il periodo previsto di durata della stessa; indicare il patrimonio netto della gestione risultante dall'ultimo rendiconto annuale<sup>543</sup>.

## APPENDICE

**APPENDICE B: Modulo di proposta.**

Il modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto Informativo e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto Informativo e delle condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere - su richiesta - la Parte III del Prospetto ed il regolamento della gestione interna separata.

- ♣ Indicare i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta.
- ♣ Evidenziare la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.
- ♣ Evidenziare la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

### PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

*«Offerta pubblica di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario di capitalizzazione».*

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

##### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese

<sup>543</sup> Il dato numerico andrà riportato in Euro. Per le gestioni espresse in altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento dei rendimenti storici.

di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti<sup>544</sup>.

#### 2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla Parte III, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto<sup>545</sup>.

#### 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

### B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO

#### 4. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dal contratto<sup>546</sup>.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

#### 5. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

### C) REGIME FISCALE

#### 6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

### E) CONFLITTI DI INTERESSE

#### 7. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo.

Indicare gli eventuali limiti agli investimenti relativi ai rapporti di

<sup>544</sup> Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito internet dell'impresa di assicurazioni, previa indicazione sul prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

<sup>545</sup> Per gli agenti di assicurazione, i broker, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del d.lgs. 209/2005, è consentito di riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

<sup>546</sup> Con riferimento ai contratti collocati da intermediari bancari, che prevedono il versamento del premio periodico mediante l'addebito automatico sul conto corrente del contraente, l'impresa deve altresì indicare la diversa modalità di pagamento del premio da adottare in caso di estinzione del conto corrente bancario.

affari o di gruppo, anche inseriti nel regolamento della gestione interna separata, che l'impresa intende rispettare per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dall'impresa accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto annuale della gestione interna separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli investitori-contraenti; per le utilità rappresentate da servizi, indicare nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.

Indicare che in ogni caso l'impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, evidenziando altresì l'impegno ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Illustrare le procedure di monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o di affari di società del gruppo.

#### ALLEGATO 1C<sup>(\*)</sup>

*Schema dell'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo e informazioni da inserire*

*nell'avviso relativo alla pubblicazione del documento informativo sull'emittente*

...omissis...

<sup>(\*)</sup> Allegato soppresso con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

#### ALLEGATO 1D<sup>(\*)</sup>

*Modalità di redazione della nota informativa sintetica*

...omissis...

<sup>(\*)</sup> Allegato soppresso con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

#### ALLEGATO 1E<sup>(\*)</sup>

*Documentazione da allegare alla comunicazione e contenuto della nota integrativa da predisporre*

*ai fini della procedura di riconoscimento reciproco*

...omissis...

<sup>(\*)</sup> Allegato soppresso con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

#### ALLEGATO 1F

*Avviso sui risultati dell'offerta e informazioni da inviare alla Consob*

L'avviso sui risultati dell'offerta previsto dall'articolo 13, comma 7 [ndr: comma 5], del regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Nel caso di sola offerta pubblica, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati, distinguendo il dato per le eventuali categorie (per esempio, i dipendenti) e distinguendo tra il numero di strumenti finanziari assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione. Indicare inoltre, nelle ipotesi di sollecitazione aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati ovvero finalizzati alla quotazione, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari quotati, il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquisiti dall'eventuale consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;

2. Nel caso di offerta globale:

- a) il numero complessivo di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari, il numero complessivo di



strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati, distinguendo, per questi ultimi, tra il numero di strumenti finanziari assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione;

- b) con riferimento all'offerta pubblica, i dati richiesti al punto 1, ad eccezione della ripartizione tra offerta di vendita e di sottoscrizione e dei dati relativi agli strumenti finanziari acquisiti dal consorzio di garanzia;
- c) con riferimento al collocamento riservato agli investitori istituzionali italiani, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati;
- d) nelle ipotesi di offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati ovvero finalizzate alla quotazione, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari quotati, il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;
3. Nel caso di offerte in opzione ai soci di emittenti quotati, il numero complessivo degli strumenti finanziari sottoscritti, specificando il numero di quelli sottoscritti da azionisti che avevano assunto impegni di sottoscrizione e il numero di quelli sottoscritti o comunque acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti, con l'indicazione delle relative percentuali sul nuovo capitale sociale. Dette informazioni possono in alternativa essere inserite nel comunicato emesso ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo Unico.

Per conclusione del periodo di adesione ai sensi dell'articolo 13, comma 7 [ndr: comma 5], del regolamento, si intende la conclusione dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile<sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> Periodo aggiunto con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 8 [ndr: comma 6], deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;
2. I dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore;
3. In caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori istituzionali effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto informativo, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori istituzionali;
4. Nel caso in cui il prospetto informativo preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori istituzionali, il numero di strumenti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali strumenti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori istituzionali, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima.

#### ALLEGATO 1G<sup>(4)</sup>

**Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a), e 27, comma 2, lettera b) <sup>(5)</sup>**

##### **A. Parte I e II del Prospetto informativo relativo ad OICR aperti**

Variazioni concernenti l'identità, la denominazione e l'indirizzo dei soggetti indicati nella Parte I del prospetto informativo (es. SGR/Sicav, banca depositaria, società di revisione ecc..) e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR/Sicav;

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e dell'OICR, agevolazioni finanziarie;

Variazione, superiori al limite indicato nel prospetto, della quota parte delle commissioni/provvigioni percepite in media dai collocatori;

Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota/azione e quotidiani/fonti sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto informativo saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

##### **B. Parte I del Prospetto informativo relativo a fondi chiusi**

Cambio di denominazione della SGR, dei soggetti che partecipano all'operazione e/o cambio di denominazione del fondo/comparto;

Cambio di sede della SGR;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Modifica della composizione degli organi sociali della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Variazione, ovvero inserimento, della società cui sono conferite deleghe di gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello *specialist* e dello *sponsor*.

<sup>(4)</sup> Allegato sostituito, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>(5)</sup> Rubrica così modificata con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo e delle agevolazioni finanziarie;

Variazione del regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani/fonti sui quali viene pubblicato tale valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione;

Variazione ovvero inserimento di ulteriori soggetti che partecipano all'operazione;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte I del prospetto informativo saranno recepite in occasione degli aggiornamenti previsti dall'articolo 27.

### C. Parte I e II del Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

Cambio di denominazione e di indirizzo del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo;

Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica di valorizzazione delle quote;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variatione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

#### ALLEGATO 1H<sup>(\*)</sup>

##### Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR esteri armonizzati<sup>547</sup>

Inserire le seguenti diciture:

«*Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR*». <sup>548</sup>

«*Il presente modulo è valido a decorrere dal .../... /...*». <sup>549</sup>

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

\* \* \*

Riportare, in allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.

Nell'ipotesi di OICR con struttura multicompartmentale e/o multiclasse, indicare i comparti e le classi oggetto di commercializzazione in Italia.

<sup>(\*)</sup> Allegato sostituito, dapprima con delibera 13086 del 18.4.2001, poi con delibera n. 13605 del 5.6.2002, infine con delibera n. 14990 del 14.4.2005; in seguito modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

<sup>547</sup> Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Le pagine del modulo di sottoscrizione devono essere preferibilmente limitate come numero e devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3 ...). Nel caso di offerta di quote/azioni di OICR aperti indicizzati di diritto estero di cui all'articolo 42 del Testo Unico, il presente schema subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

<sup>548</sup> Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICR, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartmentale e/o multiclasse.

<sup>549</sup> Il modulo di sottoscrizione, trasmesso da soggetto appositamente incaricato in occasione del primo deposito del prospetto informativo, riporta un termine iniziale di validità coincidente con la data di inizio dell'attività di commercializzazione. In occasione di modifiche del modulo di sottoscrizione, il termine di validità dello stesso coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Indicare che l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i soggetti incaricati del collocamento.

Indicare il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Indicare, ove possibile, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.

Indicare, ove possibile, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. switch) e di rimborso al/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. switch) e del disinvestimento.

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005<sup>(\*)</sup>.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la quota parte corrisposta in media ai collocatori, distinguendo con riferimento ai comparti ed alle classi di azioni/quote commercializzate.<sup>550</sup>

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

<sup>(\*)</sup> Capoverso così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel Prospetto informativo e/o in conformità di quanto stabilito dal presente Regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

<sup>550</sup> La quota-parte di commissioni percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato.

**ALLEGATO 11<sup>(\*)</sup>****Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota integrativa<sup>551 552</sup>****Tavola 1****Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- b) copia dello statuto vigente dell'emittente;
- c) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
- d) prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE e corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante;
- e) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor/listing partner*, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
- f) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione è prevista, ove richiesta da tali Stati.

\* \* \*

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di quotazione qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;

<sup>(\*)</sup> Allegato così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta la quotazione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;

<sup>551</sup> Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

<sup>552</sup> Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente Allegato, in quanto applicabile, nonché la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor/listing partner*, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni sull'emittente rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico ed all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva n. 2003/71/CE.

- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi:

- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.

**Tavola 2****Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) descrizione delle caratteristiche e dei diritti connessi ai certificati rappresentativi di azioni che l'emittente intende quotare;
- e) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione è prevista, ove richiesta da tali Stati.

\* \* \*

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

**Tavola 3****Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti di debito****3.1 Obbligazioni**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato

dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;

c) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

d) copia del contratto di fidejussione;

e) copia dello statuto della società garante;

f) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti e) ed f) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

\* \* \*

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.

### 3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati;

b) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

c) copia del contratto di fidejussione;

d) copia dello statuto della società garante;

e) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti d) ed e) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

### 3.3 Obbligazioni convertibili in azioni

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;

b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato

dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;

c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;

d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di un altro Stato:

- dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;

- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato dal un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

e) nei casi previsti dalle precedenti lettere c) e d), copia dello statuto vigente dell'emittente le azioni derivanti dalla conversione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

f) copia del contratto di fidejussione;

g) copia dello statuto della società garante;

h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) ed h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

i) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;

l) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:

- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

m) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

\* \* \*

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

### 3.4 Obbligazioni strutturate

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni strutturate deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;

b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;

c) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;

d) copia del contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate o indicazione circa le strategie di copertura che l'emittente intende adottare;

e) dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

f) copia del contratto di fidejussione;

g) copia dello statuto della società garante;

h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) e h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.

\*\*\*

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.

### 3.5 Obbligazioni bancarie

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;

b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti;

c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A..

d) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor*, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico.

#### Tavola 4

##### Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di *warrant*

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione dei *warrant*;

b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 4, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;

c) qualora i *warrant* si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato:

- dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di *warrant* a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono quotate;

- ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i *warrant* nella quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disci-

plina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;

- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;

d) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:

- copia della delibera di emissione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* e l'emittente gli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

e) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* ed il proprietario degli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

\*\*\*

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

#### Tavola 5

##### Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di *covered warrant* e dei *certificates*

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di *covered warrant* e *certificates* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione dei *covered warrant* e dei *certificates*;

b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;

c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;

d) prospetto di calcolo del patrimonio di vigilanza;

e) descrizione dei sistemi di controllo dei rischi con dichiarazione di conformità alle disposizioni di vigilanza prudenziale cui l'emittente è assoggettato;

f) copia della eventuale relazione di *rating* relativo all'emittente;

g) copia della eventuale autorizzazione della Banca d'Italia prevista ai sensi della vigente normativa;

h) se i *covered warrant* ed i *certificates* sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto diverso dall'emittente (garante) che sia (i) una società o ente nazionale o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale o (ii) uno Stato o un ente sovranazionale, copia del contratto di garanzia;

i) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:

- se richiesto da Borsa Italiana S.p.A., parere legale con cui l'emittente i *covered warrant* ed i *certificates* dimostri che gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- dichiarazione con cui l'emittente i *covered warrant* ed i *certificates* attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento;
- dichiarazione dell'emittente di avvenuta comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attività sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa;

l) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da:

- 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
- 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
- 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
- 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
- 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;

dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti;

m) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita dalle attività di cui al punto 5) della lettera l), dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non già sufficientemente illustrata nel regolamento dei *covered warrant* e dei *certificates*.

\*\*\*

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, come individuato nella lettera h) della presente Tavola tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i *covered warrant* e i *certificates*, eventualmente corredato della relazione di certificazione.

#### Tavola 6

##### **Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione/documento di quotazione in caso di quotazione di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste negli schemi disciplinati da Reg. 809/2004/CE;
- c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

Le società di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- e) la società di gestione/Sicav è regolarmente costituita ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa è soggetta;
- f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione/Sicav delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
- g) idonea attestazione della società di gestione/Sicav circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.

La società di gestione/Sicav estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.

#### Tavola 7

##### **Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovrnazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovrnazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
- b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
- c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione

della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A..

#### Tavola 8

##### **Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione;
- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- prospetto di quotazione, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente, redatto secondo le modalità previste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
- copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;
- copia delle relazioni di rating;
- copia dell'eventuale *offering circular*;
- copia della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs n. 385/93 e delle eventuali successive comunicazioni ovvero dichiarazione di avvenuto decorso dei termini previsti;

- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (*collateral*) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal *collateral* tra le singole *tranche* dell'operazione. Per ogni *tranche* deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre *tranche*. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (*trigger events*) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole *tranche*; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (*prepayment*) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di *prepayment* con riferimento alle serie storiche del *collateral*, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola *tranche* in termini di modifiche della *duration*, del prezzo e delle altre condizioni.

\* \* \*

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola I.

\* \* \*

Per gli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata la documentazione prevista all'ultima parte della Tavola 3. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

#### ALLEGATO 1L <sup>(\*)</sup>

##### Comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3

In relazione all'operazione di sollecitazione riguardante ... (indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione) ..., il ... (indicare la denominazione del soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti indicati dall'art. 15, comma 1, del regolamento emittenti che hanno effettuato le operazioni indicate all'art. 15, commi 1 e 2 del medesimo regolamento) rende noto che, relativamente ai predetti strumenti finanziari nonché a quelli collegati, i citati soggetti hanno effettuato complessivamente le seguenti operazioni di compravendita:							
1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione							
Strumenti	Periodo dal: al:	Acquisti			Vendite		
		M/F (1)	Quantità	Controvalore	M/F (1)	Quantità	Controvalore
2. Strumenti collegati							
Strumenti	Periodo dal: al:	Acquisti			Vendite		
		M/F (1)	Quantità	Controvalore	M/F (1)	Quantità	Controvalore

Note: (1) indicare M per operazione sul mercato, F per operazione fuori mercato utilizzando righe diverse per ciascuna delle citate tipologie di operazioni.

<sup>(\*)</sup> Schema inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001, successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14743 del 13.10.2004 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

**ALLEGATO 1M <sup>(\*)</sup>****Schema di prospetto informativo per le emissioni di obbligazioni bancarie previste dall'articolo 33, comma 4**

Schema di Prospetto informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di sollecitazione all'investimento (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta).

**COPERTINA**

Indicare la denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento, ecc. intervengono nell'operazione.

Inserire la seguente indicazione: "Prospetto Informativo per le Emissioni di Obbligazioni Bancarie c.d. *Plain Vanilla*"

Inserire la seguente indicazione: "*Offerta di .....*"

Riportare quanto di seguito indicato:

*"Il presente prospetto non è sottoposto all'approvazione della Consob"*.

<sup>(\*)</sup> Allegato inserito con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

**I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE****1. PERSONE RESPONSABILI**

Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede;

Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi;

2. Denominazione e forma giuridica;
3. Sede legale e sede amministrativa;
4. Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia;
5. Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia;
6. Patrimonio di vigilanza, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, sofferenze nette/impieghi, partite anomale/impieghi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale – se pubblicata – e all'ultimo bilancio. Indicazione dei rischi più importanti in essere relativamente all'emittente, se rilevanti sotto il profilo della solvibilità o del suo sensibile deterioramento. Eventuale quantificazione dell'ammontare massimo del rischio in essere e dell'eventuale appostazione di accantonamenti in bilancio;
7. Eventuale rating, riferito al periodo precedente l'emissione, con indicazione del soggetto che lo ha rilasciato;
8. Eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento dei titoli.

**II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE****1. PERSONE RESPONSABILI**

- 1.1. Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In questo ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qua-

lifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede;

- 1.2. Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso;

**2. FATTORI DI RISCHIO**

- 2.1. Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente dello strumento, deve esserne fornita una adeguata descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento e le implicazioni in termini di *pricing* e di eventuale difficoltà di reinvestimento alle medesime condizioni da parte del sottoscrittore.

**3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI**

- 3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta;  
Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi;
- 3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi;
- 3.3. Indicare le ragioni dell'offerta se diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima dell'importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari;

**4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

- 4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compreso il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari;
- 4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati;
- 4.3. Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In questo ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri;
- 4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari;
- 4.5. Il ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario ad eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente;
- 4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio;



4.7. Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare;

- data di godimento e di scadenza degli interessi;
- termine di prescrizione degli interessi e del capitale;

Qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato, e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori, nonché indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità :

- descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante,
- regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante,
- nome del responsabile del calcolo.

4.8. Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento.

4.9. Indicazione del tasso di rendimento. Illustrare in forma sintetica il metodo di calcolo del rendimento.

4.10. Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l'altro l'organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.

4.11. In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.

4.12. In caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari.

4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

4.14. Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell'emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l'offerta o si intende ottenere l'ammissione alla negoziazione indicare:

- le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari,
- se l'emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.

## 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.15. Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.15.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.

5.15.2. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta.

5.15.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.

5.15.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

5.15.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).

5.15.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.

5.15.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.

5.15.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale di-

ritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.

## 5.16. Piano di ripartizione e di assegnazione

5.16.1. Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari. Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.

5.16.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.

## 5.17. Fissazione del prezzo

5.17.1. Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari o del metodo utilizzato per determinarlo e della procedura di comunicazione del prezzo. Indicare l'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

## 5.18. Collocamento e sottoscrizione

5.18.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.

5.18.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.

5.18.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.

5.18.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.

## 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.

6.2. Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.

6.3. Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.

## 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari [rectius: se nel presente schema] vengono menzionati consulenti legati ad un'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.

- 7.2. Indicazione di altre informazioni contenute *nella nota informativa sugli strumenti finanziari* [rectius: nel presente schema] sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.
- 7.3. *Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari* [rectius: se nel presente schema] vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti ad una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari [rectius: del presente schema].
- 7.4. Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
- 7.5. Indicare i rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione. Breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.

#### ALLEGATO 2

**Allegati al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti** (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005)<sup>553</sup>

#### ALLEGATO 2

### OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

#### ALLEGATO 2A

#### Modalità di redazione del documento d'offerta

**Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi**

<sup>553</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

#### I - Strumenti finanziari non quotati

nel caso di offerta pubblica di acquisto (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 1;

- nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

- nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6

nel caso di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari non quotati, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto b1.1 di tale schema; (•)

nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari quotati, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto b1.2 di tale schema(•).

(•) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005

#### II - Strumenti finanziari quotati

nel caso di offerta pubblica di acquisto (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2;

- nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

-nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

nel caso di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari non quotati, lo schema 2 deve contenere le informazioni previste dal punto b1.1 di tale schema(•);

nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari quotati, lo schema 2 deve contenere le informazioni previste dal punto b1.2 di tale schema(•);

nel caso di offerta pubblica di acquisto residuale, il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2 opportunamente integrate con quelle dello schema 3, capitolo H;

nel caso di offerta pubblica di acquisto residuale conseguente ad una precedente offerta pubblica di acquisto, il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 3.

(•) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005

#### III - Azioni proprie

nel caso di offerta pubblica di acquisto (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 4;

- nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

- nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

nel caso di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, lo schema 4 deve contenere le informazioni previste dal punto b1.2 e b2 e non già quelle del punto b1.1 di tale schema(•).

Nella seguente tabella sono sintetizzati i rinvii ai singoli schemi di documento d'offerta a seconda della tipologia di strumenti finanziari oggetto dell'offerta:

	Strumenti finanziari oggetto dell'offerta non quotati	Strumenti finanziari oggetto dell'offerta quotati	Azioni proprie
OPA	schema 1 (*)	schema 2 (*)	schema 4 (**)
OPSC/OPASC (titoli offerti quale corrispettivo non quotati)	schemi 1 e 5	schemi 2 e 5	schemi 4 e 5
OPSC/OPASC (titoli offerti quale corrispettivo quotati)	schemi 1 e 6	schemi 2 e 6	schemi 4 e 6
OPA RESIDUALE	n.a.	schemi 2 e 3, cap. H	n.a.
OPA RESIDUALE conseguente ad una precedente opa	n.a.	schema 3	n.a.

(\*) nel caso di offerente i cui titoli non sono quotati: informazioni del punto b1.1 dello schema di riferimento;

- nel caso di offerente i cui titoli sono quotati: informazioni del punto b1.2 dello schema di riferimento(•).

(\*\*)nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, le informazioni del punto b1.1 devono essere sostituite con quelle dei punti b1.2 e b2 di tale schema(•).

(•) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005

## Parte seconda: Schemi di documento d'offerta(•)

### SCHEMA 1 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI <sup>554</sup> FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione e la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;

- l'indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo Unico e dall'articolo 39 del

<sup>554</sup> Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo

presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento(••);

- il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- il corrispettivo unitario offerto;
- la data di inizio e quella di scadenza dell'offerta.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'articolo ... del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W, ... ecc.

Azioni oggetto dell'offerta: n. ...

Corrispettivo per azione: ..... (in lire ed euro)

Durata: dal ..... al ..... incluso

Riportare, inoltre, la seguente proposizione:

"L'adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento".

(•) Parte così sostituita con delibera n. 12475 del 6 aprile 2000.

(••) Trattino così sostituito con delibera n. 14990 del 14.2.2005

## A) AVVERTENZE

Riportare:

- le condizioni di efficacia dell'offerta;

- l'indicazione che l'emittente pubblicherà un comunicato in merito ad ogni dato o notizia significativa per l'apprezzamento dell'offerta di cui trattasi, nonché alla valutazione del consiglio di amministrazione sul prezzo offerto e sull'interesse che l'offerta riveste per la stessa Società e per i suoi azionisti (articolo 103, comma 3, del D.Lgs. n.58/98); ovvero indicazione che lo stesso è inserito in Appendice al documento.

## B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

### b1.1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari non quotati

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;

Costituzione e durata;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo, e sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'offerente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività con indicazione di quelle che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati della società o, se redatto, il consolidato, del gruppo, degli ultimi due esercizi posti a confronto, corredati da sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale certificazione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposta, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati da sintetiche note esplicative, della società ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli

riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il cash flow e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo, relativi ai periodi sopra considerati;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale di cui sopra che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

#### **b1.2 -Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari quotati**

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Organi sociali: ove modificatisi rispetto all'ultimo bilancio o relazione semestrale pubblicati, indicazione, per il Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): della composizione e della scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo, per il Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): della composizione e della scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

#### **b2 - Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta**

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale;

Costituzione e durata;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del

nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Composizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per attività, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati o, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati di sintetiche note esplicative, della società ovvero, se redatti, una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il cash flow e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo relativamente ai periodi sopra considerati;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito,

a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo:

- il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del cash flow e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

- nel caso in cui non venga redatta la summenzionata situazione infrannuale e la data di chiusura dell'ultimo bilancio sia anteriore, di oltre nove mesi, alla data di presentazione della comunicazione dell'offerta, dovranno essere forniti i dati semestrali relativi:

- alle principali grandezze patrimoniali ed economiche;
  - alla situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti;
  - al cash flow con evidenziazione delle relative componenti;
- posti a confronto, se possibile, con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

#### **b3 - Intermediari**

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta nonché la scheda di adesione e, per la consultazione, i documenti indicati nel paragrafo O).

### **C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE**

c1 - indicazione delle categorie degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

c2 - ove oggetto dell'offerta siano azioni, deve essere fornita indicazione della percentuale che le azioni rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

- ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

- ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su strumenti finanziari convertibili in azioni con diritto di voto o su strumenti finanziari rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), deve essere fornita indicazione della percentuale che detti strumenti rappresentano rispetto al numero complessivo dei medesimi. Inoltre deve essere indicata indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

c3 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

c4 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

c5 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari, incaricati di ricevere le accettazioni, di diffondere settimanalmente i dati relativi agli strumenti finanziari depositati;

c6 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

### **D) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

d1 - indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

d2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, costituito diritti di usufrutto o di pegno su strumenti finanziari della società emittente, ovvero assunto ulteriori impegni (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari) sui medesimi strumenti, deve essere indicato il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dei contratti o degli impegni, nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

#### **E) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE**<sup>555</sup>

e1 - indicazione del corrispettivo ed analisi dei criteri seguiti per la sua determinazione;

e2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori<sup>556</sup>, forniti per gli ultimi due esercizi, per la società o, se redatto il bilancio consolidato, per il gruppo:

- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario<sup>557</sup> dopo la tassazione (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione;
- cash flow per azione;
- patrimonio netto per azione;
- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/cash flow ed il P/Mezzi propri, calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, confrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano o, in mancanza, delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse riferiti, della relativa fonte utilizzata, del periodo di rilevazione prescelto;

e3 - indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

e4 - indicazione, altresì, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell'offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

#### **F) DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO**

f1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

f2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

f3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristica di immediata liquidabilità.

#### **G) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE**

g1 - presupposti giuridici dell'operazione;

<sup>555</sup> Ove gli indicatori esposti nel paragrafo non appaiano significativi, in luogo od in aggiunta ai medesimi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente. In calce a detto paragrafo dovranno essere indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intelligibilità dei dati in esso esposti.

<sup>556</sup> Nel calcolo dei dati per azione si dovrà tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, e dovrà essere precisata la formula di rettifica adottata.

<sup>557</sup> Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operati-va o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinarie di reddito", si intende far riferimento, in via generale, oltre che al citato articolo, anche al Principio Contabile IAS n. 8 (International Accounting Standards).

g2 - motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento;

g3 - indicazione dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo con particolare riferimento:

- ai programmi relativi alla gestione delle attività;
- agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro della società e delle sue controllate;

- alle modifiche previste nella composizione dell'organo amministrativo(•);

- alle modifiche dello statuto sociale;

precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei dodici mesi successivi alla data di pagamento del corrispettivo.

(•) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005

#### **H) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA(••)**

h1 - indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'offerente e gli azionisti e i componenti dell'organo di amministrazione della società emittente, che abbia rilevanza in relazione all'offerta(•••);

h2 - indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'offerta, fra l'offerente e la società emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima;

h3 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni;

h4 - le informazioni richieste ai punti precedenti devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

(••) Rubrica così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(•••) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### **I) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI**

i1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

#### **L) IPOTESI DI RIPARTO**

#### **M) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA**

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;
- deposito presso gli intermediari incaricati;
- altro.

#### **N) APPENDICI**

- Eventuale comunicato ex articolo 103, comma 3, del Testo Unico redatto dall'organo amministrativo della società emittente. (•)

(•) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### O) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:
  - ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
  - se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;
- all'emittente:
  - ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
  - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile.

(\*) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Luoghi:

- sede sociale;
- intermediari incaricati;
- altro(\*).

(\*) Paragrafo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1 deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato.

### MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

“La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d'offerta appartiene all'offerente.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e

#### SCHEMA 2

#### OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI <sup>558</sup>

#### FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione e la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.
- il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- il corrispettivo unitario offerto;
- la data di inizio e quella di scadenza dell'offerta precisando che esse sono state concordate con la società di gestione del mercato.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'articolo ... del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W, ... ecc.

Azioni oggetto dell'offerta: n. ....

<sup>558</sup> Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo

Corrispettivo per azione: ..... (in lire ed euro)

Durata: dal ..... al ..... incluso

Riportare, inoltre, la seguente proposizione:

“L'adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento”.

### A) AVVERTENZE

- condizioni di efficacia dell'offerta;
- condizioni di efficacia dell'offerta dettate dalla legge (articolo 107, comma 1, del Testo Unico)(\*);
- l'indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo Unico e dall'articolo 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento(\*\*);
- dichiarazione dell'offerente in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o di ripristinare il flottante, in caso in cui a seguito dell'offerta di cui al documento informativo venga a detenersi una partecipazione superiore al 90%;
- dichiarazione dell'offerente di avvalersi del diritto di cui all'articolo 111 del Testo Unico(\*);
- indicazione delle disposizioni contenute nello statuto, in merito ai diritti delle azioni di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

(\*) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

#### b1.1 - Soggetti o soggetti offerenti con strumenti finanziari non quotati

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;

Costituzione e durata;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo, e sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'offerente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività con indicazione di quelle che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati della società o, se redatto, il consolidato, del gruppo, degli ultimi due esercizi posti a confronto, corredati da sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale certificazione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposta, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati da sintetiche note esplicative, della società ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il cash

flow e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo, relativi ai periodi sopra considerati;

**Andamento recente:** indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale di cui sopra che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

#### **b1.2 -Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari quotati**

**Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale.** Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

**Organi sociali: ove modificatisi rispetto all'ultimo bilancio o relazione semestrale pubblicati,** indicazione, per il Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): della composizione e della scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo, per il Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): della composizione e della scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

**Andamento recente:** indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

#### **b2 - Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta**

**Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale.** Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

**Capitale sociale:** ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

**Andamento recente e prospettive:** ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, sia a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del cash flow e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

#### **b3 - Intermediari**

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta, la scheda di adesione e, per la consultazione, i documenti indicati nel paragrafo O).

### **C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE.**

c1 - indicazione delle categorie degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

c2 - ove oggetto dell'offerta siano azioni, deve essere fornita indicazione della percentuale che le azioni rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

- ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

- ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su strumenti finanziari convertibili in azioni con diritto di voto o su strumenti finanziari rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), deve essere fornita indicazione della percentuale che detti strumenti rappresentano rispetto al nu-

mero complessivo dei medesimi. Inoltre deve essere indicata indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

c3 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

c4 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

c5 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di comunicare giornalmente alla società di gestione del mercato i dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;

c6 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

### **D) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

d1 - indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

d2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, costituito diritti di usufrutto o di pegno su strumenti finanziari della società emittente, ovvero assunto posteriori impegni (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari) sui medesimi strumenti, deve essere indicato il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dei contratti o degli impegni, nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### **E) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE <sup>559/560</sup>**

e1 - indicazione del corrispettivo, precisando, nel caso di opa obbligatoria effettuata ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Testo Unico, il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi, il prezzo più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per gli acquisiti di azioni ordinarie dell'emittente ed i criteri seguiti per la sua determinazione, nonché la media aritmetica di tali prezzi; ovvero, nel caso di opa effettuata ai sensi dell'articolo 106, comma 4 e 107 del Testo Unico, i criteri seguiti per la sua determinazione(\*);

(\* Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

e2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori <sup>561</sup>, forniti per gli ultimi due esercizi, per la società o, se redatto il bilancio consolidato, per il gruppo:

- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);

<sup>559</sup> Ove gli indicatori esposti nel paragrafo non appaiano significativi, in luogo od in aggiunta ai medesimi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

<sup>560</sup> In calce a detto paragrafo dovranno essere indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intelligibilità dei dati in esso esposti.

<sup>561</sup> Nel calcolo dei dati per azione si dovrà tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, e dovrà essere precisata la formula di rettifica adottata.

- risultato economico ordinario<sup>562</sup> dopo la tassazione (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione;

- cash flow per azione;

- patrimonio netto per azione;

- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/cash flow ed il P/Mezzi propri, calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, confrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano o, in mancanza, delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse riferiti, della relativa fonte utilizzata, del periodo di rilevazione prescelto;

e3 - indicazione, per ciascuno dei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione, della media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate dai titoli oggetto dell'offerta;

e4 - indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

e5 - indicazione, altresì, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell'offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

#### **F) DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO**

f1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

f2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

f3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

#### **G) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE**

g1 - presupposti giuridici dell'operazione;

g2 - motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento;

g3 - indicazione dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo con particolare riferimento:

- ai programmi relativi alla gestione delle attività;

- agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro della società e delle sue controllate;

- alle modifiche previste nella composizione dell'organo amministrativo(•);

- alle modifiche dello statuto sociale; precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei dodici mesi successivi alla data di pagamento del corrispettivo;

(•) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>562</sup> Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinarie di reddito", si intende far riferimento, in via generale, oltre che al citato articolo, anche al Principio Contabile IAS n. 8 (International Accounting Standards).

g4 - ove l'offerente abbia dichiarato nel paragrafo A) la volontà di ricostituire il flottante, indicazione delle modalità di ripristino dello stesso;

g5 - ove l'offerente abbia dichiarato nel paragrafo A) la volontà di promuovere una offerta residuale al fine di richiedere la cancellazione dalla quotazione delle azioni con diritto di voto della società emittente, indicazione delle ragioni sottostanti a tale decisione.

#### **H) EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E LA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA O GLI AZIONISTI O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA MEDESIMA(•)**

h1 - indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'offerente e gli azionisti e i componenti dell'organo di amministrazione della società emittente, che abbia rilevanza in relazione all'offerta(••);

(••) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

h2 - indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'offerta, fra l'offerente e la società emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima;

h3 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni;

h4 - le informazioni richieste ai punti precedenti devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

#### **I) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI**

i1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

#### **L) IPOTESI DI RIPARTO**

#### **M) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA**

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: il corrispettivo, il quantitativo degli strumenti finanziari, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro

#### **N) APPENDICI**

- Eventuale comunicato ex articolo 103, comma 3, del Testo Unico redatto dall'organo amministrativo della società emittente. (•)

(•) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### **O) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE**

Documenti relativi:

- all'offerente;

- ultimo bilancio di esercizio o, se disponibile, il progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, cor-



redato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione.

Luoghi:

- sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- intermediari incaricati;

- altro(♦♦).

(♦♦) Paragrafo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta, secondo il modello di seguito riportato.

#### MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

"La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nel documento d'offerta appartiene all'offerente.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata".

#### SCHEMA 3

#### OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO RESIDUALI CONSEGUENTI AD OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO <sup>563</sup>

(Le lettere identificative dei paragrafi sono quelle utilizzate nello schema principale di riferimento - Schema 2, del quale il presente schema costituisce una semplificazione)

#### FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione e la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;

- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione;

- il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;

- il corrispettivo unitario offerto;

- la data di inizio e quella di scadenza dell'offerta precisando che esse sono state concordate con la società di gestione del mercato.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'articolo ... del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W, ... ecc.

Azioni oggetto dell'offerta: n. ....

Corrispettivo per azione: ..... (in lire ed euro)

Durata: dal ..... al..... incluso

Riportare, inoltre, la seguente proposizione:

"L'adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità

<sup>563</sup> Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo

dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento".

#### A) AVVERTENZE

- inserire l'eventuale dichiarazione dell'offerente di avvalersi del diritto di cui all'articolo 111, comma 1, del Testo Unico;

- indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo Unico e dall'articolo 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento(♦);

- precisare che il documento d'offerta residuale deve essere letto unitamente al documento già pubblicato in data ... in occasione della effettuazione della precedente offerta pubblica di acquisto. Indicare che il documento relativo a tale offerta risulta a disposizione nei luoghi indicati al paragrafo P);

(♦) Trattino così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

- indicazione delle disposizioni contenute nello statuto, in merito ai diritti delle azioni di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

#### B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

##### b1 - Soggetto o soggetti offerenti

Indicazione del nome. Nel caso di società, deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Deve essere altresì precisato se i relativi strumenti finanziari sono quotati e, nel caso, su quale mercato regolamentato;

Organi sociali: ove modificatisi rispetto all'ultimo bilancio o relazione semestrale pubblicati, indicazione, per il Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): della composizione e della scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo, per il Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): della composizione e della scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

##### b2 - Società emittente le azioni oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, sia a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del cash flow e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

##### b3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta nonché la scheda di adesione e, per la consultazione, i documenti indicati nel paragrafo O).

#### C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DI AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

c1 - indicazione delle categorie delle azioni oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

c2 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

c3 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito delle azioni, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

c4 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di comunicare giornalmente alla società di gestione del mercato i dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;

c5 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

**D) NUMERO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

d1 - indicazione del numero e delle categorie delle azioni possedute, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione delle azioni in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

**E) CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI**

e1 - indicazione del corrispettivo stabilito dalla Consob ed eventualmente del maggior prezzo al quale l'offerta viene promossa;

e2 - media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione;

e3 - indicazione, altresì, se si sono verificate variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell'offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

**F) DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO**

f1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

f2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

f3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

**G) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE**

g1 - presupposti giuridici dell'operazione;

g2 - indicazione delle ragioni sottostanti la decisione di richiedere la cancellazione dalla quotazione delle azioni con diritto di voto della società emittente, nonché delle eventuali trattative in corso tra l'offerente ed altri soggetti in merito alla cessione di pacchetti significativi della società emittente ovvero alla volontà dell'offerente di effettuare tale cessione entro i dodici mesi successivi alla data di pagamento del corrispettivo;

g3 - con riferimento ai programmi ed alle modalità ed ai termini della loro realizzazione, evidenziati nel medesimo paragrafo del precedente documento d'offerta, indicazioni in merito a quanto già attuato ed a ciò che si prevede di attuare nei dodici mesi successivi;

g4 - variazioni intervenute nelle informazioni fornite nel precedente documento d'offerta.

**H) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA(\*)**

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento d'offerta.

(\*) Rubrica così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**I) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI**

i1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

**M) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA**

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro.

**N) APPENDICI**

Eventuale comunicato ex articolo 103, comma 3, del Testo Unico redatto dall'organo amministrativo della società emittente(\*\*).

(\*\*) Trattino così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**O) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI**

Documenti relativi:

- all'offerente:

- documento d'offerta relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

- all'emittente:

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredato della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

Luoghi:

- sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- intermediari incaricati;

- altro(\*).

(\*) Paragrafo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato.

#### MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

“La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d’offerta appartiene all’offerente.

L’offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d’offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata”.

#### SCHEMA 4

#### OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO AZIONI PROPRIE <sup>564</sup>

*(Le lettere identificative dei paragrafi sono quelle utilizzate nello schema principale di riferimento - Schema 2, del quale il presente schema costituisce una semplificazione)*

#### FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l’oggetto dell’offerta, la denominazione e la forma giuridica dell’emittente e dell’offerente, il riferimento al presupposto normativo dell’offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell’operazione;
- il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta;
- il corrispettivo unitario offerto;
- la data di inizio e quella di scadenza dell’offerta precisando che esse sono state concordate con la società di gestione del mercato.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni proprie da parte della società X ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 58/98. Intermediari incaricati banca T, W, ...ecc.)

Azioni oggetto dell’offerta: n. ....

Corrispettivo per azione: ..... (in lire ed euro)

Durata: dal ..... al ..... incluso

Riportare, inoltre, la seguente proposizione:

“L’adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento”.

#### A) AVVERTENZE

- inserire l’indicazione che possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;
- condizioni di efficacia dell’offerta.

#### B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE

##### b1.1 Soggetto offerente emittente le azioni oggetto dell’offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, numero, categorie e valore nominale dei titoli che lo rappresentano; ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato;

Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell’ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Sintesi della situazione patrimoniale relativa all’ultimo bilancio approvato attestante l’esistenza di utili distribuibili e/o riserve disponibili in misura tale da consentire l’acquisto di azioni proprie già emesse;

Andamento recente e prospettive: dovrà essere fornito, sia a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all’evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del cash flow e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell’ultimo esercizio ovvero, se

<sup>564</sup> Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell’ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo

predisposta, dell’ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio in corso.

\* \* \*

#### Nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell’offerta (articolo 2359 bis c.c.):

##### b1.2 Soggetto offerente

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale

Modalità con le quali è esercitato il controllo sulla società da parte dell’emittente e principali azionisti

Sintesi della situazione patrimoniale relativa all’ultimo bilancio approvato attestante l’esistenza di utili distribuibili e/o riserve disponibili in misura tale da consentire l’acquisto di azioni proprie già emesse.

##### b2 Società emittente le azioni oggetto dell’offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano; ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato;

Andamento recente e prospettive: dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all’evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del cash flow e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell’ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell’ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio in corso.

\* \* \*

##### b3 Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell’operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento d’offerta nonché la scheda di adesione.

#### C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DELLE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

c1 - indicazione dell’assemblea che ha autorizzato il riacquisto di azioni proprie con precisazione del numero residuo di titoli da riacquistare e della durata residua per la quale l’autorizzazione è concessa, nonché, eventualmente, delle modalità, stabilite da detta assemblea, con le quali i componenti dell’organo di amministrazione possono disporre delle citate azioni(\*);

c2 - indicazione delle categorie di azioni proprie oggetto dell’offerta e delle relative quantità;

(\*) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

c3 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell’offerta rappresentano rispetto all’intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

c4 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l’adesione all’offerta e per il deposito delle azioni, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

c5 - menzione dell’obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di comunicare giornalmente alla società di gestione del mercato i dati relativi alle azioni proprie depositate, ai fini della loro pubblicazione;

c6 - se l’offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

#### D) NUMERO DI AZIONI PROPRIE POSSEDUTE ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLE POSSEDUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

d1 - indicazione del numero e delle categorie di azioni proprie già possedute con precisazione del loro valore di carico in bilancio, nonché della percentuale che le stesse rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d2 - indicazione, ove del caso, delle modalità stabilite dall'assemblea con le quali i componenti dell'organo di amministrazione possono disporre delle azioni proprie acquistate; eventuale indicazione della stipulazione dei contratti di riporto o delle costituzione di usufrutto o pegno concernente le azioni proprie. In tale caso deve essere indicato il quantitativo dei titoli oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto(•);

d3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sulle azioni, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate.

(•) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### **E) CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI PROPRIE E SUA GIUSTIFICAZIONE**

e1 - indicazione del corrispettivo dell'offerta e dei criteri utilizzati per la sua determinazione anche in riferimento al corrispettivo minimo e massimo stabilito dall'assemblea;

e2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:

- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore delle azioni, con indicazione della formula di rettifica adottata;

- cash flow per azione della società o del gruppo; -patrimonio netto per azione della società o del gruppo;

- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/cash flow ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e, in mancanza, delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse riferiti, della relativa fonte utilizzata, del periodo di rilevazione prescelto;

e3 - indicazione dei valori attribuiti alle azioni della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

e4 - media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione;

e5 indicazione, altresì, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell'offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

#### **F) DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO**

f1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

f2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

f3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

#### **G) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA**

g1 - presupposti giuridici dell'operazione;

g2 - motivazioni dell'operazione e destinazione delle relative azioni proprie acquistate con eventuale indicazione degli accor-

di stipulati o delle trattative in corso con altri soggetti in merito alla rivendita delle azioni rivenienti dall'esecuzione dell'offerta;

g3 - riflessi sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria della società offerente/emittente;

g4 - modalità di finanziamento dell'operazione;

g5 - nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie riacquistate, indicazione delle riserve utilizzabili per coprire la eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse o, se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, della relativa differenza tra i due valori.

#### **I) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI**

i1 - Indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

#### **L) IPOTESI DI RIPARTO**

#### **M) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO D'OFFERTA**

- Pubblicazione su un organo di stampa di adeguata diffusione;

ovvero

- avviso su organi di stampa di adeguata diffusione, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del documento d'offerta da parte della Consob e della sua consegna agli intermediari incaricati, nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta, quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento;

- deposito presso la sede sociale;
- deposito presso gli intermediari incaricati;
- deposito presso la società di gestione del mercato;
- altro.

#### **O) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI**

Documenti relativi:

- all'offerente:

- se società controllata: ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione; nonché, se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione;

- se anche società emittente: i documenti indicati per tale soggetto nel successivo punto;

- all'emittente:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato,

ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile.

Luoghi:

- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro(•).

(•) Paragrafo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### **DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1 deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato.

#### MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

“La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d’offerta appartiene all’offerente. L’offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d’offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata”.

#### SCHEMA 5

#### INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NEL CASO IN CUI IL CORRISPETTIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA SIA COSTITUITO DA STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI<sup>565</sup>

Integrare gli schemi 1, 2 e 4, con quanto di seguito indicato.

Inserire nel paragrafo intitolato “**AVVERTENZE**” quanto di seguito riportato:

- indicazione che gli strumenti finanziari attribuiti in scambio non essendo quotati non garantiscono l’eventuale disinvestimento, precisando, se esistenti, le modalità di disinvestimento alternative.

Inserire nel paragrafo intitolato “**SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE**” un nuovo punto intitolato “**Società emittente/i gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo**” nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni:

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; eventuale ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato; esistenza di impegni per l’aumento del capitale ovvero di una delega ai componenti dell’organo di amministrazione attribuita del potere di deliberare aumenti del capitale sociale(•);

(•) Paragrafo così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Azioni proprie: Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale delle azioni proprie detenute direttamente o indirettamente anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle eventuali autorizzazioni dell’assemblea all’acquisto delle stesse;

Azionariato: Indicazione dei soci che detengono strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2%, nonché dell’eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all’esercizio dei diritti inerenti a detti titoli ed al trasferimento degli stessi. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all’emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull’emittente stesso;

Sintetica descrizione dell’eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell’emittente;

Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell’ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del

<sup>565</sup> Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell’ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo

nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell’eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Per entrambi gli organi: compensi destinati a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma per l’ultimo esercizio chiuso dall’emittente e dalle società direttamente o indirettamente controllate; numero e categorie dei titoli dell’emittente posseduti direttamente ed indirettamente; natura ed entità degli interessi in operazioni straordinarie effettuate dall’emittente durante l’ultimo esercizio e quello in corso; in caso di banche, indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall’emittente, dalla società controllante o dalle società controllate;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all’emittente (organigramma);

Attività: natura dell’attività, principali categorie di prodotti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività per gli ultimi tre esercizi, ubicazione e destinazione dei principali stabilimenti (per principali stabilimenti si intendono quelli che contribuiscono per più del 10% al volume dei ricavi o alla produzione), numero dei dipendenti; brevetti, licenze, contratti di qualsiasi tipo rilevanti per l’attività o la redditività; spese di ricerca e sviluppo o di pubblicità sostenute negli ultimi tre esercizi; ammontare degli investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi, nei mesi già trascorsi dell’esercizio in corso, di quelli futuri, già oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi, con indicazione del periodo previsto di realizzazione, e relative forme di finanziamento; ultimo esercizio fiscalmente definito, ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, valutazione dell’eventuale contenzioso fiscale in essere, indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni di imposta utilizzate negli ultimi tre esercizi; qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o ha avuto di recente effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati e, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi tre esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati di sintetiche note esplicative, della società e, se redatti, una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all’ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell’esercizio precedente. I dati relativi al cash flow ed alla situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per i periodi sopra considerati; se redatto il bilancio consolidato, il prospetto di raccordo tra l’utile ed il patrimonio netto della capogruppo e l’utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia anche emittente, ovvero sia il socio di controllo dell’emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo:

- il commento all’evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del cash flow, della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell’ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell’ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio in corso;

- nel caso in cui non venga redatta la summenzionata situazione infrannuale e la data di chiusura dell’ultimo bilancio sia anteriore, di oltre nove mesi, alla data di presentazione della comunicazione dell’offerta, dovranno essere forniti i dati semestrali relativi:

- alle principali grandezze patrimoniali ed economiche;

- alla situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti;

- al cash flow con evidenziazione delle relative componenti; posti a confronto, se possibile, con i dati riferiti al periodo omogeneo dell’esercizio precedente.

Inserire un nuovo paragrafo intitolato **“NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO EFFETTUARE L’OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE”** nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni:

- indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari, offerti in corrispettivo dello scambio, posseduti dal soggetto offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

- nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, o costituito diritti di usufrutto o pegno su strumenti finanziari della società emittente gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio, ovvero assunto ulteriori impegni (ad esempio, contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari) sui medesimi strumenti finanziari deve essere indicato il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Inserire un nuovo paragrafo intitolato **“CORRISPETTIVO UNITARIO IN STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI OFFERTO IN SCAMBIO E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO”**<sup>566</sup>  
<sup>567</sup>

nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni:

- indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l’operazione di vendita degli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi;

- confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:

- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);

- risultato economico ordinario<sup>568</sup> dopo il prelievo fiscale (considerando l’aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;

- cash flow per azione della società o del gruppo; patrimonio netto per azione della società o del gruppo;

- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/cash flow ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, confrontati con i dati medi aggregati dell’eventuale corrispondente settore del listino italiano e, in mancanza, delle principali borse europee, con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse riferiti, della relativa fonte utilizzata, del periodo di rilevazione prescelto;

- indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari oggetto dello scambio in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

<sup>566</sup> Ove gli indicatori esposti nel paragrafo non appaiano significativi, in luogo od in aggiunta ai medesimi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell’emittente.

<sup>567</sup> In calce a detto paragrafo dovranno essere indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intelligibilità dei dati in esso esposti.

<sup>568</sup> Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per “componenti straordinarie di reddito”, si intende far riferimento, in via generale, oltre che al citato articolo, anche al Principio Contabile IAS n. 8 (International Accounting Standards).

- indicazione, altresì, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell’offerente,

- operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dello scambio, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D);

- indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio;

- descrizione degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo, con particolare riferimento a: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sulla categoria di appartenenza e, se significativa, sull’intero capitale;

- descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio, con particolare riferimento:

- 1) nel caso di azioni, all’attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio, alla decorrenza del godimento e al termine di prescrizione dei dividendi, con indicazione del soggetto che trae vantaggio da tale prescrizione;

- 2) nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica; qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento, riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici), al tasso di rendimento effettivo, alla scadenza, alle modalità ed ai termini di liquidazione e pagamento degli interessi, al rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, alla durata. Inoltre, relativamente agli strumenti finanziari da offrire in conversione o in compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

- 3) nel caso di buoni di sottoscrizione o di acquisto, alle condizioni, ai termini, alle modalità ed ai costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale (dovrà essere altresì allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione). Inoltre, relativamente alle azioni di compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

- 4) nel caso di altri strumenti finanziari, all’eventuale rendimento attribuito, ai termini di esercizio ed alle condizioni per la modifica di tali diritti, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale;

- regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l’acquisto od il trasferimento;

- regime fiscale;

- indicazione dell’esistenza o meno di un formale impegno da parte degli organi designati a presentare domanda di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato precisando gli estremi della delibera ed il periodo entro il quale verrà attuata.

Inserire un nuovo paragrafo intitolato **“EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO”** nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni(•):

- h1 - indicazione di ogni eventuale accordo, tra l’offerente e gli azionisti e i componenti dell’organo di amministrazione della società emittente, che abbia rilevanza in relazione all’offerta(•);

- h2 - indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’offerta, fra l’offerente e la società emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull’attività della medesima;

h3 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni;

h4 - le informazioni richieste ai punti precedenti devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

(\*) Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Inserire nel paragrafo intitolato **“DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI”** quanto di seguito riportato:

Documenti relativi alla società emittente gli strumenti finanziari offerti in scambio:

a) da mettere a disposizione presso gli intermediari incaricati:

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione(\*\*);

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

- statuto vigente;

- eventuale regolamento dello strumento finanziario oggetto di scambio. Nel caso in cui gli strumenti finanziari offerti in scambio siano corrispettivo per strumenti finanziari quotati, tali documenti dovranno essere messi a disposizione anche presso la società di gestione del mercato. b) da mettere a disposizione presso la sede sociale:

bilanci relativi ai due esercizi precedenti all'ultimo bilancio di cui al punto a) corredati della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione(\*\*).

(\*\*) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### SCHEMA 6

### INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NEL CASO IN CUI IL CORRISPETTIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA SIA COSTITUITO DASTRUMENTI FINANZIARI QUOTATI<sup>569</sup>

Integrare gli schemi 1, 2 e 4, con quanto di seguito indicato.

Inserire nel paragrafo intitolato **“SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE”** un nuovo punto intitolato **“Società emittente/i gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo”** nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni:

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Capitale sociale: ammontare sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; eventuale ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato, esistenza di impegni per l'aumento del capitale ovvero di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione attribuita del potere di deliberare aumenti del capitale sociale(\*);

Azionariato. Indicazione dei soci che detengono strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2%, nonché dell'eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito

<sup>569</sup> Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

all'esercizio dei diritti inerenti a detti titoli ed al trasferimento degli stessi. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stesso;

Sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente (organigramma);

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività, numero dei dipendenti; brevetti, licenze, contratti di qualsiasi tipo rilevanti per l'attività o la redditività; spese di ricerca e sviluppo o di pubblicità sostenute negli ultimi tre esercizi; investimenti futuri, già oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi, con indicazione del periodo previsto di realizzazione, e relative forme di finanziamento; qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o ha avuto di recente effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria;

(\*) Paragrafo così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati e, se redatti, consolidati della società relativi agli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati di sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale revisione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposti, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati, corredati di sintetiche note esplicative, della società e, se redatti, una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il cash flow e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per i periodi sopra considerati;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del cash flow e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Inserire un nuovo paragrafo intitolato **“NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE”** nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni:

- indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari, offerti in corrispettivo dello scambio, posseduti dal soggetto offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, e di quelli posseduti da società controllate, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

- nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, costituito diritti di usufrutto o pegno sugli strumenti finanziari della società emittente gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio, ovvero assunto ulteriori impegni (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari) sui medesimi strumenti, deve essere indicato il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dei contratti o degli impegni, nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Inserire un nuovo paragrafo intitolato **“CORRISPETTIVO UNITARIO IN STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI OFFERTO IN SCAMBIO E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO”**<sup>570/571</sup> nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni:

- indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di vendita degli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi;

- confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:

dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);

- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;

- cash flow per azione della società o del gruppo; -patrimonio netto per azione della società o del gruppo;

moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/cash flow ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, confrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e, in mancanza, delle principali borse europee, con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse riferiti, della relativa fonte utilizzata, del periodo di rilevazione prescelto;

- media aritmetica ponderata delle quotazioni degli ultimi dodici mesi degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio;

- indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

- indicazione, altresì, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell'offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dello scambio, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D);

- indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio;

- descrizione degli strumenti finanziari oggetto di scambio, con particolare riferimento a: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sulla categoria di appartenenza e, se significativa, sull'intero capitale;

- descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio, con particolare riferimento:

1) nel caso di azioni, all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio, alla decorrenza

<sup>570</sup> Ove gli indicatori esposti nel paragrafo non appaiano significativi, in luogo od in aggiunta ai medesimi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

<sup>571</sup> In calce a detto paragrafo dovranno essere indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intelligibilità dei dati in esso esposti.

del godimento e al termine di prescrizione dei dividendi, con indicazione del soggetto che trae vantaggio da tale prescrizione;

2) nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica; qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento, riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici), al tasso di rendimento effettivo, alla scadenza, alla modalità e ai termini di liquidazione e pagamento degli interessi, al rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, alla durata. Inoltre, relativamente agli strumenti finanziari da offrire in conversione o in compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

3) nel caso di buoni di sottoscrizione o di acquisto, alle condizioni, ai termini, alle modalità ed ai costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale (dovrà essere altresì allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione). Inoltre, relativamente alle azioni di compendio, dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

4) nel caso di altri strumenti finanziari, all'eventuale rendimento attribuito, ai termini di esercizio ed alle condizioni per la modifica di tali diritti, nonché a tutti gli altri elementi della proposta contrattuale;

- regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto od il trasferimento;

- regime fiscale.

Inserire un nuovo paragrafo intitolato **“EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO”** nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni(•):

- indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'offerente e gli azionisti e i componenti dell'organo di amministrazione(•) della società emittente, che abbia rilevanza in relazione all'offerta;

- indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'offerta, fra l'offerente e la società emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima;

- indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni;

- le informazioni richieste ai punti precedenti devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

(•) Periodo così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Inserire nel paragrafo intitolato **“DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI”** quanto di seguito riportato:

Documenti relativi:

- alla società emittente gli strumenti finanziari offerti in scambio:

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione(••);

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

- statuto vigente;



- eventuale regolamento dello strumento finanziario oggetto di scambio.

Luoghi:

- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.

(\*\*) Trattino così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**ALLEGATO 2B**  
**SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI AC-**  
**QUISTO E/O DI SCAMBIO**

Presentata da: .....

(offerente) .....

su: .....

(oggetto) .....

Spett. ....

(intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)

Il sottoscritto .....

nato a .....

cittadinanza nazionalità .....

residente a sede in .....

codice cliente .....

titolare di n. ....

(denominazione e specie dei titoli oggetto di offerta pubblica)

di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

**DICHIARA**

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:

come da documento pubblicato su .....

come da documento ricevuto da .....

.....

**ADERISCE**

alla presente offerta per n ..... titoli sopraindicati

che:

risultano già depositati presso di voi nel deposito titoli n .....

intestato a .....

..... verranno immessi nel citato deposito a

seguito della liquidazione di borsa vengono depositati presso di

voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda

verranno a voi trasferiti/depositati presso di voi, in tempo utile,

per incarico espressamente accettato in

calce alla presente, dall'intermediario depositario dei titoli

sopraindicati.

**AUTORIZZA**

la immissione dei titoli sopraindicati in un deposito transitorio

presso di voi vincolato ai fini della presente offerta

**CONSENTE**

sin d'ora il trasferimento delle azioni immesse nel suddetto

deposito transitorio, conferendovi mandato irrevocabile ad ap-

porre o fare apporre la firma di girata sui certificati azionari

**DICHIARA**

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora ven-

nissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente

scheda e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei

controlli successivi alla consegna degli stessi.

Preso atto che nel documento d'offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, in data ..... presso ..... (soggetto/i incaricato/i del pagamento) e che il pagamento del prezzo è condizionato, in via sospensiva. (eventuali condizioni indicate nel documento d'offerta)

**AUTORIZZA**

codesta Spett.le (Intermediario incaricato dall'offerente di

ricevere le accettazioni) a regolare/far regolare sul c/c n.....

.....intestato a ..... presso

.....

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a

.....

l'importo di L. .... riveniente dalla

vendita dei titoli sopraindicati

Fare menzione dell'esistenza della legge n. 675 del 1996 sul

trattamento dei dati personali.

....., li .....

L'accettante L'Intermediario depositario

**ALLEGATO 2C(\*)**

**AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA**

L'avviso previsto dall'articolo 41, comma 4, del regolamento

deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta;

- numero di strumenti apportati in adesione all'offerta e

loro percentuale sul numero di strumenti finanziari oggetto di

quest'ultima, sulla categoria dei medesimi strumenti finanziari e

sull'intero capitale sociale;

- numero di azioni rappresentative del capitale sociale

dell'emittente alla data di chiusura del periodo di adesione e

numero di azioni di ciascuna categoria;

- corrispettivo unitario per strumento finanziario;

- controvalore complessivo degli strumenti apportati in ad-

sione;

- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquistati

durante il periodo di adesione al di fuori

dell'offerta stessa con l'indicazione della percentuale sulla

relativa categoria e sull'intero capitale sociale;

- numero di strumenti finanziari posseduti dall'offerente a

conclusione dell'offerta con l'indicazione della percentuale sulla

relativa categoria e sull'intero capitale sociale;

- indicazioni in ordine all'eventuale effettuazione dell'OPA

residuale;

- indicazioni in ordine all'eventuale esercizio del diritto di ac-

quisto;

- indicazioni in merito al verificarsi delle condizioni dell'of-

ferta;

- indicazione della data di pagamento;

- indicazione dell'eventuale decorrenza della cancellazione

degli strumenti finanziari dalle negoziazioni ufficiali.

**ALLEGATO 3**

**Allegati al regolamento di attuazione del decreto legisla-**

**tivo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli**

**emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14**

**maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n.**

**12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106**

**del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605**

**del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del**

**4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del**

**23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del**

**13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29**

**novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27**

luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007)<sup>572</sup>.

**ALLEGATO 3  
INFORMAZIONE SOCIETARIA**

**ALLEGATO 3°  
Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo  
amministrativo<sup>(\*)</sup>**

I componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*)</sup> predispongono relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:

- schema n. 1, per le proposte di fusione o di scissione;
- schema n. 2, per le proposte di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni;
- schema n. 3, per le proposte di modificazione dello statuto<sup>(\*\*)</sup>;
- schema n. 4, per le proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;
- schema n. 5, per le ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- schema n. 6, per le ipotesi di conversione delle azioni<sup>(\*\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>(\*\*)</sup> Trattino così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>(\*\*\*)</sup> Trattino inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>572</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 5 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

**SCHEMA N. 1: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo<sup>(\*)</sup> in occasione di operazioni di fusione o di scissione**

**1) Nelle ipotesi di fusione:**

1.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile<sup>(\*\*)</sup>;

1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie;

1.c) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto;

1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse;

1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione;

1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione;

1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione;

1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile<sup>(\*\*\*)</sup>;

1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

**2) nelle ipotesi di scissione:**

2.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

2.b) la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società;

2.c) l'indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni;

<sup>(\*)</sup> Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>(\*\*)</sup> Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

<sup>(\*\*\*)</sup> Punto così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

2.d) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile<sup>(\*)</sup>;

2.e) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2.f) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione;

2.g) gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

2.h) la descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa;

2.i) nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare i criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e il valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti;

2.l) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie;

2.m) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla scissione.

<sup>(\*)</sup> Punto così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo<sup>(\*)</sup> per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni**

**1) Nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni:**

1.1) le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale e/o dell'emissione di obbligazioni, ivi comprese quelle convertibili o *cum warrant*, in rapporto anche all'andamento gestionale della società;

1.2) ove le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale e/o con l'emissione di obbligazioni siano destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario, un prospetto, redatto a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenti il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato, ovvero, se più recente dall'ultima situazione interinale (semestrale o trimestrale) pubblicata. Se l'emittente è la *holding* di un gruppo, tali dati devono essere forniti anche a livello consolidato di gruppo;

1.3) se l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni vengono proposti all'assemblea dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio, la stima dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso nonché le indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso, ed in particolare:

nell'ipotesi di imprese manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

nell'ipotesi di banche:

a.1) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b.1) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c.1) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

a.2) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e

dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b.2) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c.2) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

In ogni caso devono essere forniti elementi di informazione in relazione alla prevedibile chiusura dell'esercizio in corso;

<sup>(\*)</sup> Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

1.4) l'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento;

1.5) le eventuali altre forme di collocamento previste;

1.6) i criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto, nonché il rapporto di conversione in caso di emissione di obbligazioni convertibili;

1.7) gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati;

1.8) il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;

1.9) la data di godimento delle azioni e/o delle obbligazioni di nuova emissione;

**2) nelle ipotesi di aumenti gratuiti del capitale sociale:**

2.1) le motivazioni dell'aumento gratuito;

2.2) le modalità dell'operazione, con particolare riguardo alla natura ed all'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse;

2.3) la data di godimento delle azioni di nuova emissione;

**3) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni di ammontare significativo<sup>573</sup>, in aggiunta a quanto previsto nei punti n. 1) e 2):**

3.1) gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente;

3.2) gli effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

**4) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura, fatto salvo quanto indicato nell'articolo 2441, comma 6, cod. civ.:**

4.1) illustrazione dell'operazione e dei relativi riflessi sui programmi gestionali dell'emittente conferitario;

4.2) indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento contenuto nella relazione di stima ex articolo 2440 cod. civ.;

4.3) indicazione del numero, della categoria, della data di godimento e del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale;

4.4) riflessi tributari dell'operazione sull'emittente conferitario;

4.5) indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi<sup>(\*)</sup>.

<sup>573</sup> La significatività può essere considerata in relazione all'incidenza dell'ammontare dell'operazione sul patrimonio netto dell'emittente.

5) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:

5.1.) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;

5.2.) la destinazione dell'aumento;

5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato<sup>(\*)</sup>.

(\*) Punto inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

(\*\*) Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### SCHEMA N. 3: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto<sup>(\*)</sup>

1) Le motivazioni delle variazioni proposte;

2) l'esposizione a confronto dell'articolo o degli articoli dello statuto<sup>(\*\*)</sup> di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

3) le valutazioni dell'organo amministrativo<sup>(\*\*)</sup> in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti ovvero in merito alla non ricorrenza del medesimo diritto;

4) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

5) con specifico riguardo alle informazioni che non risultano definibili prima dell'assemblea - quali, ad esempio, la data di iscrizione della deliberazione assembleare, dalla quale decorrono i termini per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni<sup>(\*\*)</sup> - occorrerà fornire indicazione delle modalità con le quali verranno informati gli aventi diritto, precisando altresì i quotidiani sui quali saranno pubblicati i necessari avvisi stampa.

(\*) Rubrica così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### SCHEMA N. 4: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie<sup>(\*)</sup>

1) Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;

2) il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione;

3) ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile;

4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta;

5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati. Ove l'individuazione puntuale del prezzo minimo e di quello massimo venga rinviata al momento di effettuazione dell'operazione, l'indicazione dei criteri sulla base dei quali verranno determinati i riferiti prezzi, con particolare riguardo ai requisiti di oggettività di tali criteri ed alla circostanza che essi siano idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie;

6) le modalità, tra quelle indicate nell'art. 144-bis, attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati e, se conosciute, quelle attraverso le quali le alienazioni saranno effettuate;

7) ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, l'indicazione delle riserve utilizzabili a copertura dell'eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse, o se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, dell'importo della relativa

differenza tra i due valori nonché l'indicazione, se significativi, di eventuali effetti economici.

(\*) Schema così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

### SCHEMA N. 5: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo<sup>(\*)</sup> per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile

1) La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prevista dell'assemblea;

2) la situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;

3) le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale;

4) le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;

5) ove siano stati approvati o siano in corso di approvazione dei piani di ristrutturazione dell'indebitamento, l'indicazione dei principali contenuti di detti piani e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente derivanti dall'attuazione dei medesimi.

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### SCHEMA N. 6: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo<sup>(\*)</sup> per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni<sup>(\*\*)</sup>

Nelle ipotesi di conversione obbligatoria di azioni in azioni di categoria diversa, inserire soltanto le informazioni che risultano compatibili per tale tipo di operazione<sup>(\*\*\*)</sup>.

1) le motivazioni della proposta di conversione;

2) descrizione dei diritti o privilegi spettanti alla categoria di azioni da convertire;

3) le criticità specifiche dell'operazione quali, ad esempio: la perdita di privilegi patrimoniali peculiari della categoria di azioni da convertire; il diverso grado di liquidità delle medesime azioni ove, una volta conclusa l'operazione di conversione, vi sia stata un'adesione parziale; l'eventuale revoca dalla quotazione delle azioni non convertite e i diritti attribuiti dallo statuto nell'ipotesi di revoca dalla quotazione delle stesse; gli effetti diluitivi della partecipazione al capitale nel caso di conversione non alla pari;

4) il quantitativo di azioni da convertire posseduto dall'eventuale azionista di controllo, come definito dall'articolo 93 del Testo Unico;

5) l'intenzione da parte dell'eventuale azionista di controllo, come definito nel precedente punto, di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni oggetto dell'operazione, precisando le relative finalità;

6) indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire, con particolare riguardo all'azionista di controllo;

7) i dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della conversione;

8) l'eventuale conguaglio di conversione ed i relativi criteri di determinazione;

9) il rapporto di conversione ed i relativi criteri di determinazione;

10) le modalità di esercizio della conversione anche con riguardo alle ipotesi in cui le azioni da convertire provengano da acquisti effettuati in borsa entro il periodo di adesione o dall'esercizio anticipato di contratti a premio con scadenza differita;

11) eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione (quali la previsione di quantitativi minimi o massimi per la conversione);

12) quantitativo delle azioni oggetto della conversione e di quello delle azioni offerte in conversione;

13) indicazione, anche mediante rappresentazione grafica, dell'andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni da convertire sui mercati regolamentati ove esse sono trattate;

14) nel caso si ravvisino eventuali incentivi (ad es. il c.d. premio implicito) alla conversione, indicazione delle relative modalità di determinazione ed evidenziazione della circostanza che eventuali diverse condizioni di mercato nel periodo di conversione potrebbero anche determinare la scomparsa dei descritti incentivi alla conversione;

15) ove sussistano piani di *stock option* aventi ad oggetto le azioni da convertire, indicazione degli effetti della conversione su tali piani;

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Schema inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

(\*\*\*) Capoverso inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

16) composizione del capitale sociale prima e dopo l'operazione di conversione, ipotizzando, in quest'ultimo caso, la conversione integrale;

17) variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell'operazione di conversione nell'ipotesi di conversione integrale delle azioni;

18) principali destinazioni che l'emittente intende assegnare all'eventuale ricavato netto della conversione di azioni. Se tale netto ricavo è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo; ove le medesime attività siano da acquisire da parti correlate, individuare nominativamente i soggetti cedenti, il relativo grado di correlazione rispetto all'emittente, le motivazioni economiche dell'acquisizione, i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'operazione venga destinato alla riduzione, alla ricomposizione o all'estinzione di debiti finanziari, fornire una stima pro-forma degli effetti economici e finanziari derivanti da tale destinazione;

19) l'indicazione che la presente relazione, integrata con le informazioni necessarie per l'esercizio della conversione<sup>574</sup>, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione.

**SCHEMA N. 7: Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari<sup>(\*)</sup>**

Il documento informativo contiene un preliminare elenco di definizioni volte ad illustrare il significato dei termini utilizzati, di uso non comune.

E' necessario indicare con chiarezza le informazioni contenute nei seguenti paragrafi che non sono disponibili al momento dell'approvazione della proposta per l'assemblea e che saranno fornite, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del regolamento emittenti, al momento dell'assegnazione degli strumenti nella fase di attuazione dei piani.

**1. I soggetti destinatari**

*Per tutti i piani*

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

*Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento emittenti*

In aggiunta a quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2:

<sup>574</sup> Quali ad esempio: il calendario dell'operazione, la stima del prevedibile ammontare delle spese dell'operazione distintamente per l'emittente e per l'investitore, le modalità e i termini di pagamento dell'eventuale conguaglio, le modalità e i termini di comunicazione al pubblico e alla Consob dei risultati della conversione.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nella società emittente azioni;

soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3;

persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2;

<sup>(\*)</sup> Schema inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni dell'art. 84-bis del regolamento n. 11971/1999 si applicano a partire dall'1.9.2007. Per i piani approvati antecedentemente all'1.9.2007, gli emittenti, in occasione della decisione dell'organo competente per la loro attuazione, assunta a partire da tale data, pubblicano senza indugio e con le modalità previste dall'articolo 84-bis, comma 1: a) le informazioni indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafi 1, 3 e 4 e una sintetica descrizione delle informazioni contenute nel paragrafo 2 del medesimo Schema, se tali informazioni sono oggetto di decisione in tale occasione ovvero sono comunque disponibili e non sono state già pubblicate in precedenza; b) le informazioni contenute nella tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A. Per i piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1.9.2007, gli emittenti pubblicano, entro 15 giorni da tale data, le informazioni previste nel precedente alinea, lett. a), ove disponibili e non già pubblicate, e le informazioni contenute nella sezione 1 dei quadri 1 e 2, della tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A, con riferimento ai seguenti strumenti oggetto dei piani: a) opzioni assegnate non scadute che non siano state ancora esercitate dai destinatari; b) strumenti finanziari, diversi dalle opzioni, assegnati per i quali sussiste ancora il vincolo, stabilito dall'emittente, di vendita a terzi da parte dei destinatari.

b) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3;

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.);

d) nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi.

**2. Le ragioni che motivano l'adozione del piano**

*Per tutti i piani:*

gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

*Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti*

2.1.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio<sup>575</sup>:

le ragioni e i criteri in base alle quali l'emittente ha deciso di stabilire un dato rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva;

finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine;

i criteri di definizione dell'orizzonte temporale alla base dei sistemi incentivanti.

Per tutti i piani:

variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.2.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

l'indicazione dei fattori, anche in termini di *performance*, e dei criteri utilizzati per individuare le particolari caratteristiche relative alle modalità dei compensi basati su strumenti finanziari;

il modo in cui tali modalità sono state individuate in relazione agli amministratori, ai soggetti che svolgono funzione di direzione, ai dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società, alle altre specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono previsti piani con particolari condizioni, o di collaboratori sia della società quotata sia delle relative società in rapporto di controllo;

le ragioni alla base della scelta degli specifici compensi previsti nei medesimi piani, anche in relazione al raggiungimento degli individuati obiettivi di lungo periodo;

Per tutti i piani:

elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione;

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

**2.3.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:**

i fattori considerati per decidere l'entità dei compensi;

gli elementi presi in considerazione per la modifica rispetto ad analoghi precedenti piani;

il modo in cui hanno influito su tale determinazione eventuali compensi realizzabili sulla base di tali precedenti piani;

le indicazioni sulla coerenza tra gli elementi alla base della determinazione del compenso e gli obiettivi stabiliti.

Per tutti i piani

le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;

valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani;

l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti**

Per tutti i piani

<sup>575</sup> Gli esempi indicati nei paragrafi 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 sono da considerare una lista non esaustiva e quindi:

sono da integrare ove gli interessati lo ritengano necessario ai fini dell'adeguata informazione degli investitori;

possono essere ritenuti non vincolanti ove gli interessati li ritengano non idonei ai fini della corretta descrizione dei propri piani.

ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano;

indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza;

eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;

descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati;

ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione;

ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione;

il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati;

nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e

la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

**Le caratteristiche degli strumenti attribuiti**

Per tutti i piani

la descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*);

l'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti;

il termine del piano;

il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;

le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati;

l'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;

la descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare even-

tuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni;

la descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro;

l'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani;

le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;

gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile;

l'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano;

l'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

Con particolare riferimento all'attribuzione di azioni

gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali;

nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile;

Con particolare riferimento alle stock option

numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione; scadenza delle opzioni;

modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*);

il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e

alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);

nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza;

criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;

nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;

criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.);

Per tutti i piani:

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;

la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.

**PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI**

**Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A  
del Regolamento n. 11971/1999**

Data: / /

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. <i>stock grant</i> )						
		Sezione 1 Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari- (8)						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente (10)	Data assegnazione da parte dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. <i>stock grant</i> )						
		Sezione 2 Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: • del c.d.a. di proposta per l'assemblea • dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)						
		Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente (10)	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

**PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI**  
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: / /

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni ( <i>option grant</i> )						
		Sezione 2 Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione: • del c.d.a. di proposta per l'assemblea • dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)						
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data assegnazione	Scadenza opzione
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								



Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni ( <i>option grant</i> )						
		Sezione 2						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione:						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• del c.d.a. di proposta per l'assemblea</li> <li>• dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea</li> </ul>						
		(9)						
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data assegnazione	Scadenza opzione
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

#### Note alla tabella

Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.

Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.

Indicare il nominativo dei soggetti con funzione di direzione nell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c)-c2 e nelle società controllate indicate nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c3.

Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c.2; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option* siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.

Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art.

152-*sexies*, lettera c)-c.3; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.

Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).

I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:

delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o

delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;

la tabella contiene pertanto:

nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);

nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, e la sezione 1 riporta i dati relativi a tutte le delibere assembleari inerenti piani in corso di validità i cui strumenti risultano già assegnati (anche relativi a precedenti tranche previste dalla medesima delibera sulla base della quale l'organo competente assegna i nuovi strumenti).

I dati possono riferirsi:

- alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
- alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente l'attuazione.

In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).

Totale degli strumenti soggetti a restrizione (ad es. *restricted stock*), nel quadro 1, ovvero della azioni sottostanti le opzioni, nel quadro 2; è necessario indicare una riga per ogni classe di strumento (ad es. per ogni differente durata della restrizione, ovvero per ogni diverso prezzo di esercizio); il numero è calcolato alla data del consiglio di amministrazione che approva la proposta per l'assemblea ovvero alla data della successiva decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea; nel caso di tabella elaborata per il comunicato relativo alla decisione dell'organo competente per l'attuazione del piano (cfr. ipotesi indicata alla nota 9, lett. b), il numero complessivo degli strumenti, o delle azioni sottostanti gli strumenti, di nuova assegnazione non va indicato nella sezione 1 ma soltanto nel primo campo della sezione 2.

Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui il eventuale comitato per le remunerazioni ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazioni con il codice "cpr".

Il numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili, è relativo alle opzioni che sebbene assegnate siano non esercitabili per effetto delle condizioni di vesting.

(13) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.

### ALLEGATO 3B

#### Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate<sup>(\*)</sup>

Di seguito si forniscono gli schemi dei documenti informativi che sono redatti in occasione delle seguenti operazioni:

- schema n. 1, per operazioni significative di fusione;
- schema n. 2, per operazioni significative di scissione;
- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura<sup>(\*\*)</sup>;
- schema n. 4, per operazioni con parti correlate individuate nell'articolo 71-bis del regolamento<sup>(\*\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Rubrica così sostituita con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Le norme concernenti gli obblighi di informazione su operazioni con parti correlate entrano in vigore il 1°.1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

<sup>(\*\*)</sup> Parole così modificate con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>(\*\*\*)</sup> Parole inserite con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Le norme concernenti gli obblighi di informazione su operazioni con parti correlate entrano in vigore il 1°.1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

### SCHEMA N. 1: Documento informativo relativo ad operazioni di fusione<sup>576</sup> significative

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società fusa o incorporata.

#### - Indice

#### 1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

#### 2. Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione delle società oggetto dell'operazione.

2.1.1.bis In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile<sup>(\*)</sup>.

2.1.2 Modalità, termini e condizioni dell'operazione; valori attribuiti alle società interessate all'operazione, indicando l'eventuale esistenza di perizie; criteri seguiti per la determinazione del rapporto di concambio e metodi di valutazione seguiti; modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e di quella risultante dalla fusione e data di godimento delle stesse; data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione; riflessi tributari dell'operazione sull'emittente.

2.1.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione.

2.1.4 Gli effetti della fusione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

<sup>(\*)</sup> Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.3 Documenti a disposizione del pubblico

2.3.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

#### 3. Effetti significativi dell'operazione

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano

<sup>576</sup> Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di incorporazione di società non quotate (e non partecipate al 100%) effettuate da emittenti quotati. Per altre fattispecie, trova applicazione lo stesso schema, con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo<sup>577</sup>.

3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

#### 4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla società incorporata

4.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società incorporata o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative.

4.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, tale circostanza è menzionata precisando se il lavoro di revisione svolto ha dato luogo all'espressione di un giudizio; in tal caso è altresì specificato il tipo di giudizio rilasciato e sono indicati gli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.

4.3 Ove la società incorporata sia stata costituita da meno di un esercizio, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al più breve periodo di attività, corredati di sintetiche note esplicative.

4.4 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati ove disponibili, riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

4.5 Cash flow e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.

#### 5. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

5.1 Stato patrimoniale e conto economico pro-forma.

5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili<sup>(\*)</sup>.

5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da

<sup>577</sup> Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma<sup>578 579(♦♦)</sup>.

5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

<sup>(\*)</sup> Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

<sup>(♦♦)</sup> Il testo della nota 4 è stato modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati<sup>(\*)</sup>.

#### 6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

<sup>578</sup> Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un range di possibili effetti.

<sup>579</sup> I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

<sup>a)</sup> ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dall'organo amministrativo;

<sup>b)</sup> informazioni finanziarie pro-forma;

<sup>c)</sup> dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.

c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

6.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.1.4 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

(\*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.

6.2 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

6.3 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

#### Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'articolo 2501-*quinquies*<sup>(\*)</sup> del codice civile redatte dai componenti degli organi di amministrazione<sup>(\*)</sup> delle società partecipanti alla fusione.
- Progetto di fusione di cui all'articolo 2501-*ter*<sup>(\*)</sup> del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater*<sup>(\*)</sup> del codice civile.
- Relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies*<sup>(\*)</sup> del codice civile.
- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dai componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*)</sup> ai fini della definizione del rapporto di cambio.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla fusione.

- Relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, comma 5, del codice civile<sup>(\*\*)</sup>.

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Trattino inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### SCHEMA N. 2: Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative<sup>580</sup>

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società beneficiaria della scissione.

##### - Indice

##### 1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

1.2 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi inerenti la/le società beneficiaria/e derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo.

##### 2. Informazioni relative all'operazione di scissione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione delle società partecipanti all'operazione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione; tipologia di scissione; modalità di assegnazione delle azioni della/e società beneficiaria/e; data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione; trattamento contabile della scissione e data da cui decorrono gli effetti contabili per le società partecipanti alla stessa; riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla stessa.

2.1.3 Descrizione delle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa, nel caso in cui esse non siano già quotate presso un mercato regolamentato, in conformità a quanto richiesto nello schema n.1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento.

2.1.4 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione.

2.1.5 Gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

2.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.

2.2.1 Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.

2.2.2 Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare il rapporto di concambio ed i criteri utilizzati per la sua determinazione. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico effettivo assegnato agli elementi patrimoniali da scindere ed il valore economico attribuito alla/e società beneficiaria/e preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti.

2.3 Motivazioni e finalità dell'operazione.

<sup>580</sup> Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di scissione di una società quotata a favore di una società non quotata (preesistente o neocostituita). Per le altre fattispecie trova applicazione lo stesso schema con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

2.3.1 Motivazioni dell'operazione, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione.

2.3.2 Indicazione dei programmi elaborati dalle società partecipanti all'operazione con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;
- precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

### 3. Effetti significativi dell'operazione sulla società scissa

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività della società scissa nonché sulla tipologia di *business* svolto dalla società medesima<sup>581</sup>.

3.2 Se la società scissa è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

### 4. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

4.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

4.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati della società scissa relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili<sup>(\*)</sup>.

(\*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

4.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 4.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

4.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma<sup>582 583</sup>(•).

4.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

<sup>581</sup> Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

<sup>582</sup> Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un range di possibili effetti.

<sup>583</sup> I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

<sup>a)</sup> ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dall'organo amministrativo;

<sup>b)</sup> informazioni finanziarie pro-forma;

<sup>c)</sup> dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.

4.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate e il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

4.2 Indicatori pro-forma per azione.

4.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

4.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

4.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché con riguardo alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

(••) Il testo della nota 8 è stato modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### 5. Descrizione della/e società beneficiaria/e<sup>584</sup>

5.1 Informazioni relative alla/e società beneficiaria/e.

5.1.1 Fornire per la società beneficiaria le informazioni richieste, con riferimento all'emittente titoli, nello schema n. 1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni concernenti il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati economici nonché l'andamento recente e le prospettive. Riguardo le informazioni relative all'attività della società beneficiaria, sono specificati esclusivamente i fattori chiave che la influenzano e la caratterizzano nonché gli obiettivi strategici che essa intende perseguire attraverso la gestione delle attività trasferite con la scissione e i programmi formulati per il loro conseguimento.

### 6. Dati economici e patrimoniali pro-forma della/e società beneficiaria/e<sup>585</sup>

6.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

6.1.1 Fornire per la/e società beneficiaria/e situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma relativi all'ultimo esercizio ovvero, nel caso in cui siano trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al primo

<sup>584</sup> Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

<sup>585</sup> Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria sia neocostituita, sono forniti dati pro-forma relativi all'ultimo esercizio e al primo semestre dell'esercizio in corso, qualora siano già trascorsi nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

semestre dell'esercizio in corso, corredati di note esplicative. I suddetti dati pro-forma e le note esplicative sono costruiti seguendo le indicazioni del capitolo 5 e sono accompagnate da note di commento relative all'andamento dei medesimi dati nel periodo preso in considerazione<sup>(\*)</sup>.

#### 6.2 Indicatori pro-forma per azione.

6.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;

- risultato economico netto;

- patrimonio netto;

- dividendo;

- cash flow.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove la società beneficiaria rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

È inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

(\*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

6.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

6.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati<sup>(\*)</sup>.

### 7. Prospettive della società scissa e del gruppo ad essa facente capo

7.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della società scissa dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

7.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

7.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

7.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri

nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

(\*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

7.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

7.3 È consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

7.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

### 8. Prospettive della società beneficiaria e del gruppo ad essa facente capo<sup>586</sup>

8.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della/e società beneficiaria/e dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

8.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

8.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

8.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazioni:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

<sup>586</sup> Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

8.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

8.3 È consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

8.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

#### Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'articolo 2506-ter<sup>(\*)</sup> del codice civile redatte dai componenti degli organi di amministrazione<sup>(\*)</sup> delle società partecipanti alla scissione.
- Progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis<sup>(\*)</sup> del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter<sup>(\*)</sup> del codice civile.
- Nel caso di scissione con assegnazione di azioni della/e società beneficiaria/e secondo criteri non proporzionali ovvero di scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies<sup>(\*)</sup> del codice civile.
- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dai componenti degli organi di amministrazione<sup>(\*)</sup> delle società partecipanti alla scissione ai fini della definizione del rapporto di concambio.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla scissione.

<sup>(\*)</sup> Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### **SCHEMA N. 3: Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura**<sup>587 / (\*)</sup>

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società acquisita/ceduta.

<sup>587</sup> Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione di partecipazioni, il presente schema di documento informativo si riferisce soltanto alle acquisizioni di società non quotate. Per altre fattispecie (ad es.: acquisizioni di partecipazioni in emittenti quotate) trova applicazione il medesimo schema con gli adattamenti necessari in relazione alle diverse caratteristiche dell'operazione.

## - Indice

### 1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

### 2. Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione della società e/o delle attività oggetto dell'operazione di cessione/acquisizione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento/incasso; criteri seguiti per la determinazione del prezzo; indicazione dell'eventuale esistenza di perizie redatte a supporto del prezzo, precisando se sono state predisposte da esperti indipendenti nonché data e soggetto che le ha rilasciate; soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento<sup>(\*)</sup>.

2.1.3 Se l'operazione consiste in un'acquisizione, indicare la fonte di finanziamento individuata a copertura del relativo prezzo; nel caso di cessione indicare la destinazione dei mezzi raccolti.

2.1.4 Indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi<sup>(\*\*)</sup>.

2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente relativamente alla società/ramo di azienda/cespiti acquisiti o ricevuti in conferimento, con particolare riguardo<sup>(\*)</sup>:

- alle prospettive industriali;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale degli stessi programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

<sup>(\*)</sup> Titolo così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>(\*\*)</sup> Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

<sup>(\*\*\*)</sup> Punto così inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento<sup>(\*)</sup>.

2.3.1 Se l'operazione di acquisizione/cessione o di conferimento ha per oggetto una partecipazione societaria, indicare i rapporti significativi intrattenuti dall'emittente, direttamente o indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto dell'operazione e in essere al momento di effettuazione dell'operazione stessa<sup>(\*)</sup>.

2.3.2 Evidenza di ogni rapporto nonché accordo significativo tra l'emittente, le società da questo controllate, i dirigenti e i componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*\*)</sup> dell'emittente e i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento<sup>(\*)</sup>.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui può essere consultata la documentazione che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

### 3. Effetti significativi dell'operazione

- 3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo<sup>588</sup>.
- 3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

### 4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite o ricevute in conferimento<sup>(\*)</sup>

- 4.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla partecipazione acquisita.
- 4.1.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società acquisita o oggetto del conferimento o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative<sup>(\*)</sup>.
- 4.1.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, menzione di detta circostanza e specificazione del tipo di giudizio rilasciato nonché indicazione degli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.
- 4.1.3 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

(\*) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

(\*\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

- 4.1.4 *Cash flow* e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.
- 4.2 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al ramo di azienda acquisito o ricevuto in conferimento<sup>(\*)</sup>.
- 4.2.1 Nel caso di acquisizione o di conferimento di un ramo di azienda, stato patrimoniale e conto economico del ramo di azienda rilevato relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso, ovvero al più breve periodo di esistenza del ramo di azienda. Tali informazioni sono fornite anche quando il ramo di azienda acquisito è specializzato in attività immobiliari<sup>(\*)</sup>.
- 4.2.2 Nel caso di operazioni di acquisizione o di conferimento di una o più proprietà immobiliari, indicazioni sulla redditività delle stesse e sull'esposizione finanziaria ad esse eventualmente connessa<sup>(\*)</sup>.

### 5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente

- 5.1 Situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma.
- 5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione descritta al punto 2, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo

<sup>588</sup> Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili<sup>(\*\*)</sup>.

- 5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa ai dati economici e patrimoniali richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.
- 5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma<sup>589 590 (\*\*\*)</sup>.
- 5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.
- 5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

(\*) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

(\*\*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

(\*\*\*) Il testo della nota 15 è stato modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

### 5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

- 5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero di azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

- 5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.
- 5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati<sup>(\*)</sup>.

### 6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

- 6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

<sup>589</sup> Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili, è possibile fornire un range di possibili effetti.

<sup>590</sup> I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

<sup>a)</sup> ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio di esercizio approvato dall'organo amministrativo;

<sup>b)</sup> informazioni finanziarie pro-forma;

<sup>c)</sup> dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.



- 6.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:
- indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
  - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
  - evoluzione della struttura finanziaria;
- 6.1.2 nell'ipotesi di banche:
- indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
  - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

(\*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);
- 6.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:
- indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
  - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
  - previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
- 6.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

- 6.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio di esercizio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento della gestione. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
- 6.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che:
- le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate;
  - i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

#### Allegati

- Eventuali perizie a supporto del prezzo dell'operazione.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma.
- In ipotesi di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura:
  - Relazione illustrativa di cui all'articolo 2441, comma 6, cod. civ., redatta dai componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*)</sup>;

- Parere di congruità di cui all'articolo 158 TUF rilasciato dalla società di revisione;
- Relazione di stima di cui all'articolo 2440 cod. civ.<sup>(\*\*)</sup>.

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Trattino inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

#### Schema N. 4: Documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate<sup>(\*)</sup>

Nei casi in cui l'emittente quotato ponga in essere con parti correlate le operazioni indicate nell'articolo 71-bis del regolamento, il documento informativo deve riportare i seguenti elementi:

##### Indice

##### 1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui è effettuata l'operazione descritta nel documento informativo.

##### 2. Informazioni relative all'operazione

- Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- Indicazione delle motivazioni economiche della società emittente al compimento dell'operazione.
- Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Al riguardo indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruità di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'emittente.
- Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.
- Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*\*)</sup> dell'emittente e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo<sup>(\*\*)</sup> direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 2.8, 2.9 e 2.10 dello schema n. 1 del prospetto riportato nella parte terza dell'Allegato 1B del presente regolamento<sup>(\*\*)</sup>.

(\*) Schema inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Le norme concernenti gli obblighi di informazione su operazioni con parti correlate entrano in vigore il 1°.1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

(\*\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

#### ALLEGATO 3C

##### Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>

Gli emittenti azioni indicano nelle note al bilancio<sup>(\*\*)</sup>:

- secondo lo schema 1, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>

- secondo lo schema 2, le eventuali *stock-option* attribuite ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>.

Gli emittenti azioni indicano nella relazione sulla gestione:

- secondo lo schema 3, le partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>.

**SCHEMA 1<sup>(\*\*)</sup>: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>.**

L'informativa sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup> deve essere presentata in forma tabellare, secondo lo Schema 1.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)
Nome e Cognome	Carica Ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti per la carica nella società che redige il bilancio	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi

Negli **emolumenti per la carica** devono essere indicati: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, o ex articolo 2389, comma 2, cod. civ. ancorché non corrisposti e (ii) l'eventuale partecipazione agli utili, (iii) i gettoni di presenza, (iv) i rimborsi spese forfettari. Con riguardo al punto (ii) l'ammontare deve essere indicato per competenza anche se l'assemblea, che approverà il bilancio e la distribuzione degli utili all'organo amministrativo<sup>(\*\*\*)</sup> non si è ancora svolta. Qualora l'assemblea deliberi una diversa ripartizione dell'utile d'esercizio, la tavola dovrà essere conseguentemente modificata.

Nella colonna **benefici non monetari** devono essere indicati i *fringe benefits* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative.

Nei **Bonus e altri incentivi** sono incluse le quote di retribuzioni che maturano *una tantum*. In nessun caso devono essere inclusi i valori delle *stock-options* assegnate o esercitate.

(\*) Le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

(\*\*) Le parole "nella nota integrativa" sono state sostituite con le parole "nelle note" con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

(\*\*\*) Schema dapprima sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi modificato nei termini indicati nelle successive note.

(\*\*\*\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Negli **altri compensi** vanno indicati (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate (ii) le retribuzioni da lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR) (iii) le indennità di fine carica e (iv) tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite<sup>(\*)</sup>.

Per società controllate si fa riferimento alla disciplina del D.Lgs. 127/91. Qualora una società sia stata controllata per una frazione di anno, deve essere indicato l'intero compenso annuale, purché la situazione di controllo sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.

**SCHEMA 2<sup>(\*\*)</sup>: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>.**

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell'organo di amministrazione, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup> piani di *stock-options* sotto forma di assegnazione gratuita di azioni o di offerta di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni dell'emittente o di società dallo stesso controllate, l'emittente utilizza lo schema 2.

In tale schema, per ogni soggetto interessato, sono indicate:

- le opzioni **detenute** all'inizio dell'anno;
- le opzioni **assegnate** nel corso dell'anno;
- le opzioni **esercitate** nel corso dell'anno, con indicazione del prezzo di mercato al momento dell'esercizio; qualora l'esercizio delle opzioni sia effettuato in più soluzioni si indicherà il prezzo medio ponderato di mercato alle date di esercizio;
- le opzioni **scadute** nell'anno;
- le opzioni **detenute** alla fine dell'anno.

Inoltre è fornita una descrizione dei principali elementi dei piani di *stock-options* in essere per offrire una più completa informazione sui principi e sugli obiettivi che caratterizzano tali piani.

(\*) Periodo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Schema così sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi modificato nei termini indicati nella successiva nota.

(\*\*\*) Le parole "componenti degli organi di amministrazione e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

(A)	(B)	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio			Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio			Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)=1+4-7-10	(12)
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Prezzo medio di mercato all'esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media

## Note:

A ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l'acquisto di una azione.

L'assegnazione gratuita di azioni andrà registrata come assegnazione e contestuale esercizio di opzioni con prezzo di esercizio pari a zero.

Tale schema deve essere compilato per tutti i componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*)</sup> e Direttori Generali assegnatari di piani di *stock-options* anche qualora gli stessi siano dipendenti della società.

(...Omissis...)

<sup>(\*)</sup> Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**SCHEMA N. 3: Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup>.**

L'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup> nell'emittente e

nelle società da questo controllate è fornita in forma tabellare, secondo lo schema 3.

In particolare è indicato, per ciascun soggetto e per ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche<sup>(\*)</sup> anche per una frazione di anno.

<sup>(\*)</sup> Le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

## SCHEMA 3

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE<sup>(\*)</sup>

COGNOME E NOME	SOCIETÀ PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

<sup>(\*)</sup> Le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

**ALLEGATO 3C-bis<sup>(\*)</sup>**

**Note esplicative ed integrative della relazione semestrale**

...omissis...

<sup>(\*)</sup> Allegato dapprima inserito con delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

**ALLEGATO 3C-ter<sup>(\*)</sup>**

**Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/ relazione semestrale ai sensi dell'art. 81-ter**

**del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni**

1. I sottoscritti (nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) della (nome della società) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio) e

- l'effettiva applicazione,

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale, nel corso del periodo (indicare il periodo di riferimento).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti).

3. Si attesta, inoltre, che il bilancio d'esercizio/consolidato/ relazione semestrale:

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b) redatto/a in conformità a (inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale), a quanto consta, è idoneo/a a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.-

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

<sup>(\*)</sup> Allegato inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007. La delibera n. 15915 ha stabilito che le disposizioni previste dall'art. 81-ter del regolamento n. 11971/1999 si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1°.7.2007.

**ALLEGATO 3D**  
**Contenuto<sup>(\*)</sup> della relazione trimestrale**

**1. Criteri di redazione**

Le eventuali procedure di stima, diverse da quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali e consolidati, assicurano comunque un'informazione attendibile nei limiti di una tempestiva informazione al mercato. Nelle note di commento è data informazione circa tali procedure di stima<sup>(\*\*)</sup>.

**2. Contenuto e forma**

La relazione trimestrale fornisce informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente. Qualora l'emittente sia tenuto alla redazione dei conti consolidati, le relazioni trimestrali sono redatte su base consolidata.

La relazione trimestrale è composta da tre parti:

- una prima parte contenente i prospetti contabili;
- una seconda parte con le note di commento a tali prospetti;
- una terza parte con le osservazioni dei componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*)</sup> circa l'andamento gestionale e i fatti più significativi del periodo.

I prospetti contabili riportano almeno:

a) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti positive e negative di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo. Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe;

b) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve o medio termine. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

Le modalità di presentazione dei prospetti contabili ed il loro livello di dettaglio sono lasciati alla discrezionalità degli emittenti, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'emittente stesso e dal gruppo ad esso facente capo. I prospetti contabili utilizzati e le grandezze in essi contenute dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nella relazione semestrale e nel bilancio d'esercizio o consolidato.

La relazione semestrale e la relazione sulla gestione annuale della capogruppo o del gruppo garantiscono inoltre la continuità delle grandezze contabili divulgate al pubblico, fornendo le motivazioni degli eventuali scostamenti rispetto alle stime effettuate in sede trimestrale.

I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento e al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Essi sono altresì confrontati con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente. Tale confronto può essere omesso con riferimento al primo esercizio di applicazione.

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Il periodo "La relazione trimestrale è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili." è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

I dati della posizione finanziaria netta relativi alla data di chiusura del trimestre sono confrontati con i dati di chiusura dell'ultimo trimestre e dell'ultimo esercizio.

**3. Note di commento**

Le note di commento ai prospetti contabili evidenziano almeno le seguenti informazioni:

- a) le eventuali modifiche di principi contabili, con indicazione dei relativi effetti;
- b) la presenza di eventuali dati stimati con l'indicazione dei criteri adottati;
- c) l'indicazione, per le poste di maggiore importanza, delle più rilevanti variazioni rispetto ai periodi precedenti e delle relative cause;

d) la ripartizione, se significativa, del volume d'affari per categoria di attività e per aree geografiche;

e) la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

Le osservazioni dei componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*)</sup> sull'andamento della gestione nel trimestre illustrano sinteticamente i principali fatti gestionali, con particolare riferimento a quelli di natura straordinaria, indicando i presumibili effetti degli stessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Qualora la natura dell'attività svolta, caratterizzata da fenomeni ciclici o stagionali, renda il risultato di periodo scarsamente rappresentativo del presumibile andamento annuale, i componenti dell'organo di amministrazione<sup>(\*)</sup> forniscono ogni utile informazione al riguardo.

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**ALLEGATO 3E**  
**Contenuto dei verbali delle assemblee**

1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inseriti le seguenti informazioni:

a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile<sup>(\*)</sup>;

b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

le informazioni previste dalle lettere a) e b) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

c) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

d) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

e) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo Unico e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.

2. I verbali assembleari trasmessi alla Consob contengono l'attestazione di conformità all'originale apposta dal rappresentante legale o da un notaio.

(\*) Lettera dapprima sostituita con delibera 12475 del 6 aprile 2000 e poi modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**ALLEGATO 3F<sup>(\*)</sup>****Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi quotate in borsa****1. Comunicazioni alla Consob**

1.1 Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano quotate in borsa, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera a) da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

1.2 Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

1.3 I soggetti indicati al paragrafo 1.1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni o ad indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

1.4. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa alla Consob entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo<sup>(\*\*)</sup>.

1.5 Le comunicazioni sono inviate per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano quotate in borsa, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

1.6 Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro 15 giorni dall'ammissione a quotazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su Internet. In deroga al punto 1.4 la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione a quotazione delle azioni o quote<sup>(\*\*\*)</sup>.

(\*) Allegato sostituito, dapprima con delibera n. 13924 del 4.2.2003 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005. Le modifiche apportate con delibera n. 15232 del 29.11.2005 entrano in vigore il 1°.4.2006, salvo quanto indicato alle successive note.

(\*\*) Gli adempimenti previsti dal presente punto decorrono dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2006, da inviare entro il terzo giorno lavorativo del mese di maggio 2006.

(\*\*\*) La comunicazione, prevista dal presente punto, da parte degli emittenti azioni ovvero delle società di gestione di fondi chiusi già ammessi a quotazione, del nominativo del referente delle comunicazioni, a cui saranno attribuiti le specifiche tecniche e i codici di accesso al modulo elettronico di trasmissione delle comunicazioni, è effettuata entro il 20 gennaio 2006.

**2. Comunicazioni al pubblico**

2.1 Le informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al comma 1 sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito web entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE**  
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

**SEZIONE 1**  
**DICHIARAZIONE**

1. EMITTENTE			
DENOMINAZIONE			SIGLA SOCIALE
CODICE FISCALE	FORMA GIURIDICA		DATA DI COSTITUZIONE
VIA/FRAZIONE			CAP
COMUNE SEDE LEGALE		PROVINCIA SEDE LEGALE	
STATO			

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE			
DESCRIZIONE TITOLO		CODICE ISIN TITOLO	
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)		DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa)	

## ANNOTAZIONI

--

FIRMA DEL DICHIARANTE

NUMERO FOGLI .....

INVIARE VIA FAX AL NUMERO 06-8477612

IN CASO DI DIFFICOLTÀ CONTATTARE I NUMERI: 06-8477462, 06-8477610



**SEZIONE 3<sup>(\*)</sup>**  
**INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE**

1. INFORMAZIONI GENERALI	
NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA	
DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA	
DATA DI FINE DEL PROGRAMMA	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA	
NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE	
NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI VENDUTI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI ANNULLATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
3. NOTE	

(\*) L'obbligo di comunicazione delle informazioni contenute nella presente sezione è sospeso; con successivo provvedimento emanato dalla Consob sarà comunicata la data di decorrenza dello stesso.

**NOTE**

Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2

<sup>2</sup> TIPO INCARICO

SP = Specialist

AL = Altro

NI = Nessun Incarico

<sup>3</sup> Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo

<sup>4</sup> TIPO TITOLO:

Azione  
 Obbligazione Convertibile  
 Diritto Di Opzione  
 Warrant  
 Option  
 Quota Di Fondo Chiuso  
 Future  
 Premio  
 Altro

<sup>5</sup> QUOTATO

Si/No

<sup>6</sup> da riempire solo per derivati e premi

TIPO FACOLTA indicare (solo per premi e opzioni)

se premio :call, put, stelling, strip, strap

se opzione: call, put

<sup>7</sup> da riempire solo per derivati e premi

<sup>8</sup> da riempire solo per derivati e premi

<sup>9</sup> TIPO MERCATO

MI = Mercato regolamentato italiano  
 ME = Mercato regolamentato estero  
 SO = Scambio organizzato italiano  
 FM = Fuori mercato  
 BL = Blocchi

<sup>10</sup> Inserire la sigla del mercato ( es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note

<sup>11</sup> OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3)

Si/No

<sup>12</sup> ACQUISTO/VENDITA

A = acquisto

V = vendita

<sup>13</sup> la valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC

<sup>14</sup> Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo

<sup>15</sup> Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita.

**ALLEGATO 3G<sup>(\*)</sup>**

**Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante**

Alla CONSOB  
Via G. B. Martini, 3  
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI OBBLIGAZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	DENOMINAZIONE SOCIALE: ..... SEDE: ..... Telefono/fax: ..... CAPITALE SOCIALE: ..... suddiviso in: .....
	PATRIMONIO NETTO (Quale risultante dall'ultimo bilancio approvato): Euro (*) .....

2	PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI		
	Denominazione emissione	Ammontare nominale	numero di obbligazionisti risultati dopo il collocamento

<sup>(\*)</sup> Allegato dapprima modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

**ALLEGATO 3G-bis<sup>(\*)</sup>**

**Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante**

Alla CONSOB  
Via G. B. Martini, 3  
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	DENOMINAZIONE SOCIALE: ..... SEDE: ..... Telefono/fax: ..... CAPITALE SOCIALE: ..... suddiviso in: .....
---	---

2	AZIONI						
	Categoria azioni	Numero Azionisti	Partecipazione detenuta dagli azionisti <sup>591</sup>	Limiti art. 2435-bis cod.civ.			Casistica prevista dall'art. 2-bis comma 2
				Totale attivo	Ricavi	dipendenti	

<sup>(\*)</sup> Allegato inserito con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

<sup>591</sup> Partecipazione in percentuale sul corrispondente capitale sociale detenuta dagli azionisti non di controllo.





## ISTRUZIONI

## A – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) MODELLO ADOTTATO:

A = Modello tradizionale

B = Modello dualistico

C = Modello monistico

(2) TIPO VARIAZIONE:

A = Assunzione ufficio o particolari cariche

B = Cessazione ufficio o particolari cariche

(3) TIPO EVENTO:

A = Nomina con delibera assembleare

B = Nomina con delibera consiliare (ad es. cooptazione)

C = Nomina dei Consiglieri di gestione con delibera del Consiglio di Sorveglianza

D = Subentro dei componenti degli organi di controllo supplementari ai componenti degli organi di controllo effettivi cessati dalla carica

E = Cessazione dall'ufficio per:

e1: scadenza termine

e2: revoca

e3: rinuncia

e4: decadenza

e5: altre cause

(4) DATA EVENTO:

Inserire la data alla quale si sono verificati gli eventi di cui al punto (3). **Da tale data decorrono i cinque giorni di mercato aperto per l'invio del presente modello.**

(5) DATA EFFICACIA

EVENTO:

Inserire la data dalla quale l'evento ha efficacia.

Da compilare solo nel caso in cui l'evento abbia efficacia differita, per esempio nel caso in cui l'accettazione/non accettazione della nomina sia successiva all'evento. Se la data di accettazione/non accettazione non è disponibile al momento della dichiarazione, dovrà essere inviato un nuovo modello 100, riepilogativo di tutte le accettazioni/non accettazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza dell'ultima accettazione/non accettazione della nomina. Nel caso in cui l'efficacia dell'evento coincida con la data evento, ripetere tale data.

(6) UFFICIO O PARTICOLARI

CARICHE CONFERITI NELLA

SOCIETÀ QUOTATA

DICHIARANTE:

A) Componente organo di amministrazione

B) Componente organo di amministrazione senza voto ai sensi della legge n. 474/94 e successive modifiche

C) Presidente organo di amministrazione

D) Presidente onorario organo di amministrazione

E) Vice Presidente organo di amministrazione

F) Amministratore Delegato o Consigliere di gestione Delegato

G) Componente Comitato Esecutivo

H) Componente effettivo organo di controllo

I) Componente supplente organo di controllo

L) Presidente organo di controllo

M) Vice Presidente organo di controllo

N) Direttore Generale

(7) DATA SCADENZA:

Nel caso in cui la scadenza coincida con l'approvazione del bilancio, indicare la data di chiusura del relativo esercizio.

\* \* \*

## SCHEDE ANAGRAFICHE DEI NOMINATIVI INDICATI

Tale scheda è da compilare anche nell'ipotesi di variazione della residenza e/o del domicilio per la carica. In tal caso, dovrà essere trasmessa la sola scheda anagrafica entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza della modifica intervenuta.

## SCHEDE RIEPILOGATIVE COMPOSIZIONE ORGANI DI

## AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

**Tale scheda è da compilare ogni qualvolta venga effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 100 del presente regolamento, ad eccezione delle sole variazioni anagrafiche.**

\* \* \*

## B – MODALITÀ DI INVIO

1. La comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata:

a) consegnata direttamente;

b) spedita per lettera raccomandata A/R;

c) inviata mediante circuito telematico al momento in cui lo stesso verrà reso disponibile.

Nei casi *sub a)* e *b)* sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99".2. Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob si raccomanda che, nel caso in cui si utilizzi la modalità di invio *sub b)* la comunicazione stessa venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519, o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).3. Per trasmettere la comunicazione mediante circuito telematico (*sub c)*) è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà le credenziali di accesso; al termine dell'invio di ciascuna comunicazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica. All'invio della comunicazione mediante circuito telematico dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente i dati della ricevuta elettronica e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo si intende assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenutiALLEGATO 4  
ASSETTI PROPRIETARI**Allegati al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005)<sup>592</sup>**

<sup>592</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

## ALLEGATO 4 ASSETTI PROPRIETARI(\*)

(\*) Titolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

**ALLEGATO 4°A**  
**Modelli di comunicazione**  
**MODELLO 120 A**

**COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI EX ARTICOLO 120 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998**  
**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

QUADRO 1.1 TIPO DICHIARAZIONE			
Partecipazioni in società quotate		Partecipazioni in società non quotate	

QUADRO 1.2 DICHIARANTE						
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA				
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
Data dell'operazione GG/MM/AAAA						

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ...

Eventuali osservazioni

Mod. 5  
Foglio n. \_\_\_

QUADRO 1.3						
SOCIETÀ OGGETTO DI DICHIARAZIONE						
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE						
numero totale azioni o quote possedute		in % capitale sociale con diritto di voto				
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria				
numero azioni con diritto di voto possedute		in % capitale sociale con diritto di voto				
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria				
valore nominale	valuta	causale dichiarazione	codice operazione			
SOCIETÀ OGGETTO DI DICHIARAZIONE						
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	
AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE						
numero totale azioni o quote possedute		in % capitale sociale con diritto di voto				
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria				
numero azioni con diritto di voto possedute		in % capitale sociale con diritto di voto				
di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria				
valore nominale	valuta	causale dichiarazione	codice operazione			

**SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO**

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE						
<b>Se persona fisica</b> cognome Nome Sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via		cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPATA						
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via		cap	sigla provincia	stato	telefono
Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E	

QUADRO 2.3 AZIONI O QUOTE POSSEDUTE				
	TOTALE	DI CUI SENZA VOTO <sup>593</sup>		
TITOLO POSSESSO	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie	Numero Azioni o Quote Votanti	Numero Azioni o Quote Ordinarie
Proprietà <sup>594</sup> Riportato o Prestatore Riportatore o Prestatario Intestazione per conto terzi <sup>595</sup> Gestione del risparmio(*) Pegno <sup>596</sup> Usufrutto <sup>4</sup> Deposito <sup>4</sup> Diritto di voto per vincoli contrattuali <sup>4</sup> Totale In % capitale corrispondente				

N. fogli Allegato A ... N. fogli Allegato B ... N. fogli Allegato C ... N. fogli Allegato D ...

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

**Allegato A**

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante.

QUADRO 3.1						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
<b>Se persona fisica</b> cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO	Numero Azioni e Quote Votanti		Numero Azioni e Quote Ordinarie			
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali	Totale In % capitale corrispondente					
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
<b>Se persona fisica</b> cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO	Numero Azioni e Quote Votanti		Numero Azioni e Quote Ordinarie			
Pegno Usufrutto Riportatore Riportato Deposito Diritto di voto per vincoli contrattuali	Totale In % capitale corrispondente					

Fiduciario o interposta persona titolare delle azioni o quote

QUADRO 3.2						
SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA						
<b>Se interposta persona</b> ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero	
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO			
	Numero Azioni e Quote Votanti	Numero Azioni e Quote Ordinarie	Numero Azioni e Quote Votanti	Numero Azioni e Quote Ordinarie		
Totale In % capitale corrispondente						
SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA						
<b>Se interposta persona</b> ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA						
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero	
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO			
	Numero Azioni e Quote Votanti	Numero Azioni e Quote Ordinarie	Numero Azioni e Quote Votanti	Numero Azioni e Quote Ordinarie		

<sup>593</sup> Riempire Allegato A.

<sup>594</sup> Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B.

<sup>595</sup> Riempire Allegato C.

<sup>596</sup> Riempire Allegato D.

Allegato C

Effettivi proprietari delle azioni o quote possedute da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

<b>QUADRO 3.3</b> Numero soggetti che hanno come intermediari	
<b>QUADRO 3.4</b> SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA
con sede legale	via cap. città provincia stato telefono
TOTALI Numero Azioni o Quote Votanti      Numero Azioni o Quote Ordinarie      Numero Azioni o Quote Votanti      Numero Azioni o Quote Ordinarie	
X azioni o quote di cui capitale corrispondente	
<b>QUADRO 3.5</b> SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA
con sede legale	via cap. città provincia stato telefono
TOTALI Numero Azioni o Quote Votanti      Numero Azioni o Quote Ordinarie      Numero Azioni o Quote Votanti      Numero Azioni o Quote Ordinarie	

Allegato D

Proprietari delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

<b>QUADRO 3.6</b> Numero soggetti proprietari	
<b>QUADRO 3.6</b> SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI È PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA
con sede legale	via cap. città provincia stato telefono
TOTALI Numero Azioni o Quote Votanti      Numero Azioni o Quote Ordinarie	
X azioni o quote di cui capitale corrispondente	
<b>QUADRO 3.7</b> SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI È PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA
con sede legale	via cap. città provincia stato telefono
TOTALI Numero Azioni o Quote Votanti      Numero Azioni o Quote Ordinarie	

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO

<b>QUADRO 4.1</b> OPERAZIONI DI FUSIONE	
SOCIETA' INCORPORANTE O RESULTANTE DALLA FUSIONE	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA	

<b>QUADRO 4.2</b> DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO	
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO	
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sede provincia iscrizione CCIAA	via cap. città provincia stato telefono
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO	

**MODELLO 120 B**  
**COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POTENZIALI**  
**EX ARTICOLO 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99**  
**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

QUADRO 1.1 DICHIARANTE			
Se persona fisica		Se persona giuridica	
cognome	_____	ragione sociale	_____
nome	_____	eventuale sigla sociale	_____
sesto	_____	forma giuridica	_____
data di nascita	_____	data di costituzione	_____
data di nascita	_____	codice fiscale	_____
codice fiscale	_____	num. iscriz. CCIAA	_____
num. iscriz. CCIAA	_____	sigla provincia	_____
sigla provincia	_____	iscrizione CCIAA	_____
iscrizione CCIAA	_____	comune sede legale	_____
comune sede legale	_____	via	_____
cap	_____	sigla provincia	_____
sigla provincia	_____	città	_____
città	_____	telefono	_____
telefono	_____		

DATA DELL'OPERAZIONE \_\_\_\_\_  
 DATA DELLA DICHIARAZIONE \_\_\_\_\_

QUADRO 1.2 SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE			
ragione sociale _____			
eventuale sigla sociale _____			
forma giuridica _____			
data di costituzione _____			
codice fiscale _____			
num. iscriz. CCIAA _____			
sigla provincia _____			
iscrizione CCIAA _____			
comune sede legale _____			
via _____			
cap _____			
sigla provincia _____			
città _____			
telefono _____			

QUADRO 1.3 PARTICIPAZIONI POTENZIALI				
	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
a) PARTICIPAZIONE EFFETTIVA	_____	_____	_____	_____
b) AZIONI CHE SI POSSONO ACQUISTARE DI PROPRIA INIZIATIVA - FER ACCORDI CONTRATTUALI - FER CONVERSIONE STRUMENTI CONVERTIBILI - FER ESERCIZIO WARRANT	_____	_____	_____	_____
TOTALE	_____	_____	_____	_____
c) AZIONI CHE SI POSSONO VENDERE DI PROPRIA INIZIATIVA	_____	_____	_____	_____
d) a) + b) - c) PARTICIPAZIONE POTENZIALE	_____	_____	_____	_____

QUADRO 1.3 PARTICIPAZIONI POTENZIALI				
	AZIONI VOTANTI		AZIONI ORDINARIE	
	NUMERO	IN % CAPITALE VOTANTE	NUMERO	IN % CAPITALE ORDINARIO
a) PARTICIPAZIONE EFFETTIVA	_____	_____	_____	_____
b) AZIONI CHE SI POSSONO ACQUISTARE DI PROPRIA INIZIATIVA - FER ACCORDI CONTRATTUALI - FER CONVERSIONE STRUMENTI CONVERTIBILI - FER ESERCIZIO WARRANT	_____	_____	_____	_____
TOTALE	_____	_____	_____	_____
c) AZIONI CHE SI POSSONO VENDERE DI PROPRIA INIZIATIVA	_____	_____	_____	_____
d) a) + b) - c) PARTICIPAZIONE	_____	_____	_____	_____

**MODELLO 120 C(\*)**  
**COMUNICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI EX ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998**  
**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

QUADRO 1.1 TIPO DICHIARAZIONE	
Dichiarazione ai sensi dell'art. 120-3a, comma 1, lett. a) Regolamento n. 11971/99	Dichiarazione ai sensi dell'art. 120-3a, comma 1, lett. b) Regolamento n. 11971/99

QUADRO 1.2 DICHIARANTE			
Se persona fisica		Se persona giuridica	
cognome		ragione sociale	
nome		eventuale sigla sociale	
sesto		forma giuridica	
data di nascita		data di costituzione	
data di nascita		codice fiscale	
codice fiscale		num. iscriz. CCIAA	
num. iscriz. CCIAA		sigla provincia	
sigla provincia		iscrizione CCIAA	
iscrizione CCIAA		comune sede legale	
comune sede legale		via	
via		cap	
cap		sigla provincia	
sigla provincia		città	
città		telefono	
telefono			

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante e del legale rappresentante \_\_\_\_\_

N. degli componenti ... \_\_\_\_\_

Eventuali osservazioni \_\_\_\_\_

(\*) Modello inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**SEZIONE 2. SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE**

QUADRO 1.1 SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTICIPAZIONE POTENZIALE			
Se persona fisica		Se persona giuridica	
cognome		ragione sociale	
nome		eventuale sigla sociale	
sesto		forma giuridica	
data di nascita		data di costituzione	
data di nascita		codice fiscale	
codice fiscale		num. iscriz. CCIAA	
num. iscriz. CCIAA		sigla provincia	
sigla provincia		iscrizione CCIAA	
iscrizione CCIAA		comune sede legale	
comune sede legale		via	
via		cap	
cap		sigla provincia	
sigla provincia		città	
città		telefono	
telefono			

Mod. 120C  
 Pagina n. ...

QUADRO 1.3 SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE			
ragione sociale _____			
eventuale sigla sociale _____			
forma giuridica _____			
data di costituzione _____			
codice fiscale _____			
num. iscriz. CCIAA _____			
sigla provincia _____			
iscrizione CCIAA _____			
comune sede legale _____			
via _____			
cap _____			
sigla provincia _____			
città _____			
telefono _____			
comune sede legale _____			
via _____			
cap _____			
sigla provincia _____			
città _____			
telefono _____			

Valore nominale \_\_\_\_\_ Valore di mercato \_\_\_\_\_

**SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO**

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE						
Se persona fisica			Se persona giuridica			
cognome nome sexo luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA			
Via		Cup	sigla provincia	stato	telefono	

QUADRO 2.2 PARTECIPATA						
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale						
Via		Cup	sigla provincia	stato	telefono	
Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante						
A B C D E						

QUADRO 2.3 STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI				
TITOLO POSSESSO	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO*	
	Numero Strumenti Finanziari Votanti		Numero Strumenti Finanziari Votanti	
Proprietà				
Ripetente o Prestitore				
Ripetente o Prestitario				
Interazione per conto terzi				
Gestione del risparmio				
Pegno				
Chirografo				
Deposito				
Diritto di voto per veicoli contrattati				
Totale				
In % sul totale strumenti finanziari della medesima categoria				

N. fogli Allegato A... N. fogli Allegato B... N. fogli Allegato C... N. fogli Allegato D...

- 1 Riempire Allegato A
- 2 Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B
- 3 Riempire Allegato C.
- 4 Riempire allegato D

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto sugli strumenti finanziari posseduti

QUADRO 3.1						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica			Se persona giuridica			
cognome nome sexo luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA			
Via		Cup	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO						
Pegno Chirografo Ripetente Ripetuto Deposito Diritto di voto per veicoli contrattati						
Totale						
In % su totale strumenti della medesima categoria						
SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO						
Se persona fisica			Se persona giuridica			
cognome nome sexo luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA			
Via		Cup	sigla provincia	stato	telefono	
TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO						
Pegno Chirografo Ripetente Ripetuto Deposito Diritto di voto per veicoli contrattati						
Totale						
In % su totale strumenti della medesima categoria						

Allegato D

Fiduciario o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

QUADRO 3.2						
SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA						
Se interposta persona			Se società fiduciaria			
cognome nome sexo luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA			
Via		Cup	sigla provincia	stato	telefono	
TOTALE						
Numero Strumenti Votanti						
DI CUI SENZA VOTO						
Numero Strumenti Votanti						
Totale						
In % IN UNO DEI SECONDI DELLA MEDESIMA CATEGORIA						

Allegato C

Efficienti proprietari degli strumenti finanziari posseduti da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "interposizione per conto terzi".

QUADRO 3.3	
Numero soggetti (in nero) titolari d'interposizione	
QUADRO 3.4	
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI ESISTENTI A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA	
Se persona fisica	
cognome nome sexo luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale	
Via	
Cup	
sigla provincia	
stato	
telefono	
TOTALE	
Numero Strumenti Votanti	
DI CUI SENZA VOTO	
Numero Strumenti Votanti	
Totale	
In % IN UNO DEI SECONDI DELLA MEDESIMA CATEGORIA	

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5	
Numero soggetti proprietari	
QUADRO 3.6	
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO	
Se persona fisica	
cognome nome sexo luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sulla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale	
Via	
Cup	
sigla provincia	
stato	
telefono	
Numero Strumenti Votanti	
Totale	
In % su totale strumenti della medesima categoria	

**SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO**

QUADRO 4.1 OPERAZIONI DI FUSIONE					
SOCIETA' INCORPORANTE O RESULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero

QUADRO 4.2 DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO					
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero
SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCLAA sigla provincia iscrizione CCLAA					
con sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	numero

**ALLEGATO 4 B(\*)**

Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998

**A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE**  
**PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE**

**1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI**

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 118 e 120 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del

modello 120A. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supportoinformatico, secondo quanto indicato nel successivo punto 5 della presente PARTE I. L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 119 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B.

1.2 I fiduciari, intestatari di azioni di società quotate per conto di terzi, e gli intermediari che effettuano l'attività di gestione del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di gestione. Qualora la dichiarazione venga effettuata da intermediari di diritto estero che effettuano l'attività di gestione del risparmio, nello spazio "Eventuali osservazioni" dovranno essere indicati gli eventuali fondi di diritto estero che superano singolarmente le soglie rilevanti ai sensi dell'art. 117 del presente regolamento.

1.3 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario compilare un nuovo modello ma si dovrà comunicare tempestivamente tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.4 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, la comunicazione potrà essere effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti tenuti all'obbligo; in tal caso affine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi che consentano di ricostruire le partecipazioni di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

1.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di fusione e/o scissione aventi ad oggetto società quotate, la comunicazione dell'entità delle partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione, deve essere effettuata dai soggetti tenuti utilizzando il modello 120A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo. Nel caso di offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, la partecipazione deve essere calcolata sul capitale post offerta anche se l'attestazione dell'aumento di capitale non è ancora stata depositata.

1.6 Per quanto riguarda la facoltà prevista dall'articolo 121, comma 3, del presente regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio dell'attività di gestione del risparmio acquisiscono una partecipazione compresa tra il 2% e il 5% di comunicare tale partecipazione solo in occasione della convocazione della prima assemblea successiva, tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a 0. A tale comunicazione dovranno altresì essere allegate, sempre su modello 120A, le comunicazioni relative all'operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e alle altre eventuali operazioni che hanno comportato la discesa entro tale limite e l'eventuale successivo superamento.

(\*) Allegato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE**

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private ex lege (ad es. azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento. Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.



2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un pool di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata pro-quota dai soggetti tenuti. Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del pool, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in pool, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del pool relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportatore, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione dell'operazione.

2.7 Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

### 3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

3.2 In caso di trasferimento per successione mortis-causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nel medesimo articolo 98.

3.4 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

### 4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione è inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

- a) consegnate direttamente

- b) spedite per lettera raccomandata A.R.

- c) inviate mediante circuito telematico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998".

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, nel caso si utilizzi la modalità b) di cui al punto 4.1, la segnalazione alla Consob venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707), entro il termine dei cinque giorni di mercato aperto.

### 5. INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

5.1 In caso di utilizzo del supporto informatico, obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una società quotata, il modello 120A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice.

5.2 Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalità:

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

5.3 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file. Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il termine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti. Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

## PARTE II - IL MODELLO 120 A

### LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

#### SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

**Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione"** - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti in società quotate.

**Quadro 1.2: "Dichiarante"** - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. In tale quadro deve anche

essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

**Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione"** - Contiene l'indicazione delle società quotate rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 117 del presente regolamento;

- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;

- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno di taluni obblighi di comunicazione (cfr. causale 4);

- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

**"Causale dichiarazione"** - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);

2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superamento delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del presente regolamento) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2% (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti, secondo quanto indicato nella successiva PARTE III - Punto 4;

5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non usufruisca più della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

**"Codice operazione"** - In tale campo andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

- A: Compravendita in un mercato regolamentato
- B: Compravendita ( ad es. transazione ai blocchi)
- C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
- D: Successione mortis-causa
- E: Pegno
- F: Usufrutto
- G: Deposito
- H: Riporto o Prestito titoli
- I: Altro

## SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute".

**Quadro 2.1: "Partecipante"** - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

**Quadro 2.2: "Partecipata"** - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipata, nel campo **"Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante"**. Sono previste quattro modalità di controllo e l'asenza di controllo:

A: Controllo di diritto

B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

C: Controllo solitario tramite patto di sindacato

D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico

E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

**quadro 2.3: "Azioni o quote possedute"** - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo **"Titolo del possesso"** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà

- riportato o prestatore

-riportatore o prestatario

- intestazione per conto terzi

- gestione del risparmio

- pegno

- usufrutto

- deposito

- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario nell'ambito dell'attività di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione del risparmio".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarità sia invece rimasta in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali".

Nel campo **"Totale"** deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

### SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovrà essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

**“Allegato A”** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia “proprietà”, “riportato o prestatore”, “riportatore o prestatario”, “fiducia”, “gestione del risparmio” e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto. In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo “Di cui senza voto” e deve essere compilato l’allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il “Partecipante” ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell’allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l’ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

**“Allegato B”** - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di “Proprietà” sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell’interposta persona e l’ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società “Partecipata” della copia cui si riferisce l’allegato coincide con la “società oggetto di dichiarazione”.

**“Allegato C”** - Tale allegato deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE “Intestazione per conto terzi” come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3. il “Numero di soggetti fiduciari o di interposte persone”. Inoltre, nel quadro 3.4 devono essere indicati, ove presenti, i fiduciari o i soggetti che hanno intestato le azioni all’interposta persona in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società quotata, indicando i loro dati anagrafici e l’ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante.

**“Allegato D”** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni il cui titolo di possesso sia “Pegno”, “Usufrutto”, “Deposito” o “Diritti di voto per vincoli contrattuali” e:

(i) la società “Partecipata” coincide con la “Società oggetto di dichiarazione” del quadro 1.3 della stessa dichiarazione;

(ii) tra i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono private del diritto di voto vi sia almeno un soggetto in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il “Numero complessivo di soggetti proprietari” delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto “Partecipante”.

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l’ammontare delle azioni possedute dai soggetti proprietari in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

### SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

**Quadro 4.1: “Operazioni di fusione”** - Deve essere riempito per descrivere un’operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l’indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fuse, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

**Quadro 4.2: “Dichiarazione di perdita di controllo”** - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

#### PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

##### 1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1 In occasione del superamento della soglia del 2% il dichiarante dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l’indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti). Si raccomanda altresì di descrivere le relazioni di partecipazione di tutte le società incluse nella dichiarazione rispetto al soggetto dichiarante, comprese le catene minoritarie.

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate che, al momento dell’operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell’ambito di precedenti dichiarazioni, o che risultino variati rispetto alla precedente dichiarazione. In tale ultimo caso si dovranno comunque indicare nelle “Eventuali osservazioni” i soggetti per conto dei quali si effettua la dichiarazione ai sensi dell’art. 121, comma 2, del presente regolamento.

1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell’ammmissione a quotazione di una società per la dichiarazione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata.

1.4 In ipotesi di successione mortis causa, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, dovranno effettuare una segnalazione a proprio nome. Inoltre si raccomanda di comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la “causale” 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

##### 2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

2.1 In occasione di una variazione rilevante della percentuale complessivamente detenuta in relazione ad una partecipazione già dichiarata, si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l’indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si

è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle relazioni di partecipazione che risultano variare in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione.

2.2 Tale causale andrà altresì utilizzata nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa società quotata si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

2.3. La variazione rilevante può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata; 2) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società quotata o primo acquisto da parte di una società controllata dal dichiarante che non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

3) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

### 3. RIDUZIONE ENTRO LA SOGLIA RILEVANTE DEL 2% (CAUSALE 3)

3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione rilevante complessivamente detenuta, si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale si è determinata la riduzione entro la soglia del 2%;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variare e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

3.2. In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata oggetto di dichiarazione;

2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

### 4. VARIAZIONI NELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società quotata, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovrà contenere:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale assumono rilevanza le predette variazioni;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalità di detenzione delle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.

4.2 La causale 4 può essere obbligatoria ovvero, ai fini di una più compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, solo raccomandata.

La causale 4 è da intendersi obbligatoria nei casi in cui si verifichino:

1) variazioni dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società quotata. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;

2) variazioni rilevanti nell'ammontare dei diritti di voto posseduti relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società quotata;

3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società quotata.

Tale comunicazione è da intendersi obbligatoria per il solo soggetto incorporante, ai sensi della vigente disciplina civilistica.

Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, deve essere compilato il quadro 4.1 con l'indicazione della società incorporante e delle società incorporate.

Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, deve essere compilato il quadro 4.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita "Sezione 2" il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

La causale 4 è da intendersi raccomandata nei seguenti casi:

1) inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

2) estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate delle quali si è perso il controllo;

3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata.

4.3 La causale 4 andrà, altresì, utilizzata quando la comunicazione viene resa volontariamente ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento, da un soggetto diverso da quelli per i quali si è verificata la variazione rilevante. In tal caso la comunicazione è obbligatoria esclusivamente per i soggetti che sarebbero autonomamente tenuti. Ad esempio:

1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da società controllate ovvero inserimento di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;

2) estromissione di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

### 5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIU' DELLA FACOLTÀ EX ARTICOLO 121, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CAUSALE 5)

5.1 Qualora un soggetto che abbia usufruito della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento in relazione ad una partecipazione rilevante, non usufruisca più di tale facoltà, dovrà essere resa una nuova dichiarazione con causale 5, pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione.

La dichiarazione con causale 5 conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata e della percentuale di partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per usufruire della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

#### PARTE IV - IL MODELLO 120B

##### 1. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE RILEVANTE

1.1 Il superamento o la discesa entro le soglie previste dall'articolo 119 del presente regolamento (5%, 10%, 25%, 50% e 75%) devono essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:

a) il criterio previsto dall'articolo 118, applicabile a tutte le soglie di comunicazione, che considera le azioni di cui un soggetto è titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);

b) il criterio previsto dall'articolo 119, comma 1, che richiede di tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva, anche delle azioni che il soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa (partecipazione potenziale che è calcolata come somma algebrica della partecipazione effettiva e di quella che si può acquistare

o vendere di propria iniziativa).

1.2 L'obbligo derivante dal criterio a), quando cioè una delle soglie di cui all'articolo 119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120A.

1.3 L'obbligo derivante dal criterio b), quando cioè una delle soglie di cui all'articolo 119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120B.

1.4 In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 2, nel caso in cui l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sia non continuativo, il dichiarante che ha computato le azioni corrispondenti, al fine di determinare la percentuale di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facoltà.

##### 2. LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

###### SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta della partecipazione potenziale, delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni potenziali e l'ammontare complessivo della partecipazione potenziale facente capo al soggetto dichiarante.

**Quadro 1.1: "Dichiarante"** – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero di iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

**Quadro 1.2: "Società oggetto di dichiarazione"** – Contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

**Quadro 1.3: "Partecipazione potenziale"** – Contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare sono indicate:

- la partecipazione effettiva, rappresentata dalla partecipazione calcolata senza tener conto delle azioni che possono essere acquistate o vendute di propria iniziativa, corrispondente alla partecipazione calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 118 del presente regolamento;

- le azioni con diritto di voto che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di warrant, e le relative percentuali calcolate sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;

- le azioni con diritto di voto che si possono vendere di propria iniziativa, e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;

- la partecipazione potenziale, che corrisponde alla somma algebrica delle prime tre voci.

##### SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

Tale sezione deve essere compilata solo nel caso che la partecipazione potenziale sia detenuta dal soggetto dichiarante almeno in parte per via indiretta.

**Quadro 2.1: "Soggetti che detengono la partecipazione potenziale"** – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente la partecipazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante". Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto

B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

C: Controllo solitario tramite patto di sindacato

D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico

E: Non controllo

#### PARTE V IL MODELLO 120C

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

##### B) - LE PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ QUOTATE IN NON QUOTATE

###### PARTE I - AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

###### 1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 123 e 125 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A, compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente su supporto informatico secondo quanto indicato nel successivo punto

###### 2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private *ex lege* (ad esempio, azioni proprie) o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione; nel caso di società italiane, per l'individuazione di tale data si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento. Per le società cooperative, la dichiarazione attie-

ne al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un pool di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata pro-quota dai soggetti tenuti. Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del pool, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in pool, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del pool relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

2.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data di liquidazione dell'operazione.

### 3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

3.2 In caso di costituzione di società, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione. In caso di liquidazione della società partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia.

3.4 Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

### 4. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB

4.1 Sono previste due modalità di adempimento dell'obbligo, per il quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120A:

- una comunicazione "a fotografia",
- una comunicazione "per variazioni"

In occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un soggetto dichiarante deve sempre essere utilizzata la modalità a fotografia. Nel caso delle successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto dichiarante potranno essere utilizzate alternativamente le due modalità.

In entrambi i casi la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico.

4.2 La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte le partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni già dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subito variazioni. Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

4.3 La comunicazione "per variazioni" contiene, in un unico modello, solo:

- le partecipazioni superiori al 10% che, alla data di riferimento, risultino variate rispetto a quanto comunicato nella precedente comunicazione;
- le nuove partecipazioni superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;
- le partecipazioni già comunicate nella precedente comunicazione che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.

Nel caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

4.4 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione potrà essere effettuata:

- a) da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;
- b) da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano, a condizione che le partecipazioni rilevanti comunicate dal dichiarante siano detenute dalle altre società quotate che si avvalgono della facoltà per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

4.5 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le società di nuova acquisizione e le eventuali società precedentemente dichiarate che siano liquidate o abbiano subito operazioni di fusione e/o incorporazione.

4.6 Il campo "ragione sociale" relativo a tutte le società inserite nei modelli deve essere riempito secondo i seguenti criteri:

- la denominazione della società deve essere quella risultante dall'atto costitutivo senza abbreviazioni;
- la ragione sociale deve includere l'acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).

4.7 I termini per l'invio sono quelli indicati nell'articolo 125, comma 2, del presente regolamento. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

- a) consegnate direttamente
- b) spedite per lettera raccomandata A.R.
- c) inviate mediante circuito telematico.

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998".

4.8 L'invio su supporto informatico del modello 120A, può essere effettuato secondo due modalità:

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

4.9 All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione,

la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file. Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il termine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

## 5. CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

5.1 Le società con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale, un elenco delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 125 del presente regolamento che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della società partecipata, specificando lo Stato di appartenenza;
- percentuale totale della partecipazione e modalità di detenzione della stessa;
- denominazione e forma giuridica delle eventuali società controllate che detengono direttamente la partecipazione nella società non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali società.

### PARTE II - IL MODELLO 120 A

#### LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

##### SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

**Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione"** - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate.

**Quadro 1.2: "Dichiarante"** - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella di chiusura del primo semestre di esercizio o di chiusura dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

**Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione"** - Contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante è tenuto all'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice

fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 125 del presente regolamento;

- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;

- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;

- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

**"Causale dichiarazione"** - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

0 nel caso in cui si adotti la comunicazione "a fotografia" (vedi PARTE III - Punto A);

mentre per la comunicazioni "per variazioni" (vedi PARTE III - Punto B) dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che è stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);

2 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, contenuta nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in modo tale da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si è ridotta entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che ha subito variazioni nelle modalità con cui è detenuta senza che sia variato il suo ammontare.

**"Codice operazione"** - In tale campo andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

- A: Compravendita in un mercato regolamentato
- B: Compravendita ( ad es. transazione ai blocchi)
- C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
- D: Successione mortis-causa
- E: Pegno
- F: Usufrutto
- G: Deposito
- H: Riporto o Prestito titoli
- I: Altro

Per le dichiarazioni periodiche "a fotografia" (con causale 0) dovrà essere indicato sempre il codice I.

## SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute".

**Quadro 2.1: "Partecipante"** - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

**Quadro 2.2: "Partecipata"** - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo "**Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante**". Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto

B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

C: Controllo solitario tramite patto di sindacato

D: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico

E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata, con riferimento alla partecipazione totale posseduta dal dichiarante.

**Quadro 2.3: "Azioni o quote possedute"** - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo "**Titolo del possesso**" indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- Intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel campo "**Totale**" deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

## SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovrà essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

**"Allegato A"** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia "proprietà", "riportato o prestatore", "riportatore o prestatario", "fiducia", "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto. In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

**"Allegato B"** - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

**"Allegato C"** - Non applicabile.

**"Allegato D"** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni o quote il cui titolo di possesso sia "Pegno", "Usufrutto", "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e tra i soggetti proprietari delle azioni o quote delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno una società quotata in possesso di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il "Numero complessivo di soggetti proprietari" delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante".

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote possedute dalle società quotate proprietarie di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

## SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

**Quadro 4.1: "Operazioni di fusione"** - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fuse, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

**Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo"** - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

A) COMUNICAZIONE PERIODICA "A FOTOGRAFIA" (CAUSALE 0)



La dichiarazione dovrà contenere il quadro completo delle partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata in società non quotate in essere alla data di riferimento. Secondo tale modalità dovranno essere quindi comunicate anche le partecipazioni che non sono variate rispetto ad una precedente comunicazione.

La dichiarazione andrà effettuata su un unico modello utilizzando le modalità previste nel caso di prima acquisizione di una partecipazione rilevante.

Il dichiarante dovrà quindi effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società non quotate nelle quali si detiene una partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

#### B) COMUNICAZIONE PERIODICA "PER VARIAZIONI"

La comunicazione dovrà contenere soltanto le partecipazioni rilevanti che hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione. Dovranno quindi essere comunicate:

- le partecipazioni superiori al 10%, in essere alla data di riferimento, che sono state acquisite in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 1);

- le partecipazioni superiori al 10%, contenute nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risultano variare in termini di percentuale rispetto alla dichiarazione precedente, indipendentemente dall'entità della variazione (causale 2);

- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che si sono ridotte entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 3);

- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che pur non essendo variare nella loro entità, hanno subito variazioni nella modalità di detenzione in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 4).

#### 1. CAUSALE 1

1.1 Per le partecipazioni per le quali si è verificato il superamento della soglia del 10% la comunicazione conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate già

comprese nella dichiarazione precedente, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.

#### 2. CAUSALE 2

2.1 Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino variare in termini di percentuale si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione nelle società oggetto di dichiarazione.

2.2. In particolare, la variazione può essere dovuta a:

- 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

- 2) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte del dichiarante e/o di una società controllata dal dichiarante che però non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

- 3) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

#### 3. CAUSALE 3

3.1 Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino ridotte entro il limite del 10% si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variare e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

3.2. In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante può essere dovuta a:

- 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie che hanno subito una variazione;

- 2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

- 3) fusione, incorporazione o cancellazione della società oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni o in una nota allegata alla dichiarazione che l'azzeramento è dovuto alla fusione o alla cancellazione della società oggetto di dichiarazione. Se le società coinvolte nell'operazione di fusione sono società controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro 4.1 indicando la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse.

#### 4. CAUSALE 4

4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci alcuna variazione della partecipazione rilevante complessivamente detenuta nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi deve essere effettuata una comunicazione che contenga:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione già dichiarata nella precedente comunicazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti o alla comparsa di nuovi soggetti.

4.2. L'obbligo sorge quando, a parità di partecipazione complessiva del dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:

1) acquisto del controllo di una società che si inserisce in una catena di controllo già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

2) estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla società oggetto di dichiarazione di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è perso il controllo;

3) redistribuzione, di qualunque entità, della partecipazione nella società oggetto di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, società controllate dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della società oggetto di dichiarazione;

4) variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B, C, o D, o variazione, di qualunque entità, delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;

5) variazioni, di qualunque entità, nel titolo di possesso o nell'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.

**APPENDICE(•)**

**TRACCIATO RECORD PER LE DICHIARAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO**

In questo paragrafo viene descritto il tracciato record per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 121 in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

**PECULIARITÀ**

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo predisposto per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 121.

Sono pertanto definiti i tipi record:

- DICHIARAZIONE
- OGGETTO DI DICHIARAZIONE
- PARTECIPAZIONE
- AZIONI PARTECIPAZIONE
- TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- FIDUCIARIA INTERPOSTA
- NUMERO FIDUCIANTI
- FIDUCIANTE
- NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI
- EFFETTIVO PROPRIETARIO
- FUSIONE
- PERDITA DI CONTROLLO

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:

- SOGGETTO FISICO
- SOGGETTO GIURIDICO

L'identificativo del soggetto è un campo alfanumerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione. I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:

- Campo: nome del campo

- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)

- Lun.: Lunghezza e precisione

(N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)

- Valore: eventuale valore che il campo può assumere

- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi. I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri. In caso di valore nullo (Null) i campi di tipo Alfa devono essere riempiti con spazi, mentre i campi di tipo Num devono essere riempiti con zeri(•).

(•) Rubrica così ridenominata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) Periodo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**TIPO RECORD 01**

**DICHIARAZIONE**

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
In Quotata	Alfa	1	X	Y
In Non Quotata	Alfa	1	X	Y
ID Dichiarante	Alfa	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

(\*) in formato DDMMYYYY

**TIPO RECORD 02**

**OGGETTO DI DICHIARAZIONE**

Contiene le informazioni relative alla società oggetto di dichiarazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti CV	Num	11		N
Totale Ordinarie CV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti CV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie CV	Num	6,3		N
Valore Nominale	Num	14,2		N
Valuta	Alfa	30		N
Causale Dichiarazione	Num	1	1-5 (*)	N
Codice Operazione	Alfa	1	A-I (**)	N

(\*) Le causali previste sono(•):

- 0 Fotografia
- 1 Prima dichiarazione
- 2 Variazione di % rilevante
- 3 Discesa entro la soglia rilevante
- 4 Variazione della catena partecipativa o della modalità di possesso
- 5 Comunicazione effettuata quando un soggetto non può più usufruire della facoltà ex articolo 121, comma 1, del presente regolamento

(•) Nota inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

(\*\*) I titoli di possesso previsti sono(•):

A Compravendita in un mercato regolamentato

- B Compravendita  
 C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi  
 D Successione mortis-causa  
 E Pegno  
 F Usufrutto  
 G Deposito  
 H Riporto o prestito titoli  
 I Altro

**TIPO RECORD 03****PARTECIPAZIONE**

Contiene le informazioni relative alla partecipazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Partecipante	Alfa	6		N
ID Partecipata	Alfa	6		N
Rapporto di Controllo	Alfa	1	A-E (*)	N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

(\*) I rapporti di controllo previsti sono(\*):

- A Controllo di diritto  
 B Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea  
 C Controllo solitario tramite patto di sindacato  
 D Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico  
 E Non controllo

(\*) Nota inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**TIPO RECORD 04****AZIONI PARTECIPAZIONE**

Contiene le informazioni relative al numero di azioni possedute suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
Titolo di Possesso	Num	1	1-9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N
Azioni o Quote Votanti SV	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie SV	Num	11		N

(\*) I titoli di possesso previsti sono:

- 1 Proprietà  
 2 Riportato  
 3 Riportatore  
 4 Intestazione per conto terzi  
 5 Gestione del risparmio(\*)  
 6 Pegno  
 7 Usufrutto  
 8 Deposito  
 9 Diritto di voto per vincoli contrattuali

(\*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**TIPO RECORD 05****TITOLARE DIRITTO DI VOTO**

Contiene le informazioni relative al soggetto titolare diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Titolare diritto di voto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

**TIPO RECORD 06****AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO**

Contiene le informazioni relative al numero di azioni di cui si dispone del diritto di voto suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	06	N
Titolo di Possesso	Num	1	2,3,6,7,8,9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N

(\*) I titoli di possesso previsti sono(\*):

- 2 Riportato  
 3 Riportatore  
 6 Pegno  
 7 Usufrutto  
 8 Deposito  
 9 Diritto di voto per vincoli contrattuali

**TIPO RECORD 07****FIDUCIARIA INTERPOSTA**

Contiene le informazioni relative alla società fiduciaria interposta.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	07	N
ID Fiduciaria	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

(\*) Nota così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**TIPO RECORD 08****NUMERO FIDUCIANTI**

Contiene le informazioni relative al numero di soggetti che hanno ceduto l'intestazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	08	N
Numero Fiduciari	Num	3		N

**TIPO RECORD 09****SOGGETTO FIDUCIANTE**

Contiene le informazioni relative al Soggetto fiduciante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	09	N
ID Fiduciante	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

**TIPO RECORD 10****NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI**

Contiene le informazioni relative al numero di effettivi proprietari.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	10	N
Numero Effettivi Proprietari	Num	3		N

**TIPO RECORD 11****EFFETTIVO PROPRIETARIO**

Contiene le informazioni relative all'effettivo proprietario delle azioni delle quali è privato del diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Effettivo Proprietario	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

**TIPO RECORD 12****FUSIONE**

Contiene le informazioni relative alla operazione di fusione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Incorporante	Alfa	6		N
ID Incorporata 1	Alfa	6		N
ID Incorporata ...	Alfa	6	(*)	N
ID Incorporata N	Alfa	6	(*)	N

(\*) Da compilare solo nel caso in cui siano presenti più società incorporate dalla medesima società incorporante(\*)

(\*) Nota inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**TIPO RECORD 13****PERDITA DI CONTROLLO**

Contiene le informazioni relative alla perdita di controllo da parte del dichiarante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Soggetto	Alfa	6		N

**TIPO RECORD 14****SOGGETTO FISICO**

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Luogo di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(\*) in formato DDMMYYYY

(\*\*) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

**TIPO RECORD 15****SOGGETTO GIURIDICO**

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	15	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**)(***)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Luogo della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

forma giuridica del soggetto;

(\*) in formato DDMMYYYY

(\*\*) obbligatorio per i soggetti italiani

(\*\*\*) Da compilare solo se diverso dal codice fiscale(\*)

(\*) Nota inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

**SEQUENZA DEI RECORD**

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

- DICHIARAZIONE (01) {1}
- OGGETTI DI DICHIARAZIONE (02) {1,n}
- PARTECIPAZIONE (03) {1,n}
- AZIONI PARTECIPAZIONE (04) {0,n}\*
- TITOLARE DIRITTO DI VOTO (05) {0,n}
- AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO (06) {1,n}
- FIDUCIARIA INTERPOSTA (07) {0,n}
- NUMERO FIDUCIANTI (08) {0,1}
- SOGGETTO FIDUCIANTE (09) {0,n}
- NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI (10) {0,1}
- EFFETTIVO PROPRIETARIO (11) {0,n}
- FUSIONI (12) {0,n}
- PERDITE DI CONTROLLO (13) {0,n}
- SOGGETTO FISICO (14) {0,n}
- SOGGETTO GIURIDICO (15) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

(\* Il record 04 deve essere sempre presente; può essere omesso solo nel caso in cui il valore sia 0\*).

(\*) Nota inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

BNF delle comunicazioni ex articolo 121

- <modello> :-
- <dichiarazione>
- <oggetto di dichiarazione>+
- <partecipazione e allegati>+
- <fusione>\*
- <perdita di controllo>\*
- <soggetto>+
- <dichiarazione> :- record-01
- <oggetto di dichiarazione> :- record-02
- <partecipazione e allegati> :- record-03 {record-04}\*
- <allegatoA>\*
- <allegatoB>\*
- <allegatoC>\*
- <allegatoD>\*
- <allegatoA> :- record-05
- {record-06}+
- <allegatoB> :- record-07
- <allegatoC> :- record-08
- {record-09}\*
- <allegatoD> :- record-10
- {record-11}\*
- <fusione> :- record-12
- <perdita di controllo> :- record-13
- <soggetto> :- record-14 | record-15

**ALLEGATO 4 C(\*)**

**Modello di comunicazione dei patti parasociali ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998**

**MODELLO 122**  
**COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI**  
**EX ARTICOLO 122 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998**

QUADRO 1.1 DICHIARANTE						
Se persona fisica cognome nome sex luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	

  

QUADRO 1.2 SOCIETA' OGGETTO DEL PATTO						
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	

  

TOTALE AZIONI ORDINARIE SINDACATE						
numero azioni						in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria

Data di stipulazione GG/MM/AAAA  
Data di variazione GG/MM/AAAA  
Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..  
Eventuali osservazioni

QUADRO 1.3 ADERENTE						
Se persona fisica cognome nome sex luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	

  

AZIONI ORDINARIE SINDACATE						
numero azioni						in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria

  

QUADRO 1.3 ADERENTE						
Se persona fisica cognome nome sex luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA comune sede legale			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
	via	cap	sigla provincia	stato	telefono	

**TRACCIATO RECORD PER LE COMUNICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO**

In questo paragrafo viene descritto il tracciato record per la comunicazione relativa ai patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. n. 58/98. in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

**PECULIARITÀ**

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo 122.

Sono pertanto definiti i tipi record:

- DICHIARAZIONE
- OGGETTO DEL PATTO
- ADERENTE

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:

- SOGGETTO FISICO
- SOGGETTO GIURIDICO

L'identificativo del soggetto è un campo alfanumerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione. I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:

- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)
- Lun.: Lunghezza e precisione

(N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)

- Valore: eventuale valore che il campo può assumere
- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi. I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.

**TIPO RECORD 01  
DICHIARAZIONE**

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
ID Dichiarante	Alfa	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

(\*) in formato DDMMYYYY

**TIPO RECORD 02  
OGGETTO DEL PATTO**

Contiene le informazioni relative alla società oggetto del patto

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Alfa	6		N
Numero azioni ordinarie	Num	11		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

**TIPO RECORD 03  
ADERENTE**

Contiene le informazioni relative alla partecipazione sindacata da ciascun aderente

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Aderente	Alfa	6		N
Numero azioni ordinarie	Num	11		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

**TIPO RECORD 4  
SOGGETTO FISICO**

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Luogo di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(\*) in formato DDMMYYYY (\*\*) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

**TIPO RECORD 5  
SOGGETTO GIURIDICO**

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Luogo della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

forma giuridica del soggetto;

(\*) in formato DDMMYYYY

(\*\*) obbligatorio per i soggetti italiani;

**SEQUENZA DEI RECORD**

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE (01) {1}

OGGETTO DEL PATTO (02) {1}

ADERENTI (03) {1,n}

SOGGETTO FISICO (04) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (05) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

**ALLEGATO 4D (•)**

*Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 122 del Tuf*

**I. AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE****1. Precisazioni sugli obblighi informativi**

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 127, comma 3, e 128, comma 2 del Regolamento, richiede tra l'altro la compilazione del modello 122 previsto dall'allegato 4C, secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

1.2 Il modello 122 deve essere compilato su supporto cartaceo ovvero in formato elettronico, mediante riproduzione su strumenti informatici seguendo le istruzioni relative al tracciato record contenuto nell'allegato 4C.

1.3 In ipotesi di comunicazioni riguardanti patti parasociali aventi ad oggetto azioni ordinarie di società che controllano società quotate il modello 122 è compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

**2. Determinazione dei termini per l'invio della comunicazione**

2.1 Il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dalla data di stipulazione del patto indipendentemente dall'efficacia del medesimo.

2.2 In ipotesi di modifiche di cui all'articolo 131, comma 2, del Regolamento il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dalla data di modifica, indipendentemente dall'efficacia della medesima, indicando la nuova situazione conseguente alla variazione intervenuta, contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del Regolamento.

2.3 In ipotesi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 131, comma 2 del Regolamento effettuata entro 10 giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, il modello 122 è inviato alla Consob entro il giorno di pubblicazione contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del Regolamento.

2.4 In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale di una società quotata oggetto del patto il modello 122 è inviato entro 10 giorni dalla data in cui la comunicazione della suddetta società, effettuata ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato. Nei casi in cui la società oggetto del patto non sia quotata, il modello 122 è inviato entro 10 giorni dall'efficacia dell'operazione sul capitale.

2.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione della società cui si riferisce l'obbligo di comunicazione, il modello 122 deve essere trasmesso anche se le informazioni ivi contenute sono inserite nel prospetto informativo. Il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dall'inizio delle negoziazioni dei titoli della società ammessa a quotazione.

2.6 In ipotesi di comunicazione relativa allo scioglimento del patto, per tale intendendosi anche la decadenza dello stesso per mancato rinnovo ovvero per il verificarsi delle condizioni ivi previste, la documentazione inviata ai sensi dell'articolo 131 deve essere integrata da un modello 122 di azzeramento, compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.

2.7 In ipotesi di recesso dal patto il modello 122 è inviato entro 10 giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo. In ipotesi di recesso ai sensi dell'articolo 123, comma 3 del Testo Unico, il modello 122 è inviato entro 10 giorni dal perfezionamento del trasferimento delle azioni.

(•) Allegato inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

**II. IL MODELLO 122****1. La struttura del modello ed il contenuto dei quadri**

Il modello 122 si compone di tre quadri:

**Quadro 1.1 DICHIARANTE:** contiene gli elementi identificativi del soggetto responsabile della compilazione della dichiarazione. Tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche di uno dei soggetti tenuti agli obblighi di cui

all'articolo 127 del Regolamento ovvero da soggetto munito di apposita delega.

**Quadro 1.2. SOCIETÀ OGGETTO DEL PATTO:** contiene l'indicazione e i dati anagrafici della società le cui azioni ordinarie sono oggetto del patto parasociale.

In ipotesi di patti aventi ad oggetto azioni ordinarie di società controllante una società quotata, l'indicazione e i dati anagrafici devono essere riferiti alla società oggetto del patto, specificando, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la società quotata controllata.

In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle azioni ordinarie sindacate e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.

In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente deve essere indicato zero.

**DATA DI STIPULAZIONE:** deve essere indicata la data di stipulazione dell'accordo indipendentemente dall'efficacia e dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli della società quotata cui si riferisce l'obbligo di comunicazione.

In ipotesi di patti parasociali che abbiano subito rinnovi taciti deve altresì essere indicata, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la data relativa all'ultimo rinnovo.

**DATA DI VARIAZIONE:** deve essere indicata la data relativa alla modifica dell'accordo.

In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale della società oggetto del patto la data da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nell'articolo 98 del Regolamento.

In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, deve essere indicata la data del predetto scioglimento.

**DATA DELLA DICHIARAZIONE:** deve essere indicata la data di compilazione del modello 122.

**Quadro 1.3 ADERENTE:** tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche dei soggetti aderenti all'accordo anche se i medesimi non hanno conferito allo stesso alcuna azione ordinaria. Qualora nel quadro 1.1 sia stato indicato quale dichiarante uno dei soggetti aderenti, il nominativo del medesimo deve essere indicato anche nel relativo quadro 1.3. In tale quadro deve essere altresì indicato l'ammontare delle azioni ordinarie conferite dall'aderente e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.

In ipotesi di comunicazione relativa ad una modifica dell'accordo, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti gli aderenti, compilando nuovamente anche quelli che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione.

In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti i soggetti che aderivano al patto venuto meno inserendo zero nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente.

**ALLEGATO 5**

Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto<sup>593 594 595 596</sup>

**Allegati al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti** (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23

dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005)<sup>597</sup>.

#### ALLEGATO 5

### SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DI DELEGHE DI VOTO

#### ALLEGATO 5A

### Documentazione da trasmettere alla Consob in allegato al prospetto e/o al modulo di delega

#### I - Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto:

1. Certificazione rilasciata dalla società emittente attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 139 del Testo Unico;

2. qualora l'intermediario sia una società avente per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza dei soci in assemblea:

- atto costitutivo dichiarato vigente;
- elenco degli esponenti aziendali;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 140, ultima parte, del Testo Unico.

#### II - Nel caso di raccolta di deleghe di voto:

1. atto di costituzione dell'associazione di azionisti;
2. dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante il numero degli azionisti associati ed il quantitativo di azioni con diritto di voto da ciascuno posseduto.

**La suddetta documentazione non dovrà essere trasmessa alla Consob se la stessa risulti già acquisita agli atti della Commissione. In tal caso, i soggetti interessati possono limitarsi a richiamarla dichiarando, sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nei documenti non hanno subito alcuna modificazione.**

#### ALLEGATO 5B

### Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe di voto<sup>598</sup>

#### Copertina - Inserire la seguente avvertenza

"La sollecitazione di deleghe di voto è regolamentata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 134 e seguenti del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti"

<sup>597</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

<sup>598</sup> Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

### Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea degli azionisti

- 1 - Denominazione e sede sociale dell'emittente.
- 2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.
- 3 - Argomenti all'ordine del giorno.

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e di ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea(\*).

5 - Precisare che la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea può essere consultata presso la sede dell'emittente, dell'intermediario e presso la società di gestione del mercato. Precisare che gli azionisti, a norma dell'articolo 130 del Testo Unico, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese(M).

### Sezione II - Informazioni relative al committente

1 - Denominazione e forma giuridica del committente ovvero nominativo (in caso di persona fisica).

2 - Sede sociale ovvero indirizzo (in caso di persona fisica).

3 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note al committente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul committente stesso ed indicazione dell'entità della partecipazione rappresentata da azioni con diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurli ad adottare una politica comune nei confronti del committente.

4 - Descrizione delle attività esercitate.

5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal committente e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il committente, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

6 - Nel caso in cui il committente abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di opzione o riporto sui medesimi titoli, deve essere indicato il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

7 - Nel caso in cui il committente abbia, direttamente o indirettamente, in relazione a rapporti di gruppo o altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, interessi in conflitto con quelli dell'emittente, devono essere specificati l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

8 - Nel caso in cui il committente agisce di concerto con altri soggetti, le informazioni di cui ai precedenti punti devono essere fornite anche per tali soggetti.

9 - Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

### Sezione III - Informazioni sul voto

1 - Indicazione delle proposte di voto in relazione alle quali il committente chiede il conferimento di deleghe di voto (se la sollecitazione è relativa a proposte in tema di nomina di organi sociali, il prospetto contiene, oltre ai dati identificativi dei soggetti per i quali il committente intende votare, i relativi curricula).

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il committente propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega

3 - Evidenziazione del fatto che il rilascio della delega comporta l'espressione del voto in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione.

\* Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.



**Sezione IV - Informazioni sull'Intermediario**

- 1 - Denominazione e forma giuridica dell'Intermediario.
- 2 - Sede sociale.
- 3 - Indicazione dei titoli dell'emittente posseduti in relazione ai quali è possibile esercitare, in proprio, il diritto di voto.
- 4 - Nel caso in cui l'intermediario abbia, direttamente o indirettamente, in relazione a rapporti di gruppo o altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, interessi in conflitto con quelli dell'emittente, devono essere specificati l'oggetto e la portata dei predetti interessi.
- 5 - Indicazione dei rapporti di affari o partecipativi con il committente, con evidenziazione degli eventuali interessi in conflitto.
- 6 - Informazioni relative all'attribuzione della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli eventuali strumenti finanziari in gestione, prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera e) del Testo Unico.

**Sezione V - Informazioni sul rilascio e revoca della delega**

- 1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dall'azionista.
- 2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire all'intermediario; indicazione della possibilità che tale documento pervenga all'intermediario tramite il depositario(\*).
- 3 - Indicazione che ove sopravvengano fatti di rilievo, non noti al momento del conferimento della delega, l'azionista può vietare che il voto sia espresso in modo diverso da quanto richiesto ovvero consentire al delegato di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora le nuove circostanze facciano ragionevolmente ritenere che il delegante avrebbe dato la sua approvazione.
- 4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'Intermediario entro il giorno antecedente l'assemblea e che in tal caso l'azionista può nella predetta dichiarazione fornire istruzioni in ordine al certificato attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

**Inserire la seguente dichiarazione di responsabilità**

"Ferme restando le informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2, dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e quelle desumibili dall'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, il committente dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole in ordine alle proposte di voto formulate. L'intermediario incaricato è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione" (\*\*).

**Inserire la seguente indicazione**

"Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob in data ... (data di invio preliminare)".

Data Sottoscrizione del committente e dell'intermediario

**ALLEGATO 5C****Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto****MODULO DI DELEGA**

Il/la (denominazione o nominativo del committente), ha incaricato il/la (denominazione dell'intermediario) per la sollecitazione di deleghe di voto relative all'assemblea della (denominazione della società emittente) convocata per il (data) con il seguente ordine del giorno:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

\* Punto così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

\*\* Punto così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Con il presente modulo il sottoscritto (nome del delegante), nato a ..... il ..... in possesso di n. .... azioni della (denominazione della società emittente) delega il (committente/intermediario) a votare nel senso di seguito indicato

Argomenti all'ordine del giorno Rilascia la delega

oggetto di sollecitazione:

1\* proposta del committente SI NO

2\* proposta del committente SI NO

3\* .....

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al

1\* argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA (cancellare la voce che non interessa)

2\* argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA

3\* .....

il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Altri argomenti all'ordine del giorno (non oggetto di sollecitazione):

x\* FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

y\* FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

z\* .....

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione a:

x\* ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO(\*)

“ “ DI ALTRO AZIONISTA

VOTA CONTRARIO

SI ASTIENE

y\* .....

z\* .....

Il sottoscritto (nome dell'azionista),

DICHIARA di aver preso visione del prospetto relativo alla sollecitazione;

DICHIARA di essere a conoscenza dell'esistenza dei conflitti di interesse di cui ai punti del prospetto; DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità di conferire delega parziale;

DICHIARA di essere a conoscenza della circostanza che, in caso di sollecitazione di voto solamente su alcuni punti all'ordine del giorno, è possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti scegliendo tra il voto contrario, l'astensione e il voto favorevole o alla proposta dell'organo amministrativo o di altro azionista(°°).

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario almeno il .... (giorno precedente l'assemblea)

DATA .....FIRMA .....

Il presente modulo dovrà pervenire al (committente o intermediario) entro il .....

**ALLEGATO 5D****Modulo per la raccolta di deleghe di voto****MODULO DI DELEGA**

Il/la (denominazione dell'associazione) procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea della (denominazione società emittente) convocata per il (data).

Con il presente modulo il sottoscritto (nome dell'associato), nato a ..... il ..... in possesso di n. .... azioni della (denominazione della società emittente) delega il (nome

\* Periodo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

° Corrispondente numero dell'argomento all'ordine del giorno.

°° Capoverso così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

del legale rappresentante dell'associazione) a votare nel senso di seguito indicato

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ISTRUZIONI DI VOTO

1) ..... FAVOREVOLE CONTRARIO (eventuale proposta dell'associazione) ASTENUTO

2) ..... FAVOREVOLE CONTRARIO (eventuale proposta dell'associazione) ASTENUTO

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al

1° argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA (cancellare la voce che non interessa)

2° argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA

3° .....

il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione a:

1° argomento all'ordine del giorno ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO(\*)

“ “ DI ALTRO AZIONISTA

VOTA CONTRARIO

SI ASTIENE

2° argomento all'ordine del giorno

3° .....

Il sottoscritto (nome dell'azionista),

DICHIARA di essere a conoscenza che il rilascio della delega non è obbligatorio;

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità di conferire delega parziale e che, in tal caso, non è più possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'associazione entro il .... (giorno precedente l'assemblea)

DICHIARA di essere a conoscenza che presso la sede dell'associazione è a disposizione la documentazione predisposta dall'emittente in ordine all'assemblea nonché le informazioni sulle sopra

DATA ..... FIRMA .....

Il presente modulo dovrà pervenire all'associazione entro il .....

#### Allegato n. 5-bis

**al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio**

**2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007)**<sup>599</sup>.

#### ALLEGATO 5-BIS(\*)

### CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998

#### Schema 1

#### Informazioni da trasmettere annualmente alla Consob

#### 1. Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo

##### Informazioni generali

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. luogo e data di nascita
4. indirizzo e recapito telefonico
5. indirizzo e-mail

##### Informazioni relative ai singoli incarichi

6. denominazione sociale della società
7. codice fiscale della società
8. indirizzo della società
9. tipologia di incarico: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile
10. scadenza dell'incarico
11. categoria di società: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola.

<sup>599</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 5 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

\* Allegato inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

## 2. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi

		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio		
EMITTENTI	}	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi $\leq 5$	
		Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO	}	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00		
		Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00		
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00		Società grandi > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		0,00		
		Grande - Componente di organo di controllo	0,4		0,00		
Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24		0,00				
SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	}	Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00		
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00		
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00		
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		0,00		Società medie $\leq 250$ dipendenti e $\leq € 50$ mln di ricavi ovvero $\leq € 43$ mln di attivo
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo in controllata	0,1		0,00		
				Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo		
					0,00	Limite punteggio $\leq 6$	

Nella presente tabella per "Peso" s'intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell'impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell'incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell'organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto dello 0,40% per le società d'interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

### 3. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet [www.consob.it](http://www.consob.it) entro la data del 31 marzo 2008.

#### Schema 2

##### Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di superamento del limite

###### 1. Dati da trasmettere

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
4. motivazioni del superamento del limite

###### 2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione del superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet [www.consob.it](http://www.consob.it) entro la data del 31 marzo 2008.

#### Schema 3

##### Informazioni sulle avvenute dimissioni da trasmettere alla Consob in seguito al superamento del limite

###### 1. Dati da trasmettere

5. nome e cognome
6. codice fiscale
7. denominazione sociale della/e società oggetto di rinuncia all'incarico
8. data in cui si è avuta conoscenza del superamento del limite
9. data di rinuncia all'agli incarichi in conseguenza del superamento del limite
10. aggiornamento del numero di incarichi ricoperti in emittenti
11. aggiornamento del numero di incarichi complessivamente ricoperti

###### 2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob

Le informazioni da trasmettere in occasione delle avvenute dimissioni in seguito al superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel manuale tecnico che verrà pubblicato sul sito internet [www.consob.it](http://www.consob.it) entro la data del 31 marzo 2008.

#### Schema 4

##### Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF

12. nome e cognome
13. denominazione sociale della società
14. tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)
15. scadenza dell'incarico
16. numero di incarichi ricoperti in emittenti
17. numero di incarichi complessivamente ricoperti

### Allegato n. 5-ter

**al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti** (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007)<sup>600</sup>.

#### ALLEGATO 5-ter<sup>(\*)</sup>

##### INCARICHI DI REVISIONE

<sup>(\*)</sup> Allegato inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

<sup>600</sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 5 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

<sup>(\*)</sup> La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società controllanti e le società sottoposte a comune controllo, di cui all'articolo 165-bis del Testo unico, si adeguano entro sei mesi alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 147-bis, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio l'1.1.2007.

Schema 1 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147 del Regolamento Emittenti

Denominazione della società	Data dell'assemblea di conferimento (gg/mm/aaaa)	Società di revisione incaricata	Durata incarico (esercizi dal ___ al ___)	Corrispettivi approvati per lo svolgimento dell'incarico	Socio/amm.re responsabile dell'incarico di revisione	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nell'incarico in corso (dal ___ al ___)	Precedenti incarichi di revisione contabile svolti dalla società di revisione (esercizi dal ___ al ___)	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nei precedenti incarichi di revisione (dal ___ al ___)	Società incluse nel precedente prospetto (SI/NO)	Stato estero in cui è situata la sede legale
Società con azioni quotate										
Società controllate italiane sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165 del T.U.F.										
Società controllate estere sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165- <i>quater</i> , comma 4, del T.U.F.										
	(1)									
	(1)									
	(1)									
Società controllate estere sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 165 del T.U.F. e dell'art. 150 del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
				Totale corrispettivi						

Società controllate italiane ed estere esenti dagli obblighi di revisione e dagli obblighi di verifica ai sensi dell'art. 151 del Regolamento Emittenti					
Denominazione della società	Attivo/attivo consolidato in % (3)	Ricavi/ricavi consolidati in % (3)	Criteri qualitativi (4)	Stato estero in cui è situata la sede legale	Note (5)
Società italiane					
Società estere					
Totale esenti	%	%			

Società controllate italiane ed estere che non fanno più parte del gruppo		
Denominazione della Società	Data di decorrenza dell'uscita dal perimetro del gruppo	Motivazioni (6)
Società italiane		
Società estere		

**Note per la compilazione del prospetto delle società controllate da società con azioni quotate, di cui all'art. 147 del Regolamento Emittenti**

- 1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società con azioni quotate che ha conferito l'incarico.
- 2) Dati da indicare nell'ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob.
- 3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.
- 4) A conferma che la società italiana o estera controllata dalla società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall'art. 151, comma 2, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "NO".
- 5) Devono essere contrassegnate con la sigla "CC" le società controllate italiane, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell'art. 151 del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis* e *segg.* del codice civile.
- 6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllata, già indicato nel prospetto precedentemente inviato, è uscita dal perimetro del gruppo (ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l'avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l'avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

Schema 2 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti										
Denominazione della società	Data dell'assemblea di conferimento (gg/mm/aaaa)	Società di revisione incaricata	Durata incarico (esercizi dal ___ al ___)	Corrispettivi approvati per lo svolgimento dell'incarico	Socio/amm.re responsabile dell'incarico di revisione	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nell'incarico in corso (dal ___ al ___)	Precedenti incarichi di revisione contabile svolti dalla società di revisione (esercizi dal ___ al ___)	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nei precedenti incarichi di revisione (dal ___ al ___)	Società incluse nel precedente prospetto (S/NO)	Stato estero in cui è situata la sede legale
Società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo ("capogruppo italiana")										
Società italiane controllanti "intermedie" di società con azioni quotate, sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165-bis del T.U.F.										
Società estere controllanti "intermedie" di società con azioni quotate, sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 165-bis del T.U.F. e dell'art. 150-bis del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
Società italiane sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, assoggettate a revisione ai sensi dell'art. 165-bis del T.U.F.										
Società estere sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, assoggettate a verifica ai sensi dell'art. 165-bis del T.U.F. e dell'art. 150-bis del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
					Totale corrispettivi					

Società italiane ed estere sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, esenti dagli obblighi di revisione e dagli obblighi di verifica ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento Emittenti					
Denominazione della società	Attivo/attivo consolidato in % (3)	Ricavi/ricavi consolidati in % (3)	Criteri qualitativi (4)	Stato estero in cui è situata la sede legale	Note (5)
Società italiane					
Società estere					
Totale esenti	%	%			

Società italiane ed estere "controllanti intermedie" e società italiane ed estere sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, che non sono più controllate dalla capogruppo italiana		
Denominazione della società	Data di decorrenza dell'uscita dal perimetro del gruppo	Motivazioni (6)
Società italiane		
Società estere		

**Note per la compilazione del prospetto delle società controllanti e sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti**

- 1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1) che ha conferito l'incarico.
- 2) Dati da indicare nell'ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob.
- 3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.
- 4) A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall'art. 151-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "NO".
- 5) Devono essere contrassegnate con la sigla "CC" le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e segg. del codice civile.
- 6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllante "intermedia" e/o la società sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso tale status (ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l'avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l'avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

Schema 3 - Prospetto degli incarichi di cui all'art. 147-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti

Denominazione della società	Data dell'assemblea di conferimento (gg/mm/aaaa)	Società di revisione incaricata	Durata incarico (esercizi dal __ al __)	Corrispettivi approvati per lo svolgimento dell'incarico	Socio/amm.re responsabile dell'incarico di revisione	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nell'incarico in corso (dal __ al __)	Precedenti incarichi di revisione contabile svolti dalla società di revisione (esercizi dal __ al __)	Esercizi di permanenza del socio/amm.re nei precedenti incarichi di revisione (dal __ al __)	Società incluse nel precedente prospetto (SI/NO)	Stato estero in cui è situata la sede legale
Società italiana posta al livello più elevato della propria catena di controllo (non controllata da capogruppo italiana ma da capogruppo estera)										
Società italiane controllate dalla società indicata al primo rigo, sottoposte a revisione ai sensi dell'art. 165-bis del T.U.F.										
Società estere controllate dalla società indicata al primo rigo, sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 165-bis del T.U.F. e dell'art. 150-bis del Regolamento Emittenti										
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
	(1)				(2)	(2)	(2)	(2)		
					Totale corrispettivi					

Società italiane ed estere sottoposte a comune controllo con la società quotata, non controllate da capogruppo italiana, esenti dagli obblighi di revisione e dagli obblighi di verifica ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento Emittenti					
Denominazione della società	Attivo/attivo consolidato in % (3)	Ricavi/ricavi consolidati in % (3)	Criteri qualitativi (4)	Stato estero in cui è situata la sede legale	Note (5)
Società italiane					
Società estere					
Totale esenti		%	%		

Società italiane ed estere, già sottoposte a comune controllo con la società quotata, che hanno perso tale status (6)		
Denominazione della Società	Data in cui la società ha perso lo status di sottoposta a comune controllo	Motivazioni
Società italiane		
Società estere		

**Note per la compilazione del prospetto delle società sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all'art. 147-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti**

- 1) Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1 del prospetto) che ha conferito l'incarico.
- 2) Dati da indicare nell'ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob.
- 3) Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.
- 4) A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i criteri stabiliti dall'art. 151-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare "NO".
- 5) Devono essere contrassegnate con la sigla "CC" le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e segg. del codice civile.
- 6) Devono essere riportate le motivazioni per cui la società, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso lo status di sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate (ad esempio, a seguito di: per cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l'avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l'avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

**ALLEGATO 6**

**Allegato al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti** (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007)<sup>601</sup>.

**ALLEGATO 6<sup>(4)</sup>**

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:

<sup>(4)</sup> Allegato inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.

2. Le comunicazioni indicate alla lettera a) sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni indicate alla lettera b) sono effettuate tramite telefax al numero 06.84.77.612 ovvero e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera c) sono effettuate e tramite l'invio alle agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

**ALLEGATO 6**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7**

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE					
1.1 DATI ANAGRAFICI					
SE PERSONA FISICA					
COGNOME		NOME		SESSO *	
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaa a)	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *					
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST					
RAGIONE SOCIALE					
CODICE FISCALE *	FORMA GIURIDICA*	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *					
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO					
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO					S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO					S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO					S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO					S/N
2. EMITTENTE QUOTATO					
RAGIONE SOCIALE				CODICE FISCALE *	

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

<sup><7></sup> La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990

del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°.4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 5 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.



3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE )									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI 1									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME			NOME			SESSO*			
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *			FORMA GIURIDICA*			DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *									

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE 2	CODICE ISIN 3	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO 4	QUANTITÀ	PREZZO (in €) 5	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE 6	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE 7	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO 8	TIPO FACOLTÀ 9	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN10	DENOMINAZIONE 11	COD. ISIN	DENOMINAZIONE 12	QUANTITÀ	PREZZO (in €) 5	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

## NOTE

1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il

2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

- A= acquisto
- V= vendita
- S= sottoscrizione
- X= scambio

3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

- AZO = azioni ordinarie
- AZP = azioni privilegiate
- AZR = azioni di risparmio
- QFC = quote di fondi chiusi quotati
- EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*) (\*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

(\*) Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

Comunicazione n. 99038941 del 17 maggio 1999

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Con il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 questa Commissione ha indicato nell'articolo 15 le norme di correttezza che i soggetti partecipanti alla sollecitazione indicati all'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, sono tenuti ad osservare nell'attività di compravendita, per proprio conto, sui mercati regolamentati degli strumenti finanziari oggetto della predetta sollecitazione e degli strumenti finanziari comunque ad essi collegati quotati in Italia.

Le citate norme sono volte a prevenire comportamenti idonei ad influenzare l'andamento delle quotazioni dei titoli oggetto della sollecitazione e, più in generale, ad assicurare una corretta formazione dei prezzi sul mercato.

Al fine del corretto adempimento dei predetti obblighi si ritiene opportuno precisare che nel regolamento in questione si intendono:

a) per "strumenti finanziari collegati":

- se oggetto della sollecitazione sono gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. a), b) del Testo Unico, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali strumenti finanziari nonché i contratti di opzione negoziati sui mercati regolamentati relativi a tali strumenti;

- se oggetto della sollecitazione sono gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. e) del Testo Unico, gli strumenti finanziari sottostanti, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli stessi strumenti finanziari sottostanti e i contratti di opzione negoziati sui mercati regolamentati relativi ai predetti strumenti finanziari sottostanti;

b) per operazioni concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato":

- le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, collegati concluse nello svolgimento di particolari funzioni volte a fornire liquidità al mercato (market makers e specialisti);

- le operazioni di compravendita, per proprio conto, degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, collegati finalizzate alla copertura delle posizioni aperte nello svolgimento delle funzioni indicate nel precedente alinea;

c) per "operazioni concluse contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti finanziari collegati per quantitativi correlati":

- le operazioni di acquisto (vendita) di contratti *futures* su indici e le contestuali operazioni di vendita (acquisto) degli strumenti finanziari che

compongono gli indici, ivi compresi gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, per numero e quantità tali da garantire una elevata correlazione tra l'andamento degli indici e quello degli strumenti finanziari (operazioni di arbitraggio);

- le operazioni di acquisto (vendita) di contratti di opzione su indici e le contestuali operazioni di vendita (acquisto) degli strumenti finanziari che compongono gli indici, ivi compresi gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, per numero e quantità tali da garantire una posizione complessivamente neutrale rispetto alle variazioni del valore degli indici, nonché le compravendite degli strumenti finanziari necessarie a garantire il mantenimento di tale posizione (operazioni delta neutrali).

Si precisa inoltre che, ai soli fini della verifica del rispetto degli obblighi indicati nell'articolo 15 del citato regolamento, non si ritengono idonee ad influenzare sensibilmente le quotazioni degli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione:

- 1) le operazioni effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire le operazioni di acquisto e vendita stipulate ad un prezzo unitario, rispettivamente, non superiore e non inferiore all'ultimo prezzo di riferimento degli strumenti finanziari, e aventi ad oggetto un quantitativo giornaliero non superiore al 25 per cento del quantitativo medio giornaliero scambiato durante i precedenti quindici giorni di negoziazione nel mercato prevalente; per mercato prevalente si intende il mercato regolamentato in cui, nei sei mesi antecedenti il periodo precedente l'adesione, è stato registrato il più elevato volume di scambi degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione;

- 2) nel caso di offerte finalizzate alla quotazione, le operazioni di acquisto e vendita stipulate nel primo giorno di quotazione ad un prezzo unitario, rispettivamente, non superiore e non inferiore al prezzo di offerta;

- 3) gli acquisti effettuati dagli incaricati del collocamento, dopo il periodo di adesione e in controtendenza rispetto all'andamento del mercato prevalente, per quantitativi non superiori all'ammontare degli strumenti finanziari collocati in misura eccedente il quantitativo oggetto dell'originaria offerta, per i quali non sono state esercitate opzioni rinvenienti da contratti conclusi con l'offerente nell'ambito dei rapporti inerenti l'effettuazione del collocamento;

- 4) le operazioni di riporto, prestito titoli e altre operazioni di finanziamento simili sugli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e su quelli collegati;

5) le operazioni di compravendita concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato, a condizione che le proposte in acquisto o in vendita formulate dagli intermediari che svolgono funzioni di *market makers* o di specialisti non si discostino in modo significativo da quelle esposte dagli altri operatori che esercitano analoghi compiti e dall'operatività storica degli stessi intermediari su tali strumenti finanziari;

6) le operazioni di arbitraggio;

7) le operazioni delta neutrali. Questa Commissione, infine, raccomanda:

- ai soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico di effettuare le compravendite degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e degli strumenti finanziari, anche derivati, comunque ad essi collegati, ad eccezione di quelle indicate nei numeri da 3) a 7), nonché la comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 15, per

il tramite di un unico intermediario al quale gli stessi soggetti abbiano conferito apposito incarico per iscritto;

- ai soggetti incaricati del collocamento, che effettuano le operazioni di compravendita previste al numero 5) finalizzate alla copertura delle posizioni aperte nello svolgimento delle funzioni di *market makers* e di specialisti nonché le operazioni indicate nei numeri 6) e 7), di far rilevare, nelle evidenze relative alle operazioni sugli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, il collegamento con quelle sugli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati regolamentati.

Roma, 17 maggio 1999

*Il presidente:* Luigi SPAVENTA

Comunicazione 20 aprile 2001

**Modalità di diffusione di studi e statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari. (Comunicazione n. DME/1029755).**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Nell'economia dei processi di elaborazione e diffusione delle informazioni attinenti gli emittenti quotati, gli studi effettuati dagli analisti rappresentano un elemento positivo destinato ad integrare e ad arricchire il processo di disclosure generato dall'informazione continua sulle notizie price sensitive. Il principio della "fair disclosure" stabilito dall'art. 114 del TUF, che esclude la possibilità di una diffusione selettiva delle informazioni price sensitive nell'ambito delle relazioni tra società emittenti e analisti finanziari e investitori istituzionali (1), trova infatti un'efficace realizzazione attraverso l'analisi specialistica delle informazioni e la sua diffusione al pubblico.

In tale quadro, gli studi rivestono un ruolo crescente nel determinare le scelte di investimento, esercitando, non solo per i loro contenuti ma anche per il mero fatto di essere prodotti, un'influenza significativa sull'andamento del mercato.

Al fine di valorizzare la funzione degli studi e di tutelare l'integrità del mercato è necessario che la realizzazione degli studi risponda a criteri di correttezza comportamentale che assicurino la loro completezza, indipendenza e chiarezza.

Una particolare importanza assumono i problemi che possono sorgere quando chi li diffonde ha un proprio specifico interesse riguardo all'oggetto dello studio.

Criticità possono manifestarsi soprattutto quando i soggetti che diffondono gli studi appartengono a gruppi finanziari polifunzionali, nel cui ambito si effettuano attività e si prestano servizi i cui interessi possono influenzare la correttezza comportamentale dell'attività di realizzazione e diffusione di studi.

Tale influenza può derivare in particolare dall'esistenza di relazioni di natura strategica, contrattuale o operativa tra il gruppo cui appartiene il soggetto che diffonde lo studio e la società emittente e il gruppo cui essa appartiene, tra le quali possono assumere rilevanza i legami partecipativi o di controllo e la prestazione di servizi di primary market, ma anche, in particolari situazioni, l'esistenza di rapporti di credito e di posizioni direzionali aperte sui titoli dell'emittente.

Un'efficace azione volta ad alleviare possibili distorsioni richiede una complementarietà tra inter-

vento normativo e autoregolamentazione dei soggetti.

La Commissione ha attuato una modifica dell'attuale art. 69 del Regolamento n. 11971 del 14-05-1999 che si limita alla definizione di alcune condizioni minime di correttezza, con riferimento alla trasparenza sull'esistenza e sull'estensione dei predetti specifici interessi, e ai tempi di diffusione al pubblico degli studi prodotti inizialmente per i propri clienti o soci.

In particolare, nella lettera c) del comma 1, è stato previsto che l'avvertenza nella quale è indicato che chi diffonde gli studi può avere un proprio specifico interesse con riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto dell'analisi, debba riportare altresì le ragioni e l'estensione di tali interessi.

La scelta di limitare le modifiche regolamentari risponde ad una duplice esigenza.

Da un lato, l'esigenza di definire un quadro regolamentare che non crei distorsioni nell'industria della produzione di studi, considerato che l'ambito di applicazione definito dall'art. 114, comma 5, del TUF comprende solo gli emittenti quotati, gli intermediari autorizzati e i soggetti legati da rapporti di controllo con essi e che comunque l'enforcement sui soggetti esteri appare difficoltosa.

Dall'altro, l'esigenza di lasciare aperto l'ambito dell'approfondimento e dell'estensione delle regole di comportamento alle iniziative di autoregolamentazione che i soggetti del mercato saranno in grado di intraprendere.

1. A tale riguardo la Commissione ritiene opportuno precisare i criteri per l'individuazione degli specifici interessi di cui si devono indicare le ragioni e l'estensione, con particolare riferimento agli studi e alle statistiche (di seguito studi) che, per il loro contenuto analitico e/o per la novità delle indicazioni contenute (con riferimento a precedenti consigli forniti o al sentiment del mercato) contengono elementi sufficienti per fondare decisioni di investimento.

Nell'indicare le ragioni e l'estensione degli specifici interessi dei soggetti che diffondono studi, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 69, si deve tener conto di tutte le situazioni che, in ragione della loro natura o della loro rilevanza, sono

suscettibili, in astratto, di influenzare la correttezza comportamentale dell'attività di realizzazione e diffusione di studi.

Si ritiene pertanto necessario che, al fine di adempiere a quanto stabilito nella citata lettera c), siano valutate le seguenti situazioni, prendendo a riferimento il soggetto che diffonde lo studio (e i soggetti legati da rapporti di controllo con esso), da un lato, e l'emittente (e i soggetti legati da rapporti di controllo con esso):

- la presenza di legami di controllo o di partecipazione rilevante, sia diretti sia indiretti;
- la partecipazione agli organi sociali;
- la prestazione di servizi di finanza aziendale (ad esempio consulenza, partecipazione a consorzi per il collocamento di titoli o per altre operazioni straordinarie, specialist, sponsor, ecc) resi all'emittente;
- l'esistenza di obblighi di diffusione dello studio derivanti da disposizioni contrattuali (ad esempio previsti dal ruolo di sponsor);
- l'emissione di strumenti finanziari collegati ai titoli dell'emittente.

Dovranno peraltro essere valutate tutte le altre eventuali situazioni che, nel caso specifico, sono potenzialmente in grado di condizionare l'indipendenza e l'imparzialità dello studio.

2. La Commissione ritiene inoltre opportuno presentare alcune raccomandazioni al fine di fornire ai soggetti interessati criteri utili perché sia assicurata la completezza, l'indipendenza e la chiarezza degli studi.

**Trasparenza sulle fonti** Si raccomanda che negli studi siano evidenziati gli elementi che hanno contribuito alla formazione del giudizio indicando, in relazione ai dati utilizzati, la fonte, l'occasione in cui sono stati ottenuti e la data a cui si riferiscono.

**Indipendenza e correttezza degli analisti finanziari.** Si raccomanda che i soggetti che diffondono studi adottino procedure interne idonee a garantire

l'indipendenza degli analisti finanziari e che prescrivano loro adeguate regole comportamentali.

Si raccomanda di indicare i nomi degli autori degli studi, insieme all'eventuale appartenenza ad associazioni di categoria.

**Trasparenza su modalità e tempistica di diffusione degli studi** Si raccomanda inoltre che la diffusione degli studi avvenga secondo modalità e tempi omogenei e tendenzialmente costanti e che siano chiaramente descritti in un'apposita avvertenza indicando:

- a) il canale utilizzato;
- b) il momento di inizio della diffusione;
- c) il numero e la tipologia dei soggetti destinatari.

Si raccomanda inoltre che le modalità e i tempi di diffusione siano tali da limitare la loro influenza sul processo di formazione dei prezzi.

**Trasparenza sulla continuità della copertura e sulla serie di giudizi espressi** Si raccomanda di indicare se si intende garantire continuità nella copertura dei titoli oggetto dello studio, specificando la frequenza degli aggiornamenti, che dovrebbe comunque tener conto della tempistica dell'informativa contabile periodica e di ogni altro evento eccezionale che si verifichi nella sfera di attività dell'emittente.

In ogni caso, dovrebbero essere comunicati eventuali mutamenti della politica di copertura annunciata.

Si raccomanda inoltre che negli studi siano riportati i giudizi precedentemente espressi sui titoli dell'emittente, relativi ad un congruo periodo di tempo, indicando il motivo che ha portato ad una loro eventuale revisione.

*Il presidente:* Luigi SPAVENTA

(1) La Consob, con la raccomandazione n. RM/98090373, ha ribadito il principio che nel corso degli incontri con gli analisti finanziari si eviti che "l'informazione diffusa in tali occasioni alteri sostanzialmente e radicalmente la parità informativa tra i diversi operatori".

Comunicazione 26 aprile 2001

**Criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti OICR italiani ed esteri e fondi pensione aperti offerti in Italia. (Comunicazione n. DIN/1031371).**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**Premessa**

L'articolo 19, comma 1, del Regolamento Emittenti n. 11971/99, come recentemente modificato, ha stabilito il passaggio dell'attività di vigilanza sugli annunci pubblicitari concernenti OICR e fondi pensione aperti alla fase successiva alla diffusione degli stessi.

Tale passaggio ha richiesto la definizione di criteri operativi di redazione al fine di garantire il rispetto, da parte dei soggetti interessati, dei principi di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza

1. In particolare, la definizione di uno standard redazionale risponde al duplice obiettivo di assicurare la piena comparabilità delle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari, in forza dell'applicazione di criteri oggettivamente definiti ex ante e resi noti al mercato, e di ridurre al minimo i comportamenti sleali degli intermediari, sia italiani che esteri.

La comunicazione è strutturata in due parti, previa definizione dell'ambito applicativo. Nella prima parte è illustrata la portata delle disposizioni dettate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti.

Nella seconda sono chiarite le previsioni dell'articolo 18 del suddetto Regolamento, esplicitando le modalità di esposizione dei dati di rendimento degli OICR e dei fondi pensione aperti.

**Ambito applicativo**

Oggetto e destinatari

1. I presenti standard redazionali hanno ad oggetto gli annunci pubblicitari concernenti quote o azioni di OICR italiani ed esteri e di fondi pensione aperti da chiunque diffusi in Italia.

Le modalità di redazione predisposte devono ritenersi applicabili agli OICR e ai fondi pensione aperti collocati in Italia. Si rappresenta, tuttavia, che le peculiari finalità "previdenziali" di questi ultimi non consentono l'applicazione di alcune previsioni.

La puntualizzazione dei soggetti destinatari si rende necessaria al fine di chiarire in modo univoco l'applicabilità dell'impianto regolamentare a tutti gli annunci pubblicitari diffusi in Italia, a prescindere dalla nazionalità del soggetto che li veicola. In tal modo è garantita la parità di trattamento degli in-

termediari nonché la uniformità delle informazioni destinate al pubblico degli investitori. Veicoli pubblicitari

2. Le regole si applicano agli annunci pubblicitari trasmessi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, radio, televisione, e-mail, siti Web ...). Si ritiene, infatti, che la correttezza e non ingannevolezza degli annunci pubblicitari debba essere garantita indipendentemente dal veicolo di comunicazione utilizzato.

Alcune deroghe sono previste esclusivamente per i siti internet e le newsletter in considerazione del maggiore contenuto informativo delle comunicazioni veicolate.

Definito l'ambito applicativo degli standard redazionali, di seguito se ne delineano i contenuti con riferimento ai "criteri generali" contenuti nell'art. 17 del regolamento Consob 11971/99. CRITERI GENERALI (Art. 17).

3. L'annuncio pubblicitario non deve risultare ingannevole per l'investitore.

Il messaggio pubblicitario deve ritenersi ingannevole se strutturato in modo da indurre in errore il pubblico degli investitori

2. Conseguentemente la non ingannevolezza deve essere valutata sia con riguardo alle singole espressioni utilizzate (quali, ad esempio i termini "garantisce" o "assicura" riferiti agli obiettivi di rendimento 3), sia con riferimento al messaggio pubblicitario nel suo complesso evitando, in particolare, di enfatizzare i "benefici" dell'investimento senza indicare (sia pure sinteticamente) i relativi rischi.

3.1 Le informazioni esposte negli annunci pubblicitari devono essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo. Nell'ipotesi, ad esempio, di descrizione della politica di investimento, l'esposizione deve essere chiara e coerente con il profilo di rischio - rendimento indicato nel prospetto informativo, al fine di evitare erronee percezioni delle caratteristiche del prodotto offerto.

3.2 Ogni annuncio pubblicitario deve riportare l'avvertenza "prima dell'adesione leggere il prospetto informativo" in modo leggibile.

Negli annunci diffusi a mezzo radio o televisione tale avvertenza deve essere riprodotta a voce.

La riproduzione dell'avvertenza deve avvenire con caratteri di stampa tali da garantirne una agevole ed immediata lettura e, nel caso di utilizzo di strumenti audiovisivi, l'ascolto della stessa deve risultare agevole.

3.3 Devono essere indicate le fonti dei risultati di statistiche, studi ed elaborazione-dati riportati nell'annuncio pubblicitario; le affermazioni di preminenza possono essere adoperate solo se fondate su dati oggettivi e documentabili.

L'esposizione delle fonti dei dati menzionati nell'annuncio consente di verificarne la congruenza nonché la reale portata ed oggettività. Le affermazioni di preminenza (quali, ad esempio, "la più grande società di gestione", "il miglior fondo", "il prodotto più innovativo"... ) possono essere supportate anche attraverso elaborazioni di dati non derivanti necessariamente da fonti terze ed indipendenti rispetto alla società di gestione, a condizione che i criteri di elaborazione siano oggettivi.

3.4 Negli annunci pubblicitari possono costituire oggetto di comparazione solo prodotti caratterizzati da parametri di rischio-rendimento omogenei (in termini di natura e misura).

I prodotti oggetto dell'annuncio potranno essere confrontati solo con altri prodotti e parametri omogenei sotto il profilo dei rischi (finanziario, creditizio, legale...).

I parametri di confronto dovranno essere esposti e i relativi dati pubblicamente disponibili. Inoltre, nell'ipotesi di fondi pensione, il criterio di omogeneità risulta rispettato anche se il confronto è effettuato tra prodotti "che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi" (quali, ad esempio, le polizze assicurative).

I prodotti confrontati devono, comunque, avere profili di rischio-rendimento omogenei e la comparazione deve avvenire nel rispetto del principio di correttezza.

È necessario, cioè, descrivere, sia pure sinteticamente, le differenti caratteristiche dei prodotti comparati.

### **Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati (art. 18)**

Con riguardo alle modalità di illustrazione dei rendimenti conseguiti, l'art. 18 del regolamento emittenti, come recentemente modificato, ne ha svincolato l'esposizione dai criteri previsti per il prospetto informativo.

Tale modifica, connessa alle diverse finalità del prospetto rispetto all'annuncio pubblicitario, richiede che le modalità di illustrazione dei rendimenti conseguiti siano definite in modo puntuale sia per quanto concerne l'arco temporale di riferimento che relativamente alle modalità di rappresentazione.

Le modalità di rappresentazione che di seguito si delineano devono ritenersi sempre e comunque valide, indipendentemente dal veicolo utilizzato per la diffusione dell'annuncio.

In particolare, nell'ipotesi di trasmissione dell'annuncio attraverso strumenti audiovisivi tutte le avvertenze di seguito evidenziate devono essere riprodotte anche a voce.

4. I rendimenti degli OICR italiani o esteri riportati negli annunci pubblicitari sono confrontati con i relativi benchmark.

Ogni performance pubblicizzata deve essere accompagnata dall'esposizione del rendimento conseguito dal benchmark nel medesimo periodo di riferimento, al fine di permettere sempre all'investitore un agevole raffronto con il profilo di rischio/rendimento prescelto.

4.1. I rendimenti devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali. In caso di esposizione di rendimenti al lordo degli oneri fiscali la relativa avvertenza deve risultare facilmente leggibile.

La unica puntualizzazione rispetto al dettato regolamentare riguarda la richiesta di una adeguata evidenza dell'avvertenza relativa alla eventuale esposizione dei dati di rendimento al lordo degli oneri fiscali.

L'avvertenza deve essere riprodotta adeguatamente anche attraverso strumenti audiovisivi.

4.2. L'annuncio pubblicitario che espone i rendimenti conseguiti, deve riportare l'avvertenza "non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro" in modo leggibile.

Tale avvertenza deve essere inserita all'interno dell'annuncio pubblicitario ogni volta in cui siano reclamizzati i rendimenti conseguiti.

La stessa avvertenza, inoltre, deve essere evidenziata con modalità tali da permetterne l'agevole lettura o ascolto da parte dell'investitore.

### **Modalità di esposizione dei rendimenti**

Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati di rendimento, l'articolo 18 richiede al redattore dell'annuncio di specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento.

Tale periodo è individuato avendo riguardo dei principi generali di correttezza e non ingannevolezza dell'annuncio oltre che della necessità, prevista al comma 2 del medesimo articolo, di rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento.



In particolare, l'annuncio pubblicitario deve ritenersi corretto e potenzialmente non ingannevole se i rendimenti conseguiti sono riferiti ad un arco temporale minimo significativo, individuato nei 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.

È necessario, quindi, che il messaggio pubblicitario riporti alcune rappresentazioni, numeriche e/o grafiche, dei rendimenti conseguiti con facoltà di indicare ulteriori dati aggiuntivi (rappresentazioni eventuali).

Opportune deroghe sono dettate per i fondi operativi da meno di 12 mesi (o che abbiano recentemente subito significative variazioni nella politica di investimento) e per i fondi pensione. Rappresentazioni necessarie dei rendimenti.

5. È necessario che l'annuncio pubblicitario contenga i seguenti dati numerici e/o rappresentazioni grafiche relativi ad intervalli temporali definiti con cadenza trimestrale: Dati numerici:

A. Performance conseguita dal fondo/comparto negli ultimi 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre);

B. Rendimento medio annuo composto del fondo/comparto relativo agli ultimi tre o cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono disponibili è possibile riportare il rendimento medio annuo composto per due anni. In alternativa al rendimento medio annuo composto possono essere esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati. Rappresentazioni grafiche:

C. Grafico lineare rappresentante i rendimenti degli ultimi 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio;

D. Grafico lineare o istogramma dei rendimenti relativi agli ultimi tre o cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio (mediante grafico lineare o istogramma per ciascuno degli anni considerati). Se tali dati non sono disponibili è possibile rappresentare i rendimenti per due anni. Le rappresentazioni necessarie richieste costituiscono dati o rappresentazioni grafiche 'minimè da riportare nell'annuncio pubblicitario. Pertanto, con particolare riferimento al punto sub B, è comunque possibile riportare congiuntamente i rendimenti riferiti a 3 e a 5 anni. È altresì possibile riportare le rappresentazioni grafiche unitamente a quelle numeriche. L'individuazione dei lassi temporali di riferimento delle rappresentazioni è volta ad evitare che l'attenzione del sottoscrittore sia attirata esclusivamente mediante l'esposizione di un dato di rendimento di breve periodo. La rappresentazione

delle performance conseguite dal fondo anche nel medio-lungo periodo consente di attenuare l'effetto segnaletico delle performance di breve periodo. Questi ultimi dati di rendimento potrebbero, infatti, non risultare significativi in relazione all'orizzonte temporale dell'investimento proposto, come nel caso, ad esempio, di un fondo azionario.

Tutte le rappresentazioni necessarie sono riportate con adeguata evidenza.

Rappresentazioni eventuali dei rendimenti

5.1 In aggiunta alle rappresentazioni necessarie è possibile pubblicizzare i rendimenti riferiti a multipli di 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio, fino a 120 mesi.

L'arco temporale di riferimento deve essere sempre indicato nell'annuncio.

Per il materiale pubblicitario a diffusione continuativa (quali le brochure), la diffusione dell'annuncio coincide con la data di immissione sul mercato, che deve essere indicata nel materiale pubblicitario.

Le rappresentazioni eventuali dei rendimenti vanno riferite ai multipli di 12 mesi, fino ad un massimo di 120 mesi, che decorrono, a ritroso, dall'ultimo giorno del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio (ad esempio, un annuncio diffuso il 20 aprile può riportare il rendimento conseguito dal fondo/comparto riferito a multipli di 12 mesi, fino ad un massimo di 120 mesi, che decorrono dal 30 marzo dello stesso anno).

Fondi operativi da meno di 12 mesi Per i fondi operativi da meno di 12 mesi o le cui politiche di investimento hanno subito recentemente significative variazioni, ad eccezione dei fondi pensione, si applicano le seguenti regole:

5.2 I rendimenti conseguiti da fondi/comparti operativi da meno di 12 mesi possono essere pubblicizzati purché riferiti ad un lasso temporale minimo di 6 mesi.

È necessario che l'arco temporale di osservazione delle performance abbia come giorno di partenza il giorno di inizio dell'operatività del fondo/comparto e come data di rilevazione finale l'ultimo giorno del mese solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. In tal caso è riportata l'avvertenza "Il fondo è operativo dal...".

Le medesime rappresentazioni dei rendimenti sono estese ai fondi/comparti operativi da più di sei mesi, ma la cui politica di investimento ha subito variazioni di rilievo. In tal caso è riportata l'avvertenza "Il fondo ha cambiato politica di investimento dal.....".

Si è ritenuto opportuno consentire la diffusione di annunci pubblicitari anche per i fondi/comparti neocostituiti che hanno superato almeno 6 mesi dall'avvio dell'operatività, in quanto la conoscenza del prodotto da parte del pubblico nei primi mesi del lancio risulta determinante per il buon avvio del fondo/comparto.

I dati di rendimento possono, pertanto, essere pubblicizzati purché riferiti comunque ad un lasso temporale minimo di sei mesi (in linea con i rendiconti semestrali).

Non appena il prodotto avrà raggiunto i quattro trimestri solari di operatività, potrà pubblicizzare le proprie performance con le modalità ordinarie di cui al punto 5.

5.3. Se il fondo/comparto ha superato i primi 12 mesi di operatività, ma non quattro trimestri solari, i dati di rendimento sono riferiti ai 12 mesi conclusi dalla data del lancio.

Ad esempio, un fondo operativo dal 20 luglio del 2000, a decorrere dal 31 luglio 2001 e per il periodo da agosto a settembre 2001, potrà pubblicizzare le performance relative al periodo 31/07/00-31/07/01. Nell'esempio proposto, infatti, i dati di rendimento a 12 mesi avrebbero potuto essere pubblicizzati solo dopo il 30/09/01, in quanto l'ultimo giorno del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio sarebbe stato il 30/06/01, data in cui il fondo non avrebbe avuto almeno 12 mesi di operatività.

La deroga esposta consente di pubblicizzare i rendimenti relativi ai primi 12 mesi di operatività fino a quando non siano decorsi 12 mesi dal trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.

Le peculiari finalità previdenziali dei fondi pensione rendono opportuna una ulteriore differenziazione nella rappresentazione dei rendimenti, caratterizzata dall'enfasi sull'orizzonte temporale di medio - lungo periodo.

Fondi pensione: rappresentazioni necessarie dei rendimenti.

5.4. È necessario che l'annuncio pubblicitario contenga i seguenti dati numerici e/o rappresentazioni grafiche relativi ad intervalli temporali definiti con cadenza trimestrale: Dati numerici:

A. Rendimento medio annuo composto del fondo/linee di investimento relativo agli ultimi cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono disponibili (anche a seguito di variazioni significative della politica di investimento) è riportato il rendimento medio annuo composto per il minor periodo di disponibilità, con un minimo di un anno. In alternativa al rendimento medio annuo composto possono essere esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati. Rappresentazioni grafiche:

B. Grafico lineare o istogramma dei rendimenti degli ultimi cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono disponibili è possibile rappresentare i rendimenti per il minor periodo di disponibilità, con un minimo di un anno. Le rappresentazioni necessarie richie-

ste costituiscono dati o rappresentazioni grafiche "minime" da riportare nell'annuncio pubblicitario. Pertanto è possibile riportare le rappresentazioni grafiche unitamente a quelle numeriche. Tutte le rappresentazioni devono avere adeguata evidenza. Fondi pensione: rappresentazioni eventuali dei rendimenti.

5.5 In aggiunta alle rappresentazioni necessarie è possibile pubblicizzare i rendimenti riferiti a multipli di 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio, fino a 120 mesi.

L'arco temporale di riferimento deve essere sempre indicato nell'annuncio.

Le rappresentazioni eventuali dei rendimenti sono comunque riferite a multipli di 12 mesi, fino ad un massimo di 120, che decorrono, a ritroso, dall'ultimo giorno del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.

### Particolari modalità di rappresentazione delle performance

6. I rendimenti non possono essere riferiti ad aggregati di fondi o comparti con profili di rischio - rendimento non omogenei. In linea generale, la diffusione di annunci pubblicitari riferiti a dati di rendimento di fondi/comparti aggregati e non omogenei dal punto di vista del rischio appare pregiudizievole del rispetto del principio di correttezza informativa, in quanto non consente di attribuire i rendimenti ad un ben individuato fondo/comparto.

Anche l'eventuale adozione di criteri di ponderazione pregiudica il rispetto di tale principio, in quanto l'attenzione dell'investitore sarebbe "catturata" con performance non direttamente riferite al suo potenziale profilo di rischio-rendimento.

6.1. L'esposizione di dati comparativi di rendimento risultanti dalla predisposizione di classifiche può avvenire a condizione che siano almeno indicati:

- a) la categoria di appartenenza;
- b) il periodo di osservazione, che è pari a 12 mesi o suoi multipli;
- c) un indicatore del rischio sopportato dal fondo/comparto.

La classifica va stilata per prodotti con profili di rischio/rendimento omogenei ed è riferita ad un campione significativo dell'universo dei prodotti considerati.

L'utilizzo di classifiche nell'annuncio pubblicitario è consentito a condizione che sia garantita l'omogeneità del confronto tra i fondi/comparti sia ex ante, attraverso la categoria di appartenenza, che ex post, mediante un indicatore di rendimento corretto per il rischio effettivo (quale, ad esempio, l'indice di Sharpe).

I criteri indicati, da intendersi quali criteri "mini-mi" per la stesura di una classifica adeguata, devono essere applicati ad un campione significativo di fondi/comparti (relativamente all'intero universo della categoria di appartenenza); le modalità di costruzione della classifica, inoltre, devono essere pubblicamente disponibili.

Per categoria di appartenenza deve intendersi un 'aggregato' di fondi/comparti omogenei dal punto di vista delle strategie gestionali e degli obiettivi di investimento che, in Italia, può concretamente tradursi nell'appartenenza alla medesima categoria Assogestioni.

Per i fondi/comparti esteri non classificati in tali categorie è possibile fare riferimento alle analoghe categorie stilate dalle Associazioni nazionali.

Per quanto concerne i fondi pensione, gli "aggregati" omogenei idonei alla individuazione delle categorie devono essere identificati anche con riferimento agli obiettivi di rendimento.

La regola deve intendersi estesa anche alle classifiche, comunque stilate da soggetti terzi ed indipendenti dalla società di gestione che diffonde il materiale pubblicitario, da cui derivi l'attribuzione di premi.

L'esposizione nell'annuncio di premi conseguiti deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei principi di correttezza evitando le omissioni da cui potrebbe derivarne l'ingannevolezza.

Risulta indispensabile, quindi, l'indicazione del periodo di riferimento della classifica, della fonte dei dati, e dell'entità del campione considerato, mentre non corretta risulterebbe l'esposizione di un premio attribuito ad un fondo/comparto di cui è stato variato il team di gestione.

### **Altre forme di comunicazioni volontarie agli investitori a contenuto promozionale**

Per le "comunicazioni volontarie" a contenuto promozionale quali, a titolo esemplificativo, newsletter, report periodici e siti internet, si ritiene di poter introdurre delle differenziazioni in senso estensivo in considerazione della maggiore rilevanza del contenuto informativo e della ridotta possibilità di individuare lassi temporali di osservazione delle performance in modo opportunistico (è il caso dei siti internet con struttura predefinita).

Con particolare riferimento alla rete internet, tutte le tipologie di comunicazioni contenute nei siti web devono ispirarsi ai principi generali dettati in tema di annunci pubblicitari.

Devono, inoltre, osservare i criteri di esposizione dei dati di rendimento di seguito illustrati.

7. È necessario che le comunicazioni a contenuto promozionale (quali newsletter, report periodici, pagine web...), contengano le rappresentazioni di cui ai punti 5 o 5.4. Inoltre, è consentito riportare le performance anche con riferimento ad intervalli

temporali diversi da quelli previsti per le rappresentazioni eventuali.

Se i rendimenti sono riferiti a lassi temporali inferiori ai 12 mesi è possibile non riportare il benchmark.

Gli ulteriori periodi temporali di riferimento per l'illustrazione dei rendimenti sono pari alla periodicità dell'invio del report o della newsletter, con il minimo di un mese.

Per i siti web, i dati di rendimento riferiti a periodi diversi potranno essere esposti nel caso in cui l'investitore disponga di un database liberamente interrogabile (in questo caso le query potranno avere ad oggetto qualsiasi tipo di dato sui rendimenti quali ad una settimana, un mese, due mesi...) o il sito sia strutturato in modo da aggiornare periodicamente i dati a scadenze predefinite.

7.1. Se sono forniti dettagli della composizione del patrimonio, occorre evidenziare il merito creditizio degli emittenti e la durata media finanziaria dei titoli di debito, nonché la composizione geografica e settoriale dei titoli azionari.

Le newsletter e gli altri report periodici diffusi agli investitori su base volontaria e concernenti fondi/comparti obbligazionari o bilanciati dovranno evidenziare - se presente e rilevante - la percentuale di titoli non "investment grade" che compongono il portafoglio e la duration media della componente obbligazionaria qualora diffondano dati sulla composizione del portafoglio.

7.2. Le comunicazioni volontarie a contenuto promozionale devono essere redatte in modo chiaro predisponendo, nel caso di utilizzo di termini tecnici, un'apposita legenda o, per i siti internet, modalità di consultazione.

La predisposizione di modalità di consultazione di facile utilizzo per l'investitore, quali un glossario, consente una più agevole comprensione dei termini tecnici utilizzati.

Tutte le informazioni presenti nei siti web devono essere rese agevolmente fruibili al 'navigatore' anche attraverso la predisposizione, se del caso, di link esplicativi.

Con particolare riferimento alla esposizione delle performance, risulta opportuna la previsione di un'avvertenza che raccomandi la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere; in alternativa, può essere riportata una sintetica descrizione delle strategie di investimento adottate.

### **IL PRESIDENTE**

1. Gli eventuali codici di autodisciplina dovranno tener conto delle indicazioni interpretative espresse nella presente Comunicazione.

2. Il principio è mutuato dall'art. 2, let. b) del D. Lgs. 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che definisce ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico".

Lo stesso principio trova altresì espressione nell'art. 17, comma 2, del Regolamento 11971/99, laddove si richiede che "Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento".

3. La precisazione è valida per i fondi comuni diversi dai fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale o con rendimento garantito.

*Delibera n. 12317*

**Riduzione della percentuale di capitale sociale prevista dall'art. 139 del d.lgs. n. 58/98 allo 0,5% per il 20% delle società con azioni quotate a più elevato valore corrente di mercato della quota del capitale diffusa tra il pubblico.**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il Decr. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

Visto in particolare l'art. 139 del citato Decr. Lgs. n. 58 che, dopo aver previsto che il committente la sollecitazione di deleghe debba possedere almeno l'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega, attribuisce alla Consob la facoltà di "stabilire per società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori";

Considerato che per le società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso la riduzione della soglia dell'1% può favorire l'uso della sollecitazione delle deleghe come strumento di partecipazione alla vita delle società quotate;

Ritenuto che per l'applicazione dei due criteri indicati dall'art. 139 possa essere utilizzato l'indicatore costituito dal valore corrente di mercato della quota del capitale diffusa tra il pubblico, che tiene conto congiuntamente della dimensione e della diffusione dell'azionariato delle società;

Ritenuto che il computo della percentuale di capitale diffuso debba essere effettuata escludendo le partecipazioni azionarie di controllo, le partecipazioni vincolate da patti parasociali che prevedano limiti alla trasferibilità delle azioni e le partecipazioni superiori al 2% che non siano possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio e da fondi pensione;

Delibera: La percentuale di capitale sociale prevista dall'art. 139 del Decr. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 è ridotta allo 0,5% per il 20% delle società con azioni quotate a più elevato valore corrente di mercato della quota del capitale diffusa tra il pubblico. La Commissione, con cadenza almeno semestrale, rende noto, tramite apposita comunicazione, l'elenco delle società quotate per le quali si applica la presente delibera, in base al criterio sopra definito. La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Roma, 12 gennaio 2000

*Il presidente: Luigi SPAVENTA*









